




FONDAZIONE BANCO NAPOLI

QUADERNI DELL'ARCHIVIO STORICO

Nuova serie online 7





FONDAZIONE BANCO NAPOLI

QUADERNI DELL'ARCHIVIO STORICO

N. 7 - Nuova serie online

Fondazione Banco di Napoli

Quaderni dell'Archivio Storico, periodico semestrale fondato da Fausto Nicolini

Anno 2022, Fascicolo 2, num. 7 Nuova serie

Comitato scientifico:

David Abulafia, *Cambridge*; Filomena D'Alto, *Università Campania – L. Vanvitelli*; Francesco Dandolo, *Napoli Federico II*; Ileana Del Bagno, *Salerno*; Paolo Guerrieri, *Roma, La Sapienza*; Dario Luongo, *Napoli Parthenope*; Antonio Milone, *Napoli Federico II*; Manula Mosca, *Lecce, Università del Salento*; Marianne Pade, *Aarhus*; Nunzio Ruggiero, *Napoli Suor Orsola Benincasa*; Gaetano Sabatini, *ISEM – CNR, Roma Tre*; Francesco Senatore, *Napoli Federico II*; Massimo Tita, *Università Campania – L. Vanvitelli*; Rafael Jesus Valladares Ramíres, *Consejo Superior de Investigaciones Científicas*

Redazione: Alessia Esposito, *Cartastorie*; Renato Raffaele Amoroso, *Napoli Federico II*; Gloria Guida, *Fondazione*; Sabrina Iorio, *Cartastorie*; Yarin Mattoni, *Salerno*; Rita Miranda, *Napoli Federico II*; Francesco Oliva, *Napoli Federico II*; Sergio Riolo, *Cartastorie*, Andrea Zappulli, *Cartastorie*

Segretario di redazione: Andrea Manfredonia, *Cartastorie*

Direttore scientifico: Giancarlo Abbamonte, *Napoli Federico II*

Vicedirettore scientifico: Luigi Abetti, *Cartastorie*

Direttore responsabile: Orazio Abbamonte, *Università Campania – Luigi Vanvitelli*

ISSN 1722-9669

Norme per i collaboratori: Si veda la pagina web:

<https://www.ilcartastorie.it/ojs/index.php/quaderniarchiviostorico/information/authors>

Gli articoli vanno inviati in stesura definitiva al segretario di redazione. Dott. Andrea Manfredonia, Fondazione Banco Napoli, Via dei Tribunali, 214 – 80139 Napoli, o per mail all'indirizzo: qasfbn@fondazionebanconapoli.it

I *Quaderni* recensiranno o segnaleranno tutte le pubblicazioni ricevute. Libri e articoli da recensire o da segnalare debbono essere inviati al direttore responsabile, prof. Giancarlo Abbamonte, c/o Fondazione Banco Napoli, Via dei Tribunali, 214 – 80139 Napoli, con l'indicazione "Per i *Quaderni*".

I *Quaderni* sono sottoposti alla procedura di peer review, secondo gli standard internazionali.

Reg. Trib. di Napoli n. 354 del 24 maggio 1950.

L'immagine della copertina riproduce una fotografia dell'artista Antonio Biasucci, pubblicata nel catalogo della mostra Codex (Napoli, Museo Archeologico Nazionale, 19 maggio – 18 luglio 2016), pubblicato dalla Casa Editrice Contrasto (Roma 2016). La Direzione della Rivista e della Fondazione ringraziano l'autore e l'editore per averne autorizzato la riproduzione.

SOMMARIO

Segni del tempo

SILVIA ACOCELLA
Intervista ad Erri De Luca 7

TULLIO D'APONTE
Scienze politiche 'fredericiana':
cinquant'anni di progressiva innovazione 13

BENIAMINO PICIULLO
Autonomia differenziata e questione meridionale.
Una riflessione a partire dal c.d. DDL Calderoli 25

Studi e archivio

RAFFAELE DI COSTANZO
La riforma dell'organizzazione giudiziaria del regno di Napoli
nel dibattito in Consulta di Stato tra 1824 e 1825 55

MATTEO NARDOZI
Gli investimenti italiani nell'Africa orientale:
lo sviluppo imprenditoriale dell'Eritrea nel quadro imperiale,
tra azione governativa e iniziative spontanee (1934-1941) 365

FRANCESCO OLIVA
Il ruolo del Banco di Napoli nel finanziamento all'edilizia
tra ricostruzione e dopoguerra (1945-1965).
Primi risultati della ricerca 403

Discussioni e recensioni

- Nicola Gardini** (a cura di), *Ovidio. Chiedimi qualunque dono. Sei episodi delle Metamorfosi*
di FILOMENA BERNARDO 429
- Maria Malatesta**, *Storia di un'élite. La nobiltà italiana dal Risorgimento agli anni Sessanta*
di YARIN MATTONI 433
- Simone Misiani**, *Banche, agricoltura e Stato italiano. Un saggio introduttivo: 1861-1946*
di PAOLA NARDONE 447
- Luisa Spagnoli, Lucia Varasano**, *Sentieri di ferro. Esplorazioni territoriali per uno sviluppo locale sostenibile*
di GAETANO SABATINI 455
- Francesco Dandolo**, *Tracce, Storia dei migranti in Campania 1970/2020*
di MATTIA MUSCHERÀ 461
- Christoph Menke**, *Diritto e violenza*
di NICOLÁS ALBERTO LÓPEZ PÉREZ 469

Studi e archivio

RAFFAELE DI COSTANZO*

LA RIFORMA DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA
DEL REGNO DI NAPOLI NEL DIBATTITO
IN CONSULTA DI STATO TRA IL 1824 E IL 1826**

Abstract

La riforma giudiziaria introdotta da Giuseppe Bonaparte nel 1808 nel regno di Napoli avviò un processo irreversibile. Francesco I di Borbone e il suo governo, con le riforme del 1817 e del 1819, si limitarono ad apportare poche modifiche

* Fondazione Banco di Napoli, dicostanzoraffaele@gmail.com.

** Questo lavoro vede la luce molti anni dopo il suo concepimento. Le fonti illustrate, infatti, dovevano costituire la terza parte di un lavoro sulla Corte di Cassazione nel Mezzogiorno tra 1808 e 1860, di cui le due prime parti furono pubblicate nel 2004 sulla rivista "Scrinia". Grazie al prof. Orazio Abbamonte prende vita un impegno iniziato molto tempo fa, con la consapevolezza che il tema della Cassazione e del dibattito sul sistema dei ricorsi in età borbonica è stato oggetto di studi approfonditi da parte della storiografia giuridica degli ultimi anni. Il tema della Cassazione, in particolare, è oggetto di riflessioni e studi da oltre un secolo, grazie al lungo dibattito che ha animato la pubblicistica giuridica sia in relazione al tema della sua abolizione in favore della 'terza istanza' sia in relazione al tema della Cassazione unica, realtà concretizzatasi solo nel 1923. Sulla cassazione postunitaria vd. in particolare Calamandrei 1937; Meccarelli 2003; Trifone 2010; Mastroberti 2014; Trifone 2022.

all'architettura istituzionale disegnata dai governanti francesi. La trascrizione integrale dei documenti di un importante dibattito svoltosi nella Consulta di Stato del Regno delle Due Sicilie tra 1824 e 1826, dimostra quanto la riforma della giustizia fosse un processo irreversibile dal punto di vista dell'organizzazione e della legislazione, ma fa emergere un divario di opinioni molto forte circa la procedura dei ricorsi secondo il sistema "per cassazione". La Corte di cassazione istituita nel 1808, che nel 1817 divenne Corte Suprema di Giustizia, fu al centro di un dibattito acceso che vide contrapposti i sostenitori della riforma francese e i cultori di una procedura di ricorsi che si ispiravano a principi e metodi appartenenti all'antica tradizione giuridica del regno.

The justice reform introduced by Joseph Bonaparte in 1808 in the kingdom of Naples started an irreversible process. The reforms introduced by Francis I Bourbon in 1817 and 1819 modified slightly the institutional structure outlined by the French rulers. The documents here published testify the debate that took place in the General Council of the Kingdom of the Two Sicilies between 1824 and 1826, and demonstrates that the justice reform was an irreversible process from the point of view of organization and legislation. A strong discussion between the supporters of the French reform and the defenders of the previous legal tradition involved the procedures of appeals and the "Corte di Cassazione", established in 1808, and renamed in 1817 Supreme Court of Justice.

Keywords: Kingdom of the Two Sicilies, Justice Organisation, "Corte di Cassazione", Royal General Council, Gaspare Capone, Domenico Criteri

La maturazione di un'idea di società e di forma di Stato, in cui l'ordinamento deve rispettare un fondamentale principio di equilibrio tra equità e giustizia come fine dell'intenzione normativa, è il presupposto dello schema della civiltà liberale adottato all'inizio dell'Ottocento, grazie all'esperienza della Rivoluzione francese e delle conseguenze determinatesi negli Stati europei contemporanei. Grazie ad essa si affermarono istituzioni ritenute più giuste e vicine ai sudditi/cittadini, il cui compito era quello di regolare il contesto in cui realizzare la vita e le scelte degli individui, nonché elaborare razionali modelli normativi funzionali a questo scopo. La forma dell'ordinamento riassumeva e incorporava le istituzioni di cui ciascun individuo doveva comprendere i principi che lo sottendevano e ad essi doveva attenersi per la realizzazione del

proprio ruolo sociale. Le istituzioni post-rivoluzionarie concretizzarono un apparato normativo che assicurava la tutela dei sudditi in un sistema in cui l'osservanza dei principi di giustizia garantiva il perimetro dei diritti e dei doveri nel rispetto dell'idea che li sottendeva; in tal modo era fissato lo schema di una società ben regolata. Ciò comportava che la forma delle istituzioni fosse funzionale agli scopi per cui erano state create e il loro funzionamento doveva garantire il modello normativo adottato. In questi ordinamenti la delegazione dei poteri dal sovrano agli apparati amministrativi, la centralizzazione, l'uniformità amministrativa e una burocrazia strutturata e specializzata, che vincolava l'operato degli uffici inferiori al controllo di quelli superiori, erano gli aspetti più evidenti della configurazione scaturita dall'elaborazione teorica post-illuministica affermatasi in età napoleonica. Sicuramente non tutto era nuova creazione; nuova e diversa, però, era l'architettura istituzionale e il suo funzionamento in un mutato assetto politico-normativo che aveva abolito tutte le sovrastrutture prerivoluzionarie di cui, con la Restaurazione, non si sentì più il bisogno e, pertanto, non furono più ripristinate. Il nuovo modello statale segnò un punto di non ritorno rispetto alla struttura dei pubblici poteri, del processo amministrativo, giudiziario e dell'attività burocratica. Quest'ultima venne distinta in uffici differenziati, paralleli, gerarchizzati e funzionali ad un nuovo ordine politico-sociale, ciascuno dotato di apparati centrali e periferici¹. A questa nuova logica ri-

¹ Scrive Galasso a tal proposito: «Al posto delle varie e storicamente differenziate magistrature, istituzioni e corpi amministrativi che componevano il variegato paesaggio burocratico dell'*Ancien Régime*, subentra il geometrico accentramento e allineamento dei ministeri, inteso a dar vita ad una struttura insieme potente ed agile, unica e differenziata, uniforme e duttile. Il termine *ministero*, che nella sua ascendenza medievale aveva indicato il servizio reso da uomini liberi al loro signore, si conserva ora, anch'esso tecnicizzato e spersonalizzato, per indicare il servizio reso al pubblico da uomini esperti e devoti. Significativamente viene usato, in frequente

spondevano anche l'organizzazione della giustizia, la codificazione delle leggi civili, penali e commerciali e le relative norme procedurali e regolamentari, che sancirono definitivamente un contesto giuridico proteso alla garanzia di diritti e nuovi interessi emersi con la fine del feudalesimo.

Anche la riflessione e l'apporto intellettuale delle *elitès* che operavano negli apparati statali assunse un nuovo significato e una importanza centrale, poiché la collaborazione divenne più organica e contigua alle strategie del potere politico. Quest'alleanza risultò fondamentale per gestire apparati statali che avevano bisogno di saperi sempre più tecnici per orientare il loro funzionamento e il loro progresso.

Nel Regno di Napoli il periodo noto come Decennio francese è stato decisivo per il rinnovamento dell'assetto istituzionale, poiché vennero attuate riforme che, precedentemente, erano state soltanto progettate e dibattute ma mai realizzate. Dall'eversione della feudalità all'imposta fondiaria, dall'ammodernamento delle strutture amministrative all'ordinamento giudiziario, tutto prese forma nuova. Il decentramento di tutte le funzioni dello Stato determinò anche un grande riequilibrio territoriale a vantaggio delle province, con la creazione di poteri e giurisdizioni locali, con rilevanti riverberi politici e socio-economici irreversibili rispetto all'essenziale necessità di contenere il ruolo preponderante della capitale e del formarsi di nuove classi dirigenti locali.

Per ciò che riguarda la giustizia, fondamentali furono i decreti del 20 maggio 1808 (la legge sull'Organizzazione giudiziaria

sostituzione di esso, l'altro termine di *dicastero*, originariamente legato a funzioni giudiziarie e poi esteso ad altri rami dell'amministrazione pubblica per l'ovvia ed evidente constatazione dell'andamento legale assicurato dalle norme vigenti ad ogni fase della vita burocratica e, quindi, per la correlativa possibilità di dedurre un preciso contenzioso in ogni caso di dubbio». Galasso 1981, 211. Su questi argomenti si vedano anche De Martino 1990; Feola 1993; Scirocco 1990.

e il Regolamento per i giudici di pace e i tribunali, la Legge per la definizione, divisione e classificazione dei delitti e delle pene e, infine, la legge del 22 maggio 1808 per la giustizia correzionale e la polizia) che rinnovarono il settore e le disposizioni per il controllo dell'ordine pubblico del regno. L'unità della giurisdizione venne garantita da un nuovo organismo, la Corte di Cassazione. L'intento era quello di avvicinare la giustizia al popolo mediante la creazione dei giudici di pace e dei tribunali di prima istanza che costituirono l'ossatura di un sistema articolato in tutte le province, diminuendo anche la pressione sui tribunali della capitale². La creazione dei tribunali provinciali, già introdotta nel 1806 con i Tribunali di prima istanza, fissò, in modo definitivo, un sistema diffuso ed omogeneo con giudici e corti di pari dignità e vicini ai cittadini, con evidenti effetti positivi circa efficientamento del servizio pubblico, proceduralizzato in modo uniforme. Un nuovo ordinamento richiede sempre una nuova strutturazione e una diversa articolazione territoriale che, normalmente, si ritiene essere più innovativa e funzionale a nuovi presupposti di amministrazione, nonché alle esigenze dei cittadini in relazione al mutamento del contesto politico in cui una riforma matura. Nei fatti, dunque, l'organizzazione francese creò una cesura forte rispetto al passato in quanto realizzò un'impalcatura giudiziaria nuova sul territorio regnicolo, cui venne demandato il compito di applicare nuove leggi ispirate alla legislazione della Francia³. L'antica organizzazione regnicola cessò di esistere definitivamente a partire dal 1° novembre 1808, data di entrata in funzione delle leggi varate da Giuseppe Bonaparte, e il personale delle antiche magistrature venne assorbito nelle nuove strutture statali, con l'assunzione di nuove leve provenienti anche dal ceto forense di chiara ispirazione riformatrice. L'intento del

² Cuoco 1924, ma si vedano anche De Martino 2003; Feola 1984.

³ Ajello 1968; Ajello 1976; De Martino 1975; Galasso 1989; Tufano 2018.

Bonaparte e della classe dirigente che aveva chiamato intorno a sé era stato pienamente raggiunto: imporre il modello francese risolse di colpo decenni di tentativi di riforma falliti e favorì l'attuazione di propositi intellettuali da sempre sterilizzati negli effetti.

Gli esiti di questo processo, tuttavia, vennero attuati non senza contraddizioni, con l'indebolimento del ceto forense e a tutto vantaggio della magistratura che ne uscì complessivamente rafforzata nelle funzioni e nella capacità di confronto con il ceto politico⁴. Tutta la materia del diritto venne polarizzata tra questi due soggetti fondamentali in modo preponderante, ma il potere politico avocò a sé il controllo del diritto attraverso la supremazia della legge ed il controllo della sua applicazione attraverso il sistema dei ricorsi per cassazione, affidata ad un organo posto al vertice dell'apparato della giustizia. L'antico sistema dei gravami che si realizzava con la cosiddetta «doppia conforme», ossia il pronunciamento con due sentenze uguali di organi giudiziari di ultima istanza della capitale, che si prestava a soluzioni endo-giurisprudenziali che garantivano il protagonismo indiscusso del ceto giudiziario e di quello forense, venne completamente cancellato⁵. I giuristi investiti della redazione dei testi del nuovo ordinamento si impegnarono in discussioni molto serrate senza arrivare a conclusioni condivise, che costrinsero Giuseppe ad adottare testi innovativi che ebbero, però, il torto di sacrificare aspetti decisivi per le garanzie processuali dei cittadini. Il ceto forense napoletano, attraverso i suoi referenti nel Consiglio di Stato, provò in ogni modo a condizionare i testi di riforma, tentando di introdurre principi democratici ma anche di conservare qualche atavico privilegio; gli esiti non furono significativi e rallentarono le scelte finali attese dal sovrano, il quale, alla

⁴ Mastroberti 2000.

⁵ Ivi, 87-104; De Martino 2003. Per le procedure d'antico regime restano una pietra miliare gli studi di Miletta 1995, 143 - 218; Miletta 1998, 103-184.

fine scelse una legislazione di settore sostanzialmente adattata al modello francese tralasciando le forzature locali. Gli studi degli ultimi decenni hanno ricostruito in modo puntuale il contesto e il dibattito giuridico-politico che accompagnò l'adozione della legislazione del 1808, con le pressioni svolte da Napoleone e i limiti con cui quella legislazione venne varata, la revisione voluta da Ferdinando I delle leggi e dei codici del 1817 e del 1819, nonché il dibattito svoltosi sulla riforma delle corti supreme tra 1824 e 1825, e tra 1835 e 1842⁶.

Con la Restaurazione venne riformata l'organizzazione statale varata nel periodo francese, ma la struttura, però, venne mantenuta proprio per l'efficace caratterizzazione rivelatasi funzionale al raggiungimento degli scopi politici del governo, in un contesto sociopolitico profondamente mutato, nel quale ebbero un ruolo preponderante i ceti sociali emersi dalle scosse politiche verificatesi tra 1789 e 1815. La logica dello Stato borbonico dopo il 1815, soprattutto dopo i moti del 1820-21, tuttavia, piuttosto che avere caratteristiche dinamiche ed evolutive, si attestò sull'ossificazione del concetto di unità del potere che non concedeva nulla al pluralismo decisionale e all'autodeterminazione delle scelte politiche dei corpi rappresentativi. Si puntò al solo perfezionamento dell'amministrazione e ai suoi aspetti d'efficienza autoritativa, poiché solo ad essa si riteneva che spettasse la cura e il perseguimento degli interessi politici stabiliti dal governo. Lo Stato, dunque, si doveva rapportare ai cittadini attraverso i suoi apparati, cui afferiva ogni mediazione sociale. In particolare, si occupava soprattutto dei diritti di proprietà, con le conseguenze che ciò comportava nell'articolazione dell'assetto normativo e nella dinamica degli sviluppi della giustizia⁷. Un'architettura istituzionale simile, con l'ammini-

⁶ Mastroberti 2001; Mastroberti 2020 e la bibliografia in essi riportata.

⁷ Abbamonte 1997.

strazione pienamente coinvolta nella mediazione sociale, avrebbe richiesto personale preparato ed all'altezza dei compiti, ma le epurazioni effettuate dopo i moti del 1820-21 e del 1848 privarono il regno di quelle risorse umane preziose per la tenuta del sistema che, non casualmente, invecchiò con gli uomini che i Borbone avevano scelto per la gestione dell'apparato per non cambiare nulla. I tentativi di riforma, com'è noto, fallirono miseramente, così come fallirono anche i tentativi di miglioramento delle istituzioni elaborati dagli esponenti dell'alta amministrazione dello Stato.

Scopo del presente lavoro è un ulteriore contributo conoscitivo dell'atteggiamento che ebbero i giuristi meridionali rispetto alle riforme della giustizia del primo quarto del XIX secolo, concentrando l'attenzione sulla storicizzazione coeva sul tema del rapporto tra vecchie e nuove istituzioni. Le diverse posizioni, infatti, oltre che registrare una naturale e variegata sensibilità rispetto alle sfide introdotte dalle riforme francesi, hanno anche un tono squisitamente identitario, in quanto mirano ad ovviare all'angoscia culturale creatasi con la cesura del 1808 per affermare l'atavica grandezza delle tradizioni del regno. Il desiderio di molta parte del ceto giudiziario era quello di amministrare con le capacità e la raffinata panoplia teorica e procedurale elaborata dal plurisecolare pensiero giuridico del regno, senza mostrare alcuna sudditanza verso la giurisprudenza francese. Anche un giurista di chiaro orientamento filoborbonico come Gaspare Capone definì le leggi introdotte all'inizio del secolo e la codificazione «una delle più belle opere del secolo per la sceltatezza delle cose, per la chiarezza della sposizione e per l'ordine che le lega»⁸. Le figure più eminenti del mondo giuridico meridionale ritenevano che il processo riformatore dovesse essere frutto di elaborazioni rispettose della chiara identità storica locale ed interamente inserito in una cornice storico-giuridica sviluppata da un popolo maturo, capace di creare istituzioni che

⁸ Capone 1826, 54.

avevano già anticipato i princìpi adottati dalla nuova legislazione. Il loro intendimento era anche quello di dimostrare che il regno era una nazione vinta ma tutt'altro che barbara, anzi più colta di altre. Nicola Nicolini, ad esempio, nel 1809⁹, scrive:

Preparato è qui dunque il terreno, precorsa dagli scrittori patrii è la via, educate da più tempo sono le menti a ricevere la novella legislazione. Noi non cominciamo con essa una novella civiltà, ma progrediamo in quella che si godeva; sciolti però dalle difficoltà del numero e contraddizione delle leggi; distregarli dalle autorità incerte di oscuri scrittori; purgati nell'aperta luce di semplici e ben collegati e fecondi principii; certi di noi per forme sicure d'interpretazione; renduti intelligibili e popolari per la sostituzione del linguaggio universale d'Italia al gergo barbaro e basso insinuato nelle leggi e ne' giudizi dalla ignoranza e da municipale mal inteso amor proprio. (...) Ma non per ciò, a ben intendere le leggi nuove noi dimenticheremo la sapienza campana e latina, o avremo a schivo di andar rovistando anche le brutture ed il fango del medio evo: chè di là vien parte della legislazione attuale; e quivi ancora più d'un granello di oro si trova. Se dunque tuttavia si legge nel codice qualche statuto o consuetudine patria o qualche uso del foro, là dee risalirsi, quivi è l'originale, benché irto ed incolto, che rivive tramutato in forme più giovenili e più fresche. E tutti i provvedimenti legislativi che sembrano affatto nuovi, con qual regola saranno intesi da noi, e come applicati a' casi frequenti di dritti nati sotto le vecchie leggi, ed attuati sotto le nuove, se le due epoche non si raffrontino, se i nuovi bisogni non si vegga com'escano dagli antichi, se non si abbraccia tutta intera la successione molteplice delle leggi e degli avvenimenti e delle fasi della vostra vita civile? Chi spregia l'albero genealogico della propria civiltà, parmi sì stolto, come chi si gloria di essere stato gettato senza padre certo nel mondo¹⁰.

⁹ Nicolini 1850.

¹⁰ Ivi, 14-15.

Le riforme attuate, dunque, avevano perfezionato idee e prassi già esistenti e l'impianto istituzionale nuovo era chiaramente ispirato dalle idee dei principali esponenti culturali del regno e, in particolare, dal Filangieri. Profondamente intriso di cultura vichiana, il *Discorso* del giurista ripercorre i tratti salienti della storia del regno, le cui fondamenta erano interamente poggiate sulla civiltà greca e su quella romana, i cui principi avevano guidato, nel corso dei secoli, lo sviluppo di istituzioni civili fondate sul perfezionamento della qualità della legislazione e della sua penetrazione nel tessuto sociale, con la piena consapevolezza che molti principi alla base della legislazione recente trovavano origine nel Medioevo. Queste considerazioni sono ripetute dal Nicolini anche nel 1812, in occasione di un altro *Discorso* pronunciato in Corte di cassazione, riformata proprio quell'anno, nel quale egli dimostra che quella suprema istituzione giudiziaria era da considerare come la maturazione, il «progredimento naturale delle leggi napoletane antiche, già più assai avanzate delle francesi»¹¹. Inoltre, il grande giurista rivolgeva una critica severa verso quanti, nel Regno, trattavano e risolvevano le questioni del diritto sulla scorta delle sole decisioni e dei giureconsulti di Francia, affermando:

non è già ch'io non tenga in alta venerazione i nomi di Loqué, di Merlin, di Sirey. Ma noi prima delle leggi nuove non eravamo certo senza leggi né senza giurisprudenza. All'incontro nella missione onorevole che ci è data dal governo, non ci è imposto già di rompere ogni comunicazione tra le nostre antiche leggi e la nuova, ma bensì di considerar questa come un miglioramento ed una continuazione di quelle; tal che le prime, nelle materie non trattate dall'ultima, son tuttavia in vigore. Il che presuppone nella mente stessa del legislatore tra le une e l'altra un legame, non pur di analogia, ma di filiazione, non potendo presumersi ch'egli avesse voluto in alcuni

¹¹ Nicolini 1838-1841, 1, 11.

casi regolare le cause con due leggi sì contrarie e nemiche fra loro, come sarebbero la barbarie e la civiltà, le tenebre e la luce¹².

Con una disamina breve ma efficace, mette in evidenza le radici comuni del diritto napoletano e di quello francese, entrambi derivati da quello romano giustiniano, anche se, nel corso dei secoli, il differente sviluppo dei due paesi aveva dato luogo a elaborazioni giuridiche diverse. Tuttavia, sostiene che

per tornare in ogni ramo di legislazione, e particolarmente nel giurisdizionale e nel penale, all'unità dei principi, se si era molto speculato altrove, noi non avevamo navigato poco; e già ci trovavamo nel fatto assai più innanzi della Francia verso questa perfezione ultima della organizzazione giudiziaria e del codice. (...) Ci mancava, è vero, come mancava in tutta l'Europa, un corpo intero e concorde di leggi: spesso i tribunali si trovavano qui, come altrove, fra le contrarietà di leggi diverse, astretti a ricorrere alle regole di giustizia universale, ed anche all'autorità di leggi e decisioni straniere, onde conoscere verso qual parte e fin dove, animata e tratta dalla ragione, la sentenza della legge potesse estendersi e pervenire, ove arrestarsi o diffondersi più libera¹³.

Con orgoglioso compiacimento continuava:

non vi ha dubbio però che in ogni materia luminosi erano i nostri principii: le giurisdizioni che uscivano da tutt'altra potestà che dal Re, come per esempio la ecclesiastica e la baronale, la prima ricondotta ai suoi limiti, la seconda quasi annullata; la tortura abolita; vietato il decidere per opinioni di privati interpreti; ordinata la motivazione delle decisioni in fatto e in dritto; e nei soli casi che non trovassero legge espressa che li comprendesse, autorizzato il primo collegio giudiziario del regno a proporre al Re di convertire in legge

¹² Ivi, 13. Sul punto si veda anche Mastroberti 2020: *Sul «metodo bizzarro etc.*

¹³ Nicolini 1838-1841, 1, 15.

le opinioni costanti del foro, e la ragionata consuetudine di giudicare. Tutto qui menava alla unità e perfezione de' principi legislativi, ed alla fusione di tante e sì diverse leggi in un codice solo¹⁴.

Alla fine del Settecento le riforme indicate erano, secondo Nicolini, proprie di un apparato legislativo e giudiziario maturo, forte e pronto per un salto di qualità verso un ulteriore progresso. Le innovazioni dei francesi, dunque, lungi dall'essere discrepananti rispetto alla tradizione patria si erano rivelate, invece, con essa naturalmente e armoniosamente in linea, perfezionandole. Infine, passa in rassegna la storia delle istituzioni giudiziarie del Regno, mettendone in luce il cammino verso quella civiltà delle procedure cui si era pervenuti in tempi recenti, ma anche in questo caso non manca di segnalare alcuni importanti provvedimenti legislativi che potevano fungere da precedente più immediato della Cassazione¹⁵.

Queste rapide osservazioni furono elaborate dal Nicolini in una forma molto più ampia e con argomentazioni raffinate nell'opera dedicata alla *Procedura penale*¹⁶, il cui primo volume è dedicato alla storia delle giurisdizioni e a riflessioni ampie e approfondite sulla storia del rito giudiziario, nonché ai principi filosofici che animano la vita del diritto e della procedura penale meridionale. Uguale percorso culturale caratterizza l'opera di G. Capone¹⁷, altro grande giurista che esprime posizioni simili nella sua opera principale, il *Discorso sopra la storia delle leggi patrie*, editato più volte e con arricchimenti progressivi, in cui esamina l'idea vichiana del perfezionamento progressivo del diritto pubblico del regno attraverso i secoli.

¹⁴ Ivi, 16.

¹⁵ Mastroberti 2020, 219-237.

¹⁶ Nicolini 1830.

¹⁷ Capone 1826, 147. Sulla figura di questo insigne giurista si vedano Mastroberti 2013, De Rosa 2020.

Le discussioni, talvolta anche polemiche, dei protagonisti del tempo, avevano l'obiettivo di rilanciare il ruolo della scienza giuridica meridionale come elemento centrale anche del nuovo contesto politico, in quanto essa era lo strumento di mediazione tra la legislazione corrente e una struttura socio-economica profondamente trasformata. Era anche un modo, però, per i giuristi di riprendersi il ruolo di sacerdoti della legge e rilanciare la loro centralità nella dialettica tra poteri¹⁸. Prima di entrare nel merito del dibattito animato sulla Cassazione che si svolse nella Consulta generale del Regno tra 1824 e 1826, ricordiamo rapidamente che con la Restaurazione prese corpo una revisione in senso 'nazionale' della legislazione del regno in tutti i settori, ma l'impianto istituzionale sistemico introdotto nel Decennio non venne toccato. La giustizia subì riforme in più punti soprattutto per ciò che riguardava la base della giurisdizione. Il giudice di pace venne abolito e le sue competenze distribuite a tre diversi organi: i conciliatori, i giudici di circondario e i giudici istruttori. I tribunali di prima istanza diventarono tribunali civili, le corti di appello diventarono gran corti civili, la Corte di cassazione divenne Corte suprema, perdendo la camera dei ricorsi creata solo nel 1812. I codici e l'ordinamento giudiziario vennero estesi nelle Valli di Sicilia, ecc.¹⁹. Dopo la parentesi rivoluzionaria del 1820, l'ordine venne ristabilito ma, evidentemente, tra i giuristi erano rimaste irrisolte questioni che non tardarono a venire fuori, sia per quanto riguarda l'organizzazione giudiziaria sia per quanto riguarda aspetti cruciali delle procedure processuali.

¹⁸ Su questi temi si veda l'interessantissimo saggio di Luongo 2020, che esamina a fondo il pensiero dei principali giuristi che si espressero sull'argomento nella prima metà del XIX secolo.

¹⁹ Per una lettura complessiva dell'ordinamento del regno dopo la Restaurazione si veda Landi 1977; Mastroberti 2000, capp. III e IV. Sui giudici di circondario come organo monocratico si veda il recente contributo di Mastroberti 2020, 139-152.

Particolarmente complesso fu il dibattito sul formarsi della *cosa giudicata*, ossia la necessità giuridico-sociale di perseguire *finem controversiae pronuntiatione iudicis*, con un atto formale assunto come vero ed autorevole con il quale si vieta che un soggetto possa essere trascinato in giudizio per un medesimo fatto in futuro. Ciò, ovviamente, incide profondamente sulle procedure dell'appello che precedono il formarsi del giudicato definitivo. Il sistema della "doppia conforme", attraverso cui esperire la pratica dei gravami, invece di quello per cassazione importato dalla Francia, sembrava a molti giuristi un sistema migliore e, proprio per tal motivo, la sua reintroduzione divenne oggetto di una controversia importante che è l'argomento del presente contributo. L'occasione venne offerta da una decisione di Ferdinando IV nel Consiglio ordinario di Stato del 26 luglio 1824²⁰, su istanza del Ministro di grazia e giustizia, che richiedeva il parere della Consulta di Stato²¹ sulle proposte di riforma dell'organizzazione giudiziaria

²⁰ Archivio di Stato di Napoli (d'ora in poi ASNa), *Consiglio di Stato ordinario. Serie Protocolli*, vol. 94, tornata del 26 luglio 1824, oggetto I: «Le leggi de' 29 Marzo 1817 e 7 Giugno 1819 risguardan l'ordinamento giudiziario de' Reali Domini al di qua del Faro. Messe queste leggi in esecuzione da parecchi anni, si ha avuto ben l'opportunità di conoscere gli effetti che per esse son risultati nell'Amministrazione della giustizia, e rilevare altresì le modificazioni ed i miglioramenti che conviene arrecarsi. Su queste considerazioni il Ministro di Grazia e Giustizia ha formato una serie di quesiti, che propone a Sua Maestà d'inviare all'esame della Consulta generale».

²¹ La Consulta generale del Regno delle Due Sicilie venne creata dopo i moti del 1820-'21, grazie alle pressioni delle potenze europee che invitarono il vecchio Ferdinando I ad istituire una monarchia di tipo consultivo, con istituzioni in grado di ascoltare i corpi sociali. Ferdinando non attuò la riforma nel senso che gli era stato suggerito, ma diede vita ad un complesso organo di consulenza giuridico - amministrativa, con legge del 14 giugno 1824, che nulla aveva a che fare con la rappresentanza politica. La Consulta, infatti, rendeva, con voto consultivo, pareri al governo sulle materie di legislazione, amministrazione

pervenute dai tribunali del regno dopo la parentesi rivoluzionaria del 1820-21²². Il sovrano fece trasmettere anche gli atti pervenuti dalla Sicilia. L'incartamento della Consulta contenente la discussione di merito è privo del rescritto originale contenente l'elenco dei singoli quesiti formulati per l'occasione, che si possono, però, dedurre facilmente dalle relazioni. In particolare, nella relazione della Commissione preparatoria della Consulta, essi vengono riassunti in questo modo:

De' diciannove quesiti sei riguardano la giustizia per così dire minuta e primaria, quella, che per tenuità de' suoi oggetti, sieno civili, sieno penali di grado infimo, interessa ogni dì il comune del popolo; e sono ordinati a far risolvere, se sia meglio conservare la istituzione de' conciliatori e de' giudici di circondario, secondo lo stato attuale, o scambiarla in quella di un giudice proprio e paesano, con facoltà più ristrette, per ogni comune. Il VII, l'VIII, il IX riguardano la creazione di tanti tribunali collegiali di giustizia civile e correzionale, quanti sono i distretti de' reali dominj; e pongono in problema, se con tal novità convenga ritenere gli attuali tribunali civili, di cui ogni provincia o valle ne ha uno.

Dal X al XIV si tratta de' Tribunali di mero appello, ossia delle Gran Corti Civili, e porsi in dubbio, se convenga moltiplicarle al pari delle provincie o poco meno, ed associare la criminale alla giustizia civile, che oggi amministrano, sopprimendo le Gran Corti puramente criminali; e se convenga a coteste GG. Corti Civili e Criminali insieme aggiugnere un seguito di giovani scelti, che possano formarsi frattanto alle cariche di magistratura, e supplire secondo il bisogno alle funzioni de' giudici ordinarj.

Il XV e 'l XVI han per iscopo il miglioramento della istituzione e del servizio delle Corti Supreme.

Il XVII propone una visita annuale da farsi da' Procuratorj Regj e da

e sulle materie contenziose già precedentemente attribuite al Supremo Consiglio di Cancelleria. Sull'argomento si vedano: Landi 1977, 450-468; Abbamonte 1997, 50-55; Feola 1986, 23-49.

²² ASNa, *Consulte e Consigli di Stato*, b. 185/I, incartamento 2734.

Procuratorj Regj Generali, per osservare l'andamento delle giurisdizioni a loro subordinate.

Il XVIII è tutto economico, e riguarda il modo da supplire all'accrescimento della spesa, che viene in conseguenza dell'accrescimento de' Tribunali.

Il XIX propone, se fra le due parti de' reali dominj di quà e di là dal Faro debba o no essere una perfetta conformità nel sistema de' tribunali. Le osservazioni del Governo della Sicilia ulteriore non contengono cose diverse²³.

La richiesta di parere all'autorevole consesso riguardava proposte di revisione dell'assetto organizzativo giudiziario e del sistema degli appelli. Ne scaturirono ipotesi di riforma che avrebbero riformato l'organizzazione giudiziaria del 1817.

Si è ritenuto opportuno pubblicare gli atti dei lavori della Consulta poiché costituiscono una documentazione completa e disponibile riferita alle riforme giudiziarie del primo quarto del XIX secolo, e che integrano quanto già pubblicato all'analisi delle proposte redatte tra 1816 e 1817²⁴. La documentazione, nella sua compiutezza, ha interesse innegabile per le posizioni culturali espresse dai giuristi che vi presero parte, ma anche per gli spunti di lettura dell'organizzazione sociale ed economica su cui la proposta di riforma impattava. Inoltre, essa contiene uno dei primi tentativi documentati di storicizzazione delle istituzioni giudiziarie del regno da parte di intellettuali, interni all'amministrazione borbonica, che avevano conosciuto, vissuto e praticato entrambe le esperienze a cavallo dei due secoli.

²³ Capone G., *Rapporto alla Consulta generale del Regno a nome di una Commissione Straordinaria incaricata di una nuova organizzazione del potere giudiziario*, Cfr. *infra*, 164-200.

²⁴ Castellano 2004.

La fonte, conservata presso l'Archivio di Stato di Napoli, è stata resa nota da Imma Ascione in un importante articolo pubblicato nel 1991 ed è stata poi utilizzata per tutti i successivi studi sulla storia della Corte di cassazione del Regno delle Due Sicilie²⁵.

Illustrazione delle fonti

L'apparato giudiziario del regno, con le modifiche approvate da Ferdinando I di Borbone nel 1817 e nel 1819, aveva una struttura omogenea con differenze sostanziali in ordine alle attribuzioni, al grado di giurisdizione e all'ampiezza dei poteri di cui erano titolari i suoi rappresentanti nei vari gradi dell'ordinamento. V'era una netta suddivisione tra la materia civile, la materia penale e le altre materie, il cui esercizio era affidato ad organi differenti e specializzati, anche se in alcuni gradi di giudizio le materie erano gestite in modo promiscuo (la giustizia circondariale, ad esempio, ma con precisi confini tra civile, penale e commerciale). Alcune operavano in primo grado, altre in secondo grado, altre ancora con giurisdizione unica, mentre la Corte Suprema esprimeva la funzione di cassazione. Il primo grado di giurisdizione non era uniformemente attribuito a giudici dello stesso tipo ma tra autorità diverse, ed era collegato all'importanza della materia o a un valore economico, con conseguente diversità rispettivamente all'accesso del giudice di secondo grado e alla sfera dei ricorsi (la giustizia circondariale per l'appunto). L'autorità giudiziaria era distribuita sul territorio in relazione all'ampiezza della giurisdizione, al numero degli abitanti ed al conseguente numero di affari, secondo un principio di decentramento uniforme (sia nel senso di dimensione territoriale sia nel senso di identica applicazione della legge) della giustizia regia.

²⁵ Sull'argomento si vedano i seguenti contributi: Ascione 1991, 84-104; De Martino 1994; Di Costanzo 2004a, 117-152; Di Costanzo 2004b, 87-128; Mastroberti 2020, 153-164.

Questi principi e criteri stabiliti dalle leggi richiedevano che i giudici fossero vicini il più possibile agli abitanti di un territorio: a) per assolvere celermente alla loro funzione nel dirimere controversie; b) per intervenire prontamente in caso di delitti e misfatti onde accertare il reato e raccogliere le prove prima che esse potessero essere compromesse; c) per erogare la sanzione afflittiva nel luogo più vicino a quello in cui il reato era stato commesso; d) per rendere evidente a tutti che l'autorità e la forza del governo erano onnipresenti su tutto il territorio e pronte ad intervenire per difendere le leggi in forza delle quali esprimevano tutto il loro potere.

Questo era anche il modo in cui veniva garantita l'unitarietà dell'amministrazione della giustizia, che aveva il suo culmine nella Corte Suprema, cui era affidato il controllo sulla corretta interpretazione ed applicazione della legge. Questa organizzazione aveva una diretta conseguenza sull'utilizzazione del personale, sul suo reclutamento, sulla sua preparazione e destinazione nelle varie sedi, sugli avanzamenti di carriera. Il rapporto tra personale e organizzazione strutturale è fondamentale per l'ordinato sviluppo dei meccanismi dell'amministrazione. Le scelte politiche, in rapporto alla struttura e al funzionamento della macchina organizzativa, sono normalmente correlate anche a valutazioni riguardanti le condizioni geografiche in cui erano ubicate le sedi giudiziarie, le difficoltà di trasporto e la facilità/difficoltà di comunicazione tra i territori, nonché altre valutazioni, che potremmo definire di carattere logistico e di lettura di contesto, cui gli apparati dell'alta amministrazione dello Stato prestavano adeguata e ponderata attenzione. Sono tutte considerazioni che troviamo nelle discussioni svolte nella documentazione prodotta dai consultori di cui si propone la lettura integrale²⁶.

²⁶ Con rapida ma efficace sintesi G. Capone così espone il quadro dell'organizzazione giudiziaria regnicola tra 1808 e 1819: «Ogni circondario ha un giu-

sdicente, di limitati poteri, che si chiama giudice di circondario. Il circondario è il gruppo di due, tre, o più comuni, secondo la estensione e la vicinanza di questi. Qualche comune assai grosso costituisce un circondario egli solo; anzi la sola città di Napoli ne forma dodici. Sotto i Francesi ogni comune ebbe il suo giudice, che si diceva di pace, siccome di più ristretto territorio, così anche di facoltà più ristrette. Il nome era preso dalla Inghilterra, dove giudice di pace è il contrapposto di giudice de' soldati in guerra. Più circondarj, formano un distretto, e più distretti, una provincia. Ogni distretto ha un giudice d'istruzione criminale. Ogni provincia ha nel suo capoluogo un tribunal civile di prima istanza, ed una Gran Corte Criminale. Nelle quattro città dell'Aquila, di Napoli, di Trani e di Catanzaro, risiede in ciascuna un tribunale di appello ossia una Gran Corte Civile. In questa metropoli risiede inoltre una Corte Suprema di Giustizia Civile e Criminale; che sotto la militare occupazione, ebbe nome di Corte di Cassazione, come in Francia. Presso ogni giurisdizione è un Ministero Pubblico, sostenuto da un Procuratore del Re, e da sostituti; il quale nelle cose penali fa da pubblico accusatore, ed insta nelle civili per la osservanza delle leggi. Secondo la divisione attuale, si contano di quà dal faro quindici provincie, compresa la capitale, che ne fa una essa sola colle adjacenze. Sotto gli Imperadori romani le stesse regioni formano quattro provincie, la Campania, la Lucania co' Bruzj, la Calabria colla Puglia, e 'l Sannio. La Sicilia era una quinta. La Sicilia oggidì, dal 1817 in poi, è divisa in sette valli; ciascuna delle quali ha un simile reggimento, che una provincia di qua dal faro con picciole varietà. Le Gran Corti Civili sono quivi tre, e riseggono in Palermo, in Messina e in Catania. Le quindici provincie continentali comprendono distretti 53, circondarj 513, comuni numerati 1757, e da cinque milioni e mezzo di abitanti. Le sette valli di là dal faro comprendono distretti 23, circondarj 150, comuni 347, e di abitanti oltre un milione e mezzo. Il descritto sistema di giurisdizioni fu accomunato a quella parte, il detto, anno [18]19, colla giunta in Palermo di una altra Corte Suprema. Il sistema attuale giudiziario si distende a quasi tutte le cause ed a tutti i litiganti. Egli non conosce fuorché poche giurisdizioni privilegiate. Le cose di commercio formano una eccezione alla regola. Napoli, Palermo e qualche altra città marittima hanno un tribunale distinto, detto di Commercio, per la sola prima istanza; dal quale, in grado di appello, le cause commerciali passano alle Gran Corti Civili. In alcuni misfatti bisognosi di più pronta repressione procedono le Corti Speciali, le cui decisioni, fuorché le declaratorie della lor competenza, non sono soggette a ri-

La Consulta affidò l'attività istruttoria ad una Commissione straordinaria²⁷ per valutare i materiali trasmessi ed elaborare un documento di discussione. Durante i lavori emersero valutazioni e proposte contrastanti che determinarono una spaccatura profonda tra i commissari, che si ripresentò anche nel dibattito generale. Ragion per cui vennero prodotti più documenti in relazione ai punti controversi, tutti meritevoli di lettura e approfondimento. Il rapporto di sintesi del Principe di Cardito al Ministro riassume in breve le posizioni espresse dai singoli relatori e i motivi che diedero luogo alle diverse relazioni dei Consultori²⁸.

corso alla Corte Suprema. Ne' reati militari procedono i Consigli di Guerra; da' quali si dà ricorso all'Alta Corte Militare. Per gli affari penali, se ci è qualche altra eccezione, si può dire più tosto temporanea. Il contenzioso amministrativo, secondo alcuni, forma anch'esso eccezione alla stessa regola; secondo altri, è un genere tutto distinto, che forma regola a parte». Cfr. Capone 1826, 188-191.

²⁷ Una nota del 13 settembre 1824, ci informa che il Presidente della Consulta aveva disposto che la Commissione straordinaria si riunisse tutte le mattine di mercoledì e sabato di ogni settimana «per la discussione dei progetti organici del sistema giudiziario, e de' progetti di rettificazione del Codice del Regno delle Due Sicilie». La prima riunione venne svolta il 15 settembre. Nello stesso fascicolo, a c. 9r, il responsabile del fascicolo scrive le seguenti annotazioni: «incartamento completo sulla nuova organizzazione del potere giudiziario. Mancano il Rescritto Sovrano, ed i quesiti relativi all'oggetto, che si sono richiesti al Signor Consultore Criteri. Manca la firma di Monsignor Alleva al parere della doppia conforme. Nota. Il Consigliere Alleva ha manifestato la sua difficoltà a firmare il parere sopra incaricato, poiché egli in conseguenza della discussione ha creduto preferite l'istituzione della Corte Suprema colle modificazioni proposte». Cfr. *infra*, 155.

²⁸ Documento n. I intitolato *Pareri della Consulta generale sulla nuova organizzazione del potere giudiziario*, Cfr. *infra*, 159. Il Documento VII, invece, elenca tutti i pareri prodotti secondo l'ordine con il quale furono disposti nel fascicolo. Cfr. *infra*, 159-164.

Il *Rapporto alla Consulta generale del Regno* firmato dal consultore Gaspare Capone²⁹, rispetto ai primi sei quesiti precedentemente indicati, propone l'abolizione dei conciliatori e dei giudici di circondario, con la creazione di un giudice locale affiancato da uno o due supplenti, scelti tra gli abitanti benestanti del posto, con un'annua gratificazione (ma senza stipendio mensile), per i comuni non superiori alle 4000 anime nelle province continentali e di circa 1000 in Sicilia, al cui giudice dovevano fare riferimento i comuni più piccoli. La giurisdizione ristretta dei giudici comunali comportava una restrizione delle loro attribuzioni, ossia:

– nelle materie civili non avevano competenza sulle azioni reali, le quali potevano trattate in prima istanza presso il giudice del capoluogo del distretto;

– le azioni reali e personali trattate dai giudici locali non dovevano avere valore superiore a duecento ducati;

– in materia penale la giurisdizione si restringeva al solo comparto contravvenzionale³⁰, e i giudici rivestivano anche ruolo e qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria.

Già su questo argomento i pareri dei consultori si rivelarono subito discordanti. Occorre ricordare che, nel Decennio francese, la legge riguardante la nuova organizzazione giudiziaria nel regno di Napoli, emanata con legge n. 140 del 20 maggio 1808, all'art. 1 stabiliva che la giurisdizione poteva essere volontaria o necessaria. La prima era esercitata dagli arbitri eletti con il libero consenso delle parti, la seconda dai tribunali, ossia dai giudici di pace, dai tribunali di prima istanza, dai tribunali di commercio, dai tribunali

²⁹ Sulla figura di Capone si veda il profilo ben delineato da Mastroberti 2013; La Rosa 2020.

³⁰ I reati contravvenzionali erano soggetti alle sole misure di polizia, come stabilito nel libro III, titolo I, artt. 461-468 del Codice penale, approvato il 26 marzo 1819.

di appello, dai tribunali criminali e dalla Gran corte di cassazione. Ogni ripartimento territoriale aveva un giudice di pace e quattro aggiunti, scelti tra i proprietari, che potevano risiedere nel luogo di domicilio, e dovevano dare udienza almeno due volte alla settimana nel comune principale del ripartimento. In caso di impedimento, amministrava giustizia uno degli aggiunti. Il loro incarico era triennale e poteva essere rinnovato. Al fianco del giudice di pace vi era il cancelliere. Nella sola città di Napoli vi era un giudice di pace per ogni quartiere, stabilito in rapporto alla numerosità della popolazione. Con la codificazione borbonica del 1817, al loro posto erano stati introdotti il conciliatore e il giudice di circondario. Il conciliatore doveva adoperarsi attivamente per pacificare le inimicizie e le liti tra gli abitanti del comune. Essi intervenivano nei casi di separazione coniugale di fatto, di liti insorte o temute, in caso di liti tra discendenti per cause di eredità, ecc. La conciliazione aveva luogo sempre che le parti potessero disporre dei loro diritti e non si trattasse di materie in cui erano vietate le transazioni. La materia era regolata dalle leggi di procedura nei giudizi civili che, nella versione approvata nel 1819, comprende gli artt. 1-98 (lib. I, titt. I-VI). I giudici di circondario costituivano il fitto reticolo della giustizia, articolata in circoscrizioni di piccole dimensioni territoriali, o in un solo comune o, come nel caso dei comuni più grandi, in circoscrizioni comunali. A Napoli, ad esempio, come già durante il Decennio, ve ne erano dodici corrispondenti ai quartieri in cui era amministrativamente divisa la città. Questi «giudici singolari» (monocratici) avevano attribuzioni civili, penali (per ciò che riguardava la giustizia correzionale), e di polizia. Erano, inoltre, sottoposti alla vigilanza del procuratore generale criminale e del procuratore del tribunale civile, risiedevano nel comune capoluogo del circondario ed avevano obbligo di visita di tutti i comuni afferenti almeno ogni trimestre, per assolvere alle funzioni di controllo dell'operato dei sindaci e per lo svolgimento delle funzioni di polizia giudiziaria. A

livello comunale erano affiancati dai «supplenti» scelti tra il ceto di proprietari del comune che avevano funzioni ausiliarie. All'ufficio di questi giudici era aggregata la figura del cancelliere. Ai comuni toccava il carico fiscale per il loro mantenimento. A livello civile giudicavano, senza appello, sulle azioni reali e personali fino al valore di 20 ducati, e, con appello, fino al valore di ducati 200. In materia penale erano competenti per la giustizia correzionale e giudicavano delle contravvenzioni di polizia, ma erano anche giudici ordinari abilitati a comminare pene correzionali, appellabili al giudice criminale. Avevano anche funzioni di polizia giudiziaria e, perciò, avevano funzioni istruttorie – sotto la guida del giudice istruttore e del procuratore generale criminale –, interdittive, sanzionatorie e afflittive, potendo anche irrogare pene come la prigionia, l'esilio correzionale, il confino ed altre pene efficaci in relazione alla natura e all'entità del reato commesso. Un'ampiezza di poteri, come si vede che, sebbene ben perimetrata dalle superiori autorità dei tribunali civili e delle corti criminali, interveniva in modo forte nell'esercizio della garanzia e conservazione dei beni individuali e collettivi, anche mediante un'attività di polizia che interveniva a riparare o proteggere dai reati sia l'interesse dell'amministrazione statale sia i privati e le loro sostanze. Allo stesso modo la misura contravvenzionale proteggeva l'ordine pubblico generale e, in misura proporzionata all'ampiezza della giurisdizione, anche l'ordine tutelato dal diritto penale, allo scopo di garantire la sicurezza sociale, la pace pubblica evitando danni alle cose e alle persone. Il giudice di circondario, in fondo, era l'autorità giudiziale più vicina ai sudditi/cittadini, l'occhio e la mano della legge più immediato in caso di necessità. Non è un caso, dunque, che sull'organizzazione di questa giustizia di base nascesse in seno alla Consulta un dibattito vivace tra i suoi membri. L'intento dichiarato della Commissione straordinaria³¹ era quello

³¹ La Commissione era composta dai seguenti membri della Consulta: Prin-

di analizzare tutte le questioni secondo tre criteri guida principali:

- la *maggior assicurazione della giustizia*;
- il suo più *facile conseguimento*;
- le risorse necessarie miranti al *minor dispendio*.

Il carico sul bilancio dello Stato, per quanto tenuto in debita considerazione dai consultori, non era stato preponderante rispetto agli altri due. Dunque, l'interesse prioritario era stato ritenuto il bene giustizia e la celerità nel suo perseguimento. Oltre ciò, la Commissione stabilì che l'altro criterio da tenere in considerazione era l'importanza delle cause, corrispondente al loro valore, che combinava i due precedenti criteri:

nelle cause di piccolo interesse dee prevalere quello della *maggior facilità de' giudizi*. Nelle cause di maggiore importanza, uopo è, che la vinca il principio *dell'assicurazione maggiore della giustizia*³².

Le piccole cause, in virtù del *minor dispendio* dovevano essere risolte rapidamente piuttosto che lasciate nelle lungaggini, per evitare che ciò avesse effetto sulle attività dei piccoli produttori e sullo svolgimento del piccolo commercio. Prevale la considerazione che la maggior parte delle controversie locali s'inserivano in un'economia ancora prettamente artigianale e agricolo-pastorale e, dunque, i costi non dovevano creare disagi (temporali e pecuniari) superiori al loro reale valore:

cipe di Rebordone, Francesco Canofari, Gennaro Bammacaro, Giuseppe Parise, Antonino Franco, Filippo Benintende, Gaspare Capone, Biagio Zurlo, Domenico Criteri. È importante sottolineare che questo Rapporto è fortemente integrato con l'altro rapporto redatto da Capone intitolato *Pensieri diretti a rendere più utili le Corti supreme di Napoli e di Palermo* che costituisce il testo principe per la riforma delle corti supreme nel capitolo corrispondente del *Rapporto*.

³² Cfr. *infra*, 166.

che l'agricoltore torni tosto al suo aratro, che l'artigiano non lasci per lunga pezza la sua bottega, che il picciol industrioso, che il ristretto proprietario non sieno molto distolti dalle loro faccende, che non ispenda alcun d'essi quanto defraudi sensibilmente i parchi bisogni della sua vita e della sua famiglia; questo si richiede nelle loro picciole liti³³.

Diverso discorso è per le cause riguardanti i grandi proprietari e commercianti che avevano maggior necessità di difendere sia le fortune sia l'onore; quindi, era giusto e normale esperire forme di giudizio più complesse anche in sedi giudiziarie lontane rispetto alla sede iniziale della lite. Anche in questi casi però v'era il dovere della celerità del giudizio perché ciò era motivo di grande malcontento sociale.

Ma il proprietario esteso, ma il grosso negoziante andrebbero ben volentieri a' confini della terra, per evitare un notevole torto nelle loro fortune o nel loro onore; ed han dritto ad esigere una giustizia esatta; ed è dell'interesse del governo l'apprestarne loro i mezzi, poiché il non potere ottener giustizia è una delle grandi cagioni della mala contentezza de' popoli; e si fa più sentire ne' paesi e ne' secoli colti, che ne' barbari e rozzi. In questo senso diceva il lodato grande uomo, che nelle monarchie, le quali in suo linguaggio sono in mezzo fra le repubbliche e il dispotismo, l'amministrazione della giustizia precisamente vuol esser *scrupolosa*³⁴.

Dopo una serie di considerazioni sull'importanza e gli effetti della giustizia produttiva³⁵, i consultori approfondiscono i motivi del superamento della giustizia circondariale a vantaggio di una dimensione territoriale più ristretta, di livello comunale. Si osserva che, nel sistema approvato nel 1817, le attribuzioni della carica

³³ Cfr. *infra*, 167.

³⁴ Cfr. *infra*, *ivi*.

³⁵ Sull'idea di una giustizia produttiva si veda il bel volume di Tufano 2014.

erano molteplici ma che ad esse non corrispondeva una retribuzione adeguata al peso delle responsabilità assegnate ai 663 giudici di circondario in servizio (513 sul continente e 150 in Sicilia):

Dunque oggidì abbiamo fra l'una e l'altra Sicilia 663 giudici circondariali. Ciascun d'essi esercita la intera giurisdizion civile sino al valore di ducati 300, e per ogni valore, in alcune cause bisogne di speditezza maggiore; esercita la correzionale; ed in oltre è impiegato nella istruzion dell'alto criminale, secondo alcuni limiti; come il tutto è stabilito nelle leggi organiche dei tribunali de' 29 Maggio 1817, per Napoli, e de' 27 Giugno 1819, per la Sicilia: peso tutto ciò troppo grave per un solo uomo, o si riguardi l'ampiezza del territorio, o la molteplicità e la estensione delle attribuzioni. E per un uomo, che non sempre si può aver fornito di tutte le qualità corrispondenti a sì gran carico, attenta la picciola retribuzione, che gli si dà di ducati venti per la più parte del mese³⁶.

La Commissione straordinaria riconosce, peraltro, che in questa 'base' c'era personale di gran merito che, pur con piccoli stipendi, era disposta a sacrifici notevoli, poiché accettava di girare per il circondario nonostante notevoli disagi personali e familiari:

Egli è anzi da far meraviglia, come in questa classe si ritruovi un assai numero di uomini di merito, ossia di buoni giudici, che per un picciolo soldo si contentino di andar colle famiglie pellegrinando pel regno, gravanti di pesantissima soma, e circondati di pericoli non leggieri³⁷.

Seguono valutazioni in ordine alla necessità di prestare maggior attenzione agli strati sociali più deboli della popolazione, che aveva maggiore necessità di protezione sociale, poiché spesso le

³⁶ Cfr. *infra*, 167.

³⁷ Cfr. *infra*, *ivi*.

condizioni del territorio e le intemperie naturali non consentivano il pronto intervento del giudice di circondario:

Ricordianci, che la gente povera, che la desolata vedova, che il tenero pupillo, cui si cerca opprimere, sono quelli, che ne hanno il più spesso bisogno³⁸.

Queste sono le considerazioni principali che indussero a propendere per un numero più elevato di giudici comunali con attribuzioni attenuate e proporzionate ad una nuova organizzazione. Il personale doveva essere scelto tra la classe degli «onesti» proprietari locali, attirati dal prestigio dell'incarico, in possesso di una istruzione «mediana e una capacità ordinaria». Ciò avrebbe consentito un risparmio di risorse a vantaggio dei comuni che lo potevano utilizzare per le spese di mantenimento di un superiore tribunale distrettuale. Ai giudici comunali operanti nei comuni capoluogo di distretto spettava uno stipendio maggiore, commisurato al loro essere professionisti intermedi tra i giudici locali e i giudici di distretto. Per questa ragione bisognava conferire loro il ruolo di giudici supplenti dei tribunali distrettuali, con la giurisdizione di prima istanza per alcune materie meritevoli di particolare attenzione nelle cause di azioni reali e miste fino al valore di duecento ducati; il giudizio in appello per quelle superiori ai quindici ducati e per le cause riferite alla proprietà prediale:

nelle cause di azioni reali e miste, concernenti [beni] stabili, sino allo stesso valore, che formerà la competenza de giudici comunali, la quale non dovrebbe eccedere le azioni personali, o reali concernenti beni mobili, né passare il valore di ducati dugento, come quella degli aboliti giudici di pace. Le cause riguardanti la proprietà prediale, e i diritti, che ne fan parte, son degne di mag-

³⁸ Cfr. *infra*, *ivi*.

giore attenzione, e bisognose di maggior perizia nel giudicante. Per questo sono elle in Francia escluse dalla giurisdizione de' giudici di pace, e il furono qui nel regno, finché avemmo giudici di tal categoria³⁹.

Il rapporto passa poi a evidenziare le criticità a cui poteva essere soggetta la proposta di nuova organizzazione. Nei 1757 comuni dei domini continentali e nei 327 comuni della Sicilia, era altissima la percentuale di analfabeti, con l'eccezione dei parroci. Nel caso in cui si rinvenivano soggetti degni di nomina v'era poi il problema della loro sostituzione. Oltre ciò il regno era uscito da poco da una fase rivoluzionaria e, a livello locale, un incarico del genere conferito a uomini del posto, avrebbe potuto dare seguito alla consumazione di vendette o ad atteggiamenti di prevenzione e partigianeria pericolose, per cui sarebbe stato meglio far sì che in tali giudici appartenessero a territori di provenienza diversi da quelli in cui esercitavano le funzioni. Tuttavia, per ovviare a problemi di spesa, proposero che nei domini continentali, lasciando inalterata la divisione amministrativa approvata nel 1816, il giudice comunale doveva avere giurisdizione su entità locali di 4000 abitanti, creando, ove necessario, unioni tra comuni vicini:

Dandone uno per ogni 4000 abitanti o in quel torno, ne basterebbero meno di 1100; a buon conto si risparmierebbe un terzo del numero. In fatti 254 comuni, compresi i quartieri della capitale, son quelli, che hanno una popolazione superiore a 4000 (superiorità, che non passa di molto i 20000). Tutti gli altri paesi insieme fan di abitanti tre milioni 261.976; i quali divisi per 4000, danno un quoziente di 815, che uniti a 254 formerebbero 1069 giudicati⁴⁰.

³⁹ Cfr. *infra*, 168.

⁴⁰ Cfr. *infra*, 170.

Consequenziale alla riforma della giustizia circondariale era la proposta di abolire i giudici istruttori per formare nuovi tribunali distrettuali formati da tre giudici, un presidente e un procuratore del re. Il tema fu oggetto di grande discussione perché è a questo livello che si comincia a delineare la logica della «doppia conforme», per cui è opportuno esaminare con puntualità le argomentazioni.

Ai tribunali distrettuali di nuova istituzione spettava:

- il giudizio in grado di appello di tutte le cause giudicate in primo grado dai giudici comunali;
- giudicare sui delitti in appello e senza appello secondo le previsioni della procedura penale⁴¹;
- il giudizio nelle cause correzionali in prima istanza;
- l'attività di istruzione in materia criminale e il giudizio in prima istanza dell'accusabilità nella stessa materia.

Gli affari giudiziari dovevano essere ripartiti egualmente su tutti i membri del collegio e ciò, nella logica dei proponenti, avrebbe migliorato sensibilmente la gestione ordinaria degli uffici⁴².

Si riteneva plausibile anche che questo Tribunale dovesse assorbire la giurisdizione civile di prima istanza nelle cause superiori alla competenza dei giudici comunali. La questione, però, era abbastanza complessa per diversi ordini di fattori. Nel sistema approvato nel 1817, come in quello francese, erano previsti due gradi di giurisdizione in un ordinamento fondato su giudici monocratici, su collegi di prima istanza e su collegi di appello, con una logica che tendeva ad attribuire al primo livello le cause urgenti e di piccolo valore economico per non ingolfare i gradi di giurisdizione succes-

⁴¹ Il *delitto* è un reato di intensità media rispetto alla *contravvenzione*, che è un reato di minore entità, e il *misfatto*, che è il reato di massima intensità della codificazione borbonica.

⁴² I consultori proponenti facevano notare che i giudici istruttori istituiti nel 1817, normalmente non riuscivano a gestire la mole di attività, scaricandone il peso abitualmente sopra i giudici di circondario e questi, a loro volta, sui cancellieri.

sivi. Il flusso degli affari sottoposti ad appello nei tre ordini formava un meccanismo unitario e coerente. L'ordine medio (la prima istanza) conosceva in appello le cause del livello monocratico (giudici di circondario) e produceva sentenze che poi passavano, se si esperiva il gravame, al grado successivo (la seconda istanza presso le Gran Corti Civili o le Corti Criminali). Infine, la Corte suprema per la legittimità. Nella proposta riformatrice della Commissione straordinaria, i tribunali distrettuali dovevano formare un nuovo grado superiore ai giudici comunali ma inferiore ai tribunali civili provinciali (per il ramo civile) e alla gran corte criminale (per il ramo penale). Su questo punto si registrarono le obiezioni dei consultori Franco e Criteri, i quali sostenevano che ciò avrebbe comportato un peso maggiore per l'erario e non avrebbe prodotto vantaggi alle parti in causa, oltre che 'a spezzare' l'ordine gerarchico nella produzione degli appelli. A parere dei consultori guidati da G. Capone, ai fini della coerenza perfetta di questo tribunale nel nuovo sistema, sia per ottenere la cosa giudicata sia per fronteggiare i problemi di organico, si riteneva utile distinguere bene le attività dei tribunali distrettuali da quelle dei tribunali civili già esistenti. Non si poteva,

senza scuoter la base dello accertamento del vero ne' giudizj, dare a' tribunali distrettuali una parte della giurisdizione degli attuali tribunali. Oltreché accrescendosi il numero de' giudici provinciali, sarebbe necessario l'accrescere in proporzione quello de' giudici delle Gran Corti Civili, poiché nella divisione della giurisdizione di prima istanza fra i tribunali distrettuali e i provinciali i tribunali provinciali sarebbero sempre giudici di prima istanza per rispetto alle Gran Corti Civili⁴³.

⁴³ Per una perfetta coerenza del nuovo sistema sarebbe stato necessario un piano di assunzioni sproporzionato alle possibilità economiche del regno, in quanto «richiedendo 54 tribunali distrettuali presso che il quadruplo del numero bastevole ai quindici tribunali civili, ossia provinciali; ed essendo quasi impossibile l'aver per ora nel regno, e forse anche appresso, tanti giuristi così

Poi, la necessaria distinzione tra le attribuzioni di cognizione delle cause dei due tribunali è uno dei motivi per cui era necessario introdurre nell'ordinamento la «doppia conforme». Difatti, conferire la competenza della prima istanza al tribunale distrettuale avrebbe dato luogo a problematiche di diverso tipo, a cominciare dai conflitti di attribuzione. Inoltre, sarebbe stato complesso individuare il tribunale al quale rivolgersi per l'appello rispetto al giudicato del tribunale distrettuale. L'ipotesi più naturale era che i giudicati di questo tribunale fossero impugnati davanti al tribunale civile provinciale, anche per il vantaggio delle parti in controversia; in alternativa si doveva produrre l'appello innanzi alle Gran corti civili, le quali erano solo sette in tutto il regno, cosa che avrebbe comportato disagi enormi alle parti, anche per la grave carenza di servizi connessi ai gravosi spostamenti, dai trasporti all'assenza di strutture ricettive per l'ospitalità. Nel primo caso sarebbe stato necessario aumentare il numero di giudici nei tribunali civili con una dotazione organica di almeno sette giudici per ogni sede.

abili, come si convengono alle cause gravi e gravissime di tutti i reali domini, verrebbe abbandonata alla ventura la parte più importante della giustizia civile. (...) Ne' tribunali di picciolo territorio non si possono avere né giudici gravi, perché quelli naturalmente sono occupati da' men vecchi; né di gran lunga periti, perché la perizia viene dal maneggio de' molti affari. Più come avere in 54 paesi di terzo e di quarto ordine di qua dal Faro, sufficienti patrocinatori ed avvocati, che possano ben trattare le ragioni delle parti, ed ispirar loro fiducia? E potendo avergli, non sarebbe ciò a moltiplicare all'eccesso la classe de' legisti, moltiplicando i fori? Se dodici in una sola città bastano in ciascuna tre soli legali; ed alla peggio non darebbero da scegliere alle parti. In fine la mancanza degli alberghi e de' comodi necessarj alla vita farebbe la infelicità di tutt'i litiganti, che volessero andar di persona ad assistere alle lor cause ne' distretti. Sembra dunque, almen per ora, e finché la sperienza e le abitudini non consiglino diversamente, che il trasfondere ne' nuovi tribunali distrettuali tutta la giurisdizione degli attuali tribunali civili, sia cosa imprudente e rischiosa». Cfr. *infra*, 172.

La «cosa giudicata», secondo il *Rapporto*, non corrisponde sempre alla verità naturale (oggettiva), ma alla verità presunta (civile), ossia accertabile con gli strumenti umani. La prima non corrisponde sempre alla seconda, ma, tra le due, bisogna far prevalere la seconda altrimenti le liti non avrebbero mai termine. Il criterio legale è il presupposto della verità civile che non può essere «stabilito a beneplacito del legislatore»⁴⁴, ma è il frutto di un'interpretazione naturale (libera e intima) del giudice corrispondente il più possibile alla logicità dell'analisi giuridica del fatto. La pronuncia del magistrato, in sostanza, *dichiara* ma non crea il diritto rispetto alle questioni pendenti tra le parti in controversia. Tuttavia, il diritto dichiarato ha forza esecutiva ed ha pienezza di giudicato sul contenuto del diritto portato in giudizio e risolto con una pronuncia definitiva, il che impedisce futuri esperimenti di gravame o tentativi di rendere invalido tale giudicato. L'istituto della «cosa giudicata», in sostanza, è il mezzo per conseguire la pace sociale, che si concretizza nell'adozione di un atto efficace ed autorevole adottato dalla pubblica autorità, che impedisce la lite infinita tra i contendenti su uno stesso motivo di controversia. L'istituto, quindi, delimita e storicizza, con un provvedimento definitivo *secundum legem* del giudice competente, la fase temporale di una determinata controversia tra le parti. Esso costituisce un fondamento stabile e costante, civilmente 'vero', in quanto elaborazione di una legge naturale che si attualizza attraverso la ragione umana, che è origine e fondamento del diritto e delle leggi di ordine sociale. Ogni legge ha una base etica che consiste nel rispondere alle necessità sociali maturate presso ogni popolo. Ogni necessità di ordine sociale è anche necessità di ragione e ogni necessità di ragione è necessità di ordine naturale.

⁴⁴ Cfr. *infra*, 173.

Fa d'uopo, che un *naturale* e *visibile* indizio di maggior ragione sia ne' giudizj l'inseparabil compagno della vittoria, e distingua chi ha vinto da chi ha perduto. *Naturale*, altrimenti non sarebbe analogo al criterio logico; *visibile*, cioè a dire esterno, a differenza del logico, perché tronchi la disputa. In mancanza d'un indizio sì fatto, che formi il criterio della verità civile, o le liti non finirebbero mai, o anderebbero meglio finite per la via della sorte. Se non fosse *visibile*, non finirebbero mai; se non fosse *naturale*, finirebbero a caso; ed il caso della sorte, perché non bisognoso di alcuno apparecchio, sarebbe la migliore. Or tal criterio consiste in ciò. Siccome nelle cose naturali, che veder non possiamo co' nostri occhi, uopo è, che ce ne riportiamo alle testimonianze di quelli, che le hanno osservate coi loro; così non potendo le parti giudicare esse stesse del loro dritto e del loro torto, uopo è, che ne stieno al giudizio di terze persone, investite del potere di farlo, come de' soli testimonj della verità civile. E siccome un sol testimonio non forma un criterio logico, per credere a quel, di cui non possiamo esser testimonj noi stessi, soprattutto nelle cose equivoche e dubbie; così l'autorità d'un giudice solo non è giusto criterio della verità civile⁴⁵.

Non essendo un solo giudice sufficiente per formare la cosa giudicata, nelle nazioni colte e civili occorrono collegi giudicanti nei diversi gradi di giudizio, per formare una sentenza ottenuta con una pluralità di voti, con la prevalenza di quella che ha ottenuto la maggioranza quando non si raggiunge l'unanimità. A questo principio di ragionevolezza risponde anche l'appello e, anche

⁴⁵ «Il maggior numero adunque de' suffragj de' giudici dati alla causa, quando aver non si possa la unanimità, è il criterio legale della verità civile. Egli è *naturale*, perché siegue le norme della ragione; egli è *visibile*, come son visibili gli uomini, e i loro atti esteriori. Dallo stesso fonte è disceso l'uso degli appelli, poiché la causa giunge meglio dilucidata in secondo grado, ed è veduta meglio da' secondi giudici; a quella guisa, che si preferiscono i testimonj, i quali abbian veduto alcun fatto nella chiara luce, a quei, che l'han visto nella scarsa e dubbiosa». Cfr. *infra*, 174.

in quel caso, è necessaria la maggioranza dei voti quando manchi unanimità di valutazione. La prevalenza numerica si ottiene con un criterio di analisi che non può prescindere dalla decisione di un collegio di grado superiore rispetto a quello di grado inferiore. La preponderanza del secondo grado non può derogare al principio della maggioranza complessiva dei suffragi ottenuta sui singoli casi. Il criterio della maggioranza dei voti, se ha un peso, deve averlo in circostanze eguali; ad esempio, tre voti in appello potranno al più prevalere rispetto a tre ma non a quattro o a cinque voti ottenuti in prima istanza poiché ciò sarebbe contro ogni principio di ragionevolezza.

Molto meno i tre di appello, parlando secondo i principj della ragione, debbon prevalere a quattro di prima istanza, se in appello vi sieno stati altri giudici, che discordi da' loro compagni, abbiano adottati i voti de' primi giudici; per esempio se di cinque secondi giudici, due si sieno uniti a quattro, di prima istanza. Diminuite pure, quanto volete, l'autorità d'un giudice di prima istanza, in paragone di quella d'un giudice di appello; abbiate la prima come uno, e la seconda come due, si può conceder di più? Nel caso testè immaginato chi ha vinto in appello non conterà per se, ne' tre giudici a se favorevoli, che un'autorità come sei; mentre l'avversario vinto vanterà invano i quattro di prima istanza e gli altri due di appello, un'autorità come otto. Or qual ragione potrà fare, fuorché la violenza d'una legge mal intesa, che la vittoria sia del sei contra l'otto?⁴⁶

Tuttavia, pur riconoscendo che in un collegio di appello vi è maggiore ponderazione nell'analisi della controversia in esame, occorre tener presente la maggioranza dei suffragi nei diversi gradi di giudizio per determinare effettivamente chi risulti essere la parte soccombente e quella vincitrice; allo stesso tempo non deve essere sottovalutata la dottrina e la capacità del giudice di prima istanza.

⁴⁶ Cfr. *ivi*.

Nel sistema vigente si verificano situazioni in cui, in prima e in seconda istanza, a favore di una parte soccombente si sono espressi un numero di giudici inferiore al numero dei voti espressi a favore della parte vincitrice: in questo caso non c'è problema poiché la vittoria si ottiene sempre sommando la maggioranza dei voti validi a favore di qualcuno. Ma nel caso in cui in appello, a favore della parte soccombente, si esprimano due su cinque giudici che aderiscono alle tesi di quattro giudici di prima istanza, il peso complessivo di questo suffragio risulta di otto voti (quattro voti per testa in prima istanza aumentati figurativamente poiché il voto dei giudici di appello vale il doppio), contro i soli sei suffragi di tre soli giudici di appello: in tal modo si potrebbe determinare la vittoria di una parte che ha ottenuto solo sei suffragi tra primo grado e appello, contro gli otto favorevoli ottenuti dalla parte soccombente dei due gradi di giudizio

Nel caso testè immaginato chi ha vinto in appello non conterà per se, ne' tre giudici a se favorevoli, che un'autorità come sei; mentre l'avversario vinto vanterà invano i quattro di prima istanza e gli altri due di appello, un'autorità come otto. Or qual ragione potrà fare, fuorché la violenza d'una legge mal intesa, che la vittoria sia del sei contra l'otto? Sarà più il principio della maggioranza de' suffragj quello, che stabilisca il valor de' giudizj?⁴⁷

Si tratta di un assurdo logico che si reitera in caso in cui si verifichi la divisione dei voti in appello in contrapposizione dell'unanimità conseguita nel primo grado di giudizio. Nel sistema francese, questa contraddizione era stata risolta aumentando il numero dei membri di collegio del secondo grado, ma

questo rimedio allontana il male, ma non lo spegne; il fa più raro a comparire, ma non lo sbandisce. In fatti dove i giudici di appello

⁴⁷ Cfr. *ivi*.

favorevoli al vinto sien quattro, e costui abbia per se avuta la totalità della prima istanza; attribuendo sempre un'autorità doppia a giudici revisori, Tizio vincerà con dieci voti sopra Sempronio, che inutilmente ne conterà dodici. E se tutti i giudici tra la prima e la seconda istanza si faran valer come pari, Tizio vincerà con cinque contra otto. L'assurdo, dunque, non si sradica dal sistema, neppure con molti giudici in appello, e neppure con attribuire doppio peso ad ogni voto di appello. E diviene anche maggiore, se i funzionarj del Pubblico Ministero sieno stati in prima istanza ed in appello pel vinto, come addivien non si rado⁴⁸.

Tale complesso formarsi della cosa giudicata palesava, a parere di Capone, la contraddizione insita nelle leggi vigenti d'ispirazione francese che subordinavano ad una 'finzione legale' un criterio più razionale per arrivare al giudicato finale. Il maggior peso dato al voto del giudice di appello era un artificio legale, ma non fondato su argomenti razionali validi, poiché ritenere in assoluto che il giudizio del giudice di appello sia migliore di quello di primo grado «è un pretendere cosa superiore ad ogni potenza, non che alla umana della legge». Insomma, l'artificio della maggiore autorevolezza del peso del voto nel grado superiore, finalizzata a chiudere un procedimento giudiziario, è un conto, la dignità della logica giuridica di accertamento del vero seguita da ciascun magistrato in qualsiasi grado di giudizio è cosa ben diversa.

A garanzia di un sistema più efficace e fondato sul diritto naturale Capone riteneva di fondamentale importanza richiamare l'antico sistema patrio della «doppia conforme», che pure poteva presentare qualche contraddizione, ma era un criterio di formazione del giudizio più efficace, perché ottenuto con due sentenze conformi di natura collegiale e non con la contraddittoria sommatoria di suffragi ottenuti nei diversi gradi di giudizio. Con quel sistema

⁴⁸ Cfr. *infra*, 174-175.

può avvenire del pari, che si vinca col minor numero de' suffragj individuali, quando una sentenza difforme si sia interposta fra le due conformi; ma le opinioni collegiali, ossia le sentenze son sempre due pel vincitore contra l'una riportata dal vinto⁴⁹.

Questo è un motivo per cui, dovendosi riformare il sistema, conveniva che il tribunale distrettuale esaminasse in secondo grado l'appello di giustizia civile prodotto dai giudici comunali, poiché era già in grado di formare la 'cosa giudicata' quando le sue sentenze fossero uguali a quelle del giudice comunale, evitando il ricorso al grado superiore e/o alla Corte suprema.

Il *Rapporto* non toccava le competenze del tribunale civile, che avrebbe dovuto continuare ad operare con i numeri di magistrati già previsti; in caso contrario sarebbe stato necessario un aumento dei giudici delle gran corti civili, rispetto alle quali i tribunali provinciali, già stabiliti nel 1817, conservavano la funzione fondamentale di tribunali di prima istanza. I tribunali distrettuali, inoltre, dovevano assorbire le competenze dei tribunali di commercio in ogni distretto. In particolare, la proposta prevedeva che le cause commerciali fino al valore di duecento ducati sorte nel comune ove risiedeva un tribunale di commercio, dovevano essere giudicate da questo in prima ed ultima istanza. Invece, le cause dello stesso valore, sorte in altri comuni del distretto in cui questo tribunale non era presente, dovevano esser giudicate in prima istanza dai giudici comunali e in appello dal tribunale distrettuale; le cause di tutto il distretto maggiori alla somma di duecento ducati dovevano esser giudicate in prima istanza dal tribunale di commercio e in grado di appello dalla gran Corte civile residente nel distretto del tribunale di commercio che aveva giudicato in prima istanza. In questo modo alle questioni commerciali veni-

⁴⁹ Cfr. *infra*, 175.

va conferita maggiore speditezza, assicurando, in ogni distretto, la ponderazione che meritava il richiamo in appello. Se i tribunali distrettuali avessero avuto questa giurisdizione, avrebbero osservato le regole valide per i tribunali di commercio. Ai tribunali di distretto, inoltre, spettava avviare i giudizi di accusa in materia penale, distinguendo tra avvio del giudizio di accusa e giudizio di merito delle imputazioni di reato

È generalmente riconosciuto l'utile del dividere così i giudizi, come i giudici, fra l'*accusabilità* e il *merito della accusa*. La innocenza vi guadagna. Senza un'accusa fondata, non vien l'incolpato tradotto dinanzi al pubblico, come reo. Non dee attendere da un giudizio penoso la dichiarazione del non costare il suo reato. L'apparenza della reità è posta due volte al crogiuolo della discussione. Vi guadagna la procedura, che divien meno pesante. Risparmiansi dibattimenti inutili; i cittadini non sono vessati per far da testimoni. Vi guadagna l'erario, che non farà inutili spese pe' viaggi di costoro. Tra noi oggidì questi giudizi son separati, ma non i giudici, che gli fanno⁵⁰.

Per rendere effettiva tale separazione, si riteneva utile creare una camera di accusa in ogni gran corte criminale e, per ovviare ai costi necessari per nominare altri magistrati, essa doveva essere incardinata presso il tribunale distrettuale, il quale, dopo l'istruzione del processo del giudice incaricato, avrebbe potuto pronunciarsi sull'ammissibilità dell'accusa, udito il parere del procuratore regio. In caso affermativo, l'istruttoria sul merito passava alla competenza della corte criminale competente. Ciò avrebbe snellito il peso degli affari penali delle gran corti criminali e il giudizio di ammissibilità del tribunale distrettuale assumeva il valore di atto deciso in prima istanza, potendosi esperire il gra-

⁵⁰ Capone G., *Rapporto*, cit. Cfr. *infra*, 164-200.

vame in appello alla corte criminale. D'altro canto, il non aver istruito direttamente la fase di ammissibilità del capo d'accusa, avrebbe consentito un giudizio meno prevenuto da parte della magistratura criminale d'appello del territorio di competenza. Un procedimento maggiormente attento alle garanzie degli imputati, insomma, volto ad evitare che il giudizio di merito risenta del legame di solidarietà presente tra magistrati di uno stesso collegio. Infine, i Presidenti dei tribunali distrettuali ubicati nei capoluoghi delle province, dovevano esperire la conciliazione delle cause civili nei tribunali civili provinciali residenti nella stessa città. Gli emolumenti sarebbero pervenuti dalle parti conciliate, in modo da formare un distinto corpo di conciliatori che avrebbe snellito l'attività dei tribunali civili provinciali.

Il *Rapporto* poi passa ad analizzare gli altri gradi del sistema giudiziario. Per ciò che riguarda i tribunali civili provinciali, la Commissione straordinaria proponeva che avessero il carico delle sole cause civili di competenza superiore al valore consentito per quelle dei giudici comunali. Essi, però, acquisivano, come ricordato in precedenza, funzioni in materia penale in grado di rinvio per sentenze annullate delle corti criminali. Queste ultime, nel sistema approvato nel 1817, erano formate da una sola camera, mentre in quelle siciliane di Messina e Catania esisteva una sola camera mista civile e penale, per cui la corte suprema, nello stabilire il rinvio di una causa, le inviava ad una corte di ugual grado di una diversa provincia, con inconvenienti, disagi e dispendi enormi per le parti coinvolte, dei testimoni nonché per lo stesso personale giudiziario. In questo senso l'azione svolta dai tribunali provinciali avrebbe determinato una più razionale distribuzione dei carichi giudiziari; infatti, formando anche una camera dedicata, se la corte suprema avesse rinviato una causa penale, l'esame di merito sarebbe avvenuto in questa camera, facendo sparire tutti i disagi del sistema vigente. Per quanto riguarda la sua composizione, si

dovevano prestare quattro magistrati civili (presidente, procuratore e due giudici civili) e un giudice della gran corte criminale non intervenuto nel primo giudizio sullo stesso affare. Per avere il numero di sei giudici necessario, il governo avrebbe dovuto prevedere la figura di un ottavo giudice presso la gran corte criminale, con camera unica, tranne che nelle città in cui era presente la gran Corte civile, poiché in tal caso, il sesto giudice della camera di rinvio avrebbe potuto essere scelto nell'organico della gran corte. L'ufficio del ministero pubblico avrebbe dovuto essere svolto o da uno dei due procuratori della gran corte criminale territoriale, oppure bisognava incardinare un sostituto procuratore aggiunto a ciascun tribunale con camera singola, o ancora avrebbero potuto svolgere quella funzione il presidente o il procurator regio del tribunale distrettuale del luogo. Soprattutto sembrava opportuno evitare che il giudizio di rinvio comportasse un nuovo impegno del procuratore già coinvolto nella decisione censurata dalla corte suprema, onde evitare che vi fosse, sul nuovo esame di merito, la prevenzione derivante dal suo coinvolgimento nel primo giudizio, soprattutto se la censura avesse colpito qualcuna delle tesi da questi sostenute ed avallate dalla decisione del collegio giudicante. Infine, presso ogni gran corte criminale i consultori chiedevano l'istituzione di un avvocato dei poveri:

Un'altra carica si desidera per lo miglioramento della giustizia penale, ed è quella d'un Avvocato de' Poveri, presso ogni Gran Corte Criminale, come nell'antico sistema l'avevamo. I poveri oggidì o non hanno difesa alcuna, o l'han rara e precaria dagli avvocati officiosi. Non è già, che gli avvocati non si dieno volentieri e con zelo a questi pii ufficj; tutto giorno se ne veggono degli esempj commendevoli; ma il numero degl'incolpati poveri è sì copioso, che riesce di troppo peso agli avvocati criminali. Inoltre un Avvocato de' Poveri, che vesta la stessa toga del giudice, che segga con lui ad una stessa scranna, che faccia parte del collegio ed assista

alla discussione, avrà ben altra autorità ed influenza, e si sentirà più forte per tener lontane le soverchierie da' suoi clienti. Sarebbe egli, inoltre, l'organo legittimo per sollecitare i debiti soccorsi, in favor degl'infelici obbliti nel fondo d'un carcere, o maltrattati da un carcere inumano. Infine colla sua intervento egli faciliterebbe e renderebbe più spediti i trugli. Queste sono le parti de' nostri antichi Avvocati de' Poveri, che mancano nel sistema attuale; e di cui la giustizia e la umanità domandano a gara la ripristinazione. Il Procuratore del Re non supplisce a tal mancanza; ed il pretendere, che in lui si uniscano le parti dello Avvocato de' Poveri, sarebbe un volere identificata la equità col rigore⁵¹.

Relativamente alle gran corti civili, i membri della Commissione straordinaria non proponevano novità alcuna, ritenendo che aver riformato i livelli inferiori dell'ordinamento giudiziario avesse risolto ogni incoerenza del sistema vigente. L'unico punto trattato è la questione degli uditori. Con un articolato ragionamento il *Rapporto* della Commissione straordinaria espone il motivo per cui non si riteneva opportuno che personale giovane affiancasse i magistrati, i quali, da un lato avrebbero potuto approfittare dei collaboratori più giovani, per scaricargli addosso il peso di affari non adatti al livello di ponderazione e dell'analisi che richiedeva la trattazione delle cause in appello. I consultori ritenevano validi i ricordi e i moniti del cancelliere d'Auguessau⁵², il quale suggeriva di non lasciare che la negligenza, la fretteolosità, le distrazioni e le passioni dei giovani potessero inficiare l'autorevolezza della carica giudiziaria. Si proponeva, infine, che ogni anno il procuratore generale della gran corte civile visitasse i tribunali civili per la verifica gerarchica sull'andamento degli affari.

⁵¹ Cfr. *infra*, 180.

⁵² Henri François d'Aguesseau (1668-1751), fu un giurista ed un uomo di stato francese autore di discorsi e altre opere giuridiche. Si veda su questo argomento Beneduce 2008.

Il *Rapporto* poi si concentra sulla riforma del sistema per casazione e, dunque, sulle funzioni e procedure delle Corti supreme di Napoli e Palermo di cui si parlerà dettagliatamente più avanti. Le argomentazioni della Commissione straordinaria furono oggetto di un'accurata analisi da parte degli altri membri della Consulta che si divise in due gruppi principali, favorevoli e contrari, con alcuni consultori che manifestarono posizioni individuali su alcuni punti coincidenti in qualche caso con una tesi, in altri casi con la tesi del gruppo avverso.

Un nutrito gruppo di consultori elaborò una *Relazione* alternativa⁵³, con la quale vennero confutate le argomentazioni del *Rapporto* firmato da Capone. Infatti, pur condividendo l'obiettivo di voler assicurare certezza e celerità della giustizia, questa però doveva essere esatta per tutti; quindi, non era accettabile una differente valutazione tra cause di piccolo interesse da risolvere velocemente, affidate a mani poco esperte, e grandi controversie da risolvere con maggiore ponderazione consegnate nelle mani di persone più esperte. Si concordava col rito più semplice, ma la speditezza della procedura non doveva aver maggior valore rispetto al fine supremo di una giustizia uguale per tutti:

combatteremo validamente la pericolosa illazione che può trarsene, di potersi cioè gl'interessi del povero affidare a mani meno esperte, e meno sicure sol perché sono di poca apparente importanza⁵⁴.

In relazione ai giudici comunali, concordavano – ma proprio per questo ne respingevano i contenuti – con le analisi della Commissione preparatoria in merito al diffuso analfabetismo presente in tutti i comuni del regno, fatta eccezione dei parroci e di poche

⁵³ Cfr. *infra*, 201-216.

⁵⁴ Cfr. *infra*, 202.

altre figure, ragion per cui trovare giudici comunali preparati poteva essere difficile e rischioso. Anche accettando il criterio di una giurisdizione limitata a cause di un valore inferiore ai 200 ducati, era pur sempre necessario possedere la conoscenza dei principi e delle forme proprie del rito che consentissero, ad esempio, di distinguere tra azioni reali e azioni personali, di valutare le questioni in relazione ai confini delle attribuzioni proprie di ciascun giudice previste per legge, onde evitare pericolosi abusi di potere. Inoltre, ammesso che il calcolo sul fabbisogno di 1069 nuovi giudici comunali fosse corretto, era impossibile, nella situazione storica contingente, reperire un numero così alto di personale qualificato a causa del languire degli studi di diritto nella stessa capitale. Questa l'amara analisi dei consultori:

Napoli non conta che sette in ottocento studenti di diritto de' quali per esperienza la metà non segue i cominciati studi, una quarta parte ne apprende mediocrementemente la scienza un altro quarto di felici speranze è ritenuto per la più parte dalle lusinghe di successo di fortuna e dai piaceri nella Capitale, o chiamato nei Tribunali di Provincia. E con sì pochi eletti (resi anche minori perché i più agiati tra essi preferiscono al Foro la cura delle loro famiglie, e dei loro negozii) sarà mai sperabile di riempire i folti ordini di questa novella armata di Giudici? Nel finir dello scorso Secolo la elementare cognizione delle Leggi era nelle nostre Province più comune, e pure quali giuste querele non risuonavano dell'ignoranza dei nostri Governatori Regii, e Baronali? Ma ora che le tante nuove amministrazioni aprono vasto campo all'ingegno ed anche alla mediocrità, l'umile Calligrafia ed il sapere ordinare delle cifre han rapiti a Temi non pochi cultori⁵⁵.

Nelle realtà comunali, tra l'altro, il Sindaco, il cancelliere, il cassiere e l'esattore della tassa fondiaria costituivano le uniche fi-

⁵⁵ Cfr. *infra*, 204.

gure istruite in grado di saper amministrare. Gli intendenti provinciali, proprio per l'ignoranza diffusa, erano costretti a rinnovare gli incarichi sempre alle stesse persone, ben oltre i termini di legge, per l'impossibilità di trovare sostituti sul posto. Si ricorda il precedente del 1810, quando venne esperita la possibilità di selezionare tra le terne dei decurionati i supplenti al giudice di pace per ogni comune, con funzioni ancor più limitate di quelle che si volevano assegnare ai giudici comunali, scegliendoli nel comune vicino. Fu talmente complicato reperire un numero congruo di soggetti eleggibili che fu necessario rinunciare. L'ignoranza, dunque, era un limite strutturale che non poteva costituire la base per una riforma come quella proposta dalla Commissione preparatoria. Troppo ottimistica venne ritenuta la proposta mirante alla realizzazione di aggregazioni giudiziarie di 4000 anime nelle province continentali e di 1000 per le valli siciliane, considerata come un «ingegnoso trovato»⁵⁶ di natura aritmetica che poteva solo aumentare, piuttosto che diminuire, le difficoltà. Già per costituire i comuni secondo la legge amministrativa del 1816, molte realtà avevano rivelato di non possedere «elementi opportuni per la civile amministrazione»⁵⁷ e questo aveva già costretto il governo a riunire diverse entità territoriali in nuovi comuni. Una riforma dell'ordinamento calata su una realtà già difficile sul piano amministrativo avrebbe sofferto numerose eccezioni e comportato un numero di giudici ben superiore a quanto previsto con un semplice calcolo matematico. Senza contare, ovviamente, il conflitto che si sarebbe scatenato tra i vari comuni nella scelta della sede della nuova giudicatura. Altra questione per cui venne respinta la figura del giudice comunale è costituita dal timore che essi avrebbero potuto facilmente assumere atteggiamenti di prevaricazione, per il facile coinvolgimento in interessi, inimicizie, lotte locali e conseguenti

⁵⁶ Cfr. *infra*, 202.

⁵⁷ Cfr. *infra*, 203.

faziosità. Anche questi consultori concordano che i rivolgimenti rivoluzioni del 1820 erano ancora troppo recenti nelle coscienze e ciò avrebbe potuto determinare effetti perversi sulla tranquillità pubblica e grave nocimento ai principi stessi dell'amministrazione della giustizia. La figura di un giudice di origine locale era confliggente con tutta la tradizione giuridica del regno dai tempi di Ruggero I e di suo figlio Guglielmo, i quali avevano introdotto il principio che le magistrature e gli operatori di giustizia dovevano avere sempre provenienza diversa rispetto al luogo in cui erano inviati ad amministrare giustizia. Anche quando venne introdotta la giurisdizione baronale ci si assicurò che i mastrodatti e i governatori fossero sempre «stranieri». I giudici dovevano sempre osservare tutte le condizioni di imparzialità necessarie per lo svolgimento del loro delicato ufficio. Le conseguenze nefaste della giustizia amministrata assecondando logiche di vendetta e interessi personali avrebbero annullato il vantaggio dei processi celebrati in una sede vicina, che non obbligasse le parti e i testimoni a viaggi lunghi e a dimorare in pericolose sedi non attrezzate per l'ospitalità. Inoltre, si ricorda che le giudicature di circondario erano state riformate più volte e che nel 1816, in particolare, la strategia elettiva per la suddivisione delle circoscrizioni non era stata individuata solo su un criterio demografico applicato in modo secco, ma si era tenuto conto anche sulle peculiarità/difficoltà dei servizi possibili nei comuni che ad esse afferivano. Difatti, nei comuni piccoli e piccolissimi non esistevano proprio strutture minimamente adatte per accogliere una sede giudiziaria e tale criticità aveva dato origine all'apparente contraddizione di circondari territorialmente molto estesi ma in realtà comprendenti comuni molto piccoli con gravi carenze strutturali. Per questa ragione il frazionamento indicato dalla Commissione preparatoria avrebbe solo confermato i problemi già evidenziati nel recente passato.⁵⁸ Ugualmente gravosa

⁵⁸ «A ciò aggiungasi, che (in particolare nella legge del 1° Maggio 1816)

ed inopportuna, sia come attribuzioni sia come carico di lavoro, era la competenza sulle azioni reali e sulle cause superiori ai duecento ducati affidata ai giudici comunali, col ruolo di supplenti, nei tribunali distrettuali, in quanto non avrebbero avuto tempo sufficiente per affrontare tutti gli affari. Nella capitale, ad esempio, ciò sarebbe stato proprio impossibile:

Ne abuseremo dell'esempio del Distretto di Napoli; perché in verità un Giudice singolare (quantunque in prima istanza) per azioni così intricate come le reali, e con una giurisdizione di poco meno di 400 mila anime sarebbe un Magistrato tutto nuovo ed al certo il più colossale che mai si sia immaginato nelle giudiziarie organizzazioni⁵⁹.

Pertanto, proponevano di confermare, magari con attribuzioni più limitate, la conservazione dei giudici di circondario. Cadeva, conseguenzialmente, anche l'istituzione del tribunale distrettuale,

non la popolazione ma la località ha servito di modulo. E questo non vogliamo già che si creda al nostro testimonio ma bensì per rette pruove. E pienamente osservarsi la differenza di popolazione tra i circondarj che in moltissimi è più che tripla; e ne trarremo gli esempi non da diverse Province, ne dalle meno fortunate, ma da quelle istesse cui natura ha più favorito. Ed in fatti se il Circondario di Casoria è di 18037 anime, quello di Sorrento è di 5000 ed in Terra di Lavoro tra molti circondarj di 15 a 20 mila e più anime vi ha quello di Pieo di 4921 e così in tutte le altre Province di cui sarebbe tedioso assai moltiplicare le citazioni. Che se negli sterili e rigidi Apruzzi noi troviamo i Circondarj assai vasti, circostanze imperiose comandarono quest'apparente anomalia. Una quantità di piccole terre, non concedendo il comodo bisognevole alla residenza d'un Giudice, al quartiere della Gendarmeria, all'officina del registro, fu d'uopo o nel centro d'un cerchio o nel foco d'un ellissi ritrovare un paese che potesse per dir così servire di nodo a tante terricciuole. La riduzione di questi Circondarj a tante frazioni di 4000 anime circa sarebbe in vero poco utile, giacché un Capoluogo con un centinaio di case non suppone anche quella minima comodità, che pure è necessaria per la novella istituzione». Cfr. *infra*, 207.

⁵⁹ Cfr. *infra*, 208.

proposta che ritenuta interessante ma che risultava anch'essa impraticabile nel regno. L'esempio del tribunale distrettuale francese non poteva essere un punto di riferimento, in quanto la giurisdizione di quei tribunali si estendeva su territori che avevano una popolazione uguale a quella di un'intera provincia del regno. Ma esigenze organizzative, ivi compresa l'impossibilità di selezionare altro personale adatto per consentire la moltiplicazione dei tribunali civili vigenti, non avrebbero consentito la realizzazione di tale disegno riformatore, nemmeno utilizzando il personale e le risorse economiche dei giudici di circondario già in servizio. Inoltre, l'istituzione di questo tribunale venne respinta in quanto rompeva l'unità della giurisdizione, perché le sue sentenze prodotte in grado di appello sui giudicati dei giudici comunali potevano produrre ricorso diretto per cassazione senza passare per i tribunali superiori. Pertanto, trasferire ad essi parti dell'attuale giurisdizione dei tribunali civili era imprudente, pericoloso e poteva determinare la crisi della giustizia civile. Affidare ad essi, inappellabilmente, competenze riferite alla risoluzione di molte cause relative «ai più cari interessi, anzi delle intere sostanze di grandissima parte dei proprietarj nella Sicilia di qua dal Faro»⁶⁰, poteva avere gravi conseguenze sugli assetti delle proprietà, se si fosse solo tenuto conto che la quotizzazione delle terre demaniali aveva ampliato enormemente la classe piccoli proprietari e la diminuzione delle grandi fortune⁶¹. L'abnorme stortura che si sarebbe determinata,

⁶⁰ Cfr. *infra*, 209.

⁶¹ «Secondo il nuovo progetto giudicano essi pel ramo civile in appello delle cause di competenza dei Giudici Comunali e non hanno giurisdizione né in seconda istanza nelle altre cause, le quali debbono potersi direttamente alla Corte Provinciale coll'appello alla Gran Corte Civile. Siffatto sistema biforme non pare che debba trovare gradimento e facile accoglienza nelle persone di buon senso. Esso tende a rompere il nodo, e gerarchica nell'ordine giudiziario, ed a stabilire una specie di indipendenza giuridica, che per la sua complicazione

avrebbe di fatto aperto l'accesso alla Corte suprema, saltando le altre corti superiori, determinando una forte incrinatura di un sistema fondato su una stringente logica gerarchica dell'appello. In ordine alle competenze criminali di questo tribunale, inoltre, si riteneva più interessante distribuire su quattro magistrati in organico le competenze del giudice istruttore vigente, il quale poteva contare sulla collaborazione degli otto giudici del circondario territorialmente competente, come previsto dalla legge del 1817. Il limite della proposta però consisteva nel fatto che il tribunale distrettuale giudicava, secondo i casi previsti dalla procedura, talvolta in appello e talvolta inappellabilmente; ma, dovendo i giudici recarsi sul territorio per istruire i processi, ciò avrebbe arrecato grave ritardo alla speditezza degli affari di giustizia. Non sarebbe stato, dunque, un passo in avanti rispetto alla situazione prevista nella Legge Organica del 1817. Le stesse riserve individuate nel Rapporto della Commissione straordinaria circa le competenze di questo tribunale indussero a respingere la proposta di riforma.

Nulla si osservava rispetto alle competenze dei tribunali civili e della camera criminale di rinvio prevista dalla Commissione straordinaria. Rispetto a quest'ultima però, è utile ricordare che questo gruppo di consultori dava atto delle criticità esistenti nella disciplina del rinvio allora vigente; tuttavia, creare un'ulteriore camera di rinvio con sei giudici votanti con l'aggiunta di qualche giudice e senza un organico sufficiente a colmare tutte le ipotesi di carenza di personale (malattia, congedo, attività fuori sede, ecc.) avrebbe determinato notevoli difficoltà. In particolare, si espresse contrarietà al fatto che a completare il collegio giudicante fossero chiamati il presidente e il procuratore del tribunale distrettuale, poiché la presenza di giudici di grado inferiore avrebbe alterato la

turba l'andamento semplice degli affari contenziosi senz'alcun profitto di litiganti». Cfr. *ivi*.

dignità di un tribunale di grado superiore. Si riteneva più utile, invece, prevedere l'aggiunta di altri due giudici per ogni gran Corte criminale con camera unica che non risiedessero nella stessa città in cui era residente la gran Corte civile, dalla quale poteva provenire il personale per il funzionamento della camera criminale di rinvio. Nelle città dove esistevano due camere criminali si poteva compensare col personale della camera diversa da quella del rinvio con qualche giudice di gran Corte civile. Occorreva aggiungere anche un sostituto procuratore generale a ciascuna corte criminale con una sola camera.

Infine, venne respinta decisamente l'idea di un avvocato dei poveri⁶². Nel sistema vigente la necessità di ricorrere ad «Avvocati officiosi» cui rimettere la difesa di imputati indigenti era rimessa alla prudente valutazione del presidente del tribunale, che decideva caso per caso in relazione al merito della causa e al grado di preparazione dell'avvocato. Questo era ritenuto un buon sistema che sarebbe stato messo in crisi dalla proposta di riforma della Commissione preparatoria. La nomina di un avvocato dei poveri tra i membri del collegio avrebbe tolto al presidente del tribunale la possibilità di intervenire per correggere parzialità e distorsioni, dal momento che quest'ufficio sarebbe stato di nomina governativa e componente di diritto del collegio giudicante. La nobile intenzione di assicurare mezzi di difesa agli imputati bisognosi non si poteva realizzare affidandola ad un ufficio di difesa previsto per legge ed affidato ad un uomo solo, cosa che avrebbe conseguito il contrario effetto di renderla più rara. Un giudizio poco positivo su questo ufficio, dunque, di cui si sostenne la completa inutilità. Prima delle riforme del Decennio francese

⁶² Le osservazioni su questo tema sono analizzate con maggior dettaglio nel Documento n. 17 *Memoria sull'avvocato dei poveri*, Cfr. *infra*, 360-363.

secondo il detto dei nostri antichi criminalisti, tutte le pene erano straordinarie, o almeno tali da rendere la corretta disciplina del vecchio foro. L'indole delle pene straordinarie è tale che si fa patto colla pruova, e colle circostanze. Ecco perché le pene che vi fulminavano la condanna erano più effetto di una transazione, che di una distinzione precisa della Legge. Perché dunque la pena straordinaria potesse misurarsi ed essere livellata a norma delle circostanze, e delle pruova più o meno piena, era necessario un Avvocato dei poveri che ponesse in mostra ciò che vi era di mezzo o d'imperfetto nella pruova raccolta contro del reo, e quali circostanze attenessero il dolo, e la gravezza del reato. Ma questi, che la filosofia ha fatto conoscere assurdi nel dritto Criminale, sono spariti colla pubblicazione di nuovi Codici⁶³.

Il mutamento introdotto con i Codici aveva posto precisi pappi al perimetro d'azione dell'avvocato dei poveri come attore fondamentale dell'azione processuale, poiché la difesa di tali soggetti era uno dei compiti fondamentali del procuratore del re, cioè la parte pubblica e l'agente del governo, ritenuto figura di garanzia contro le ingiustizie e gli abusi, nonché protettore di coloro che erano senza diritti e senza risorse. Codici e procuratori, insomma, erano l'argine contro le ingiustizie a danno dei poveri. Una difesa corporativa a favore dei magistrati indusse i consultori a respingere l'introduzione di questo nuovo attore dell'attività processuale.

Alcuni consultori produssero relazioni autonome, con valutazioni leggermente diverse rispetto alle due Relazioni principali. Il consultore Biase Zurlo, ad esempio, era assolutamente contrario alla riforma immaginata dalla Commissione preparatoria, ed era convinto che abolire i circondari non sarebbe stata una riforma limitata al solo settore giudiziario, ma avrebbe avuto conseguenze politiche enormi sull'amministrazione civile, su quella militare e su quella di polizia, distruggendo l'organizzazione delle istituzioni del

⁶³ Cfr. *infra*, 214.

regno stabilite con le leggi di organizzazione del regno del 1816 e del 1817. Riteneva inopportuno assumere giudici comunali senza concorso, senza preparazione, esposti alle influenze dei potentati e delle influenze locali. Ciò avrebbe richiesto un aumento spropositato di nuovi giudici creando problemi enormi al ministero della giustizia, che non avrebbe avuto la forza di governare un esercito di piccoli magistrati; senza contare l'investimento erariale necessario per organizzare nuove sedi e relativi uffici e il personale per le funzioni ausiliarie. Inoltre, paventava l'effetto perverso che la soppressione dei giudici circondariali avrebbe avuto sui tribunali superiori nel settore civile. La giustizia di questi giudici territoriali doveva essere perpetrata in modo corretto soprattutto nei luoghi più vicini ai sudditi. Lo Zurlo era favorevole ai tribunali distrettuali ma senza competenze in materia di giurisdizione civile, in quanto aveva il timore che potessero diventare una struttura giudiziaria simile alle antiche Udienze provinciali, che avevano competenze variegate, ma che

trattavano tutto a dritta ed a rovescio gli affari civili male, i Criminali malissimo, gli amministrativi col rito giudiziario, ed i finanziari, che si delegavano ad individui particolari delle Udienze stesse con privilegi, e quasi alla militare". Il Regno allora si doleva delle conseguenze di questo sistema, e questi Tribunali Enciclopedici, che caddero a poco a poco in quel disprezzo, che meritavano, sopra tutto dietro il misto della loro istituzione, hanno lasciata nel Regno una memoria non felice di loro⁶⁴.

Le competenze del tribunale distrettuale dovevano essere limitate alla giustizia correzionale, alle istruttorie criminali e al primo giudizio di accusa con appello esperito presso le gran corti criminali.

⁶⁴ Cfr. *Parere del consultore Biase Zurlo, infra*, 218, documento n. 4.

Domenico Criteri, invece, firmò diversi documenti, tra cui una memoria⁶⁵ in cui spiegava le ragioni della contrarietà alla giustizia comunale e agli esperimenti di conciliazione sul modello dei giudici di pace che non avevano prodotto risultati apprezzabili⁶⁶. Egli ricorda che nel 1814, quando venne istituita la Commissione per la revisione dei Codici, fu unanime la richiesta dei tribunali, di ogni grado, per l'abolizione di questo giudice che si era rivelato più dannoso che di vantaggio. Ragion per cui egli riteneva fuori luogo reintrodurre quanto era stato espunto dai Codici solo qualche anno prima. Lo scopo filantropico della conciliazione si doveva fondare solo sullo spontaneo incontro tra le parti, senza intermediari, allontanando chiunque poteva avere interesse al perpetuarsi di una lite pendente. Più articolata la posizione del consultore Parise⁶⁷, che propose un vero e proprio progetto alternativo ai due Rapporti principali, con alcune concordanze con il progetto della Commissione preparatoria ma anche sostanziali diversità. Era favorevole, ad esempio, al rafforzamento della giustizia di livello comunale (il primo ordine di magistrati), di cui enumera puntualmente le competenze nel ramo civile e nel ramo correzionale. Il secondo ordine di magistrati era indispensabile per la tenuta del sistema e doveva comprendere i giudici di circondario con competenze nel ramo civile e in quello correzionale, limitandone il perimetro ai delitti punibili con il primo grado delle pene correzionali. Invece di sopprimere i giudici istruttori, sarebbe stato utile lasciarne due in ogni provincia per vigilare l'operato

⁶⁵ Cfr. *Parere del Consultore Criteri, infra* 220-225, documento n. 5.

⁶⁶ «La speranza di più anni in tutte le Provincie del Regno fece conoscere, che la conciliazione non recava che un ritardo fatale alle liti, e metteva delle spine nel vestibolo del tempio della giustizia, che sgomentava i buoni e faceva ridere i furfanti», Cfr. *infra*, 220.

⁶⁷ Cfr. *Idee del Consultore Parisi sulla maniera di migliorare l'attuale sistema organico giudiziario, infra*, 224-237, documento n. 6

dei giudici di circondario ed accorrere ove fosse necessaria la loro presenza. Contrario all'istituzione del tribunale distrettuale, bisognava invece ampliare la competenza del tribunale civile al ramo criminale, prevedendo la possibilità di formare la camera di rinvio criminale con i giudici della gran corte criminale, secondo il modello descritto nel Rapporto della Commissione straordinaria. I tribunali criminali dovevano essere conservati nelle loro funzioni già stabilite. Anche le competenze delle gran corti civili dovevano essere conservate ma bisognava istituire una quarta gran corte in Sicilia per risolvere gli enormi problemi logistici derivanti dalle cattive comunicazioni interne dell'isola.

Gaspere Capone e i consultori che si erano riuniti intorno a lui produssero un nuovo Rapporto⁶⁸ col quale rintuzzarono le tesi della maggioranza, chiarendo tutti i punti ritenuti critici del Rapporto della Commissione straordinaria, facendo risaltare però le contraddizioni degli oppositori e le loro esagerazioni interpretative. In particolare, sottolinearono che erano stati valutati singoli aspetti della riforma senza tener conto dell'architettura complessiva, la sua logica e la sua coerenza, sia riguardo alla struttura dell'ordinamento sia agli aspetti della procedura. Ad esempio, per ovviare ai problemi di un giudice troppo compromesso con la realtà locale si poteva scegliere un soggetto proveniente da un paese di diverso distretto; introdurre una tassa di registro dedicata per non gravare sulla finanza comunale; i giudici di circondario e gli istruttori già in servizio avrebbero ben potuto dar vita al tribunale distrettuale senza problemi di sorta e senza ricorrere a nuovo personale. Sul tribunale distrettuale in particolare, essi confutano ogni tesi contraria. Il ragionamento su cui si era basata l'analisi che aveva portato ad immaginare questo tribunale contemplava tre possibilità:

⁶⁸ Cfr. *Parere di 11 Consultori circa una nuova organizzazione del potere giudiziario, infra*, 237-250, documento n. 7.

O gli attuali tribunali civili si dovrebbero abolire, facendo passare ogni loro giurisdizione ne' distrettuali; o dovrebbero dividere la cognizione di prima istanza superiore alle giustizie locali, fra i tribunali distrettuali e i provinciali civili, cioè i tribunali attuali, civili; o lasciar tutta questa cognizione a' secondi, come ora l'hanno. (...) Quindi di tutti gl'inconvenienti il primo certamente è il minimo, quello cioè di non dare alcuna giurisdizion civile di prima istanza a tribunali distrettuali, e di non mettere alcuna comunicazione tra loro e gli attuali civili. I principj positivi e di congruenza debbon cedere nella collisione a' principj di necessità e di ragione. La Commissione ha veduto un difetto nel distacco fra i tribunali distrettuali e civili, ma lo ha stimato ben lieve in paragone o dell'abbandonar bruscamente tutta la giurisdizione di primo grado a' tribunali distrettuali, o del fare i collegj di appello non più numerosi di quelli di prima istanza, che sarebbe un assurdo vero. (...) E poi questo stesso difetto di semplice congruenza, cioè la niuna connessione fra' tribunali distrettuali e i civili provinciali, che nella scala delle giurisdizioni vengono immediatamente loro di sopra, non sarebbe veramente nuovo, ma autorizzato dallo stesso sistema attuale. I giudici di circondarj nelle lor cause inappellabili sono indipendenti da' tribunali civili⁶⁹.

Su queste basi essi respinsero l'accusa di aver introdotto un mostruoso sistema 'biforme'. Infatti, come nel sistema giudiziario sancito nel 1817 necessità e utilità erano i principi regolatori che avevano fatto superare l'esigenza di una stretta subordinazione gerarchica per ogni materia, la stessa cosa sarebbe accaduta nel nuovo sistema, nel quale i due gradi di giurisdizione e il ricorso in Corte Suprema non mancavano mai, dal momento che a quest'ultima le cause di minor peso vi sarebbero arrivate dal tribunale distrettuale e le cause di maggior rilievo dalle corti civili. Nel caso di un conflitto negativo riguardante l'incompetenza di giurisdizione

⁶⁹ Cfr. *infra*, 242.

di un giudice comunale sollevata da un imputato, qualora accertato e dichiarato dal tribunale distrettuale, gli undici consultori proponevano di non coinvolgere né la gran Corte civile né la corte suprema, ma di stabilire per legge che tale conflitto fosse risolto in modo definitivo direttamente dal tribunale civile provinciale, poiché nei sistemi di diritto positivo i legislatori risolvono le difficoltà facendo prevalere l'utilità generale.

Rispetto all'aumento del numero dei giudici delle gran corti criminali in ogni sede dove non era presente la gran Corte civile per formare la camera di rinvio, essi si dichiarano non contrari, ma ricordano che il loro precedente progetto aveva risolto il problema individuando personale giudiziario di pari dignità nel Presidente e nel procuratore del re del tribunale distrettuale della sede più prossima. Ribadirono, infine, la necessità di un avvocato dei poveri, mettendo in evidenza la contraddizione delle tesi che erano state loro opposte:

tutte le contrarie ragioni si riducono a due. Ci è, dicono primieramente, il ministero pubblico, ci sono in secondo luogo gli avvocati officiosi, che si destinano dalle Corti a' rei, che ne han bisogno. I secondi fanno inutile la nuova carica; e venendo ella in collisione col ministero pubblico, riuscirebbe anzi dannosa al sistema. I sottoscritti non intendono, come il ministero pubblico possa esser d'impedimento a richiamar la carica dell'avvocato de' poveri, essendo i funzionarj del ministero pubblico gli accusatori legali di tutti i rei. Dunque, perché ci è chi accusa, non ci dovrà esser chi difenda? Ci sono, si replica, gli avvocati officiosi, che proporzionati in numero al bisogno, fan quello, che un solo non potrebbe fare. Dunque ci si parli di costoro, e non del Pubblico Ministero, perché il ricorrere ad essi è un confessare il bisogno della difesa. La quistione quindi si riduce a vedere, non già, se giovi meglio la difesa del solo avvocato de' Poveri, o de' molti avvocati officiosi, poiché nel rapporto col proporre l'uno non si tolgono gli altri; ma se sia più utile a' poveri l'avere oltre avvocati privati, incaricati di

tale e di tal causa singolarmente, un avvocato pubblico, generale, ed abitualmente dalla legge incaricato della loro difesa e tutela⁷⁰.

Il gruppo di consultori riunito intorno a Capone dimostra un'attenzione alla cultura delle garanzie dell'imputato che non si intravede nelle argomentazioni dei loro avversari.

Le differenze tra i Consultori emersero anche in relazione alla procedura dei ricorsi alla Corte suprema di giustizia, subentrata dal 1817 alla Corte di cassazione istituita nel 1808. Una parte rilevante del lavoro della Commissione straordinaria, infatti, era stato dedicato alla riforma del vertice del sistema giudiziario, ossia le Corti supreme di Napoli e di Palermo, allo scopo di modificarne le attribuzioni e per introdurre nell'ordinamento il sistema della «doppia conforme», che avrebbe trasformato la Corte in un tribunale di revisione secondo il modello austriaco di pochi altri paesi europei. Anche su questo argomento – anzi su questo in misura maggiore che su ogni altro – si consumò una spaccatura fortissima. Lo scontro diede luogo alla redazione di pareri specifici che evidenziano un dibattito acceso e il cui esito, però, portò ad un voto favorevole al mantenimento del sistema per cassazione. Le tesi della Commissione straordinaria su questo punto assorbono lo studio propedeutico elaborato da Gaspare Capone: *Pensieri diretti a rendere più utili le Corti Supreme di Napoli e di Palermo*, in cui il giurista elabora le basi fondamentali delle sue posizioni sul tema ottenendo un buon seguito fra i consultori.

La nascita del Tribunale di Cassazione in Francia, avvenuta con legge del 27 novembre 1790, si inserisce nel clima di radicale trasformazione degli apparati giudiziari, con l'introduzione di alcuni pesi e contrappesi ordinamentali, necessari al funzionamento di uno Stato fondato su norme costituzionali ispirate al

⁷⁰ Cfr. *infra*, 248.

principio della separazione dei poteri. L'Assemblea Costituente, nel ridisegnare il quadro politico-istituzionale dello Stato, sostituì gli antichi Parlamenti con magistrature diversamente organizzate, chiamate ad amministrare giustizia in virtù di una sistematica elaborazione di leggi e codici, poi perfezionate dal regime napoleonico. Nel contesto di tali riforme, la funzione del giudice non era più quella di interprete della *voluntas principis* ma quella di interprete della *voluntas legis*⁷¹. Il razionalismo illuministico aveva spostato sulla legge, scritta e promulgata secondo forme dovute, il fondamento giuridico-politico di un ordinato sviluppo civile e l'effettivo esercizio del governo dello Stato; conseguentemente la garanzia formale e sostanziale del dettato normativo era un fine da perseguire con adeguati accorgimenti e strumenti istituzionali. La legge, nella sua sacralità formale e sostanziale, doveva essere protetta da possibili arbitrii del potere giudiziario attraverso le sentenze contenenti «contravvenzioni espresse» al testo legislativo; allo stesso tempo, bisognava evitare lo sconfinamento tra le sfere di competenza riservate al potere legislativo, da una parte, e al potere giudiziario, dall'altro.⁷² Il *Tribunal de Cassation* fu concepito proprio come organo di controllo costituzionale sull'attività giudicante della magistratura ed a difesa della supremazia della legge contro ogni abuso derivante dalla prassi giurisprudenziale. La nomofilachia, dunque, ossia la difesa del solo *jus constitutionis*, l'interesse della legge: questa la sua caratteristica originaria. Lo *jus litigatoris*, ossia la tutela dell'interesse delle parti, doveva vivere solo nelle sedi dei tribunali di merito, quale competenza giurisdizionale esclusiva e come potestà indiscussa della magistratura. Lo *jus litigatoris*, infine, riceve una tutela indiretta della Cassazione

⁷¹ Sull'argomento si veda Denti 1982, 883-898.

⁷² Si vedano in proposito le interessanti osservazioni contenute nel volume di Mannori - Sordi 2001, 207-221.

attraverso la vigilanza sull'applicazione concreta della legge nelle sentenze dei giudici. In ciò era evidente la volontà dei Costituenti francesi di evitare che la magistratura, come nel passato, fosse il cardine portante di un sistema che travalicasse dai compiti istituzionali propri e, a partire dal 1790, dalla Costituzione scritta. Questa scelta, in sostanza, tendeva ad evitare il controllo dei magistrati sul diritto, unico modo per fare di essi dei veri portavoce della legge e per rispettare in modo rigoroso la separazione tra i poteri dello Stato. La stessa interpretazione delle leggi nei casi più dubbi e controversi venne loro sottratta e trasferita, attraverso l'istituto del *rèfère*, al Corpo legislativo. Il Tribunale di Cassazione era uno strumento istituzionale per garantire il conseguimento di quel risultato. Ad esso, dunque, venne assegnato un ufficio di controllo «negativo», nel senso che i suoi pronunciamenti escludevano ogni giudizio sul merito delle sentenze che, invece, spettavano alla valutazione esclusiva dei magistrati nell'alveo delle loro funzioni proprie. Era suo compito, invece, sottrarre ogni efficacia giuridica alla sentenza impugnata e viziata da *error in iudicando*, senza indicare un pronunciamento positivo – neppure nel solo punto del diritto violato – cui potesse attenersi il «giudice di rinvio», cui era rimessa la causa dopo la cassazione della prima sentenza. La sentenza della Cassazione, quindi, annulla e rinvia ad un'altra corte per un nuovo esame della causa, mentre i giudici devono essere assolutamente liberi nel risolvere le controversie e non devono subire condizionamenti di alcun genere, neppure l'influsso morale derivante da un pronunciamento positivo della Cassazione.

Nel giro di pochi anni, tuttavia, si rese necessario affidare a questo tribunale nuove materie per dirimere questioni che avrebbero potuto paralizzare il funzionamento della giustizia, per cui oltre all'*error in iudicando*, si ammise anche il ricorso per *error in procedendo*, quindi su errori delle procedure e del rito, nonché sui conflitti di giurisdizione e di regolamento dei giudici, le domande

di *presa a parte*⁷³ contro un tribunale o un giudice, la facoltà data ai privati di provocare cassazione, il ricorso contro sentenze viziate da eccesso di potere⁷⁴, la falsa applicazione della legge. Una serie di attribuzioni aggiuntive, dunque, che furono l'inizio di una attività che non poteva non comportare altre trasformazioni per graduale evoluzione della prassi, che fecero progressivamente perdere al Tribunale la sua natura di organismo extragiurisdizionale, caratterizzandolo via via sempre di più come Corte Suprema, ossia come organo posto al vertice dell'ordinamento giudiziario, attento alla uniformità dell'interpretazione giurisprudenziale.

Nella Relazione della Commissione preparatoria, ricordati i motivi della nascita della Corte di cassazione in Francia, si procede ad esaminarne le attribuzioni fondamentali:

La Cassazione giudicava non dello interesse del litigante ma in quello della Legge; e che allor dovesse annullare una decisione, e rinviare la causa per nuovamente decidersi, quando vi fosse o violazione di rito essenziale, o contravvenzione espressa al testo della Legge. Queste frasi furono in seguito costantemente ripetute; e vennero tra noi adottate e ricopiate nelle varie nostre leggi, che riguardano o la Corte di Cassazione eretta qui il 1808, o le due Corti Supreme di Napoli e di Palermo, succedute alla Cassazione, l'anno 1817 e l'anno 1819. Se non che nelle ultime in vece di dirsi *violazione espressa* della legge, si disse *violazion manifesta*, che vale lo stesso. Il valore delle recate espressioni, per determinare senza equivoci i confini della Corte rego-

⁷³ La formula designa l'azione civile contro i giudici. A tal proposito Nicolini scrive: «Il fondamento e il principio dell'azion civile contro i giudici, e la dolosa iniquità della sentenza: *cum iudex dolo malo in fraudem legis sententiam dixit*. Dolosa iniquità; dapoiché altrimenti ogni sentenza rievocata in grado di appellazione, ogni decisione annullata dalla Corte Suprema, darebbe luogo a presa a parte. – Il fine n'è la riparazione dei danni sofferti: *ut veram aestimationem litis prestare cogatur iudex*», in Nicolini 1838-1841, V, 182.

⁷⁴ Calamandrei 1937, 481.

latrice, è chiarissimo, dice il Presidente della cassazione di Francia, Henrion de Pansey. È la violazione del *jus constitutionis*, secondo il linguaggio del diritto romano, che ivi si contrappone al *jus litigatoris*; distinzione contenuta principalmente nel titolo del Codice, *Quando provocare non est necesse*; e nelle *Pandette*, sotto i titoli, *Quae sententiae sine appellatione rescindatur*, e *De re judicata*⁷⁵.

La Relazione continua, poi, con una dotta dissertazione volta a dimostrare che la distinzione tra *jus constitutionis* e *jus litigatoris* era già stata elaborata nel diritto romano e, in relazione alle due fattispecie, cita esempi volti a dimostrare come ci si comportava con il giudizio ‘cassabile’ rispetto alle situazioni di «mal giudicato». Quando si verifica la violazione di legge (lesione dello *jus constitutionis*), allora la sentenza non solo è da considerarsi *ingiusta*, ma «antilegale», e, in quel caso, contiene *contravvenzione espressa* o *manifesta* alla legge. Dunque, vi è motivo di *cassazione* perché è completamente erroneo il presupposto giuridico alla base della decisione del Tribunale. Invece, nell’ipotesi del «mal giudicato» si prescinde dalla violazione di legge perché si resta nel confine dello *jus litigatoris* e il giudice non ha travalicato il confine stabilito dalla norma in esame. Se la natura e i compiti della Cassazione fossero rimasti questi, i ricorsi per cassazione sarebbero stati ben pochi e ancora meno gli annullamenti, contrariamente a quanto accadeva nella realtà, sia in Francia sia nel regno di Napoli, a dimostrazione del fatto che l’istituzione, nata con un nobile scopo, era ormai ‘degenerata’, nel senso che aveva tralignato rispetto agli scopi originari, dovuti alla sottoposizione a giudizio per cassazione fattispecie non previste nel suo disegno istitutivo. A sostegno di questa tesi la Relazione della Commissione straordinaria si soffer-

⁷⁵ Cfr. *infra*, 184. Va ricordato che le analisi storiche dei consultori sul tribunale di Cassazione francese si fondano principalmente sugli studi fondamentali di Henrion de Pansey 1818. Il de Pansey, peraltro, ne fu il primo presidente.

ma sulla fattispecie della falsa applicazione della legge, ritenuta contravvenzione alla legge *ma non espressa*, poiché ciò che origina la falsa interpretazione può ben essere nel testo stesso di una norma scritta in modo ambiguo e tale, dunque, da originare ipotesi di applicazione diversa da quella ritenuta come vera⁷⁶. Spesso, infatti, nell'antico come nel nuovo diritto, giuristi autorevoli avevano discettato a lungo nel difendere interpretazioni diverse di una norma o di un suo particolare aspetto. Inoltre, continua il *Rapporto*

come può emergere il bisogno della *interpretazione autentica*, senza un precedente conflitto di *dottrinali interpretazioni*? Ci sarà mai bisogno della *dichiarazione* del legislatore, quando non si tratti, se non di leggi chiare, offese dal giudice o per inavvertenza o per temerità? Così, che meritano censura e riprensione, non già la ripetizione della medesima legge, perché il *chiaro* non si *dichiara*, ma non si *ripete*. Che se la legge non sia chiara, può seguire ad essa una *interpretazione*, ma nommai una *contravvenzione espressa*⁷⁷.

Per questo motivo, questo gruppo di consultori riteneva che nella Corte Suprema si esprimessero due funzioni tra loro contra-

⁷⁶ Nella memoria *Pensieri diretti*, servita come testo base della Commissione preparatoria, sul problema della falsa applicazione della legge, G. Capone afferma: «Si, è contravvenzione alla legge, ma non espressa, non manifesta, non diretta; e quindi fuori della sfera della Cassazione. Questi esempj delle leggi romane, e la giurisprudenza dell'antico Consiglio di Stato della Francia, determinano con certezza i confini veri della Cassazione. Talchè ella, secondo la sua istituzione, non si mescola neppure nella interpretazione delle leggi, che possono avere un diverso senso, tuttochè le false e le non sane interpretazioni sieno altrettanti errori di diritto; perchè il giudice, interpretando la legge, benchè a modo suo, nè può farlo altrimenti, lungi dal contravvenirle, le presta omaggio». Si interpreta in modo restrittivo la ricostruzione storica della Cassazione francese fattane da Henrion de Pansey, il suo primo presidente. Cfr. *infra*, 321-322.

⁷⁷ Cfr. *infra*, 188.

stanti, poiché una circoscriveva gli errori (le «resie») del diritto, l'altra interveniva a dirimere controversie interpretative legittime. Ciò assicurava l'uniformità desiderata ma rendeva incerto il suo operato:

A misura che nell'animo del giudice prevalga l'uno o l'altro, in cause identiche ora il ricorso è rigettato, ora annullata la decisione; e la sua giurisprudenza ondeggia fra la rilassatezza e 'l rigore. E così l'organo formato per reprimere l'arbitrario de' giudizi, li produce egli stesso nelle mani, che ne hanno il maneggio⁷⁸.

A maggior ragione, bisognava prendere atto che nella loro attività le due Corti supreme di Napoli e Palermo non si pronunciavano su oggetti che erano fuori dalla loro giurisdizione, cioè le questioni di fatto, quelle che riguardano lo *jus litigatoris*, dove la parte offesa è abbandonata a se stessa

anzi l'errore nel fatto è più sensibile e doloroso, poiché la verità del fatto la sa il litigante originariamente e per se stesso; laddove in quella del diritto convien per ordinario, che se ne riporti al giudizio del legista⁷⁹.

L'unico motivo utile per il diritto che i consultori riconoscevano al sistema per cassazione, era il vantaggio di spingere i tribunali verso l'uniformità della giurisprudenza. Ma ciò non ha a che vedere con le ragioni istitutive della Cassazione. Peraltro, avere due Corti supreme (a Napoli e a Palermo), mentre la Francia ne aveva una sola, significava porre un forte limite a questo obiettivo.

La divisione tra fatto e diritto non era di alcuna utilità per risolvere le questioni di merito che potevano essere spiegate dai soli giudici di grado inferiore a quelli corte suprema. A risolvere

⁷⁸ Cfr. *infra*, 189.

⁷⁹ Cfr. *infra*, 190.

il rapporto controverso tra i due ambiti concettuali sono sempre i giudici, i quali devono distinguerne sempre i confini, senza confonderli e affrontarli con valutazioni separate e specifiche. Questo era il criterio che prevaleva nelle cause 'criminali' che, normalmente, vedevano prevalere una questione di fatto e una di diritto; nel diritto civile, invece, le questioni di diritto di un singolo caso potevano essere molteplici ed essere risolte in un unico modo, cioè raggruppando tutte le questioni di diritto e del fatto decidendole separatamente una dopo l'altra senza confonderle. Nella prassi corrente, continua il *Rapporto*, la separazione tra i due ambiti nel lavoro della Corte suprema faceva emergere numerosi problemi proprio in relazione a questi aspetti. Inoltre, il limite fondamentale del potere censorio della Corte suprema consiste nel poter solamente annullare e rinviare ad un altro giudice del merito, non potendo decidere definitivamente sul caso controverso; ciò apre la strada a nuovi giudizi e nuovi ricorsi non potendosi formare la 'cosa giudicata' grazie ad una autorevole decisione finale del supremo tribunale del regno. Da cui il dispendio e l'infinito disagio per le parti. Se poi, in un caso in esame, si fosse posto il problema del dubbio di legge, allora la questione poteva essere risolta solo dal sovrano. Quindi

consiegue da tutte le scorse cose, che il rimedio di Cassazione nello stato della sua osservanza, è sommamente incerto, arbitrario, monco, prolisso, dispendioso, e termina con grave incomodo di Sua Maestà Nello stato poi della sua istituzion primitiva è di sì poco ajuto alle parti, è di sì poco giovamento al pubblico, che non verrebbe la spesa, che fa il Governo per sostenerlo. Basta sotto questo aspetto considerare, che i giudici inferiori potrebbero impunemente schernirlo, col meschino accorgimento di evitare nelle decisioni le proposizioni generali di diritto; a buon conto col premettere pessimi ragionamenti a cattivi dispositivi⁸⁰.

⁸⁰ Cfr. *infra*, 194.

Capone, inoltre, riconosce che nella situazione storica contingente abolire le corti supreme di Napoli e di Palermo avrebbe comportato esiti più negativi che positivi, per cui propone alcuni rilevanti correttivi che avrebbero trasformato l'organo in una corte di revisione. Introducendo il terzo grado di giurisdizione, le due corti supreme erano in grado di assicurare un giudizio finale che consentiva il formarsi della 'doppia conforme', quindi della 'cosa giudicata piena'. Di qui l'intento dichiarato di staccarsi dal modello francese trasformando le due istituzioni nelle loro attribuzioni e funzioni fondamentali con queste conseguenze:

minore il corso ed il dispendio de' giudizi, potendosi fra tre decisioni avere ordinariamente la doppia conforme; allontanato il bisogno di fare intervenire nel giudiziario il potere legislativo; e tutto ciò senza gravare l'erario regio di maggior dispendio, perchè alle corti d'appello basterebbe un minor numero di giudici, quando si ripristinasse la doppia conforme; e di quelli delle Corti Supreme se ne potrebbero fare più camere per le terze, ed anche occorrendo, per le quarte decisioni, che sarebbero per altro ben rare⁸¹.

Anche i consultori favorevoli, però, non riuscirono a trovare un accordo per conseguire il risultato: alcuni volevano che essa si formasse contando i voti della sentenza del tribunale di primo grado e quello della corte suprema per avere due sentenze numerate solo tra i due gradi estremi della giurisdizione; altri volevano formarla numerando quelli di Corte di appello e di Corte suprema. Non avendo trovato l'accordo, i consultori favorevoli elencarono alcune proposte che meglio si avvicinavano a questo scopo, tralasciando il sistema antico e adattandone i principi alla Corte suprema, anche per rispetto alla memoria di Ferdinando di Borbone, che non aveva voluto abbandonare il nuovo sistema a favore di un

⁸¹ Cfr. *infra*, 195.

ritorno all'antico ordinamento. Nella loro analisi il sistema per cassazione era poggiato su presupposti fra loro contrastanti che non producevano gli effetti per i quali l'istituzione era nata, ma nondimeno il suo operato era positivo poiché le sue censure ed il suo intervento regolatorio contribuivano a risolvere non pochi problemi. Dopo una breve disamina della possibilità di reintrodurre la camera dei ricorsi, esclusa poi per non duplicare sentenze con la Sezione di merito, come una nutrita letteratura giuridica francese e i pochi anni nei quali era stata istituita anche nel regno (tra 1812 e 1817) avevano dimostrato, Capone propone di formare la «doppia conforme»), contando la sentenza di corte suprema ed eliminando il ricorso contro la sentenza di Corte di appello in grado di rinvio, emessa in modo conforme ai principi spiegati dalla Corte Suprema nella sentenza di annullamento.

Per ciò che riguarda il «dubbio di legge»⁸², invece, la Commissione preparatoria proponeva di introdurlo dopo la seconda sentenza emessa da una corte d'appello in grado di rinvio, senza aspettare la terza decisione, uniformando su questo punto la procedura di Napoli a quella di Palermo. Altro punto qualificante, quella più gravida di conseguenze politiche, fu la proposta di eliminare il dubbio di legge dalle competenze del sovrano, distinguendo definitivamente il legislativo dal giudiziario e affidando la risoluzione della controversia ad un gruppo di giuristi scelti, di nomina regia, cui affidare la risoluzione della questione ed al cui giudizio la Corte suprema avrebbe dovuto conformarsi obbligatoriamente. Tale organo doveva essere la Consulta generale. Si tratta di una evidente soluzione protesa alla separazione assoluta del potere giudiziario rispetto alla sfera politica del sovrano e del suo governo. Tutte le altre competenze della Corte suprema,

⁸² Su questo argomento si vedano Di Costanzo 2004a, 117-152; Vinci 2019, 157.

stabilite con la legge organica della giustizia del 1817, dovevano essere mantenute per osservare il suo ruolo di corte regolatrice. Infine, per introdurre riforme di carattere legislativo, i consultori proponevano di nominare due magistrati esperti in corte suprema che analizzassero continuamente tutti i problemi che incidevano sull'architettura normativa, per proporre annualmente riforme al ministro di giustizia da sottoporre all'approvazione sovrana. Questa doveva essere l'unica forma di dialogo possibile tra le due sfere di poteri previste dall'ordinamento dello Stato.

La tesi della Commissione straordinaria può sembrare tecnocratica e allo stesso tempo nostalgica del passato. In realtà una lettura combinata delle diverse relazioni preparatorie lascia intravedere in seno alla Consulta un gruppo di intellettuali liberali, intrisi di cultura del nascente pensiero costituzionale contemporaneo, ispirato da Filangieri, Montesquieu e B. Constant, cui si devono i principi fondamentali della scienza costituzionale dell'età contemporanea, che provano ad introdurre nell'ordinamento importanti elementi di cultura delle garanzie processuali e principi di separazione tra politica e giurisdizione, senza toccarne le basi portanti. Anche l'introduzione dell'Avvocato dei poveri nel processo, ad esempio, tenta di porre un argine all'azione dei procuratori del re verso l'umanità dolente dei poveri incarcerati che non potevano permettersi una difesa adeguata. La figura di un Avvocato d'ufficio, che diventava parte integrante del processo come contraltare dell'accusa, ha il valore innegabile di un tentativo di introdurre correttivi di sistema a favore degli imputati e, allo stesso tempo, tenta di porre un freno all'aumento esponenziale della loro carcerazione perpetua. Anche in questo caso, il richiamare in vita un'antica funzione di difesa, riformata e adattata al presente, non sembra un mero tentativo di ritorno al passato quanto modo per correggere l'ordinamento bilanciando il potere dell'accusa nel processo. Allo stesso tempo era anche un modo per dimostrare

che nell'esperienza storica del regno esisteva una panoplia culturale e tecnico-giuridica che ben poteva reggere il confronto con la modernità degli istituti introdotti dai francesi.

Per ciò che riguarda il dibattito sulla natura e i compiti della Cassazione, l'adesione ai principi della separazione dei poteri e il rispetto per la natura della cassazione originaria; le motivazioni adottate per contestare il rigurgito di poteri nelle mani del sovrano per risolvere il dubbio di legge a vantaggio della formazione di un corpo di giuristi posti fuori dall'ordinamento giudiziario e che, in modo terzo, interpretano autenticamente la legge controversa, sembra prefigurare in *nuce* l'idea e la necessità di un «giudice delle leggi», realtà concretizzatasi solo nel XX secolo, in altri contesti istituzionali e costituzionali. In fondo, le opere del Montesquieu, Filangieri e dei grandi filosofi illuministi erano ben conosciute da questo insigne gruppo di giuristi, come si può ben notare dalle numerose citazioni presenti nelle Relazioni. Inoltre, nel 1817 era stata pubblicata l'opera di B. Constant *Corso di politica costituzionale*, che approfondiva ed ampliava questi principi, e la cui circolazione a Napoli è attestata già nel 1820⁸³. Si tratta, ovviamente di ipotesi di lavoro che richiedono ulteriori studi ed approfondimenti.

È in questo contesto che si inserisce il dibattito sulla «doppia conforme», concepito come uno strumento capace sia di coniugare istanze antiche e contemporanee sia di consentire un mutamento istituzionale più adatto alla storia del regno, ma che nulla aveva a che vedere con i difetti del vecchio regime, di cui né Capone né i suoi accoliti sembrano sentire la mancanza; infatti, precisano

⁸³ Ruggiero 2010, 111. In questo importante studio si apprende che l'opera del Constant, quelle di Filangieri, Rousseau, Montesquieu e molte altre erano in un elenco di libri da proibirsi, in ottemperanza al decreto del 7 maggio 1821. L'opera risulta pubblicata a Napoli nel 1820 stampata e venduta presso il *Gabinetto letterario* di piazza del Gesù.

anche che non intendevano coprirsi di ridicolo riproponendo istituzioni ormai morte e non più volute da nessuno.

Ovviamente, questa ipotesi di mutamento destò l'attenzione benevola in alcuni, che vi aderirono, e risentimenti e preoccupazioni in altri, preoccupati dei risvolti giuridici e politici di questa operazione. Forte e polemica fu la reazione di molti consultori che trovarono in Domenico Criteri la figura più rappresentativa per opporsi alla proposta di riforma della Cassazione. Questi è autore di una lunga e articolata memoria a stampa⁸⁴ con la quale respinge duramente, punto per punto, le proposte di riforma del sistema di appello e si dichiara nettamente contrario alla «doppia conforme». È un documento di grande interesse, farcito anche di *vis* polemica e ricco di argomenti organizzati talvolta in modo «prolettico», nel senso che alcuni temi sono anticipati in una sezione e poi sono ripresi e approfonditi in punti successivi del testo. Se ne illustrano, di seguito alcuni degli argomenti principali.

La memoria inizia con una forte censura rispetto al nuovo tentativo di riportare l'ordinamento giudiziario del regno ad uno status precedente al 1806. Come un novello Laocoonte egli ritiene che le proposte della Commissione preparatoria altro non siano che un cavallo di Troia, un tentativo occulto di ripristinare il vecchio ordine.

Nuove idee, e novelli progetti si sono con bell'ingegno ideati, e sebbene la novità non sia se non che nella forma, con cui sono le vecchie nostre istituzioni abbigliate, tutto a far de' conti è diretto a rimettere in piedi, con diversi vocaboli, e con piccioli cangiamenti, i nostri Tribunali quali erano nel 1805⁸⁵.

Ricorda che nel 1817 tutti coloro che avevano sposato il nuovo sistema non avevano ritenuto opportuno ritornare al vecchio

⁸⁴ Cfr. Documento n. 10, *infra*, 262-303.

⁸⁵ Cfr. *infra*, 262.

ordinamento; tuttavia, per venire incontro alle esigenze espresse dai cultori del sistema antico, erano state concesse alcune importanti riforme che, in qualche modo, avevano molto modificato le nuove istituzioni. A distanza di qualche anno, il reiterato tentativo di riforma che resuscitava 'forme' antiche (la 'doppia conforme'), non poteva che destare gravi sospetti. Criteri ritiene che l'antico sistema di appello per ottenere la cosa giudicata era ottimo

per i litiganti ricchi e potenti, è eccellente per la classe de' forensi, che amano di far brillare, e ricca fortuna; ma è pessima per chi ha scarsi mezzi per litigare, per chiunque reputa lo stato de' litiganti il più funesto e doloroso, ed è pessimo altresì per lo bene sociale, e per chiunque ha a cuore la certezza de' dominj, ed abborrisce il cavillo forense⁸⁶.

Stabilito che la sentenza altro non è che il frutto di una presunzione del vero civile («transazione politica *ex praesumptione veritatis*»), il sistema giudiziario non consente che due gradi di giurisdizione, nei quali sicuramente si può individuare la vera natura del caso, il vero punto della questione da cui ha origine l'appello. E in grado di appello, ove normalmente vi sono giudici scelti per preparazione e sapere, non è verosimile che ci si allontani dal vero, o che si decida in modo difforme dalla legge. Diversamente, con il vecchio sistema, dopo che una causa era stata decisa nei tribunali provinciali, si arrivava davanti alle corti della capitale dove, grazie all'artificio e ai sofismi delle difese, nel caso in cui si ottenga una sentenza difforme in qualche punto dalla prima sentenza, con una diversa maggioranza di voti dei giudici, la causa potrebbe ricominciare con nuovi possibili gravami, riportando in vita gli antichi mali del vecchio sistema giudiziario⁸⁷. Quel sistema era certamente gradito al ceto forense poi-

⁸⁶ Cfr. *infra*, 264.

⁸⁷ «Chi conosce il vecchio Foro si rammenta che cosa era il litigare fra

ché ne aveva garantito le proprie fortune ma non ne era disceso un diritto luminoso ed esemplare, quanto, piuttosto, opere di pessimo gusto e di maniera, che ammaestravano nell'arte del cavillo, perché prodotte senza il supporto della filosofia e degli studi più aggiornati⁸⁸. La pratica del foro, in sostanza, aveva corrotto gli ingegni migliori, distogliendoli dallo studio e dall'approfondimento dottrinale e critico, e li aveva indotti ad inseguire i cavilli, a distorcere il senso delle leggi attraverso cui conseguire brillanti fortune e facili carriere, grazie alla seduzione dell'interesse e dell'avidità. Nessuno si salva dal suo giudizio sprezzante, neppure quelli che per secoli erano stati ritenuti i migliori giuristi della tradizione patria

Leggansi il Rovito, ed il De Marinis, il Revertera, ed il Deponte, che il più si distinguono dagli altri, ed io scommetto, se tra i lampi

noi. La massima delle sventure per il povero. Felicità nel potente, e nel ricco di stancare, e mettere alla disperazione il suo avversario. In somma tutto tendeva a rendere odiosa quella giustizia, senza di cui le civili società non possono sussistere. Le liti erano eterne. Il potente per lo più riusciva, almeno obliquamente, a bersagliare il povero. Era un malanno accostarsi al tempio della giustizia, dove non si trovavano che bronchi e spine dirette a rendere penoso, ed intralciato il cammino che si dovea percorrere, e che ben di rado conduce al termine bramato. Ma oltre ai litiganti ricchi, e potenti, cui giovava il vecchio sistema, deve anche piacere agli uomini del foro. Rammentiamoci che ne' secoli scorsi la via unica conosciuta tra noi da far luminosa, e brillante fortuna, da stabilire famiglie magnatizie, era appunto la carriera del foro». Cfr. *infra*, *ivi*.

⁸⁸ «Si consultino infatti le opere di quegli antichi scrittori, che fin dopo la metà del secolo passato illustrarono il nostro foro. Cosa vi troverete di buono? Acume e penetrazione umana, talento acre, e talvolta aggiustato. Ma questi pregi, che coltivati colla buona filosofia, colla erudizione, colla critica, ci avrebbero dato i Cujacj, i Duareni, i Binkersock, i Boemer, e gli Averanj, si veggono perduti nella barbarie. Privi de' lumi della buona filosofia, senza i vantaggi dell'erudizione, e della critica, voi non ravvisare nelle loro opere che il pessimo gusto di scuola, che faceva dolce la disputa in vece del vero. Fra il cavillo, ed i paralogismi dettati dall'impegno di vincere, tutto va allo scetticismo legale». Cfr. *infra*, 267.

di molto ingegno ed acume, voi altro vi potete avvisare, se non che ragioni male accozzate, e peggio espresse, senza nesso d'idee, prive di nettezza e precisione. In somma le loro opere spirano arguzia scolastica, e nulla più⁸⁹.

Lo svilimento della secolare tradizione giuridica del regno è frutto di una scelta culturale che privilegia la filosofia e l'attenzione al modello culturale francese e inglese. Infatti, né in Francia, né in Inghilterra, ritenute le più colte nazioni, la «doppia conforme» aveva attecchito come procedura su cui fondare il criterio logico della verità civile, bensì la scelta dei magistrati, la loro preparazione, il rango dei collegi giudicanti e la fiducia che essi devono ispirare con la solidità dei loro giudicati.

Poi entra nel vivo del problema dimostrando l'irragionevolezza della procedura su cui si fondava la doppia conforme, che, in ragione dei reiterati esperimenti dei gravami, non ammetteva collegi giudicanti numerosi. In ragione di ciò se, ad esempio, in una gran corte civile si fosse discussa una causa che portava ad una decisione a vantaggio del convenuto con due giudici a lui favorevoli e con tre a favore dell'attore, nel caso di un nuovo ricorso in altra camera della stessa corte, sarebbe potuto accadere che il convenuto vincessero con quattro giudici favorevoli ed uno contrario. Attesa la difformità delle due decisioni, il nuovo ricorso in un'altra Camera avrebbe

⁸⁹ «Oh quanti illustri letterati, quanti sommi uomini avrebbero fatto l'ornamento di questo regno, se ad utili ricerche e studj profittevoli si fossero consacrati; se il foro che recava allora una facile e brillante fortuna non li avesse perduto ingojati, e resi inutili, se non dannosi! Queste belle, ed amene contrade, ove la natura ha profusi a dovizia i doni suoi, conterebbero oggi i nuovi Galilei, gli Archimedi, i Tullii, come gli oltramontani si vantano a ragione de' Baconi, de' Bossuet, de' Pascal, de' Racine, de' Neuton, de' Leibnitz, de' Buffon, de' Lavoisier, e di altri uomini sommi, i di cui studj sublimi hanno portato innanzi i lumi del vero sapere», in *ivi*.

potuto produrre la vittoria dell'attore con soli tre giudici a favore e due contrari, formandosi così la cosa giudicata grazie a due sentenze conformi a favore dell'attore. Si sofferma, poi, sull'illogicità di questo sistema, poiché, contando i suffragi, l'attore avrebbe vinto con soli sette voti favorevoli, mentre il convenuto avrebbe perso con otto voti favorevoli ottenuti nei vari stadi del giudizio. Insomma, un capovolgimento della presunzione della verità civile. Ciò, inoltre, sarebbe stato ancora più assurdo se questi voti fossero stati espressi da giudici di pari dignità e uguale dottrina. Per risolvere tali storture o si doveva ammettere un nuovo gravame per ottenere la terza conforme, oppure si dovevano riunire i giudici delle diverse camere di una gran corte, che, formando un unico corpo deliberante, avrebbero dato vita ad una discussione sul caso con un giudizio ottenuto con il maggior numero di suffragi. Il collegio più numeroso, in sostanza, è quello che garantisce maggiormente verità e giustizia piuttosto che la doppia o la tripla sentenza. Inoltre, a suo parere, nelle sentenze dovevano avere valore non solo i suffragi ottenuti dai collegi ma anche la somiglianza e la conformità dei voti che formano le decisioni che danno vita alla cosa giudicata:

Le decisioni non altronde attingon forza, che dal numero de' suffragi che vi concorrono, ed essi dan la presunzione di verità. Or paragonando insieme tali suffragi non si potrà mai addurre alcuna buona ragione onde persuadersi che debba uscir vincitore colui che ha avuti sette giudici favorevoli a fronte di chi n'è ebbe otto. In breve se la sentenza ultima si guarda isolatamente, sarà inutile l'idea della doppia conforme. Se si guarda nel confronto delle altre pronunziate prima, ed allora non deve, facendo tal parallelo, sfuggire, e perdersi di vista la circostanza rilevantissima circa il numero dei giudici che abbiano opinato in modo diverso. Altrimenti la legge non potrebbe evitare il rimprovero di voler proteggere una manifesta iniquità⁹⁰.

⁹⁰ Cfr. *infra*, 269.

Un caso simile avrebbe potuto verificarsi anche nel sistema per cassazione; infatti, ad esempio, decisa una causa in Corte di appello con sei giudici che si fossero espressi in un modo a fronte di uno solo che avesse votato con diverso parere, la decisione in Corte suprema poteva essere cassata con il voto di cinque giudici contro quattro con rinvio ad altra Corte, la quale, uniformandosi al dettame della Corte suprema, giudicava con quattro giudici a favore contro tre. In tal caso, se si contavano i voti, il risultato che aveva ottenuto vittoria aveva conseguito dieci voti, e l'opinione soccombente ne avrebbe riportate tredici. Ma, dice Criteri, ciò è solo apparentemente contraddittorio, in quanto i voti sono espressi da magistrati di rango diverso cioè da giudici di corte di appello e consiglieri di cassazione; voti, quindi, di diversa pesatura in quanto di diversa autorevolezza «e quindi il paragone non calza, come non calza in algebra il confronto di quantità eterogenee»⁹¹.

Dopo aver ricordato i mali del vecchio sistema e le astuzie legali cui dava adito, individua uno dei principali difetti del sistema della «doppia conforme»: l'arbitrio del potere togato, la forma di dispotismo più terribile

trasformata la Corte Suprema in corte di revisione, e di appello, non è da recarsi in dubbio che per quel pendio cui inclinano gli uomini tutti di abusare il loro potere, avverrà, che le leggi le più sagge possono essere eluse, ed infrante, e le ingiustizie le più manifeste in opposizione della legge chiara, ora sotto il colore della mentita equità, or con raziocinj speciosi e fallaci, potranno incontrar favore, e trionfare a danno del terzo, e della pubblica disciplina. Or se ad un dicastero supremo va accordata la salvaguardia nel decidere, se voi lo manomettete fino a sanzionar la sua decisione ancor quando sia in opposizione alla legge, vi è sempre il rischio che ricada nell'arbitrario, e che l'errore e l'abuso prenda col tempo forza e vigore cotanto, che prevalga alla stessa legge. In questo caso nulla vi sarà

⁹¹ Ivi.

di stabile e di sicuro. Tutto sarà precario. Così avveniva negli antichi Tribunali, che sotto pretesto di un *jus receptum*, e dell'*auctoritas rerum judicatum similiter*, si faceva valere l'opinione privata a fronte della legge chiara in contrario, ed a poco a poco nulla vi rimaneva di certo, e tutto ondeggiava fra i versatili sistemi de' giuristi⁹².

Nel paventare questo rischio grave se l'ordinamento fosse stato riformato in tal senso, ritiene che la giustizia esercitata come potere delegato del sovrano preservi dall'arbitrio e da ogni pericolo per la società, rispetto a verdetti emessi in base a norme non rispondenti al vero dettato della legge; ragion per cui, in caso di contrarietà dei giudicati da cui emerge chiaramente l'esistenza dell'*error contra jus constitutionum*, il rimedio «straordinario» del sovrano pone fine ad ogni dubbio su un punto controverso. Ma si tratta di un rimedio, appunto, straordinario. A questo fine risponde meglio il sistema per cassazione, nato proprio per tutelare la chiarezza e l'autorità della legge rispetto ai sistemi in cui ai soli tribunali era concesso di interpretare la legge, cioè la porta aperta verso l'arbitrio. Dunque, la trasformazione della corte suprema in corte di revisione viene avversata non solo per ragioni procedurali, ma per gli effetti diretti e indiretti che avrebbe prodotto nella dinamica dei rapporti tra le istituzioni e fra queste e i cittadini, ripristinando l'arbitrio forense, al servizio dei ricchi, e il potere togato senza una superiore autorità a contenerne le possibili derive rispetto allo sconfinamento dal proprio ruolo. Di conseguenza, si sarebbe tornati alla politica dei sovrani rescritti, all'intervento diretto del sovrano nel decidere direttamente nel merito egli affari giudiziari sulla base di pareri di parte. La «doppia conforme», quindi, lungi dall'essere la soluzione dei problemi, al contrario li avrebbe aumentati, in quanto, mentre la sentenza del magistrato può essere riformata, il rescritto sovrano stabilisce una giustizia parziale, occasionale e senza effetti di

⁹² Cfr. *infra*, 270.

sistema, per cui si sarebbe ritornati all'incertezza del diritto. La Corte suprema, invece, esercita una funzione, una prerogativa della sovranità, vigilando con i suoi interventi sulle sentenze contenenti violazioni di legge o di rito cassandoli e rinviando ad altra corte per un nuovo esame. In caso di reiterazione del ricorso per lo stesso motivo sulla stessa causa, la Corte a sezioni unite e con l'intervento del Ministro di grazia e giustizia, esamina l'affare per 'dire' il vero senso della legge e, in caso di dubbia interpretazione, rischiararne il significato a vantaggio di tutti con un decreto del re. Tale rimedio straordinario, consistente in un parziale ed occasionale rigurgito della delega della giustizia direttamente al sovrano, non ha effetti invasivi sull'esercizio della giurisdizione, perché riguarda solo l'aspetto generale della norma, dello *jus constitutionum*, cosa verificatasi in modo raro da quando la Cassazione era stata istituita. Inoltre, il paventato scandalo dell'intervento del sovrano nel risolvere con un provvedimento normativo una controversia tra privati, che sembra favorire solo una parte, è un problema più apparente che reale, perché la norma rischiarata riguarda tutti i casi presenti e futuri, quindi, ha un valore di interesse generale. Il dubbio di legge, evidenziato in un processo di parte, assume, dunque, una funzione e un significato molto diverso rispetto alla riduzione fattane dagli avversari della cassazione.

Rispetto all'accusa di poca attenzione dimostrata dal sistema per cassazione allo *jus litigatoris*, Criteri sostiene che si tratta di piani di valutazione assolutamente diversi, in quanto la controversia tra le parti, quando viene esaminata correttamente e secondo le forme del rito previste dalla legge, deve avere un necessario termine per garantire la pace sociale. Viceversa, la violazione di legge investe la «pubblica disciplina», la sfera primaria dei compiti di governo e su cui questo deve esercitare la sua vigilanza e la sua censura

ed in sua vece l'esercita vice sacra et *ex principis delegatione* la Corte Suprema, la quale per effetto di questa augusta attribuzio-

ne mette al nulla quella decisione che viola il testo della legge. Ecco adunque chiara la ragion del divario nascente dalla maggiore importanza dell'oggetto, poiché la violazione del *jus litigatoris* riguarda il torto che si reca all'individuo, e la violazione del *jus constitutum* riguarda il torto che si reca alla pubblica disciplina, e lo scandalo che produce l'inosservanza della legge, che deve essere a cuore del Governo di garentire⁹³.

Alcuni rimedi proposti dalla Commissione preparatoria, ripresi dai *Pensieri* di G. Capone, per formare la doppia conforme erano correttivi inaccettabili, quali, in particolare:

– un secondo appello da farsi solo a Napoli, ma con mero effetto devolutivo e non sospensivo poiché non avrebbe prodotto l'impedimento dell'esecuzione della sentenza pronunciata da un tribunale provinciale;

– il riesame fatto in Napoli non doveva ammettere interlocutorie o nuovi rimedi istruttori, ma giudicare *ex iisdem actis*, quindi sulla base degli atti già acquisiti e consolidati nell'ambito dell'attività processuale⁹⁴.

⁹³ Cfr. *infra*, 299.

⁹⁴ Criteri si riferisce ad un punto dei *Pensieri* di G. Capone in cui si legge: «Resta la difficoltà più vera della gran mole degli affari, che si cumulerebbero nella Corte Suprema, specialmente di Napoli. E questa difficoltà vien soprattutto aggradita dal considerare, che dovendo le Corti Supreme proceder con cognizione ordinaria e piena in ogni causa ne risulterebbero spesso nuove esamine di testimonj, nuove perizie, ed in una parola nuove istruzioni; laddove ora tali vie son chiuse nelle due Corti Supreme. Questo timore è sensato, ma si possono unire molti correttivi per impedire efficacemente il temuto male. Un primo è già stato accennato, cioè quello di negare ogni proseguimento a quelle cause, che abbiamo ottenuta la doppia conforme in provincia colla unanimità individuale assoluta, fino ad una certa somma. Un secondo può negare la esecuzione delle decisioni provinciali, quando formino doppia conforme colle sentenze del Tribunale civile, ma senza unanimità individuale, e qualunque sia

Tali rimedi avrebbero degradato l'operato dei tribunali provinciali e, soprattutto, avrebbero vietato il vero riesame, la funzione più delicata dell'appello. Questo, infatti, prevede una nuova valutazione nel fatto e nel diritto, ragion per cui negare ogni nuovo strumento istruttorio significava consacrare l'eventuale ingiustizia del primo grado, poiché la corte del riesame non avrebbe avuto altri elementi di cognizione per giudicare in coscienza con nuovi elementi di giudizio. Si tratta, in sostanza, di *media consilia*, mezze misure, il cui unico effetto è quello di infiacchire l'efficacia dell'ordinamento.

Inoltre, nel caso di adozione della «doppia conforme», ancora peggiori sarebbero state le conseguenze nel ramo penale, il cui svolgimento si fondava sul pubblico dibattimento che aveva posto fine all'antica prassi del processo scritto e non pubblico, fonte di grandi scelleratezze. Se la Corte si fosse trasformata in un tribunale di revisione si sarebbe dovuto rifare il giudizio a Napoli, il

il loro valore. Sarebbe da esaminarsi, se si dovesse dare, come ora, esecuzione alle decisioni delle Gran Corti Civili, ancorchè difformi dalle sentenze di prima istanza, e far sempre devolutivo il secondo richiamo. Ma è grande la differenza tra le Gran Corti Civili di ora, e quelle, che appresso sarebbero, poichè ora han sette giudici, e appresso ne avrebber cinque, come diremo. Oltrechè l'eseguire un secondo giudicato difforme da un primo, come ora si fa, ha sempre del duro. Un terzo correttivo sarebbe la necessità del deposito delle multe, da conservarsi in Corte Suprema. Non è nuovo, che i rimedj portino questo freno. Le nullità del nostro antico rito non si ricevevano senza deposito; e nelle cause esecutive di duemila ducati in sopra, e nelle ordinarie di qualunque valore, era di 180 ducati. Un quarto correttivo sarebbe il proibire nuove interlocutorie alle Corti Supreme. Dovrebbero elle riveder le cause *ex iisdem actis*. Potrebbe solamente permettere la esibizione di nuovi titoli autentici, la quale non esige veruna altra istruzione. La Corte Suprema sarebbe in questo modo un magistrato di semplice revisione degli atti compilati, senza poterne compilare de' nuovi. Questa restrizione non ha nulla di esorbitante, poichè dopo passate le cause per due tribunali precedenti, è colpa delle parti, se non vi abbiamo procurata tutta la possibile istruzione». Cfr. *infra*, 329-330.

che avrebbe richiesto la creazione di più sezioni penali, con conseguenti disagi e dispendi per le parti e per i testimoni, riportando Napoli agli antichi mali del vecchio sistema. Per ovviare a questi inconvenienti, infatti, si sarebbe proposto il ritorno al processo scritto e senza dibattimento, con un sostanziale ritorno al vecchio regime. Altro elemento di valutazione che Domenico Criteri propone a sostegno delle proprie tesi è che l'organizzazione dei tribunali del 1817, centrata sul sistema della cassazione, aveva favorito il nascere di una civiltà giuridica su tutto il territorio del regno, con impatti notevoli sul rilancio e la rivitalizzazione del sistema produttivo locale, grazie ad un ceto di professionisti che aveva scelto di lavorare in realtà diverse da quella napoletana. Se fosse passata la proposta della Commissione preparatoria, concentrandosi di nuovo tutta l'attività dei gravami sui tribunali della capitale, si sarebbe progressivamente prodotto un effetto negativo sulle istituzioni giudiziarie provinciali, le quali avrebbero perso tutta la loro autorevolezza ed efficacia, con la desertificazione dei progressi realizzati nel campo della giustizia e con effetti perversi sul tessuto produttivo locale.

Il giurista ammette senza difficoltà che, in tempi recenti, la Corte suprema si era attirata critiche severe e molto fondate a causa di pronunce contraddittorie e basate su principi manifestamente erronei che ne avevano minato l'autorevolezza. E ricorda che quando esisteva la Camera dei ricorsi, creata nel 1812 e abolita nel 1817, l'accesso alla Corte era raro perché l'ammissibilità era valutata in modo rigoroso e limitata ai soli casi in cui effettivamente si era riscontrata una manifesta violazione di legge, con il conseguente effetto di obbligare le parti a trovare un accordo senza arrivare all'esperimento *en dernier resort*. Le cause esaminate nelle corti di rinvio normalmente si risolvevano con sentenze conformi ai motivi per cui la Corte suprema aveva annullato la sentenza, grazie alla sua autorevolezza. I mali degli ultimi tempi erano dovuti alla

nomina di giudici in Corte suprema che non avevano a cuore i codici e mal sopportavano i limiti imposti al loro potere dal sistema organico ispirato alla Francia:

Taccio altre straordinarie ed accidentali circostanze sopravvenute, le quali non permisero alle intenzioni paterne, e sempre commendevoli di Sua Maestà, di usare nella scelta quella severità scrupolosa, che si era usata dianzi⁹⁵.

Altro danno era stata la norma che aveva previsto il rinvio delle cause civili alla sola gran Corte civile di Napoli. Infatti, oltre a mortificare le altre gran corti provinciali, gli avvocati erano poco interessati a spingere le parti a trovare un accordo; la gran corte, del resto, in ragione di questo obbligo, aveva assunto un atteggiamento di sfida verso i pronunciamenti della Corte suprema, credendo di poter fare meglio e con altrettanta autorevolezza⁹⁶. La presenza di due Corti supreme, una a Napoli e una a Palermo, nuocevano all'uniformità della giurisprudenza. Non nega che in taluni casi il sistema per cassazione poteva provocare alcuni inconvenienti dovuti alla «ribellione» del giudice in grado di rinvio, cosa che poteva allungare il perpetuarsi delle cause per lungo tempo e con notevole dispendio delle parti, ma questo problema era limitato a pochi casi. Mentre l'apparente vantaggio offerto dal sistema della «doppia conforme» avrebbe provocato danni peggiori e con effetti sistemici sull'intero ordinamento giudiziario.

Rispetto poi alla considerazione secondo cui la Cassazione aveva tralignato rispetto agli scopi per cui essa era sorta, Criteri ne valuta l'evoluzione in modo completamente diverso. Infatti, scrive:

⁹⁵ Cfr. *infra*, 278.

⁹⁶ Su questo argomento si vedano le penetranti considerazioni di Mastroberti 2010, che ricostruisce bene il contesto e l'attività della Gran Corte civile che ne fece un punto di riferimento quasi alternativo alla Corte suprema.

Non vi è dubbio, che giusta la legge del 1791 il Tribunale di Cassazione fu istituito per cassare le decisioni in caso di contravvenzione *manifesta* della legge. Or cosa importa contravvenzione *manifesta*? Importa forse contravvenzione *letterale*, per modo che fosse lecito ai Tribunali inferiori, mantenendo salva la lettera, accogliere qualunque interpretazione che contraddica chiaramente, e manifestamente lo spirito della legge, e lo scopo del legislatore? Se nell'istituirsi la Corte di Cassazione in Francia si fosse detto che i limiti delle sue attribuzioni si riducessero unicamente a prender di mira la violazione *letterale*, senza brigarsi di altro; se malgrado siffatto stabilimento la Cassazione avesse sorpassati questi confini, annullando per sola contravvenzione allo spirito della legge, e per falsa interpretazione, il rimprovero sarebbe ben fondato. Ma l'affare non è così, perciocché era ella istituita per correggere cassando, le decisioni che conteneano *contravvenzione manifesta* ad un testo di legge, non già violazione letterale; e dallo scambiare e confondere insieme queste idee distantissime, è nato l'equivoco di cui si vuol profittare a discredito della Corte di Cassazione. Ma colui, che così ragiona, non ignora, come fa vista d'ignorare⁹⁷, che contravviene *manifestamente* alla legge colui che la interpreta a capriccio, che ne contorce il senso manifesto con false interpretazioni, che ne sconosce lo spirito, che chiaro si trae dal suo contesto che perde di vista la mira del legislatore, *captando verba, et legem calumniando*. Chi non sa che *expressum etiam dicitur quod est evidenti eruit voluntate*? Chi non sa *che dicitur calumniari legem, colui che salvis verbis, ejus sententiam eludit*?⁹⁸

Un'interpretazione, come si vede, completamente diversa e piena di conseguenze sul piano concettuale. Non si tratta, cioè, dello sconfinamento della Cassazione rispetto al suo scopo istitutivo, poiché i termini *contravvenzione espressa o manifesta* racchiudono già l'evoluzione del potere di censura della Corte in tutti i casi

⁹⁷ Si riferisce a Gaspare Capone.

⁹⁸ Cfr. *infra*, 283-284.

in cui lo «spirito della legge» sia interpretato in modo scorretto dal magistrato in sede di giudizio. Quindi, anche la falsa interpretazione, il giudizio emesso su un articolo di legge non corrispondente al caso concreto ed ogni altra fattispecie devono essere compresi nel perimetro delle sue attribuzioni e l'annullamento deve essere il mezzo applicato per correggere il caso esaminato e «trovato in difetto». Diverso sarebbe se fosse stata prevista la sola violazione letterale del testo di legge; in quel caso avrebbero avuto ragione i suoi oppositori. Questa diversità interpretativa non ammette mediazioni di sorta.⁹⁹ In ogni caso, in Francia, soprattutto dopo la

⁹⁹ Criteri dedica a questo argomento un'analisi specifica nell'allegato D della sua dotta memoria, in cui riconosce che la sfera d'azione del Tribunale di cassazione francese inizialmente aveva compiti delimitati, ma ne illustra le successive modifiche e giunge a conclusioni diverse rispetto ai suoi avversari. Sicuramente, afferma, nel 1790, l'Assemblea Costituente le aveva vietato ogni potere regolamentare e interpretativo, per cui tutti i casi dubbi dovevano essere sottoposti alla sua sovrana decisione, ma ciò aveva provocato un notevole ingolfamento delle attività assembleari e la paralisi dei tribunali, perché molti giudici rifiutavano di decidere senza il conforto dell'interpretazione legislativa; da qui il necessario correttivo. Egli scrive: «Quindi nella compilazione del Codice si volle con sommo accorgimento ovviare a tanto abuso mercè l'articolo quarto del Codice civile francese; ov'è statuito: *il Giudice il quale ricuserà di giudicare sotto pretesto di silenzio, di oscurità, o d'insufficienza della legge, potrà essere perseguitato come colpevole di negata giustizia*. Si vide che la interpretazione *dottrinale* è congiunta essenzialmente alla facoltà di giudicare. Si conobbe indispensabile di lasciar questo diritto ai Tribunali, per impedire che i Giudici sospendessero, o differissero arbitrariamente le loro decisioni, con far rapporto al legislatore". (...) Or mentre si restituì ai Tribunali la facoltà d'interpretare il dubbio della legge, non fu intendimento del Governo dire che essi potessero farlo senza veruna dipendenza dalla Corte di Cassazione. Anzi fra i motivi rilevati nella discussione legislativa di questo articolo, vi fu quello cioè che non era da temere che i Tribunali abusassero di questa facoltà, poiché il Tribunale di Cassazione, poteva annientare i loro giudizi. Dunque, restituita ai Tribunali la facoltà d'interpretare, fu questa somnessa alla censura della Cassazione,

pubblicazione del Codice del 1804, si vietava ai giudici di rifiutarsi di amministrare giustizia col pretesto del silenzio della legge, poiché solo al legislatore spettava giudicare se una determinata materia presentasse difficoltà tali da richiedere un nuovo intervento legislativo per chiarirne il significato; per conseguenza necessaria, alla Cassazione era stata data facoltà di annullare tutte le decisioni dei tribunali che deviassero dal vero senso della legge, al fine di evitare che le sentenze più arbitrarie restassero senza censura¹⁰⁰.

La memoria di Criteri contiene, poi, quattro allegati finali contrassegnati con lettere alfabetiche A, B, C, D in cui l'autore approfondisce singoli aspetti delle sue tesi, anch'esse di grande interesse.

Complessivamente questa memoria, come, del resto, quelle di Capone, oltre al merito dei problemi esaminati, ha un grande valore perché contribuisce a delineare un pensiero storiografico interessante sull'istituzione e sulle funzioni della Cassazione, ma anche opinioni e interpretazioni di grande interesse rispetto alla storia del diritto nel regno di Napoli.

Criteri è anche firmatario di una breve memoria¹⁰¹, confermata anche dal consultore Caravita, in cui si attacca la proposta di affidare la risoluzione del dubbio di legge al re, sentita la Consulta generale, dopo due sentenze di gran corte civile. Questa soluzione offendeva la dignità della Corte suprema e dei suoi componenti, poiché l'organo di suprema istanza non era più supremo, ma aveva un organo superiore. Oltre ciò significava ampliare il raggio d'azione della Consulta anche alla sfera degli affari privati delle parti, un impegno di difficile gestione per la Consulta stessa, in

talché ove la sentenza o decisione deviasse dal sentimento della legge per falsa interpretazione, era nei poteri della Corte di Cassazione pronunciare l'annullamento». Cfr. *infra*, 301.

¹⁰⁰ Sul punto di veda l'analisi del Criteri contenute nell'Allegato D, cfr. *infra*, 299-303.

¹⁰¹ Cfr. *infra*, 303-306, documento n. 11.

quanto questa pronunciava i suoi pareri in tutte le materie del diritto pubblico e non tutti i consultori avevano una preparazione tecnico-giuridica per poter sovrastare con le proprie conoscenze, la cultura dei magistrati di Corte suprema. Per cui era giusto che tale funzione restasse in capo alla Corte suprema a sezioni unite con l'intervento del Ministro.

Il parere di Criteri venne contestato punto per punto da una nuova memoria di sette consultori: *Parere di sette Consultori sulla preferibilità della doppia conforme al sistema giudiziario francese*¹⁰². In essa, ancor più che nei *Pensieri* e nel *Rapporto della Commissione preparatoria*, sembra maggiormente evidente il tentativo di utilizzare gli studi e le analisi sull'evoluzione della Cassazione francese per trasformare la natura della Corte suprema nel regno di Napoli. Nel *Parere dei sette consultori* si afferma che nel 1806, la Commissione di legislazione del Consiglio di Stato fu costretta ad optare per il sistema giudiziario francese solo per circostanze politiche, anche se aveva mostrato di preferire l'antico sistema patrio della «doppia conforme». Nel 1817, quando venne confermato quel sistema, i problemi cui dava origine non erano stati ancora studiati e non erano ancora emersi con limpida chiarezza come, invece, lo erano nel 1825 grazie agli studi dei giuristi francesi sul loro tribunale¹⁰³. Quindi, anche nel regno di Napoli era opportuno avviare ponderate riforme che dovevano rettificare le contraddizioni emerse con l'esperienza di 16 anni di vita del sistema per cassazione, rivelatosi difettoso poiché produceva un elevato numero di appelli¹⁰⁴ a causa

¹⁰² Cfr. *infra*, 306-320, documento n. 12. I firmatari sono: il principe di Rebordone, monsignor Rosini, monsignor Alleva, il principe di Belvedere, il marchese di Pietracatella, Giuseppe Parisi, Gaspare Capone.

¹⁰³ Si fa riferimento, in particolare, all'opera di Henrion de Pansey 1818.

¹⁰⁴ «Contiamo i giudizi, che si posson fare nel sistema attuale: 1. Giudizio in prima istanza; 2. Giudizio in una corte di appello; 3. Primo annullamento; 4. Giudizio di seconda corte di appello, conforme a quel della prima; 5. Secondo

di una contraddizione interna non rettificabile. Sebbene la possibilità di appelli plurimi sullo stesso caso fosse limitata a rarissimi casi, la bontà di un sistema rispetto ad un altro, però, deve essere valutata in ragione delle possibilità che consente rispetto a tempi e modalità dei ricorsi. Col sistema della «doppia conforme», adattata al nuovo ordinamento, l'esame del fatto e del diritto si risolverebbero, nelle situazioni più complesse, in tre o quattro richiami di appello. I difetti e le lungaggini del passato, infatti, erano dovuti al minor numero di giudici in servizio, all'estrema discrezionalità

annullamento; 6. Giudizio conforme a' due primi di terza corte di appello; 7. Corte Suprema proclama il dubbio di legge dopo il terzo ricorso; 8. Giudizio nel Concistoro del Principe; 9. Se S. M. approva la opinione della Corte Suprema, questa fa il terzo annullamento e rinvia ad una quarta corte di appello; 10. La quarta corte fa la decisione ultima, conformandosi al diritto dichiarato dal Re. Ma se la causa cambia fisionomia nel fatto; se una circostanza nuova non prima avvertita, la riporta ad un altro punto di dritto diverso dal dichiarato, necdum finitus Orestes. Si comincia allora da capo, e sotto l'aspetto di un altro diritto si può correre un aringo del pari lungo, che il descritto. Lasciando questa ipotesi per non portare la cosa all'infinito, dobbiamo aggiugnere almeno due contumaciali a' giudizi numerati, e siamo già a dodici. Più dobbiamo aggiugnere tre giudizi di esecuzione, dietro le decisioni delle corti di appello, che nel rito attuale sono lunghissimi; e tre giudizi di restituzione. Siamo quindi a diciotto. La causa può ammettere per qualche capo il giudizio di ritrattazione civile. Questo si deve spedire prima dello sperimento di Cassazione; e indi passa nella Corte Suprema in termini di Cassazione. Se dunque una causa abbia più capi implicati insieme de' quali alcuni menì direttamente alla Cassazione, ed altro esiga la ritrattazione; la causa si dirama, e dal ramo della ritrattazione spuntano due altri giudizi, l'uno chiamato *rescindente*, l'altro chiamato *rescissorio*. Così siamo a venti giudizi. Ma così il rescindente, come il rescissorio, l'uno separatamente dallo altro, passano in Corte Suprema. Dunque a' venti primi giudizi, per la possibilità della cosa, se ne debbono aggiugnere ... Chi osa dirlo? Si calcoli, e se ne troveranno altri quaranta! Si conviene, che la realizzazione di tutto questo possibile è rarissima, ma la possibilità è nel sistema della cosa; e la realtà ordinaria in queste materie è sempre in ragione della possibilità». Cfr. *infra*, 307-308.

del giudice commissario della causa e, soprattutto, all'assenza del 'ruolo' delle cause. Tutte queste 'condizioni critiche' erano state corrette dall'ordinamento introdotto nel 1808 e modificato nel 1817. Ragion per cui, la «doppia conforme», sicuramente imperfetta in qualche punto, aveva il vantaggio del maggior favore delle decisioni a pro del vincitore, in quanto la maggioranza a suo favore era la risultante di voti di collegio e non della sommatoria dei voti individuali nei vari gradi di giudizio. Ancora: il sistema per cassazione perpetua le incertezze del diritto, poiché si mantiene in una zona di confine tra fatto e diritto, il che determina continuamente sconfinamenti tra le due sfere, in quanto non è sempre possibile delinearne una demarcazione netta, il che rende ambigua la giurisprudenza della Corte suprema con riverberi anche sulle corti di merito. Questo aspetto viene esaminato nel paragrafo VII¹⁰⁵, dove si ribadisce che la cassazione assicura l'uniformità solo sul diritto certo; nei casi controversi, invece, essa complica piuttosto che risolvere i problemi. Con il sistema della «doppia conforme» l'esame di fatto e diritto viene svolto nei diversi gradi di giudizio; a ogni stadio viene corretta un'interpretazione arbitraria o erronea emessa nello stadio precedente. Nei paragrafi IV e XII vi sono anche rapidi paragoni tra l'antico diritto del regno, in cui l'autorità sovrana non interveniva mai nel processo, limitandosi, eccezionalmente, ad ordinarne la revisione, mentre in Francia i Parlamenti potevano negare la registrazione delle ordinanze reali, cosa che aveva spinto l'Assemblea costituente a concepire il Tribunale di cassazione per porre un argine all'arbitrio delle magistrature e ad imporre il controllo dello Stato sul diritto. Concependo tale istituzione, tuttavia, l'Assemblea si era contraddetta, in quanto, pur volendo stabilire dei confini netti tra giurisdizione e legislazione, aveva sancito un principio che portava le cause controverse a dover essere decise

¹⁰⁵ Cfr. *infra*, 315-316.

direttamente dal legislatore con un atto giudiziario-legislativo. Si entra, così nel vivo delle aporie del sistema per cassazione. L'idea che la spiegazione del punto di diritto controverso sia una sfera del dominio politico viene del tutto respinta.

Nel paragrafo XII («Origine de' due sistemi»), tra l'altro, si rivendica l'origine 'nobile' della «doppia conforme», in quando era un sistema non nato dalla giurisprudenza delle prammatiche, ma dal diritto romano, conservato dal diritto canonico e sostenuta dai maestri del pensiero giuridico meridionale; una nobiltà dovuta al fatto che essa era il migliore strumento di accertamento del 'vero civile', mentre viene destituita di ogni fondamento l'idea che la Cassazione sia 'figlia' del pensiero filosofico; piuttosto, essa era una «figlia del caso»¹⁰⁶.

All'esito di questo importante confronto, però, il *favor* ottenuto dalle tesi di Capone non ottenne la maggioranza, anche se furono accolte alcune modifiche importanti relativamente alla procedura dei ricorsi alla Corte suprema. In particolare, si decise che occorreva:

- confermare i giudici di circondario con qualche modifica in ordine alle circoscrizioni;
- respingere l'istituzione dei tribunali distrettuali;
- confermare istituzione e attribuzioni dei tribunali civili provinciali, con l'aumento della camera criminale per l'esame in grado di rinvio di una causa nella provincia di provenienza;
- aumento di giudici e procuratori nelle gran corti criminali;
- respingere l'istituzione dell'avvocato dei poveri nelle corti criminali;
- confermare l'istituzione e le attribuzioni delle gran corti civili ed aumentare una gran corte in Sicilia;
- confermare l'istituzione delle due Corti supreme e le loro attribuzioni salvo alcuni sostanziali cambiamenti procedurali, os-

¹⁰⁶ Cfr. *infra*, 318.

sia: 1) nel caso in una Gran Corte Civile o un secondo Tribunale giudicante in grado di rinvio, avesse applicato le decisioni della Corte Suprema, si formava la cosa giudicata, e non era più ammesso alcun ricorso sullo stesso caso; 2) nel caso di ricorso contro una sentenza emessa da una Gran Corte in grado di secondo rinvio per gli stessi motivi che avevano dato vita al primo annullamento, la Corte Suprema poteva rigettare il secondo ricorso oppure proporre direttamente al Re il dubbio di legge; 3) l'interpretazione sovrana sul dubbio di legge doveva essere resa con decreto, previa discussione in Consiglio di Stato, acquisito il parere del Consiglio dei Ministri ed intesa la Consulta generale.

Questa lunga carrellata di presentazione delle fonti termina con alcuni documenti rinvenuti tra le carte del duca di Gualtieri, Carlo Avarna, conservate nell'archivio della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dell'Archivio Borbone, che completano il quadro delle proposte emerse dal dibattito della Consulta, con le considerazioni di Felice Amati, ministro dell'interno, di Donato Tommasi, ministro della Giustizia, e del Consiglio dei Ministri che elaborò, dopo maturo esame delle proposte della Consulta e dei due ministri suddetti, una serie di piccoli ritocchi all'ordinamento vigente, ma respingendo l'idea della «doppia conforme». Tuttavia, questo ampio dibattito non ebbe alcun seguito. Probabilmente, il nuovo sovrano, Francesco I, non volle toccare nuovamente un sistema riorganizzato profondamente solo pochi anni prima.

Appare opportuno fare qualche anche cenno alle proposte dei ministri per completare la presentazione delle fonti. Per ciò che riguarda Felice Amati, questi pure avanza critiche al vigente sistema di annullamento per cassazione che, nei casi complessi, consentiva la possibilità di sette richiami di appello prima di risolvere il problema con il dubbio di legge. Nonostante ciò, non si mostra favorevole al sistema della «doppia conforme» e alla trasformazione la cassazione in corte di revisione. Propone, invece, una

terza soluzione consistente nel formare la cosa giudicata quando la sentenza del tribunale civile resti confermata in appello, escludendo quindi la possibilità del ricorso per cassazione. Nel caso di sentenza di appello difforme da quella di primo grado, spettava alla Corte suprema decidere quale delle due fosse più conforme al dettato della legge; quella scelta doveva essere applicata per formare la cosa giudicata. Questa proposta escludeva la possibilità della terza istanza, che poteva dare origine a una terza sentenza difforme dalla prime due e confinava il ruolo della corte a mero arbitro tra opposte decisioni di due tribunali.

Interessante anche il documento prodotto dal ministro Tommasi, il quale aderì all'opinione della maggioranza della Consulta e respinse la proposta della Commissione preparatoria, per motivi sia politici sia tecnici. Da uomo di stato era consapevole del valore della stabilità delle istituzioni, il cui continuo cambiamento avrebbe minato la fiducia dei cittadini. Un cambiamento dopo pochi anni non sarebbe stato compreso, anche perché la riforma del 1817 era stata concepita da uomini preparati sul nuovo e sul vecchio regime e tutti avevano appoggiato il mantenimento delle nuove istituzioni. Le modifiche necessarie erano state già apportate. Sarebbe stato un azzardo abolire nel 1826 ciò che era stato ritenuto valido solo pochi anni prima. L'introduzione della «doppia conforme», infatti, avrebbe comportato un notevole mutamento del sistema. In ordine ai vari quesiti affrontati nella discussione della Consulta, egli si dichiara contrario alla modifica della giustizia circondariale e contro l'introduzione dei tribunali distrettuali; questi ultimi, infatti, nel modo in cui erano stati concepiti, spezzavano la scala gerarchica dell'ordine giudiziario creando una sorta di indipendenza di alcuni gradi di giurisdizione rispetto ad altri, distruggendo la coerenza del sistema varato nel 1817. Invece, ritiene interessante l'idea di conferire la funzione di tribunale di rinvio per le sentenze penali ai Tribunali civili provinciali, secondo l'ipotesi indicata dalla Commissione pre-

paratoria, ma questa regola non si sarebbe potuta applicare in tutte le provincie, poiché con i cambiamenti introdotti dalla riforma studiata dalla medesima Commissione, il servizio dei tribunali provinciali avrebbe subito parecchie conseguenze negative. Inoltre, per ciò che riguarda la scelta tra doppia conforme e sistema per cassazione, Tommasi si schiera nettamente per la seconda. Relativamente alla prima, infatti, sostiene che la sua applicazione sarebbe stata talmente complessa che perfino i proponenti non avevano saputo trovare un accordo accettato e condiviso da tutti per farla funzionare. Non solo: era un sistema così contraddittorio che nel ramo civile si sarebbe giudicato con quella procedura, mentre nel ramo penale sarebbe rimasto vigente quello per cassazione. Infine, proponeva che la gran corte civile di Napoli non avesse più la preminenza rispetto alle altre gran corti del regno per giudicare le cause di rinvio cassate dalla corte suprema per diversi ordini di motivi:

istituto di Cassazione vuol dire metodo come fondare l'unità dei principi delle Legge, come provocare la discussione per la conoscenza dei principii, della latitudine delle regole, dell'uso delle eccezioni, come indurre l'abitudine di ridurre ogni causa ad idee semplici, a proposizioni astratte, perché si avvicini alle regole, o perché se ne desumano le massime di giurisprudenza. Ma questa comunicazione di lumi non può volere al certo, finché non s'istituisca un rapporto tra la Corte Suprema, e tutte le Gran Corti; sarebbe altrimenti la giurisprudenza fissata non con l'unisono pensare di tutte le Corti, ma solo quando combaciano quelli della Corte Suprema, e della Gran Corte Civile in Napoli¹⁰⁷.

La preferenza accordata dal sistema vigente alla gran corte napoletana produceva una cesura nel rapporto tra Corte suprema e le altre corti del regno che, rispetto a quella di Napoli, ne

¹⁰⁷ Cfr. *infra*, 344.

risultavano degradate, con conseguente moltiplicazione dei dubbi di legge. Soprattutto aveva creato un *vulnus* all'autorevolezza della Corte sottoponendo le sue decisioni in grado di rinvio alla revisione del collegio della gran corte civile della capitale, che era divenuta, col tempo, un'anti-corte suprema. Questo grave inconveniente si poteva correggere solo bilanciando il rapporto tra corte suprema e tutte le gran corti dei domini continentali, senza particolari oneri aggiuntivi a carico del bilancio statale, adottando i seguenti provvedimenti:

- sciogliere la gran corte civile in Napoli per creare tre gran corti civili indipendenti formate da una sola camera;
- di queste tre corti una doveva essere stabilita a Napoli, un'altra a Salerno e la terza a Lucera dividendo per ciascuna di esse, in base al numero della popolazione, la giurisdizione sulle sette provincie già attribuire alla sola gran corte di Napoli;
- organizzare le gran corti civili di Salerno e di Lucera come quelle dell'Aquila, di Trani e di Catanzaro, abolendo le gran corti Criminali di Salerno e di Lucera;
- lasciare alla Corte Suprema la facoltà del rinvio a tutte le gran corti civili continentali. Questo correttivo, in particolare, avrebbe molto aiutato ad attuare l'uniformità della giurisprudenza;
- in alternativa sdoppiare la gran corte civile di Napoli in due entità distinte e indipendenti l'una dall'altra, con diversa giurisdizione territoriale, in modo da razionalizzare il flusso delle cause e dei rinvii. Il criterio alla base di tale opzione non era il numero della popolazione ma il numero delle cause avviate nei tribunali delle circoscrizioni territoriali cui le corti afferivano.

Infine, Tommasi difende il sistema per cassazione poiché l'annullamento della sentenza e la sua remissione ad un'altra corte, ad un altro giudice del merito, manteneva la stessa corte suprema nei suoi confini istitutivi impedendo che le sue decisioni producessero invasioni nella sfera legislativa. Era, insomma, un sistema bilanciato

e coerente per tenere la magistratura separata dalla legislazione, il cui potere esclusivo era nelle mani del governo politico che lo esercitava anche risolvendo il dubbio di legge.

Su tutti questi argomenti anche il Consiglio dei ministri espresse il suo parere con il quale si lasciava inalterato il sistema vigente e si formulavano le seguenti proposte di riforma: ampliare la competenza dei Conciliatori, abolire i Supplenti giudiziari comunali, e stabilire che i Conciliatori giudicassero le cause inappellabili, fino a nove ducati, e le cause appellabili per il valore non superiore ai trenta ducati per le azioni personali e per i beni mobili. Tali giudici avevano: a) competenza anche sulle contravvenzioni di polizia commesse nel comune residente; b) facoltà di apporre e rimuovere i sigilli; c) presiedere i Consigli di famiglia. L'appello avverso le sentenze dei conciliatori doveva essere meramente devolutivo nelle cause civili. Inoltre propose le seguenti modifiche:

- conservare i Giudici di Circondario e le loro attribuzioni, salvo le modifiche indicate nel punto precedente e dichiarando inappellabili le loro sentenze fino a trenta ducati;

- conservare anche la suddivisione di tali giudici in tre classi, dichiarando però di seconda classe i Circondari con popolazione superiore a diecimila abitanti;

- aumentare per ciascun giudice di circondario il compenso di cinque ducati;

- consentire l'accesso alla carica solo con concorso, salvo casi speciali di persone che avessero acquisito la fama di giurisperiti grazie a produzioni scientifiche accreditate;

- conservare i Tribunali civili e di commercio esistenti con le stesse attribuzioni e competenze;

- sciogliere la gran corte civile di Napoli e creare tre gran corti civili, l'una indipendente dall'altra, limitando la giurisdizione della prima di esse sulla sola Provincia di Napoli, ad eccezione della trattazione degli affari commerciali di tale provincia, i quali, unita-

mente a tutti gli affari civili e commerciali delle province di Terra di Lavoro e di Molise, dovevano passare nelle competenze della seconda gran corte civile. La terza corte doveva avere la giurisdizione sulle provincie di Salerno, Avellino, Basilicata e Capitanata;

- destinare nei Tribunali Civili gli uditori, in modo che ve ne fosse uno per i Tribunali di una sola Camera; un numero di uditori eguale al numero delle Camere per quei Tribunali che ne avevano più di una. I Tribunali di Salerno, Trani e Lecce dovevano avere di diritto due uditori, e, in caso di bisogno, aumentarli in modo proporzionato alle necessità. La proposta stabiliva anche il livello di preparazione necessario per poter accedere al ruolo di uditore;

- vietare il ricorso per annullamento presso la Suprema Corte di Giustizia, allorché il Collegio cui la causa era stata rinviata dopo un annullamento, si fosse uniformato ai principi contenuti nella sentenza di annullamento; in caso di nuovo ricorso sulla sentenza rinviata per gli stessi motivi, doveva elevarsi il dubbio di legge;

- stabilire che l'interpretazione sarebbe stata resa con decreto reale, dietro avviso del Consiglio di Stato, previo parere del Consiglio dei Ministri ed intesa la Consulta generale. Conformemente a tale decreto dichiarativo la Corte suprema doveva rigettare il ricorso o pronunciare l'annullamento della decisione impugnata;

- abrogare i sovrani rescritti del 20 Giugno 1818 e restituire alla Corte Suprema la facoltà di determinare il giudice nei conflitti di competenza e di decidere senza rinvio nei casi di azioni non qualificate dalla legge come reato o quando il reato fosse coperto da prescrizione o da amnistia.

La discussione e le proposte del Consiglio dei ministri rimasero senza seguito politico fino al 1835, quando in Consulta venne discussa una nuova riforma della Cassazione di cui si parlerà in altra sede.

Riferimenti bibliografici:

- Abbamonte O. 1997, *Amministrare e giudicare. Il contenzioso nell'equilibrio istituzionale delle Sicilie*, Napoli.
- Ajello R. 1968, *Preilluminismo giuridico e tentativi di codificazione nel Regno di Napoli*, Napoli.
- Ajello R. 1976, *Arcana juris. Diritto e politica nel Settecento italiano*, Napoli.
- Ascione I. 1991, *L'attività giuridico-amministrativa della Consulta Generale del Regno delle due Sicilie dal dibattito alla pubblicazione dei pareri*, "Rassegna degli Archivi di Stato", LI, 1, 84-104.
- Beneduce P. 2008, *Il lavoro nei galatei forensi*, con in appendice i *Discorsi di Henri-François D'Aguesseau sull'arte del giudice e dell'avvocato*, Soveria Mannelli.
- Calamandrei P. 1937, *La cassazione civile*, I, Milano.
- Capone G. 1826, *Discorso sopra la storia delle leggi patrie a sua altezza reale il Principe D. Ferdinando*, Napoli.
- Castellano C. 2004, *Il mestiere di giudice. Magistrati e sistema giuridico tra i francesi e i Borboni 1799-1848*, Bologna.
- Cuoco V. 1924, *Scritti vari*, a cura di N. Cortese – F. Nicolini, Bari.
- De Martino A. 1975, *Tra legislatori e interpreti. Saggio di storia delle idee giuridiche in Italia meridionale*, Napoli.
- De Martino A. 1990, *Nascita delle intendenze. Problemi dell'amministrazione periferica nel Regno di Napoli*, Napoli.
- De Martino A. 1994, *Per la storia della cassazione a Napoli: il dibattito sull'ordinamento giudiziario durante gli anni Venti dell'Ottocento*, in A. Mazzacane – C. Vano (a cura di), *Università e professioni giuridiche in Europa nell'età liberale*, Napoli, pp. 485-535.
- De Martino A. 2003, *Giustizia e politica nel Mezzogiorno (1799-1825)*, Torino.
- De Rosa F. 2014, *La Consulta generale del Regno delle Due Sicilie e la riforma della Cassazione (1835-1843)*, in P. Maffei – G. M. Varanini (a cura di), *Honos alit artes. Studi per il settantesimo compleanno di Mario Ascheri*, IV, Firenze, pp. 319-328.
- De Rosa F. 2020, *Gaspere Capone. Storia, politica e diritto in un giurista della transizione*, Napoli.
- Denti V. 1982, *Dottrine del processo e riforme giudiziarie tra illuminismo e codificazioni*, in *Quarto congresso internazionale della società italiana di Storia del diritto. Diritto e potere nella storia europea. Atti in onore di Bruno Paradisi*, II, Firenze.
- Di Costanzo R. 2004a, *Appunti per una storia della Corte di Cassazione. Parte*

- I, "Scrinia. Rivista di archivistica, paleografia diplomatica e scienze storiche", 1, 1, 117-152.
- Di Costanzo R. 2004b, *Appunti per una storia della Corte di Cassazione. Parte II*, "Scrinia. Rivista di archivistica, paleografia diplomatica e scienze storiche", 1, 2, 87-128.
- Henrion de Pansey P. P. N. 1818, *De l'autorité judiciaire en France*, Parigi.
- Feola R. 1986, *Le Consulte di Stato nelle Sicilie*, "Clio", XXII, 23-49.
- Feola R. 1984, *La monarchia amministrativa. Il sistema del contenzioso nelle Sicilie*, Napoli.
- Feola R. 1993, *Istituzioni e cultura giuridica. Aspetti e problemi*, Napoli.
- Galasso G. 1989, *La filosofia in soccorso de' governi. La cultura napoletana nel Settecento*, Napoli.
- Galasso G. 1981, «*La nuova borghesia, la «monarchia amministrativa» e i governi restaurati*, in Raponi N. (a cura di), *Dagli stati preunitari d'antico regime all'unificazione*, Bologna.
- Landi G. 1977, *Istituzioni di diritto pubblico del Regno delle Due Sicilie (1815-1861)*, Milano.
- Luongo D. 2020, *La "nuova legislazione" e l'eredità d'antico regime: percezioni storiografiche nella cultura giuridica meridionale dell'Ottocento*, in F. Mastroberti – C. Masiello (a cura di), *Il codice per lo regno delle Due Sicilie. Elaborazione, applicazione e dimensione europea del modello codicistico borbonico*, Napoli pp. 321-428.
- Mannori L. – Sordi B. 2001, *Storia del diritto amministrativo*, Roma-Bari.
- Mastroberti F. 2001, *Codificazione e giustizia penale nelle Due Sicilie dal 1808 al 1820*, Napoli.
- Mastroberti F. 2007, *Sul "metodo bizzarro di mantener tacendo le leggi antiche": il dibattito sulla vigenza dell'autentica 'Ingressi' nel Regno delle Due Sicilie (1839-1843)*, in AA. VV., *Studi in onore di Luigi Labruna*, Napoli, vol. V, pp. 3365-3394.
- Mastroberti F. 2010, *Le gran corti civili (1817-1865): Napoli e Trani*, Napoli.
- Mastroberti F. 2013, *Gaspere Capone*, in *Dizionario Biografico dei giuristi italiani*, Bologna, 431-432.
- Mastroberti F. 2014, *Gli Avvocati e la cassazione unica (1865-1872)*, in AA.VV., *Avvocati protagonisti e innovatori del primo diritto unitario*, Bologna.
- Mastroberti F. 2020, *La scuola storica napoletana e il passaggio dall'antico al nuovo regime*, Bari.
- Mastroberti F. – Vinci S. (a cura di), 2015, *Le Corti Supreme di giustizia nella storia giuridica del Mezzogiorno*, Napoli.
- Masciari F. 2006, *La codificazione civile napoletana. Elaborazione e revisione del-*

- le leggi civili borboniche. 1815-1860*, Napoli.
- Meccarelli M. 2003, *Le corti di cassazione nell'Italia unita. Profili sistematici e costituzionali della giurisdizione in una prospettiva comparata (1865-1923)*, Milano.
- Miletti M. N. 1995, *Tra equità e dottrina. Il sacro regio consiglio e le decisioni di V. De Franchis*, Napoli.
- Miletti M. N. 1998, *Stylus judicandi. Le raccolte di decisioni del Regno di Napoli in età moderna* Napoli.
- Nicolini N. 1830, *Della procedura penale nel Regno delle Due-Sicilie esposta da Niccola Nicolini con le formole corrispondenti*, 1, Napoli.
- Nicolini N. 1850, *Del passaggio dall'antica alla nuova legislazione nel Regno delle Due Sicilie. Discorso del 7 gennaio 1809*, Napoli.
- Nicolini N. 1838-1841, *Delle attribuzioni della Corte Suprema di Giustizia. Discorso*, in Idem, *Questioni di dritto*, 1, Napoli.
- Ruggiero G. 2010, *Studi filangieriani*, "Frontiera d'Europa", XVI, 2, 9-245.
- Scirocco A. 1990, *L'Italia del Risorgimento*, Bologna.
- Trifone G. P. 2010, *La Cassazione nella storia*, in AA. VV., *La Corte di Cassazione: dalle origini ai nostri giorni*, Roma.
- Trifone G. P. 2022, *Il giudice in bilico. Tra tutela del diritto e considerazione del fatto*, in O. Abbamonte (a cura di), *Il potere dei conflitti. Testimonianze sulla storia della Magistratura italiana*, Torino, pp. 229-265.
- Tufano R. 2014, *Verso la giustizia produttiva. Un'esperienza di riforma nelle Due Sicilie (1738-1746)*, Napoli.
- Tufano R. 2018, *Illuminismo e governamentalità. Riformismo e dispotismo nelle Sicilie da Filippo V a Ferdinando IV*, Centenaro.
- Vinci S. 2019, *La giustizia penale nelle sentenze della Cassazione napoletana (1809-1861)*, Napoli.

APPENDICE DOCUMENTARIA

Elenco dei documenti¹⁰⁸

- I: minuta di corrispondenza destinata ai consultori invitati a far parte della Commissione straordinaria;
- II: minuta di corrispondenza indirizzata al sovrano in cui dà notizia della formazione di una Commissione straordinaria per l'esame della riforma del sistema giudiziario;
- III: minuta di corrispondenza da inviare ai consultori per informarli che i lavori della Commissione straordinaria sono convocati tutte le mattinate del mercoledì e del sabato a partire dal 15 settembre 1824;
- IV: nota del 13 maggio 1825 di trasmissione del rapporto della Commissione straordinaria con richiesta di calendarizzarne la discussione;
- V: nota minuta indirizzata ai consultori in cui li si informa che la discussione sul progetto di riforma è convocata per l'11 giugno 1825;
- VI: relazione del Presidente della Consulta al re contenente le linee generali della discussione della Consulta sulla riforma dell'ordinamento giudiziario con un quadro delle spese che comporterebbe la sua attuazione;
- VII: Elenco degli incartamenti inviati dalla Consulta Generale del Regno, e relativi alla nuova organizzazione del potere giudiziario.
- 1 - Pareri della Consulta Generale sopra un nuovo organico giudiziario;
 - 2 - Rapporto della Commissione Straordinaria del nuovo organico giudiziario, il quale è servito di base alla discussione della Consulta generale (a stampa);
 - 3 - Motivi della pluralità della Consulta Generale sopra i giudici locali, i tribunali distrettuali e gli Avvocati de' Poveri nel Criminale;
 - 4 - Parere del Consultore Zurlo sopra i giudici locali, i tribunali distrettuali, e gli avvocati de' poveri;
 - 5 - Parere del Consultore Criteri sulla conciliazione progettata dalla Commissione nelle persone de' presidenti de' Tribunali di quei distretti che hanno per capoluoghi le capitali delle provincie;
 - 6 - Parere del Consultore Parise sopra le circoscrizioni circondariali e distrettuali;
 - 7 - Parere della minorità della Consulta Generale sopra i giudici locali, i tribunali distrettuali, e gli avvocati de' poveri;
 - 8 - Parere del Consultore Benintende adottato dalla pluralità della Consulta sopra una quarta Gran Corte Civile e Criminale da crearsi in Sicilia;
 - 9 - Parere del Cavalier del Bosco, adottato dalla minorità della Consulta Generale contro la proposta quarta Gran Corte mista in Sicilia;

¹⁰⁸ La numerazione dei documenti in cifre romane è attribuita, la numerazione in cifre arabe rispetta quella rinvenuta sui documenti originali.

- 10 - Parere del Consultor Criteri in sostegno del sistema attuale della Corte Suprema, e contrario alla doppia conforme (a stampa);
- 11 - Parere singolare de' Consultori Criteri, e Caravita contrario all'abolizione del secondo rinvio, quante volte due Corti di appello decidano in modo conforme, e la Corte Suprema, producendosi il secondo ricorso, sia fermo nelle sue prime idee;
- 12 - Parere di Sette Consultori sopra la doppia conforme da formarsi nelle Corti Supreme, con variarne corrispondentemente le attribuzioni attuali;
- 13 - Pensieri del Consultore Capone, discussi nella Commissione straordinaria, che han fatta la strada all'esame della doppia conforme (a stampa);

Note ai documenti¹⁰⁹

I documenti presentati nel presente lavoro sono stati reperiti in tre fondi diversi dell'Archivio di Stato di Napoli: il primo gruppo è stato reperito nel fondo archivistico *Consulte e Consigli di Stato*, dove sono conservati i pareri originali espressi dai consultori di Stato nell'ambito delle loro attività istituzionali. Copie degli stessi sono stati rinvenuti anche nel Fondo *Archivio Borbone*, che accoglie le carte del Duca di Gualtieri, allora presidente del Consiglio dei Ministri, cui venivano spediti i pareri della Consulta per il seguito istituzionale; il fondo *Presidenza del Consiglio dei ministri*, ove vi sono minute della discussione avvenuta nel Consiglio dei Ministri che, però, non ebbe seguito, in quanto non registrata nei protocolli ufficiali contenenti del decisioni prese dal sovrano sugli affari proposti e discussi dal Consiglio.

Il fascicolo n. 2734, volume n. 181/I, del fondo *Consulte e Consigli di Stato* ha le seguenti caratteristiche: una prima parte è composta da note minute di corrispondenza degli uffici di Segreteria della Consulta di cui: le prime cinque comprese nelle carte numerate 1-8, sono riferite alla nomina dei consultori chiamati a far parte della Commissione Straordinaria; le carte 9-26 sono riferite al quadro riassuntivo dei lavori dei consultori sull'affare discusso e alcune ipotesi di lavoro, nel caso in cui fosse stata approvata l'ipotesi di riforma proposta dalla Commissione straordinaria; una seconda parte è formata dai tredici pareri dei consultori sulla proposta di riforma dell'ordinamento giudiziario.

Le trascrizioni rispettano l'ordine con cui sono disposte nel fascicolo. L'intero incartamento si presenta legato da una sottile cordicella ed è circondato da una coperta cartacea recante la seguente intestazione:

“4/ fascicolo delle Commissioni straordinarie. [Espediente] 2734/ N. 292/Consulta generale

¹⁰⁹ I documenti della Consulta di Stato hanno la seguente segnatura: ASNa, *Consulte e Consigli di Stato*, b. 185/I, fascicolo 2734.

Sulla riorganizzazione del sistema giudiziario de' Reali Dominj di qua,
e di là dal Faro.

I pareri presentano le seguenti caratteristiche: tre sono a stampa con numerazione per pagine (n. 2, 1-62; n. 10, 1-73; n. 13, 1-37) e due fogli di note finali a stampa e pagine non numerate; gli altri sono vergati a mano e sono numerati per carte (n. 3, cc. 1-30; n. 7, cc. 1-41; cc. n. 12 cc. 1-46). Gli altri incartamenti non sono numerati.

Gli incartamenti rinvenuti nel fondo Ministero della Presidenza del Consiglio dei Ministri e in Archivio Borbone sono stati trascritti e contrassegnati da un numero progressivo attribuito che segue la numerazione dei pareri della Consulta soltanto per continuità logica.

Il fascicolo della Consulta di Stato presenta una numerazione per carte a matita, evidentemente realizzata in tempi recenti, da carta 1 a carta 217, che ha lasciato fuori dal computo gli incartamenti 11, 12 e 13 che comprendono complessivamente altre 80 carte (d'ora in avanti c.).

La carta utilizzata è filigranata e spesso presenta vergature verticali e i marchi delle cartiere.

A c. 5 la carta filigrana presenta il marchio della cartiera «La BRIGLIA» raffigurato in un cartiglio composto da quattro rami frondosi intrecciati di forma ovale schiacciato in alto e in basso.

Alle cc. 6 e 8, la carta filigrana presenta il marchio recante le lettere «G B I» raffigurate in un cerchio che rappresenta un medaglione con doppio bordo. Tra i due bordi è presente una decorazione composta da una teoria di piccoli cerchi affiancati per tutta la circonferenza.

A c. 10, la carta presenta il marchio raffigurante la lettera H che sormonta un cerchio sottostante con doppio bordo, al cui interno è presente un'ancora capovolta e avvolta da due giri di corda.

A c. 13 la carta presenta soltanto il marchio «La BRIGLIA» senza alcun festone.

A c. 98 la carta presenta il marchio «D LORENZO L» posto sotto un medaglione con le seguenti caratteristiche: un fiocco che sormonta il medaglione formato da un doppio bordo il cui interno è occupato da fasce decorative di tipo romano. La parte interna presenta tre gigli stilizzati in cui due sono posti sopra il terzo.

Nell'incartamento 11, non numerato, la carta presenta un cartiglio raffigurante un'ancora avvolta da due giri di corda in festone raffigurante rami frondosi intrecciati di forma ovale schiacciato in alto e in basso.

La trascrizione è fedele ma non costituisce edizione critica; tuttavia rispetta il testo tranne che nella numerazione delle note. Sono stati rispettati fedelmente gli articoli indeterminativi senz'accento, le elisioni e i troncamenti di vocali, le j semiconsonantiche e i segni di interpunzione originari. Le sottolineature sono state riportate integralmente, così come i corsivi e i termini in maiuscoletto presenti nel testo originale. Le note al testo contenute nel testo originale sono sempre comprese tra le virgolette.

Documenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri¹¹⁰

Si tratta di un gruppo di fascicoli recanti copie delle relazioni della Consulta sulla riorganizzazione del potere giudiziario, da cui sono stati trascritti i documenti dei ministri della giustizia, dell'interno e del Consiglio dei ministri non presenti nei documenti della Consulta.

- Il Parere del Ministro della Giustizia è redatto su fogli non numerati su carta filigrana che presentano il marchio di una cartiera "GAMBERA ME", con un cartiglio raffigurante un'ancora avvolta da due giri di corda
- *L'addizione al parere del Ministro della Giustizia*, è redatta su fogli non numerati sulla carta sulla quale è presente lo stesso marchio;
- Il parere del Consiglio dei Ministri ha le stesse caratteristiche degli incartamenti precedenti.
- Minuta di una memoria sull'avvocato dei poveri, redatta su fogli non numerati e carta filigrana con vergature verticali recante un cartiglio raffigurante 3 gigli stilizzati inseriti in cerchio circondato ai lati da due festoni, in altro una corona sormontata da un fiocco.

Documenti dell'Archivio Borbone¹¹¹

Parere del Ministro dell'interno Felice Amati

[Documento I]

Napoli, li 20 agosto 1824

(Nota Minuta)

D. Francesco Canofari, D. Gennaro Bammacaro, Giuseppe Parise, D. Antonino Franco, D. Filippo Benintende, D. Gaspare Capone, D. Biagio Zurlo.

Addì 16 Settembre 1824 si è scritto una lettera simile al Principe di Reburdone, perché faccia parte della Commissione

A D. Domenico Criteri

Signor Consultore

Con sovrano rescritto de' 14 del corrente Agosto partecipato dal Ministero di Stato di Grazia e Giustizia è stato rimesso alla Consulta Generale l'esame di 19 quesiti riguardanti l'organizzazione del sistema giudiziario. A norma dell'articolo 16 della Legge de' 14 Giugno ho disposto, che questo affare sia preparato da una Commissione Straordinaria composta da lei che rimane incaricata di farne il rapporto e dagli altri consultori D. Francesco Canofari, D. Gennaro Bammacaro, Giuseppe Parise, D. Antonino Franco, D. Filippo Benintende, D. Gaspare Capone, D. Biagio Zurlo.

¹¹⁰ ASNa, *Ministero della Presidenza del Consiglio dei Ministri*, b. 228, fascicolo 241.

¹¹¹ ASNa, *Archivio Borbone*, Carte Gualtieri, busta 1119/I.

[Documento II]

Napoli li 19 agosto 1824

(Nota minuta)

Sire

Col Sovrano Rescritto de' 14 del corrente Agosto sono stati rimessi all'esame della Consulta generale 19 quesiti riguardanti l'organizzazione del sistema giudiziario. A norma dell'articolo 26 del Regolamento per lo servizio interno ho disposto che una Commissione straordinaria composta da Consultori D. Domenico Criteri, D. Francesco Canofari, D. Gennaro Bammacaro, Giuseppe Parise, D. Antonino Franco, D. Filippo Benintende, D. Gaspare Capone e D. Biagio Zurlo si occupi della preparazione dell'affare. Lo umilio a V. M. per via del Ministero di Stato della Presidenza del Consiglio dei Ministri perché si degni di restarne intesa.

[Documento III]

N. 221

Napoli il dì 13
Settembre 1824

(Nota minuta)

Sig. Consultore.

S.E. il Consigliere Ministro di Stato, Presidente della Consulta Generale ha disposto che in tutte le mattine di mercoledì e di Sabato di ciascuna settimana si unisca col suo intervento la Commissione straordinaria per la discussione de' progetti organici del sistema giudiziario e de' progetti di rettificazione del Codice del Regno delle Due Sicilie. E dovendo la prima sessione aver luogo nel mercoledì prossimo 15 del Corrente, mi fo un dovere di prevenirla pel suo intervento.

A Consultori

Signor Consigliere D. Filippo Benintende

D. Domenico Criteri

D. Francesco Canofari

Barone D. Gennaro Bammacaro

D. Gaspare Capone

D. Giuseppe Parise

D. Antonino Franco

D. Biase Zurlo

Si è aggiunto il Principe di Reburdone

[Documento IV]

1265

19 Maggio 1825

Signor Consultore

Ho l'onore di rimmetterle una copia del rapporto della Commissione per l'organico giudiziario; la prego portarmi tutti quei lumi ch'Ella crederà necessari per una discussione per un affare di cotanta importanza, e la prego di voler interve-

nire in Consulta generale per la discussione e finalizzazione del suddetto affare datata 4 dell'entrante giugno.

Se la circostanza lo permetterà si discuterà ancora nella sessione del sopra indicato giorno il rapporto della Commissione preparatoria sulla competenza ne' giudizi penali pe' delitti che si commettono da comandanti e da soldati delle così dette Compagnie sedentanee aggregate al Battaglione della Real Marina. Unico una copia del Rapporto anzidetto.

Commissione Straordinaria per l'organico giudiziario e amministrativo

Reburdone
Zurlo
Capone
Bammacaro
Canofari
Criteri
Parisi
Benintende

[Documento V]

Napoli, il dì 7 Giugno 1825

(nota minuta)

Segreteria della Consulta

Oggetto: Per continuare a portare a termine la discussione del nuovo progetto di Legge sull'ordine giudiziario.

Signore

S. E. il Consigliere Ministro di Stato Presidente ha disposto che la Consulta Generale si unisca in sessione il giorno di Sabato 11 Corrente alle ore 9 antimeridiane ad oggetto di discutere gli affari notati in margine. Si compiaccia esserne nell'intelligenza pel suo intervento.

Il Segretario generale

[Documento VI]

Napoli il dì 12 agosto 1825

(Relazione minuta)

Presidenza della Consulta Generale del Regno delle Due Sicilie¹¹²

[Espediente] N. 1525

¹¹² Il rapporto è preceduto da un foglio recante alcune informazioni relative al fascicolo di questo affare: «Incartamento completo sulla nuova organizzazione del potere giudiziario | Mancano il Rescritto Sovrano, ed i quesiti relativi all'oggetto che si sono richiesti al Signor Consigliere Criteri. | Manca la firma di Monsignor Alleva al parere della doppia conforme. | Nota. Il Consigliere Monsignor D. Alleva ha manifestato la sua difficoltà a firmare il parere sopra indicato, poiché egli in conseguenza della discussione ha creduto preferire l'istituzione della Corte Suprema colle modificazioni proposte».

Ho l'onore di mettere sotto gli occhi di Sua Maestà il Re l'organico giudiziario, che sin dal mese di Agosto ultimo passato per mezzo di Vostra Eccellenza sotto diciannove quesiti fu dalla Maestà Sua Inviato a questa Consulta Generale. La Commissione a quest'oggetto formata se n'è lungamente occupata in tutt'i sensi; poiché anche ha veduto, se una doppia conforme, invece, dell'ordine di Cassazione, poteva aver luogo, come molte Nazioni hanno, fra le altre l'Austriaca, che se ne trova bene, tutto ciò ella lo vedrà da rapporti particolari e generali che ho l'onore d'inviarle.

In ultima analisi, di fatto tredici Consultori sono stati quasi del tutto di accordo col lavoro della Commissione, meno i Consultori Franco e Pastore; il Consultore Franco assistette fino all'ultima sessione della Commissione, e parve che fosse di accordo colla medesima; ma ora tanto il detto, che il Consultore Pastore opinano, che sarebbero per lo sistema de' Distretti, quando si togliessero i Tribunali Civili, e quando si dassero ai giudici Comunali qualche ritribuzione, e che non fossero del proprio Comune: queste due ultime modifiche sono state di già fatte dagli Undici Consultori, com'Ella vedrà dal rapporto particolare de' medesimi; ed il Consultore Zurlo opina per lo Distretto in quanto al penale, e non al Civile. Altri Consultori sarebbero stati dello stesso sentimento di Franco e Pastore, di adottare completamente il sistema francese, ed io lo sarei ancora, di togliere i Tribunali Civili di mezzo, e lasciare tutto il peso degli affari ai Tribunali di Distretto ed alle Corti di Appello; ma si è osservato, che la Sicilia, e Napoli non sono ancora in questo caso. Li nomi de' tredici sono come di appresso. Il Presidente, Rebordone, Capone, Canofari, Bammacaro, Franco, Pastore, Paterno, Castello, d'Antoni, Benintende, Belvedere, Zurlo, e Monsignor Rosini. È inutile che io le osservo, che li nominati sono gente di mestiere, e più rotti agli affari degli altri, com'Ella da voti de' contropinanti osserverà, i quali in generale si rapportano all'opinione del Consultore Criteri. Ho detto di fatto essere l'opinione superiore per quella della Commissione, e non di diritto, poiché due Consultori, Franco e Pastore, non compariscono nella votazione, perché Franco si allontanò l'ultimo giorno delle Sessioni, e Pastore era assente nelle prime discussioni; per cui nella votazione compariscono undeci per la Commissione, e dodici contro.

Ho l'onore di compiegarle ancora un quadro approssimativo di spese del nuovo organico, in confronto di quello, che ora esiste; Ella vedrà, che non sbilancia la spesa, e che forse vi è l'economia. Tralascio tutte le considerazioni, che potrà umiliare a Sua Maestà su questo rilevantissimo affare, poiché il Consiglio de' Ministri non solo è savio, ma infinitamente è dotto in queste materie, fra i quali Ella sicuramente si distingue, per cui sono convinto, che il Consiglio vedrà l'incommensurabile bene di dare un Piano giudiziario concatenato ed adottato da Nazioni civilizzate a sette milioni di uomini, invece di un rottame, che le circostanze imperiose finora hanno obbligato di avere, essendo questa base del ben'essere, o del mal'essere di una Nazione. Debbo aggiungere ancora, che

dopo gli avvenimenti accaduti in Europa, sarebbe infinitamente strano di non adottare quello, che la più parte delle Nazioni Civilizzate hanno adottato, cioè di dare ad una Popolazione da cento fino a centocinquantamila abitanti, essendo tale il numero degli abitanti di ciascuno de' Nostri Distretti, un Tribunale per la spedizione degli affari minimi Civili, e per l'accerto degli affari penali, mentre che gli *Arrondissements* in Francia che sono trecentosessantotto, e corrispondono ai Nostri Distretti, hanno per ciascuno un Tribunale, avendo appena la Popolazione di ottantamila abitanti, valutandosi la Francia a venti milioni d'individui; per cui Ella vede bene, che lo stabilimento di un Tribunale Distrettuale, è base indispensabile dell'organico, come la Commissione ha proposto. Vi è nella Consulta chi fa delle difficoltà per taluni articoli dell'organico che si presenta. Io rispondo, che il perfetto è in Paradiso solo. Bisogna ovviare gl'inconvenienti massimi come quello che noi proviamo di essere infestati da bande spesso, e da infiniti misfatti. A quelli che fanno difficoltà, bisogna proporli di presentare un'organico perfetto, o pur di tacere. Finalmente credo, che sia infinitamente politico ne' tempi, in cui siamo, che il Governo abbia in ogni Distretto un Magistrato tanto per condurre i Popoli, che per avvertirlo del loro andamento.

Il Consigliere Ministro di Stato
Presidente della Consulta

[Allegato]

Quadro delle spese dell'organico giudiziario in vigore, messo in confronto col Piano, che si progetta

La Cassazione resta nello stesso piede, per conseguenza non ispesa in più, non economia. Le Corti di Appello restano egualmente nello stesso piede, per conseguenza non ispesa di più, non economia. Le Gran Corti Criminali si propone di aggiungerci un giudice di più, vale il dire tredici giudici di più del presente organico, avendo Napoli e Santa Maria due Camere, che a Mille trecento ducati annui di soldo, forma un'ecedente di ducati sedicimila novecento. Più il nuovo organico aggiunge ancora un sostituto al Procurator Generale delle Corti Criminali, i quali devono essere tredici, come si è detto de' giudici criminali; per cui bisogna aggiungere ancora al presente organico altri ducati diciassettemiladugento. I Tribunali Civili restano nello stesso piede, per conseguenza non ispesa di più, non economia. I Distretti che verranno composti da cinque giudici, cioè Presidente e Procuratore Regio, e tre giudici, tolto l'individuo, che è l'attuale giudice istruttore, resteranno quattro, li quali moltiplicati per cinquantatré Distretti formerà una massa di giudici di dugentododici, i quali devono essere controposti a cinquecentotredici giudici di Circondario, che si sopprimono; i primi saranno per la spesa compensati dai secondi, per cui non aumento di spesa. Per i giudici comunali, si propone dalla Commissione di aumentarsi qualche cosa sui diritti di Cancelleria: questo aumento servirà per indennizzare

il giudice Comunale. Tutto ciò sarà chiaramente messo nella Tariffa della Cancelleria, che si stampa, e si affigge, acciò i giudici e i Cancellieri non possano abusare. Il pubblico guadagnerà in questa operazione; poichè in primo luogo pagherà di meno di quello, che ora paga per dritto di registro, che il Governo in tali giudicati abbandona; secondo, guadagna per trovare il giudice più vicino, e per conseguenza la giustizia più pronta. La Commissione propone darsi trecento ducati annui di gratificazione ad un Avvocato de' poveri presso le Gran Corti Criminali, le quali essendo quindici, vi sarebbe un aumento di spesa di ducati quattromilacinquecento, li quali uniti ai sedicimilanovecento ducati che importano i tredici giudici criminali aggiunti, come di sopra si è detto, ed unita questa somma alli ducati diciassettemiladugento per i tredici giudici sostituiti ai Procuratori Generali, formano uno eccedente dell'attuale organico in ducati trentaottomila, quale somma viene certamente coverta dal risparmio che il Fisco farà per lo rinvio delle cause penali da una Provincia all'altra. Si sa che il numero di queste cause un'anno per l'altro sono presso a poco a centocinquanta. Si sa ancora disgraziatamente, come assicurano i giudici criminali, che una volta queste cause rinviate da una Provincia all'altra, oltre l'inconveniente, dell'infinito trapazzo de' testimonj, che vengono ancora qualche volta defraudati de' loro dritti da pagatori subalterni, il difficile accerto de' fatti per la lontananza de' luoghi, il ritardo de' giudizi si pretende dalla gente di mestiere che queste tali spesso conducono il reo alla libertà, e l'innocente alla pena, per cui si desidera infinitamente che questi rinvii sien tolti. Ecco il quadro che deve servir di guida per la parte finanziaria per l'organico giudiziario che si presenta.¹¹³

[Documento VII]

Incartamento | di tutti i lavori | della Consulta Generale | circa una nuova | organizzazione | del | potere giudiziario | giusta l'elenco | che si trova | alla prima pagina.

Elenco degl'incartamenti inviati dalla Consulta Generale del Regno, e relativi alla nuova organizzazione del potere giudiziario.

I

Pareri della Consulta Generale sopra un nuovo organico giudiziario

II

Rapporto della Commissione Straordinaria del nuovo organico giudiziario, il quale è servito di base alla discussione della Consulta generale

III

Motivi della pluralità della Consulta Generale sopra i giudici locali, i tribunali distrettuali e gli Avvocati de' Poveri nel Criminale

¹¹³ Copia del documento anche in ASNa, *Archivio Borbone*, Carte Gualtieri, b. 1119/I, cc. 119r-120r.

IV

Parere del Consultore Zurlo sopra i giudici locali, i tribunali distrettuali,
e gli avvocati de' poveri

V

Parere del Consultore Criteri sulla conciliazione progettata
dalla Commissione nelle persone de' Presidenti de' Tribunali di quei distretti
che hanno per capoluoghi le capitali delle provincie

VI

Parere del Consultore Parise sopra le circoscrizioni circondariali e distrettuali

VII

Parere della minorità della Consulta Generale sopra i giudici locali,
i tribunali distrettuali, e gli avvocati de' poveri

VIII

Parere del Consultore Benintende adottato dalla pluralità della Consulta
sopra una quarta Gran Corte Civile e Criminale da crearsi in Sicilia

IX

Parere del Cavalier del Bosco, adottato dalla minorità della Consulta Generale
contro la proposta quarta Gran Corte mista in Sicilia

X

Parere del Consultor Criteri in sostegno del sistema attuale
della Corte Suprema, e contrario alla doppia conforme

XI

Parere singolare de' Consultori Criteri, e Caravita contrario all'abolizione
del secondo rinvio, quante volte due Corti di appello decidano
in modo conforme, e la Corte Suprema, producendosi il secondo ricorso,
sia fermo nelle sue prime idee

XII

Parere di Sette Consultori sopra la doppia conforme da formarsi
nelle Corti Supreme, con variarne Corrispondentemente le attribuzioni attuali

XIII

Pensieri del Consultore Capone, discussi nella Commissione straordinaria,
che han fatta la strada all'esame della doppia conforme.

[Documento n. 1]

Consulta Generale del Regno delle Due Sicilie

Napoli 15 Luglio 1825

Pareri della Consulta generale
sulla nuova organizzazione del potere giudiziario

La Consulta Generale del regno si è occupata del piano di una nuova organizzazione del potere giudiziario, il cui germe è in un rescritto del Ministero di Giu-

stizia de' 9 di Agosto del passato anno, contenente diciannove quesiti, diretti a migliorare l'attuale sistema, ed il cui sviluppo è in un rapporto del Consultor Capone de' 5 maggio del corrente anno, a nome di una Commissione straordinaria preparatoria di dieci, compresi il Signor Presidente di essa Consulta Generale, ed il già Consultore oggi Direttore del Ministero di Grazia e Giustizia, e di Affari Ecclesiastici Signor Franco, il quale vi è intervenuto quasi sino all'ultimo, finché cioè ha seduto nella Consulta come uno de' suoi componenti¹¹⁴.

La Commissione ha per molti mesi esaminata e discussa la materia in tutta la sua estensione, e colla discrepanza ordinariamente di un solo ed in qualche punto di due fra dieci, ha formate le sue opinioni, che colle ragioni di cui procedono, son tutte minutamente spiegate nel rapporto; il quale perciò qui di alliga, come base di tutta la discussione della Consulta Generale. La Consulta non è stata in tutti i punti d'accordo colla Commissione, anzi alcuno dei componenti di questa¹¹⁵ se n'è in qualche modo allontanato nel consesso generale; e la generalità si è variamente divisa sopra le varie parti del sistema propostole. Perché Sua Maestà poss'aver tutto sott'occhio, colla debita distinzione, gli avvisi, ne' quali la Consulta si è parteggiata, e formare il concetto adeguato d'ogni quistione, convien che la sposizione si cominci dal distinguere le varie parti del sistema, nel quale si sono trasformati i quesiti rimessi alla Consulta.

Il Piano della Commissione costava di cinque parti:

La I^a conteneva, che aboliti i Conciliatori ed i giudici di circondario, si stabilisse un giudice locale, oltre uno o due supplenti, paesano e benestante, con qualche annua gratificazione, distinguendosi, per ogni comune di circa 4000 anime in sopra di qua dal Faro, e di circa 1000 di là, facendosi de' più piccioli comuni o una accessione al maggiore più vicino, o una unione tra loro, secondo che meglio consigliassero le circostanze locali, e senza alterare la divisione amministrativa. La loro giurisdizione ristretta per riguardo al territorio, in paragone di quella de' giudici circondariali, si restringeva anche per riguardo alle loro attribuzioni. Nelle cose civili non dovevano esse estendersi alle azioni reali concernenti stabili, le quali sarebbero andate in prima istanza da tutto il distretto al solo giudice del capoluogo del distretto, e così queste riserbate al giudice del capoluogo, come le reali concernenti i beni mobili, e le personali date a tutti i giudici locali, non dovevano passare il valore de' ducati dugento; salve le eccezioni da stabilirsi per le materie bisognose di speditezza maggiore. Nelle cose penali la giurisdizione di tutt'i suddetti giudici si restringevano al solo contravvenzionale, oltre la qualità di ufficiale di polizia giudiziaria¹¹⁶.

¹¹⁴ «I dieci sono stati il Presidente Signor Principe di Cardito, il Vice-Presidente Signor Principe di Rebordone, ed i Consultori Signori Canofari, Criteri, Bammacaro, Zurlo, Capone, Franco, Parise, e Benintende».

¹¹⁵ «Il Signor Consultor Parisi».

¹¹⁶ «Questa pima parte del piano conteneva delle proteste circa varie difficoltà che

La seconda parte del piano conteneva l'abolizione de' giudici istruttori, e la formazione di tanti nuovi tribunali, ciascuno di tre giudici, oltre un Presidente ed un Procuratore del Re, quanti sono i distretti del regno, da risiedere ne' capoluoghi di essi; i quali 1° giudicassero in grado di appello, di tutte le cause giudicate in primo grado da giudici comunali o locali; 2° facessero da tribunali di Commercio ne' rispettivi distretti, dove non si trovassero un tribunal proprio di commercio; 3° giudicassero delle cause correzionali in 1^a istanza; 4° avessero la istruzione dell'atto criminale; 5° giudicassero in prima istanza dell'accusabilità nella stessa materia. Inoltre, il Presidente di ogni tribunale distrettuale residente nel capoluogo di ogni provincia o valle doveva tentare la conciliazione delle cause civili di tutta la provincia, superiori alle giurisdizioni locali, le quali cause vengono nello stesso capoluogo per esser giudicate dal tribunale civile di tutta la provincia.

La III parte del piano lasciava i tribunali civili, che si sarebbero potuti dire provinciali, nello stato, in cui sono, cioè per tutte le cause civili superiori alla competenza de' giudici locali. Ma sgravati i detti tribunali civili degli appelli delle cause minori, avrebbero uniti i loro quattro individui, compreso il Procuratore del Re, che avrebbe fatto anche da giudice, a due giudici della Gran Corte Criminale, onde le cause penali non uscissero dalla provincia propria. De' due anzidetti giudici criminali uno si sarebbe preso da' sette, che sono in ogni Gran Corte Criminale, il quale resta inoperoso in ogni decisione; l'ottavo si sarebbe creato da Sua Maestà. E così si sarebbero avuti i sei necessarj per le nuove camere di rinvio. Nella parte criminale si riproponeva un avvocato de' poveri per ogni Gran Corte Criminale, destinando questa piazza al sollievo de' miserabili, e a dare una carriera di onore agli abili giovani, che fossero in grado di prenderla, senza soldo, ma solo con una gratificazione annua. Questa carica però non escludeva gli avvocati officiosi, che si consideravano come suoi coadjutori. La IV parte del piano lasciava le Gran Corti Civili nello stato precisamente, in cui ora sono senza alcuna novità.

La V propone delle riseche nello andamento delle Corti Supreme, e qualche espediente perché la intervento di Sua Maestà nelle cause, sulle quali le Gran Corti Civili e le Corti Supreme sieno costantemente discorsi, avvenga in un modo meno incomodo per la Maestà Sua, e più soddisfacente a' bisogni delle parti. Sulla proposizione de' giudici comunali, ossia locali, la Consulta generale si è divisa. Di ventitré in essa intervenuti, compresi l'Eccellentissimo Signor Principe Presidente, dieci si sono dichiarati per lo piano della Commissione con alcune modificazioni¹¹⁷; tredici contra¹¹⁸. Sulla proposizione de' tribunali distrettuali,

nel rapporto stesso si leggono esposte, delle quali la Commissione credeva non potersi giudicare, se non da ministri in primo luogo, ed in supremo grado da Vostra Maestà».

¹¹⁷ Così nel testo originario. «I dieci sono stati il Signor Presidente, il Signor Vice-Presidente Principe di Rebordone, Monsignor Rosini, il Signor Principe di Belvedere, il Signor Cavaliere Paternò, Monsignor d'Antoni, il Signor Barone Bammacaro, e i Signori Consultori Canofari, Benintende e Capone».

¹¹⁸ «Il Signor Duca di Carignano Vice-Presidente, il Signor Marchese di Pietra-

gli stessi dieci sono stati pienamente colla Commissione, più uno, il quale vi ha apportata la sola modificazione che non si dovessero tai tribunali ingerire nelle cose civili¹¹⁹. Sopra questi due punti quelli cioè de' giudici locali e de' tribunali distrettuali, si sommettono a Sua Maestà separatamente i pareri rispettivi della maggioranza e della minorità.

La proposizione delle Camere di rinvio criminale è stata accolta da tutti con una sola giunta, cioè che ad Gran Corte Criminale si dovessero aggiugnere due altri giudici, non un solo, come aveva detto la Commissione; tanto più che non adottatisi dagli altri i tribunali distrettuali, mancherebbero i Presidenti, ed i Procuratori de' medesimi per supplire nelle mancanze, come la Commissione aveva immaginato. Le ragioni per crearsi le camere di rinvio criminale sono nel rapporto pag. ...

La proposizione di un avvocato de' poveri da stabilirsi in ogni Gran Corte Criminale ha incontrato nella Consulta generale la disapprovazione di (...)¹²⁰. I motivi de' due pareri sono negli opposti cennati ragionamenti, che comprendono i primi dibattuti punti. Sulla proposizione, che le Gran Corti Civili dovessero rimanere nello stato, in cui sono ora, la Consulta si è conformata in tutto alla Commissione. Le ragioni sono quelle espresse nel rapporto da pagina 29 a 34. Una sola eccezione ha in ciò avuto luogo, che ha la sua origine dalla Commissione stessa. Alcun Consultore siciliano, che faceva parte di questa, propose, che si dovesse acrescere almeno di un'altra il numero delle Gran Corti di quella parte del Regno. Corti ivi miste di civile e di criminale. Rimessa tal proposta alla Consulta generale, e riprodotta in essa, ha qui partorita una discrepanza maggiore. Dieci sono stati assolutamente per una Gran Corte¹²¹. Quattro vi son concorsi condizionatamente, cioè se non si possa con una miglior distribuzione del territorio siculo apprestare egual comodità a tutti gli abitanti¹²². Due vi hanno apposta una doppia condizione, la suddetta cioè, ed inoltre se si restringesse il numero delle Intendenze attuali¹²³.

catella, Monsignor Alleva, il Signor Maresciallo Lettieri, il Signor Cavaliere del Bosco, il Signor Cavaliere Colajanni, il signor Maresciallo d'Escamard, il Signor Colonnello Roberti, il Signor Barone Ferraro, il Signor Colonnello Caravita, i Signori Consultori Criteri, Parisi e Zurlo.

¹¹⁹ «Signor Consultore Zurlo».

¹²⁰ «Gli affermativi sono stati il Signor Principe di Cardito, il Signor Principe di Rebordone, Monsignor Rosini, Monsignor Alleva, Monsignor D'Antoni, il Signor Principe di Belvedere, i Signori Parisi, Benindente, Canofari, Bammacaro e Capone./ Negativi il Signor Duca di Carignano, il Signor Marchese di Pietracatella, i Signori Marescialli Lettieri e d'Escamard, il Signor Colonnello Roberti, il Signor Cavalier del Bosco, il Signor Commendator Caravita, il Signor Cavalier Paternò, il Signor Barone Ferraro, i Signori Consultori Criteri, Zurlo, Colajanni».

¹²¹ «Il Signor Principe di Rebordone, i Signori Benindente, Parisi, Canofari, Colajanni, Rosini, Alleva, d'Escamard, Lettieri, Roberti».

¹²² «I Signori Criteri, Caravita, Pietracatella col Duca di Carignano Vice-presidente».

¹²³ «I Signori Paternò - Castelli e Ferrara».

Un altro vi ha posto una sola condizione, se cioè esista veramente in Sicilia la difficoltà delle comunicazioni¹²⁴. Due hanno opinato assolutamente che basti aggregare Siracusa a Catania per togliere tutti gli inconvenienti¹²⁵. Questi dispareri si rassegnano a Sua Maestà anche distintamente e separatamente. Quattro sono stati negativi per ogni novità¹²⁶. Sulla parte, infine, che riguarda le Corti Supreme di Napoli e di Palermo, la bisogna è andata al seguente modo. La Commissione dietro un foglio di Pensieri esposti dal relatore Consultor Capone, per incarico del Signor Ministro Presidente, aveva esaminato se a migliorare il servizio delle due Corti Supreme, al che sono diretti alcuni de' diciannove quesiti, giovasse fare delle due dette Gran Corti Supreme un terzo grado di giurisdizione, per formarsi così nelle cause, due conformi sentenze, togliendosi i rinvii, e la distinzione de' mali giudicati da giudicati annullabili. Ventilatasi ivi così in astratto la quistione, otto voti fra dieci furono per la doppia conforme; ma non poterono convenire nel modo di combinarla. Passarono indi ad occuparsi di alcune modificazioni da proporre sul sistema attuale, che sono tre, nelle quali convennero a riserva di un solo¹²⁷. Il Signor Presidente nondimeno credè, che si dovesse esporre tutta la cennata discussione alla Consulta Generale; ed in questa sette soli si son dichiarati contra il sistema di Cassazione, e sommettono a Sua Maestà un loro separato parere particolare¹²⁸. Tutti gli altri meno due si sono uniti alla Commissione per la conservazione della Cassazione, colle modificazioni dalla medesima immaginate. A costoro sono acceduti subordinatamente anche i sette. Il voto¹²⁹ che nella Commissione aveva rigettate le tre modificazioni, ne ha nel consesso generale adottata la sola prima, e ad esso se n'è unito un secondo¹³⁰. Esse sono le seguenti:

1. Che dove una Gran Corte Civile, o un secondo Tribunale giudicante in grado di appello, dopo un primo annullamento applichi i dettami della Corte Suprema; non vi debba essere più ricorso per annullamento, ove con esso s'impugnino i principj della Corte Suprema adottati nella seconda decisione o sentenza di secondo grado.
2. Che una seconda Gran Corte dopo l'annullamento di una prima decisione di altra Gran Corte la rinnovi per gli stessi motivi di prima; e lo stesso s'intenda di un secondo tribunale relativamente al primo, di cui sia stata annullata una prima sentenza in grado di appello, possa la Corte Suprema rigettare soltanto il secondo ricorso; e dove nol creda,

¹²⁴ «Il Signor Barone Bammacaro».

¹²⁵ «Il Signor Principe di Belvedere, e il Signor Consultore Zurlo».

¹²⁶ «I Signori del Bosco, Pastore, d'Antoni e Capone».

¹²⁷ «Il Signor Consultor Criteri».

¹²⁸ «Il Signor Principe di Rebordone, il Signor Principe di Belvedere, il Signor Marchese di Pietracatella, Monsignor Rosini, Monsignor Alleva, e i Signori Consultori Parisi e Capone».

¹²⁹ «Del Consultor Criteri».

¹³⁰ «Del Signor Commendator Caravita».

debba proporre a Sua Maestà il dubbio di legge. Così si toglierebbe il luogo al terzo ricorso, e la Corte Suprema di Napoli si porrebbe a paro con quella di Palermo. Benvero la unione delle due Camere di Napoli dovrebbe aver luogo, secondo ché ora lo ha; non ostante che in Palermo non può averlo, costando ivi la Corte Suprema di una Camera sola.

3. che proponendosi a Sua Maestà il dubbio di legge, dopo il secondo ricorso, per annullamento, si potrebbe la Maestà Sua compiacere di applicare espressamente e per regola a questo caso il disposto nel numero ...¹³¹ dell'art. ...¹³² della legge organica della Consulta.

La Consulta generale ha opinato insieme colla Commissione, che queste tre sole modificazioni si convenissero al sistema attuale, senza nulla innovare nelle attribuzioni delle Corti Supreme. Le ragioni sono nel rapporto a pagina ...¹³³.

Il parere dunque della pluralità della Consulta Generale sopra alcuni punti, e della totalità dove piena, e dove meno uno de' suoi componenti, sopra altri, si è:

- 1°. Che restino i giudici circondariali, salva qualche rettificazione nella circoscrizione de' circondarj, senza darsi luogo ne' a tribunali distrettuali;
- 2°. Che i tribunali civili rimangano come oggi sono, salvo il servizio supplimentorio, che loro si aggiugnerebbe del rinvio criminale, col corrispondente accrescimento di giudici e di Procuratori sostituti nelle Gran Corti Criminali; senza darsi luogo allo stabilimento degli Avvocati de' Poveri nelle Gran Corti Criminali;
- 3°. Che le Gran Corti Civili di qua dal Faro restino anche nello stato attuali;
- 4°. Che le Gran Corti Civili di là dal Faro si dovessero accrescere di un'altra;
- 5°. Che le Corti Supreme restino quali ora si trovano colle tre modificazioni ne termini espressi poc' anzi.

[Documento n. 2]

Rapporto alla Consulta generale del Regno a nome di una Commissione Straordinaria incaricata di una nuova organizzazione del potere giudiziario¹³⁴

§. I

Occasione ed argomento del presente rapporto

Sua Maestà defunta, nel Consiglio di Stato ordinario de' 9 di Agosto del passato anno, per l'organo del Ministero di Giustizia, comunicò alla Consulta Generale del Regno diciannove quesiti, diretti a migliorare la organizzazione del potere

¹³¹ Così nel testo.

¹³² Così nel testo.

¹³³ Così nel testo.

¹³⁴ Documento a stampa, redatto su carta filigrana con vergature verticali, prodotto nella Stamperia reale nel 1825. Copia conservata in ASNa, *Archivio Borbone*, Carte Gualtieri, b. 1119/1, cc. 197r-233r (ma 1-62).

giudiziario de' suoi stati, con ordine di discuterli, e di dare il suo avviso sopra i medesimi, tenendo anche presenti alcuni fogli di considerazioni del governo di Sicilia, concernenti l'oggetto.

Alla disamina preparatoria della materia fu immediatamente creata una commissione, composta del Vicepresidente della Consulta de' reali dominj di là dal Faro, Sig. Principe di Rebordoni, e de' Consultori Sigg. Canofari, Criteri, Bammacaro, Zurlo, Franco¹³⁵, Parise, Benintendi e Capone, la quale sotto la presidenza di cui l'ha costantemente onorata Sua Eccellenza il Consigliere Ministro di Stato, Presidente della Consulta Generale, Signor Principe di Cardito, si è senza interruzione occupata di sì grave oggetto, impiegandovi quasi sempre di tempo due giorni la settimana, e di attenzione quanto più ha potuto. Giunta ora alla fine del suo lavoro, ha l'onore di renderne conto alla Consulta Generale, per indi rassegnarsi a Sua Maestà il risultamento delle cure comuni.

De' diciannove quesiti sei riguardano la giustizia per così dire minuta e primaria, quella, che per tenuità de' suoi oggetti, sieno civili, sieno penali di grado infimo, interessa ogni dì il comune del popolo; e sono ordinati a far risolvere, se sia meglio conservare la istituzione de' conciliatori e de' giudici di circondario, secondo lo stato attuale, o scambiarla in quella di un giudice proprio e paesano, con facoltà più ristrette, per ogni comune. Il VII, l'VIII, il IX riguardano la creazione di tanti tribunali collegiali di giustizia civile e correzionale, quanti sono i distretti de' reali dominj; e pongono in problema, se con tal novità convenga ritenere gli attuali tribunali civili, di cui ogni provincia o valle ne ha uno.

Dal X al XIV si tratta de' tribunali di mero appello, ossia delle Gran Corti Civili, e ponsi in dubbio, se convenga moltiplicarle al pari delle provincie o poco meno, ed associare la criminale alla giustizia civile, che oggi amministrano, sopprimendo le Gran Corti puramente criminali; e se convenga a coteste Gran Corti Civili e Criminali insieme aggiugnere un seguito di giovani scelti, che possano formarsi frattanto alle cariche di magistratura, e supplire secondo il bisogno alle funzioni de' giudici ordinarj.

Il XV e 'l XVI han per iscopo il miglioramento della istituzione e del servizio delle Corti Supreme.

Il XVII propone una visita annuale da farsi da' Procuratorj Regj e da Procuratorj Regj Generali, per osservare l'andamento delle giurisdizioni a loro subordinate.

Il XVIII è tutto economico, e riguarda il modo da supplire all'accrescimento della spesa, che viene in conseguenza dell'accrescimento de' Tribunali.

Il XIX propone, se fra le due parti de' reali dominj di quà e di là dal Faro debba o no essere una perfetta conformità nel sistema de' tribunali. Le osservazioni

¹³⁵ «Quasi sul finire della Commissione il Signor Consultore Franco ha cessato di far parte di essa e della Consulta, per averlo Sua Maestà in considerazione del suo distinto merito, promosso alla carica di Direttore del Real Ministero di Grazia, e Giustizia e degli Affari Ecclesiastici».

del Governo della Sicilia ulteriore non contengono cose diverse. Questi sono gli oggetti varj de' diciannove quesiti, e tutti tirando al miglioramento del sistema attuale, sono concepiti con tanto accorgimento, che comprendono i germi di varj piani, più o meno plausibili, sotto diversi riguardi.

Dalla loro analisi la Commissione ha ricavate le basi d'un progetto, che l'è sembrato, se non l'ottimo, almeno il più conveniente alle circostanze del luogo e del tempo; e queste intende delineare nel presente rapporto; salve le particolarità di compimento, che non possono prima venire, che la cosa in generale sia stata da' superiori lumi dei Ministri, e dall'alta sapienza del Re approvata o rettificata.

La Commissione nell'ideare il suo piano ha avuti in mira tre principj; due, che sono essenziali alla materia, e che fra le modificazioni derivanti dalle circostanze, debbono spiccare in ogni buon sistema giudiziario; il terzo tutto estrinseco ed accidentale, ma non perciò preteribile. Il primo è quello della *maggiore assicurazione della giustizia*; il secondo è quello del suo più *facile conseguimento*; il terzo è, che *non sia ella più dispendiosa allo stato di quello, che gli si convenga*. L'ultimo principio è più o meno imperioso o pieghevole, secondo le circostanze; e le nostre di ora non sono così felici, che non gli si debbono dare sensibile influenza. Ad ogni modo egli è stato quello, che la Commissione ha men riguardato, sacrificando sempre, che lo ha stimato necessario, il *dispendio* dell'erario all'*assicurazione maggiore* della giustizia, ed alla *facilità* di ottenerla. Ma questi due, che sono i principj più importanti, vengono spesso in collisione tra loro. Se il maggiore accertamento della giustizia richiede sperimenti molteplici, estesi lumi e lunga sperienza de' giudicanti, ricorso a' dicasterj più autorevoli, queste cose sono altrettanti ostacoli al suo facile conseguimento; il qual dipende dalla vicinanza del giudice, dalla brevità de' giudizi, e dal minor dispendio delle parti. Dove un giudice vicino ai litiganti, con una sola e pronta sentenza, e senza bisogno di spesa, facesse loro diritto, ivi sarebbe l'apice della facile amministrazione della giustizia. Ma la giustizia così amministrata sarebbe ella la vera, e non anzi un suo simulacro, diretto più tosto a soffogare le ragioni e le querele delle parti, che a terminarle secondo l'*arte del buono e dello equo*¹³⁶? com'è quella, che generalmente si rendeva ne' secoli d'ignoranza, e che rendesi oggidì negli stati orientali, dove al pari delle loro barbarie cammina la estrema semplicità de' giudizi. *Odesi di continuo dire* (così il Presidente di Montesquieu, parlando della giustizia criminale, e va del pari inteso della civile), *che bisognerebbe, fosse dappertutto la giustizia renduta, come in Turchia* (cioè speditissima). *Dunque i più ignoranti fra tutti i popoli saranno i soli, che abbian venduto chiaro nella cosa del mondo, che più cale agli uomini di sapere*¹³⁷? Una gran distinzione fra cause e cause è quella, che dirime il contrasto fra' due principj, e regola il modo della loro combinazione. Nelle cause di picciolo interesse dee prevalere quello della *maggior facilità de' giudizi*. Nelle cause di maggiore importanza, uopo è, che la vinca il principio dell'*assicurazione maggiore*

¹³⁶ «*Juris prudentia est ars boni et aequi, Celsus in L. 1. D. De Justitia et jure*».

¹³⁷ «*Esprit des Loix*, Liv. VI, caph. II», *infra*, 168.

della giustizia. Le piccole cause non comportando, se non picciol dispendio, val meglio, che sieno terminate sollecitamente comunque, che lasciate a mezz'aria o finite squisitamente colla consumazione di tutto il loro valore, anzi colla rovina de' contendenti. Che l'agricoltore torni tosto al suo aratro, che l'artigiano non lasci per lunga pezza la sua bottega, che il picciolo industrioso, che il ristretto proprietario non sieno molto distolti dalle loro faccende, che non ispenda alcun d'essi quanto defraudi sensibilmente i parchi bisogni della sua vita e della sua famiglia; questo si richiede nelle loro piccole liti. Ma il proprietario esteso, ma il grosso negoziante andrebbero ben volentieri a' confini della terra, per evitare un notabil torto nelle loro fortune o nel loro onore; ed han dritto ad esigere una giustizia esatta; ed è dell'interesse del governo l'apprestarne loro i mezzi, poiché il non potere ottener giustizia è una delle grandi cagioni della mala contentezza de' popoli; e si fa più sentire ne' paesi e ne' secoli colti, che ne' barbari e rozzi. In questo senso diceva il lodato grande uomo, che nelle monarchie, le quali in suo linguaggio sono in mezzo fra le repubbliche e il dispotismo, l'amministrazione della giustizia precisamente vuol esser *scrupolosa*¹³⁸. Tali sono le norme, che si ha la Commissione proposte nell'immaginare il piano, di cui si viene a dare un abbozzo distinguendolo in più parti. Si parlerà in primo luogo de' giudici comunali; in secondo, de' tribunali distrettuali; in terzo, de' provinciali, ossia degli attuali tribunali civili, ed insieme delle Gran Corti Criminali; in quarto delle Gran Corti Civili, e de' giudici uditori, in quinto delle due Corti Supreme. Gli ultimi tre quesiti si troveranno assorti nella proposta partizione.

§ II

De' Giudici Comunali

Oggidì ogni circondario ha un giudice solo, non contando i supplenti, ed ogni circondario abbraccia più comuni; tranne i comuni assai popolosi, de' quali un solo forma un circondario interno. E per la stessa ragione del numero degli abitanti, le città di Napoli, di Palermo, di Messina, di Catania son divisi in quartieri o sezioni, che vagliono altrettanti circondarj, ed hanno altrettanti giudici. Il numero de' circondarj di qua dal Faro ascende a 513, quelli di là sono 150. Dunque oggidì abbiamo fra l'una e l'altra Sicilia 663 giudici circondariali. Ciascun di essi esercita la intera giurisdizion civile sino al valore di ducati 300, e per ogni valore, in alcune cause bisognose di speditezza maggiore; esercita la correzionale; ed in oltre è impiegato nella istruzion dell'alto criminale, secondo alcuni limiti; come il tutto è stabilito nelle leggi organiche dei tribunali de' 29 Maggio 1817, per Napoli, e de' 27 Giugno 1819, per la Sicilia. Peso tutto ciò troppo grave per un solo uomo, o si riguardi l'ampiezza del territorio, o la molteplicità e la estension delle attribuzioni. E per un uomo, che non sempre si può aver fornito di tutte le qualità corrispondenti a sì gran carico, attenta la picciola retribuzione, che gli si dà di ducati venti per la più parte del mese. Egli è anzi da far meraviglia, come in questa classe si ritruovi un assai numero di uomini di merito, ossia di

¹³⁸ «Ivi, cap. I».

buoni giudici, che per un picciolo soldo si contentino di andar colle famiglie pellegrinando pel regno, gravanti di pesantissima soma, e circondati di pericoli non leggieri. Ma in questi uomini si truovi pure la più gran copia; sarà facile l'accesso alla loro residenza dai punti estremi d'ogni circondario, fatti spesso relativamente più lontani dalla interposizione di montagne, di fiumi, di passi pericolosi, soprattutto nelle stagioni cattive? Ricordianci, che la gente povera, che la desolata vedova, che il tenero pupillo, cui si cerca opprimere, sono quelli, che ne hanno il più spesso bisogno. Queste considerazioni han dato luogo, è già gran tempo, al desiderio di vedere stabilito in ciascun comune un giudice proprio, fornito di attribuzioni proporzionate al più generale uopo. La restrizione delle facultà e del territorio è compatibile con una istruzione mezzana e con una capacità ordinaria, da potersi rinvenire non difficilmente fra gli onesti proprietarj dello stesso comune; i quali allettati dalle distinzioni della carica, e dalle speranze degli avanzamenti, meritandogli, vogliono assumere il peso di giudice nel paese proprio. Tai circostanze posson rendere anche superflui i soldi; per riserbare quel, che oggidì i comuni pagano pe' giudici di circondario, al mantenimento de' tribunali distrettuali, che sarebbe un peso tutto nuovo. Questo però non esclude, che ove per alcuni giudici comunali si richiedesse qualche soccorso o qualche incoraggiamento, si dessero loro delle gratificazioni a misura delle circostanze. A' giudici comunali de' capoluoghi de' distretti si potrebbe dare una graduazione maggiore ed un soldo, e farne una classe intermedia fra giudici comunali e i distrettuali; scegliendogli non tra' paesani del Comune, ma fra' legisti di qualunque luogo, capaci di sostenere una più importante magistratura, ed attribuendo loro delle particolari facultà. La prima e più naturale sarebbe quella di dover prestare servizio di supplente ne' tribunali distrettuali. La seconda dovrebbe essere la giurisdizione di prima istanza, per tutto il distretto, nelle cause di azioni reali e miste, concernenti stabili, sino allo stesso valore, che formerà la competenza de' giudici comunali, la quale non dovrebbe eccedere le azioni personali, o reali concernenti beni mobili, né passare il valore di ducati dugento, come quella degli aboliti giudici di pace. Le cause riguardanti la proprietà prediale, e i diritti, che ne fan parte, son degne di maggiore attenzione, e bisognose di maggior perizia nel giudicante. Per questo sono elle in Francia escluse dalla giurisdizione de' giudici di pace, e il furono qui nel regno, finché avemmo giudici di tal categoria. Ora il dovere per una meschina proprietà, per esempio di ducati cento, adir prima un tribunal collegiato, alla distanza di molte miglia, ed indi una lontanissima Corte d'appello¹³⁹, mentrèché per cause di azione personale, anche di maggior valore, le parti in prima istanza non usciran della propria casa, ed in seconda, se ne scosteran poco; formerebbe una gran

¹³⁹ «Si spiegherà più sotto, perché da' tribunali distrettuali, quando giudicassero in prima istanza, non si potrebbe passare per appello a' tribunali civili di ora, che sono ne' capoluoghi delle province».

dissonanza nel sistema. D'altra parte il togliere alle dette cause di proprietà prediale il primo sperimento dinanzi al giudice singolare, sarebbe trattarle da meno delle cause di azione personale di pari valore. Resta quindi per conciliare si opposti riguardi, che le cause anzidette vengano giudicate in prima istanza da un giudice di maggior fiducia, qual sarebbe quello del capoluogo del distretto; ed in seconda istanza, dove occorra, dal tribunale distrettuale residente ivi stesso, senza bisogno di fare un doppio viaggio. I giudici de' quartieri e delle sezioni di Napoli, di Palermo, di Messina e di Catania, dovrebbero essere di questa stessa categoria. I giudici comunali di tutta questa classe più alta formeranno così un grado medio fra' comunali ordinarij e i giudici distrettuali; e potranno essere scelti, attento il lor ristretto numero, con tutte quelle avvertenze, che gli altri giudici salariati. Un de' Consultori Siciliani¹⁴⁰ dissente da questo temperamento; e vorrebbe, che tutte le azioni e personali e reali fino al valore di ducati dugento fossero di competenza di tutti i giudici comunali. Tutta questa istituzione de' giudici comunali raccoglierebbe i vantaggi di una giustizia spedita per le cause, che più ne han mestieri, senza dispendio dell'erario. Inoltre, corrisponderebbe ella a' nostri antichi usi, quando avevamo un governadore o un giudice per ogni comune. Non dissimuliamo pertanto, che se bastano in questo sistema uomini mediocri, ne occorrono più del triplo, e debbono essere agiati. I comuni numerati di questa Sicilia sono 1757, e quelli dell'altra 327. Non è sicurissimo, che si possa avere tanta idonea gente, quanta ne farebbe mestieri. Molti comuni del nostro regno, se se n'ecceppa il paroco, son composti di soli analfabeti; in moltissimi il saper leggere e scrivere di riduce a ben pochi; nella più parte, se si truova chi meriti d'essere eletto, vi manca però da variare, e la giustizia potrebbe divenir patrimoniale presso un solo. In oltre, essendo il regno appena uscito da fresche e reiterate rivoluzioni, sono anche da temere i residui dello spirito di partito; e capitando l'autorità immediata in mani non indifferenti per questo riguardo, può diventare la coadjutrice de' tentativi e degli eccessi della parte amica, e la tiranna della nemica. Allorquando le città libere d'Italia, alquanti secoli addietro, eran divise da fazioni, per questa cagione s'introdusse tra loro il costume di aver ciascuna un *podestà*, come il chiamavano, forestiere e durabile per un anno solo¹⁴¹; poiché il forestiere si nasconde meglio fra' non suoi, ed ha tra loro in questo genere men passioni. Oltreché nel nostro regno, anche nei tempi di perfetta unione, e sino ai cambiamenti politici del 1806, è stato inveterato costume, che i *governadori*, come si chiamavano, fossero, o regi o baronali, forestieri.

Ma in tutte queste cose, come quelle, che si posson meglio valutare, prima della perfetta cognizione, che hanno i degni Ministri dello stato del regno, e supremamente della somma prudenza del Re, la Commissione non si crede autorizzata

¹⁴⁰ «Il Signor Consultore Parise».

¹⁴¹ «Muratori, *Antichità italiane, dissert. XLVI*».

ad arrischiare giudizio alcuno. Fa ella soltanto avvertire, che ove il solo gran numero de' necessarj individui facesse ostacolo al piano, si potrebbe fare, che ogni giudice di qua dal Faro non dovesse aver meno di 4000 abitanti circa, e non men di mille di là, unendo i piccioli e vicini comuni, come più comodamente si possa, o tra loro, o a' maggiori prossimi, la molto maggior distanza, che si truova in Sicilia tra paese e paese, richiede la diversa cennata misura. Questa unione nondimeno dovrebbe tutta essere dipendente dalle circostanze locali, di distanza, di difficoltà di accesso, e simili, in modo, che nulla ne sofferisse il facile conseguimento della giustizia; e non dovrebbe alterare la divisione amministrativa. Nella parte de' reali dominj di qua dal Faro si contano 1757 comuni. Se rigorosamente ogni comune dovrà avere un giudice, occorreranno 1757 giudici. Dandone uno per ogni 4000 abitanti o in quel torno, ne basterebbero meno di 1100; a buon conto si risparmierebbe un terzo del numero. In fatti 254 comuni, compresi i quartieri della capitale, son quelli, che hanno una popolazione superiore a 4000 (superiorità, che non passa di molto i 20000). Tutti gli altri paesi insieme fan di abitanti tre milioni 261.976; i quali divisi per 4000, danno un quoziente di 815, che uniti a 254 formerebbero 1069 giudicati.

Dietro gli esposti principi, e premesse sempre le fatte avvertenze, la Commissione, colla discrepanza assoluta di un sol, di cui sommamente onora i lumi¹⁴², opina:

1.° che aboliti i conciliatori e i giudici circondariali, si possa stabilire un giudice comunale con uno o due supplenti, in ogni comune di circa 4000 anime in sopra per Napoli, e di circa 1000 in sopra per Sicilia, facendo de' più piccioli comuni o una accessione al maggiore più vicino, o una unione tra loro, secondo che consiglieranno le circostanze locali, e senza alterare la divisione amministrativa.

2.° Che la scelta de' detti giudici e supplenti si faccia sopra terne, le quali saranno esaminate secondo un metodo da stabilirsi; da formarsi da rispettivi decurionati, fra' proprietarj domiciliati ne' loro comuni, i più probi e i più capaci; i quali per soli tre anni, quando non sieno da Sua Maestà confermati, esercitassero la carica, con qualche gratificazione annuale, ove si distinguano.

3.° Che la loro giurisdizione civile, oltre la volontaria, e la facoltà di conciliare, non debba passare il valore di ducati 200, in vece di 300, a quanti si stendono oggi i giudici di circondario; né abbracciare le azioni reali, concernenti immobili, come ora le abbraccia la competenza de' giudici circondariali; salve le materie bisognose di maggior speditezza, che possono presso a poco esser le numerate nella organizzazione in vigore, in cui procederanno illimitatamente e per qualunque valore; e sempre appellabilmente da' ducati 15 *exclusive* in sopra.

4.° Che in quanto alle azioni reali concernenti beni stabili, fra gli stessi cancelli del valore di ducati 200, ricavandolo dallo imponibile fondiario moltiplicato per dieci e per quindici, secondocché si tratterà di fondi rustici o urbani, pro-

¹⁴² «Il Signor Consultore Criteri. La discrepanza, che si è notata di sopra del Signor Consultore Parise, concerne solo un punto accessorio. Sopra pag. 8».

ceda per tutto il distretto il giudice comunale del capoluogo stesso, appellabilmente dai ducati 15 *exclusive* in sopra.

5.° Che la giurisdizione penale, la quale ora ne' giudici de' circondarj si estende a' delitti, non passi nei giudici comunali le contravvenzioni; oltre la qualità di ufficiale di polizia giudiziaria, che dovranno sostenere secondo le regole di procedura penale.

6.° Che gli atti della giustizia comunale non abbian bisogno di registro, ma di sola carta bollata senza eccezione alcuna; salve le cautele per evitarsi le false date. Questa eccezione sarà degna della munificenza del Re, acciocché nelle piccole cause si senta il beneficio di una giustizia più pronta e più vicina. In caso opposto, essendo le officine del registro collocate ne' capoluoghi de' circondarj, né convenendo moltiplicarle per la spesa, quei viaggi, che si risparmierebbero per adire al giudice, si dovrebbero fare per trovare il registro.

§. III

De' Tribunali Distrettuali, e per incidente di quei di Commercio

Perché la istituzione de' giudici comunali, colle facultà testè divise, riesca veramente giovevole, uopo è congiungerla colla creazione dei tribunali distrettuali. Le materie negate alla giustizia comunale, fra le quali principalmente le correzionali, verrebbero troppo slontanate da' luoghi del loro nascimento, se per esse si dovesse adire il capoluogo della provincia: e nelle materie rimesse al giudice del luogo, si sentirebbe poco beneficio della vicinanza, se per gli appelli di dovessero fare gli stessi viaggi, che ora si fanno.

Quindi la prima funzione dei tribunali distrettuali dovrebbe esser quella di giudicare in grado di appello delle cause già giudicate appellabilmente da' giudici comunali; la seconda, quella di giudicar de' delitti o inappellabilmente o appellabilmente, secondo la procedura penale.

Ma la parte più importante delle giurisdizioni distrettuali, ed insieme quella, che verrebbe essenzialmente migliorata, mercè della istituzion loro, convien, che sia la istruzione dell'alto criminale. Oggidì questa parte è affidata ad Istruttori singolari, de' quali ciascun distretto ne ha uno. Ma tal carico per un intero distretto è sì grave ad un solo, che gl'Istruttori se ne discaricano quasi abitualmente sopra i giudici circondariali, e costoro sopra i cancellieri. All'incontro ripartendolo fra un collegio, che dovrà avere almen tre giudici, un Presidente ed un Procuratore Regio, nella divisione diventa discreto; e si può pretendere, che ciascuno adempia la parte sua principalmente per se stesso; e può egli profittare del collegio intero, che il coadjuverà co' suoi lumi, dipendentemente però dalla direzione e dagli ordini del Procuratore Generale della Gran Corte Criminale corrispondente. Queste dovrebbero essere le funzioni de' tribunali distrettuali, secondo il concetto quasi unanime della Commissione, poiché alla umanità manca un solo voto, quello stesso, che si oppone alla introduzione de' giudici comunali. Una discrepanza di poco maggiore ha avuto luogo in altra discussione, che tocca la stessa materia. Che mai si farà nel novello piano della giurisdizione civile

di prima istanza, nelle cause superiori alla competenza de' giudici comunali? Darassi tutta a' suddetti novelli tribunali? o se ne darà una parte sola? o niuna? La quistione ha lungamente occupata la Commissione.

La prima delle tre cose a prima vista comparisce la più plausibile. Nel sistema de' tribunali francesi, che a buon conto è oggidì il nostro, si contano due gradi di giurisdizione; e se la gerarchia giudiziaria è distinta in tre ordini, giudici singolari, collegj di prima istanza, collegj di appello, è la necessità quella, che sottrae da' tribunali di prima istanza le cause picciole ed urgenti, e le addice a giudici singolari. Ma con tutto questo, ciascun de' tre ordini si addentella coll'altro, e formano le unità della macchina. L'ordine medio conosce in grado di appello delle cause giudicate dall'ordine infimo; ed in prima istanza conosce delle cause maggiori, che passano all'alto appello. I tribunali distrettuali corrisponderebbero a quei, che i Francesi hanno sotto il nome di tribunali di *arrondissement*, ossia di tribunali di prima istanza; e formano appunto l'ordine medio fra' giudici singolari e i collegi superiori. A che dunque una ruota di più nella novella macchina? Ella offenderebbe la semplicità del sistema; ella recherebbe all'erario un inutile dispendio; ella non darebbe alcun comodo ai litiganti nelle cause maggiori. Questa è stata la opinione di due tra' dieci della Commissione¹⁴³. Ma si oppongono a tutto ciò due difficoltà; una perpetua, l'altra temporanea. La prima si è, che i tribunali distrettuali verrebbero gravati più del dovere, e l'utile, che se ne spera nella parte della istruzion criminale, svanirebbe di leggieri, mandando loro il tempo di attendervi pienamente. La seconda è, che richiedendo 54 tribunali distrettuali presso che il quadruplo del numero bastevole ai quindici tribunali civili, ossia provinciali; ed essendo quasi impossibile l'aver per ora nel regno, e forse anche appresso, tanti giuristi così abili, come si convengono alle cause gravi e gravissime di tutti i reali dominj, verrebbe abbandonata alla ventura la parte più importante della giustizia civile. Ne' tribunali di picciolo territorio non si possono avere né giudici gravi, perché quelli naturalmente sono occupati da' men vecchi; né di gran lunga periti, perché la perizia viene dal maneggio de' molti affari. Più come avere in 54 paesi di terzo e di quarto ordine di qua dal Faro, sufficienti patrocinatori ed avvocati, che possano ben trattare le ragioni delle parti, ed ispirar loro fiducia? E potendo avergli, non sarebbe ciò a moltiplicare all'eccesso la classe de' legisti, moltiplicando i fori? Se dodici in una sola città bastano in ciascuna tre soli legali; ed alla peggio non darebbero da scegliere alle parti. In fine la mancanza degli alberghi e de' comodi necessarj alla vita farebbe la infelicità di tutt'i litiganti, che volessero andar di persona ad assistere alle lor cause ne' distretti. Sembra dunque, almen per ora, e finché la sperienza e le abitudini non consiglino diversamente, che il trasfondere ne' nuovi tribunali distrettuali tutta la giurisdizione degli attuali tribunali civili, sia cosa imprudente e rischiosa.

¹⁴³ «Il Signor Franchi, e subordinatamente alla sua opinione negativa per ogni novità, il Signor Consultore Criteri».

Ma se ragioni di convenienza escludono questo primo partito, il secondo, cioè l'addirne loro una parte non è possibile senza forti assurdi. In primo luogo la divisione di cause simili fra due ordini di tribunali darebbe occasione e pretesto a molte liti di competenza, incomodo gravissimo, il quale se ha luogo anche oggidì tra' giudici singolari e i tribunali di prima istanza, convien tollerarlo, perché inevitabile in questa parte, e non moltiplicarlo senza necessità positiva. E poi le liti maggiori son quelle, nelle quali la tergiversazione è maggiore. In secondo luogo l'appello delle cause da giudicarsi in prima istanza da' tribunali distrettuali, dove si produrrebbe? O dinanzi a' tribunali provinciali, che ora chiamiam civili; o dinanzi alle sette Gran Corti Civili, fra le quali si ripartiscono le province e le valli tutte del regno. La seconda uscita di nulla gioverebbe a' litiganti, perché non abbreviando loro il cammin dell'appello, gli priverebbe nella prima istanza di tribunali più autorevoli, più sperimentati, più comodi, e senza pertanto, che l'erario risparmiasse la spesa del loro mantenimento. La prima uscita, cioè che le cause di prima istanza de' tribunali distrettuali venissero in appello a tribunali provinciali farebbe necessario un molto maggior numero di giudici in questi secondi. Dovrebbero essi avere almen sette giudici per uno, in vece di tre e di quattro, quanti ora ne hanno. Questa necessità è generalmente sentita, ma non è fuor di proposito svilupparne la ragione, poich'ella si attiene a principj essenzialissimi, che reggono tutto l'ordine giudiziario.

La cosa giudicata non è sempre verità, ma dee sempre aversi per tale. *Res judicata pro veritate accipitur*¹⁴⁴. Ella è sempre la verità civile, se non sempre la naturale; e nel contrasto dee prevalere a questa seconda, altrimenti le liti non avrebbero mai termine. Or siccome non si dà verità naturale senza il suo criterio logico, così non può darsene civile, senza un criterio legale; il quale non può essere stabilito a beneplacito del legislatore; ma vuol essere risposto in una presunzione fondata in natura, ed analogo, quanto più si possa, al criterio logico. Fa d'uopo, che un *naturale* e *visibile* indizio di maggior ragione sia ne' giudizj l'inseparabil compagno della vittoria, e distingua chi ha vinto da chi ha perduto. *Naturale*, altrimenti non sarebbe analogo al criterio logico; *visibile*, cioè a dire esterno, a differenza del logico, perché tronchi la disputa. In mancanza d'un indizio sì fatto, che formi il criterio della verità civile, o le liti non finirebbero mai, o andrebbero meglio finite per la via della sorte. Se non fosse *visibile*, non finirebbero mai; se non fosse *naturale*, finirebbero a caso; ed il caso della sorte, perché non bisognoso di alcuno apparecchio, sarebbe allora migliore. Or tal criterio consiste in ciò. Siccome nelle cose naturali, che veder non possiamo co' nostri occhi, uopo è, che ce ne riportiamo alle testimonianze di quelli, che le hanno osservate coi loro; così non potendo le parti giudicare esse stesse del loro diritto e del loro torto, uopo è, che ne stieno al giudizio di terze persone, investite del potere di farlo, come de' soli testimonj della verità civile. E siccome un sol testimonio non for-

¹⁴⁴ «L. 207, D. De reg. jur.».

ma un criterio logico, per credere a quel, di cui non possiamo esser testimonj noi stessi, soprattutto nelle cose equivoche e dubbie; così l'autorità d'un giudice solo non è giusto criterio della verità civile. Quindi presso le colte nazioni, per formare un giudizio solo, si vede costantemente adoperata la pluralità de' giudici (fuorché nelle cose menome, e ne' casi di eccezione); e nella divisione si è seguita e si siegue la natural preponderanza del numero maggiore. Il giudice unico era praticato in Germania, nella sua antica barbarie¹⁴⁵; e lo è ora in Turchia¹⁴⁶. *Il maggior numero adunque de' suffragj de' giudici dati alla causa, quando aver non si possa la unanimità, è il criterio legale della verità civile.* Egli è naturale, perché siegue le norme della ragione; egli è visibile, come son visibili gli uomini, e i loro atti esteriori. Dallo stesso fonte è disceso l'uso degli appelli, poiché la causa giunge meglio dilucidata in secondo grado, ed è veduta meglio da' secondi giudici; a quella guisa, che si preferiscono i testimonj, i quali abbian veduto alcun fatto nella chiara luce, a quei, che l'han visto nella scarsa e dubbiosa. La preponderanza pertanto del secondo grado non dee derogare al principio della maggioranza de' suffragj. S'ella ha un peso, può averlo in circostanze eguali, tre voti, per esempio, in appello potranno al più prevalere a tre di prima istanza, ma non a quattro o a cinque. Sarebbe ciò contro il naturale ordine delle cose. Molto meno i tre di appello, parlando secondo i principj della ragione, debbon prevalere a quattro di prima istanza, se in appello vi sieno stati altri giudici, che discordi da' loro compagni, abbiano adottati i voti de' primi giudici; per esempio se di cinque secondi giudici, due si sieno uniti a quattro, di prima istanza. Diminuite pure, quanto volete, l'autorità d'un giudice di prima istanza, in paragone di quella d'un giudice di appello; abbiate la prima come uno, e la seconda come due, si può conceder di più? Nel caso testè immaginato chi ha vinto in appello non conterà per se, ne' tre giudici a se favorevoli, che un'autorità come sei; mentre l'avversario vinto vanterà invano i quattro di prima istanza e gli altri due di appello, un'autorità come otto. Or qual ragione potrà fare, fuorché la violenza d'una legge mal intesa, che la vittoria sia del sei contra l'otto? Sarà più il principio della maggioranza de' suffragj quello, che stabilisca il valor de' giudizj? Or questo assurdo ha facilmente luogo nella divisione de' voti in appello, dopo la unanimità della prima istanza. A rimuover dal sistema francese sì grave assurdo, si è immaginato di formare il collegio di appello di gran lunga più numeroso, che quel di prima istanza. Ivi i giudici di appello son nove sopra tre o quattro di prima istanza. Ma ci sia lecito confessarlo ad onor del vero; questo rimedio allontana il male, ma non lo spegne; il fa più raro a comparire, ma non lo sbandisce. In fatti dove i giudici di appello favorevoli al vinto sien quattro, e costui abbia per se avuta la totalità della prima istanza; attribuendo sempre un'autorità doppia a giudici revisori, Tizio vincerà con dieci voti sopra Sempronio, che inutilmente ne conterà

¹⁴⁵ «*Principes per vicos et pagos jura reddunt. Tacit. De moribus Germanorum, Cap. XII.*».

¹⁴⁶ «*Herbelot, Bibliothèque orientale. V. Cadbi. Un tel magistrat ne peut avoir lieu, que dans le gouvernement despotique. Montesquieu, liv. VI, chap. VII, Du magistrat unique.*».

dodici¹⁴⁷. E se tutti i giudici tra la prima e la seconda istanza si faran valer come pari, Tizio vincerà con cinque contra otto. L'assurdo dunque, non si sradica dal sistema, neppure con molti giudici in appello, e neppure con attribuire doppio peso ad ogni voto di appello. E diviene anche maggiore, se i funzionarj del Pubblico Ministero sieno stati in prima istanza ed in appello pel vinto, come addivien non si rado. Ma la legge (si replicherà) non pone calcolo né voti di prima istanza, né le opinioni del Ministero Pubblico. Ma la legge (ripigliamo) in ciò appunto è difettuosa, che presume di vincer la natura delle cose con una finzione, e stabilisce un criterio legale di verità in contraddizione del logico. Se si dirà, che l'autorità d'un giudice di appello debba prevalere, per qualunque siesi ragione, all'autorità di un giudice di prima istanza, alla buon'ora; e però si è da noi calcolata quella che come due, e questa come uno. Ma il voler poscia, che non sia punto stato quello, ch'è stato, è un pretendere cosa superiore ad ogni potenza, non che alla umana della legge. A sradicare sì visibile assurdo nella serie di più sperimenti collegiali sopra una stessa causa, il sistema unico è il nostro antico patrio della doppia sentenza conforme¹⁴⁸. In questo può avvenire del pari, che si vinca col minor numero de' suffragj individuali, quando una sentenza difforme si sia interposta fra le due conformi; ma le opinioni collegiali, ossia le sentenze son sempre due pel vincitore contra l'una riportata dal vinto. Ma stando al sistema attuale, se non vogliamo renderlo vie maggiormente vizioso, convien sostenere in esso il molto maggior numero de' giudici di appello sopra quello del primo giudizio¹⁴⁹. Raccolghiamo le idee di questa discussione e riportiamole al punto, donde ci siamo partiti. Non bastando tre o quattro giudici ne' tribunali provinciali a giudicare in grado di appello sopra tre de' tribunali distrettuali, e non convenendo alla pubblica eco-

¹⁴⁷ Voti di prima istanza contati semplici	Tizio	Sempronio
Voti di appello contati pe' doppj	Vincitore	Vinto
	00	04
	10	08
	10	12

¹⁴⁸ «L'Imperatore Giuseppe II introdusse ne' suoi stati la doppia conforme. I romani dopo l'epoca di Adriano vollero fino a tre conformi sentenze per far cosa giudicata. Anche nella Sicilia ulteriore è stata in osservanza la triplice conforme fino alla introduzione delle leggi nuove».

¹⁴⁹ «Potrebbe si co' molti giudici in appello sbandire affatto il pericolo, che il minor numero prevalga, quando vi si aggiugnese la condizione, che ove in prima istanza si sia giudicato ad unanimità per una parte, non s'intenda fatta decisione in contrario, se l'altra non abbia un numero di voti di appello eguale a' contrarj voti di prima istanza; più, il maggior numero di quei, che restano. Ma come questa combinazione è difficile, si fatta legge esporrebbe i secondi giudizi a divenire frustranei. Perciò il metodo più ragionevole ed insieme più praticabile è quello della doppia conforme, lontano egualmente dal metodo dell'assurdo attuale, e dalla prolissità della tripla».

nomia l'accrescere a sufficienza il numero de' giudici de' tribunali provinciali; non si può, senza scuoter la base dello accertamento del vero ne' giudizj, dare a' tribunali distrettuali una parte della giurisdizione degli attuali tribunali civili. Oltreché accrescendosi il numero de' giudici provinciali, sarebbe necessario l'accrescere in proporzione quello de' giudici delle Gran Corti Civili, poiché nella divisione della giurisdizione di prima istanza fra i tribunali distrettuali e i provinciali i tribunali provinciali sarebbero sempre giudici di prima istanza per rispetto alle Gran Corti Civili, Resta dunque, che i tribunali provinciali, ora detti civili, ritengan tutta la cognizione di prima istanza delle cause superiori a quelle dei giudici comunali.

Fra' tribunali distrettuali e gli odierni tribunali civili non vi sarà quindi alcuna comunicazione. I primi formeranno il secondo grado della giustizia civile per rispetto a' giudici comunali, ed il primo della giustizia correzionale, di cui si troverà il secondo nelle Gran Corti Criminali. I secondi, che si chiamerebbero tribunali provinciali, formeranno il primo grado della giustizia civile nelle cause maggiori. Il sistema peccherà invero contra il principio metafisico della maggior semplicità; ma rimuove gl'inconvenienti più gravi, e serve meglio alla utilità maggiore, ch'è il principio dominante nelle cose pratiche.

Ristretti i tribunali nuovi alle funzioni descritte, 1° cioè di giudici di appello sopra le sentenze appellabili dei giudici comunali; 2° di giudici di primo grado nella giustizia correzionale, 3° d'istruttori dell'alto criminale, si possono da loro presentare altri servigi.

I. Il primo sarebbe quello di far da tribunali di commercio in tutti i distretti, dove son sia un tribunal proprio di commercio. E poiché si conosca la latitudine di questa attribuzione, uopo è spiegare quel, che la Commissione opina intorno a' tribunali proprj di commercio. Ella adunque è stata di quasi unanime avviso, che le cause commerciali fino al valore di ducati dugento, di quel comune, dove segga un tribunal di commercio, debbano essere giudicate da questo in prima ed ultima istanza. Che le cause dello stesso valore degli altri comuni del distretto, debbano esser giudicate in prima istanza da' giudici comunali ed in grado di appello da' tribunal di commercio che le cause di tutto il distretto maggiori del detto valore debbano esser giudicate in prima istanza dal tribunal di commercio, ed in grado di appello da quella Gran Corte Civile, nel cui dipartimento si trovi il detto tribunal di commercio, che ha giudicato prima. I motivi di questo avviso che sono stati tolti parte dal bisogno maggiore di speditezza, che le cause commerciali hanno; parte dal voler loro serbare, per quanto si è potuto, una giurisdizion propria; parte dal non volerle privare in grado di appello, quando il loro interesse sia grave, della cognizione de' magistrati maggiori. Quindi, dove i tribunali distrettuali faran le veci de' commerciali, serberan queste regole, se saranno approvate, che si propongono pe' veri tribunali di commercio.

II. Il secondo sarebbe quello di giudicare della *accusabilità* nell'alto criminale. È generalmente riconosciuto l'utile del dividere così i giudizj, come i giudici, fra

l'accusabilità e il *merito della accusa*. La innocenza vi guadagna. Senza un'accusa fondata, non vien l'incolpato tradotto dinanzi al pubblico, come reo. Non dee attendere da un giudizio penoso la dichiarazione del non costare il suo reato. L'apparenza della reità è posta due volte al crogiuolo della discussione. Vi guadagna la procedura, che divien meno pesante. Risparmiarsi dibattimenti inutili; i cittadini non sono vessati per far da testimonj. Vi guadagna l'erario, che non farà inutili spese pe' viaggi di costoro. Tra noi oggidì questi giudizj son separati, ma non i giudici, che gli fanno. Ma essendo i giudici gli stessi, il giudizio dell'accusabilità si suol fare senza niuna serietà e per una formalità sterile, adottandosi ciecamente il fatto dettato dal Pubblico Ministero nel suo atto di accusa, va quanto dire il linguaggio dello accusatore, dal quale debbe essenzialmente diversificare quello del giudice. E dove si ammetta l'accusa colla debita maturità, il giudizio sul merito non si fa senza prevenzione, facendosi da un giudice preoccupato dal suo primo giudizio. A rendere pienamente utile e regolare la separazione de' due giudizj, converrebbe avere una distinta camera di accusa in tutte le Gran Corti Criminali; ma ciò importerebbe un dispendio gravissimo, che non è del tempo. Convien dunque supplirvi altrimenti, e si potrebbe farlo co' tribunali distrettuali; i quali dopo compiutasi dal giudice incaricato la istruzione del processo scritto, la esaminerebbe, e pronunzierebbe sull'ammissibilità dell'accusa, udito il Procurator Regio. Questa sentenza passerebbe alla Gran Corte Criminale corrispondente per esser rivista. Ma il tribunal distrettuale (si dirà) è di un ordine inferiore; ma i giudizj di alto criminale non son di sua competenza; ma la Gran Corte Criminale, giudicando anch'ella dell'ammission della accusa, non sarebbe immune da prevenzione nel giudizio del merito. Tutte queste cose sono in parte vere; ma si tratta d'un giudizio preliminare e più facile; d'un giudizio, che soggetto a revisione, può valere per un primo grado, e che in qualche paese si fa dal tribunal correzionale; d'un giudizio, che non facendosi originalmente dalla Gran Corte Criminale, lascerebbe in essa meno tracce di prevenzione. Infine, si tratta d'un mezzo suppletorio, il quale se non darà il meglio, può dare certamente un bene in paragon dello stato attuale. E sarà parte di questo bene, che il giudizio preventivo si faccia da giudici più vicini al luogo del misfatto, i quali per questa circostanza si lasceran meno ingannare.

III. L'altro servizio da prestarsi da' nuovi tribunali sarebbe il tentativo della conciliazione di tutte le cause da introdursi ne' tribunali provinciali, per mezzo del Presidente di quel distretto, che ha per capoluogo la capitale della provincia; o di altro giudice dello stesso, che il Presidente deleghi. Questo tentativo non allungherebbe le liti, e non servirebbe di vessazione a' litiganti, trovando essi il conciliatore nella stessa residenza del giudice. Il Presidente del tribunal del distretto, o chi ne faccia le veci, non potendo aver parte nel giudizio, potrebbe esercitare tutto il zelo conveniente a sì umano ufficio, senza rendersi in nulla impedito. Al conciliatore, ottenuta la conciliazione, converrebbe dare una modica retribuzione, a spese delle parti, per compensarlo della cura felicemente

adoperata, e per incoraggiarlo a prenderne delle altre con pari studio. Questo emolumento colla ingerenza, da cui deriva, servirebbe anche a dare un grado di maggior lustro ad una parte de' Presidenti distrettuali, da formare tra loro un ordine più distinto; siccome a' giudici comunali de' capoluoghi dei distretti si è data una graduazione sensibile coll'addir loro le cause reali e miste, concernenti stabili. Si dirà forse, che il tentativo delle conciliazioni si è sperimentato sì vano tra noi, che l'attual procedura ne ha tolta la necessità; e che della sua vanità si dolgono anche i Francesi, i quali tuttavia il ritengono presso i giudici di pace. Ma la speranza, che offre, è sì bella, che non conviene abbandonarla, quando si possa senza incomodo sostenerla. Oltreché non è raro, che un seme, il qual si perde in un tempo, fruttifichi in tempi migliori.

Quanto dunque a' tribunali distrettuali la Commissione colla discrepanza di un solo voto per lo tutto, e di un altro per una parte, è di avviso:

- 1.° Che debbano essi giudicare in grado di appello di tutte le sentenze appellabili de' giudici comunali, sien civili, sien contravvenzionali;
- 2.° Che debban fare da tribunali di commercio ne' rispettivi distretti, purché nel distretto non si truovi un tribunal proprio di commercio;
- 3.° Che debban giudicare in prima istanza delle materie correzionali;
- 4.° Che debbano far da istruttori della materia de' disfatti, aboliti gli attuali Istruttori;
- 5.° Che debbano in prima istanza giudicare dell'*accusabilità* nella stessa materia de' misfatti;
- 6.° Che i Presidenti di quei de' detti tribunali, che si truovino ne' capoluoghi delle provincie, debban tentar la conciliazione delle cause civili, che si vengono ad introdurre ne' tribunali civili provinciali, residenti nella stessa città. In fine i Procuratori Regj de' tribunali distrettuali dovrebbero visitare una volta l'anno i giudicati comunali di loro dipendenza; e riferire a Sua Maestà i disordini, che vi avranno osservati.

§ IV

De' Tribunali ora detti Civili e delle Gran Corti Criminali

Rimanendo i Tribunali provinciali per le sole cause civili di competenza superiore a quella de' giudici comunali, verrebbero essi ad essere sgravati dagli appelli, che ora si producono dalle sentenze dei giudici circondariali, e che appresso si produrrebbero da quelle de' giudici comunali. Ma in compensazione di tal disgravio si può loro affidare un'altra importantissima funzione.

Oggidi, come le Gran Corti Criminali han quasi tutte una sola camera, anzi in Messina ed in Catania tal camera sola forma una intera Gran Corte mista, cioè civile e criminale, la Corte Suprema nello annullare una decisione criminale, rinvia la causa ad una Gran Corte Criminale di provincia o valle diversa. Si fatta traslogazione partorisce di gravi inconvenienti. Fa necessarj i viaggi de' carcerati, gli accompagnamenti delle scorte, i pericoli delle fughe; moltiplica i viaggi de' testimonj, rende difficile l'avergli in tempo; rende più difficile il convincimen-

to de' rei per la mancanza delle notizie e delle relazioni locali; fa mancare ne' giudici quel maggiore studio, che si pone in purgare di delinquenti la provincia propria; cose tutte, che offendono la giustizia, che ritardano la pena, che vessano le persone, che dispendiano l'erario.

Ora i tribunali provinciali trasformati in camere di rinvio delle Gran Corti Criminali, farebbero sparire tutti i cennati inconvenienti; perocché allora la causa dopo il primo annullamento, ch'è l'ordinario, d'una decision criminale, sarebbe rinviata a tal nuova camera della stessa Gran Corte, che ha prima deciso. I tribunali potrebbero dare a questo servizio straordinario quattro individui, cioè il Presidente, il Procurator Regio e due giudici; la Gran Corte Criminale del luogo darebbe quel de' sette suoi giudici, che non sia intervenuto nella causa da rifarsi, perché in ogni causa criminale votano soli sei. Ad avere il sesto, che compia il numero co' detti cinque, si dovrebbe Sua Maestà compiacere di creare un ottavo giudice in ogni Gran Corte Criminale, che abbia camera unica, e che non risegga in una città medesima con una Gran Corte Civile. Questo ottavo giudice nel servizio ordinario non sarebbe inutile; e si potrebbe risparmiare nelle residenze delle Gran Corti Civili, le quali darebbero un de' lor componenti, per far da Presidente alla camera di rinvio criminale.

Resta il bisogno d'un funzionario del Ministero Pubblico. In quelle Gran Corti Criminali, che ne han due, un di essi farebbe il servizio, di cui parliamo. Dove se ne trovi un solo, o dovrebbe farlo egli stesso, non ostante, che nella decisione annullata fosse intervenuto, o dovrebbe crearvisi un sostituto. Il primo partito sembra sostenuto dalla considerazione, che il Ministero Pubblico è parte nel giudizio criminale, e le parti non si cambiano per rifarsi i giudizi. Il secondo è più sicuro, più giusto e più plausibile, ad evitare, che il Ministero Pubblico rechi novello giudizio quella prevenzion, che gli nasce dall'aver fatto parte del giudizio annullato; soprattutto, quando la Corte Suprema avesse riprovata qualche massima adoperata da lui nel primo giudizio; ed anche più, quando l'atto di accusa fosse stato annullato. Secondo queste vedute converrebbe avere un sostituto in ogni Gran Corte Criminale.

Nel caso finalmente di ogni altra mancanza impreveduta di giudice, potrebbe supplire o il Presidente o il Procurator Regio del tribunal distrettuale del luogo. Così formata la camera di rinvio criminale avrebbe pienamente di che soddisfare al bisogno. Non mancherebbe di dignità, poichè comprendendo sempre quattro individui, che han qualità e grado di giudici criminali, quali sono i due superanti della Gran Corte Criminale, il Presidente e il Procurator Regio del Tribunale Civile, ha due terzi, ch'è quanto basta, per andare a paro della camera principale. Non mancherebbe di tempo, perché la Gran Corte Criminale avendo di meno rinvii delle cause di aliene provincie, e il Tribunal Civile avendo di meno gli appelli delle cause circondariali, il servizio delle cause di rinvio troverebbe il suo luogo fra il civile e il criminale ordinario. Non mancherebbe di mezzi, poichè il risparmio grandissimo, che farebbe l'erario ne' viaggi e nelle indennità dei testi-

monj, sarebbe un ampio fonte, onde trarre la spesa delle cariche da aggiugnarsi. Un'altra carica si desidera per lo miglioramento dell'amministrazione della giustizia penale, ed è quella d'un Avvocato de' Poveri, presso ogni Gran Corte Criminale, come nell'antico sistema l'avevamo. I poveri oggidì o non hanno difesa alcuna, o l'han rara e precaria dagli avvocati officiosi. Non è già, che gli avvocati non si dieno volentieri e con zelo a questi pii ufficj; tutto giorno se ne veggono degli esempj commendevoli; ma il numero degl'incolpati poveri è sì copioso, che riesce di troppo peso agli avvocati criminali. Inoltre un Avvocato de' Poveri, che vesta la stessa toga del giudice, che segga con lui ad una stessa scranna, che faccia parte del collegio ed assista alla discussione, avrà ben altra autorità ed influenza, e si sentirà più forte per tener lontane le soverchierie da' suoi clienti. Sarebbe egli, inoltre l'organo legittimo per sollecitare i debiti soccorsi, in favor degl'infelici obblati nel fondo d'un carcere, o maltrattati da un carcere inumano. Infine colla sua intervento egli faciliterebbe e renderebbe più spediti i *trugli*. Queste sono le parti de' nostri antichi Avvocati de' Poveri, che mancano nel sistema attuale; e di cui la giustizia e la umanità domandano a gara la ripristinazione. Il Procuratore del Re non supplisce a tal mancanza; ed il pretendere, che in lui si uniscano le parti dello Avvocato de' Poveri, sarebbe un volere identificata la equità col rigore. Nel nostro antico sistema l'Avvocato de' Poveri era un magistrato di poco inferiore all'Avvocato Fiscale. Oggidì potrebbe farsene un grado, per ascendere, dopo tre o quattro anni di lodevol servizio, ad una carica di magistratura collegiale, maggiore o minore, secondo le pruove date di valore e di zero; senza frattanto soldo, ma con una gratificazione annuale, non minore di ducati 300. Non mancherebbero giovani abili ed agiati, che volessero intraprendere questo corso, come carriera di onore, per avere un facile ascenso alle cariche di magistratura. Questa istituzione non toglierebbe l'uso degli avvocati officiosi, dove il solo Avvocato de' poveri non bastasse. E ciò in ordine a' tribunali *provinciali* ed alle Gran Corti Criminali.

In quanto dunque a' tribunali civili, la Commissione opina ad otto voti fra dieci, che sotto la denominazione di provinciali debbano:

- 1.° Giudicare in prima istanza di tutte le cause civili superiori alla competenza de' giudici comunali, escluse le cause commerciali;
- 2.° Giudicare le cause criminali rinviata dalle Corti Supreme, componendosi in camere criminali di rinvio, co' membri, che riceveranno dalle Gran Corti Criminali, dalle Gran Corti Civili, e da' tribunali distrettuali della stessa loro residenza.

In quanto alle Gran Corti Criminali, opina:

- 1.° Che debbasi a ciascuna di loro, la quale consista in una sola camera, e che non risegga in città, dove sia una Gran Corte Civile, aggiugnere un ottavo giudice;
- 2.° Che debba inoltre aggiugnersi un sostituto Procurator Generale a ciascuna, che abbia una camera sola;

- 3.° Che si debba creare un *Avvocato de' Poveri* in ciascuna camera criminale, colle attribuzioni, onorificenze, e speranze di sopra spiegate. Oltre a ciò i *Procuratori generali delle Gran Corti Criminali*, ajutati, dove occorresse, da' *Procuratori Regj Civili*, attento l'amalgama fatto da' due corpi criminale e civile, dovrebbero ogni anno visitare i tribunali distrettuali, e riferire a Sua Maestà i disordini, che vi si osservassero¹⁵⁰.

§ [V]

Delle Gran Corti Civili, e de' giudici uditori

I. Per le Gran Corti Civili non sarebbe da fare alcun cambiamento. Attenta la conservazione de' tribunali provinciali in quanto alle cause civili di prima istanza, ed il loro amalgama colle Gran Corti Criminali, cessa di per se stesso il pensiero di fare in ogni provincia una Gran Corte Civile e Criminale insieme, sopprimendo le Gran Corti Civili dipartimentali, che oggi abbiamo in numero di sette, fra le regioni cisfretane e transfretane. Oltrechè una provincia sola delle nostre è troppo picciol territorio per una Gran Corte Civile. I tribunali di appello debbono esser di molta dignità, e questa viene dalla estensione del territorio. Il territorio esteso dà luogo alla sceltrezza de' giudici, e vi riproduce la copia degli affari, che forma la gran perizia. In Francia sopra quasi 30 milioni di abitanti, non vi sono più, che 30 Corti Reali; e tra noi ne sarebbero ventidue sopra sette milioni? Il Sagro Consiglio di Napoli è stato di somma celebrità, e tuttavia la conserva presso tutte le nazioni; così la Ruota Romana, così il Senato di Savoja; perché dicasterj sommi ed unici ne' detti tre stati. Similmente gli antichi Parlamenti di Francia, che in tutto non erano più di tredici; e sopra ogni altro quel di Parigi, che aveva mezza Francia sottoposta al suo potere. Non è da ommettersi, che qualche Consultore Siciliano, per ragioni tutte locali, bramerebbe qualche Gran Corte Civile di più di là dal Faro. La sola cosa da aggiugnersi sarebbe la visita annuale de' Procuratori Generali Civili, per osservare l'andamento de' tribunali provinciali, in quanto al civile.

II. La Commissione ha discusso, se convenga porre al seguito delle Gran Corti Civili un numero di giovani abili, per avere con questa istituzione un mezzo tirocinio al giudicare, e di supplemento a' giudicanti. Quanto ella truova eccellente la introduzione già stabilita di abili giovani legisti presso il Ministero Pubblico de' varj tribunali, per far da collaboratori e da ausiliarj a Procuratori del Re, altrettanto ella teme, che possa riuscire inutile, anzi dannosa alla gioventù ed al pubblico, la loro assistenza a' giudici. I funzionarj del Pubblico Ministero son chiamati a discuter le cause, soprattutto nella parte del diritto, alla pubblica udienza; e quindi a studiarle pienamente, ad esporle con chiarezza e con eleganza, a svilupparle con profondità. Laonde i giovani legisti destinati a servir loro di ajuto, hanno la necessità di studiare le cause con loro e per loro, e di preparar le materie, come si fa negli studj

¹⁵⁰ «In tutta la discussione di questo paragrafo il Signor Direttore Franco non è stato presente, perché rifatta all'ultimo, dopo la sua promozione».

degli avvocati. I giudici al contrario, dovendo persuadere più se stessi, che gli altri, non han mestieri di recar nel votare un eguale apparecchio. I giovani quindi, che assistessero al giudicare, apprenderebbero meno; anzi testimonj più della sobrietà del dire, che i giudici usar debbono ne' loro congressi, che del loro lavoro domestico, si esporrebbero a prendere l'abitudine della leggerezza nello studiare. Più. O cotesti giovani saranno abbastanza istruiti, o poco. Se poco, ritrarranno anche poco dallo esercizio, che si progetta per loro. Se abbastanza, i più vecchi giudici facilmente riverseranno addosso ad essi le fatiche più pesanti e più fastidiose; ed il servizio pubblico caderà in mani non ancora per la età abbastanza sicure. La giovinezza è la età della effervescenza delle passioni, e le funzioni del giudice richieggono la maggior calma dell'animo. Non basta neppure, che il giudice abbia le debite qualità, se il pubblico non le conosca; poiché l'opinione della virtù genera la fiducia, e la fiducia contribuisce non poco a temperare ne' litiganti il rammarico delle perdite, ed a mantenere la pace fra' cittadini. Se ci ha classe di persone, a cui quadri bene il bel detto del Dittatore perpetuo, cioè che *dalla moglie di Cesare doveva esser lontana non solo la colpa, ma eziandio anche la sospezion della colpa*¹⁵¹, è quella de' magistrati. Infine, introducendo per istituzione un numero di giovani nell'amministrazione della giustizia, sarà uopo che per dopo alquanti anni se ne affidi loro il pieno ministero. Un servizio comunque prestato è un titolo, che si fa valere da sè; e con questo andare l'ordine giudiziario, che dee per essere il senato d'ogni popolo, diverrà la possessione propria della età meno matura; con discapito e con torto non meno del pubblico bene, che del diritto di coloro, i quali avranno ottenuta la stima generale per vie più lunghe e più faticose.

La Commissione non ignora, che in Francia vi sono i *Giudici Uditori*, istituiti con decreto imperiale de' 16 di Marzo 1808; col quale si stabilì, che ogni corte di appello dovesse averne quattro almeno, e sei al più, tratti dall'ordine degli avvocati, e che si fossero per due anni almeno esercitati nel foro, ed avessero una rendita patrimoniale non minore di franchi tremila. Ma sembra, che tale istituzione si abbia a ripetere dagli antichi usi della Francia, pe' quali la gioventù agitata era ammessa alle cariche giudiziarie da' primi anni, mediante un prezzo, ma non senza scelta. Noi non osiamo riprovare quel che pratica ed ha praticato in questa parte sì gran nazione. Ogni popolo ha le sue costumanze, e quelle de' popoli principali si hanno a presumere ben fondate, se non sopra generali, almeno sopra peculiari e locali ragioni. Ma non saremo temerarj, se da quel, che raccogliamo da un grande uomo della stessa nazione, trarremo motivo di desiderare per noi di rimanere ne' nostri usi. L'immortal Cancellier d'AGNESSEAU¹⁵² è quegli, che ce ne dà l'occasione nelle sue famose *Mercuriali*, che sono altrettante lezioni della morale propria de' magistrati, recitate solennemente due volte l'anno, per una bellissima costumanza fran-

¹⁵¹ «*Plutarch. in Cesare*».

¹⁵² Henri François d'Aguesseau (Limoges 1668-Parigi 1751) giurista e cancelliere del regno di Francia.

cese, nel tempio della giustizia, ad uso dei suoi ministri. Quando egli deplora colla sua trascendente eloquenza il perduto *amore del proprio stato* ne' magistrati, ripete questa sventura *dall'aprirsi ad una impaziente gioventù l'entrata alla magistratura*, la cui gravità è poco compatibile colla leggerezza de' primi anni. Quando dipinge co' più nobili colori la *dignità del magistrato*, si duole, che i giovani giudici l'avvilivano, e dentro il tribunale col disgusto visibile, colla negligenza, e colla distrazione, che vi recavano nell'uscirne, tutte le passioni congiurate contra la grandezza della lor carica; a cui correndo dietro, andavan dividendo la giornata fra giuochi, teatri, musiche e crapole¹⁵³. Quando fa il ritratto de' costumi esemplari e severi de' più celebri magistrati antichi, domanda egli a se stesso: *Ma dove sono i giovani magistrati, che sentano (la voce sonora dell'esempio de' loro avoli, che anche oggi lor parla); e come potrebbero ascoltarla? Nemici della riflessione essi non altri ascoltano, che se stessi*¹⁵⁴. *Una dissipazione eterna ... non permette loro di abbandonarsi al sonno, se non all'ora, in cui i loro avoli entravano in senato ... La mollezza succede alla dissipazione, e finisce d'indebolire il loro cuore. La dissipazione e la mollezza gli conducono infine al campo del vizio*¹⁵⁵. Quando tratta dell'*impiego del tempo*, fa vedere, in quanti diversi modi, anche lasciando i men rei, la giovine magistratura il profondeva, come si fa di una grande fortuna, che rende prodighi i suoi possessori¹⁵⁶. Quando fa il parallelo dell'*ingegno e della scienza*, pone in bocca a' giovani magistrati le millanterie della *ignoranza presuntuosa*, che fidando fuor di proposito in qualche dono naturale, insulta al sapere con lunghe sveglie acquistato. Queste sono testimonianze d'un gran magistrato francese, che si riportano ad un secolo più addietro, vale a dire ad un tempo, quando tutti quelli che ora si appellan pregiudizj, avevano maggior forza per contenere i costumi¹⁵⁷. Spaventato egli da tanti disordini, che osservava, giunse a dire: *Possa la dignità della magistratura sostenersi sul pendio e fermarsi all'orlo del precipizio! Possiamo noi non trovare alcuna credenza, e meritare il rimprovero, che sia troppo amara la nostra censura! Ma chi può assicurare, se la licenza di alcuni giovani magistrati continua a crescere fuor di modo, che gli occhi della giustizia non sieno offesi da trascorsi vieppiù indecenti...! Già tristi preludj sembrano annunziarne cotal disgrazia. Affrettianci ad abbassare il sipario sopra uno spettacolo, che tanto ci umilia. A che servirebbero qui le nostre parole? Basta a farci intendere il nostro silenzio*¹⁵⁸. Così il Cancelliere d'AGUESSEAU.

Se noi, la Dio mercé, non abbiamo idea fra noi di questi eccessi; se anzi ammiriamo ne' giovani nostri magistrati virtù degne della età senile; se possiamo anzi vantare i miracoli della gioventù del nostro paese, veggendo co' nostri occhi personaggi, che

¹⁵³ «Mercuriale I. *Oeuvres de d'Agnesseau*, tom. I, pag. 45. Paris 1787».

¹⁵⁴ «Mercur. II. Pag. 80».

¹⁵⁵ «Ivi. Pag. 101 e 102».

¹⁵⁶ «Mercur. XVI. Pag. 108 e 109».

¹⁵⁷ «Le Mercuriali citate sono scritte tra il 1698 e 'l 1715».

¹⁵⁸ «Mercur. IV, pag. 79».

ne han fatto e ne fanno il sostegno e la gloria, i quali cominciarono dallo illustrar nelle magistrature i loro giovanili anni; è tutto effetto della saviezza de' nostri usi, che non hanno né sforzato il corso della gioventù; né rigettato i giovani di buone speranze, quando si sono conosciuti. Se lice paragonare le grandi cose colle minori, abbiam fatto come i Romani, i quali, secondoché riflette il gran politico italiano, benché scegliersero per lo più i Consoli nella matura età, non avevano fissa una grande età al consolato, per non privarsi del vantaggio del merito eccellente, quando il trovavano in anni meno maturi¹⁵⁹. La Commissione dunque, ha opinato unanimemente, che le Gran Corti Civili debbano rimaner come sono; e che la introduzione de' Giudici Uditori non sia da abbracciarsi.

§ VI

Delle Corti Supreme di Napoli e di Palermo

Il decimoquinto e 'l decimosesto quesito, avendo per iscopo il miglioramento del servizio delle nostre due Corti Supreme, soprattutto in ordine al vedere, se si convenga determinare con più chiarezza i confini della loro giurisdizione, e la natura delle cause proprie di esse, han dato motivo alla Commissione di esaminar questa parte, attenta la sua importanza, e la sua difficoltà, alquanto più accuratamente, che non si suole nelle materie ordinarie. Ecco le osservazioni, che ne son risultate; e s'elle contengono alcuna verità non prima abbastanza avvertita, convien riporla alla più lunga sperienza, di cui un sistema qui tutto nuovo abbisognava, per essere appien conosciuto.

1. La Corte Suprema, sotto nome di Corte di Cassazione, sorse in Francia l'anno 1790, per opera dell'*Assemblée Constituente*, facendosi succedere al *Consiglio Privato*, ossia al *Consiglio delle Parti del Re*, ch'era una Sezione del Consiglio di Stato, alla quale egli presedeva; istituita per rendere giustizia alle parti, in grado di un rimedio tutto straordinario, quando si dovevano di un'ingiustizia tale de' Parlamenti, che meritasse la censura del Sovrano. Allora il Re annullava la decisione, ed ordinava, che la causa si esaminasse da capo¹⁶⁰.

2. Coerentemente a tale origine fu dichiarato, che la *Cassazione giudicava non dello interesse del litigante ma in quello della Legge*; e che allor dovesse annullare una decisione, e rinviare la causa per nuovamente decidersi, *quando vi fosse o violazione di rito essenziale, o contravvenzione espressa al testo della Legge*¹⁶¹. Queste frasi furono in seguito costantemente repetute¹⁶²; e vennero tra noi adottate e ricopiate nelle varie nostre leggi, che riguardano o la Corte di Cassazione eretta quì il 1808, o le due Corti Supreme di Napoli e di Palermo, succedute alla Cassazione, l'anno 1817 e l'anno 1819¹⁶³. Se non che nelle ultime in vece di dirsi

¹⁵⁹ «Discorsi sopra la prima deca di Livio. Lib. I. disc. ult.».

¹⁶⁰ «Henrion de Pensey, *De l'autorité judiciaire*, Chap. XXIV, sect. X, Paris 1818».

¹⁶¹ «L. di Fr. de' primo dicembre 1790».

¹⁶² «Decr. di Fr. De' 20 di aprile 1810».

¹⁶³ «L. de' 20 maggio 1808, art. 61 e 68. Dec. de' 3 aprile 1812, art. 21 e 22. L. de'

violazione espressa della legge, si disse *violazion manifesta*, che vale lo stesso.

3. Il valore delle recate espressioni, per determinare senza equivoci i confini della Corte regolatrice, è chiarissimo, dice il Presidente della cassazione di Francia, HENRION DE PENSEY. È la violazione del *jus constitutionis*, secondo il linguaggio del diritto romano, che ivi si contrappone al *jus litigatoris*¹⁶⁴; distinzione contenuta principalmente nel titolo del Codice, *Quando provocare non est necesse*; e nelle *Pandette*, sotto i titoli, *Quae sententiae sine appellatione rescindatur*, e *De re judicata*. Non solo tal distinzione ci è venuta dal diritto romano, come ci dice il ben lodato scrittore, ma identicamente benanche le parole, che la esprimono. Noi nelle odierne leggi troviamo, *espressa, manifesta contravvenzione al diritto*; e nelle romane leggiamo: *si expresse sententia contra juris rigorem data fuerit, valere non debet ... Si specialiter contra leges, vel S.C. vel constitutionem fuerit prolata*¹⁶⁵. Le odierne leggi della Cassazione dicono, *interesse della legge e interesse del litigante*; ma non son queste voci la version letterale del *jus constitutionis* e del *jus litigatoris* del diritto romano?

Questa osservazion si offre, per così dire, da se; ma non sappiamo, che alcuno l'abbia prima fatta, e serve maravigliosamente a confermare la dottrina del Presidente Henrion, intorno a' confini veri della Cassazione, secondo la istitution sua. Vogliamo dunque scoprirgli cotesti confini? La cosa è facilissima; apriamo a sua imitazione i libri del diritto romano.

4. L'esempio il più adatto, per ispiegare e dilucidare la fatta distinzione, cel porge la legge 27 D. *De re judicata*. Un creditore domandò contra Tizio le usure delle usure, le quali per diritto romano, come ora tra noi, eran vietate. Il Preside della provincia vel condannò. Fu messo in quistione, se la sentenza fosse *nulla*, talchè non avesse neppure bisogno di appello per non tenersene ragione; a buon conto, se peccasse *contra jus constitutionis*. Il giureconsulto interrogato di ciò, che fu MODESTINO, rispose in questo senso, secondo che raccolgono dalle parole della legge l'ACCURSIO¹⁶⁶, il CUJACIO¹⁶⁷, DIONIGI GOTOFREDO¹⁶⁸ ec. Se il Preside ha detto, *Condemno Titium in usuras usurarum*, la violazione del diritto è *espressa*, ed ha peccato *contra jus constitutionis*. Se il Preside ha detto, *Condemno Titium in mille*, e non altro, tuttochè ne' mille sien comprese le usure delle usure, la sentenza non è *nulla*, ma ha d'uopo di appello per esser rescissa, poichè vi è soltanto offeso il *jus litigatoris*. Da questa legge il lodato GOTOFREDO con tutti i DD. ha ricavato questa dottrina: *juris error expressus vitiat sententiam, tacite intellectus non vitiat, etsi faciat sen-*

29 maggio 1817, art. 113 e 114. L. de' 7 giugno 1819, art. 122 e 123».

¹⁶⁴ «Loc. sup. cit. P. 412 e 413».

¹⁶⁵ «L. 19, D. *de re judicata*».

¹⁶⁶ «Ad L. 27, D. *de re judic.*».

¹⁶⁷ «In lib. I *Responsor.* Modestini, ad cit. L.».

¹⁶⁸ «Ad cit. L.».

*tentiam injustam ... Cur ita? Quia tacite tantummodo, non directo, vel palam*¹⁶⁹ *leges impugnatae sunt; sed jus tantummodo ipsius litigatoris.* Ed il CUJACIO nel commentar la stessa legge, reca le parole, onde i Greci interpreti del diritto romano esprimevano la spiegata distinzione, chiamandosi da loro sentenza *illegale* (παράνομος) quella, che offendesse il *jus constitutionis*, e sentenza *ingiusta* (άδικος) ha pronunziata *contra jus tantum litigatoris*. Così i nostri distinguono *giudicato cassabile* da *mal giudicato*.

5. Gli esempi allegati dal Sig. *Henrion* sono stati tratti da altre leggi, e conducono alla stessa conclusione, benchè con minor chiarezza, perchè non contengono esplicitamente il contrapposto. Se il giudice abbia detto, *potuisse defunctum, etiam minorem annis quatuordecim, testamentum facere*¹⁷⁰; se abbia detto, *neque filios, neque privilegium ullum prodesse* ad esimere dal peso delle cariche pubbliche¹⁷¹; in questi casi è violato il *jus constitutionis*. Per contrario, se abbia veduto un fedecompresso, dove realmente niuno ve n'era, ed abbia ordinata la restituzione della eredità, *reipublicae interest restitui, propter rerum judicatarum auctoritatem*¹⁷².

6. A buon conto (conseguenza importantissima) allora è offeso il *jus constitutionis*, allora la sentenza non solo è *ingiusta*, ma *antilegale*, allora contiene *contravvenzione espressa e manifesta* alla legge, allora vi è luogo a *cassazione*, ossia ad *annullamento*, secondo la istituzione delle Corti di Cassazione, *quando il giudice abbia enunciato nella sua decisione la proposizione erronea, la massima illegale, ch'è servita di base al suo giudizio; non così, se senza esprimerla, l'abbia ritenuta nella sua mente. Juris error expressus vitiat sententiam, tacite intellectus non vitiat.*

7. Questi sono i confini originarij della giurisdizione, di cui trattiamo. Secondo questo le cause di cassazione dovrebbero esser ben poche, e pochissimi e rarissimi gli annullamenti, come lo erano in Francia nel Consiglio delle parti, secondochè ci testimifica il più volte lodato Presidente HENRION DE PENSEY. E facilissimo sarebbe il conoscere le sentenze da annullarsi, bastando il vedere, se in leggendole s'intoppi in qualche esplicita proposizione antilegale. Prima del Sig. DE PENSEY, il Sig. DE FLEURY, Consigliere di Stato del tempo di Luigi XV, in una memoria fatta appunto per istruzione del Re sulla presente materia, scrisse: *Le cassazioni son sì rigorose, che pochissime ne possono riuscire.* Lo stesso si legge in simil memoria di un altro Consigliere di Stato, il Sig. GILBERT DE VOISINS, fatta nel tempo e pel fine medesimo. Entrambe sono state pubblicate dal Presidente HENRION¹⁷³. Nondimeno ad onta di tanta facilità e di tanta

¹⁶⁹ «Il *palam* del Gotofredo è il *manifestamente* delle nostre ultime leggi».

¹⁷⁰ «L. 2, *Quando provocare non est necesse*».

¹⁷¹ «L. 1, § 2, d. *Quae sententiae sine appellatione rescindantur*».

¹⁷² «De l'autorité judiciaire ec. Pag. 412 e 413».

¹⁷³ «Pag. 414-417».

chiarezza di cose, la Cassazione di Francia¹⁷⁴ e la nostra di Napoli son gravate di cause oltre misura; gli annullamenti son frequentissimi, e se ne veggono iterati e reiterati; e le cause di cassazione portan quasi sempre seco estrema difficoltà, tanto per fare annullar la decisione, quanto per sostenerla e per far rigettare il ricorso. Qual mai è la cagione di tutto ciò? La cagione si manifesta appena, che si svolgono i libri della giurisprudenza di questa parte, cominciando da' primi tempi della Cassazione francese, la quale serve di norma alla nostra. La cagione è la sua degenerazione.

8. Noi troviamo, che la falsa applicazione della legge sia un mezzo ricevutissimo di cassazione, quando il giudice in vece di applicar la legge propria del caso, ne abbia applicato altra; il che in realtà importa contravvenzione, ma non espressa, alla prima¹⁷⁵. Al contrario il diritto romano stabilisce: *Cum prolati constitutionibus, contra eas pronunciat iudex, eo quod non eximat, causam, de qua iudicat, per eas juvari, non videtur contra constitutiones dedisse. Ideoque ab huiusmodi sententiam appellandum est; alioqui rei iudicate stabitur*¹⁷⁶. E con ragione, secondo la stabilita distinzione; perchè il giudice nel caso della falsa applicazione non pronuncia alcuna massima antilegale, non resiste in faccia alla legge, ma cuopre il suo disprezzo o il suo errore d'un gergo, che mentisce rispetto a quella dovuto.

9. Noi troviamo, che la violazion del contratto, quando esista una legge, che ne determini la essenza, sia un mezzo di cassazione, ammesso anche da più rigorosi¹⁷⁷. Intanto negando il giudice nel caso particolare, che vi sia vendita, comechè tutti vi si truovino gli elementi legali della vendita, purchè non sia dia una falsa definizione della vendita in astratto, il *jus constitutionis* non è offeso. Avrà errato, in diritto, vi sarà nel suo ragionamento *Juris error tacite intellectus*, ma non già il *juris error expressus*. La violazione del contratto a buon conto è una delle spezie della falsa applicazione della legge, non della sua espressa violazione.

10. Che diremo del mezzo della *falsa interpretazione della legge*, quando la legge sia capace di un doppio senso, o per qualche sua discrepanza fra la sua

¹⁷⁴ «In francia fino al 1814 bisognavano non men di otto in dieci mesi, perchè un ricorso fosse ammesso o rigettato; e molto più di un anno per avere un arresto della sezion civile: *Rapport de M. FLAUGERGUES à la Chambres des Deputés, sur la reduction du nombre des juges de la Cour de Cassation. Moniteur Universel. 22 Dec. 1824.* Allora la Cassazione di Francia aveva 60 giudici, oltre i funzionarj del M. P. ed i civili eran, come tuttavia sono, divisi in due sezioni, quella de' ricorsi, e la civile così propriamente detta. Più. Ella non aveva vacanze autunnali, come le avevano tutti gli altri Tribunali. Nondimeno i Francesi si dovevano della lentezza della loro Cassazione. (Ivi) Con assai minor ragione ci dolghiamo noi della nostra».

¹⁷⁵ «Sirey, *Cod. de Proced. Civ. Annoté - De la Cour de Cassation. Chap. I num. 10*».

¹⁷⁶ «L. 32, D. *De re iudicata*».

¹⁷⁷ «Merlin, *Repertoire ec. V. Société. Sect. II, § III, art. II.- Questiones de droit, V. Papier monnaie, § II, num. 1 et 2, tom. III, pag. 591, ed 1810*».

lettera e 'l suo spirito; o per una equivoca parola adoperata variamente nel suo contesto: o perchè nata e derivata da un'antica legge, porti seco in retaggio le controversie, che dividevan gl'interpreti sul senso della prima; o per inconciliabili conseguenze, che ne risultino? Questo mezzo introdotto di buon'ora nella Cassazione di Francia, fece una grande *innovazione* alla sua natura, come dice più volte il lodato Presidente HENRION¹⁷⁸; e forse la più grande. Infatti gli altri mezzi suppongono un error di diritto; ma nell'ambiguità della legge vi possano essere opinioni opposte, lontane entrambe da vero errore, come se ne truovano in tutto il diritto controverso, non solo antico, ma nuovo; dove spesso veggiamo celebri nomi divisi pugnare tra loro. Intanto la falsa applicazione *continua ancora ad esser messa fra le aperture di cassazione*¹⁷⁹; nè poteva esser sbandita, *senza abbandonare il Codice all'arbitrario, e senza rinunziare al vantaggio di una legislazione uniforme*¹⁸⁰; cose tutte confessate dallo stesso scrittore, dopo notata la illegalità di tal mezzo.

11. Anzi della facoltà, che risponde a questo *mezzo*, si fa in Francia il distintivo più splendido della Cassazione; ed ottiene ella per tal riguardo il magnifico titolo di *Corte regolatrice*. *Ella dee servire* (così dicevano il 1790 gli oratori dell'Assemblea Costituente, e così ripeteva una Commissione della Camera de' Deputati nella sessione 1814) *a conservare la unità monarchica, a legar tra loro le parti politiche dell'Impero, a mantenere la unità della legislazione, a prevenire la diversità della giurisprudenza*¹⁸¹. Or la unità della legislazione e la diversità della giurisprudenza non si mantiene, condannando solo gli errori espressi e manifesti di diritto, figlio o della crassa ignoranza o della supina negligenza del giudice, i quali cadon da sè a fronte alla chiara disposizion della legge; ma scegliendo fra i varj sensi di una legge dubbia e controversa quello, che più risponda allo spirito di essa, e che il ponga meglio in armonia co' principj fondamentali della legislazione.

12. Il Presidente HENRION sembra ripetere il mezzo della *falsa interpretazione* da una semplice osservanza contraria alla legge scritta: ma, se noi non erriamo, il germe di tal contraddizione è nella stessa legge, poichè così in quella del 1790, come nel decreto imperiale del 1810, si stabilisce, esservi luogo ad *interpretazione del governo*, quando le Corti di Appello non cedono all'autorità della Corte regolatrice.

Or come può emergere il bisogno della *interpretazione autentica*, senza un precedente conflitto di *dottrinali interpretazioni*? Ci sarà mai bisogno della *dichiarazione* del legislatore, quando non si tratti, se non di leggi chiare, offese dal giudice o per inavvertenza o per temerità? Così, che meritano censura e riprensione, non già la ripetizione della medesima legge, perchè il *chiaro* non si *dichiara*, ma

¹⁷⁸ «P. 426».

¹⁷⁹ «*Ibid.*».

¹⁸⁰ «Pag. 428».

¹⁸¹ «*Moniteur Universel*, 22 Dec. 1814».

si *ripete*. Che se la legge non sia chiara, può seguire ad essa una *interpretazione*, ma nommai una *contravvenzione espressa*.

13. La Cassazione è dunque un corpo animato e retto da due spiriti pugnantanti fra loro. L'uno circoscrive le sue funzioni a fulminar degli anatemi contra le resie in diritto; l'altro lo respinge a correggerne tutti gli occulti errori; e non solo questo, ma il distende a frapporsi nella turba delle opinioni, che non escon della sfera ortodossa, ed a sceglier tra loro la più probabile, ancorchè niuna ne sia erronea. L'uno è il custode ed il vindice del *diritto certo*; e l'altro è arbitro del *jus controverso*. È da questo si può ottenere la uniformità desiderata.

14. Dalla pugna de' due principj rettori della Cassazione procede (non si può negare) la incertezza del suo rimedio, e la influenza dell'arbitrario nelle sue decisioni. A misura che nell'animo del giudice prevalga l'uno o l'altro, in cause identiche ora il ricorso è rigettato, ora annullata la decisione; e la sua giurisprudenza ondeggia fra la rilassatezza e 'l rigore. E così l'organo formato per reprimere l'arbitrario de' giudizj, il produce egli stesso nelle mani, che ne hanno il maneggio. Basta scorrere i Codici annotati dal Signor SIREY per vedere a colpo d'occhio sopra quanti articoli la Cassazione di Francia ha rigettato in un tempo de' mezzi, che in altro sono stati sì felice da far cassare l'arresto. Nota egli anzi con increscimento, *non esser senza esempio, che tal mezzo di cassazione, il quale sarà stato rigettato più volte nella sezion de' ricorsi, abbia finito con essere stato da lei stessa ammesso a maggioranza di voti, e poi ad unanimità dalla sezion civile*¹⁸². Donde cotanta varietà, se non da un vizio del sistema, non potendosi negare a' degni uomini, che seggono in quel consesso eminente, tutte le lodi e dell'ingegno e del sapere? E ciò in quanto alle materie di diritto.

15. Certa cosa è, qualunque sia de' due principj il regolatore legittimo della Cassazione, che molte cause sono fuori della giurisdizion sua; le quistioni di mero fatto, secondo i più facili cassatori, le quistioni tutte, dove non si leggano espliciti errori di diritto, secondo i più rigidi. Per una parte dunque delle cause si ricorre invano alla Corte Suprema; e la lor sorte è abbandonata al caso, e si può in ultima analisi vincere in essa col minor numero de' suffragj, e perdere col maggiore senza rimedio alcuno¹⁸³. Sotto questa veduta il rimedio della Cassazione è egli dato alla legge o al litigante? Se alla legge, l'interesse del litigante è assai trascurato, poiché dov' egli si truovi solo, scompagnato dall'interesse della legge, è tutto in balia della fortuna; e la vittoria e la perdita sono figlie non del calcolo delle probabilità, ma delle combinazioni del caso. Il diritto romano distingueva il *jus constitutionis* da quello, che chiamava *jus litigatoris*, in ordine soltanto al valore delle sentenze, se nulle di per se stesse, o bisognose di appello; ma il litigante in queste seconde sentenze aveva un lungo corso di sperimenti, finché si fosse fatta la triplice con-

¹⁸² «Luogo sopr. Cit. nota 2 al num. 59».

¹⁸³ «Vedete di sopra il § III, dalla pag. 17 in poi».

forme¹⁸⁴. Se il rimedio della cassazione è dato al litigante, e perchè mi distinguete causa da causa, poichè tanto mi offende la violenza direttamente inferita alla legge, quanto la frode fatta alla legge? e tanto m'offende l'errore preso nel diritto, quanto il preso nel fatto? anzi l'errore nel fatto è più sensibile e doloroso, poichè la verità del fatto la sa il litigante originariamente e per se stesso; laddove in quella del diritto convien per ordinario, che se ne riporti al giudizio del legista.

16. La distinzione delle quistioni di fatto da quelle di diritto non è senz'altri inconvenienti, nel sistema della Cassazione. È celebre la disputa che nella fine del passato secolo, specialmente nell'Assemblea Costituente di Francia, si è fatta circa la utilità del dividere la causa civile fra' giurati per le quistioni di fatto, e fra giudici per quelle di diritto; divisione adottata nelle cause criminali¹⁸⁵. In ultima analisi le ragioni di questa utilità si riducevano a due capi. Il primo era, che potendo del fatto giudicare ogni uomo di senso comune, ed essendo il giudizio del fatto molto soggetto all'arbitrio, giovasse per l'assicurazione della giustizia porlo in mano ad uomini comuni, che scelti per ogni causa fra un largo numero, non senza il consenso di ambi i litiganti, attenta la ricusabilità di una gran parte di loro, recassero nel giudizio la piena fiducia de' contendenti, e 'l timore, che se oggi nella passeggera funzione del giudicare facessero una ingiustizia, domane ne riceverebbero il contracambio da quello stesso forse, contra cui ora giudicassero male. L'altro capo era, che dividendo le quistioni, si evitava il pericolo di veder prevalere nelle decisioni il minor numero de' suffragj, siccome è dimostrato, che confondendole, può avvenire, anche in un giudizio veramente unico¹⁸⁶. Ora la divisione del fatto dal diritto fra i giudici inferiori a quei della

¹⁸⁴ «Si vedano il Pollet, *Histor. For. Romani*; il Sigonio, *De iudicis*, ecc.».

¹⁸⁵ «Questa divisione era praticata in Inghilterra così nel civile, come nel criminale. In Francia dopo vivi dibattimenti fu ristretta al criminale. Il sig. Tronchet giureconsulto consumatissimo, succeduto a tutti gli oratori, che avevan trattata la materia nell'assemblea, fe vedere, che nel civile la cosa era difettosa anche in Inghilterra, ma impraticabile del tutto in Francia, per la diversità delle leggi civili, delle due nazioni. *Choix des rapports opinions et discours à la Tribune nationale*. Tom. III, pag. 367. Paris, 1818».

¹⁸⁶ «Si vegga il discorso di M. Duport nella raccolta testè citata, soprattutto dalla pagina 235, tom. III. Ecco un esempio più facile, che non son quelli, che reca l'oratore. Tizio domanda l'effetto d'una donazione. Sempronio oppone due cose: 1°. la donazione è stata rievocata in tempo; 2° ancorché non rievocata, la condizione, che contiene, non si è verificata. I giudici son tre. Sulla prima eccezione il primo opina, che la rievocazione sia stata fatta in tempo; gli altri due al contrario. Sulla seconda, il secondo opina, che la condizione non si sia verificata; gli altri due al contrario. Se i voti si raccolgono sulla domanda complessa, Tizio perde, perchè il primo ed il secondo giudice rigettano ambi la domanda, ma per diverse vie. Se i voti si raccolgono sulle quistioni divise, Tizio vince, perchè la prima eccezione di Sempronio è rigettata da due voti contra di lui, e da altrettanti la seconda. Se dunque Tizio perde, votandosi in confuso sulla domanda, perde, avendo due voti contra uno. Le due quistioni, essendo essenzialmente distinte, equivalgono a due cause diverse, in

Corte Suprema, non soddisfa alla prima mira, perchè giudici di professione e necessarij per le parti son gli uni e gli altri. Alla seconda mira non basterebbe nelle cose civili una semplice bipartizione di quistioni, di giudizj e di giudicj, siccome ordinariamente basta nelle criminali, dove per lo più una è la quistione di fatto, ed una è di diritto. Ne' giudizj civili si aggruppano spesso sino a dieci e dodici quistioni, e sogliono quasi esser tutte di diritto, o partecipare di diritto; e tutte converrebbe distribuirle fra giudici diversi, separandole l'una dall'altra, se per questa via si dovesse evitare l'assurdo, che la vittoria siegua il minor numero de' suffragj. Il che moltiplicherebbe i giudizj e i giudici all'infinito, e di ogni causa ne farebbe moltissime. A rimuovere il notato inconveniente il mezzo è ben semplice; l'obbligare cioè gli stessi giudici a formare la serie delle quistioni tutte, di qualunque natura esse sieno, ed a deciderle separatamente l'una dopo l'altra, senza confonderle mai, come si confondono, quando si pronunzia soltanto sulla ammissione o sul rigetto della domanda¹⁸⁷.

17. Intanto la sottrazion del fatto dal giudizio delle Corti di Cassazione, oltrechè fa monco il soccorso, che si porge da loro, e non adeguato al bisogno de' litiganti, lasciando all'arbitrio del giudice del fatto la parte della causa la più arbitraria; il rende difficile, essendo difficilissimo il distinguer bene nelle cause civili i punti di fatto da' punti di diritto; e quindi incerto ed arbitrario, anche per questa parte. Non di rado sotto aspetto di quistione di fatto, si nasconde una quistione di diritto; e questo discernimento non si fa senza una profonda analisi della causa. Una circostanza poco avvertita può far cadere in errore anche i più esperti, e può far prendere per quistione di fatto quello, che sarà veramente di diritto¹⁸⁸. «Bastami dire (mi valerò delle parole d'uno de' più grandi giureconsulti degli ultimi tempi, il Sig. TRONCHET¹⁸⁹, tolte da un discorso veramente bellissimo, col quale nell'Assemblea Costituente combattè la separazione del fatto dal diritto, nelle cose civili, e fella cadere dagli animi de' deliberanti, in contrario prevenuti)» Bastami dire, che non ci è uomo, il quale abbia qualche sperienza degli affari, che non convenga, come secondo la natura di quelli, che si presentano ne' nostri tribunali, non si truova una infra cento di quelle, che chiamiamo quistioni di

ciascuna delle quali Tizio ha per se il maggior numero. Si veggia il Signor Toullier, *Droit civil française*. Tom. X, pag. 203 e segg. Gli antichi conoscevano questo metodo. È il caso presso a poco del loro, *Divide sententiam*. Cic. I, *Ad famil. 2. Vide Manutium ibi.*».

¹⁸⁷ «Le leggi del 1790 e del 1810 in Francia così imposero. Il Codice di Proced. Civile sembra permettere, che si voti in complesso sulla domanda, poichè non fa un precepto del contrario. In Ginevra si è fatta ultimamente una legge espressa, che obbliga a distinguere le quistioni; e a deciderle l'una dopo l'altra. Vedete il lodato *Toullier*, loc. cit.».

¹⁸⁸ «Si veggano i nostri *Pensieri diretti a migliorare le Corti Supreme di Napoli e di Palermo*».

¹⁸⁹ François-Denis Tronchet (Parigi, 1726-1806), giurista e uomo politico francese, dal 1791 fu presidente dell'Assemblea Nazionale e partecipò attivamente alle riforme legislative.

fatto, in cui il fatto sia materialmente divisibile dalla quistion di diritto¹⁹⁰. Ed in una nota a questo luogo: «io non ho preteso, che in giudizio non si possa già separare la quistione di fatto dalla quistione di diritto, in un affare, che offra ad un tempo due quistioni di tal natura da risolversi; e per conseguenza, che non si possa trovare un espediente per ovviare all'inconveniente dell'uso, che soggetta i giudici a confonder le loro opinioni sulle due quistioni, opinando sopra una domanda, in sostegno della quale s'impieghi un mezzo di fatto ed un mezzo di diritto¹⁹¹. Io ho detto e sostengo, che, dietro il principio fondamentale della nostra giurisprudenza francese, il quale in generale non ammette altre pruove, fuorchè scritte, sopra i fatti, le così dette quistioni di fatto sono in sostanza quistioni di diritto». Però le cause son più difficili in Cassazione, che altrove; e meritano discussione maggiore. Bisogna analizzare minutamente il fatto, per iscoprirvi le quistioni spesso occulte di diritto; e poi bisogna discutere il diritto in modo, che le decisioni sieno degne d'una Corte regolatrice, cioè che possono servir veramente di regola e di norma nei casi avvenire¹⁹², senza più rimuginare le stesse quistioni. Nelle decisioni francesi ne veggiamo alcuna fatta dopo *quattro giorni* di deliberazione fra' giudici, oltre la discussione alla pubblica udienza¹⁹³. Ma una decisione data con tanta maturità vi fa correre speditamente cento altre cause appresso, dove torni la quistion medesima. Coerentemente a questa economia della Cassazione di Francia, nella stessa sezion de' ricorsi, i rigetti e le ammissioni non si fanno ivi, se non dopo le aringhe¹⁹⁴, ma de' soli ricorrenti¹⁹⁵.

18. Gl'inconvenienti, che sieguono nel sistema della Cassazione la distinzione del fatto dal diritto, han fatto forza al sistema, e vi hanno introdotto delle osservanze, che l'alterano più manifestamente. Mentre si predica ad alta voce, che il giudizio di puro fatto è tutto in balia del giudice inferiore, talché il concetto, che ne fa egli, non è riformabile da superiore autorità; la Corte Suprema di Francia, come testimifica il *Sirey*, *annulla talvolta per contravvenzione alla legge, prendendo per base un punto di fatto, CHE NON COSTA NULLA DALLA DECISION DENUNZIATA, quando egli costi da un titolo autentico prodotto nella causa, e non ismentito dalla decisione*¹⁹⁶. E quando non esce dalla decisione, prende il fatto non solo dalle *considerazioni*, che sono l'opera del giudice, e che contengono il concetto del fatto formato dal giudice; ma benanche dalle *narrative* delle parti, in quanto non sieno contraddette dalle *considerazioni*¹⁹⁷ della decisione,

¹⁹⁰ «*Choix de rapport etc.* Tom. III, 373».

¹⁹¹ «L'espediente è il notato poc' anzi nella osservazione 16».

¹⁹² Così nel testo.

¹⁹³ «*Fra Ailbaud e Fauve*, 13 Dic. 1813. *Raccolta del Sirey*, tom. XIV, pag. 46».

¹⁹⁴ Così nel testo.

¹⁹⁵ «*Sirey, Cod. de Procedure annotè.- De la Cassation, chap. I, num. 58*».

¹⁹⁶ «Luogo sopra citato, cap. I num. 10, not. 6».

¹⁹⁷ «Luogo sopra citato».

spezialmente ne' titoli non mentovati punto nelle decisioni, se non rettificare il concetto del fatto, formato da giudici proprj di esso? Imperciocchè una circostanza di più può alterare la spezie; e l'altera sempre, che meni all'applicazione d'una legge, diversa da quella non veduta. *Ex facto jus oritur*. Se fatto diverso, diritto diverso; e se diverso diritto, diverso fatto¹⁹⁸.

19. Ma di tali esorbitanze non è perfettamente giusto far de' rimproveri a chi le commette. E colpa della legge, quando pone il giudice fra la dura alternativa o di resistere alla voce della giustizia naturale, che grida dal fondo del suo cuore, o di mancare alla giustizia inventata dagli uomini, alla quale van riferite quelle leggi, delle quali dice il gran Cancelliere BACONE: *Est lex nonnulla magis vim sapiens, quam aequitatem juris*; e delle quali fa egli un de' *fonti della ingiustizia*, che vien da lui detto, *Acerbitas ipsius legis*¹⁹⁹. Il zelo della vera giustizia non vien mai raffreddato impunemente ne' giudici, che debbon per professione esserne i zelatori. Il giudice, che perviene a farvisi indifferente, si befferà dopo non lungo andare e della giustizia umana e della divina; ed il suo ministero, lasciando di esser quel delle leggi, diverrà il ministero delle passioni e de' privati bisogni dell'uomo.

20. Da un'altra restrizion del potere delle Corti di Cassazioni, restrizione, che dimezza in esse le funzioni del giudicare in superior grado, riducendolo ad annullare soltanto, senza lor permettere di statuire, nasce un altro incomodo del lor sistema, cioè lo strano allungamento de' giudizj. Infatti col sistema attuale si giunge a decidere una causa fino a sette volte, fra la sentenza di prima istanza, che serve di semplice apparecchio, fra tre decisioni di appello, e tre riprovazioni della stessa Corte Suprema, che si alternano con loro; senza contare il ricorso al Principe per la risoluzione del dubbio di legge, e le pronunziazioni di conseguenza della Corte Suprema. E frattanto ad ogni decisione si fanno le esecuzioni, e ad ogni annullamento disfansì.

È un bel dire, che il sistema attuale si spedisce con unica decisione, qual è quella d'una Corte d'Appello, e che tutto il resto si fa nello interesse della legge. Sì,

¹⁹⁸ «Negli arresti della Cassazione di Francia si truova un caso curioso del 1809, riferibile a questo proposito. Una signora aveva detto davanti a molte persone, che una tal famiglia aveva la tigna. Il capo di questa famiglia la querelò nel Tribunale di polizia, che qualificò il fatto per ingiuria verbale. La incolpata ricorse alla Corte di cassazione, e disse, che il suo discorso non aveva avuto il fine di ingiuriare alcuno, ma soltanto di avvertire i figliuoli di alcuni amici, che si fossero preservati da un mal contagioso. La Corte di cassazione annullò la condanna. Da questo arresto il Signor SIREY: *che sia delle attribuzioni della Cassazione il determinare, che sia la ingiuria verbale*. Ingegnosa spiegazione d'un condonabile eccesso di potere. Infatti non si trattava, se una nuova data a buon fine si potesse dire ingiuria, ma se il discorso si fosse tenuto a tal fine, o per fare onta alla parte; ch'è una questione tutta di fatto, e propriamente intenzionale. SIREY, tom. IV, p. I, pag. 162».

¹⁹⁹ «*De certitudine legum. Aphorism. I. Inter sermones fideles, et in opere, De Aumentis scientiarum*».

ma se la legge ricorresse ella co' suoi piedi alla Corte Suprema, e facesse tutti gli andirivieni, che occorrono per gli sperimenti ulteriori; se spendesse ella i suoi quattrini, senza smunger le borse de' litiganti; se costoro non si vedessero strappar di mano a vicenda la roba aggiudicata, dietro ogni annullamento ed ogni contraria decisione.

21. In fine il non poter la Corte Suprema statuire, ma soltanto annullare, cagione di necessità nelle lotte fra lei e le Corti d'Appello, il bisogno di un'autorità superiore interventrice, che ponga fine alle cause; la quale non altra esser può, che quella del Re. Inconveniente questo non inferiore agli altri; perchè il giudicare è odioso, ed i sovrani de' tempi moderni con somma prudenza lo hanno evitato e lo evitano nelle cause puramente private, commettendo a' magistrati questa parte del lor potere; e perchè nella intervento del Principe, a decidere fra la Corte Suprema e le Corti d'Appello, si confonde un atto giudiziario con un atto legislativo, facendo la sovrana dichiarazione del dubbio di legge, diritto della causa pendente, e norma nelle cause avvenire. Oltrechè allargatasi la sfera della Cassazione, non sempre n' emerge un dubbio di legge. La Cassazione fu istituita per allontanar dalle cause il potere legislativo; ed ello ve lo conduce dirittamente, sempre che le Corti di Appello non sien d'accordo con lei. E quando la discordanza sia divenuta abituale fra loro, come sembra essersi fatta presso di noi, il numero delle cause da devolversi al Re, sarà tanto, che il Consiglio di Stato ne verrà convertito in un Tribunale.

22. Consiegue da tutte le scorse cose, che il rimedio di Cassazione nello stato della sua osservanza, è sommamente incerto, arbitrario, monco, prolisso, dispendioso, e termina con grave incomodo di Sua Maestà. Nello stato poi della sua istituzion primitiva è di sì poco ajuto alle parti, è di sì poco giovamento al pubblico, che non verrebbe la spesa, che fa il Governo per sostenerlo. Basta sotto questo aspetto considerare, che i giudici inferiori potrebbero impunemente schernirlo, col meschino accorgimento di evitare nelle decisioni le proposizioni generali di diritto; a buon conto col premettere pessimi ragionamenti a cattivi dispositivi.

Queste sono le dichiarazioni sulle Corti Supreme di Napoli e di Sicilia, modellate su quella di Francia, che la Commissione ha fatte col concorso di otto fra dieci de' suoi componenti²⁰⁰.

Gli otto convinti delle verità, che vi si contengono, hanno agitato il progetto, se si potessero render più utili le dette nostre due Corti Supreme, facendo di loro un terzo grado in piena giurisdizione, per formare in esse la doppia conforme. Essi vedeano in questo progetto maggiore l'assicurazione della giustizia, perchè si provvederebbe con esso e tutti i torti, di cui si possano i litiganti dolere, e per modo sempre legale, ed alieno dall'arbitrario; più facile la giustizia, perchè

²⁰⁰ «Il sig. Consultore Criteri è stato di avviso al tutto contrario. Il Sig. Consultore Zurlo ha preso altro tempo a deliberare».

spogliata di quistioni spinose ed inutili, circa i limiti della Cassazione; minore il corso ed il dispendio de' giudizj, potendosi fra tre decisioni avere ordinariamente la doppia conforme; allontanato il bisogno di fare intervenire nel giudiziario il potere legislativo; e tutto ciò senza gravare l'erario regio di maggior dispendio, perchè alle corti d'appello basterebbe un minor numero di giudici, quando si ripristinasse la doppia conforme; e di quelli delle Corti Supreme se ne potrebbero fare più camere per le terze, ed anche occorrendo, per le quarte decisioni, che sarebbero per altro ben rare. Ma non ostante, che tutti gli otto convenissero pienamente in questa verità, si son divisi ed han discordato nel modo da formarsi la doppia conforme. Le difficoltà sono state varie.

Conteransi nelle due conformi le sentenze di prima istanza? Esequiransi frattanto le sentenze delle corti di appello, come ora si eseguono, pendente il ricorso in Corte Suprema? Il ricorso alla Corte Suprema dovrà tuttavia portar seco il deposito della multa? Potran le due Corti Supreme far nuove interlocutorie? Sopra ciascuna quasi di queste quistioni ci sono stati i partiti estremi e i medi; e non ha potuto aver luogo una conciliazione, che abbracciasse una pluralità considerevole. La quistione più dibattuta è stata la prima, nella quale alcuni volevan numerar sempre nelle due conformi la sentenza de' primi giudici; alcuno voleva sempre escluderla; alcuni eran contenti di numerarla con quella della Corte Suprema, non con quella di una corte di appello, supplendo col peso massimo della Corte Suprema il minimo della prima istanza. Per questi dispareri, lasciato in disparte il desiderio del sistema antico, ed anche perchè l'attuale aveva la sanzione di S. M. defunta, la qual saggiamente non aveva voluto innovare lo stato ultimo senza una più annosa sperienza; si sono rivolti ad esaminare, se cosa si potesse proporre, che migliorasse l'attuale, senza distruggerlo. E con questo intento si è da tutti gli altri, tranne il voto fin da principio discordante, divenuto alle modificazioni, che si propongono.

I. Benché la Cassazione, qual oggi è, dipenda da due principj ripugnanti tra loro, da un principio scritto, che la restringe all'interesse della legge, ossia agli errori espliciti di diritto, e da un altro che domina nella osservanza, e che del suo soccorso fa un rimedio in parte per l'interesse del litigante, ed un mezzo da pervenire alla uniformità della giurisprudenza; è sembrato miglior consiglio il lasciar le cose in questo stato, malgrado della loro ambiguità, che il ritirarle alla loro primitiva restrizione con ispiegazioni più chiare; o l'autorizzare l'allargamento con una disposizione novella. Il primo partito ridurrebbe a nulla la Cassazione, e priverebbe la giustizia di quel tal quale soccorso, che ne riceve, il quale val meglio del niuno. La sperienza e delle cose francesi e delle nostre ci fa vedere, quanto sia utile per l'interesse della giustizia la contrapposizione e l'allargata censura della Cassazione, la quale se non sempre produce il suo effetto, nondimeno opera non picciolo bene. Se l'attual sistema dell'appello fosse ordinato in modo da operare il maggior possibile accertamento del vero, e da

ispirare a' litiganti la fiducia e la tranquillità, di cui han bisogno i lor mali, il ricorso per cassazione potrebbe senza inconvenienti essere pel solo interesse della legge, per la sola violazione del *jus constitutionis*, ossia per le sole espresse e manifeste contravvenzioni al diritto. Ma allora a sì piccolo giuoco sarebbe la Cassazione una troppo gran macchina, e troppo dispendiosa, essendo facilissimo al giudice inferiore schivare con artificiosi ragionamenti l'enunciazion delle massime antilegali, ch'egli conosca, o paventi, che l'abbian guidato nella ingiusta sentenza.

Così la censura della Cassazione, ristretta veramente *espresso antilegale*, diverrebbe di leggieri il ludibrio della malizia, ed anche della ignoranza, purchè un poco di volgare accorgimento si ponesse nel distendere il deciso. E bisognerebbe rinunziare inoltre ad ogni idea di giurisprudenza uniforme. Infatti gli scrittori francesi, quando parlano del potere della Cassazione, non sogliono più oggi usare le espressioni della legge sua costitutiva. *Ogni contravvenzione* (scrive il Sig. SIREY, nelle sue regole generali di cassazione) *alla legge, che regola il punto di diritto, dà apertura a cassazione*²⁰¹. Se egli è un che la Corte Suprema possa andare scrutando ne' recessi di ogni decisione a lei denunziata, i taciti ed impliciti errori di diritto, che vi si annidino, l'ampliamento da lei acquistata per via di fatto è un male speculativo, che corregge un mal pratico di assai peggior conseguenza; è un veleno, che diventa antidoto. Ma converrà legittimare con una nuova legge il possesso dell'imperio allargato? Neppure. Sarebbe cosa pericolosa. Se da tanta restrizione, quanta ne inculca la lettera della legge, si è scorso tanto oltre; non si può prevedere, dove altro si trascorrerebbe dopo l'impulso del legislatore. Le giurisdizioni tendono sempre ad allargarsi. Ora si sta a certi confini, benchè ambigui e poco sensibili; qualunque nuovo pretesto può bastare a non prefiggersene alcuno; e l'arbitrio non avrebbe più freno. I Francesi abbondano di lumi, e noi possiamo senza scorno prendere argomento da' loro esempj, nelle lor cose, che abbiamo adottate. Essi tollerano, che la Cassazione proceda con quella contraddizione, che abbiam notata ne' suoi principj, e ch'essi han prima di noi conosciuta. Intanto le loro leggi non hanno ne' richiamata la restrizion primitiva, con più chiare spiegazioni, nè autorizzato lo allargamento. Un grande esempio di ciò lo abbiamo in un decreto del 1810, quando la Cassazione di Francia aveva trapassati già i proprj limiti a quel segno, a cui lo veggiamo ora. Nondimeno in quel decreto si ripeterono le antiche parole, cioè che le *contravvenzioni espresse alla legge, e le violazioni del rito nelle parti essenziali* dovessero esser le materie della Corte Suprema; e si lasciò d'altra banda andar la cosa, come andava. Il parere della Commissione in questa parte è dunque, che poichè si è tolta dagli stranieri la istituzione, di cui ci occupiamo, il modo di governarla si tolga anche da loro.

²⁰¹ «Luog. sop. cit. num. 12».

II. Ha disaminato la Commissione, se fosse utile ripristinare la sezione de' ricorsi, che noi avemmo nel nascer della nostra Cassazione, dal 1809, e perdemmo il 1817. Messa in bilancia i motivi affermativi e i negativi, ha ella sentito la preponderanza della seguente considerazione. La sezione de' ricorsi fa della cassazione un corpo a due teste; il che nuoce grandemente alla uniformità della giurisprudenza, che tutti sperano da lei. I Francesi riconoscono questo vizio. Il SIREY in un luogo citato di sopra ad altro fine, nota la diversità di opinare tra la sezione de' ricorsi e la sezione civile, e dice queste parole memorabili: *Non si avrà mai perfetta unità di giurisprudenza, finché la sola sezione contraddittoria non sia quella, che pronunzi con gran cognizione di causa; finché la Sezione de' ricorsi sarà chiamata a decidere, se la legge sia violata, in vece di decider solo, se la domanda meriti di essere esaminata in contraddittorio*²⁰².

A buon conto, come tutta la Cassazione ha trascorso i suoi limiti, la sezione de' ricorsi ha trapassato anche i suoi particolari, ed ha invasa la cognizione propria della sezione civile. Di qui una duplice giurisprudenza di Cassazione; e per noi, che per giusti e saggi fini politici, abbiamo in un solo e medesimo regno due Corti Supreme, fra Napoli e Palermo; ripristinando la sezione de' ricorsi, avremmo una giurisprudenza quadruplici; ed a spese di un nuovo dilungamento di giudizi. Vale a dire, che si farebbe a' litiganti comperare un male con un altro male. Per queste considerazioni la Commissione ad otto voti fra dieci, ha opinato, che la sezione de' ricorsi non si dovesse rimettere²⁰³.

III. Un' abbreviazione sensibilissima crede la Commissione, che si potrebbe senza incomodo alcuno ottenere, togliendo il ricorso contra quella decisione di corte di appello, che sia uscita uniforme a' principj spiegati dalla Corte Suprema nel precedente annullamento. Se la Corte Suprema ha nell'annullare dato il suo dettame, se la corte di appello l'ha seguito, dopo si fatta conformità che altro si pretende? Si pretende, che la Corte Suprema si disdica? Anzi è desiderabile, che nol faccia. Ma la parte, che ha perduto la prima volta in appello, si rifletteva in contrario ha goduto lo sfogo del ricorso; perchè non lasciarlo godere del pari alla parte contraria, che ha perduto nella seconda corte di appello? Perchè, si è risposto, è stato inteso egli nella Corte Suprema, quando da lei è stata annullata la prima decisione. La sua intervento ha messa la cosa al pari; la discussione originata dal primo ricorso è stata comunque fra le due parti. Dunque, abbiamo una decisione di corte di appello per una parte, un'altra di altra corte per l'altro, la decisione intermedia della Corte Suprema, che concorda colla seconda corte; e non formerà ciò una preponderanza bastevole ad acchetare i contendenti? Nove de' dieci voti della Commissione sono stati per questo partito²⁰⁴.

²⁰² «Luog. sop. cit. nota al num. 59».

²⁰³ «I due discordanti sono stati i Signori Consultori Criteri e Barone Bammacaro».

²⁰⁴ «Il Signor Consultore Criteri è stato l'opponente».

IV. Un altro sensibile abbreviamento crede la Commissione, che si possa indurre nella procedura della Cassazione. Oggidì in Napoli, come in Parigi, ad una prima decisione di appello siegue un primo annullamento, quando vi abbia luogo; ad una seconda conforme alla prima, ne può seguire un secondo, ad una terza anche conforme alle due prime, la Corte Suprema dee promuovere il dubbio della legge, ed implorare l'autentica interpretazione del Re. Alla seconda conforme di corte di appello, può però fermarsi, e provocare allora la interpretazione della legge, senza pronunziare il secondo annullamento. La Commissione opina col concorso di nove contro uno²⁰⁵, che la facoltà di promuovere il dubbio della legge, dopo la seconda conforme di corte di appello si possa volgere in necessità, senza aspettare la terza decisione conforme; abbreviando così di uno i tre stadj, che si corrono della prima decisione inclusivamente di Corte di appello. Ove però la Corte Suprema, ponderato meglio l'affare, trovi plausibile la seconda decisione denunziata, potrà rigettare il secondo ricorso, e finire così la cosa.

Il proposto abbreviamento porrebbe una conformità in questa parte colla procedura della Corte Suprema di Palermo, poichè ivi non si aspetta la terza conforme di G. Corte Civile. Dovrebbe nondimeno restar fermo il rito della unione delle due sezioni, civile e criminale, della Corte Suprema di Napoli, rito, che ha luogo ora e dopo la seconda, e dopo la terza conforme di G. Corte Civile; tuttochè i siciliani non abbian tal rito, perchè la loro Corte Suprema consiste in una camera promiscua per le due materie. Mai napoletani, che hanno il comodo di tale unione, non debbon perderne il vantaggio. Anche in ciò i nove sono stati concordi.

V. In un'altra modificazione del sistema attuale è concorsa la Commissione colla stessa discrepanza d'un solo. Oggidì nella lotta costante fra corti di appello da una parte, e Corte Suprema dall'altra, il Re è quegli, che colla sua intervento scioglie il nodo mercè di un atto, ch'è giudiziario insieme e legislativo, in quanto al diritto controverso. La Commissione crede non impossibile il fare in guisa, che Sua Maestà venga disgravata dalla parte odiosa di decidere una causa privata direttamente. Il temperamento sarebbe questo. Dovrebbe ella compiacere, quando il creda opportuno, di formare un corpo fisso di giureconsulti napoletani e siciliani, al quale deleghi per legge la risoluzione da prendersi nel caso esposto. Approvata, che sia dalla Maestà Sua la risoluzione, sarà comunicata alla Corte Suprema; la quale vi si dovrà conformare. E quindi rigetterà il secondo ricorso, se Sua Maestà abbia adottata la opinione delle corti di appello si possa dire dalla massima sanzionata dal Re. La interposizione d'un corpo stabile di giureconsulti dell'una e dell'altra parte del regno, darà comodo a' litiganti di porre pienamente in chiaro le loro ragioni, e tempererà il dispiacere, che può avere Sua Maestà nel prender parte in una causa tutta privata. Questo è il temperamento, nel quale si è convenuto, colla discrepanza di un solo.

²⁰⁵ «Lo stesso Signor Criteri».

VI. Si è infine convenuto ad unanimità, che debbono rimanere alla Corte Suprema tutte le altre sue facoltà, tali quali si leggono nella legge de' 29 di maggio 1817, senza le modificazioni contenute in alcune disposizioni posteriori; com'è quella di determinare il giudice, nelle quistioni di competenza; quella di pronunziare, senza rinvio, quando si trovi sottoposta a pena un'azione non qualificata dalla legge per reato, e quando il reato sia coperto da prescrizione o da amnistia; quella di ordinare la esecuzione della cosa giudicata, dietro ricorso per contrarietà di giudicati, o che la eccezione della cosa giudicata sia stata o non sia stata dedotta prima. Le cennate facoltà son tutte esercitate dalla Corte di Cassazione di Francia, e tendono ad abbreviare giudizj di lor natura facili, a favore di persone, che sono già state travagliate abbastanza, ne' giudizj precedenti.

Che ci vuole infatti per vedere, se la legge classifichi in alcuna parte fra' reati un'azione; se alcun reato sia compreso in qualche indulto; se una decisione sia contraria ad altra, che prima esisteva, e doveva essere rispettata? Tutto ciò non ha quasi di altro bisogno, che di occhi.

Perchè non s'incorra in equivoci sopra questo ultimo capo, sembra doversi distinguere la *contrarietà de' giudicati* dalla *contravvenzione al giudicato*. La prima ha luogo, quando s'incontrino due disposizioni letteralmente discordi in una stessa causa; la seconda, quando una posterior disposizione si dica non coerente ad una precedente, che sia passata in giudicato. Il conoscer la contrarietà de' giudicati è opera facilissima, e non ha bisogno di molta indagine; il conoscer la contravvenzione al giudicato può comprendere quistioni difficili ed operate. Quindi la facoltà, che ha la Corte Suprema di fare eseguire il primo giudicato va inteso al primo caso, e di questo parla il MERLIN²⁰⁶ nelle *Quistioni di diritto*²⁰⁷. Pel secondo vanno intese alcune decisioni della Cassazione di Parigi, che non si hanno a confondere coll'altro, come quella, che de' 2 Maggio 1808, recata dal SIREY nel tomo IX della sua raccolta²⁰⁸. Nella nostra legge de' 29 Maggio 1817, all'articolo 122 è con proprietà espresso il primo caso. Ed al medesimo si riferisce la seconda parte, la quale dispone, *che quando la decisione o sentenza annullata avesse rivotato in grado di appello una sentenza inappellabile*, in questo caso la Corte Suprema ordinerà la esecuzione della sentenza, contro la quale si era prodotto indebitamente appello. Questa è la declinazione della organizzazione novella, che la Commissione ha ricavata dalla disamina dei diciannove articoli. A buon conto in luogo di un giudice per un intero circondario, gravato di tutto il civile sino al valore di ducati trecento (oltre le cause di eccezione), di tutto il correzionale, e di una gran parte della istruzione dell'alto criminale, a discrezione de' giudici istruttori, se ne farebbe uno per ogni comune, con facoltà minori nel civile, sgravato nel correzionale, e da

²⁰⁶ Philippe-Antoine Merlin, Arleux 30 ottobre 1754-Parigi 26 dicembre 1838, giurista, magistrato e legislatore francese, autore del *Recueil alphabétique des questions de droit*.

²⁰⁷ «V. *Contrariété de jugemens*».

²⁰⁸ «P. I, pag. 168».

dover di poco essere impiegato nella istruzione de' misfatti. Fra questi giudici quei de' capoluoghi de' distretti formerebbero una classe più distinta, e corredata di attribuzioni particolari. In vece di ricorrersi ora per appello da' giudici singolari a' tribunali civili risedenti nelle capitali delle provincie, si ricorrerebbe a' capoluoghi de' distretti, dove si formerebbero perciò tribunali di nuova istituzione; destinati anche a far da tribunali di Commercio, a giudicare in primo grado le cause correzionali, a formare il processo d'istruzione nell'alto criminale, ed a giudicare anche in primo grado dell'ammissione dell'accusa. Siccome ora i Tribunali civili, residenti nelle capitali delle provincie e delle valli, giudicano soltanto in prima istanza delle cause civili, eccedenti la competenza de' giudici circondariali; farebbero il simile in ordine alla competenza dei giudici comunali. Ed inoltre colla giunta di determinati individui, si erigerebbero in camere criminali di rinvio colà, dove manchi una seconda camera di Gran Corte Criminale, per non fare uscire dalla provincia le cause criminali rimandate dalle Corti Supreme. E si darebbero degli Avvocati de' Poveri alle GG. Corti Criminali, perché gli accusati abbiano in loro un sostegno, come l'accusa lo ha nel Pubblico Ministero.

Le Gran Corti Civili resterebbero quali or sono; e le due Corti Supreme di Napoli e di Palermo, rimanendo le stesse nelle cose essenziali, diverrebbero più conformi tra loro, e non prolisse nel loro procedimento.

Così la giustizia civile di minore importanza avrebbe il primo sperimento in ogni comune, ed il secondo nel capoluogo del proprio distretto. La più importante comincerebbe a discutersi nella capitale d'ogni provincia o valle, e passerebbe in una delle attuali Gran Corti Civili.

La giustizia punitiva comincerebbe per le contravvenzioni anche ne' comuni, e passerebbe nel capoluogo del distretto. Pei delitti, principierebbe nel capoluogo del distretto, e passerebbe nella capitale della provincia. In quanto a' misfatti se ne farebbe la istruzione ed il giudizio di accusabilità nel capoluogo del distretto, e la punizione nella capitale della provincia.

I ricorsi per annullamento verrebbero da tutti i punti del regno, e per tutte le materie, nelle due metropoli, Napoli e Palermo. Il sistema sarebbe conforme nelle due parti del reame, ad eccezione di qualche accidental varietà per cagioni locali. Il costo del mantenimento di tutto l'ordine giudiziario sarebbe presso a poco eguale al presente, poiché i soldi, che si risparmierebbero de' giudici circondariali, e i dispendj, che si minorerebbero ne' viaggi abbreviati de' testimonj criminali, possano dare un fondo da bastare a soldi de' tribunali e delle cariche, da aggiungersi.

Queste idee sottopone la Commissione alla disamina della Consulta Generale, ed attende sopra esse i maggiori suoi lumi, per indi sommetterse il risultamento a Sua Maestà.

Napoli, addì 5 di Maggio, 1825

Consultore Gaspare Capone

[Documento n. 3]

Napoli 15 luglio 1825

Principj generali stabiliti dalla Commissione Preparatoria²⁰⁹

I nuovi pensieri sull'organizzazione del potere giudiziario che per Sovrano volere debbono dalla Consulta Generale discutersi richiamano quistioni assai delicate e di somma importanza. Più sacro diventa dunque l'obbligo nostro di esporre tutta intera la nostra opinione e con franchezza; unica laude alla quale aspiriamo. Noi quindi per maggior chiarezza, seguiremo lo stesso ordine di ragionamenti, tenuto nel rapporto in istampa della Commissione Preparatoria. Ed in prima mentre assentiamo ai due assiomi stabiliti; cioè della maggiore assicurazione della giustizia, e del più facile conseguimento di essa, non possiamo accettare la distinzione che vuol farsi, onde derimere il contrasto che sovente si eleva tra questi due importantissimi principj, e regolare il modo della loro combinazione. Pretendesi che nelle cause di maggior importanza prevaler debba il primo, e trionfar debba il secondo in quelle di picciolo interesse²¹⁰. Noi crediamo che l'amministrazione della giustizia debba essere scrupolosa per tutti egualmente, servendoci dell'istessa autorità, e delle parole istesse dell'onorevole relatore allegate. Dal quale argomento dichiarasi ad evidenza che non solo il ricco proprietario, ed il grosso negoziante ma ogni Cittadino abbia ugual dritto ad esigere una giustizia esatta; e che il non poterla ottenere sia una delle grandi cagioni della mala contentezza dei popoli. L'importanza d'una cosa è sempre relativa: l'obolo della vedova è nelle sacre pagine riputato più prezioso dei tesori del ricco. Quindi le più caute, e valide garentie protegger debbono i dritti ancora del povero, e del debole. L'ingiustizia rende più impunemente i suoi artigli sulle capanne; il potente ed il dovizioso ne ridono, e l'oro sa inca-

²⁰⁹ Sul lato margine sinistro del foglio sono annotate le dichiarazioni del consultore Paternò Castelli e l'indicazione del voto dei consultori Criteri e Caravita. "Mi uniforme al parere, ritenendo però sempre quanto dissi nella votazione, che li Giudici Comunalì senza soldo non possono esistere, e che incontrerebbero molte difficoltà, ed inconvenienti. Per i Tribunali distrettuali dissi che ero persuaso, che la giustizia sarebbe meglio compartita quando l'esame invece d'un soggetto fusse affidata ad un Collegio e particolarmente per gli affari correzionali; ma siccome l'incontrano molte difficoltà non solo per le località, che per il rinvenimento dei sogetti. Così credo, che sarebbe più opportuno il seguitare il sistema attuale, limitandosi però come si disse le facultà nelle Materie Correzionali. Per le Corti Civili, per le Gran Corti e per la Suprema Corte di Giustizia sono uniforme al presente parere, con adattarsi solo il sistema che tiensi in Sicilia per l'abbreviamento fattosi nell'ultimo Consesso, rigettando il metodo della doppia Conforme. Cavalier Paternò Castelli. | Domenico Criteri si riserba sul punto delle modifiche al sistema di Cassazione e sulla conciliazione di rassegnare un parere particolare. Nel dippiù si conforma all'avviso della maggior parte, in cui egli è ancora concorso. | Il Cav. Caravita concorre in tutta estensione nel parere identico del Consultore Criteri".

²¹⁰ "P. 3 e 4 del rapporto in istampa".

tenare questo mostro ai loro voleri. Invano si oppone che picciola causa, non comportando se non picciolo dispendio val meglio che sieno terminate sollecitamente comunque²¹¹, che squisitamente finite per la consumazione di tutto il loro valore. Noi rispondiamo: che un rito più semplice per le cose di picciolo momento, diminuisce in gran parte questo inconveniente; ma non assentiremo mai a comprare la speditezza della procedura a costo della sicurezza della giustizia: e combatteremo validamente la pericolosa illazione che può trarsene, di potersi cioè gl'interessi del povero affidare a mani meno esperte, e meno sicure sol perché sono di poca apparente importanza. Questa è in particolare nelle liti più relativa che assoluta. Se la perdita di una ricca fortuna rattrista l'uomo che ruota negli agi, perché o l'obbliga a diminuire il suo fasto, o tronca le ali ai sempre suoi crescenti desiderj; la perdita ingiusta d'un picciolissimo podere, del più vile animale domestico meno povero alla disperazione; la quale apre talvolta funestissimo campo ai delitti. Ma più sottilmente dichiareremo in prosieguo queste non impugnabili sentenze.

II

Dei Giudici Comunali

Il disegno di stabilire un Giudice in ogni Comune, o almeno per ogni aggregato di 4000 anime, tra i proprietarj domiciliati nel Comune, con limitate attribuzioni, e con qualche annua gratificazione ove si distingue; è lodevolissimo. L'aver una giustizia locale presente, il renderlo meno dispendiosa ai litiganti è un'idea piacevole o gradita. Ma questi vantaggi potranno ottenersi coi mezzi proposti? Noi avvisiamo il contrario, che anzi sarebbero una sorgente d'interminabili sciagure, ove anche le novelle istituzioni potessero tra noi gittar le radici. Non erano isfuggiti alla saviezza della Commissione preparatoria i gravissimi ostacoli che si opponevano a questi generosi pensieri, e l'egregio Consultore relatore, lungi dal tacerli, gli aveva posti in risalto appoggiandoli perfino ad esempi, tratti da gravissimi Istorici. Noi temeremo ripetendo tali argomenti d'indebolirne la forza; se non che ci sia permesso di aggiungerne altri: essendo per avventura il campo così vasto che resta ancora molto a spigolarvi. È tra i concessi che molti Comuni del Regno se se n'ecceppa il Parroco, sono composti di soli analfabeti, che in moltissimi il saper leggere e scrivere si riduce a ben pochi; che nella più parte si trova chi merita d'essere eletto vi manca però da variare; e la giustizia potrebbe divenir patrimoniale presso un solo. Grazie siano rese all'onorevole Collega che ci ha risparmiato il peso di una pruova che ci sarebbe stata trista e spiacevole. Se non che si è tentato di vincere in parte questo insuperabile ostacolo, stabilendo che i novelli Giudici estender dovessero la loro autorità sopra un aggregato di 4000 anime nelle Province di questa Sicilia, e di mille nell'altra. Ingegnoso trovato in vero, e che aritmeticamente diminuisce le difficoltà; ma assai le accresce posto in pratica. Basta aprire le tavole della nostra circoscrizio-

²¹¹ "P. 4 del rapporto in istampa".

ne amministrativa del 1 Maggio 1816 per rimanerne convinti. Siccome moltissime Comuni delle Provincie di qua dal Faro non presentavano gli elementi opportuni per la civile amministrazione, fu d'uopo riunire diverse per formarne un solo Comune. Ora a questa prima finzione amministrativa che abbastanza rivela la scarsezza d'idonei soggetti, vuolsi aggiungere la seconda finzione d'un altro ipotetico Comune giudiziario. Ma quale saranno i risultamenti che si sperano? Di ritrovarsi così persona atta alla carica di Giudice Comunale? Noi diremo francamente del no, e sarebbe lo stesso che lusingarsi di ritrarre dei granelli d'oro col mantice, e coi vetri d'un Alchimista. Un Sindaco, un Cancelliere, un Cassiere, un Esattore di Fondiaria esauriscono in moltissimi paesi gl'individui abili appena a questi semplicissimi incarichi. Gl'Intendenti sono obbligati, o riconfermarli, e discendere alle preghiere per ottenerne l'adesione, o talvolta per necessità far tacere le prescrizioni della Legge sulla durata di tali funzioni. Né consentiremo tampoco alle terne che si propongono formarsi dai rispettivi decurionati: pericoloso sarebbe conceder tale dritto ai Comuni, e mal si converrebbe ai principi di una saggia monarchia. Questo metodo usato nella nomina degli aboliti Giudici di pace, fu quindi per savissime ragioni abolito con la legge organica del 1817. Che se si permise pei Conciliatori lo fu per avventura perché, giusta l'articolo 9 della citata legge, sono essi considerati come parte dei rispettivi corpi municipali, le cui attribuzioni sono tutte di economia, e per dir così di Famiglia. E poi in qual modo sarebbero queste terne regolate, quando per stabilire un Comune Giudiziario ipotetico, più Comuni debbono riunirsi? Inverremo forse ogni legge amministrativa per far deliberare 2, o tre Decurionati insieme: ed in questo caso in quale delle Comuni riunite risiederà il Giudice? Chi conosce le rivalità antiche, inestinguibili dei nostri piccioli paesi si avviserà dover queste proposte formare il tema d'infinte dispute e querele. Giova investigare con più fini esami i gradi dell'idoneità che nei Giudici Comunali si richiede. Le cure della Commissione preparatoria nel limitare la loro giurisdizione civile a ducati 200 escludendo le azioni reali concernenti immobili, nel vietare loro ogni giurisdizione penale, eccetto le sole contravvenzioni, sono cautissime disposizioni, ma a nostro avviso di non bastante efficacia ad allontanare i mali che temiamo. Per verità, quantunque limitato sia il valore delle cause civili rimesse al loro giudizio, nondimeno una elementare cognizione del diritto, e del rito è indispensabile. Come in fatti questo Giudice distinguerà le azioni personali dalle reali, che la legge gl'interdice? Come si regolerà in quistioni che rasentano le attribuzioni a lui concesse, o vietate? Per quanto circoscritte e limitate vogliansi ridurle sarà sempre indispensabile che abbia egli una dose di buon senso ed un certo grado di coltura, da saper comporre un'ordinanza, compilare una Cedola, regolare un esame testimoniale, ragionare una Sentenza. Come farà per contenersi tra i Cancelli della legge inalzati e non cadere in continui abusi di potere? Se sarà di buona fede opporrà modestamente la sua ignoranza; se sarà malvagio arma micidiale se gli confida con una impunità quasi sicura, che sarà

reclamata da una maliziosa imperizia? Noi non disdiremo i calcoli della Commissione sul numero dei novelli Giudici, quantunque opporre potessimo che i Circondarj di quattromila anime sarebbero in gran parte non eseguibili, e quindi il numero rotondo da essi stabilito soffrirà dovrà molte eccezioni: imperocché le frazioni in un conto di cinque milioni (per le Province di qua del Faro) non sono da dispregiarsi. Ma ammettiamo per poco che noi avremo bisogno di soli 1069 Giudici Comunali. E dove gli troveremo? Non al certo nello stato presente: ed è poco sperabile nel futuro. Napoli non conta che sette in ottocento studenti di diritto de' quali per esperienza la metà non segue i cominciati studi, una quarta parte ne apprende mediocrementemente la scienza un altro quarto di felici speranze è ritenuto per la più parte dalle lusinghe di successo di fortuna e dai piaceri nella Capitale, o chiamato nei Tribunali di Provincia. E con sì pochi eletti (resi anche minori perché i più agiati tra essi preferiscono al Foro la cura delle loro famiglie, e dei loro negozii) sarà mai sperabile di riempire i folti ordini di questa novella armata di Giudici? Nel finir dello scorso Secolo la elementare cognizione delle Leggi era nelle nostre Province più comune, e pure quali giuste querele non risuonavano dell'ignoranza dei nostri Governatori Regii, e Baronali? Ma ora che le tante nuove amministrazioni aprono vasto campo all'ingegno ed anche alla mediocrità, l'umile Calligrafia ed il sapere ordinare delle cifre han rapiti a Temi non pochi cultori. Una non lontana esperienza vittoriosamente fortifica il nostro assunto. Nel 1810 si volle sulle terne Decurionali scegliere un supplente ai Giudici di pace per ciascun Comune con tribuirgli giurisdizione assai più limitata di quella che vuolsi ora accordare ai novelli Giudici Comunali, prendendo nel paese più vicino l'individuo mancante nel proprio. In tale viluppo per la mancanza degli eligibili che convenne rinunciarvi. La Legge organica dei 29 maggio 1817 prescrisse all'articolo XVI che ciascun Giudice di Circondario avesse un supplente scelto, o confermato in ogni triennio tra i proprietari residenti nel Comune, ma un Real Rescritto dei 17 Settembre dello stesso anno, notando la difficoltà che pruovavasi in varj capi luoghi di aversi soggetti probi ed abili, estese la scelta agli altri comuni del Circondario, e per le funzioni interne di Giudice lo permise tra individui del Distretto. E quale miserabile specchio presenterebbero gli atti dei nostri Conciliatori, quantunque minime sieno le loro attribuzioni, quantunque non sieno esclusi da tal carica gli ecclesiastici, i decurioni e fino i Cassieri Comunali. Ma siamo pur generosi nel supporre che questi 1069 Giudici sorgano ad un tratto al tocco di una verga magica, o come gli uomini seminati dai favolosi denti di Cadmo, saranno essi, come avvedutamente la Commissione temea, permanenti nella loro carica? Formeranno essi forse una aristocrazia dottorale, ridicola se non fosse altamente dannosa? Così vogliamo concedere che pure questa fortissima difficoltà sia superata, nondimeno la sola qualità di paesani basterebbe a render pericolosa la loro estinzione, e feconda di gravissimi disordini. E questo nostro assunto dichiarisi per gli esempi; che non vogliamo fonderci in parole, nè adoperar giam-

mai altre prove fuorché quelle che si reggono su i fatti. La giurisdizione civile fu da Ruggiero fondatore della Monarchia affidata ai Camerarj, ma non potendo costoro esser presenti in ogni paese del loro distretto per giudicarvi, vi eleggevano i Baglivi dal cui giudizio appellavasi al Camerario. Guglielmo suo figlio e successore stabilì che in ogni terra o Castello eliger si dovesse un Balivo, un Notajo ed un Giudice non nativi ne oriundi del luogo. Ed i Camerarj girar dovevano continuamente nei luoghi della loro Provincia, onde invigilare sui Buglivi. Allorchè in seguito fu data ai Baroni la giurisdizione venne prescritto che i Governatori locali, non solo ma anche i mastrodatti esser dovessero Forestieri. Quando il Governatore era dotto di legge si creava un Assessore o Consultore, che del pari non poteva esser scelto nel proprio paese. Appena un Luogotenente si tollerava a supplirli, ma non più oltre di 15 giorni. Il Rovito ne adduce in breve la ragione: *quia comites multos habere solent amicos et inimicos*. Ma siccome nonostante questo cautissimo provvedimento l'esperienza rendea evidenti i vizii di una tale istituzione, si volle renderla meno pericolosa col moltiplicare le giurisdizioni. E quindi gli uffiziali doganali dipendenti dal Tribunale della dogana di Foggia e sparsi nei Comuni del Regno, esentavano i Locati dalla giustizia baronale, e nessuno ignora che non i soli proprietarj degli animali, ma i pastori, i tosatori delle lane, gli agricoltori delle terre fiscali della Puglia riputavansi Locati tutti, e con essi le loro intere famiglie (Galanti vol. 1°, lib. 1°, Cap. IV). I consolati di terra, e di mare sparsi in tutto il Regno e dipendenti dal Tribunale di Commercio rapirono alle Corti locali la più gran parte di loro giurisdizione perché procedevano in tutte le cause che riguardavano negozianti, arti e mestieri. Quasi tutte le cause civili, eccetto le testamentarie (dice Galanti) divennero delle cognizioni di questo nuovo Tribunale. E persino il Montiero maggiore, succeduto all'antico Maestro delle foreste e Caccia tolse ai Governatori parte del poco potere loro rimasto. Ne dobbiamo lasciare inosservato l'uffizio di essi puramente annuale; il Sindacato a cui eran soggetti, le frequentissime inibizioni che ricevevano ad ogni semplice ricorso dalle Udienze, e dai Tribunali della Capitale. I rapidi e luminosi progressi fatti nella Scienza del Governo in Europa ci svelano il difetto di tali eccezioni, e tolga il Cielo, che noi diciamo queste cose per esempi da imitarsi, ma esse sono importanti per attestarci che il Governo conoscendo la difficoltà di vegliare su grande numero di agenti giudiziarij, muniva le proprietà e le persone de' suoi sudditi con tutt'i presidj, che la Saviezza allora consigliava. Ed oseremo ora che tutte queste garanzie non debbono e non possono ristabilirsi confidare ai Giudici paesani sì delicato potere? Noi afflitti da reiterate rivoluzioni confideremo il sacro deposito della giustizia alle passioni dello spirito di parte che così imperiosamente comanda? I maggiori nostri guidati dal lume dell'esperienza, avevano conosciuto a pruova quanto era pericoloso il sistema d'aver un giudice naturale dell'istesso paese, e quanto male era l'affidare ad esso un carico così importante: questa esperienza antica si conferma ed acquista forza maggiore dell'esperienza nuova. Perciocché nel

1809 allorché piacque stabilire il sistema organico francese si volse in alcuni luoghi recedere da questa parte delle nostre vecchie istituzioni creando dei Giudici nativi del luogo. Ma la riuscita ne fu tanto tanto infelice che bisognò allontanarli tutti d'impiego. Nei piccioli paesi, come sono la maggior parte dei Comuni del Regno, ogni uomo è legato con relazioni strettissime di parentela, di amicizia, d'interessi, di negozianti, di contrattazioni a moltissimi altri individui del Comune istesso. Vecchi odj di famiglia, recenti memorie di offese, lo spirito di vendetta che pur troppo impero nelle piccole società ed ove civiltà isquisita non fiorisce, vedute di particolare interesse, la sete dell'oro, e dei piaceri che per sventure troppo ne nostri tempi trionfa, tutto ciò non contribuisce certo ad augurarvi in questi novelli Giudici il romantismo della virtù. Sarebbe impudenza il pretendere che tante seduzioni siano essi superiori alle debolezze, ed ai vizii. Altronde ottenga senza lusinga d'un premio, giacché la promessa gratificazione è troppo vaga in paragone dei soldi, delle rapide promozioni a cui i Giudici di Circondario sono in atto chiamati; senza temere una pena, giacché la perdita dell'impiego sarà però la più parte un benefizio, rimarrebbero senza freno perché senza timore, inerti perché privi di speranza. Egli è vero che si toglie ai Giudici locali il ramo correzionale, e viene trasferito al Tribunale Distrettuale. Ma se è necessario pel ramo civile aver la giustizia locale pronta, e presente ciò è molto più indispensabile pel ramo penale. Colui che soffre l'oltraggio grave l'attentato al pudore, la violazione o la ferita brama incontanente produrre le sue querele, manifestare i torti che riceve indicando i lumi, e le pruove per la sua garanzia individuale, e per la salvezza dei suoi diritti. Chiedere la giustizia nella distanza di quindici, o venti miglia, tremare per l'insidie che in lungo cammino può tendere un inimico potente è pel povero il più grande infortunio che possa immaginarsi; pel povero che reclama vendicato il suo nome, o vede messo a risico i suoi dritti più preziosi. Non a tutti vien fatto d'aversi un difensore nel distretto. Che cosa dunque ne avverrà? Le oppressioni saranno impunite e neglette, la giustizia sarà vilipesa, il povero abbandonato, schiacciato. Vinto dalla disperazione, ricorrerà all'infelice e tristo presidio della vendetta privata. Quindi si moltiplicheranno i reati, i disordini giungeranno al colmo, o la pace pubblica sarà sempre più turbata e sconvolta. In Francia ove ai Giudici di pace si è voluto dare una giurisdizione assai ristretta, ove non si ha molta fiducia alla giustizia che si amministra da un uomo solo, non si è osato togliere ai Giudici di pace il ramo correzionale. Essi compilano la processura, compiono il dibattimento e mandano le carte al Tribunale col loro volto consultivo; il che importa che la parte querelante, e l'accusato hanno tutto il ragionevole sfogo, senza correre in lontano paese, senza obbligare i testimonj a questo penoso viaggio. Qual divario immenso tra la Francia, ed il Regno di Napoli, ove se ne faccia un'esatto confronto. Quivi le strade interne sono da per tutto agevoli, e rotabili. I fiumi hanno dei ponti, che ne rendono in tutt'i tempi sicuro il tragitto, in brevi distanze incontransi comodi, e pulitissimi alberghi, in modo che i gentiluomini agiati

hanno per vezzo di girare per le Province a piedi, quasi a diporto. Come farlo tra noi, negli Apruzzi, nelle Basilicate, nelle Calabrie, o nei due Principati, ove manchiamo di tali vantaggi! Non vi è cosa che richiegga più facilità, e celerità quanto gli affari correzionali per reprimere l'audacia dei rei, e dar soccorso pronto all'innocenza. Egli è vero che i Giudici Comunali sarebbero anche essi Uffiziali di Polizia giudiziaria incaricati a raccogliere l'ingenero, ed accorrere alla flagranza. Ma ciò non allontana l'inconveniente de' viaggi dei testimonj, e dei rei, bensì è ancora sommamente pericoloso affidarlo ai Giudici paesani. Se l'imputato, per relazioni di amicizia, di parentela o d'interesse gode i favori del Giudice tutto si farà a compiacenza e di concerto per far sparire le tracce del reato, per allontanare gl'indizii, e cangiare l'aspetto della verità. Se colui contro il quale il grido pubblico si eleva sarà prepotente, il giudice paesano userà connivenza, perché ne teme, o e spera; o almeno non ispiegherà quello zelo che la circostanza richiede. Se poi le relazioni sono tali, che il giudice creda cogliere l'occasione opportuna di sfogare i suoi risentimenti, o un odio mal sopito contro dell'imputato, tutto sarà machinato a danno di lui, e sempre col sacrificio della giustizia, il che turba ognora l'ordine pubblico.

Ora per non riuscire infiniti, giacché il nostro soggetto diventa fecondo di moltissimi altri argomenti, terremo solo alcuna parola sui difetti dell'attuale circoscrizione dei Giudicati, nell'esser cioè assai difficile l'accesso alla residenza del Giudice dai punti estremi d'ogni circondario, fatti relativamente più lontani alla desolata vedova, al tenero pupillo che vuoi opprimere dalla interposizione di Montagne di fiumi. Lagrimevole dipintura in vero; ma che ricorda un poco l'innocente artificio col quale presentaronsi i Gabaoniti al popolo di Dio, mostrando nei loro abiti laceri, nei pani quasi ridotti in polvere, né sandali consumati i segni di lontanissimo viaggio, mentre venivano dai luoghi che una collina solo nascondeva ai padiglioni Ebrei.

Egli è dunque da sapersi aver dal 1809 in poi la circoscrizione dei Circondarj ha goduto di ripetute rettifiche, che perciò gli esagerati mali non esistono, ed ore in qualcheduno durassero tuttavia agevole ne sarà l'emenda. A ciò aggiungasi, che (in particolare nella legge del 1° Maggio 1816) non la popolazione ma la località ha servito di modulo. E questo non vogliamo già che si creda al nostro testimonio ma bensì per rette pruove. E pienamente osservisi la differenza di popolazione tra i circondarj che in moltissimi è più che tripla; e ne trarremo gli esempi non da diverse Province, ne dalle meno fortunate, ma da quelle istesse cui natura ha più favorito. Ed in fatti se il Circondario di Casoria è di 18037 anime, quello di Sorrento è di 5000 ed in Terra di Lavoro tra molti circondarj di 15 a 20 mila e più anime vi ha quello di Pileo di 4921 e così in tutte le altre Province di cui sarebbe tedioso assai moltiplicare le citazioni. Che se negli sterili e rigidi Apruzzi noi troviamo i Circondarj assai vasti, circostanze imperiose comandarono quest'apparente anomalia. Una quantità di piccole terre, non concedendo il comodo bisognevole alla residenza d'un Giudice, al quartiere

della Gendarmeria, all'officina del registro, fu d'uopo o nel centro d'un cerchio o nel foco d'un ellissi ritrovare un paese che potesse per dir così servire di nodo a tante terricciuole. La riduzione di questi Circondarj a tante frazioni di 4000 anime circa sarebbe in vero poco utile, giacché un Capoluogo con un centinaio di case non suppone anche quella minima comodità, che pure è necessaria per la novella istituzione. Poci parleremo del Giudice Comunale distrettuale che sarebbe in vero difficile a diffinire. La giustizia che rendesi da un uomo solo può essere scusata dalla necessità, come avviene nei Giudici Circondariali, ma di proposito creare una nuova carica da affidargli tutte le azioni reali di un Distretto per valore di ducati 200 (giusta l'imponibile fondiario) ed appellabilmente da ducati 15 esclusive in sopra: al certo è questo un pericoloso carico ad un uomo solo. Arroga a ciò che la sua qualità di supplente al proposto Tribunale Distrettuale (l'incarico) reso più frequente e faticoso dalla mobilità di quei Giudici) non gli lascerà il tempo opportuno a bene adempiere le sue particolari attribuzioni, le quali nei Distretti popolosi sono grandi. Ne abuseremo dell'esempio del Distretto di Napoli; perché in verità un Giudice singolare (quantunque in prima istanza) per azioni così intricate come le reali, e con una giurisdizione di poco meno di 400 mila anime sarebbe un Magistrato tutto nuovo ed al certo il più colossale che mai siasi immaginato nelle giudiziarie organizzazioni. Or per anco dare a questo lungo ragionamento una conclusione, e considerando per le cose qui dette, che utilissimo sia sempre (ove assoluta necessità altrimenti non voglia) di rendere più limitate le facoltà di un Giudice regolare, Noi opiniamo che debbano conservarsi i Giudici Regii Circondariali (salvo le rettifiche dei Circondarj ove sarà riputato necessario col limitarsi però le loro attribuzioni in materia Civile a ducati dugento; e debba quindi rigettarsi la proposta creazione dei Giudici Comunali.

III

I tribunali distrettuali

Pruovati ad evidenza i gravi disordini che emergerebbero dalla istituzione dei Giudici Comunali manca ogni base ai Tribunali distrettuali; imperocché pel mantenimento di essi, e per le persone che comporre gli doveano, la Commessione preparatoria unicamente appoggiavasi agli attuali Giudici di Circondario che divenivano inutili, ed ai loro soldi. Ma nondimeno siccome quistioni tanto importanti meritano ogni più attenta disamina, non isfuggiremo di trattarle. Giusta il sistema organico dei Tribunali di Francia, che ha servito di norma al nostro, in ogni arrondissement vi è un Tribunale di prima istanza. Gli arrondissement per la qualificazione corrispondono colà ai nostri Distretti, ma per la popolazione presso a poco alle nostre Province. Se noi avessimo gl'idonei soggetti, se le circostanze dei Capiluoghi dei nostri Distretti permettessero questa istituzione, noi faremo plauso all'idea della moltiplicazione dei nostri attuali Tribunali Civili. Ma la cosa non istà così. Vuolsi la creazione di 54 Tribunali distrettuali, degradati in ultima sfera, e messi fuori della gerarchia giudiziaria;

come esseri isolati che non hanno dipendenza delle Corti Superiori. E primamente poniamo questo principio che se è assai malagevole il provvedere di abili magistrati i nostri 15 Tribunali Civili, come può sperarsi di crearne altri 54 concedendo però una sola camera al Tribunale di Napoli, e non quattro come sarebbe necessità. Inoltre, chi conosce i nostri Capiluoghi di Bovino, di Sala, di Lagonegro, di Città Ducale di Larino, di Castrovillari ec. Converrà con noi che è difficile trovarsi due Avvocati, e due abili Patrocinatori. Ma non è ciò sperabile nemmeno nell'antica, ed illustre Isernia, nelle ricche Città di Gallipoli, di Brindisi: ove dunque non i Giudici? Ci si risponde sorgeranno col fatto: ove sono gli Avvocati? Questa terra spontaneamente gli produrrà: Felici ma ingannevoli speranze.

La Commissione preparatoria, che avea ben conosciute queste difficoltà ha creduto diminuirne la forza con limitare la facoltà di novelli Tribunali di sua creazione, ingenuamente confessando che il trasfondere in essi tutta la giurisdizione degli attuali Tribunali civili sia cosa imprudente, e rischiosa, e ch'essendo quasi impossibile l'aver per ora nel regno, o forse anche appresso tanti giuristi così abili come si convengono alle cause gravi di tutt'i Reali Dominj verrebbe abbandonata alla ventura la parte importante della giustizia Civile. Questa predilezione per le cause gravi, ci obbliga a ripetere, con franco, e sicuro animo ciò che abbiamo dianzi detto esser cioè l'importanza delle Cause relative, e non assolute. Se non che si farà nuovo argomento a confermarci in tale sentenza. La considerazione, che questi novelli Tribunali inappellabilmente decidono nelle competenze civili ad essi tribuite, dei più cari interessi, anzi delle intere sostanze di grandissima parte dei proprietarj nella Sicilia di qua dal Faro. Ed invero la divisione di tutti i demanj del Regno, le leggi della successione hanno maravigliosamente moltiplicati i piccoli proprietarj. Se sono assai diminuite tra noi le grandi fortune, il numero dei non possidenti è reso in proporzione assai più limitato. Le tavole statistiche del regno non lasciano di ciò il menomo dubbio. Or volgiamo concedere che sorgano ad un tratto gli edifizii più nuovi Tribunali, le abitazioni pei Giudici, gli alberghi, e ciò ch'è più difficile i Giudici e gli Avvocati, nondimeno noi crediamo che tanto gravi sieno i vizii dei proposti Tribunali Distrettuali, che debbono assolutamente rigettarsi. Secondo il nuovo progetto giudicano essi pel ramo civile in appello delle cause di competenza dei Giudici Comunali e non hanno giurisdizione né in seconda istanza nelle altre cause, le quali debbono potersi direttamente alla Corte Provinciale coll'appello alla Gran Corte Civile. Siffatto sistema biforme non pare che debba trovare gradimento e facile accoglienza nelle persone di buon senso. Esso tende a rompere il nodo, e gerarchica nell'ordine giudiziario, ed a stabilire una specie di indipendenza giuridica, che per la sua complicazione turba l'andamento semplice degli affari contenziosi senz'alcun profitto di litiganti. Seguitando l'inchiesta osserviamo che ordinate le cose nel modo divisato nel progetto si va incontro ad altri disordini. Messa una linea di separazione tra le azioni personali, o le reali, stabilito

il principio che il Tribunale distrettuale non possa mai conoscere delle azioni reali, come evitare le competenze di giurisdizione? Posta l'indipendenza de' Tribunali distrettuali dalle Corti di Provincia e delle Gran Corti Civili, ove sorga contesa se l'azione sia reale ovvero personale, chi pronunzierà sulla natura dell'azione e quindi della competenza? La quistione non potrà esser risolta altrimenti che dalla Corte Suprema di Giustizia la quale sola avrebbe la preminenza, la superiorità sopra tutti i Tribunali, e Corti del Regno. Chi conosce la smania di litigare degli abitanti delle nostre Province non temerà leggermente la frequenza di queste contese. Non è adunque soltanto affare di simmetria, e di ordine architetonico, ma è una necessità che l'ordine di gerarchia di gerarchia si mantenga nei Tribunali senza rompere il legame di dipendenza la quale può sola sanare gli abusi. E perchè si regga che ciò non possa farsi impunemente ci si permetta elevare il seguente dubbio. Giusta il progetto i Tribunali Provinciali (sostituiti agli attuali Tribunali Civili) decidono in primo grado di giurisdizione delle cause Civili che oltrepassano il valore di ducati 300. Fingiamo il caso che un cittadino chiamato innanzi al Giudice Comunale per una causa civile opponga l'incompetenza del Giudice. Questi dichiarandosi competente fa dritto alla domanda dell'attore. Il reo appella di una tal competenza al Tribunale Distrettuale, il quale credendo che la competenza di una tale affare sia del Tribunale Provinciale dichiara incompetente il Giudice Comunale che ha pronunziato la Sentenza, e perciò annulla gli atti formati e rimette le parti al Tribunale Provinciale, che in simile caso decide in primo grado di giurisdizione. Si suppone, che il Tribunale Provinciale conosca del Processo, che il Giudice Comunale era competente, e che aveva ben pronunziato, e che il Tribunale Distrettuale sia incorso in un isbaglio: potrà di ciò conoscere? Al certo che no, poichè essendo stata la competenza pronunziata dal Tribunale Distrettuale in secondo grado di giurisdizione, cioè in grado di appello, forma un giudicato su del quale il Tribunale Provinciale non può ritornare. Ne avverrà in conseguenza una specie di conflitto negativo che dovrà essere deciso dalla Corte Suprema di Giustizia. Nè crediamo pure saggio consiglio di obbligare i litiganti a correre nel Capoluogo di Distretto per qualunque azione reale, benchè di tenue somma. Se nel 1817 il Governo allontanandosi dal sistema organico francese, accordò ai Giudici di Circondario un tempo detti Giudici di pace, anche la conoscenza delle azioni reali sino a 300 ducati, vi fu indotto da forti motivi. In Francia ove le comunicazioni sono assai più facili potevasi senza ritardare il corso della giustizia riservare ai Tribunali di un Distretto le azioni reali, ma tra noi, non concorrendo le circostanze istesse, faceva inevitabilmente d'uopo concedersi in prima istanza ai Giudici di Circondario. Per non ripetere le cose già dette sulle materie correzionali, ci vien fatto di solo brevemente toccare l'istruzione dell'atto criminale che la Commissione ha considerata come la parte più importante delle facoltà concesse ai novelli Tribunali Distrettuali. Il ripetere fra quattro Magistrati un carico che oggi sembra affidato in ogni Distretto ad un solo Giudice Istruttore

presenta in apparenza maggior facilità. Ma l'incanto di questa lusinga sparisce, ove si ponga mente all'articolo 97 della Legge Organica che permette agl'Istruttori commettere ai Giudici di Circondario l'istruzione dei processi. Che anzi l'articolo 5 del Regolamento analogo dei 18 Novembre 1817 converte questo permesso in comando, prescrivendo che i Giudici Istruttori proseguiranno essi le istruzioni dei processi né casi gravi, e negli altri la commetteranno ai Regi Giudici di Circondario del loro Distretto. Nel rapporto col quale Sua Eccellenza il Ministro di Grazia, e Giustizia propose all'approvazione di Sua Maestà questo regolamento, spiegasi la necessità di tale misura onde aver potessero gli Istruttori più agio di occuparsi degli affari di maggiore urgenza. Concedendo or dunque nello stato attuale 8 Giudici Circondariali ad ogni distretto si vedrà chiaro che l'incarico oggi diviso tra nove persone sarà dato a quattro. E quindi una perenne mobilità di questi novelli Magistrati ne sarà la conseguenza, dovendosi recar di persona nei luoghi ove la loro presenza è necessaria a tenore del citato articolo 97. Altronde limitandosi le attribuzioni de' proposti Giudici Comunali alle sole contravvenzioni, i Tribunali Distrettuali debbono giudicare in Collegio dei delitti appellabilmente, o inappellabilmente, secondo la procedura penale. E quindi la necessità di compilar le pruove per procedere in tali reati ai dibattimenti, cose che tutte oggi son fatte dai Giudici Circondariali, e vi è di più il giudizio delle cause Civili decise in prima istanza dai Giudici Comunali. Gravissimi incarichi ch'esigono una perenne dimora dei Magistrati nel Capo Distretto. Or sarebbe difficile tra la collisione di questi diversi e contrari doveri conciliare tale costante mobilità con una quasi continua mobilità. Ma basti di ciò. Se le tante cautele prese dalla Commissione nel limitare le attribuzioni di questi novelli Tribunali svelano il giusto timore che si ha di confidar loro tutta la giurisdizione degli attuali Tribunali Civili sola cagione che poteva renderne plausibile la utilità. Se queste limitazioni moltiplicheranno le liti, e gl'incomodi dei litiganti, e prolungheranno i giudizi. Se maggiori inconvenienti, e ritardi soffrirono le competenze correzionali, e l'istruzione criminale che vuolsi ad essi concedere. Se le circostanze locali, e la mancanza d'idonei non presentano che tristissimo augurio dei proposti Tribunali distrettuali noi siamo di avviso: Che debba esserne rigettata la istituzione.

IV

Dei Tribunali ora detti Civili, e della Camera di rinvio della Gran Corte Criminale

Rimanendo i Tribunali Civili nel loro stato attuale, salva la restrizione proposta nella competenza dei Giudici di Circondario in materia civile, terremo solo qualche parola della camera di rinvio della Gran Corte Criminale, nella quale la Commissione propone trasformarsi i Tribunali Civili. Riconosciamo evidenti i disordini che si enunciano nell'attuale metodo di rinvio delle Cause da una Gran Corte Criminale ad un'altra di provincia, e valle diversa, allorchè la Corte Suprema annulla una decisione. I vantaggi che si otterranno dalla proposta mi-

sura ci fanno curar poco le anomalie che presenta la combinazione privilegiata di questo Tribunale. Se non che noi affermiamo che sufficiente non sia ad assicurare il perenne movimento la creazione dell'ottavo Giudice Criminale dalla Commissione proposto. Si rende così compiuto il numero dei sei votanti, che l'articolo 80 della Legge Organica del potere giudiziario prefigge alle decisioni della Gran Corte Criminale. Ma non si è provveduto alle eventuali mancanze dei Giudici come lo fu certamente per la Camera ordinaria con lo stesso articolo 80 che volle sempre un Giudice esuberante; e negli articoli 83 e 84 coi quali due Giudici del Tribunale Civile furono chiamati a supplire i votanti che per avventura mancassero presso una Gran Corte Criminale. Ora questo sussidio manca interamente alla nuova immaginata Camera di rinvio. Onde essa possa perennemente giudicare tre difficili circostanze debbono combinarsi:

1° Che tanto il Tribunale Civile quanto la Gran Corte Criminale sieno costantemente interi, il che è difficilissimo ad accadere; 2° Che i Giudici non abbiano supplito nella Gran Corte Criminale; 3° Che i componenti la Camera di rinvio non sieno mai ammalati, in congedo o impediti per causa dalla Legge riconosciute. Nella supposizione de' Tribunali Distrettuali, la Commissione preparatoria aveva riparato all'esposto inconveniente, proponendo per ogni impreveduta mancanza supplir poteva o il Presidente o il Procurator Regio del Tribunale Distrettuale del luogo. Ma nella nostra contraria ipotesi manca assolutamente questo presidio. Se non che non taceremo che, anche nella supposizione della Commissione, il Presidente, o Procurator Regio del Tribunale Distrettuale supplir non poteva alla mancanza dei Giudici. L'articolo 84 della Legge organica di sopra citato savissimamente prescrive che in una decisione della Gran Corte Criminale non potranno in alcun caso intervenire da votanti più di due Giudici del Tribunale Civil. Imperocché un maggior numero de' Giudici inferiori avrebbe alterata la dignità di un Tribunale Superiore che in tutte le cause di alto Criminale giudice in prima, ed in ultima istanza. Or facendosi votare o il Procurator Regio, o il Presidente del Tribunale Distrettuale, al quale al più potea supporre il rango di Giudice Civile, ne emerge chiaro che una così grave eccezione allo statuto organico ammetter non si poteva nella camera d'invio, privilegiata nella sua composizione, la quale può appena esser scusata dall'utilità che se ne spera. Per la qual cosa onde assicurare, per quanto si può, alla novella Camera il numero indispensabile dei sei votanti dovrebbe Sua Maestà degnarsi di creare un'ottavo ed un nono Giudice in ogni Gran Corte Criminale che abbia camera unica e che non risegga in una Città medesima con una Gran Corte Civile. Perocché ove esistono due Camere di Gran Corte Criminale non ha luogo la novella Camera di rinvio, e nella residenza della Gran Corte Civile uno dei loro componenti può far da Presidente. Adottiamo poi le considerazioni che hanno indotta la Commissione a proporre la creazione ancora d'un sostituto Procurator Generale in ciascuna Gran Corte Criminale che abbia una Camera sola. L'orario non soffre tampoco dalla creazione di questi tre novelli

funzionarij ove si ponga mente al risparmio delle gravissime spese oggi impiegate, ne' viaggi e nell'indennità dei testimonj in altra Provincia, ed i vantaggi delle proposte misure sono felicemente combinate con la economia che sarà ottenuta. Noi quindi opiniamo

1°. Che possano i Tribunali Civili giudicare delle Cause Criminali rinviate dalle Corti Supreme, componendosi in camere criminali di rinvio, coi membri che riceveranno dalle Gran Corti Criminali, e dalle Gran Corti Civili;

2°. Che debbasi ad ogni Gran Corte Criminale la quale consista in una sola camera, e che non risegga in Città, dove sia una Gran Corte Civile aggiungere un'ottavo, ed un nono Giudice;

3°. Che debba inoltre aggiungersi un sostituto Procurator Generale a ciascuna, che abbia una camera sola.

Dell'Avvocato de' Poveri

La Commissione ha eziandio proposto di ristabilirsi per ogni Gran Corte Criminale la carica di un Avvocato dei poveri, come nell'antico sistema l'avevamo. Non vi ha dubbio che importa alla società la punizione dei rei, ma nel tempo istesso che gl'imputati abbiano una valevole difesa; onde si ponga in salvo la loro innocenza, e la verità sia messa a lume. Ma debbe esservi un difensore destinato ad hoc, un magistrato che abbia il carico dell'assumere la difesa de' rei che ne manchino? Ecco ciò che non crediamo superfluo anzi dannoso, e non confacente alle forme organiche esistenti: dimostriamolo. Tra le attribuzioni e doveri imposti ai Presidenti di ciascun Colleggio vi è quello appunto di destinare degli Avvocati officiosi, cui affidare il patrocinio di coloro, che manchino di difensori, e che non sono al caso di provvedersene. Ciò fa sì che i Presidenti col loro potere discrezionale secondo l'esigenza dei casi, destinano or l'uno or l'altro Avvocato al reo che ne ha bisogno; e siccome le cause, e le difese sono varie a tenore delle circostanze i Presidenti regolano, la scelta del difensore, secondo che lor suggerisce il merito dell'affare; e l'abilità di colui che vuolsi adoperare. Questi vantaggi finiranno nel destinare un difensore de' poveri con carattere pubblico. Il Presidente non potrà togliersi la difesa d'un reo, a cui forse i talenti limitati di lui non lo vedono adatto. Se il potesse non lo vorrebbe, poiché i riguardi umani, ed una certa convenienza, che spesso vince i doveri non comporta che rechi una specie di umiliazione al suo collega difensore dei poveri. Insomma il vantaggio della buona difesa, che il povero può confidarsi di ottenere secondo il sistema attuale cesserebbe, adottandosi il nuovo progetto: o almeno questo presidio tutelare, affidato alla prudenza del Presidente, sarebbe meno efficace e perderebbe gran parte della sua energia, e della sua utilità. Non profitteremo delle amare parole del Galanti conto i nostri antichi Avvocati dei Poveri²¹². Diremo solo che quantunque Magistrati col soldo, non ispiegavano per tutti lo stesso zelo, e lo

²¹² «Vol. 1, Lib. I, Cap. IX».

stesso impegno²¹³. Spesso con scandalo mostravano molta parzialità e vigore per taluno, ed abbandono ed indifferenza per altri. Ed infatti essendo essi nel grado di Magistrati erano meno esposti ai rimproveri, ed alla censura del Collegio; e senza fallo questo inconveniente sarebbe ora rinnovato; giacché come potrebbe il Presidente sottoporre alla censura, ai rimproveri, alle misure disciplinari un Avvocato dei poveri, nominato dal Governo, che veste toga da Giudice, che siede con lui alla stessa scanna, che fa parte del Collegio.

Si dice in contrario essere il numero degli imputati poveri sì copioso che diviene di troppo peso agli Avvocati Criminali. Rendendo le dovute lodi ai più distinti di essi, nondimeno non vogliamo tacere che alcuni di animo poco generoso rigettano una difesa gratuita, o con lieve e freddo studio l'eseguono. Ma il primo male non sarà diminuito dall'affidare sì faticosi incarichi ad un uomo solo; che anzi per tale pretesto le difese gratuite diverranno più rare, ed il secondo può sparire; se gli Avvocati officiosi, e particolarmente i giovani vedranno in questa nobile e liberale carriera facile il cammino agli onori, ed ai premj, che il Governo sempre provvido e generoso, si degna accordare ad ogni maniera di virtù. Né qui trovasi da noi il ricordare che la carica di Avvocato dei poveri secondo i vecchi sistemi della Giurisprudenza criminale che un tempo ebbe luogo fra noi, era non solo utile, ma indispensabile ed oggi cessate le ragioni che la rendevano tale sarebbe inutile, anzi di nocumento. Secondo il detto dei nostri antichi criminalisti, tutte le pene erano straordinarie, o almeno tali da rendere la corretta disciplina del vecchio foro. L'indole delle pene straordinarie è tale che si fa patto colla pruova, e colle circostanze. Ecco perché le pene che vi fulminavano la condanna erano più effetto di una transazione, che di una distinzione precisa della Legge. Perché dunque la pena straordinaria potesse misurarsi ed essere livellata a norma delle circostanze, e delle pruova più o meno piena, era necessario un Avvocato dei poveri che ponesse in mostra ciò che vi era di mezzo o d'imperfetto nella pruova raccolta contro del reo, e quali circostanze attenesero il dolo, e la gravità del reato. Ma questi, che la filosofia ha fatto conoscere assurdi nel dritto Criminale, sono spariti colla pubblicazione di nuovi Codici. Non si fa patto colla pruova, né si conoscono più pene arbitrarie: il reo debbe esser punito quando emerge una certezza morale che egli sia l'autore del reato. La pena debbe esser quella che la legge ha diffinita; né il potere del Giudice si estende a poterla accrescere, o diminuire. Diremo poi con cuor sicuro che troppo bassa idea si è formata dal Procuratore del Re, credendosi che in lui

²¹³ A margine del testo, con scrittura palesemente diversa rispetto all'estensore del documento si legge: "Parlando con tutta la proprietà del linguaggio legale forse non è esatto il dire che gli Avvocati de' poveri eran magistrati. Ma essi si riputavano in questa categoria per le funzioni importanti che eran loro affidate, per il soldo di cui godevano, perché sedevano insieme co' Giudici, ed eran messi al loro rango, e la necessità di udirli formava parte integrale dell'amministrazione della giustizia penale".

esser non possa unita l'equità, al rigore: egli è anzi per essenza della sua carica il tutore degl'innocenti. E perché non vogliamo che si stia alle nostre parole, veda si bella conferma che riceve la quistione delle gravissime parole del Portalis che letteralmente trascriviamo²¹⁴: Il Ministero pubblico (egli dice) è il difensore nato di tutti coloro che ne son privi, egli è parte principale negli affari importanti, e parte aggiunta di tutti. Questa mirabile Istituzione che mancava agli antichi è una barriera contro delle sorprese, alla negazione di giustizia, delle violenze, agli abusi. La parte pubblica opera, e tutt'i dritti sono conservati; veglia, e tutt'i Cittadini sono tranquilli; esercita tutte le azioni del pubblico, ed è viva la voce del debole e del povero. Non sono per avventura, poco comuni tra noi gli esempi che la prima voce in favore della innocenza siasi elevata dal Ministero pubblico, e che spinto da pietà abbia egli chiesto una pena troppo mite, che i Giudici abbiano resa più severa, o che abbia creduto insufficiente una pruova che è bastata ai giudici per riconoscere un reo nell'imputato. Or destinare un Magistrato che col carattere di Avvocato dei poveri voglia conoscere le operazioni del Pubblico Ministero è un grave scapito che si arreca alla fiducia che il Governo pone in lui, val lo stesso che turbare l'andamento degli affari penali. Nè faremo il torto ai Presidenti della Gran Corte Criminale di credere che debba affidarsi agli Avvocati dei poveri la cura di accogliere le querele degl'infelici che gemono nel fondo d'una prigione, o proporle al Colleggio. Questa attribuzione è tutta dei Presidenti ed è anche per ciò che forman parte della Commissione stabilita col Decreto dei 22 Ottobre 1817. Essi sono anche in corrispodenza col Governo, e sono più atti a provocare le disposizioni superiori quando ne fa mestieri. Per le quali ragioni, secondo il nostro avvisonon è da consentire alla creazione di un avvocato de' poveri.

V

Delle Gran Corti Civili, o dei Giudici Uditori

In ordine alle Gran Corti Civili ci uniformiamo all'avviso della Commissione di dover rimanere come sono. Perciò che riguarda le Gran Corti Civili richiesta d'alcuni Consultori per la Sicilia ci rimettiamo all'avviso della maggioranza. Opiniamo poi concordemente alla Commissione che la introduzione de' Giudici Uditori non sia d'abbracciarsi.

VI

Della Doppia conforme, e delle Corti Supreme di Napoli, e di Palermo.

In ordine alla quistione se debba, o no stabilirsi la doppia conforme; in ordine alle modifiche proposte onde rendere più conformi tra loro le Corti Supreme di Napoli, e di Palermo, e renderle meno ... nel loro procedimento, ci rimettiamo ai parerei contenuti nel verbale della discussione della Consulta Generale.

(Firme)

Duca di Carignano

²¹⁴ «Portalis, presso Sirey, Collezione delle decisioni e delle leggi, Tom. I, Parte 2°, pag. 175».

Consultore Marchese di Pietracatella
 Consultore Ruberti

Mi uniformo all'intero parere meno che all'articolo che riguarda isolatamente la Sicilia su cui rasseggerò il mio voto separato.

Consultore ... del Bosco

Camillo Vescovo di Ugento

Biase Zurlo si uniforma all'intero parere men che per i Tribunali Distrettuali, che senza niuna autorità possono stabilirsi per il solo correzionale; per l'inquisitoria criminale, e per la ...

Barone Gennaro Ferrara

D'Escamard

Cav ...

Giuseppe Parisi si uniforma a quanto si contiene ne' paragrafi III a IV e V riserbandosi però di manifestare in altra carta le sue particolari idee ... circa l'Avvocato de' poveri, che crede potersi stabilire, e l'elezione de' Giudici Supplenti in ogni Comune.

[Documento n. 4]

Napoli 15 Luglio 1825

Parere del Consultore Signor Zurlo

Sulla nuova organizzazione del sistema giudiziario, chiamato nelle discussioni a dare il mio avviso, io l'ho fatto, e lo esprimo articolo per articolo.

Giudici locali

Sul primo, se convenisse abolire i Giudici di Circondario, surrogandosi un Giudice in ciascun Comune, giusta gli antichi stabilimenti, il mio avviso è negativo, per le seguenti ragioni.

1°. Perchè l'abolizione de' Giudici Circondariali si distruggerebbe la prima divisione del territorio del Regno, ch'è quella de' Circondarj. Non è difficile il vedere quali inconvenienti porterebbe in tutt'i diversi rami della Pubblica Amministrazione Civili, Militari, e di Polizia quest'abolizione.

2°. Rimettendosi i Giudici in ogni Comune torneressimo agli antichi nostri usi. Io prendo volentieri quest'idea, che abbiamo già giudicata dall'esperienza. E che ci ha fatta vedere l'oppressione delle popolazioni povere del Regno Piccioli Giudici sentono necessariamente l'influenza de' Potenti. A misura che le Magistrature hanno maggior giurisdizione locale, sono più rispettate, divengono più indipendenti, ed in esse si trova facilmente il presidio contro la prepotenza.

3°. Chi concorrerebbe a queste cariche? Si dovrebbe correre il rischio di doverle dare quasi tutte a persone senza merito. Queste non sarebbero mai circondate da rispetto, e da venerazione, giacché chi è destinato a giudicare in prima istanza, mentre non deve avere un territorio tanto esteso da non poterlo facilmente

amministrare, non devono averlo tanto ristretto da divenir dispregevole, ed il piano attuale de' Circondarj ripara ai due estremi. Lo Stato delle Province e degli uomini sono cambiati, e le istituzioni devono adattarsi alle nuove circostanze. 4°. Prescindendosi dalla forza che non potrebbe darsi a tanti Giudici, e così moltiplicati, prescindendo dall'inconveniente che i Giudici locali non potrebbe aver classificazione, né speranza di migliorare la loro sorte, il numero di quest'uffiziali locali di Giustizia sarebbe prodigiosamente ampliato da 513, a 1757 Giudici Comunali, nelle sole Province di qua del Faro. E chi vorrà dire che sia anche facile di riempire degnamente le piazze, che ora esistono vuote, non ostante la saviezza del sistema di provvedere i Giudicati dietro concorsi, ed in persona di giovani onesti, e di provata intelligenza e morale? Come vigilerà il Ministero della Giustizia questo immenso numero di Giudici così minutamente sparsi nel Regno? Adesso l'ordine e la regolarità cui attività somma, unita la zelo, penetrazione, e lumi superiori del Ministro niente gli fa essere sconosciuto: nella moltiplicazione, non può esser così, ed allora è fatta una piaga mortale all'Amministrazione della Giustizia. Io non credo che vi sia un'esatta statistica de' Conciliatori, appunto perché sommamente moltiplicati.

5°. Si oppone a tutto questo la diminuzione delle facoltà dei nuovi Giudici, che attenuerebbe le conseguenze della loro poca idoneità, e quelle della pubblica economia; ma queste facoltà non possono diminuirsi, se non nelle somme, tanta abilità ci vuole per giudicare della somma piccola, che della grande. Non posso disconvenire, che le facoltà dei Giudici Circondariali sono troppo estese, e che meritano di essere rifrenate. Ma possono togliersi ai Giudici le azioni reali? Nel Regno le divisioni de' beni sono in parte tenuissime; mandar tutte le controversie di questa natura a' Tribunali, o che questi sieno più vicini, o più lontani, è lo stesso, che togliere ai poveri il mezzo di litigare, sia come attori, sia quando vi son chiamati come rei convenuti. La diminuzione a parere mio delle facoltà de' Giudici, deve operarsi non mai nelle materie civili. Il Cittadino dev'essere giudicato vicino alla sua casa, sia per azioni personali, sia per azioni reali; direttamente dev'esser rimesso al Tribunale Civile della Provincia, e secondo le somme a' Tribunali di Appello, ne' deve conoscere scale di giurisdizione intermedie soggette ad infinite questioni. Nelle cause correzionali le facoltà dei Giudici Circondariali, ora che le pene arrivano a cinque anni, ed anche a dieci di carcere, sembra, che debbano essere rifrenate. Il Giudice deve compilare le indagini, unirci il suo avviso, e spedirli al Giudice Superiore; così si rifrena ciò che può sapere di soverchio arbitrio. L'inquisitoria criminale potrebbe togliersi, perché la Giustizia in questo ramo corresse avanti con più accerto, e con più sicurezza per i giudicabili.

6°. In fine, se l'amministrazione della Giustizia è l'oggetto delle principali riflessioni, quello dell'economia è secondario, ed accresce ragione alla mia opinione. Un amministratore guardando la cosa anche da questo lato, riflette, che mentre il nuovo piano dei Giudici Locali non offre alcun intrinseco miglioramento,

offre esternamente un'economico dissesto. Non potrebbero mai raggiungere Giudici senza una paga maggiore di quelle rate che si pagano adesso da ciascun Comune. Bisogna costruire, e mantenere un carcere; bisogna che si faccia una casa di Giustizia coi mobili, e si mantenga. Ma questo appena si è fatto nei Circondarj, ed in molti deve dirsi, che queste cose siansi rappezzate. Altronde i Comuni sono in quasi totale esaurimento. La moltiplicazione de' Giudici infine a dritto, ed a traverso farebbe tutt'i Provinciali legali, e li toglierebbe all'industria, cui debbono esser diretti, e che solo li darebbe da vivere. Opino dunque che nel Regno debbano restare fermi i Giudici di Circondario, ed i loro supplenti, secondo lo stato attuale, e di là del Faro ai termini del Real Decreto dei 13 Novembre 1821, colle sole modificazioni di sopra espresse.

Tribunali Distrettuali

Contrario ai Giudici Locali, fermo per i Giudici Circondariali coll'esposte modificazioni, io ho trovato in massimo plausibili i Tribunali Distrettuali; privi però di qualunque giurisdizione civile. Sono ancora fresche le memorie di quei Tribunali chiamati Regie Udienze, che avevano giurisdizioni Civile, Criminale, Mista, Economica, Finanziaria, e quant'altro poteasi immaginare. I componenti, che non potevano essere in tutti cotesti rami istituiti, allora specialmente che uno istituito nel Civile non lo era nel Criminale, trattavano tutto a dritta ed a rovescio gli affari civili male, i Criminali malissimo, gli amministrativi col rito giudiziario, ed i finanziari, che si delegavano ad individui particolari delle Udienze stesse con privilegi, e quasi alla militare. Il Regno allora si doleva delle conseguenze di questo sistema, e questi Tribunali Enciclopedici, che caddero a poco a poco in quel disprezzo, che meritavano, sopra tutto dietro il misto della loro istituzione, hanno lasciata nel Regno una memoria non felice di loro. Questo sconcio è stato tenuto lontano da tutte le nuove savie istituzioni, e quella mano, che esercita la giurisdizione civile, non esercita altra; e così chi ha la giurisdizione amministrativa e finanziaria. I Tribunali di Distretto non dovrebbero essere organizzati diversamente. Minorate le facoltà de' Giudici di Circondario nel Correzionale, le decisioni in questo ramo sarebbero ben accordate ad un Tribunale di Distretto. Tolta ai Giudici di Circondariali l'indagine criminale, i Tribunali Distrettuali potrebbero benissimo esservi surrogati, ed esercitare l'inquisitoria criminale nel Distretto stesso. Finalmente potrebbero questi Tribunali Distrettuali fare la prima pronunzia dell'accusabilità, che sarebbe poi portata al giudizio delle Gran Corti Criminali.

Dove poi per così ristretta giurisdizione non si credesse opportuna l'istallazione de' Tribunali Distrettuali, potrebbe il giudizio sul correzionale esser rimesso ai Tribunali Civili prima, e l'Inquisitoria restare ai Giudici Istruttori colle facoltà che godono attualmente.

Tribunali Civili, e Corti di Appello

I Tribunali Civili nei Capi Luoghi delle Provincie, e le Corti di Appello, a mio avviso, che debbono rimanere nel piede attuale senza novità

Gran Corti Criminali

In quanto alle Gran Corti Criminali a mio avviso, di essere utilissima una seconda Camera di rinvio, giusta il parere della Commissione. Inutile però l'Avvocato dei Poveri, il quale è rappresentato dal Procurator Generale.

Suprema Corte di Giustizia

E rigettando la doppia conforme son d'avviso, che debba restar ferma la Suprema Corte di Giustizia colle modifiche dalla Commissione immaginate.

Il Consultore Biase Zurlo

[Documento n. 5]

Napoli 15 luglio 1825

Parere del Consultore Criteri

Conciliazione

È osservazione di uomini saggi che le buone leggi sono il frutto sia dell'esperienza, che della meditazione. Quindi molti pensieri brillanti sostenuti da ragioni speciose illudono da prima, ma è riservato alla speranza di farne ravvisare la fallacia, e gli errori. Diceva a tal proposito un tal valentuomo, che bisogna esser sobrio in materia di legislazione; giacché se è possibile in una istituzione nuova calcolare i vantaggi, che la teoria ci offre, non si possono talvolta ravvisare tutti gli inconvenienti, che la pratica sola può scoprire. Ciò si è avverato sul proposito della conciliazione. Alcune idee filantropiche esagerate suggerivano all'Assemblea costituente di stabilire il burò della conciliazione presso i rispettivi giudici locali, denominati perciò giudici di pace. Quivi fu prescritto doversi in ogni causa da introdursi dirigere le parti per fare il tentativo della concordia. Si credè buonamente a tal modo prevenire liti, con istabilire questa magistratura paterna, nominando all'uopo persone, le quali usando de' modi i più proprj, e prudenti, dovessero fare il possibile per ispegnere gli odj, e rappaciare le parti contendenti, facendole discendere a qualche ragionevole accomodo. Ecco perché fu ordinato, che non altrimenti fosse permesso istituire un giudizio, qualunque; se non si giustificasse essere preceduto il tentativo della conciliazione. Un desiderio così bello, una idea così paterna diretta a diminuire il numero delle liti non ebbe quell'effetto, che si augurava da buoni. In Francia ove nacque siffatta istituzione, per testimonianza di celebri scrittori, quella idea lusinghiera, che ne animò gli autori non fu coronata da alcun felice risultamento. Le magnifiche promesse degli oratori del Governo, che abbellirono questa idea coi colori dell'eloquenza andarono tosto a voto. La conciliazione non produsse altro che ritardo, e prolungamento alle liti, dispendio maggiore ai contendenti, porgendo un'arma novella a coloro, i quali si prefiggono colle liti di stancare l'avversario, e che non fidando nella buona causa procurano per vie indirette di allontanare al possibile la spada della giustizia, che non può essere loro propizia. Quindi continue eccezioni per difetto di conciliazione, discettazioni, e dubbj in tal'ec-

cezione potesse essere ricoverta dal silenzio, se poteasi opporre in ogni stato di causa, ed anche in appello, se era di ordine pubblico, ovvero né, se era sottratta una data causa della regola generale, giacché molte ne erano eccettuate. In somma divenne questa eccezione una sorgente novella di cavillazioni, delle quali si abusano comunemente per affliggere la gente onesta, che reclamava per la via giuridica il suo diritto. Dicea al proposito un giudizioso scrittore francese, che la conciliazione immaginata con santo fine di spegnere le liti, o di diminuirne il numero, avea prodotto l'effetto contrario di reculer le bornes da la justice a discapito di chi avea ragione, e con profitto di chi aveasi il torto.

Nel 1809 avendo noi adottato il sistema organico francese, adottammo ancora la conciliazione. Ella riuscì pernicioso al pari, e forse più di quello, ch'era riuscita nella Francia. I furfanti ne abusarono, e di buoni ne risentirono tolta la triste influenza. I Napoletani non erano certamente più docili in fatto di litigare di quel che sono i Francesi. Più ardenti e fervidi per temperamento, e per clima non se ne potea sperare cosa di meglio. La sperienza di più anni in tutte le Provincie del Regno fece conoscere, che la conciliazione non recava che un ritardo fatale alle liti, e metteva delle spine nel vestibolo del tempio della giustizia, che sgomentava i buoni e faceva ridere i furfanti. Ricordivi che nel 1814, allorché si rivolse il pensiero a fare una rivista a' nostri Codici, furono consultati i Tribunali Civili, e le Corti di appello su i punti di legislazione, che meritavano a loro giudizio una riforma. Tutti con unisono sentimento reclamarono, che si abolisse una istituzione, che il fatto avea provato quanto fosse dannosa. Quindi sul lume dell'esperienza maestra del vero in fatto di legislazione, nel 1819 quando la riforma fu eseguita sotto gli auspici del Governo, e de' Ministri di Sua Maestà defunta, que' valentuomini, che vi presedevano non esitarono di consigliare Sua Maestà, che si abolisse; e Sua Maestà defunta, il di cui cuore fu sempre disposto a fare il bene, non esitò di sanzionarne l'abolizione. Io son testimone della savia discussione, che meritò questo affare; ma sebbene a malincuore, non si potè a meno di cedere al desiderio comune de' buoni che credevano questo tentativo un vero flagello de' litiganti. Posso accertare, che se mai vi fu cosa, che venne applaudita generalmente, e contentò i voti delle popolazioni del Regno, questa appunto fu tale. Or dopo un'abolizione fatta dietro esame così maturo e posato, dietro le osservazioni costanti di un'esperienza di nove anni, potrebbe sembrar cosa sensata il volervi rivenire? Forse l'educazione pubblica diversa ha cangiato il costume generale? Forse le circostanze de' tempi sono migliorate per modo, che i regnicoli son divenuti più docili e di genio pacifico, e più avversi alle liti? Quali ragioni novelle possono oggi suggerire l'opposto di ciò, che piacque riformare nel 1819? Confesso ingenuamente che io non so vederne alcuna. Ed invero, o Signori, io non so vedere qual felice successo possiamo augurarci di questa conciliazione. Volge ormai il decimosesto anno dacché mi son trovato nella magistratura, che ho percorsa in varj gradi, e le osservazioni da me fatte mi han convinto a prouva dietro un'analisi imparziale e severa, che di ogni cento liti,

che si portano in Tribunale, novanta non sono che furfanterie, nelle quali colui, che reclama il suo buon dritto, non trova altro ostacolo, se non che il cavillo, il dispetto, e l'artificio forense. In queste liti il malvaggio sfugge la giustizia, che non può essere nel risultamento per lui propizia. Questi tanto è lontano che voglia conciliarsi, che trova l'unico rifugio nell'adombrare il vero, nelle dilazioni, e nello stancare l'avversario. Dall'altra banda colui, che ha un diritto lucido, e spedito dal canto suo, non amerà certamente accomodo, sacrificando una parte di ciò che gli è dovuto senza alcuna ragione sufficiente di questo sacrificio, eccetto quella dell'altrui malizia. Ecco l'ostacolo principale alle conciliazioni. Il furfante non l'ama, perché le sue mire son dirette ed eludere il dritto altrui. L'uom dabbene, che ha la ragione chiara, che la garantisce indispettito, perché se gli contrasta ingiustamente; molto meno meno vuol conciliazione su di oggetto, che di conciliazione non è agevole; e perché non ama sacrificare una parte del suo, non per altra ragione, che in grazie dell'avversario, e per premiare la di costui mala fede. È anche naturale, che nelle cause dubbie la conciliazione il più delle volte nemmeno ha luogo. Essa non avviene, che quando si fa volontariamente, e si propone da una persona, che merita la comune fiducia di ambi i litiganti. Or la fiducia non si comanda, ma s'ispira. Essa deve essere il risultato della persuasione di ambi i contendenti, che la persona, la quale la suggerisce, non si prefigge altro che il loro bene, che ha lumi sufficienti da conoscere il vero, da adottar delle misure consentanee all'equità ed alla giustizia, e che non si muove da altri riguardi, se non da quelli della verità scevra da ogni parzialità, ed incapace di corruzione. Laddove siffatta fiducia non sia ispirata dalla intima persuasione, e dalla prevenzione favorevole verso un dato soggetto, in cui si credono riunite tali doti; è inutile ogni lusinga di conciliazione. Ove si voglia forzatamente imporre tale fiducia, tosto abortisce, i contendenti anzi vieppiù s'indispettiscono, senza trarsene alcun frutto nè per dar la pace ai litiganti né per l'ordine pubblico. Ciò che poi deve recare maggior sorpresa gli è che ai termini del progetto la conciliazione lungi dall'attribuirsi al giudice locale come era nella sua natia attribuzione, si vuole che se ne faccia lo sperimento davanti al Presidente del Tribunale Distrettuale. Nulla più irregolare di ciò, se mal non mi appago. La conciliazione secondo il desiderio filantropico di coloro, che la stabiliscono, dev'essere l'opera delle parti, non già il trattarsi per intermedia persona, soprattutto deve allontanarsi l'influenza di coloro, che hanno interesse, che la lite progredisca. Or pretendere, che un povero litigante si rechi persona davanti un magistrato, che risiede nel capoluogo, che affatto non conosce, ed in conseguenza non può avergli ispirata alcuna fiducia, parmi che sia una cosa sommamente gravosa. Ridarsi al contrario a trattar la conciliazione per mezzo di uomini di legge in diverso paese, pare anche una cosa ideata a pura perdita. L'uom di legge alla proposizione di accomodo non può aderire, senza farne consapevole, ed attendere le risposte del principale interessato; ed intanto si scrive, si consulta, si perde tempo, si dà luogo a novelli dispendj, ed in ultima

analisi la conciliazione partorirà, come partorirono le montagne. Calcoliamo, Signori, seriamente gl'inconvenienti di questa novità prima di aver avventare la nostra adesione. Se la conciliazione secondo il metodo novello, che si propone, non solo riuscirà inutile, ma formerà il vero malanno de' litiganti. Per mio avviso non servirà ad altro, che a far ridere i furfanti a spese della giustizia, e colla ruina di coloro, che hanno la sventura di dover reclamare giuridicamente ciò che loro è dovuto. In ultimo credo interessantissimo osservare, che da siffatta conciliazione sotto un'altra veduta nemmeno si può trarre alcun frutto. Quale sarà il metodo, che si adotterà? Se ella si riduce ad una parentica, una esortazione ad fratres, senza che obblighi alcuna delle parti a transigere, ed in tal caso qual effetto produrrà questa predica di morale nell'animo di persone ordinariamente indispettite e mal disposte vicendevolmente per tanti, che l'una ha ricevuto dall'altra? Il Frutto sarà quello che per tanti anni se ne colse, quando il sistema della conciliazione si serbò fra noi per servire alla moda dell'organizzazione francese. Se poi la conciliazione si vuol far degenerare ad arbitrariamente necessario, e quale altro grave malanno ciò non recherà? Sarà un nuovo grado di giurisdizione, da svilupparsi fra un certo periodo, di cui si dovrà determinare la durata, e se ne dovranno definire le forme. E di questo giudizio arbitrale cosa faremo? Si dovrà sommettere ad appello, ed allora i Tribunali di prima istanza riusciranno inutili. Se nò, saranno atti gittati al vento, dovendosi cominciare lotta giuridica dal primo anello della giurisdizione. Aggiungeremo un'altro grado di giurisdizione a pura perdita, e sempre danno di chi ha ragione, e danno di chi ha ragione, e dando materia di far ridere a' furfanti? Aggiungasi, che laddove piaccia rendere arbitrariamente forzato la conciliazione, quale sarà la facoltà del conciliatore? Sarà un arbitrio; ovvero un amichevole compositore nel primo caso. Egli non potrà giudicare altrimenti, che secondo il dettame della legge, e con rito giudiziario. Il conciliatore avrà dunque il carico gravosissimo il giudicare di tutte le contese. Egli potrà reggere ad un peso sì enorme? Avrà il talento, la lena, e la voglia di farlo? È sarà regolare e plausibile che si dia ad un solo la giurisdizione, che secondo il pensare delle nazioni più colte, ed il giudizio de' saggi, v'è sempre meglio affidarlo ad un collegio? E *cui bono* questa variazione? Qual vantaggio per la giustizia e per i litiganti? Se l'arbitro non può giudicare, che secondo la legge, in che differisce dal giudice ordinario, che nel titolo, e nel nome? Dunque questa conciliazione ridotta ad arbitrario sarà un'illusione, ed innamorati del nome diverso, non faremo che intorbidare l'ordine regolare de' giudizi. Se poi piacerà dare al conciliatore la facoltà di amichevole compositore, cioè di recedere a suo arbitrio dal rigido dettame della legge, e giudicare secondo le vedute dell'equità. Si badi bene, o Signori, alle conseguenze. Che vuol dire facoltà di poter recedere dal rigido dettame della legge, se non che abbandonarsi ad un arbitrio infausto, ed illimitato? Che altro importa, se non il dritto fatale di sostituzione alla legge, norma certa ed infallibile, il capriccio, ed il pensare. Di chi giudica? Et quidnam

erit, in questo caso, licentie finis? E qual sarà il termine ove si arresta questo effrenato arbitrio? Daremo senza l'adesione degl'interessati, ed un uomo il dritto di disporre al suo talento della roba, e delle sofferenze altrui? E quale uomo ragionevole vorrà aderirvi; ed in quale incertezza sarà gittata la sorte de' litiganti? Qual mezzo facile di riscovrire le ingiustizie le più manifeste coi colori della equità, e delle funzioni di amichevole composizione? Questo nome di equità oh quanto è caro e consolante! È il balsamo salutare che raddolcisce l'agre della giustizia. Ma fa mestieri formarsene una vera idea. Se per la equità s'intende una certa benignità, cui i giudici devono essere inclinati, ove la legge chiaramente non si pronunzia, questa equità è raccomandata dalla legge medesima. Benignas leges sunt interpretandae, quo voluntas eorum conservetur. Se poi per equità vogliasi intendere la facoltà arbitraria di dipartirsi dalla norma della legge per servire a certe vedute estranee dalla mente del legislatore, io credo, che introdurre siffatta equità ne' giudizj, sia la peste la più esiziale del mondo. Cosa vi rimarrà di certo e di stabile se questo funesto arbitrio si darà a taluno nel giudicare? Ecco in che modo ragiona su del proposito il Filangieri: "questo misterioso ritrovato atto a nascondere le ingiustizie più manifeste, si è ora fatto vedere dai filosofi in tutta la sua deformità. La filosofia ha già da gran tempo dimostrato, che l'equità è inseparabile dalla giustizia, e che quello che non è giusto non può mai divenir equo". Ma questa specie di equità inseparabile dalla giustizia, non è quella che l'ambizioso Magistrato si fa gloria di seguire. Per difendere i limiti del suo potere, per nascondere il sacrilego attentato, che si fa alle leggi, bisognava, che egli chiamasse in soccorso un'equità arbitraria, la commoda flessibilità della quale fosse atta a ricevere tutte le impressioni della sua volontà. Ecco ove manca la facoltà di amichevole compositore che si voglia dare al Conciliatore. Ma l'amichevole compositore è riconosciuto ne' nostri codici, sento dirmi da taluno. Sì è vero. Ma quando? L'amichevole compositore vi sarà quando alle parti piaccia di rimettersi ad un uomo di comune fiducia, cui diano spiegatamente la facoltà di dirimere de bono, et equo la loro differenza, anche recedendo dal rigore del dritto. Ma questa facoltà sarà risultato di particolar fiducia, sarà l'effetto di una convenzione amichevole de' contendenti. Niuno potrà esigerla a malincuore dell'interessato. Se il legislatore volesse erigere in massima l'obbligo di sottomettersi al giudizio di un compositore amichevole, sarebbe lo stesso che renderlo contraddittorio ed inconsequente. Ove la legge definisce il mio dritto, e promette garentirlo, e proteggerlo, se si volesse far dipendere questo mio diritto dal giudizio arbitrario di un uomo, che può obbligarmi ad un sacrificio, cui non amo discendere, la protezione della legge sarebbe del tutto oziosa, ed inutile, il che importa una contraddizione manifesta. In sostegno del preliminare della conciliazione, mentre si conviene della sua inutilità comprovata dall'esperienza del passato, si dice, che potrebbe non esser tale in avvenire, e che la speranza è sì bella che non conviene abbandonarla. Io rispondo, che una istituzione, che produce nello stato attuale inconvenienti positivi, cioè dispendj, e lungherie gravose

a chi ha la sventura di esser litigante, non si deve mantenere per una assai lieve, e malsicura speranza di un avvenire migliore. Quando la morale pubblica sarà cangiata, quando il fervido temperamento degli abitanti di questo Regno non vi sarà più, quando essi avran diposto il genio contenzioso, che li distingue, quando un incivilimento più esteso avrà venduti gli uomini, più docili, ed il genio pacifico, allora forse la conciliazione preliminare, potrà riuscire buona, e convenientissima. Ma pretendere, che rechi buon frutto nel momento attuale, quando sussistono tuttora le cagioni, che la fecero sopprimere nel 1819, a me sembra un'assurdità incomportevole²¹⁵. Il rimetterla parrebbe che sia una inconsideratezza poco decente alla dignità del Governo.

[Documento n. 6]

Napoli 15 Luglio 1825

Idee del Consultore Giuseppe Parisi sulla maniera di migliorare
l'attuale sistema Organico Giudiziario

Due autorità esistono in ogni comune di Sicilia per la legge Organica de' 7 Giugno 1819, cioè il Conciliatore per lo Ramo Civile; ed il Sindaco per lo Ramo della Polizia giudiziaria. Erano però talmente ristrette le attribuzioni dell'uno e dell'altro, che non si provvederà abbastanza al bene delle Comuni abbisognavoli di una locale Autorità, che accorra prontamente ne' casi urgenti, dirigere le piccole contese, e conservi il buon ordine. Si conobbe quindi ben presto la necessità di un'autorità locale con più estesi attributi, e vennero eletti in ogni Comune de' Supplenti a' Giudici Circondariali, da prima per lo ramo Correzionale con Decreti del 16 Novembre 1819, e 19 Ottobre 1821, ed indi per la Sicilia anco per lo Civile con Decreto del 13 Novembre 1821. Or a rendere il sistema uniforme, più semplice, più provvido, e meglio adatto, crederei (conservando a' Sindaci le incumbenze loro affidate dalle Leggi) doversi sopprimere l'ufficio di Conciliatore, ed eleggersi unico Giudice in ogni Comune, che dovrà conservare il titolo di Supplente anco per non portarsi novità sul nome.

Le attribuzioni di ogni Giudice, o sia Supplente Comunale abbracciar devono tanto il Civile, quanto il Correzionale ed estendersi quanto fa d'uopo per provvedere ai casi di urgenza, ed alle piccole contestazioni.

Il primo ordine adunque de' Magistrati potrebbe esser quello de' Giudici Supplenti Comunali, e le loro attribuzioni nel solo ambito del territorio della propria Comune saranno le seguenti, e si verseranno.

Pel Ramo Civile

1°. In conciliare le parti

2°. Nel giudicare inappellabilmente le cause di azioni reali, e personali fino al

²¹⁵ Così nel testo.

valore di Ducati Venti, ed appellabilmente fino al Valore di Ducati Sessanta.

3°. Giudicheranno inappellabilmente fino al valore di Ducati Venti, ed appellabilmente qualunque valore sia il valore delle cose controverse sulle azioni:

1°. Di nunciazione di nuove opere, e d'innovazioni, e di attentati commessi entro l'anno sul corso delle acque inservienti all'agricoltura;

2°. Di riparazioni urgenti tanto per ragioni di affitto, quanto per danno che ne possa soffrire il vicino;

3°. Di denuncia di finita locazione per lo puro e semplice titolo dell'elaso del tempo convenuto nel contratto;

4°. Di quistioni su contratti seguiti nelle fiere, o ne' Mercati, durante il loro corso, e perché versino sopra oggetti trasportati, e contratti in dette Fiere, e Mercati;

4°. Giudicheranno del pari inappellabilmente sino al valore di Ducati Venti, ed appellabilmente sino al valore di Ducati Sessanta per le azioni:

1°. Di danni fatti dagli Uomini, o dagli animali ai campi, ai frutti, ed alle ricolte;

2°. Di rimozione, ed alterazione di termini, di usurpazioni di terreno, di alberi, di siepi, e di fosse eseguite infra l'anno antecedente alla istanza;

3°. Di pagamento di salarj, e di mercede delle genti di lavoro, e de' Domestici, e per la esecuzione degli obblighi rispettivamente convenuti tra i Padroni, ed i Domestici, o Lavoratori;

4°. di controversie fra i Viandanti, ed i loro Osti, o albergatori anco per le robbe introdotte negli alberghi;

5°. Procederanno per qualunque somma a dar ordini di sequestro di cose mobili, di crediti, ed altri effetti, che potessero deteriorare, perire, esser nascosti, o in qualunque modo sottratti al Creditore;

6°. Apparterrà loro l'apporre, il riconoscere, e levare i suggelli ne' casi determinati dalla Legge;

7°. Potranno inoltre giudicare appellabilmente tutte le cause Civili da sessanta fino a Dugento Ducati, quante volte verranno loro concesse da' Giudici di Circondario, e non saranno da costoro richiamate prima di essersi profferita la sentenza.

Pel Ramo Correzionale

1°. Eserciteranno le funzioni di Officiale di Polizia giudiziaria;

2°. Eserciteranno le funzioni di Giudici, e decideranno delle contravvenzioni riguardanti l'ordine pubblico, e di quelle contra le persone, e contra la proprietà altrui comprese ne' Capitoli 1,2,3 del Titolo 1 Libr. 3 delle leggi Penali. Nei detti giudizj di contravvenzione interverrà il Ministero Pubblico, che sarà esercitato da' primi Eletti, ed in mancanza da' secondi Eletti. Corrisponderanno essi Giudici Comunali, e saranno subordinati nella materia di propria attribuzione, pel ramo Civile col Regio Procuratore presso il Tribunale Civile; pel Correzionale col Regio Procurator Generale, e nel di più col Giudice del rispettivo Circon-

dario. Detti Giudici saranno rimpiazzati, in caso di sospizione, o impedimento dai Sindaci, ed in mancanza di questi dal Decurione, che sarà designato dal Governo, ed ove non vi sarà designazione, dal primo de' Decurioni in ordine di nomina. Ogni Giudice Comunale avrà un Cancelliere, e due Uscieri addetti al suo giudicato.

Le funzioni de' Giudici Comunali saranno puramente onorifiche, come sono state fin'oggi quelle de' Conciliatori, de' Sindaci e de' Supplenti Comunali. Serviranno però di merito per essere promossi a pubblici impieghi, oltre le gratificazioni, che per servizj straordinarj verranno loro accordate dal Governo.

Percepiranno pur non di meno quelle propine, che fin'ora hanno percepite i Giudici Circondariali per le incumbenze, che da oggi in poi vengono ad affidarsi a detti Giudici Comunali, e per le quali sarà formata una Tariffa. I Giudici Comunali saranno scelti fra gli abitanti della Comune, ed in mancanza fra quelli della Comune più vicina. Avranno nella propria Comune quegli Onor, che nel Capo Circondario sono dalla legge accordati a Giudici Circondariali.

La durata di essi Giudici sarà di tre anni, colla facoltà di potersi confermare. Il Cancelliere, e li due Uscieri presso ogni Giudice comunale percepiranno que' dritti, ch'esigono attualmente per ramo Civile quelli addetti a' Conciliatori, e pel ramo Correzionale ciò che percepiscono adesso i Cancellieri, ed Uscieri de' Giudici di Circondario, che saranno fissati da una Tariffa.

Gli atti relativi alle attribuzioni affidate ai Giudici Comunali saranno esenti dalla formalità del bollo, e del registro.

Secondo Ordine de' Magistrati

Crederci costituire il secondo ordine de' Magistrati quegli stessi, che lo formano al presente, vale a dire, i Giudici di Circondario colle attribuzioni, che qui sotto saranno descritte.

Senza parlare degli abusi, che riguardano la persona de' Giudici, e non feriscono il sistema, due soli inconvenienti si sono, a mio avviso sperimentati fin'ora dalla istituzione de' Giudici di Circondario:

1°. di non potersi trovare eglino sempre presenti in ogni Comune, ed accorrere alle circostanze urgenti;

2°. di esser così caricati d'incumbenze, che è difficile, e pressoché impossibile riesca loro di adempiere.

Ambi quest'inconvenienti in gran parte si evitano colla creazione de' Giudici Comunali, la quale provvede da un lato alle piccole contestazioni, ed ai casi urgenti, e disgrava dall'altro i Giudici Circondariali di varie cure, che, abbenché leggieri, li opprimono per la loro molteplicità. Cessano poi del tutto detti inconvenienti restringendo di più le di loro facoltà.

Rimossi tali ostacoli, la istituzione de' Giudici Circondariali è utilissima a tutt'i riguardi, e la di loro soppressione lascerebbe una lacuna produttiva danni, e mali considerevolissimi. A' Giudici Comunali non potrebbero darsi maggiori attribuzioni di quelle, che abbiamo marcate di sopra, si per la difficoltà di trovarsi

in ogni Comune persone abili a poterla disimpegnare, si ancora perché gravando di troppo i Giudici Comunali non vi sarebbe chi volesse accettare la carica senza soldo, e le attuali circostanze non permettono, che le Comuni, o lo Stato si caricassero di nuovi numerosi soldi. Poste queste circostanze, ove si abolissero i Giudici Circondariali, dovrebbero i litiganti per un interesse eccedente di pochi tarì i Ducati venti, conferirsi nel Capoluogo del Distretto, o della Provincia per trovare una Corte, a cui portar in primo luogo la loro istanza, e così pure per la persecuzione di ogni delitto.

Ciò li disagierebbe pur troppo per la distanza da percorrersi, distanza, che potrebbe essere per talune Comuni il doppio, e forse il triplo di quella che intercede fra esse, ed il circondario, e che graverebbe detti litiganti di maggiori spese non solo a questo riguardo, ma ben anche, perché lo sperimento delle loro azioni innanzi un Collegio produrrebbe, oltre la forzosa provvista di un Patrocinatore, spese immensamente più gravi di quelle, che restan tassate per le cause da trattarsi innanzi i Giudici di Circondario. Se riguardasi poi la soppressione de' Giudici circondariali relativamente al ramo penale, che direttamente mira al pubblico bene, vedrassi che ne risentirebbe molto; primieramente perché quanto più sono diffuse, e per così dir, in ogni luogo le autorità, altrettanto essendo pronta, ed attiva la giustizia, si spaventano di più, ed hanno un freno maggiore i malvaggi, e la tranquillità pubblica e meno turbata. All'opposto quanto più lontane risiedono le Autorità, tanta minor impressione fanno agli scellerati, i quali, o non le temono, perché non le vedono, o sperano almeno occultar loro con più facilità il reato, e sottrarsi alle di loro persecuzioni. Dippiù, essendo diffuse le autorità riesce molto facile al Governo conoscere per mezzo di esse, non che la condotta; ma fin anche i pensieri de' sudditi, e così prevenire ogn'inconveniente. Ricomentrate esse all'incontro in pochi punti, perde il Governo gran parte della sua influenza, conosce i disordini quando già sono avvenuti, e bisogna faticarsi alle volte di troppo per ripararli. Un altro danno risulterebbe allo Stato dalla suppressione dei Giudici di Circondariali sarebbe quello, che mancherebbero le braccia per la compilazione de' Processi Criminali. Il Giudice Istruttore non basta da solo a raccogliere le prove per tutt'i delitti, e misfatti che accadono nel Distretto. Egli impegnato per una processura in un Comune, se in altra un delitto accade, come potrà dividersi, ed accorrere in questa seconda Comune, senza lasciare in abbandono la processura già iniziata nella prima? E se contemporaneamente in una terza Comune un misfatto si commettesse crescerebbero di più mali collo smarrimento delle tracce di uno, e forse di due delitti, appunto perché il Giudice Istruttore non potrebbe accorrere in tutt'i punti, e trovarsi al tempo stesso presente in più luoghi per accertare almeno la prova generica di molteplici misfatti. Ove pure volesse supporre che le tracce di reati nel predetto caso non si perdessero, inevitabile sarebbe al certo la perdita del tempo, che si sperimenterebbe dal dovere un solo costruire due, tre, o più processi successivamente (giacché contemporaneamente tanto non può eseguire un solo in Comuni diverse), e quindi più tarda verrebbe la punizione

dei rei, e di minor impressione riuscirebbero al Pubblico. Questi danni gravissimi non si sperimentano al presente, perché i Processi si costruiscono dalli Giudici di Circondario, e l'Istruttore meno di qualche caso gravissimo, non si occupa d'ordinario, che a dirigere detti Giudici Circondariali. Se questi però si sopprimono, come ovviarsi a tali inconvenienti? Mi si dirà, che potranno commettersi i Processi anche de' delitti, e de' misfatti a' Giudici Comunali, o moltiplicarsi i Giudici Istruttori, o affidarsi questa incumbenza alla Corte distrettuale, che si desidera creare. Il primo mezzo mi sembra pericoloso, ed inefficace, perché non tutt'i Giudici Comunali sarebbero imparziali e potrebbero essere atti a disimpegnare questa difficile incumbenza, né alcuno forse di loro assumer vorrebbe un peso così grave, mentre non ha soldo. Il secondo mezzo poi lo credo gravoso allo Stato, perché stabilendosi almeno altri due Giudici Istruttori per ogni Distretto, verrebbero a percepire essi soli l'ugual somma, che attualmente si paga per i soldi de' Giudici Circondariali nell'ambito del Distretto, e si avrebbe un minor servizio, in quantocché sarebbe sempre il loro numero minore de' Giudici di Circondario, e non s'impiegherebbero come questi, anche per le materie Civili. Militano con più di ragioni tali inconvenienti, se la compilazione de' Processi affidar si vorrebbe alle Corti Distrettuali, che si propongono perché i componenti di essi non accedrebbero il numero di tre Giudici, e questi dovrebbero risiedere nel capo Distretto, mentre tre Giudici Istruttori potrebbero fissare la loro residenza in tre punti diversi, per essere più a portata di accorrere, ove il bisogno li chiama. Alle addette ragioni, onde doversi conservare i Giudici Circondariali, non credo opportuno aggiungere, che sarebbe un passo impolitico evertere intieramente dalle sue basi l'attuale sistema giudiziario, e creare senza un vero bisogno, uno tutto nuovo. Non sarebbe ciò dignitoso per la Suprema Autorità, e caderebbero presso il Pubblico in derisione; anche i Magistrati, cangiandosi così di leggieri, ed in breve tempo, Istituzioni, e Leggi. Se non ci preoccupa gli animi lo spirito di novità, dovrebbe rispettarsi l'attuale sistema, e portarvisi solamente quelle modificazioni, che la prudenza detta, e la sperienza suggerisce. Le attribuzioni de' Giudici Circondariali saranno le seguenti

Nella materia Civile

1°. conosceranno, e giudicheranno appellabilmente tutte le cause di azioni reali, o personali, che accederanno l'interesse di Ducati Sessanta, e non oltrepasseranno quello di Ducati Dugento.

2°. Conosceranno, e giudicheranno del pari appellabilmente qualunque sia il valore delle cose controverse, sulle azioni: 1° Di servitù, quando non ne sia interrotto il possesso oltre di un anno; 2° Di rifacimento de' danni pretesi da' Conduttori per impedito uso della cosa locata, o pretesi da' locatori per abuso della medesima.

3°. Di pretesa diminuzione di presso dipendente da vendita di animali.

4°. Di deposito necessario, escluso quello delle robbe de' Viandanti attribuito a' Giudici Supplenti Comunali.

5°. Di esazione di censi, o canoni di qualsivoglia natura, di terraggi, di decima, e di altre prestazioni prediali, purché la dimanda sia poggata sopra titolo autentico, o sopra possesso non interrotto da più di tre anni.

6°. Di alimenti interini, non più che per tre mesi.

7°. Di debito, o di obbligazioni nascenti di Cambiali, da Polize di carico, di biglietti di deposito, purché non emerga alcuna eccezione dalle stesse scritture, o da altre che si esibissero, e purché non esista al Circondario un Tribunale di Commercio.

8°. Di violazioni delle Leggi concernenti di Dazj indiretti ne' casi, e nel modo dalle Leggi in vigore prescritte, eccettuate quelle, per le quali, si da luogo ad azione penale.

9°. Convocheranno, e presederanno a' Consigli di famiglia.

3°. Potranno commettere al supplente Comunale tutte le cause Civili della di loro competenza, ed avocarle a se, se così vorranno, primacché si fosse profferita la sentenza.

Nella materia Correzionale

Conosceranno, e giudicheranno tutti i delitti, che le Leggi puniscono con pene Correzionali²¹⁶.

Nella materia Criminale

Saranno Uffiziali di Polizia giudiziaria nelle materie criminali, istruendo i Processi relativi ai misfatti, e perseguitando i colpevoli nel modo permesso dalla Legge.

Sarà Supplente di ogni Giudice di Circondario il Giudice Comunale del luogo, ov'esso Giudice Circondariale risiede.

Il Cancelliere, e gli Uscieri addetti a' Giudici Circondariali proseguiranno a percepire i dritti fin' ora loro accordati dalla Legge.

Tocca qui parlare degli Attuali Giudici Istruttori, e delle Corti Distrettuali, che si opina doversi surrogare.

Non si sono tuttavia eletti in Sicilia i Giudici Istruttori in ogni Distretto facendosi all'uopo funzionare i Giudici Circondariali del Capo luogo. Intanto non si è sperimentato alcun' attrasso o inconveniente, e l'esperienza dimostra, che i pochi Giudici Istruttori eletti si discaricano quasi sempre sopra i Giudici Circondariali. Quindi non sembrano assolutamente necessarij detti Giudici Istruttori, ma come possono essere utili in più casi, così in vece, di sopprimersi intieramente opinerei restringersi il numero de' medesimi, e crearsene due solamente per ogni Provincia per vegliare su' Giudici Circondariali, ed accorrere personalmente in quel luogo, ove il bisogno chiama. Ma è utile che si creasse in

²¹⁶ «Per disgravare di più i Giudici di Circondario, e rimuoversi ogni sospetto d'abuso, potrebbe questa di loro attribuzione restringersi ai soli delitti punibili col primo grado delle pene correzionali, e sottrarsi dalla loro giurisdizione que' delitti, che portano al secondo al terzo grado di dette pene».

ogni Distretto una Corte composta da un Presidente, da due, o tre Giudici, e da un Regio Procuratore?

Se questa Corte dovesse far le veci dell'attuale Tribunale Civile giudicando cioè in appello le cause decise da' Giudici Circondariali, e dai Supplenti Comunali, e decidendo in prima istanza di tutte le altre cause Civili; e se le attribuzioni di essa Corte pel Criminale si limitassero a quelle di un Tribunale preparatorio, non potrebbe che lodarsi la istituzione di detta Corte, ove le nostre circostanze potrebbero comportarla. Sarebbe essa utile ai litiganti pel ramo Civile, perché talune liti finirebbero nel Distretto, e le altre avrebbero ivi la loro origine; e pel ramo penale avrebbero gl'imputati il vantaggio di passare per due gradi di giurisdizione, conformemente alle materie civili, restando in tal guisa meglio protetta la sicurezza personale.

Senza però parlare della spesa di tante Corti Distrettuali, che sarebbe al momento intollerabile, se non impossibili, è da osservarsi, che disgraziatamente manca presso noi quel prodigioso numero di abili giuristi, che si riarrecherebbe per formarsi tanti Collegi, quanti sono i Distretti dell'una, o dell'altra parte de' Reali Dominj. Manca in essi Distretti il numero sufficienti di patrocinatori, ed avvocati, che possono ben trattare le ragioni delle parti.

Mancano ne' Capi Distretti non che i comodi necessarj alla vita, ma fin' anche gli alberghi per gli litiganti, che volesser andar in presenza ad assistere alle loro cause. E finalmente gli attuali Capi-Distretti sono per lo più situati in luoghi montuosi ed alpestri, o in siti di cattiva aria. Sarebbe quindi compromettere la giustizia, e ridurre alla disperazione i litiganti, obbligandoli ad adire Giudici poco periti, e non opinati, ed a litigare ne' Capi Distretti, ove non trovano difensori, ove il loro accesso è difficilissimo per la mancanza delle strade, ove neppur trovano né da albergare, né di che nutrirsi, ove difficilmente possono accudire, ed ove espongono la loro salute, e forse la loro vita per l'insalubrità dell'aria. Queste riflessioni, e la gravezza della spesa mi distoglie di aderire alla istituzione di esse Corti, che altronde crederei utile. Crescono poi gl'inconvenienti, se crear si volessero tali Corti, 1° per giudicare in appello delle sentenze de' primi Giudici, 2° per giudicare in primo grado nella giustizia Correzionale, e 3° per funzionare da Istruttori per gli misfatti. Sembrami che in tal guisa si altererebbe l'unità del sistema, e se renderebbe piucché inutile la istituzione di esse Corti, dando loro degli attributi per così dire contraddittorj. Al presente l'ordine giudiziario è così legato, che ogni membro di esso è subordinato all'altro, e tutt'i membri uniti formano un corpo ben composto. Dandosi alla nuova Corte Distrettuale la facoltà di giudicare in appello nelle materie civili delle sentenze de' Giudici Circondariali, e Comunali formerebbe di essa una Corte, in questo ramo, Sovrana, ed indipendente, restando come un membro separato dal Corpo. Da ciò sorgerebbe nonché una mostruosità nel sistema, ma il gravissimo incomodo delle frequenti liti di competenza; tanto più che per dirimerle non trovando alcun Magistrato Superiore nella Provincia, dovrebbe adirsi necessariamente la Corte

Suprema di Giustizia. Questo primo attributo per altro del pari, che il secondo vengono in contro del terzo. Le funzioni di Giudice di appello nel Civile, e di Giudice di primo grado pe ramo Correzionale obbligano i componenti le Corti Distrettuali, a stare in residenza unirsi, frequentemente, decidere, giudicare. All'opposto le funzioni de' Giudici Istruttori, che vorrebbero darglisi, li astringono ad accorrere subito a quelle Comuni, ne' quali accadono de' misfatti, ed a lasciar perciò la residenza. Se le prime due incumbenze vorran disimpegnare le dette Corti, saranno in necessità trascurar l'ultima, e se questa soddisfar vorranno, saranno astretti mettere in non cale le prime. E adunque da rinunciar per ora alla idea d'istituirsi delle Corti Distrettuali in qualunque modo. Potranno esse aver luogo dopocché la civilizzazione sarà parte al debito grado, ed i lumi saranno diffusi, e dopocché varranno rettificati i Distretti, destinata per caso d'ognuno di essi quella Comune, che sarà la più accessibile, in una sana esposizione, o che presterà un locale adatto all'uopo, ed i comodi necessarj.

Terzo ordine di Magistrati

Dovrebbero formare il terzo ordine de' Magistrati gli attuali Tribunali Civili giudicando in appello le cause decise da' Giudici circondariali, e da' Supplenti Comunali da venti Ducati in sopra, e decidendo in prima istanza le cause, il di cui interesse sorpassa i Ducati Ducento. I Tribunali Civili potrebbero inoltre funzionare in tutte le cause Criminali di rinvio unitamente a' Giudici delle Gran Corti Criminali, che non abbiano decise dette cause. Al presente costando di unica Camera le Gran Corti Criminali esige la necessità che annullandosi una di loro sentenza dalla Corte Suprema, si rinviasse la causa ad una Gran Corte di altro Valle. Ciò produce de' molteplici disagiosi viaggi per gl'imputati, gli accusanti, ed i testimonj; rende più difficile le prove, ed interessa notabilmente l'Erario per la spesa delle porte per gli Carcerati, e della indennità ai testimonj. Questi, ed altri sconci ben gravi, che si sperimentano, verrebbero meno, e la giustizia sarebbe più pronta, e meglio accertata, se in ogni Provincia si formerebbe una Camera di rinvio. Questa potrebbe facilmente comporsi aggiungendosi al tra dai Giudici ad ogni Gran Corte Criminale. Costando allora la Gran Corte Criminale di nove Giudici per ciascuna continuandosi il sistema di dividersi col voto di soli sei cause Criminali; tre di essi Giudici non voterebbero nella prima decisione della Causa. Or a questi tre Giudici esuberanti delle Gran Corti Criminali unendosi quattro membri componenti ogni Tribunale Civile verrebbe a formarsi un Collegio di sette individui sufficienti a conoscere le cause in via di rinvio, votando soli sei di essi, ed il settimo assistendo alla pubblica discussione per supplire ad uno de' sei, che potrebbe mancare nel perseguimento di essa discussione. L'interesse dell'Erario per la creazione di detti due nuovi Giudici di Gran Corte Criminale verrebbe superfluamente compensato col risparmio delle spese, che oggidì si fanno occasionalmente al rinvio da una ad altra Provincia. Per altro essi due Giudici non sono necessarj in quelle Provincie ove siede una gran Corte Civile, perché può uno de' suoi membri funzionare da Presidente in

detta Camera di rinvio. Potrebbero anche risparmiarsi questi due Giudici per le Gran Corti di Messina, e di Catania, attesoché hanno entrambe due Supplenti., i quali come funzionano nelle materie Civili, così potrebbe darsi loro l'attributo di far da Giudici in essa Camera di rinvio. Funzionerà nelle medesima un Sostituto al Pubblico Ministero, da cui dovrà provvedersi, come dirò in appresso, ogni Regia Procura che ne manca.

Quarto Ordine di Magistrati

Questo sarà formato da' Tribunali di Commercio, a' quali non è da portarsi alcuna modificazione, e perciò restano come sono.

Quinto ordine dei Magistrati

Il quinto ordine va composto delle Gran Corti di Giustizia Civile, e Criminale. Esse Gran Corti devono assolutamente conservarsi, se non vorranno accrescersi, affinché finissero le liti si Civili, che Criminali per quanto più si può nelle Province. Così esige il bene de' litiganti, e l'interesse generale dello Stato: è ciò di tanta evidenza, che non occorre dimostrarlo. Sono io ben lontano di credere che possa esservi che voglia accordare delle prerogative a tal riguardo a Napoli, ed a Palermo obbligando gl'infelici abitanti delle Province ed abbandonarle, e venirsi a dispendiare di più in esse Capitali. In riguardo questa prerogativa, come una precisa oppressione de' litiganti poveri, che non potranno perseguitare i potenti fin nelle Capitali, già stanchi e dispendiati nelle Province. La riguardo come pesante; perché fa diffatigare, e dispendiare di più i litiganti tutti. La considero come dannosa all'Agricoltura, perché non di raro distrae dalla medesima i più attivi, ed industriosi proprietarj, e richiama sempre molte braccia alle Capitali. La reputo dannosa allo Stato, perché si concentrerebbero in esse Capitali, in vece di diffondersi per tutto il Regno, e popolazione, e ricchezze, e cognizioni. Le Province in somma sarebbero condannate a restar sempre povere, e spopolate, e gl'infelici abitanti delle medesime ad essere costantemente miserabili, ignoranti e incivilizzati.

La sola contesa che potrà eccitarsi, è quella, se in Sicilia fosse necessaria una quarta Gran Corte Civile, oltre alle tre già esistenti. Non vi h dubbio, che in quella Isola talune Comuni, ed anche qualche Provincia intiera, siano immensamente distanti dal locale della residenza della Gran Corte, da cui dipendono, ed a cui sia difficilissimo l'accesso, e per la mancanza delle strade, e per i grossi fiumi da traversarsi. Il comodo de' litiganti esige indubbiamente, che si assegnassero nuovi limiti alle giurisdizioni delle attuali Corti, dismembrando qualche Provincia, come farebbe quella di Siracusa dalla Gran Corte a cui oggi appartiene, e riportandola a quelle alle quali le Comuni che la compongono sian più vicine. Ravviso del pari utile, che si creasse una quarta Gran Corte in considerazione di essere in Sicilia molto dissite fra loro le Comuni. Ciascuna Gran Corte Civile sarà composta di un Presidente, di sette Giudici, di un Regio Procuratore Generale, di un Avvocato Generale, di due Giudici Supplenti, di un Cancelliere, e di un Cancelliere Sostituto. Non credo estender di più il numero

de' Giudici per non gravare inopportuna mente lo Stato, attesoché sia oggi in talune Province della Sicilia non si è sperimentato attrasso da quelle Gran Corti, che non soli sette Giudici, la giustizia Criminale, e Civile hanno amministrato. Le Gran Corti Criminali avranno nove Giudici, affinché due di essi possano funzionare nella Camera di rinvio progettata di sopra. Ho poi accresciuto un Sostituto al Procurator Generale, perché la esperienza mi ha fatto conoscere, che un solo non possa ben disimpegnare le incumbenze del Pubblico Ministero pel Civile, e pel Criminale insieme.

Le Gran Corti Civili decideranno in grado di appello tutte le cause Civili, che in prima istanza saranno state giudicate da Tribunali Civili. Decideranno altresì in appello le cause giudicate da' Giudici, e Tribunali di Commercio. Conosceranno esse esclusivamente i conflitti di giurisdizione elevati tra più Tribunali Civili della Provincia cui presiedono. Più giudicheranno sull'azione civile, o sia presa a parte contra i Giudici Comunali, e Circondariali, contra i Tribunali Civili, ed i Tribunali di Commercio, o contra uno, o più componenti di essi Tribunali. Le Gran Corti Criminali giudicheranno in prima, ed unica istanza le cause de' misfatti, e tre de' membri di esse completeranno col Tribunale Civile la Camera di rinvio. Le decisioni delle Gran Corti non staran soggette ad alcun rimedio, meno quello per cassazione nella Corte Suprema di Giustizia ne' casi, modo, e termine delle Leggi definiti²¹⁷. I soldi de' componenti esse Gran Corti potranno restare come attualmente lo sono, ed al Sostituto al Procurator Generale darsi annue onze Cinquanta di più, di quanto si dà ad uno dei Giudici. Gli alunni presso i Giudici, lungi di riuscire di utilità, potrebbero esser dannosi. All'oggetto però che il Governo abbia un numero di Giovani istituiti, e versati per poter ben provvedere i posti, che anderanno a vacare nelle Magistrature, potrebbero stabilirsi essi alunni presso i Regj Procuratori, ed i Regj Procuratori Generali. Reputo necessaria la visita di detti Procuratorj Regj, e Procuratori Generali Regj nelle Province per conoscere gli andamenti degli affari, la condotta de' funzionarj, ed istruirne il Governo. Ma fisserei detta visita per ogni due anni, onde non gravar di spese l'Erario, e sulla considerazione, che per ogni Provincia, si sono proposti due Giudici Istruttori, i quali visiteranno spesso le Comuni di essa Provincia, e rapportheranno tutto a' Procuratori Generali, e Regj.

Pur nondimeno essi Procuratori Generali si crederà necessaria la visita prima dell'indicato periodo, in tal caso, si rappresenterà indicandone i motivi, e si attenderà l'autorizzazione del Ministro Segretario di Stato di Grazia e Giustizia, o del Luogotenente Generale. La ripristinazione dell'Avvocato de' Poveri ordinario, oltre degli officiosi, presso ogni Gran Corte Criminale sembrami non che giusta, ed umana, ma altresì utile, perché gl'innocenti sarebbero meglio assistiti, si spedirebbero più sollecitamente le cause, e le prigioni non si vedrebbero cotanto ripiene di detenuti, ciocché è di danno a loro, e di peso allo Stato.

²¹⁷ «Salvo che si adottasse il sistema della doppia conforme, di cui si parlerà in appresso».

Sesto ordine di Magistrati

Si è qui eccitato il dubbio, se questo sesto, ed ultimo ordine de' Magistrati debba venir composto delle attuali due Corti Supreme di Giustizia, o piuttosto di due Supremi Tribunali di appello per riesaminare, e decidere nel merito le cause, invece, di annullare i giudicati ne' soli casi di contravvenzione alla Legge, o al rito: tanto è a dire, se convenga preferire il sistema della doppia conforme a quello della Cassazione. Esaminandosi questa quistione sotto l'aspetto del maggior utile de' litiganti, fa d'uopo per decidersi, che l'uno all'altro sistema si paragonasse. Nel sistema di Cassazione si fa un primo giudizio preparatorio non valutandosi punto la sentenza degli attuali Tribunali Civili, se ne fa un secondo decisivo presso una Gran Corte di Appello; ed un terzo se ne deve sostenere nella Corte Suprema. Se questa annulla la decisione, dee riesaminarsi la causa presso una seconda Gran Corte, e da essa ritornarsi in Corte Suprema. Tal però può ripetersi per moltissime volte, maggiormente se si varranno i mezzi, di Cassazione. Con tal sistema in somma l'esame di una causa può reiterarsi al di là di dieci volte, né può finire senza percorrersi almeno tre gradi di giurisdizione. All'incontro col sistema della doppia conforme spesso si dà termine ad una lite con due soldi giudicati, che potrebbero esser conformi; e tutto al più potrebbe portarsi ad un terzo esame, essendo ben straordinarj, i casi che il terzo giudicato discrepasse così dal primo, come dal secondo, e che si dovesse perciò ricorrere ad un quarto grado di giurisdizione. Questo secondo mezzo adunque rende la giustizia più pronta, e meno dispensiosa. In secondo luogo nel sistema di Cassazione si percorrono è vero, due gradi di giurisdizione; ma la sola decisione della Gran Corte, è quella che fa cosa giudicata, ancorché sia difforme dalla sentenza del Tribunale Civile, che punto non si mette in calcolo. Un errore di essa Gran Corte è in conseguenza ben spesso incomendabile, e lo è sempre se si versa sul fatto, poiché il rimedio per la Cassazione a tanto non provvede. Quindi i litiganti, costretti a dipendere da unico giudizio, vedono, non di raro, bersagliati irrimediabilmente i loro interessi. Ne' a questo inconveniente si può ovviare aumentando, per quanto si voglia, il numero de' componenti le Gran Corti. È egli un bel dire, che la giustizia resta egualmente assicurata, e divenga più spedita, ove la causa si conosca, e si decide una volta da dirsi persone riunite, invece di decidersi due volte, prima da cinque, ed indi da altrettante persone. Questa idea più speciosa, che vera, resta distrutta da due riflessioni poggiate sulla esperienza. La prima si è, che in qualunque Collegio i fatti di ogni causa si presentano sempre dal Giudice Relatore, e si basano sul di lui rapporto: gli altri suoi Colleghi non hanno né il tempo, né la voglia di leggere i documenti che producono i litiganti, e riflettere su gli stessi, anzi si guardano di praticarlo per non mostrar diffidenza o del talento, o della buona fede del Relatore. La seconda è che le quistioni di dritto, sebbene sembrasse che potessero più accuratamente discutersi, essendo numeroso il Collegio, pure è costante in fatto, che per l'ordinario la soluzione di esse, e la decisione in conseguenza della causa dipenda da voto di un solo de'

Componenti del Collegio. I membri del medesimo non tutti possono essere egualmente adorni di cognizioni, né dotati de' medesimi talenti. Chi fra loro supera gli altri, o per cognizioni, o per talento, domina su di essi, e li trascina sempre sul suo avviso. E se fra coloro che compongono il Collegio n'essessero per avventura due nello stesso grado di sufficienza; e di penetrazione, e fossero di sentimenti fra loro opposti, in questo caso avviene, che gli altri membri si dividono seguitando non di rado per azzardo parte il sentimento dell'uno, e parte il sentimento dell'altro, ed il maggior numero viene allora a formarsi col voto di un solo, che spesso è il più debole del Collegio, ed il meno perito. A tali sconci, se non pienamente, si ripara in gran parte col metodo della doppia conforme. Dovendo concorrere due uniformi sentenze per farsi cosa giudicata gli errori sia di fatto, sia di dritto, n'è quali potè incorrere il Relatore, o il Tribunale di prima istanza, possono di leggieri emendarsi da quello di seconda istanza, che riesamina ex integro la causa, e ch'essendo composto di altre persone, vedono le cose da per loro medesime, senza l'influenza di colui, che co' suoi lumi superiori potè abbagliare gli altri suoi colleghi nel primo Collegio. Colla doppia conforme adunque la giustizia resta meglio accordata, ed i litiganti rimangono più soddisfatti, e più tranquilli. Essa adunque è più utile a' litiganti. Esaminiamo però la quistione sotto l'aspetto del pubblico bene, o vediamo se a questo riguardo meriti del pari di esser preferita la doppia conforme alla Cassazione. Se si riflette, che le liti sono il flagello così de' privati, come del pubblico, e che il male di esse tanto più si accresce, quanto più si prolungano; e se di sopra si è fatto conoscere che colla doppia conforme di spediscono le medesime più sollecitamente, che colla Cassazione è da conchiudersi, che sia del pubblico interesse adottarsi il primo piuttosto, che il secondo. metodo. Ma si dice in contrario, che la Cassazione veglia sulla condotta de' Magistrati, e reprime i di loro abusi, e che conserva l'uniformità della giurisprudenza dando la vera, ed unica intelligenza agli articoli di Legge controversi, escludendo tutte le molteplici ed erronee interpretazioni, che ogni Giudice, ed ogni Collegio potrebbe portarvi. Questi due vantaggi, che produce la Cassazione non possono unquamai ripetersi dalla doppia conforme, ed essendo essi infinitamente valutabili per lo pubblico bene, si conchiude, che merita di essere la Cassazione anteposta all'altro metodo. Il primo di tali due vantaggi parmi che debba attribuirsi piuttosto alla salutare istituzione de' Regi Procuratori che alla Cassazione. Sono essi, che vogliono non solo, ma che conoscer ben possono la condotta de' Magistrati componenti il Collegio presso cui siedono, e riparano i di loro abusi, facendone rapporto al Governo, che sa subito reprimerli, o colla traslocazione, o colla destituzione di coloro, che si conducono male. La Corte Suprema di Giustizia non è alla portata di conoscere la condotta de' Magistrati, e s'essa procede contro i medesimi pe' delitti di Officio, lo fa come Tribunale delegato del Principe, e può essere facilmente rimpiazzata. Il secondo vantaggio poi, vale a dire, l'uniformità della giurisprudenza, si è sempre desiderato, ma non si è giammai ottenuto dalla Cor-

te Suprema. Percorrendo i Compilatori delle decisioni di Cassazione di Parigi, e le decisioni delle nostre Corti Supreme di Napoli, e di Palermo si vedrà che lo stesso mezzo or si è rigettato, ed or si è ammesso, dandosi così agli articoli di Legge in contesa prima una, ed indi un'altra intelligenza. Ciò nasce non solo, perché variando i componenti di esse Corti, quelli che vi succedono, portano opinioni diverse dai primi, ma ben anche perché l'uomo, attesa la naturale sua debolezza, non è mai fermo ne' suoi giudizj; oggi pensa di una maniera, e domani dall'altra; nuove riflessioni gli fan vedere le cose di altro aspetto, e cambiar così la sua maniera di pensare. Oltre a ciò, non essendo i Magistrati astretti a seguire le orme della Cassazione i suoi divisamenti, le sue massime non producono alcun effetto circa l'uniformità della giurisprudenza, finché non saran consacrate con una Sovrana decisione. Questa è quella che dissipa la giurisprudenza controversa, dichiarando la vera intelligenza dell'articolo di Legge, su cui si contende, e su cui di portano diverse interpretazioni. La Cassazione adunque non conserva da sè l'uniformità della giurisprudenza, ma serve soltanto di mezzo a conservarsi proponendo i dubbj di Legge a Sua Maestà per dichiararli. Ma essa non è un mezzo assolutamente necessario, e che non si possa altronde supplire. Si otterrebbe forse lo scopo medesimo aprendosi una comunicazione fra i Procuratori Generali per conoscere delle sentenze emesse, se i diversi Collegi sian di accordo sulla intelligenza degli articoli controversi, e dandosi loro l'obbligo di fare rapporto a Sua Maestà ove i Collegi discrepassero fra loro, variamente interpretando gli articoli. Tali rapporti potrebbero esaminarsi dalla Consulta, e sommettersi a Sua Maestà il suo parere, giusta l'articolo 15 n. 2 della legge del 14 Giugno 1824 per così poter dichiarare la Maestà Sua il senso della Legge. Le idee fin qui abbozzate sembrano sufficienti a far conoscere, che il sistema della doppia conforme sia da preferirsi a quello della Cassazione, senza discendere ad ulteriore dettaglio su vizj di quest'ultimo, altronde largamente rilevati da un mio detto Collega. Convien piuttosto parlar del modo, come formarsi la doppia conforme. Facile sembra proporre un tal mezzo, senza turbare l'ordine stabilito. Si conservino come sono i Tribunali Civili, le Gran Corti, e le due Corti Supreme residenti una in Napoli, e l'altra in Palermo. Si formino però di cinque Giudici si riducano le Gran Corti, e le due Corti Supreme poi si dividano in due Camere per ognuna; ed in ogni Camera si componga pure di cinque Giudici. Comincino le cause ne' Tribunali Civili, e passino in appello alle rispettive Gran Corti come al presente. Se la sentenza di quest'ultime sarà uniforme a quella de' Tribunali Civili si è già ottenuta la doppia conforme, e la lite è finita. Se però la seconda sentenza discreperà dalla prima, si darà un secondo appello alla prima Camera della Corte Suprema, e se la sua sentenza (cosa rarissima ad accadere) sarà difforme e dalla prima, e dalla seconda, si porterà allora la causa all'altra Camera di essa Corte Suprema, la di cui sentenza a qualunque delle tre precedenti, che si uniformi, farà cosa giudicata. Questo metodo non reca interesse all'Erario, perché ciò che spende nell'Accrescere il numero de' Giudici ne'

Tribunali Civili, lo risparmia, diminuendo quelle delle Gran Corti, e delle due Corti Supreme. Rende utili i Tribunali Civili, valutandosi le sue sentenze, altrimenti la istituzione de' medesimi sarebbe senza oggetto. Non disseta le Province, perché restano i Tribunali, e le Gran Corti ove si trovano. Non pregiudica alle due Capitali, anzi le favorisce, perché si porteranno alle Corti Supreme più cause in appello di quante se portano al presente per la Cassazione; in quanto che i mezzi di Cassazione sono ben pochi, ed una sentenza comunque ingiusta, se non avrà manifestamente violata la Legge, o il rito non è annullabile. Inoltre, il deposito che deve precedere il ricorso per Cassazione, forma un grande ostacolo, perché non tutt'i litiganti sono nella possibilità di farlo, e moltissimi non credono arrischiarlo. All'incontro, convertite le Corti Supreme in Corti di appello, e rimosso l'ostacolo del deposito, non vi farà causa che non si porterà alle Capitali, escluso il caso di essere uniformi i due rimi giudicati, caso ben difficile, e che non accaderà frequentemente. Giova il proposto metodo ai litiganti, perché le loro liti possono cominciare, e finire nelle proprie Province con due soli giudicati, se il secondo si conformerà al primo risparmiando allora fatiche, e spese. Giova finalmente al pubblico bene, perché potendo come si osservato finire le cause nelle Province, e non essendo in conseguenza astretti i litiganti ad accedere nelle Capitali, si distrarranno meno braccia all'Agricoltura, e gl'industriosi proprietarj veglieranno dippiù il miglioramento di essa. Se non ostante l'esposte considerazioni non si crederà doversi adottare il metodo della doppia conforme, e vorrà conservarsi quello della Cassazione, allora dovranno portarsi al medesimo quelle modificazioni, che si proposero dalla Commissione, che furono adottate dalla maggioranza della Consulta, e che per amor della brevità non credo ripetere.

Il Consultore Parisi.

[Documento n. 7]

Parere di 11 Consultori circa una nuova organizzazione
del potere giudiziario²¹⁸

Nella Consulta Generale de' Reali Dominj, tenuta il dì 4 del Passato Giugno, discutendosi il piano di una nuova organizzazione del potere giudiziario, fondato sopra diciannove quesiti a lei rimessi, il passato anno, da Sua Maestà defunta per mezzo del Ministero di Giustizia, e contenuto in un rapporto del Consultor

²¹⁸ Documento di cui esiste copia in ASNa, *Archivio Borbone*, Carte Gualtieri, b. 1119/1, cc. 292r-335r. La carta filigrana recante il marchio della cartiera «La BRIGLIA» alle cc. 292, 298, 312, 314, 317-320, 322, 324-326, 328, 331, 332-334 raffigurato in un cartiglio composto da quattro rami frondosi intrecciati di forma ovale schiacciato in alto e in basso. Le altre carte presentano un cartiglio raffigurante un'ancora avvolta da due giri di corda in festone raffigurante rami frondosi intrecciati di forma ovale schiacciato in alto e in basso.

Capon, e nome d'una Commissione preparatoria straordinaria di dieci, la quale si è per molti mesi occupata a formarlo, i Consultori intervenuti si son divisi quasi egualmente, Sopra le prime parti del piano, proponenti l'abolizione de' conciliatori e de' giudizi circondariali, da rimpiazzarsi da giudici locali per ogni comune, con facoltà più ristrette; e la creazione inoltre di settantasei tribunali collegiali, quanti sono i distretti del regno, con qualche aggiunzione al servizio degli attuali tribunali civili e delle Gran Corti Criminali.

I sottoscritti nel consesso generale sono stati per tutto ciò, che la Commissione ha proposto sui detti oggetti, pe' motivi contenuti nel rapporto, che si unisce, e qui rassegnano a Sua Maestà le loro ulteriori idee, con qualche osservazione sopra i diversi pareri e motivi degli altri loro onorevoli colleghi, i quali non formano un parer solo, ma in più punti si suddividono fra loro. Giova prima di tutto fissare in termini precisi quel, che la Commissione ha proposto nelle parti dibattute; che si riduce a tre articoli.

- Abolizione de' conciliatori e de' giudici circondariali, e surrogazione a' medesimi di tanti giudici locali, quanti sono i comuni di qua dal Faro, che abbiano circa quattromila abitanti in sopra, e quanti altri 4000 abitanti circa fanno i comuni minori, o unendoli tra loro, o aggregandoli a qualche comune maggiore, secondo le circostanze locali. I 4000 pe' dominj di qua dal Faro dovrebbero esser 1000 di là, attenta la maggior distanza, che ivi si truova tra paese e paese. La giurisdizione civile de' nuovi giudici non dovrebbe attendersi alle cause di azioni reali concernenti stabili, né passare il valore di Ducati 200 nelle cause di azioni personali, o concernenti beni mobili; salve le materie bisognose di speditezza maggiore, quali presso a poco si trovano enunciate nelle leggi organiche del 1817 pe' dominj di là. Le cause reali concernenti stabili, come quelle, che han bisogno d'intelligenza e d'istruzione maggiore, potrebbero esser giudicate per tutto il distretto fino allo stesso valore di Ducati 200, da giudici locali dei capoluoghi de' distretti, i quali formerebbero una classe superiore agli altri giudici locali. La giurisdizione penale sarebbe per le sole contravvenzioni, e per la parte di polizia giudiziale nel resto.
- Creazione di tanti tribunali di tre giudici, con un Presidente ed un Procurator del Re, quanti sono i distretti del regno; per servire 1° di giudici di appello sulle sentenze de' giudici locali; 2° di tribunali di commercio in que' distretti, dove nessun tribunale si truovi proprio di commercio; 3° d'istruttori dello alto criminale, ripartendosi le istruzioni fra il collegio, e ricevendo le direzioni di tutto il collegio, dove si convenisse; 4° di giudici oltre a tutto ciò dell'ammission dell'accusa nell'alto criminale, per giudicarsene superiormente dalle Gran Corti Criminali; 5° di conciliatori per mezzo del Presidente del Capoluogo della Provincia; delle cause civili di tutta la provincia, da introdursi negli attuali tribunali civili. Questo è il compendio della seconda parte.

- Servizio di giustizia criminale da prestarsi dai tribunali provinciali, ora detti civili, unendosi a due giudici criminali, uno che nelle Gran Corti criminali resta inoperoso in ogni causa, perché settimo, ed un altro da crearsi di nuovo; i quali due co' quattro individui civili formerebbero una camera di rinvio, per rigiudicare nella stessa provincia le cause criminali, che si rinviavano dalle Corti Supreme. Potrebbero supplire a due Giudici Civili il Presidente e il Procuratore Regio del capoluogo del distretto. Bisognerebbe inoltre creare un Procurator sostituto Generale in ogni Gran Corte criminale, dove non vi sia.
- Stabilimento d'un Avvocato de' Poveri in ogni Gran Corte Criminale. La prima parte incontrò nella Commissione de' gravi dubbj, che la medesima dissimulò, e che si leggono esposti nel rapporto a pagina 9²¹⁹. Questi dubbj dipendevano dalla qualità di paesano, che si riproponeva pe' giudici locali dal servizio gratuito, che s'intendeva aver da loro; dal numero, che bisognava, quasi doppio dell'attual numero de' giudici circondariali. I paesani (si rifletteva) non più soggetti a relazioni di amicizie e nimicizie, soprattutto ne' tempi presenti, i quali succedendo ad iterate rivoluzioni, partecipano de' residui dello spirito di partito. Il servizio gratuito richiede uomini agiati e disinteressati, qualità non comuni per loro stesse, e che sempre concorrono colle altre richieste per un giudice. Il numero di tanti soggetti quanti sono i comuni del regno, benchè ridotto ad un terzo meno, poichè invece di 1757 pe' dominj di qua dal faro, ne bastano 1100, non dandosi giudicato per meno di 4000 anime circa, forma una nuova difficoltà ne' nostri paesi di provincia, dove la coltura è scarsa e rara. Dubbj si fatti si estendevano a' tribunali distrettuali, perocchè non potendosi ora il regio erario gravare del loro mantenimento, che sarebbe un peso tutto nuovo, non altrimenti si potrebbero avere, che col risparmio de' soldi dei giudici circondariali. Talché la Commissione riguardò come inseparabile la creazione de' Tribunali distrettuali dall'abolizione de' giudici circondariali, e dal surrogare a costoro de' giudici benestanti senza soldo, e quindi paesani, capaci soltanto di qualche gratificazione, e di avanzamento per coloro, che si distinguessero. Ma questi stessi dubbj, come quelli, che per valutarne la sussistenza, han bisogno della piena conoscenza dello stato del regno, la Commissione, gli sommise alla prudenza superiore de' Ministri, ed alla suprema di Sua Maestà, che riguardò come i soli giudici di questa materia. Quindi messisi in disparte, esaminò la cosa ipoteticamente in astratto, e non potè non trovarla plausibile e desiderabile. I signori della Consulta, che si sono dipartiti dalla Commissione, han creduto di poter valutare essi gli esposti dubbj, e gli han trovati da tanto, da rigettare le proposizioni, a cui si riportavano. I

²¹⁹ Cfr. *infra*, 180-181.

sottoscritti, fermi sempre nel sommettere questa parte al giudizio superiore de' Ministri e supremo del Re Signor nostro, osservano, che con piccioli temperamenti, le difficoltà comunemente vedute, si potrebbero dileguare. La qualità di paesano potrebbe esser temperata, anzi esclusa, prendendosi i soggetti da' vicini paesi dello stesso circondario, e al più dello stesso distretto, mentre che la picciola distanza abiliterebbe ad aver de' soggetti senza molto incomodo e con modica retribuzione. Il servizio potrebbe esser ricompensato, senza gravare il Regio erario, né i comuni, facendo servire a ciò il rilascio del registro; il qual rilascio è necessario, dove si voglia far sentire a' popoli tutto il comodo d'una giustizia locale, non potendosi moltiplicare le officine del registro al pari de' comuni. Questo rilascio darebbe luogo ad una tariffa non disprezzevole a favore dei giudici; alla quale si unirebbero i diritti oggi in vigore, e qualche gratificazione, occorrendo, oltre le distinzioni, che la carica porta, e le speranze degli avanzamenti. Così correlata la carica, potrebbe anche sostenere fra le sue attribuzioni di giudicare in primo grado il più basso correzionale, traslogandolo nel contravvenzionale. In quanto al numero de' soggetti la difficoltà è più apparente, che vera. Nasce ella tutta dal supporre il bisogno di eguale idoneità ne' giudici locali nuovi, che ne circondariali attuali, il che non è vero, attenta la restrizione de' territorj, e quella delle attribuzioni. Il minor numero degli affari basta egli solo alla differenza della idoneità, poiché il meno idoneo con tempo maggiore, e quindi con maggiore attenzione, può facilmente trattare così bene i pochi affari, come l'uomo più capace i molti.

Il numero de' giudici circondariali di qua dal Faro (il che serve di esempio per lo tutto) è di 513. Un terzo di costoro è certamente buono così nella parte della capacità, come in quella della probità; e questo terzo unito al numero degli attuali Istruttori, che sono 54, darebbero più del bisogno, per formare 54 tribunali distrettuali. Degli altri non mancherebbero quelli, che unendo alla probità la modesta voglia di ritirarsi ne' loro paesi, per far da giudici in qualche comune vicino, e specialmente ne' capoluoghi de' distretti, con qualche vantaggio figlio della lor carica attuale, potrebbero occupare i giudicati de' capoluoghi de' distretti. A questo modo il bisogno de' soggetti nuovi si ridurrebbe ad una parte soltanto del gran numero, che spaventa. È così un esatto scrutinio di persone, che finora non si sono fatte avanti, né cercate, perché le cariche in piedi eran poco compatibili colle circostanze loro, farebbe di leggieri il resto, e compierebbe l'opera desiderata. Seguono alcune difficoltà, le quali si possono dir proprie de' Signori, che hanno opinato contra la Commissione, e riguardano parte i giudici locali, parte gli uni e gli altri insieme. In primo luogo, non è piaciuto il modo proposto per la elezione de' giudici comunali, ciò è che si possa Sua Maestà compiacere di sce-

glierli sopra terne da formarsi da' rispettivi decurionati, dietro un metodo da stabilirsi. Ma questo modo è quello stesso, che si pratica per la creazione de' funzionarj amministrativi; è presso a poco simile a quello, che si pratica per la elezione de' giudici di commercio, ed a quello, che si praticava anticamente per tutti i giudici, i quali si sceglievano sopra terne della Camera reale. Nella presente materia è tanto più necessario tal modo, perché si tratta di elevare persone nuove, nascoste negli angoli più occulti del regno, i quali non possono esser conosciuti, che da paesani. Il giudizio di costoro dovrebbe sempre sottomettersi a quello delle autorità analoghe della provincia, secondo un metodo da stabilirsi, come ha detto la Commissione; metodo, che s'immaginava dover contenere, come è di regola, tutte le cautele, perché si evitassero le cattive scelte, con ogni ombra di cattivo esempio.

2. Il restringer nel capoluogo del distretto tutte le cause concernenti beni stabili del distretto intero (si dice) è incomodo pei piccoli proprietarj. Ma cotesto incomodo è molto più lieve di quello, che nel decennio si è sofferto fra noi, e di quello, che in Francia si soffre, nel portarsi le cause tutte, benché minime, di proprietà prediali, di servitù reali, d'ipoteche al capoluogo della provincia, ossia ai tribunali civili. D'altra parte è tal picciolo incomodo compensato dal comodo di aver giudici più scelti, e dall'altro comodo di avere in uno stesso luogo i due gradi di giurisdizione; luogo certamente più vicino, che non è quello, dove oggi risiede il secondo grado. Se nel 17 si trovò convenevole in Napoli il congiungere le cause reali tutte colle personali ne' giudici circondariali, la sperienza ha mostrato pur troppo i cattivi effetti della cumolazione di troppe cose in un giudice solo.
3. Ma dove saranno i locali pe' tribunali distrettuali, dove gli avvocati, dove i patrocinatori? E qui si nominano tre o quattro de' più cattivi capoluoghi distrettuali, come esempj della pretesa impossibilità di avere ne' distretti i comodi necessarj. Tutto si può esaggerare, ed a farlo basta per lo più il parlar vago. Prima, che si creassero di qua dal Faro quattordici tribunali civili ed altrettante Gran Corti Criminali, si teneva lo stesso linguaggio per Campobasso, per Potenza, per Monteleone, per Teramo. La sperienza ha fatto vedere, che si parlava in aria, e che dove non erano le opportune comodità, vi si son fatte. Così del pari fra poco tempo vi saranno locali pe' Tribunali de' distretti. Avvocati non vi son necessarj; la meno elevata classe de' legali, ch'è quella de' patrocinatori, basta alle cause de' distretti, e son quelli appunto de' giudicati circondariali. Ogni capoluogo di distretto è già un capoluogo di circondario, divenuto da molto tempo centro di molti affari, e quindi già provveduto di alquante persone, che posson maneggiarli. Non resta, che un proporzionato accrescimento, il quale verrà da se dopo l'avviamento della novità!

4. Ma cotesti tribunali distrettuali saran sempre collegi degradati e disprezzevoli, attenta la tenuità delle loro attribuzioni; e non saranno mai né ricercati, per diventarne parte; né rispettati da chi dovrebbe esser soggetto. I sottoscritti, che hanno l'onore di pensare altrimenti, non intendono come si possa chiamare degradata una cosa nuova, che cominci la prima volta con una data sfera di attribuzioni, e sia quanto si voglia ristretta, né come possa diventar disprezzevole un autorità, che sarebbe di gran lunga superiore a quattro o cinque magistrature circondariali prese insieme, le quali isolatamente non sono certamente ora disprezzevoli; che formerebbe un secondo grado di giurisdizione sopra una ventina di giudici locali, che avrebbe per territorio una terza o una quarta parte d'una provincia; che rilevrebbe per le cose civili dalla sola Corte Suprema, e per le penali da una Gran Corte Criminale; di cui le piazze graduate valerebbero meno d'un odierno giudice istruttore, carica neanche disprezzabile; ed avrebbero il passaggio immediato al tribunale di una provincia intera.
5. Siegue un'altra accusa poco coerente colla precedente. Si riconosce, che i tribunali non sarebbero subordinati a' tribunali civili, tutt'oché formanti questi un ordine superiore; e ciò si dipinge come mostruoso, e come senza esempio in una organizzazione giudiziaria. Bisogna aver presente tutto quello, che nel rapporto si truova discusso sopra tal punto. Base di tal discussione è la enumerazione di tutti i possibili, che in questa parte si riducono a tre. O gli attuali tribunali civili si dovrebbero abolire, facendo passare ogni loro giurisdizione ne' distrettuali; o dovrebbero dividere la cognizione di prima istanza superiore alle giustizie locali, fra i tribunali distrettuali e i provinciali civili, cioè i tribunali attuali, civili; o lasciar tutta questa cognizione a' secondi, come ora l'hanno. Fuori di questi tre partiti non n'è possibile altro. Il primo si è reputato in primo luogo pericoloso dalla Commissione, sarebbe un dar troppo ad autorità non ancora sperimentate, e qui la mancanza de' difensori e degli alberghi ne' capoluoghi de' distretti è difficoltà valutabile. Dandosi ora il primo passo, verrebbe forse un giorno in cui il secondo non fosse precipitato. Ma se temete (ripigliano) di affidare una più ampia giurisdizione a cotesti novelli tribunali, perché siete facili nel darne una parte? Perché rispondiamo, un uomo di quindici anni può sostenere facilmente il peso di trenta rotola, ma non di cento. Oltreché è ben dubbio, che anche un giorno potessero i tribunali distrettuali sostenere tutta la giurisdizione de' tribunali civili di ora. Incaricati essi della istruzione dell'alto criminale, non potran forse mai aver tempo per tanta mole di affari civili, quanta ne darebbe loro la prima istanza delle cause maggiori. L'istruzione obbliga gl'istruttori a menare una gran parte del tempo fuori della residenza. Questo stesso partito è poi del tutto in contraddizione colle difficoltà insuperabili, che a loro senso trovano i contraopinanti nella creazione de'

tribunali distrettuali, comeché di giurisdizion limitata. Il secondo partito, cioè quello di divider la prima istanza richiederebbe ne' tribunali civili un molto maggior numero di giudici, per rivedere in grado di appello i giudizj de' tribunali distrettuali; ed anche un molto maggiore nelle Gran Corti Civili, per formare un secondo grado proporzionato al primo de' tribunali civili, come a lungo è dimostrato nel Rapporto, da pagina 17 a pagina 21. E questo grande accrescimento di numero, oltre il dispendio intollerabile, urta colla difficoltà degli stessi contropinanti, in ordine alla paucità de' soggetti. In fine la divisione della prima istanza nelle cause superiori alle giustizie locali moltiplicherebbe i giudizj d'incompetenza. Quindi di tutti gl'inconvenienti il primo certamente è il minimo, quello cioè di non dare alcuna giurisdizion civile di prima istanza a tribunali distrettuali, e di non mettere alcuna comunicazione tra loro e gli attuali civili. I principj positivi e di congruenza debbon cedere nella collisione a' principj di necessità e di ragione. La Commissione ha veduto un difetto nel distacco fra i tribunali distrettuali e civili, ma lo ha stimato ben lieve in paragone o dell'abbandonar bruscamente tutta la giurisdizione di primo grado a' tribunali distrettuali, o del fare i collegj di appello non più numerosi di quelli di prima istanza, che sarebbe un assurdo vero. Si vegga il Rapporto alla pagina 21. E poi questo stesso difetto di semplice congruenza, cioè la niuna connessione fra' tribunali distrettuali e i civili provinciali, che nella scala delle giurisdizioni vengono immediatamente loro di sopra, non sarebbe veramente nuovo, ma autorizzato dallo stesso sistema attuale. I giudici di circondarj nelle lor cause inappellabili sono indipendenti da' tribunali civili. I tribunali civili, quando giudicavano inappellabilmente sino a ducati 200, il furono dalle Gran Corti Civili il sono ora, quando giudicano in grado di appello. Or quale incongruità più forte, che un giudice di primo grado sia indipendente dalla autorità immediatamente superiore, o che il sia un giudice di secondo grado? Nondimeno, come la necessità e la utilità, che sono i veri principj regolatori delle materie pratiche, fanno sparire il difetto di una stretta subordinazione gerarchica nel sistema attuale, così il farebbero sparire nel nuovo. Che in fine un tribunale conosca in solo grado di appello, senza cognizione di prima istanza è di tutte le Gran Corti Civili. L'importante si è, che le cause abbiano quell'intero e più spedito cammino, che vien segnato dall'utilità generale. I due gradi di giurisdizione, e il ricorso alla Corte Suprema, non mancan mai nel nuovo piano. La Corte Suprema forma come il centro di tutto il potere giudiziario. Le cause minori civili vi giugnerebbero da tribunali distrettuali, cominciando dalle giustizie locali; le maggiori dalle Gran Corti Civili, cominciando da tribunali civili provinciali. La unità del centro basta alla unità del sistema. Fuor di proposito dunque hanno i contropinanti chiamato biforme il piano della

Commissione, e poco giustamente gli han minacciato, che non troverebbe lo accoglimento di alcuno uomo di buon senso. Nol troverà, ma non per questo capo. Il principale Ufficio del buon senso nelle materie di molte facce, è il saper discernere gl'inconvenienti veri, cioè i produttivi di danni reali, da quelli, che avendo cattiva sembianza non hanno alcun effetto cattivo²²⁰.

7. Ma se in qualche causa (si ripiglia) un reo opponga la incompetenza del giudice locale, ed in grado di appello il tribunal distrettuale la dichiari, se il tribunale della provincia conosca se incompetente, e competente il giudice locale; che si farà in questo caso? Formerà cosa giudicata la sentenza in grado di appello del tribunal distrettuale, che ha dichiarato incompetente il giudice comunale: ma il tribunal provinciale, non legato dalla sentenza di un giudice di ordine inferiore, si astiene di procedere. Ne nascerà quindi un conflitto negativo, e le parti dovranno ricorrere per picciol oggetti alla Corte Suprema. Ecco la gran difficoltà si risponde, che dalla Corte Suprema non mai, perché la Gran Corte Civile nel cui dipartimento di troverebbero il tribunal distrettuale e il tribunal provinciale, sarebbe l'autorità superiore immediata. Ma neppure vi sarebbe la necessità di ricorrere alla Gran Corte Civile. La legge potrebbe disporre, o che l'appello della quistione d'incompetenza del giudice locale, si producesse nel tribunal civile della provincia, ommesso il distrettuale; oltre che la dichiarazione d'incompetenza del giudice locale facesse stato, ed il tribunale civile non dovesse fare altro, che procedere. Dove le materie, ripetiamolo, sono positive, i legislatori rimediano sempre bene alle difficoltà, facendo prevalere la utilità generale. Si costituirà un diritto singolare, che va sempre bene stabilito auctoritate constituentium propter publicam utilitatem. Qual principio nel caso immaginato si violerebbe di diritto naturale?
8. Ma in Francia (si ripiglia) i tribunali ivi detti di *arrondissement*, ossia di prima istanza, che sono gl'infimi collegiali, se corrispondono per la estensione del territorio a' distrettuali, che voi pretendete introdurre, contengono nondimeno ciascuno una popolazione, che corrisponde a quella, che si contiene in una nostra intera provincia. E voi volete in proporzione dar più tribunali al Regno di Napoli, che non ha la Francia, la quale a comun giudizio ne abbonda? Domandiamo perdono. La Francia ha 368 tribunali sopra 30 milioni di abitanti, che ripartiti ragguagliatamente ne danno poco più di 80 mila per uno. Ciascun de' nostri distretti, ragguagliati insieme, dà oltre centomila abitanti. Quali adunque corrisponderebbero agli infimi tribunali francesi, i distrettuali, o gli attuali civili?
9. Ma una nuova circoscrizione di giurisdizioni, diversa dall'attuale, diversa

²²⁰ La numerazione del documento salta dal num. 5 al num. 7.

dalla circoscrizione amministrativa; una nuova unione de' piccioli comuni, diversa da un'altra, che già se ne truova fatta; e che serve soltanto all'amministrativo, non può produrre, che turbamenti e confusione infinita. Sembra questa una di quelle difficoltà, che si fanno per farne, e non perché se ne senta il bisogno. Nelle cose umane bisogna contentarsi degl'inconvenienti minori; è impossibile, che tutto proceda senza qualche incomodo. Ma in fine qual incomodo è mai quello di una varia circoscrizione sotto varj rapporti? L'importante in questa parte consiste nel fare la nuova circoscrizione senza ambiguità. Fattala una volta i popoli vi si abituanò, e la conciliazione facilmente con tutte le altre sussistenti, che abbiano rapporti diversi.

10. Si è trovato a ridire alla facoltà conciliatorie, che si son proposte pel Presidente del capoluogo del distretto, che sia nel tempo stesso capoluogo della provincia. Le conciliazioni, si è detto, si sono sperimentate inutili nel regno. La risposta a tal difficoltà è nel rapporto, pag. 23 e 24. La Commissione non ha mancato di vederla; ed ha creduto di darne la soluzione nella cennata risposta. Non è vero, che ne regno non sieno mai riuscite le conciliazioni, ma soltanto, ne son riuscite poche. Queste poche però riproducendosi non formano un picciolo bene, e danno la speranza del loro aumento ne' tempi successivi. Alla fine è una speranza, che nulla costa. Il governo non soffrirebbe per essa alcuna spesa, Né i litiganti vi rifonderebbero tempo, né incomodo notabile, trovandosi il conciliatore nello stesso luogo del tribunale. Il modo però proposto è il solo ragionevole. Che uno stesso funzionario tenti prima la conciliazione e poi si faccia giudice, si può tollerare soltanto nelle cause minime, e perciò la conciliazione di queste si può affidare a giudici locali, che si sono proposti, e non deve avere alcuna retribuzione. Ma nelle cause importanti, dove la conciliazione convien, che si porti dietro una retribuzione, lo stesso uomo, interessato al premio come conciliatore, può abusare delle sue facoltà come giudice. Inoltre, indipendentemente dall'interesse, la stessa persona, che abbia visti svaniti i suoi sforzi per la conciliazione, conserva sempre una certa indisposizione verso la parte indocile, prendendo la qualità di giudice. Nel piano le funzioni di conciliatore non si uniscono mai con quelle di giudice nella stessa persona, relativamente alle stesse cause.
11. I contropinanti trovano strano, che le cause minori si vogliano affidare a mani meno esperte e meno sicure, quasi il patrimonio del povero sia agli occhi della legge men sacro, che quello del ricco; e vorrebbero, che la sola differenza fra le cause picciole e le gravi fosse nel rito. Intenzione eccellente! Dunque si aboliscano in grazia sua tutte le basse magistrature, le quali non si possono dare a uomini consumati; e facciasi, o che tutte le cause, anche di pochi ducati comincino dai capoluoghi delle province,

o che in ogni comune vi sia un Tribunal civile, una Gran Corte Civile ed una Corte di Cassazione. Non vi è mezzo fra questi estremi, se si vuole, che la giustizia reclamata dal povero venga del pari accertata, che la richiesta del ricco. È inutile parlare della differenza del rito perché la legge non prescrive formalità inutili, ma quelle sole, che giovino ad accertar la giustizia. In oltre non è fuor di proposito avvertire, che le cause maggiori interessano un maggior numero d'individui, e non sono immeritevoli per questo riguardo d'una maggiore attenzione. Sopra una gran fortuna vivono centinaia di persone, e sopra una piccola ristretta famiglia.

Del resto la Commissione non ha mai avuta predilezione per le cause de' ricchi; ma la natura delle cose fa sì, che costoro possano spendere in tutte le loro cause quel, che i poveri non potrebbero nelle loro relativamente gravissime; e che si debbon contentare ne' loro affari di giudici di minor conto ed anche inappellabili, siccome i medici mediocri delle lor malattie.

12. In fine qual degno Consultore, che si è di sopra accennato, il quale ha dissentito dalla Commissione nel punto dell'abolizione de' giudici circondariali, ma si è unito alla medesima, con una sola modificazione, nella proposta de' tribunali distrettuali; ha risposta in tal modificazione in ciò, che non vorrebbe, che tai tribunali s'ingerissero punto nelle cose civili. Teme egli la confusione delle dette materie colle penali, ed allega i disordini delle antiche regie udienze, che univano in loro il poter civile e il poter criminale. Questo timore è saggio, ma sembra che debba avere i suoi confini. Se si trattasse del maneggio indistinto delle due materie, qual era quello, che avevano le regie udienze, la difficoltà sarebbe grave. Ma il civile, che si è proposto pe' tribunali distrettuali, è quel poco, che in grado di appello verrebbe dalle giustizie locali. D'altra parte non sarebbe un perdere la bella occasione della vicinanza d'un tribunal collegiato, l'obbligare i piccioli litiganti a percorrere tutta la provincia, portando le loro doglianze fino alla Capitale di essa; quando presso alle lor case abbiamo un tribunal collegiato numeroso egualmente, che il lontano? Oltreché non è inutile, che i giovani magistrati si vadan formando all'uno e all'altro diritto, nel principio della loro carriera; unione che deve accompagnarli ne' tribunali provinciali per le cause di rinvio criminale; che gli accompagna in Sicilia nelle Gran Corti, che sono miste; e che debbano sostenere nel giugnere al sommo grado giudiziario, nelle Corti Supreme. Raccogliendo le idee la utilità del piano è chiarissima sopra lo stato attuale. Oggi, il giudice di circondario giudica senza appello sino a venti ducati, e con appello a' tribunali civili sino a 300. Egli deve conoscere, e bene, cinque codici, tre di diritto e due di procedura; egli deve solo formare de' giudizi sopra delle materie, ed aiutare spesso un pubblico ministero, quasi sempre analfabeto; egli deve fare tutti gli accessi nel suo circondario, tanto per gli affari civili, quanto per gli affari penali;

egli finalmente non ha di soldo, che da 20 a 24 ducati. Questo giudice è per lo più di età freschissima, perché comincia la sua carriera. Questo giudice ha un supplente, ch'è del luogo, non pagato, sconosciuto dal governo, e che poco ha da temere e nulla da sperare. Se vi sono vi sono supplenti, per le sole materie di polizia giudiziaria, ne' luoghi dipendenti dal circondario, questi sono anche al di sotto al supplente, di cui si parlato. Da tutto ciò nasce, che la mole degli affari del circondario in qualunque modo sia condotta, è sempre in massimo ritardo; e i cancellieri sono quelli, che bene o male la disbrigano. Questi grandi inconvenienti danno luogo a lagnanze, e formano il primo anello del nostro ordine giudiziario. In Francia, nazione più civilizzata certamente della nostra, non hanno i giudici di pace, che corrispondono a' nostri giudici di circondario, le stesse facoltà, che questi hanno tra noi. Nel sistema, che si propone, giudici locali, a' quali bastano mediocrissime cognizioni legali, si troveranno molto meglio co' loro giustiziabili, attenta la ristrettezza del territorio di ciascuno, e delle attribuzioni della carica. Ma sopra costoro invigilerà da vicino un Collegio di cinque individui, compreso il Presidente, e un Procuratore del Re; e le lor sentenze saran presto corrette, dove occorra, senza che i litiganti sieno obbligati ad uscir dal distretto, sino al valore di ducati 200. Il detto Collegio avrà la istruzione dell'alto criminale, che ora è affidata ad un solo giudice istruttore. Il detto tribunale avrà il giudizio della commission dell'accusa, necessario a separarsi da quello della sua sussistenza. Finalmente il Presidente del Tribunale di distretto del capoluogo della provincia avrà il nobile incarico di conciliare le cause, che s'introdurranno nel tribunal civile di tutta la provincia; incarico, che per quanto poco dia da sperare di successo, farà sempre onore al governo, che non ommette di aprire la strada a si lodevole fine. In ultimo il Presidente ed il Procurator Regio del detto tribunale, in caso di assoluta mancanza della camera di rinvio criminale, sono anche destinati a supplirvi nel modo detto di sopra. Fra' vantaggi della suppression delle giurisdizioni circondariali, e della surrogazione de' tribunali distrettuali, è da contare benanche, che rendendosi il capoluogo del Distretto centro d'una giurisdizione importante, relativa soprattutto a' delitti ed a' misfatti vi si potrà collocare una sufficiente forza di gendarmeria, la quale di là accorra a tutti i punti del distretto, e mantenga la sicurezza pubblica nella campagna e nelle strade fra paese e paese. Per quel, che riguarda poi il bisogno di una forza interna in ogni comune, questa dovrebbe esser tutta Urbana, e destinata all'interno servizio, dipendente dal giudice locale. Ed in questa maniera il numero della gendarmeria progettato nell'analogo avvio della Consulta Generale, basterà al servizio, a cui è destinato, laddove, suddividendolo fra 513 circondarj, ne verrebbe paralizzato il numero di più di 3000 individui, e la forza non basterebbe.

Passando alle altre due parti, cioè alla maniera di formare le camere di rinvio criminale, ed allo stabilimento degli avvocati de' Poveri nelle Gran Corti Criminali, restano a dire poche altre cose. I contropinanti convengono nella utilità delle camere di rinvio criminale; ma bramano soltanto per assicurare maggiormente il loro servizio, che a quelle gran Corti Criminali, le quali costano di una camera sola, e riseggono lontane dalle Gran Corti Civili, aggiunga Sua Maestà due altri giudici, invece di un solo proposto dalla Commissione; i quali col settimo superante, facciano sette cogl'individui de' tribunali civili. Così con certezza si avrà fra questi, non ostante l'impedimento di alcuno, i sei giudici necessari pel giudizio criminale. I sottoscritti sono indifferenti in questa parte. La Commissione nel suo piano aveva provveduto alla desiderata certezza di servizio, riguardante ne' Presidenti, e ne' Procuratori del Re presso i tribunali distrettuali de' capoluoghi delle province, due supplenti nati per tal bisogno, supplenti a' due giudici civili cui di dignità sono pari. Lo stabilimento degli Avvocati de' Poveri presso le Gran Corti Criminali, che sarebbe piuttosto una ripristinazione, poiché prima dell'attual sistema gli avevamo, senza che però fossero esclusi gli avvocati officiosi de' rei miserabili, siccome non s'intende di escludergli ora; questa proposizione ha per oppositori quegli stessi, che rigettano i nuovi giudici locali, a riserba di uno, che in questa parte concorre co' sottoscritti. Tutte le contrarie ragioni si riducono a due. Ci è, dicono primieramente, il ministero pubblico, ci sono in secondo luogo gli avvocati officiosi, che si destinano dalle Corti a' rei, che ne han bisogno. I secondi fanno inutile la nuova carica; e venendo ella in collisione col ministero pubblico, riuscirebbe anzi dannosa al sistema. I sottoscritti non intendono, come il ministero pubblico possa esser d'impedimento a richiamar la carica dell'avvocato de' poveri, essendo i funzionarj del ministero pubblico gli accusatori legali di tutti i rei. Dunque, perché ci è chi accusa, non ci dovrà esser chi difenda? Ci sono, si replica, gli avvocati officiosi, che proporzionati in numero al bisogno, fan quello, che un solo non potrebbe fare. Dunque ci si parli di costoro, e non del Pubblico Ministero, perché il ricorrere ad essi è un confessare il bisogno della difesa. La quistione quindi si riduce a vedere, non già, se giovi meglio la difesa del solo Avvocato de' Poveri, o de' molti avvocati officiosi, poiché nel rapporto col proporre l'uno non si tolgono gli altri; ma se sia più utile a' poveri l'aver oltre avvocati privati, incaricati di tale e di tal causa singolarmente, un avvocato pubblico, generale, ed abitualmente dalla legge incaricato della loro difesa e tutela. L'Avvocato de' Poveri non mai è bastato solo a difendere tutti gl'incolpati bisognosi di difesa gratuita. Sempre se gli son aggiunti avvocati particolari. Ma egli era il centro di sì pio e necessario officio; egli lo animava, e diriggeva, quando nol sosteneva intero; egli prestava il suo soccorso, dovunque faceva uopo di maggiore autorità; egli sedendo fra' giudici, mentrecché decidevano, a fronte al pubblico accusatore, ch'era allora e si chiamava Fiscale, bilanciava la influenza del contrario officio. In fine le [parti dell'avvocato officioso non cominciano, che dal dibattimento].

Il Procuratore del Re è l'uomo, si dice, della legge, e il promotore del giusto, non è l'oppressore de' rei. Ma non era tale appunto l'antico Avvocato Fiscale? O ce ne lasceremo imporre da nomi? Noi non conoscevamo il difensor della legge nelle cause civili; ma l'avevamo, come ora, nelle criminali. Ci siamo dimenticati del bello attributo, che gli si dava, chiamandolo Fisco di verità? Nondimeno i nostri maggiori, che in fatto di prudenza civile non eran da meno de' più applauditi uomini delle altre nazioni, ebbero per vero, che tutta la imparzialità de' Fiscali non bastasse sola ad assicurar dalla pena l'innocente, e dalla soverchieria il reo. Gli incolpati, e soprattutto quei, che languiscono nelle carceri, han bisogno di due cose, la difesa attuale, e questa non può certo esser l'ufficio dell'accusatore; e di protezione abituale, e questa si può sperare da chi sia dedicato unicamente ad officio sì umano. Importa questo officio, che i ritenuti sien visitati; che le loro querele, spesso giuste contra i custodi, sieno accolte con umanità; che le loro gravezze sieno recate alle orecchie di chi debbe e può alleviarle; che le loro cause sien sollecitate; ch'essi abbian un'autorità tutelare, la quale impetri per loro i temperamenti della equità contra il rigore e il diritto sommo, di cui è promotore il Pubblico Ministero. Riguardata la carica sotto questo aspetto, ch'è il suo proprio, non può essere ella indifferente a chiunque prenda interesse ne' mali della umanità; interesse, che si distende anche a' colpevoli, perché i colpevoli non lasciano di essere uomini. La difficoltà avrebbe potuto venir dalla spesa; materia, in cui si può esser facili nelle circostanze attuali dello Stato. Perciò la Commissione propone, e ripropongono i sottoscritti, che volendo Sua Maestà gli avvocati de' poveri, ne basterebbe uno per ogni Gran Corte Criminale; e potrebbesi dar loro una semplice gratificazione annua non minore di ducati 300; facendo servire la carica ad introdurre nella magistratura giovani scelti, che vi si possano mantenere, per promuovergli dopo alquanti anni a piazze di giudicature collegiali, in proporzione del valore e del zelo, che avranno spiegato in questo primo aringo. Il parere adunque de' sottoscritti sopra i diversi capi già scorsi, ripetendo le proteste fin da principio fatte intorno a tutto ciò, che riguarda il personale, si è:

- Che aboliti i conciliatori e i giudici circondariali si surrogli per ogni comune di 4000 anime in sopra, e colle unioni proposte de' più piccioli comuni, un giudice locale, con attribuzioni più ristrette di quelle de' giudici circondariali, da prendersi da' paesi vicini; stabilendo in suo favore de' modici diritti a carico delle parti, e disgravando le parti stesse dalle spese del registr - A' 4000 di qua dal Faro ne dovrebbero corrispondere mille di là.
- Che si crei un tribunal collegiato per ogni distretto, da incaricarsi principalmente degli appelli dalle sentenze dei giudici locali, e della istruzione dell'alto criminale, oltre gli altri carichi di sopra espressi.
- Che si aggiunga un giudice ed un procurator generale sostituito ad ogni gran Corte Criminale di una sola camera, residente dove non sia una Gran Corte Civile, per formarsi co' tribunali civili le

camere di rinvio criminale, nella maniera divisata a suo luogo; e si stabilisca un avvocato de' Poveri senza soldo, ama con un'annua gratificazione, in ciascuna Gran Corte Criminale.

Napoli, 15 Luglio 1825
 Principe di Cardito
 Monsignor Rosini
 Lorenzo d'Antoni
 Francesco Canofari
 Gennaro Bammacaro

Il Consigliere Zurlo ha scritto il suo parere analogo su un foglio separato, al quale si rimette in quanto è affermato per i Tribunali distrettuali. In tutto il resto ha firmato colla maggioranza.

Filippo Benintende

Gaspere Capone Relatore

Attente le modificazioni, circa la qualità di Paesano, e circa la retribuzione, relativamente ai Giudici comunali, adottate dai dieci precedenti Signori Consulitori, le quali modificazioni ricadono al mio primo parere, sono per necessaria conseguenza coi medesimi su questo punto. Ritengo ancora il sistema de' Tribunali distrettuali, che credo più utili, e più confacenti all'Accerto della Giustizia, quantevolte siano tolte le difficoltà, che eransi proposte, e che le località ne siano suscettibili.

Cavalier Francesco Paternò Castello

Dovendosi combinare gli arbitrati di cui si discute, col nuovo Codice in vigore, io aderisco al progetto della Commissione, come quello che prescrive minori inconvenienti.

Il Vice Presidente Principe di Reburdone

[Documento n. 8]

Napoli 15 Luglio 1825

Parere del Consultore Benintende

Discutendosi nella Consulta Generale se convenga nella Sicilia oltre il faro accrescere il numero delle Gran Corti Civili, il Consultore Benintende rilevando gli sconci che sono derivati dall'attuale organizzazione giudiziaria di quei reali dominj ha proposto lo stabilimento di una nuova gran Corte Civile nel centro dell'Isola ed una nuova conveniente ripartizione di quelle valli tra le Gran Corti attuali, e quella da crearsi. In maggioranza tenendo presente la legge organica giudiziaria de' 7 Giugno 1819 e la topografica situazione delle sette valli minori nelle quali trovasi divisa la Sicilia oltre il faro ha considerato Che tre Gran Corti Civili trovansi ivi stabilite, due ne' capiluoghi di Messina e Catania, e l'altra in Palermo; che la competenza delle prime è limitata a' confini delle due rispettive valli, e

dipendono dall'ultima gli abitanti delle cinque valli di Palermo, Siracusa, Girgenti, Trapani e Caltanissetta; che da questa tanto diseguale ripartizione delle due valli tra le mentovate Gran Corti deriva una grande diseguaglianza nella distribuzione degli affari litigiosi, poiché pochi vanno alle Corti di Messina, e di Catania, e si ammassano prodigiosamente in quella di Palermo; che in conseguenza di ciò i giudizi hanno quivi un lentissimo corso, e sono condannati i litiganti a sopportare ingentissime spese attendendo per uno o più anni la decisione delle cause, ritardo che gli sgomenta, gli abbatte, o finisce sempre per rendere il povero soprattutto vittima di un potente avversario; che questo ritardo riesce ancora più insopportabile, poiché si osserva che le liti hanno altrove un rapido corso, e si stabilisce un odiosa disuguaglianza tra i litiganti dello stesso paese sudditi ugualmente dello stesso Principe; che se nascono inconvenienti così gravi dalla disuguale distribuzione delle liti tra le indicate gran Corti, sconci ancora più fatali derivano dalla topografica situazione delle tre valli di Caltanissetta, Girgenti e Siracusa, trovandosi le prime due alla distanza di 80, 90, 105, 175 e più miglia, e l'altra di miglia 160, 180 e più da Palermo; che in ordine al²²¹ Valle di Siracusa è visibile la più strana, ed inconcepibile inconseguenza dell'attuale organizzazione giudiziaria, poiché dopo essersi stabilita una Gran Corte Civile nella limitrofa Valle di Catania, alla quale di potrebbe pervenire da più lontani punti della prima in men di un giorno, vuolsi che gli abitanti di quella valle intraprendano un viaggio di sei, o sette giornate per giungere a quella, dalla quale si è fatta dipendere, e ciò nell'atto, che camin facendo traversan l'enunciata valle di Catania; che queste enormi distanze fissar debbano maggiormente l'attenzione del legislatore atteso che si tratta di un paese privo di canali navigabili²²² di strade rotabili, di ponti, dove i terreni, che bisogna percorrere presentano in più luoghi de' passi talmente pericolosi, che il viaggiatore dev'essere accorto a smontare da cavallo e fare a piedi de' lunghi spazi, e dove sopravvenuto l'inverno, che per la faccia montuosa dell'isola d'ordinario e piovosissimo ed i torrenti numerosissimi sono in una costante attività, avviene che si serri la comunicazione tra le enunciate valli, e la Gran Corte dalla quale rilevano; che se allora è sospeso il corso delle liti vi ha nuova cagione di ritardo, che si aggiunge a quelle testè rilevate, e se avvenga, che una delle parti, o suol essere la più potente, soggiorni in Palermo, e per le cure di questa la causa progredisca, tanto peggio per l'avversario rimasto in provincia: Egli sarà privo della conveniente difesa, non potendo colla personale assistenza animarsi lo zelo de' suoi patrocinatori, e suggerir loro opportunamente quelle circostanze di fatto, la cui conoscenza, l'andamento del giudizio rende necessari, e dalle quali sovente dipende il successo di questo, poiché dal fatto nasce il diritto.

²²¹ Così nel testo.

²²² Così nel testo.

Che una grande difficoltà di cammini e sì enormi distanze danno una mancata preponderanza al ricco sul povero, al ricco proprietario, che ha già tanti vantaggi su di quello per le sue stesse fortune, per le sue relazioni, e rapporti. Che questa preponderanza, e tutti i malanni suddetti saranno infinitamente più sensibili ove per la nuova organizzazione giudiziaria la competenza de' giudici locali venisse ridotta a somma minore di quella, che ha fissata la legge in vigore. Sinora le cause, il di cui valore non passa ducati 300 sono rimaste dentro i carlini di ciascuna valle, portandosi in prima istanza al giudice circondariale, ed in secondo, ed ultimo al Tribunal Civile residenti ne' capiluoghi di quelle. Né due pareri della Consulta Generale sulle basi della nuova organizzazione giudiziaria la competenza locale è stata ristretta a ducati 200, sia che debba affidarsi a giudici comunali sia a' circondariali si è anche ritenuta e ragionevolmente la disposizione per la quale nelle spropriazioni forzose si porteranno le prime istanze al Tribunale civile, qualunque siasi il valore della causa, e la seconda volta alla Gran Corte d'appello. Tutte le cause dunque, ch'eccederanno il valore de' ducati 200 uscirebbero dalle Valli, e porterebbero un nuovo e non picciolo aumento al prodigioso numero di esse, che si ammassa al presente nella Gran Corte di Palermo. Quindi non essendo supponibile che un povero litigante per ducati 101, anzi per ducati 100, 50, 30 ne' giudizj di spropriazione forzosa si risolva ad abbandonare il proprio abituro, ed a passare uno, o più anni in remotissima città per attendere la decisione della causa, ed essendo ben naturale, che vista la insufficienza de' propri mezzi e vanamente temendo contro una legge ingiusta, che lo inabilita a fare sperimento de' suoi diritti sarà astretto a darsi in balia del suo potente avversario, ed a riceverne i patti, segue evidentemente, che la legge stessa priva i litiganti di tenui fortune del rimedio dell'appello, quanto a dire del diritto sacro della difesa, che dev'esser sempre piena ed intera. Che sia una contraddizione estremamente rivoltante, che mentre una legge piena di saggezza ammette anche per le cause di un valor tenue il secondo grado di giurisdizione, altra legge funesta elevi una barriera insuperabile tra la Corte Suprema, e colui, che deve implorare e colui che deve implorarne il soccorso. Che il rimedio dell'appello sia allora un'arma in più nelle mani del prepotente e peggiori vie maggiormente la condizione del povero atteso che soccombente nel primo cimento non ha mezzi di usarne, e vincitore non può rimaner tranquillo perché l'avversario il chiama ben tosto per l'appello la dove il pover' uomo non può seguirlo. Che d'altronde una legge, la quale rende difficili, ed impossibili gli appelli diminuisce anche di molto la fiducia del primo giudizio, poiché allontanata dal magistrato uno de' più forti motivi, che l'obbligano a pronunziare con rettitudine. È certo, che i primi giudici nell'emettere la loro sentenza si pongono dinanzi agli occhi il giudizio, che potrà farne la Corte superiore. Se l'interesse, e la passione cercano di strappargli una sentenza ingiusta l'onore, e l'opinione lo arrestano. Rimosso quindi il timore dell'appello, l'arbitrio de' primi giudici non ha più freno, ed è facile concepir tra il povero ed il ricco chi trarrà partito di

quell'arbitrio. Che tutti i sopra enunciati sconci sono ancor più fecondi di totali conseguenze ove siano ravvisati sotto l'aspetto della pubblica economia, poiché si sperimentano in un paese essenzialmente ed unicamente agricolo, dove i litiganti sono d'ordinario coltivatori, i di cui poderi negli attuali criticissimi tempi soprattutto richiedono le sue indefesse cure, ed il di cui prolungato allontanamento da' medesimi, e le di cui sostanze dissipate altrove in vece di essere investite nel miglioramento della loro proprietà li mena a miserabile ruina, ed arresto nel tempo degli stessi progressi dell'agricoltura nudrice dell'isola, e sorgente unica dalla quale dipende lo stato.

Che avendo Sua Maestà difonta di felice ricordanza nella sua paterna sollecitudine per il bene generale di tutti i suoi sudditi indistintamente rimesso all'esame della Consulta generale se pel migliore andamento della giustizia e pel maggior comodo de' litiganti convenga stabilire una Gran Corte Civile in ciascuna provincia, o valle, la Consulta assumerebbe sopra di se una grande responsabilità verso una rispettabile parte de' reali dominj, se rilevati i gravi, e perniciosi sconci, che derivano dalla sua attuale organizzazione giudiziaria non proponesse gli opportuni rimedj. Che dovendo la natura degl'inconvenienti determinar quella de' ripari, e derivando i primi da un enorme accumulo di affari nella Gran Corte Civile di Palermo, e delle grandi distanze che si frappongono fra questa e le valli che ne dipendono non si potrebbe altrimenti apprestarvi convenienti rimedi che collo stabilimento d'una nuova Gran Corte Civile da risiedere nel centro dell'isola, e con una nuova adatta ripartizione delle valli dipendono tra le Gran Corti attuali, e quella decretarsi; onde aversi così rotte le distanze e distribuiti con conveniente proporzione per li affari litigiosi.

Che quanto al modo, come eseguirsi la indicata nuova ripartizione ed alla residenza della nuova Gran Corte si possono seguire le vedute, e le demarcazioni adottate da Sua Maestà difonta nel decreto de' dicembre 1821 relativo alla nuova circoscrizione territoriale amministrativa della Sicilia oltre il Faro.

Che niuna impressione hanno fatta nell'animo suo le difficoltà presentate da Consultori dissidenti, de' quali per altro rispetto molto i lumi. Si è detto in termini generali, che gli annunciati inconvenienti siano in questa parte esagerati, e che quelli veramente sperimentati vi si potrebbe riparar con una meglio intesa ripartizione di quelle valli tra le attuali Gran Corti Civili, e tanto più che si sono date delle disposizioni per la costruzione di quelle strade consolari. Si risponde, che basta gettare un colpo d'occhio sulla carta geografica per convincersi delle rilevate grandi distanze e sugli stati delle cause della Gran Corte Civile di Palermo onde rimuoversi ogni dubbio del ritardo che ivi sperimenta l'amministrazione della giustizia, che d'altronde sarebbe ben inconcepibile, che non soffrano siffatto ritardo le decisioni delle liti di cinque valli, che si portano ad una sola Corte, ove con detrimento maggiore della giustizia non siano quelle affrettate, e premature. Che sebbene siensi da qualche tempo ripresi i travagli sulla strada rotabile da Palermo a Messina per le montagne, unica strada sinora nell'interno

dell'isola, e si spera, che sarà tra non molto avvicinato a Caltanissetta, pure questa strada, la quale nell'indicato tratto sorpasserebbe novanta miglia di estensione, potrebbe rinnovare la difficoltà delle comunicazioni tra il divisato capoluogo, ed altri due o tre comuni con Palermo, ma non di quelle di altri settanta comuni rinchiusi nelle due valli di Caltanissetta, o Girgenti.

Che quand'anche si potesse fra non molti anni costruire altre strade consolari, potrebbero queste facilitare il tragitto, ma non minorare le grandi distanze, che si frappongono tra le mentovate tre province, e Palermo, le quali verrebbero anzi accresciute sicché è inevitabile questo dilungamento attraverso un paese sparso di montagne onde addolcire convenientemente i livelli, siccome ne fornisca un esempio la rammentata strada, la quale si compone di miglia 62 in Palermo o Vallelunga, mentre la via antica non ne contava che, che 50.

Che una nuova ripartizione di quelle valli esistenti tra Gran Corti Civili in modo, che possa avvicinarle convenevolmente alle medesime, ed assicurare il tanto necessario oggetto di una ragionevole proporzione nella distribuzione delle liti riesca affatto impossibile opponendovisi inevitabilmente la situazione di Palermo, o delle due città di Messina, e Catania, che per le loro particolari circostanze dovrebbero ritenere le gran Corti, che vi risiedono, per cui si potrebbe aggregare il Vallo di Siracusa a quello di Catania, ma non si potrebbero unire i due Valli di Caltanissetta, e Girgenti, o alcuno di loro o quello di Messina, perché in tal caso le distanze sarebbero ancora più forti, che quelle, che le dividono già da Palermo. Si è opposto, che la Francia con 29 milioni di abitanti non conta 29 supreme corti di appello, che questa parte de' reali dominj con una popolazione quasi tripla di quella della Sicilia oltre il Faro ha solo tre Corti Civili provinciali.

Si risponde esser cosa risaputissima, che le leggi, che istituzioni di qualunque natura, debbono sempre adattarsi alle locali circostanze de' rispettivi paesi.

Che niuna comparazione può ragionevolmente istituirsi tra la Francia paese il più incivilito del mondo e però assai disposto agli arbitramenti e alle amichevoli composizioni e rotondato nella sua periferia, contando miglia cinquecento circa dal settentrione al Mezzogiorno, come dal Levante al Ponente, coperto di canali navigabili, di strade rotabili, d'innumerevoli ponti, e la Sicilia oltre il Faro paese per indole rilevata anche da gravi antichi scrittori e per non abbastanza diffuso senso di incivilimento tormentato singolarmente dallo spirito contenzioso, che porta quegli abitanti a terminare sopra le loro contese con formali giudizj d'una forma estremamente irregolare, dove mancano tutti i mezzi conosciuti di agevole comunicazione, e dove per colmo di scia[g]ura le tre Città residenza delle tre attuali Gran Corti Civili sono site sulla periferia, Palermo, e Messina in punto opposto ad enormi distanze l'una dall'altra, e Catania a soli 60 miglia dell'ultimo, e rimane uno spazio immenso frapposto tra Catania e Palermo, quanto a dire quasi tutta la parte mediterranea priva de' beneficj della residenza delle Gran Corti civili.

Che d'altronde sono assai pochi le corti reali che abbiano in Francia una sola Camera, componendosi la massima parte di due, di tre, di quattro e sino a cin-

que camere, dove sono riuniti cinquanta consiglieri, per cui dovendosi tali camere risguardare nel fatto come altrettanti corti diverse poiché le liti sono fra le medesime divise, e suddivise il numero di quelle in Francia i rapporti delle sue locali circostanze e fisiche, e morali è assai più esteso, che forse non bisognerebbe, che ove piacciono gli esempj stranieri gli stati di terra ferma del Re di Sardegna sopra una superficie quadrata che è ben lungi dall'essere doppia di quella della Sicilia di là dal Faro, e con una popolazione doppia, vale a dire circa 3.400.000 conta otto giudicati che sono altrettante supreme corti di appello residenti in Torino, Sciamberj, Aosta, Alessandria, Cuneo, Genova e Nizza. Che sarebbe ben conveniente, che la Sicilia paese d'Italia avesse in questa parte delle istituzioni conformi a quelle di altro nobile paese italiano.

Che l'esperienza ha fatto conoscere i vantaggi delle supreme corti di appello provinciali sugli stati testè mentovati, ivi stabiliti lungo tempo avanti gli ultimi ingrandimenti territoriali, che ne hanno fatte accrescere il numero, poiché non avvi quivi. Egli è vero una Capitale immensa, contando Torino appena 76 mila viventi, ma non vi ha molte illustri città sparse su tutto il territorio vi ha province popolate e floride, mentre in Sicilia per effetto delle vecchie istituzioni, che avevano concentrato i Tribunali superiori nella sola Capitale è sorta una città gigantesca doppia di quella del Piemonte sopra una popolazione in tutto lo Stato, che appena la metà di quella dell'altro, e presenta delle provincie immiserite e spopolate. E qui a proposito di rammentar qualche concordamento a tutti i grandi politici pensava di queste immense capitali il celebre Filangieri onore di queste contrade, e dello spirito umano. "Il volgo dice Egli nel capitolo XIV del primo volume dove tratta degli ostacoli abusivi che si oppongono ai progressi dell'agricoltura, il volgo al quale tutto quello, ch'è grande impone, ammira le grandi città, e le Capitali immense. Il filosofo non vi vede altro che tanti sepolcri sontuosi, che una moribonda nazione innalza, ed ingrandisce per riporvi con decenza, e con fasto le sue ceneri stesse". E più sotto continua Egli "A Dio non piaccia, che si abbia a credere, che io voglia dichiararmi contro il diritto, ch'è il migliore garante della libertà civile, contro quel diritto, io dico, che la legge dà a ciascun cittadino di appellarsi ad un tribunale superiore dalla prima sentenza d'un tribunal inferiore. In confidenza pubblica richiedo alcuni rimedi, e l'appellazione è il più ragionevole. Ma questi tribunali non potrebbero forse erigersi nella stessa provincia? Ciascheduna provincia potrebbe avere il suo? I Tesori del Principe si sentirebbero forse d'un tenue sacrificio, che si avrebbe al bene pubblico? In ordine poi a questa parte de' nostri dominj la maggioranza ha osservato che non è il numero materiale delle Corti, che bisogna risguardare, ma bensì quello delle provincie, e de' viventi provinciali, che sono chiamati a fruirne. Che qui otto provincie godono dell'insigne beneficio della giustizia locale, vale a dire più che la metà di tutte le provincie di qua dal Faro, o sotto il rapporto de' viventi 2.135.000, vale a dire 130.000 sopr' ai due quinti di tutta la loro popolazione, mentre nella Sicilia oltre il Faro due sole Valli Catania, e Messina fruiscono degli appelli provinciali, quanto a dire poco a meno, che un quarto di tutte quelle Valli, ed altrimenti 548.000 viventi, che si danno

meno che il terzo di tutta la popolazione delle medesime, ed il quarto degli abitanti delle otto suddivisate provincie di questi reali dominj. Che da ciò è chiaro, che sotto tutti i rapporti, non escluso quello di una scrupolosa proporzione aritmetica tra le rispettive popolazioni delle due parti del Regno, la magistratura provinciale non offre al presente colà i vantaggi che appresta agli abitanti delle provincie di qua dal Faro. Che sei provincie dipendono qui dalla Gran Corte di Napoli, ma che quattro di queste, Terra di Lavoro, Principato Citeriore, Principato Ulteriore, Contado di Molise sono come aggruppati attorno alla Città Capitale residenza della Corte che le altre due Capitanata, e Basilicata sono è vero meno avvicinati, ma che la loro distanza media si calcola di miglia 60 circa, mentre dall'altra parte comode strade rotabili, ed opportuni ponti rendono assai agevoli le comunicazioni tra tutte le indicate provincie, che la Gran Corte dalla quale rilevano.

Che per colmo di un trasporto risiede in Napoli una Gran Corte Civile composta di tre Camere fra le quali si ripartiscono gli affari litigiosi delle provincie dipendenti.

Che per tal modo ricevono ciascuna Camera gli appelli soltanto di due delle cennate provincie e di un terzo di quello di Napoli, e le tre camere si debbono risguardare, come tre Gran Corti, le quali avrebbero potuto risiedere in altrettanti capiluoghi delle provincie, che ne dipendono, e che in grazia di distanze non troppo forti e della facilità delle comunicazioni con Napoli, si è voluto, che quivi risedessero.

All'incontro nella Sicilia oltre il faro Palermo lungi dall'essere centrale alle provincie, che rilevano dalla Gran Corte ivi residente è sito in un angolo della periferia dell'isola a grandi distanze quelle di Caltanissetta, Girgenti, o Siracusa, e le comunicazioni sono estremamente difficili, e più mesi dell'anno affatto serrate; infine, unica camera civile riceve gli appelli di cinque intere valli. Che quest'ultima circostanza presenta essa sola una visibile disuguaglianza nelle due organizzazioni giudiziarie discuooprendo nel confronto delle medesime tutto l'odioso di quella delle loro provincie di là dal Faro.

Che vanamente verrebbe qui dirsi, che si potrebbe allontanare quell'ultimo sconcio stabilendosi nella Gran Corte di Palermo una nuova Camera onde ripartirsi fra l'una e l'altra gli appelli delle valli dipendenti, poiché non si potrebbe con tal mezzo apprestar riparo all'altro inconveniente ancora più grave delle grandi distanze, che opprimono i litiganti disagi, o di spese, e privano il povero soprattutto del beneficio del secondo grado di giurisdizione.

Che per altro dovendosi creare una nuova Gran Corte, non si saprebbe concepire, ove non si voglia risguardare il favore di Palermo, perché non si debba collocarla piuttosto nel Centro dell'isola col comodo infinitamente maggiore de' litiganti, comodo reclamato dalla più imperiosa giustizia, e dalle più forti considerazioni di economia politica.

Che vanamente ancora vorrebbe opporsi, che in provincia mancherebbero ottimi giudici, e gli avvocati necessarj alla difesa delle cause, vecchia e futile ob-

biezione, che si è riprodotta tutte le volte, che si sono proposte delle riforme somiglianti e che non ha mai potuto frastornare le generose vedute del legislatore intese a migliorare le vecchie istituzioni. Che potendosi seguire il sistema già ricevuto in Sicilia, e del quale l'esperienza da più anni ha fatto conoscere i vantaggi di unire cioè le attribuzioni civili alle penali, siccome si è fatto nelle Gran Corti di Messina, e di Catania basterebbe un sol atto legislativo, che conferisse la giurisdizione nelle materie civili alla Gran Corte Criminale residente in Caltanissetta, perché si sorgesse la nuova Gran Corte che si è proposta.

Che d'altronde dipende sempre dal governo il mandare in provincia de magistrati, che possano assicurare il bene della giustizia.

Che ove si asserisse che i magistrati delle capitali non si adattino al soggiorno delle provincie, si potrebbe facilmente ovviare occorrendo a questo preteso ostacolo, stabilendosi, che alcuno non possa esser promosso a giudice di appello in Palermo se non abbia prima esercitato magistratura in provincia per un dato numero di anni.

Che trattasi nel proposito di assicurare il vantaggio generale delle province, la di cui floridezza forma il valido nerbo, ed il verace splendore de' Regni, e queste grandi vedute non debbono sacrificarsi al preteso comodo di pochi.

Che per quel che riguarda i difensori bisogna por mente, che si tratta di un capoluogo di valle di residenza di un Tribunal civile, e d'una Gran Corte Criminale, dove vi ha già un foro avviato, che altri valorosi potrebbero recarvisi da Messina, da Catania, da diverse comuni delle stesse provincie, e da Palermo, dove ve n'ha certamente più del bisogno; che non vi sia da temere, che altrimenti avvenga poiché l'uomo corre volentieri, e con trasporto la dove la fortuna si mostra, e che vi ha sempre mezzi di brillante fortuna dove risiedono magistrati supremi; che senza mendicare esempi stranieri, stabiliti appena le Gran Corti Civili in Aquila, Teramo, Catanzaro si videro colà ed egregj magistrati, e distinti avvocati.

Che del resto se l'addotta difficoltà valesse, proverebbe troppo, poiché essendo chiaro, che non possono esservi nel momento i Magistrati, e difensori di un raro merito la dove non sono ancora stati Tribunali superiori, seguirebbe, che non si dovrebbero adottare simiglianti utili riforme.

Si è ulteriormente opposto, che il decreto riguardante la nuova circoscrizione territoriale amministrativa di quella parte del Regno non sarà più mandato ad effetto, e quindi non potersi più dividere quelle in quattro dipartimenti giudiziarij, quanto sarebbero state le Intendenze in virtù dell'enunciato decreto, che d'altronde dovendosi stabilire una nuova Gran Corte dovrebbe risiedere a Girgenti piuttosto che in Caltanissetta. Si risponde alla prima parte dell'obiezione, che anche nel caso, che non si dovesse più eseguire il citato decreto, non esisterebbero meno i rilevati gravissimi sconi dell'organizzazione giudiziaria, e quindi l'urgente bisogno di apportarvi riparo, che si è creduto potersi seguire il decreto summentovato per ciò soltanto, che riguarda il modo, come ripartirsi le valli tra le attuali Gran Corti, e quelli da crearsi, e che niente potrebbe impedire, che la divisata ripartizione si

e seguisse sulla parte giudiziaria quand'anche non si dovesse più effettuare la nuova circoscrizione territoriale amministrativa. E quanto alla seconda parte, che per altro non riguarda il fondo della quistione, ma bensì in particolar incidente della medesima si può rispondere, che si è creduto di preferire Caltanissetta o Girgenti perché esaminatasi altra volta quale de' due indicati capiluoghi convenisse mantenere, nel caso si dovesse riunire le due valli, che ne portano il nome non solo quel Luogotenente Generale, e la Consulta de' Reali Dominj oltre il Faro hanno concordemente dato la preferenza a Caltanissetta a fronte di Girgenti, ma ben anche Sua Maestà difonta si è degnata approvare l'unanime parere della Consulta e del Governo locale, e perché per altro il primo degli accennati capiluoghi sarebbe più centrale a più riguardevoli paesi delle due valli, chi non sarebbe il secondo.

Infine non si è creduto doversi fermare sulla opposizione, che si è preteso cavare dalla legge organica giudiziaria del Parlamento di Sicilia dell'anno 1813, che aveva concentrati i magistrati supremi in Palermo mentre son note pur troppo e nel Regno, ed altrove le circostanze imperiose, che hanno influito negli avvenimenti politici di quella parte de' Reali Dominj dell'anno 1812 all'anno 1815 per credere buonamente, e che tutti di quei Parlamenti contenessero l'espressione della volontà generale di quella provincia.

Che il voto di queste è impresso ed i caratteri non equivoci nello stato di squalore, e di miseria delle medesime, ne' clamori continui de' litiganti non residenti in Palermo che hanno dovuto giungere sino al trono, e muovere il cuore pietoso di Sua Maestà difonta ed apprestarvi pronti ripari mercè una nuova più adatta organizzazione giudiziaria.

Immesse le addotte considerazioni, e dileguate le difficoltà opposte da Consultori dissidenti. La maggioranza è di avviso:

- che si debba nella Sicilia oltre il Faro stabilire una nuova Gran Corte Civile da risiedere in Caltanissetta;
- che all'uopo potrebbe la Gran Corte Criminale ivi residente riunire le attribuzioni civili, e penali, non altrimenti che le Gran Corti di Messina, e di Catania;
- che sia necessaria una nuova ripartizione di quelle valli tra le attuali Gran Corti Civili, e quella di nuova creazione;
- che in ordine al modo come eseguirsi la enunciata nuova ripartizione si potrebbero seguire le demarcazioni adottate da Sua Maestà difonta co Real decreto de' dicembre 1824 relativo alla nuova circoscrizione territoriale di quella Intendenza.

In conseguenza di che sarebbero quei reali Dominj divisi in quattro dipartimenti giudiziarij con altrettante Gran Corti Civili residenti in Palermo, Messina, Catania, Caltanissetta, dovendo la prima ricever gli appelli della sua intera valle, e di quella di Trapani, la seconda quelli della propria Valle, o del Distretto di Nicosia, la terza quelli della Valle di Siracusa, e di Catania, la quarta gli appelli del proprio Valle, e di quello di Girgenti.

È però da avvertire che due Consultori han creduto assolutamente necessaria una nuova ripartizione di quelle Valli tra le Gran Corti Civili, ed ha opinato per lo stabilimento d'una novella Gran Corte nel caso soltanto, che in esecuzione del mentovato real Decreto de' Dicembre 1824 quelle sette Intendenze si riducessero a quattro.

Che altri cinque Consultori hanno opposto all'enunciato avviso la modificazione condizionata, per la quale amerebbero, che si procurasse di allontanare i gravi sconci, che derivano dall'attuale organizzazione giudiziaria col mezzo di una nuova ripartizione di quelle valli, che le avvicini di vantaggio alle Gran Corti Civili attuali, e ne distribuisca fra le medesime con conveniente, proporzione le liti, e che dove sia ciò impossibile a mandarsi ad effetto per ostacoli di località irremovibili, o altri qualunque, si dovessero stabilire la nuova Gran Corte nel modo, che si è proposto.

Filippo Benintende

[Documento n. 9]

Napoli 15 Luglio 1825

Parere del Signor Consultore Cavalier del Bosco

Un progetto di giudiziario ordinamento fu dalla Consulta generale esaminato il giorno 11 del passato Giugno. Intendeasi moltiplicare le magistrature e restringer così le giurisdizioni. Ma quel sistema venne dalla maggioranza rifiutato quindi non pareva verisimile che più si muovesse controversia intorno alla collocazione degli ordini civili, o che si potesse tentare oltre di così fatta novità. Pure siamo rinvenuti ad esaminare, se in Sicilia vi debba essere una quarta Gran Corte Civile, ed aumentare il numero di magistrati forse troppo attualmente numerosi. Io però veda, che la discussione contrariava i principii della stessa Consulta stabiliti, ed opponeasi a quel comune interesse, che dobbiamo con ogni studio proteggere, ma siccome la soverchia precipitanza nel deliberare m'impediva di esporre la mia precisa opinione, oso, secondo l'autorità a Consultori conceduta, sottomettere alla Maestà Sua, ed al suo ragguardevol Consiglio il mio qualunque sincero divisamento.

In primo quando opinavasi di abbracciare il sesto ma delle più modiche giurisdizioni l'appello di Napoli, per rigore di particolari circostanze avrebbe conservato presso che l'integrità del potere attuale, e quello di Palermo acquistava forse più estesi attributi. Nell'art. 11 de' quesiti mandati dal Real Ministero di Giustizia, rimessi all'esame della Consulta Generale, si legge così: Se in grazia delle particolari circostanze di Napoli, e di Palermo, e delle Province, o Valli loro prossimiori, convenga loro stabilire unica Gran Corte civile, e criminale per le Province di Napoli, Terra di Lavoro, Salerno ed Avellino; ed unica Gran Corte civile, e criminale, per le Valli di Palermo, Girgenti, Siracusa, Trapani, e Caltanissetta. Proponeasi che alla Provincia di Napoli doveano aggregarsi quel-

le de Principati, e di Terra di Lavoro, e la Gran Corte, che regge nelle materie solamente civili i Valli di Palermo, di Girgenti, di Siracusa, di Trapani, e di Caltanissetta avrebbe ancora conosciuto per gli affari penali. Or non solo colla proposta di una quarta Gran Corte Civile in Sicilia si viola il mandato primiero del Governo, ma si costituisce un ordinazione affatto opposta a dettami di quello. Non deesi obbliare, che se giova la prossimità de' Magistrati per la facile amministrazione della giustizia questo stesso vantaggio può quando eccede la prudente misura in grave danno tramutarsi.

I depositarj del giusto, oltre alle molte virtù, che gli rendono ragguardevoli pe' loro fatti, debbono essere di somma dignità fregiati, poiché l'apparenza pur comandi l'ossequio. Or non è agevole di trovare molti cittadini, che sieno consumati negli ardui misteri del dritto in quello delle scienze, delle lettere, e più ancora, che abbiano animo inalterabile e pervertimenti de' sensi, e del privato interesse. Che fanno i Giudici molti, quando la loro ridevole ignoranza, quando la loro sozza avarizia non ispira rispetto de' sudditi? Che fanno i Giudici molti, quando il ricco, e l'indigente non tengono la medesima protezione, quando si decide al lume di ben falsa ragione. È massima dunque, che le Nazioni più son civili, più possono aumentare nel numero di Magistrati, ed è forse per questa necessità, che le barbari non ne abbiano che un solo.

La riverenza dovuta a' Sacerdoti del dritto deriva ordinariamente dallo scarso lor numero, e dalla somma de' negozj, che vi si agitano. Niuna altra ragione diede tanto nome al Senato di Piemonte, alla Ruota Romana, al nostro Sacro Consiglio. I cittadini rimeritano di venerazione i gravi uomini, che ad ogni ora affaccendansi nel maneggio de' pubblici affari lungi dalle festose moltitudini, e quell'ossequio riverbera nuovamente a vantaggio di cittadini, perché l'orgoglio viene incitato chi ottiene rispetto fa di mestieri per meritarlo, così la virtù si affina, e gli uomini si corroborano alle più splendide pruove. E la necessità di decoro è la principale ne' Magistrati sono sovente inaccessibili al mendico: ma colui, che contende per pingue retaggio sa bene come por piede ovunque la giustizia risieggia. Se le magistrature di appello verranno aumentate l'ostinazione de' litiganti otterrà nuovo sussidio, e così le liti tutte procederanno per età intere. In fine si fu rifiutato il progetto, che aumentava i magistrati de' poveri, perché accettarne altre ad aumentare i Magistrati di ricchi per la sola Sicilia? Queste verità vengono maggiormente chiarite dalle leggi del rito. Ciascuno sa come i temerarj appellanti sieno da gravi multe redarguiti, ciascuno intende che sia riconosciuto il salutare principio di restringere gli appelli. Ma più facili considerazioni renderanno più evidenti i sovrapposti principj, e mostreranno come una nuova Corte Civile negli stati di là del Faro eccederebbe le proporzioni serbate negli ordinamenti delle più polite Nazioni. In Francia ove un nuovo Governante col numero eccessivo di uomini da lui dipendenti intendea sempre più di radicare la sua autorità 30.000.000 di Cittadini venivano regolati da 30 Corti Reali e nel continente del nostro Regno sopra 5.052.261 abitanti sovra[s]

tano soltanto quattro Gran Corti: al contrario tutta la popolazione di Dominj di là del Faro non eccede 1682,078, e questa viene amministrata da tre Gran Corti Civili, che in Palermo, in Catania, ed in Messina riseggono. Che dirassi poi quando si riflette che la sola Gran Corte Civile di Napoli abbraccia una popolazione di 2, 917,468 abitanti, che equivale quasi al doppio della Sicilia intera? Che dirassi quando si noterà che una sola basta al di qua del Faro sopra 7 popolose Provincie, e che al di là tre Gran Corti Civili terransi come insufficienti sopra l'istesso numero di meno abitate regioni? Si veggia lo specchio delle Gran Corti Civili della Provincia de' Distretti, de' Comuni e delle popolazioni qui annesso. Niuno potrebbe comprendere perché la Sicilia dovrebbe meritare una così massima preferenza, mentre le locali circostanze chiamano a differenti riguardi. Vi è per avventura in Sicilia più copia di uomini onde confidare il pondo delle pubbliche faccende, o pure colà le ricchezze son più che nel continente dispartite? Vuolsi confessare, che se da qua vi è più larga popolazione i lumi non son tampoco più ristretti, e che se quei furono creduti sufficienti quattro Gran Corti Civili, ivi tre sono al di là del bisogno.

Ne giova il dirsi, che le strade di qua tardano più agevoli le comunicazioni, ed il commercio e per conseguenza doversi colà accrescere, ed avvicinare i Magistrati mentre ha troppo una siffatta considerazione imperato nell'animo del Legislatore, quando conceder tre Gran Corti Civili, ove giusta la proposizione tenuti in questi continentali Dominj di troppo sarebbe stata una sola. Ma non fu mai prudente consiglio d'accomodare uno coll'altro sconcio, e di evitare un'inconveniente col procurarne altro maggiore. Dicesi, che la Sicilia sia difficile nelle sue comunicazioni, perché manchi all'intutto di strade: queste asserzioni, che sono al certo soverchiamente esagerate non deono servir di pretesto la legislazione nella Sicilia fosse in guisa ordinata, come se tutti i suoi Comuni dovesse per sempre rimanere divisi come la China nelle sue contigue Nazioni. Ma la Sicilia manca di strade questa è una calamità, alla quale il governo presto, o tardi debba apportar riparo, nè la frequenza de' Magistrati può supplire a tanto grave bisogno in tal guisa che quanto ancora non erasi proposto questo organico statuto avea già il provvido Monarca preso di mira un così sostanziale oggetto di nazionale prosperità. Già dalle ingenti somme sono a cotale scopo serbate, né è conveniente preparare i rimedj di un male quando il male istesso è imminente a finire. Dirassi ancora, che le Curie di Sicilia sono troppo oberate di faccende, onde esse vanno assai tardi diffinite. Ma se questo è pur vero non è però difetto degli ordini, ma di coloro a' quali sono gli ordini affidati. Abbiamo già accennato che le liti al di là del Faro siano meno copiose, che al di qua, e per lo più stretto numero degli abitanti, e per la divisione delle proprietà, le quali essendo da pochi possedute, poche opposizioni possono produrre, e pochissime controversie. Pure la Consulta Generale ha creduto, che la Gran Corte Civile di Napoli eguagliasse al suo scopo, né potrebbe indovinarsi per qual motivo dovrebbe darsi al contrario delle tre di Sicilia. E tanto meno può comprendersi la

ragione, che ha tratto la Consulta alla nuova deliberazione, mentre chiesta altra volta di sovrana autorità, rispondea di potersi la Sicilia agevolmente da sette in quattro province ridurre.

Così tali motivi sono per se stessi pressanti, che di Consultori oltremarini istrutti delle necessità e delle circostanze delle patrie ragioni, il maggior numero positivamente ne dichiarano non doversi più sminuire la giudiziaria autorità in quei luoghi coll'aggiunta di una quarta Gran Corte civile. E così questi motivi sono pressanti, che in niuna epoca le popolazioni Siciliane manifestarono voto di aumentare il numero de' loro Magistrati. Pare dunque, che fino a tanto, che il sistema organico del Regno non venga interamente trasmutato sarebbe errore di alterare quello delle regioni di oltre il Faro. Nessun motivo oltre le municipali pretese potrebbe cagionare un nuovo dispendio alla Sicilia! Alla Sicilia i cui sostanziali bisogni son tanti che niun potrebbe dirsi eccessivo.

Il Cavalier Enrico del Bosco.

[Documento n. 10]

[Relazione del consultore Domenico Criteri]²²³

È la terza volta che viene ad esame per ordine superiore se l'organizzazione de' Tribunali debba meritar la preferenza a fronte dell'antica, che ebbe luogo fra noi fino a tutto 1808. Ci rammentiamo tutti, che grave oggetto di discussione si fu questo punto nel decennio, ed uomini sommi allora, malgrado l'attaccamento di taluni alle antiche nostre abitudini, sposarono l'attuale sistema. Durò questo fino al 1817 allorquando tornò a discutersi se conveniva ripristinarsi gli antichi Tribunali, e dopo matura e discussione di altri valenti e gravi Personaggi, che sommamente avevano a cuore il pubblico bene, si credè inopportuno, e mal conveniente ai tempi cangiamento siffatto. Se non che per contentare coloro, che erano risoluti a sovvertire le forme organiche vigenti, si fecero poche riforme, le quali conservando la sostanza delle cose ne deviarono alquanto dal loro primitivo scopo le istituzioni. Volge ormai l'ottavo anno dacché tali riforme furon fatte, e già per la terza volta le stesse cose è piaciuto sommettere al novello esame. Nuove idee, e novelli progetti si sono con bell'ingegno ideati, e sebbene la novità non sia se non che nella forma, con cui sono le vecchie nostre istituzioni abbigliate, tutto a far de' conti è diretto a rimettere in piedi, con diversi vocaboli, e con piccioli cangiamenti, i nostri Tribunali quali erano nel 1805. Quegli sforzi, che riuscirono vani nel 1808, che nulla ottennero nel 1817, vi è oggi chi si lusinga, che possano aver gradita accoglienza, e trionfar con felice successo nel 1825. Ma in questo terzo tentativo l'apparecchio è assai più imponente. Oltre ad essere stato proposto dal nostro rispettabile Presidente, il cui nome vale un elogio, è stato poi abellito, ed adornato dalla penna elegante di un no-

²²³ Documento a stampa di cui esiste copia in ASNa, *Archivio Borbone, Carte Gualtieri*, B. 1119/1, cc. 234r-271r (ma pagine 73). Carta filigranta con vergature verticali.

stro chiarissimo Collega, e fortificato con tante speciose ragioni che veramente nella memoria scritta da lui all'uopo gareggiano la nettezza, e la precisione colla robustezza, e la solidità della dottrina. Ma ognuno che conosce la dirittura delle intenzioni del nostro Presidente, deve essere persuaso al pari di me non avere altro interesse né altro impegno se non che leggi che egli propone a discutere a nome di Sua Maestà, siano le migliori possibili, giusta le commendevoli cure del Governo. Questo interesse esige che se ne faccia, un esame coraggioso, imparziale, e severo. Ecco perché non già per ispirito di contraddizione, e di cavillo, né per un sistema di opposizione male organizzato, ma perché il vero servizio, che dobbiamo rendere al Governo, lo richiede, ed il giuramento da noi prestato ce ne prescrive imperiosamente il dovere, io mi accingo a contraddirlo, palesando gl'inconvenienti, e di vizj del nuovo progetto.

Signori, noi abbiamo a toccare quistioni assai delicate. Farà uopo dire delle forti, e spiacevoli verità. Lungi dall'idea di offendere c[h]icchiessia, io lo farò con candore, e colla coscienza delle intenzioni le più pure. Quindi nell'esporre il mio sentimento io mi credo nel dovere di ragionare con quella ingenua franchezza, che per mio avviso, sta bene a chi non altro ha in veduta, né altro gli sta a cuore che la verità, ed il bene. Duolmi che le mie idee non s'incontrino con quelle di sommi uomini, che opinano in contrario. Ma l'opinar diverso non fa torto ad alcuno. Dà anzi motivo alla discussione più estesa, e si rischiera meglio la materia che si tratta. Quanto al rispettabile personaggio, che presedendo a questo consesso, ne è il più illustre ornamento, non gli dovrà dispiacere se in molte cose non consento alle sue opinioni, poiché tal diversità punto non mi scema il rispetto che gli è dovuto, e che io pubblicamente gli professo. Lontano egualmente da adulazione, e da orgoglio, il mio linguaggio sarà animato non già dall'impegno di brillare, o di vincere, o di servire all'altrui compiacenza, ma solo dall'idea di servire al pubblico bene.

Doppia conforme. Confronto col sistema del doppio grado di giurisdizione, e della Cassazione

La principal differenza che distingue l'attuale organizzazione giudiziaria da quella che era in vigore nel 1805, a cui in gran parte si vuol ritornare, è appunto la *doppia conforme*. Non altrimenti allora si dava la pace ai litiganti, ed era chiusa la via ai rimedj legali, se non che quando riusciva a taluno ottenere favorevoli due giudicature concordi di un Tribunale Supremo. Oggidì si litiga ne' Tribunali Civili in prima istanza, si appella avanti la Gran Corte Civile. Qualunque sia la decisione che quivi viene pronunziata, non si dà luogo ad altro richiamo, se non che al ricorso alla Suprema Corte di giustizia per cassazione. Ma questo ricorso è di una natura diversa, ed appartiene ad un ordine superiore di cose, e formerà l'oggetto de' miei esami particolari a luogo opportuno. Mi fermo ora ad esaminare soltanto se nell'interesse della giustizia, e nelle vedute del bene generale sia più conducente arrestarsi all'unica decisione della Gran Corte Civile,

ovvero dare lo sfogo della doppia conforme. Nell'amministrazione della giustizia, ed in qualsiasi giudizio, altro non s'intende fare, né altro si desidera da una saggia legislazione, che trovare il modo più spedito, e più opportuno come assicurare il vero, ed il giusto. Ma fra interessi diversi ed opposti fra loro, fra litiganti, de' quali ciascuno è impegnato a vincere, fra le arguzie, ed il cavillo forense, fra le diverse interpretazioni, l'oscurità e talvolta il silenzio della legge, il conseguimento di questo bene non è né agevole, né spedito. Portandosi l'affare al giudizio de' Tribunali non si può desiderare di meglio, che aver Giudici istruiti, di probità, e di onore, che giudichino secondo la propria coscienza, e senza parzialità a favor di alcuno. Ma i Giudici sono uomini soggetti ad errore, e che possono avere le loro debolezze; alcun de' litiganti può aver ricevuto de' torti, sia per la poca perizia ed istruzione, sia per segreto intrigo. La legge, avendo in ciò veduta, dà lo sfogo convenevole, ammette che l'affare si esamini di bel nuovo da una Corte composta de' più scelti e valenti personaggi, in cui la riunione de' lumi gareggi colle più sperimentate virtù. Questo consesso e per lo numero, e per la sceltezza de' soggetti deve ispirare la maggior fiducia, ed offrire la maggior garentia. L'affare si esamina compiutamente, gli Avvocati han tutto il campo colle loro arringhe di porre in veduta le ragioni de' rispettivi clienti. La Corte finalmente pronunzia la sua decisione, dopo la qual non vi è altro scampo che il ricorso in Corte Suprema. Ma tale ricorso non impedisce la esecuzione della decisione, si reputa anzi questa un giudicato, e ne ha tutti gli effetti. Secondo il sistema della doppia conforme decide una Gran Corte Civile, ma questa decisione non giunge ancora a dar la quiete ai litiganti. Perciocché dandosi luogo a nuovo richiamo la causa si porta a novella discussione in altra Corte Superiore, e se quivi riesce a colui che ha prodotto il richiamo di far riformare la decisione, nemmeno così l'affare può dirsi finito, mentre colui che vinse innanzi la Gran Corte Civile non deve essere trattato da meno del suo avversario al quale si diede il richiamo. Torna adunque l'esame in altra Camera. Se questa Camera opina in un modo diverso, o pronunzia qualche decisione difforme dalle due precedenti, si passa alla quarta, e ciò tante volte fino a che non si abbia l'intento che alcun de' litiganti giunga ad ottenere favorevoli le due perfettamente conformi. Ecco in breve delineato l'andamento degli affari secondo l'uno, e l'altro sistema. Quale de' due offre maggior garentia alla sicurezza della giustizia, ed al ben de' litiganti ed al riposo sociale? Ecco il gran punto della quistione. Dovendo su di ciò manifestare il mio sentimento, senza esitazione dico, e sosterrò sempre, che la doppia conforme è ottima per i litiganti ricchi e potenti, è eccellente per la classe de' forensi, che amano di far brillare, e ricca fortuna; ma è pessima per chi ha scarsi mezzi per litigare, per chiunque reputa lo stato de' litiganti il più funesto e doloroso, ed è pessimo altresì per lo bene sociale, e per chiunque ha a cuore la certezza de' dominj, ed aborrisce il cavillo forense. Questa è la proposizione, o Signori, che io intendo con i miei piccioli, e scarsi lumi farvi gustare, poichè son persuaso che su questa base è fondato tutto l'edi-

fizio dell'organizzazione vigente. Diceva, poc'anzi, che il vero ed il giusto forma l'oggetto desiderato ne' giudizj a cui devono esser dirette le ricerche de' Magistrati saggi, e severi. Ma il vero ed il giusto, che si desidera è il *Verum et iustum civile, et quod civiliter obitineri debet*. Esso è fondato su una presunzione di verità, cioè che *quod iudicatum fuit* coincida col vero e col giusto naturale o positivo. Vale dunque, al dir di Bacone, come transazione politica *ex praesumptione veritatis*. Quando siffatta presunzione sia ragionevole e fondata su di un motivo plausibile, si è ottenuto il meglio che si desiderava, senza cercarne di più²²⁴. Tale è la specie della presente organizzazione. Essa non ammette più di due gradi di giurisdizione. Si esamina l'affare in un tribunale inferiore. Ma il giudizio dello stesso e per lo numero, e per la qualità de' soggetti non ispira una fiducia completa. È facile nel primo esame lo errare. Poco accurata difesa, precipitanza nel giudicare, analisi della questione non ben eseguita, qualche eccezione sfuggita alla diligenza de' litiganti, un fatto non ben veduto in tutt'i suoi rapporti, la legge che dovea invocarsi sconosciuta, o obbliata, tutto insomma può menare ad errore, e dall'errore possono derivare de' torti ai litiganti. Lo sfogo del richiamo era indispensabile, e la legge non ha voluto privar di questo soccorso alcuno de' contendenti. Si va dunque in appello, la decisione di questo consesso offre la più bella e sicura garentia. Se guardasi il numero, tra sette o nove, che vanno a decidere una causa su di cui un altro tribunale ha già profferita una sentenza,

²²⁴ «Osserva giudiziosamente San Tommaso d'Aquino, il quale per giudizio di Leibnitz fu il più acuto metafisico che mai sia stato al mondo, che ne' giudizj non vi può essere certezza dimostrativa, ma dobbiamo esser contenti di una certezza presuntiva, risultante da ciò che *plerumque fieri solet*. *Certitudo non est quaerenda in omni materia; in actibus enim humanis, super quibus constituuntur iudicia, et exigunt testimonia, non potest haberi certitudo demonstrativa, eo quod sunt circa contingentia, et variabilia; et ideo sufficit probabilis certitudo, quae in pluribus veritatem attingat, etsi in paucioribus a veritate deficiat. Est autem probabile quod magis veritatem contineat dictum multorum, quam dictum unius: et ideo cum reus sit unus qui negat, ec. ec.* (2.2. questiones 70 art. in cor.). Consente a ciò il Melchior Cano, il quale osserva, che nei giudizj è una necessità indispensabile che insinua doversi attenere al sentimento dei più, riponendo la certezza civile in tal circostanza. Ma siffatta certezza civile non dà in risultato, che una probabilità la quale spesso non s'incontra *nel vero*, accadendo sovente che l'opinione peggiore vinca nel numero de' suffragj l'opinione migliore seguita dai saggi, che ordinariamente son pochi. Ma le cose umane e civili il più delle volte finiscono per via di transazione, come diceva il Bacone; e nella specie non poteva altrimenti *res exitum habere*. Si ascolti il Melchior Cano dotto, ed elegante scrittore. In *humanis vel electionibus, vel iudiciis, ex numero suffragiorum sententiam metimur. Scimus non ea semper esse optima quae placent pluribus; scimus frequenter usu venire ut major pars vincat meliorem, scimus in rebus quae ad doctrinam pertinent, sapientum sensum esse praefereendum, et sapientes paucissimi sunt* (de locis theologicis lib. 5 cap. 5, pag. m. 214). In somma si è convenuto che miglior garentia non si può ottener ne' giudizj, se non quella che nasce dal numero degli opinanti, e della scelta de' soggetti, che compongono il Collegio. Altrimenti *res civiliter resolvi non posset*».

non è possibile che sfugga il vero punto della quistione. Non è verisimile che ne formino un concetto diverso dal vero. Non è da supporre che si allontanino dalle norme del giusto, e che non siavi fra loro chi additi il giusto cammino. Se si guarda la qualità de' soggetti, io suppongo che nella scelta non siasi avuto riguardo che alla loro morale, alla loro fermezza, ai lumi, ed alla dottrina. Ciò posto, è ben raro che traveggano nell'estimazione de' fatti, e nel farne il giusto concetto, ed è raro altresì che la loro decisione non sia a livello della legge. Questa decisione pertanto, che ha la giusta presunzione a suo favore di essere fondata sul vero e sul giusto civile, e che il corredo di tante garentie dal suo canto, si esegue come un vero giudicato, cui ciascun de' litiganti deve piegare docilmente la fronte. Non vi è più rimedio ordinario che vaglia a diminuirne la forza. Non è così quando si va in cerca della doppia conforme. Il litigante ricco ed ostinato, che sovente ha la cattiva causa dal suo canto, che si ha fitto in capo *quo jure quave injuria* di defatigare il suo avversario, ne trova pronti, e facili i mezzi. Perciocché egli dopo avergli fatte percorrere diverse provincie, lo trascina alla capitale ad un altro tribunale supremo, ove fiancheggiato da uomini eloquenti, che sono maestri nell'arte di far valere il cavillo, che conoscono l'intrigo, che vagliono infinitamente in dar bei colori, ed aspetto vago e leggiadro anche alle inezie, che sanno adornare con paralogismi e sofismi anche le cause più disperate, tutto lo lusinga di un felice successo. Dall'altra banda l'altro litigante, che forse il più delle volte ha la ragione dal suo canto, che forse è riuscito nel primo cimento, sfornito di mezzi eguali al suo avversario, alla vista del nuovo apparecchio, cui non può contrapporre armi eguali, si sgomenta, e talvolta o abbandona l'impresa, ovvero il proseguirla non è per lui che una nuova sventura, che lo mena alla ruina. E se mai in questo novello esame giunge l'avversario potente e ricco a riportare una decisione in qualche parte difforme dalla prima sentenza, e tirar dal suo canto il maggior numero, allora si darà l'altro sfogo e l'affare rinasce ed è sempre da capo. Chi conosce il vecchio Foro si rammenta che cosa era il litigare fra noi. La massima delle sventure per il povero. Felicità nel potente, e nel ricco di stancare, e mettere alla disperazione il suo avversario. In somma tutto tendeva a rendere odiosa quella giustizia, senza di cui le civili società non possono sussistere. Le liti erano eterne. Il potente per lo più riusciva, almeno obliquamente, a bersagliare il povero. Era un malanno accostarsi al tempio della giustizia, dove non si trovavano che bronchi e spine dirette a rendere penoso, ed intralciato il cammino che si dovea percorrere, e che ben di rado conducea al termine bramato²²⁵. Ma oltre ai litiganti ricchi, e potenti, cui giovava il vecchio

²²⁵ «Il Montesquieu dipinge coi più giusti colori lo stato de' vecchi tribunali, e l'infausta e tormentosa posizione de' litiganti nell'antico ordine di cose. È mestieri (egli dice) che la giustizia sia pronta. Spesso l'ingiustizia non è nella sentenza, ma nelle dilazioni: sovente l'esame ha fatto più torto, che una decisione contraria. Nella costituzione presente è uno stato l'esser litigante, e porta questo titolo sino all'ultima età; esso si trasmette alla

sistema, deve anche piacere agli uomini del foro. Rammentiamoci che ne' secoli scorsi la via unica conosciuta tra noi da far luminosa, e brillante fortuna, da stabilire famiglie magnatizie, era appunto la carriera del foro. Il nostro regno, che ha abbondato sempre d'ingegni fervidi, ed intraprendenti, lusingati dalla facile opulenza, e brillante fortuna cui potevano aspirare per la via del foro, si è distinto e segnalato per sommi uomini in questo ramo. Ma ciò che si crede essere un vanto, ed un titolo di gloria ai nostri paesi, io credo che ciò appunto ridondi a nostro grave pregiudizio, e qui io vi prego ad avere la compiacenza di fermare un poco la vostra attenzione. Si consultino infatti le opere di quegli antichi scrittori, che fin dopo la metà del secolo passato illustrarono il nostro foro. Cosa vi troverete di buono? Acume e penetrazione umana, talento acere, e talvolta aggiustato. Ma questi pregi, che coltivati colla buona filosofia, colla erudizione, colla critica, ci avrebbero dato i Cujacj, i Duareni, i Binkersock, i Boemeri, e gli Averanj, si veggono perduti nella barbarie. Privi de' lumi della buona filosofia, senza i vantaggi dell'erudizione, e della critica, voi non ravvisare nelle loro opere che il pessimo gusto di scuola, che facea dolce la disputa in vece del vero. Fra il cavillo, ed i paralogismi dettati dall'impegno di vincere, tutto va allo scetticismo legale. Voi trovate pronte le arme a sostenere il *pro* ed il *contra* in ogni disperato assunto. Perciocché ognuno di que' belli ingegni trascinato dalla corrente, ad altro studio non si dedicava che a contorcere il senso delle leggi, alterandone con assurde, ed insensate interpretazioni le parole, e lo spirito. Sedotti dall'interesse, e dall'avidità, a questo scopo unico si rivolgevano, talché il nostro Foro può dirsi, che essendo stata la voragine che ha assorbiti i più grandi talenti, è stato sempre il più grande ostacolo al nostro incivilimento, ed al progresso de' lumi. Leggansi il Rovito, ed il De Marinis, il Revertera, ed il Deponte, che più si distinguono dagli altri, ed io scommetto, se tra i lampi di molto ingegno ed acume, voi altro vi potete avvisare, se non che ragioni male accozzate, e peggio espresse, senza nesso d'idee, prive di nettezza e precisione. In somma le loro opere spirano arguzia scolastica, e nulla più. Oh quanti illustri letterati, quanti sommi uomini avrebbero fatto l'ornamento di questo regno, se ad utili ricerche e studj profittevoli si fossero consecrati; se il foro che recava allora una facile e brillante fortuna non li avesse perdutamente ingojati, e resi inutili, se non dannosi! Queste belle, ed amene contrade, ove la natura ha profusi a dovi-

posterità, passa da nipoti a nipoti, fino alla fine di un'infelice famiglia. La povertà pare sempre attaccata ad un titolo triste. La giustizia la più esatta non salva mai, che di una parte delle sventure, e tal'è lo stato delle cose, che le formalità introdotte per conservare l'ordine pubblico sono oggidì il flagello de' particolari. L'industria del foro è divenuta una sorgente di fortuna, come il commercio, il traffico, ed ogni altra intrapresa di specolazione. L'avidità ha trovato di che pascersi, ed a disputare al cavillo la ruina di un infelice litigante (discorso pronunziato nel parlamento di Bordeaux). Cosa avrebbe detto il valetuomo se avesse avuto presente il sistema della doppia conforme, che avea luogo fra noi, e che in Francia non fu mai conosciuto?».

zia i doni suoi, conterebbero oggi i nuovi Galilei, gli Archimedi, i Tullii, come gli oltramontani si vantano a ragione de' Baconi, de' Lock, de' Bossuet, de' Pascal, de' Racine, de' Neuton, de' Leibnitz, de' Buffon, de' Lavoiseur, e di altri uomini sommi, i di cui studj sublimi hanno portato innanzi i lumi del vero sapere. Ma rimettiamoci in cammino.

A pieno convincimento delle cose di sopra divisate, soffrite, che io faccia uso di un argomento che rende sempre visibili le interminabili lungherie, ed i dispendi gravissimi cui esporrebbe i litiganti la doppia conforme. Esso parmi trionfare e decisivo da non ammettere replica in contrario. Nel sistema della doppia conforme i collegj che giudicano non possono essere assai numerosi, e ciò per economia necessaria a' reiterati sperimenti. Si conviene dunque, che essi, al più, sarebbero composti di cinque giudici. Or fingiamo che portata la causa a decisione in una Gran Corte Civile, due giudici giudichino per lo reo, cioè *absolvatur a petitis*, e tre altri concludano a favor dell'attore decidendo *condamnetur*. Dandosi luogo a riesame può avvenire che nel nuovo sperimento in altra Camera, il reo vinca con quattro giudici a fronte di un solo. Vi sarà allora luogo a novello richiamo in altra Camera, attesa la chiara difformità fra due decisioni. In questa specie s'immagini che proposto l'affare in altra camera, nel terzo sperimento l'attore vinca di bel nuovo con tre giudici, che abbiano opinato a suo favore, a fronte di due contrarj. Vi sarà allora la doppia conforme a favor dell'attore, e quindi a senso del progetto la cosa giudicata, e la lite finita. Or si può immaginare cosa più assurda, ed irragionevole di questa? Contando il numero de' suffragj l'attore si troverà di aver vinto con sette voti rimpetto al reo, il quale succumbe con otto suffragj di giudici a se favorevoli. Or vedi stranezza! La cosa giudicata deve avere garentia almeno di una presunzione di verità, e siffatta presunzione dev'essere ragionevole, altrimenti diverrebbe bizzarria e capriccio. Or qual sensata giurisprudenza saprebbe accogliere una presunzione di verità contraria da una circostanza evidente di fatto, cioè che il sentimento di sette giudici vinca l'opinione di otto altri eguali di rango ai primi, e che la legge suppone forniti tutti di equal merito, e dottrina. In questo avvenimento facilissimo a succedere, cosa si dovrebbe eseguire? Ammetteremmo un giudicato ove manca del tutto la presunzione di verità, e di giustizia? Chi avrebbe il coraggio di sostenerlo? Delle due cose l'una. O si dovrà ricorrere a novelli sperimenti in altre camere per aver la tripla conforme, perpetuando così gli affanni, i dispendj, e le cure, anche a rischio d'incontrare in progresso simili assurdi, ed inconvenienze gravissime. E chi oserebbe affermarlo? Ovvero si dovrebbe almen discutere di bel nuovo l'affare, riunendo insieme i giudici di tutte e tre le camere, talché formandone quasi un corpo solo, si possa dal risultamento della discussione conoscere quale sia l'opinione che abbia dal canto suo maggiore di suffragj, e che debba meritar che prevalga. In questa ipotesi, certamente meno incomoda, il collegio numeroso è quello che in ultima analisi dà la maggior garentia per la verità e per la giustizia, e per accertare il buon

diritto de' litiganti. E se così è, come par sicuro che sia, perché venire a questo sperimento come ad ultimo presidio, dopo aver consumato tanto tempo e cagionato tanti malanni, e dispendj, ai litiganti, mentre potevasi da prima far decidere in una volta l'affare da un collegio più numeroso? Tale appunto era il sistema dell'organizzazione francese, ove la garentia della giustizia era nel numero, non già ne' duplicati, e triplicati sperimenti. Né si dica che nell'ipotesi immaginata non si deve attendere il numero de' giudici, che in diverse volte han deciso, ma bensì la somiglianza, e conformità delle diverse decisioni. Chieggo scusa a chi ripigliasse così. Le decisioni non altronde attingon forza, che dal numero de' suffragj che vi concorrono, ed essi dan la presunzione di verità. Or paragonando insieme tali suffragj non si potrà mai addurre alcuna buona ragione onde persuadersi che debba uscir vincitore colui che ha avuti sette giudici favorevoli a fronte di chi n'ebbe otto. In breve se la sentenza ultima si guarda isolatamente, sarà inutile l'idea della doppia conforme. Se si guarda nel confronto delle altre pronunziate prima, ed allora non deve, facendo tal parallelo, sfuggire, e perdersi di vista la circostanza rilevantissima circa il numero dei giudici che abbiano opinato in modo diverso. Altrimenti la legge non potrebbe evitare il rimprovero di voler proteggere una manifesta iniquità. Prevedo una difficoltà che non debbo trasandare. Questo sconcio (si dice) può avvenire anche nel sistema vigente di cassazione. Infatti decisa una causa in Corte di appello con sei giudici a fronte di un solo, può tale decisione essere cassata con cinque a fronte di quattro, ed indi rinviata ad altra Corte, la quale uniformandosi al dettame della cassazione, pronunzj con quattro a fronte di tre. In tal caso contando i voti si avrà sempre che l'opinione prevalente avrà dieci suffragj, e l'opinione succumbente ne avrà tredici. È vero, ma il parallelo è dissimile e niente conclude, poiché nella specie dianzi contemplata i giudici sono uguali di rango, il che porta presunzione di esser di equal merito, e dottrina. Nella specie attuale non è così, poiché si fa il parallelo tra giudici e Corti di appello, e Consiglieri di Cassazione, e quindi il paragone non calza, come non calza in algebra il confronto di quantità eterogenee. Quindi vi è sempre a ridire che *plus est in uno saepe quam turba boni*²²⁶. Inoltre, chi mai può aver sì presto dimenticati gli altri gravi malanni cui esponeva un tempo fra noi i litiganti, la doppia conforme? Era spesso l'elitropia

²²⁶ «In un collegio Supremo in cui seggano per esempio un Argento, un Biscardi, un Fraggianni, un Potenza, un Patrizj, i quali abbiano opinato in un modo, ispira quella fiducia che non ispirano i giudizj reiterati, e mille sentenze comunque conformi di tribunali, o di Corti inferiori, che abbiano giudicato diversamente. L'argomento adunque tratto dal confronto del numero de' suffragj d'individui componenti un tribunale, o una Corte di rango inferiore, che avessero giudicato nella causa, e de' suffragj di altri individui presso un Collegio di più alto rango, manca di base, e nulla conclude. Perciocché la presunzione dell'uguaglianza del merito e della dottrina, che sola può rendere giusto e sensato il confronto, nella specie non avrebbe appoggio veruno; anzi verrebbe esclusa da una presunzione contraria».

che si andava cercando giù per lo mugnone. Quando era difficile portare due sentenze all'unisono, malgrado che fra noi il riesame faceasi nella stessa ruota, e dagli stessi giudici! Spesso decisa la causa in un modo, in grado poi di nullità si faceva un'altra decisione opposta alla prima. Indi dietro novello richiamo se ne faceva una terza discorde in tutto, o in parte dalla prima, e dalla seconda. Quindi esami e discettazioni se eravi ovvero nò conformità. Nuove liti su ciò che per fissarsi se i capi della sentenza si doveano guardare isolatamente, ovvero nell'insieme, se la modificazione aggiunta influiva o nò a stabilire la difformità, se il capo modificato avea legame e nesso con gli altri. In somma mille incidenti si elevavano se la sentenza era *dividua* o *individua*. Ciascuno di questi incidenti formava una causa, e quindi nuovi gravami, e nuovi esami. Ed ecco in che modo da liti nascevan liti, brighe eterne, novell' informi, e novelle arringhe, i causidici, divenuti sempre più importanti, eran sempre in movimento, ed i litiganti tribolati per tanti novelli incidenti, ed indispettiti si impegnavano ed inoltravano sempre più in nuovi dispendj, e talvolta lontani dalle loro famiglie lasciando i figli nella miseria, animati dalla disperata lusinga di ottenere quella giustizia, che di rado ottenevano, si trovavano finalmente ridotti all'estrema desolazione²²⁷.

Signori, rammentiamoci che vi è un eccesso ancor nel bene, e suol dirsi da' savj che nel regolamento della vita, ed in fatto di politica, e di legislazione, l'ottimo è il nemico del buono. La doppia conforme tendente a consolidare la presunzione di verità ne' giudicati, non è che un bene fantastico, che tende a perpetuar le liti, ad arricchire i causidici, ed a favorire le soverchierie de' potenti. Se la giustizia privata in qualche raro caso ne riporta vantaggio, il riposo sociale nemico delle liti, ed il bene generale ne soffrono; e la lungheria, e i dispendj infiniti, che si cagionerebbero ai litiganti, devono giustamente farla abborrire. Ma ciò che è peggio (o Signori) è appunto che il nuovo sistema ideato, oltre all'eternar le liti, ci espone o all'arbitrario de' magistrati, o all'arbitrario ministeriale, che, secondo l'avvertenza del Montesquieu, è il dispotismo più terribile. Dimostro questa mia proposizione in modo ineluttabile. Trasformata la Corte Suprema in corte di revisione, e di appello, non è da recarsi in dubbio che per quel pendio cui inclinano gli uomini tutti di abusare il loro potere, avverrà, che le leggi le più sagge possono essere eluse, ed infrante, e le ingiustizie le più manifeste in opposizione della legge chiara, ora sotto il colore della mentita equità, or con raziocinj speciosi e fallaci, potranno incontrar favore, e trionfare a danno del terzo, e della pubblica disciplina. Or se ad un dicastero supremo va accordata la

²²⁷ «Veggasi la nota in fine segnata colla lettera A, fol. 59 a 63. Cfr. *infra*, 295-297.

Il raddoppio degli sperimenti non sempre conduce al vero, e ad accertar la giustizia. Sovente conosciute le opinioni, scoperto il debole della causa, si dà più luogo ai potenti di armarsi di nuovi cavilli, di più robusti o più scaltri Avvocati secondo il bisogno, si fanno de' segreti maneggi per giungere a scuotere la breccia, adoperando mezzi diretti diretti o indiretti onde trarre dal canto loro quei Giudici che si mostrano restii. Altronde co' richiami reiterati *sententiae non semper in melius reformatur*, come dice Ulpiano».

salvaguardia nel decidere, se voi lo manomettete fino a sanzionare la sua decisione ancor quando sia in opposizione alla legge, vi è sempre il rischio che ricada nell'arbitrario, e che l'errore e l'abuso prenda col tempo forza e vigore cotanto, che prevalga alla stessa legge. In questo caso nulla vi sarà di stabile e di sicuro. Tutto sarà precario. Così avveniva negli antichi Tribunali, che sotto pretesto di un *jus receptum*, e dell'*auctoritas rerum judicatum similiter*, si faceva valere l'opinione privata a fronte della legge chiara in contrario, ed a poco a poco nulla vi rimaneva di certo, e tutto ondeggiava fra i versatili sistemi de' giuristi. Potrà oggi piacere ciò a chi ha fior di senno, ed ama il bene della giustizia? Nelle monarchie moderate l'osservanza delle leggi, e la loro applicazione si affida ai Tribunali per delegazione del sommo Imperante, ma cotale delegazione non è mai così illimitata che vada sottratta dall'occhio vigile del Governo. Quindi se i giudicati di corte comunque suprema, contengono un error manifesto di legge contra *jus constitutionum*, vi è sempre luogo ad un rimedio straordinario, mercé di cui il Principe colla sua sovrana autorità cassa la sentenza profferita in contraddizione del dettame della legge vigente. L'ordine pubblico, la pubblica disciplina non comportano che si rispetti come giudicato, una sentenza di Corte, o Tribunale, benché supremo, quando contenga un dettame contrario al dettame della legge. Adunque, manomettere i Tribunali da siffatta censura, sarebbe la cosa la più esiziale e perniziosa del mondo. Chiunque abbia candore, e buona fede non saprà disconvenire di questa proposizione. Ecco l'origine della Corte di Cassazione, istituzione figlia dell'umana sapienza, mercé della quale questo corpo di magistrati esercita la più imponente prerogativa della Sovranità, vigilando essa con augusta censura, se le decisioni profferite inappellabilmente contengono, ovvero no, violazione di legge e di rito. Se ella così si persuade, e così giudica, la decisione è cassata, ma ella cassando non giudica della causa, poiché allora vi sarebbe bisogno di una cassazione novella. Ma sibbene rinvia l'esame ad altra corte di appello. Se questa nel decidere non devia dalla legge, *res salva est*. Ma se pur essa ne devii, ovvero creda aver buone ragioni di opinare come avea opinato la prima Corte, l'affare ritorna in Cassazione, ed allora esso prende un aspetto più augusto e più imponente. Sorge allora una grave presunzione di dubbio nella legge, che bilancia il giudizio della Corte Suprema. Per la qual cosa l'affare si riesamina a sezioni riunite, e coll'intervento del Ministro di giustizia, il quale per i suoi titoli luminosi, e merito distinto, a buon diritto si crede che meglio conosca lo spirito della legge, e possa dar de' lumi da rischiararne i dubbj. Si poteva far di meglio per assicurare e proteggere l'osservanza della legge, onde allontanare gli errori, gli abusi, e gli arbitrij dei Tribunali?

Or togliete di mezzo la Corte Suprema, cangiandola dal suo carattere nativo in Corte inappellabile, che giudichi del merito, chi mai la richiamerà al suo dovere, ove manomessa da ogni censura, trascorra in qualche errore di legge, e faccia prevalere il suo arbitrio alla disposizione chiara, ed al dettame manifesto della legge medesima? Ecco il dilemma da cui non pare che siavi alcuna via da uscire.

I giudizj di cotesta Corte Suprema, nella ipotesi già indicata, saranno del tutto sottratti dall'occhio vigile del Governo, ovvero no? Se ella avrà il gran privilegio di essere abbandonata a se stessa, e di poter impunemente aberrare senza che altro scampo vi sia per la censura, le conseguenze sono certamente ferali ed infauste; ed in una monarchia saggia, e ben regolata sarebbe temerità somma il concepirlo. Se ciò non piace, come non deve piacere a chi ha fior di senno, cosa dovrà farsi? Faremo che il Governo per via di rimedj straordinarj decisa e risolva le cause, inteso il parere privato or di uno, or di un altro a suo arbitrio, per via di rescritti sovranamente, confondendo a tal modo, e scambiando tutte le pubbliche convenienze, rinovellando la giurisprudenza de' rescritti, di cui cosa più odiosa nelle società regolate non vi può esser giammai? Tutto allora è perduto, dice Montesquieu²²⁸. Il favor de' grandi, e della gente di Corte, la protezione de' burò risolverà le cause, e l'aura ministeriale prenderà quell'impero deciso sulle sostanze de' cittadini, che non lascerà più nulla di certo, di stabile, di sicuro. Se questo nemmeno piace, come non può certo andare a garbo della gente onesta, e pacifica, vi dovrà essere allora una novella Corte di Cassazione, o sia un'altra Corte Suprema, che conosca della violazione della legge, e del rito. Ed in questa ipotesi si torna a quel sistema, che si vuole abbattere, e con tanto accanimento si maledice. A me par chiaro, o Signori, che ove si voglia resilire dal sistema di Cassazione, *nil medium*, o dovrete stabilire come norma invariabile l'arbitrio de' Tribunali, e tornare all'antica confusione, con tutto il treno de' malanni, che seco mena, abbandonando tutti i dritti, e le sostanze de' cittadini alle loro opinioni; ovvero ritorneremo all'arbitrio ministeriale, ed alla giurisprudenza de' rescritti, di cui ognuno deve temere le conseguenze fatali²²⁹. Dopo questa di-

²²⁸ «Il Montesquieu col suo occhio sagace avea rilevato abbastanza quanto era pericoloso il decidere per vie di rescritti gli affari de' privati (Spirito delle leggi Libro 29. Capitolo 17). A lui fa eco il Portali, il quale così ragiona: *Forzare il Magistrato di ricorrere al legislatore, sarebbe il più funesto de' principj. Sarebbe lo stesso che rinovellare fra noi la disastrosa legislazione de' rescritti. Perciocché quando il legislatore interviene per pronunziare su gli affari già surti, e vivamente agitati fra particolari, non è più sicuro delle sorprese di quel che lo sono i Tribunali. Or è meno da temersi l'ARBITRARIO regolato, timido e circospetto di un Magistrato, che può essere riformato, e che è sommerso alla presa a parte, ed alla querela per corruzione, che l'arbitrario assoluto di un potere indipendente, che non è giammai risponsabile* (Discorso premesso alla pubblicazione del Codice)».

²²⁹ «Tolga il Cielo, o Signori, che ragionando io sulla teoria in astratto, dell'*arbitrario ministeriale*, e sulla plausibilità del sistema vigente intenda, far torto alla saggezza conosciuta de' ministri attuali di Sua Maestà. Niuno più di me è ammirator sincero del loro merito singolare, e sa apprezzare le doti impareggiabili che onorano il loro spirito e 'l loro cuore. Essi sono giusti e moderati a segno che non saprebbero certamente abusare della loro autorità, e della fiducia meritatamente in essi riposta. Ma le leggi non guardano il momento, ma sibbene l'avvenire. *Gli uomini cangiano e le istituzioni rimangono*, e queste in altre mani, e sotto diversa influenza possono produrre quei mali, che abbiamo dianzi rilevati».

scussione a me par chiaro, che coloro i quali maledicono la Corte di cassazione, non ne han conosciuta, o fan sembante di non conoscerne l'importanza. Essa esercita, mercè di un rimedio straordinario, l'alta vigilanza per osservanza della legge, che dovrebbe esercitare il Governo. Essa cassa, e non giudica, perché il Governo regolato da principj buoni si astiene dal giudicare le cause de' privati. Quando la Corte di cassazione ha deciso, e la corte di appello si adatta al dettame della Cassazione, non vi è allora più timore che la legge sia stata violata. Ognuno ha ragione di esser tranquillo. Le Legge, e la sua osservanza è assicurata. Se più Corti di appello si ostinano ad opinare in un modo diverso della Corte suprema, allora sorge grave presunzione che vi sia dubbio nella legge. Quindi si discuterà a sezioni riunite, coll'intervento del Ministro di giustizia se gli piaccia, ed ove, ciò malgrado, vi sia disparità col nuovo sperimento, forza è di ricorrere all'autorità legislativa per risolvere il dubbio di legge, caso rarissimo non accaduto fra noi che una o due volte solamente fra il periodo di sedici anni, dacché è in vigore l'attual sistema giudiziario²³⁰. Per rendere meno sensibili gli assurdi del nuovo sistema, l'ingegnoso autor de' pensieri, ha destramente escogitati alcuni mezzi correttivi, o sia alcune mezze misure, onde temperare gl'inconvenienti enormi, che derivano dal sistema suddetto. Si è immaginato di dare il secondo appello in Napoli, ma con forza mera devolutiva, non già sospensiva. Così l'appello (si è detto) sarà simile al ricorso per annullamento, perché non impedisce l'esecuzione della decisione pronunziata in provincia. L'altro correttivo egli è che il riesame da farsi in Napoli non ammetta interlocutorie, o novelli mezzi d'istruzione, ma che si debba decidere deffinitivamente il merito del gravame *in jure et in facto ex iisdem actis*. Io credo, o Signori, che il ricorrere a questi mezzi correttivi sia un forte argomento dell'insufficienza del sistema, e della sua irregolarità. Ed essi lungi di correggerlo lo mostrano inconseguente. L'esecuzione provvisoria di una sentenza profferita da una corte inferiore, che non merita la totale fiducia, degradata nelle sue prerogative (tranne i casi di urgenza, contemplati dal Codice di procedura), in grado di rimedio ordinario potrebbe riguardarsi meritamente come una vera soverchieria. Ed oltre a ciò, tale esecuzione non servirebbe che a fare atti inutili, ed a turbare la pace de' litiganti, con iscomporre, e ricomporre ogni momento la loro fortuna. Ma a prescindere da ciò, io trovo disadatto, e male acconcio l'altro temperamento che vieti il poter pronunziare interlocutorie, ed ordinar novelli mezzi d'istruzione. Ne' richiami ordinarj, in cui la causa si riesamina *jn jure et in facto* in tutta la sua ampiezza, il negar questi mezzi d'istruzione vale lo stesso che o voler l'ingiustizia, escludendo che la Corte assicuri il vero ed il giusto, nel modo che stimi il più proprio, ovvero che giudichi *contra conscientiam* su ciò che ignora, o non vegga chiaro. Come volere che una Corte giudichi di un fatto, e ne formi il concetto giusto ed esatto,

²³⁰ «A maggior dilucidazione delle cose dette leggasì la nota in fine segnata colla lettera B. fol. 64 a 65». Cfr. *infra*, 297-298.

se una circostanza, che da lei si crede essenziale, non è chiara né è provata agli occhi suoi? Se nuove scritture, una veduta di fatto, un'osservazione locale, una novella perizia, una verifica credansi dalla corte giudicatrice poter condurre al giusto, ed al vero, come pretendere, che senza tali schiarimenti giudichi del fatto all'impazzata, *et contra conscientiam*? Ciò val lo stesso che volere il fine, ed interdire i mezzi necessarj a conseguirlo. Ecco dove conducono *media consilia*, che guastano ordinariamente tutto il buono di qualunque sistema.

L'altro mezzo correttivo che si è suggerito, consiste nel voler limitare il richiamo in Napoli solo per cause che non oltrepassano data somma, lasciando le altre a finire nelle provincie.

Doppio inconveniente. L'importanza delle cause è sempre relativa. Mille, duemila ducati formano un patrimonio cospicuo per un gentiluomo di un piccolo paese. Una vigna di cinquecento ducati dà la sussistenza ad una famiglia di campagnuoli di un piccolo paese o villaggio. Se la giustizia è mal sicura nelle mani de' Tribunali di provincia, perché togliere il presidio di ricorrere in Napoli, perché negare il gravame per le cause che non eccedono l'indicato valore? Forse il patrimonio del povero all'occhio della legge deve essere meno prezioso delle ricche tenute del gentiluomo potente? E se ciò *in jure privato*, che diremo nella veduta dell'ordine pubblico? Se nelle cause fino a certa somma noi priveremo i litiganti del rifugio dell'ultimo richiamo in Napoli, e del presidio di Cassazione, tolta questa suggezione, le violazioni della legge resteranno impunte; l'arbitrario de' magistrati ancor di ultimo, o penultimo rango prenderà semprepiù il suo impero; lo scandalo delle infrazioni e contravvenzioni alla legge rimarrà negletto, e la buona disciplina anderà semprepiù in decadenza.

Inoltre se per alcune cause l'occhio della Corte Suprema non giunge, o non avrà il potere in grado di legittimo gravame di riformare gli abusi, e l'erronee decisioni, come lusingarsi mai più di ottenere il bramato bene dell'unità dei principj, e delle massime? Dunque vi saranno diversi stili di giudicare, varietà di usi, e quindi confusione, e disuguaglianza di diritti e ciò contra il desiderio comune de' buoni, ed il voto di una saggia legislazione. Per ischermirsi dell'urto di questa difficoltà, si è immaginato un nuovo sistema di cassazione, cioè per solo interesse della legge, talché questo nulla influisca ai diritti de' litiganti. Ma questo sistema incontra maggiori assurdità e stranezze, e sarà mia cura dimostrarlo, e mi auguro con certezza di rendervene convinti purché abbiate la cortesia di seguire lo sviluppo delle mie idee.

Allorché per Sovrana autorità si annulla una decisione pronunciata da Tribunali *en dernier ressort*, e che non sia suscettiva più di richiamo ordinario, quantevolte tale annullamento non influisce a rendere migliore la sorte de' litiganti, cui si è recato torto, lasciandola salva nel loro interesse, vi sarà l'inconveniente gravissimo di destare irritazione, ed un disdegno ragionato nella persona di colui, che ha sofferto il torto, e che è stato ingiustamente spogliato de' suoi diritti. Quindi non potranno evitarsi i risentimenti, e gli odj privati contro de' magistrati, i qua-

li avessero giudicato *contra legem*. Vi sarà allora lo scandalo che produce l'idea di ingiustizia arrecata al litigante, e dell'ingiustizia protetta, e garentita nella sua esecuzione. Dunque la dichiarazione sovrana, o di corte suprema, che eserciti questa censura, mercé della quale una sentenza non suscettiva di altro richiamo si sommette a censura, e si annulla nel solo interesse della legge, sarà uno scandalo politico, ed un'operazione di pura perdita. Perciocché non servirebbe ad altro se non a turbare il riposo del litigante, che forse sen vivrebbe cheto, ed in pace porgendogli un arma invincibile, e pungentissima per maledire i magistrati che gli han dato il torto, mentre avea ragione, e a giustificare il suo risentimento. Nè vale opporre, che anche secondo il sistema vigente si annullano talvolta le decisioni nel solo interesse della legge, senza che il litigante ne profitti per niente. Si è vero. Ma in qual caso ciò avviene, ed è permesso? Si permette soltanto quantevolte il litigante, che ha perduto, non abbia curato di valersi del ricorso, e del mezzo straordinario che gli vien permesso per impetrare l'annullamento. Avviene ciò sol quando egli espressamente, o tacitamente per lo trascorrimento de' fatali, si accheta con docilità al giudicato. Allora l'annullamento della sentenza nel solo interesse della legge non deve destare il suo risentimento, né scandalo a chicchessia, dovendo egli imputare a se stesso il male che soffre per non essersi valuto dello scampo che la legge gli porge. Non può mica dolersi dell'insufficienza del sistema, ma solo deve rimproverare la propria indolenza o balordaggine. Non è così nel caso in cui la legge mentre gli nega ogni soccorso, mostra lo zelo solo per la teoria, e per la saldezza de' principj, senza che egli riporti alcun soccorso da un annullamento niente efficace salvarlo dal torto manifesto recatogli. Ad intendimento di rendere più visibile l'assurdità del proposto sistema, giova osservare che il giudicato non attinge la sua forza, se non dalla presunzione protetta dalla legge, che esso formi una verità civile. Or come potrebbe tal presunzione farsi valere, quando una dichiarazione solenne del Governo, o di una Corte Suprema di censura, dichiara la cosa giudicata nella data specie contraria *juri constituto*? Sarebbe un rendere il legislatore inconsequente, sostenendo una presunzione contra una sua dichiarazione solenne, che la distrugge? Vi può essere improprietà maggiore di questa? Ecco, ripeto, a quali assurdità e contraddizioni menano *media consilia*, e le mezze misure che storpiano a manca, ed a dritta tutto il bene dell'attuale organizzazione giudiziaria. Per tutto ciò che è chiaro che la cassazione pel solo interesse della legge, lasciando salvo il giudicato nelle sue conseguenze, secondo la idea novellamente proposta, per mio avviso, turba tutte le convenienze sociali e politiche, né mena ad alcun utile risultamento. Io credo, adunque, o Signori, che il far rinascere l'antico foro col vecchio sistema organico de' Tribunali produce i seguenti mali. 1°. Rende lunghe, dispendiose, ed intralciate le liti. 2°. Lungi dal giovare al bene della giustizia, non servirà ad altro che a giovare ai litiganti ricchi, e potenti. Ma l'altro male sicuramente più grave, che ogni uomo sensibile al bene, ed alla floridezza del regno deve giustamente temere, è appunto la ruina delle province.

Conosce ognuno lo stato di esse prima de' novelli Tribunali. Le liti cominciavano, e finivano nella capitale, o almeno dopo aver percorsi i Tribunali di provincia, finivano tutte in Napoli. Ciò avea recato un malanno gravissimo, di cui tutti i baroni, e gli economisti erano dolenti. In fatti per la via delle liti eterne, ed interminabili tutto il buono ed 'l sostanzievole de' paesi, e Città del regno rifluiva alla Capitale. Il numerario per questa via era abbondante in Napoli, ove i provinciali doveano a carissimo prezzo comprare il ben della giustizia, e Dio sa, se l'otteneano. Questo facea sì, che, come dicea poco'anzi, gli uomini i quali *fiduciam habebant sui ingenii*, i giovani che si ripromettevano di far qualche riuscita, non conoscevano altro avviamento, che quello del Foro Napolitano, ove trovavano una messe abbondante da far fortuna. Intanto le province sfornite ed esangui erano aborrite. Ognuno amava stabilire il soggiorno in Napoli, di tal che questa Capitale era divenuta un mostro da cui testa idropica mal corrispondeva a tutto il dippiù del corpo. Era questo certamente un male che si volle evitare adottando il nuovo sistema de' Tribunali, e mercé le cure del Governo. Già dopo il periodo di sedici anni se n'erano cominciati a sentire e vedere i felici, e salutari effetti. Malgrado i torbidi politici, che in questo periodo vi sono stati, pure molte Città erano cominciate ad inoltrarsi nella civiltà sorgendo ad uno stato di maggior floridezza. Trani, Catanzaro, l'Aquila, e molte altre Città si veggono contente di racchiudere nel proprio seno Corti di appello, e Tribunali civili, ove gli affari giudiziarij hanno il loro termine. Il danaro circola entro le stesse province. Gli uomini di talento sono già corsi a stabilirsi in quelle Città, ove, essendo gli affari trovano i mezzi da far rilucere, e mettere a profitto le proprie cognizioni. Si è rianimata a tal modo la circolazione interna, ed il commercio nelle stesse Provincie. Si è dato uno slancio ad un incivilimento più esteso. Le cognizioni si diffondono e di propagano per modo, che le provincie vantano ancor esse degli uomini ragguardevoli per merito e per dottrina. Qual ragione umana può comportare oggi, e quale idea malefica non sarebbe quella di voler che si perda tutto il bene, che si è finora procurato mercé l'organizzazione novella de' Tribunali?

Qui si eleva una forte difficoltà, ed è appunto, che il sistema di cassazione mentre offre gl'incomodi della doppia conforme, non se ne riunisce i vantaggi. Perciocché producendosi avverso una decisione di Gran Corte Civile il ricorso per annullamento, se la Corte Suprema cassa, tuttoché vegga chiara la violazione della legge, deve rinviare l'esame della causa *ex integro* ad un'altra Corte, e fra noi sempre in una Camera della Gran Corte Civile di Napoli che non abbia deciso sulla stessa causa. Se questa Corte di bel nuovo decide uniformemente a ciò che avea deciso la prima corte, tuttoché vi siano le due conformi, si torna in Corte Suprema, la quale può la seconda volta cassare, ed inviare ad altra Corte; e se mai questa decide nello stesso modo come avean deciso le altre, tuttoché vi siano tre decisioni conformi, nemmeno l'affare è finito, poiché ritornando con altro ricorso in Corte Suprema, la stessa deve proporre il dubbio di legge al

Governo, il quale lo dichiarerà in modo legislativo. Siffatto andamento di cose presenta una lungheria interminabile, mentre colle due conformi, secondo il nuovo progetto, l'affare è interamente finito. Dunque, si conchiude, il progetto ora novellamente rende il corso delle liti più semplice, e meno intralciato, nell'atto, che accorre in ajuto de' litiganti con rimedio più efficace, e meglio opportuno al bisogno. Ecco il gran punto di appoggio per lo quale si vuol dare una decisa preferenza al novello sistema ad intendimento di abbattere da capo a fondo l'attuale ordine giudiziario. Ma quando s'istituisce un paragone tra due sistemi diversi, fa uopo, perché il giudizio sia esatto, che il confronto sia del pari esatto e compiuto, guardando le cose sotto tutt'i punti di veduta, e per tutti i lati. Nella specie il confronto è monco e vizioso, e quindi fallaci sono state le illazioni che se ne sono dedotte. Il rimedio di cassazione nulla ha di comune co' rimedj ordinarj di opposizione, e di appello. Esso non altera l'effetto della decisione che s'impugna, la quale si esegue al pari di cosa giudicata. Dunque il litigante che ha vinto gode tutti i vantaggi della lite finita. Il ricorso mira ad uno scopo di più alta importanza. Esso non è che una denuncia che si fa al Tribunale regolatore messo nell'apice della magistratura, cui si fa sapere che la decisione pronunciata dalla Corte A ha violata la legge, o contravvenendo al di lei senso letterale, o sconoscendone lo spirito, e la interpretazione genuina. Sorge allora un interesse di ordine pubblico che richiama le cure di questa Corte Suprema. Allora l'operazione è facilissima. Il fatto della causa è già fissato. Non si può su di esso rivenire. Dunque tutte le ricerche consistono a vedere se posti que' dati di fatto, che la Corte giudicatrice ha fissati, la legge sia stata bene o male invocata, se erronea ne sia stata l'applicazione, e se male sia stata spiegata. Se ciò che si rimprovera alla Corte regolatrice, non regge, il ricorso è rigettato. Altrimenti la decisione impugnata è messa al nulla. La causa s'invia ad altra Corte per giudicane a norma della legge. Io domando in cortesia, cosa ha di comune questo esame facile, e semplice col richiamo ordinario diretto ad avere due conformi? Col gravame ordinario la Corte s'impossessa di nuovo di tutta la causa. La lizza rinasce in tutta la sua forza. I dubbj di fatto tornano a fare oggetto di discettazione. Nuove prove, nuovi schiarimenti, nuove perizie, nuove scritture, e quanto può aver relazione all'affare, torna a ventilarsi. Ed ecco nuovi dispendj, lungherie inevitabili, e nuovi sforzi per cangiare l'aspetto della causa. Nell'esame al contrario del ricorso, purché seggano in Suprema Corte giureconsulti istruiti, e profondi, l'operazione è facilissima, poiché a vista del ricorso, e de' mezzi che contiene, e del fatto già consagrato, è agevole vedere se la legge sia stata, o no violata.

Or qui si ripiglia, che pronunziandosi la cassazione, la causa pur rinasce, dovendosi esaminare *ex integro* presso la Corte a cui è inviata. È vero, ma è cosa ben rara che sulle norme additate da un consesso di uomini sommi circa il vero sentimento della legge, voglia la novella Corte in grado di rinvio dipartirsi dalle tracce a lei designate. Quindi la decisione che profferisce questa Corte, unifor-

mandosi alle idee della Corte Suprema, termina interamente il giudizio. Si ammette il ricorso, ma questo ricorso non sarà che un tentativo inopportuno, non essendo mai verisimile, che la Corte Suprema contraddicendo a se stessa voglia annullare una decisione fondata su i principj da lei medesima adottati. Può, è vero, accadere una ostinazione decisa di più Corti, che si mettano in opposizione reiterate volte coi principj segnati dalla Corte Suprema. Ma questo caso è rarissimo. Nel corso di sette anni, cioè dal 1809, fino al 1816 non accadde che due o tre volte. Dopo il 1817 gli esempj sono stati men rari, ma cause accidentali che saranno da qui a poco accennate, han prodotto questo inconveniente, ed io son sicuro che ove queste cause accidentali saranno tolte, l'inconveniente ancora sparirà. Ed in vero giova qui osservare, che qualora nella Suprema Corte si avrà cura di non ammettere se non che Giureconsulti, che congiungano la scienza ed il buon senso coll'impegno di far osservare la legge; qualora la Corte Suprema torni a meritare la stima, ed il rispetto pubblico, io oso dire che o saran pochissimi i ricorsi, o dopo la decisione della Corte Suprema i litiganti finiranno di contendere²³¹. Rammentiamoci ciò che avveniva fra noi sino a certo tempo non molto lontano. La difficoltà in ammettersi i ricorsi, ove non erano fondati su di una manifesta violazione di legge, rendeva i litiganti restii a produrlo. Quando il ricorso era accolto, la decisione impugnata si metteva al nulla, poiché l'autorità della Suprema Corte era di tanto peso, che le parti procuravano venire a concordia, e rarissimo era il caso che si andava alla nuova Corte per ritentare il nuovo sperimento; e se taluno, ritentavalo, la Corte di rinvio non faceva che seguire i dettami della Corte Suprema. Diceva poc'anzi che cagioni accidentali hanno alterato sommamente il sistema della Cassazione e deturpata la buona disciplina, oscurandone il nome, e diminuendone il rispetto. Ognuno sa esservi stato tempo nel quale il Governo cedendo a convenienze del momento dove per misura di prudenza dar luogo in Cassazione ad alcuni Magistrati, i quali non solo ignoravano ma odiavano ancora i nuovi codici, e mal soffrivano i limiti prefissi al loro potere dal sistema Organico francese²³².

Taccio altre straordinarie ed accidentali circostanze sopravvenute, le quali non permisero alle intenzioni paterne, e sempre commendevoli di Sua Maestà, di usare nella scelta quella severità scrupolosa, che si era usata dianzi. Tolga il Cielo che io intenda con ciò far onta a chicchessia, ed a tanti valentuomini soprattutto che fan l'ornamento di quella Corte Suprema. Tolga il Cielo, che io osassi

²³¹ «Come si otterrà questo bene, se non con una scelta giudiziosa e rischiarata, nominando soggetti esimii per talenti, dottrina e probità? Si dovrebbe aver in veduta quel che dice San Paolo: *qui bene praesunt ... duplici honore digni habeantur, maxime qui laborant in verbo et doctrina* (Epist. I ad Timoth. 5. 17)».

²³² «*Est sapientis judicis meminisse hominem cogitare tantum sibi permissum quantum commissum, et creditum sit, et non solum sibi potestatem datam, verum etiam fidem habitam esse. Meminisse semper non quid ipse velit, sed quod lex et religio cogat cogitare* (Cic. pro Cluentio)».

biasimare le disposizioni del Governo, che sono uso a rispettare. Dico solo che conviene talvolta transigere col disordine, e la prudenza non sempre permette far tutto il bene che si vorrebbe. Non debbo però dissimulare, esser da ciò avvenuto, che rilasciata la disciplina, i confini di cassazione furono sconosciuti ed obbliti. Si son vedute annullate decisioni per principj manifestamente erronei, ancor quando legge alcuna non erasi violata, a forza di ragionamenti mal connessi e disadatti, da fare scorno al buon senso legale. Dal che è derivato che i litiganti e i loro difensori si sono resi audaci ad intraprendere, e sostener tutto, trovando facilità ne' magistrati, e compiacenza ai loro desiderj. E da ciò è nato altresì, che uomini di legge astuti e scaltri si rivolsero a profittare destramente di questa infausta circostanza, mettendo in opera versuzie di ogni sorte per sostenere i capricci de' loro clientoli, e gli assunti i più disperati. Oltre alle addotte cagioni, che hanno influito ad alterare il sistema di Cassazione; io credo che vi abbia pur contribuito l'abolizione della Camera, che pronunziava sull'ammessibilità de' ricorsi. Si pensò far meglio con questa riforma, ma la riuscita non ha corrisposto alla mira commendevole, che il Governo si propone. *Decipimur specie recti*, è la lezione che spesso ci dà l'esperienza. Questa Camera era destinata ad esaminare se i ricorsi offrivano o no' plausibile appoggio. Quando ciò non si avverava, il ricorso era rigettato, e la causa restava eternamente finita. Quando era ammesso, la Camera Civile lo discuteva. Questo esame preliminare rendeva l'occupazione della Camera Civile assai minore, e forse il terzo de' ricorsi era per questa via eliminato.

Non debbo tacere ancora, che la novella disposizione con cui fu ordinato dover si le cause in grado di rinvio rimettere alla sola Corte di appello di Napoli, sia stata la cagione più grave de' disordini e scontri finora avvenuti. Oltre all'essersi attribuita alla Gran Corte Civile di Napoli, una prerogativa, che fa torto alle Corti di provincia, ecco il male che n'è derivato alla giustizia. Decisa un tempo la causa in Cassazione, quante volte la decisione era annullata, i litiganti il più delle volte docili alla voce imponente del vero, e spinti dalla veneranda autorità della Corte Suprema, e dal di lei ragionamento consentaneo al vero, ed al giusto, vi si acchetano, e colui che avea succumbito procurava in ogni modo di venire ad onesta concordia. I difensori ve li animavano, prevedendo che la nuova Corte non avrebbe fatto che aderire al dettame del ragionamento della Corte Suprema. Oggi la scena è cangiata. Per le circostanze accidentali di già rilevate, non riscuotendo più la Cassazione quel rispetto, che dianzi ispirava, la decisione di annullamento si prende a giuoco. I litiganti s'incoraggiano vieppiù a litigare, i difensori dalle cui mani la causa non isfugge, rimanendo nella Gran Corte Civile di Napoli, non hanno interesse a finirla e molto meno ad insinuare, e consigliare accomodo, anzi hanno un interesse opposto cioè per farla proseguire. La Gran Corte Civile di Napoli, essendo la sola che ha la prerogativa di esaminare il rinvio, divenuta più ardentissima, si ride (e talora con buona ragione) de' ragionamenti della Corte Suprema, credendo a tal modo far meglio sentire la sua

importanza nel misurarsi con essa, e si reca a vanto singolare di mettersi spesso secoli in contraddizione ora con fondamento, ed ora per bizzarria. All'opposto quando il rinvio si rimetteva ad una Corte diversa di provincia, la stessa non poteva avere premura di sostenere la prima decisione, amava anzi di farsi onore in preferenza dell'altra Corte, impegnandosi a fare un ragionamento sensato, e consentaneo a' buoni principj²³³. Finalmente non è da lasciare inosservato, esser cosa sicura, che l'anomalia che esiste fra noi di due Corti di Cassazione in un regno unico, rende biforme il sistema organico de' Tribunali, né rende sperabile affatto il bene desiderato dell'unità delle massime e della giurisprudenza. È vero, e non può affatto negarsi, ma è del pari certo ed indubitato, che l'unione per ora, attesi alcuni giusti riguardi che si hanno per la Sicilia, non ha avuto effetto se non in parte. L'unità sotto molti rapporti è rimasta nella sola teoria, e nella proclamazione del principio, non già nelle conseguenze. Molte cose si debbono abbandonare all'avvenire, ed a circostanze migliori. Intanto vale il detto Orazio, col quale ordinariamente si transigono gli affari civili, e politici. *Est aliquid prodire tenus, si non datur ultra*. Se ancora convenienze politiche non comportano che si godano in tutta l'ampiezza gli effetti dell'unità; se è convenuto accordare alla Sicilia *ultra farum* una Corte di Cassazione indipendente; ciò farà che noi godremo il bene dell'unità, e le quattordici provincie che dipendono dalla nostra Corte Suprema di giustizia ne godranno, senza curarci di ciò che si fa nelle contrade oltre il faro, divise da noi per lungo tratto di mare, e ciò fino a che sarà a grado alla saggezza del Governo di disporre altrimenti. Ed in fine è sempre meglio che si abbiano due giurisprudenze, ma stabili e certe, anziché averne mille incerte, e vacillanti, e ricadere nello scetticismo, e nel vago delle opinioni del vecchio foro.

Nemmeno debbo trasandare, che il nuovo sistema organico che si propone, sarebbe del tutto inesequibile nelle materie criminali, e ci vuol poco per intenderlo. Ognuno sa che la giustizia criminale è fondata sulla base del pubblico dibattimento, ove il prevenuto al cospetto de' giudici ascolta le deposizioni de' testimonj, ha diritto di far loro delle interrogazioni, e di smentirli ove occorra. Il pubblico dibattimento ci ha tratti dai mali del processo scritto, fatale ordinariamente all'innocente, ed in cui gl'intrighi, i favori, le cabale, ed i raggiiri il più sovente sottraevano il reo potente dalla pena delle sue scelleratezze, ed eran gravosi all'innocente. Per buona ventura ci rammentiamo le versuzie, e le venalità, e le avanie degli antichi subalterni, e de' giudici inquisitori, quando la sorte dell'innocente e del colpevole dipendeva dai favori di uno scrivano di Udienza,

²³³ «Quando si vuol fare il giusto concetto di una istituzione rimpetto ad un'altra con cui si fa il confronto, è uopo guardare entrambe nel loro essere nativo, non già nello stato di decadenza, o di corruzione prodotta da estranee ad accidentali cagioni. Tale è l'ammaestramento del più gran politico dell'antichità. *Oportet considerare naturam non in corruptis, sed in iis quae magis se habent secundum naturam* (Aristoteles *politic.* L. 1 cap. 3)».

e da un giudice più o meno facile e compiacente. La punizione dei reati da cui dipende il riposo sociale, e la giustizia criminale era oggetto di scherno per lo ricco, che sapea opportunamente far valere i suoi mezzi, era una infausta sventura per l'innocente quando era da mano potente perseguitato. Grazie al progresso de' lumi, ed alle sublimi lezioni di uomini sommi amici dell'umanità, i quali col suggerire il mezzo del pubblico dibattimento hanno a tal modo assicurata la miglior garentia all'innocenza, e la via più facile, e più sicura di scoprire l'autor del reato. Or volendo applicare le idee della proposta riforma anche agli affari penali, come potrà essere compatibile una corte di revisione che decida in fatto sulla propria convinzione? Dovremo ammettere una delle due cose. Quando in grado di revisione vien la sentenza riformata da una Corte suprema dovendo ella giudicare in merito si dovrebbe il più delle volte rinnovare il dibattimento, e la pubblica discussione in Napoli, cosa impossibile ad eseguirsi, ed oltre al dispendio enorme pel viaggio de' testimonj da' remoti paesi delle provincie, si dovrebbero moltiplicare le camere, onde essere sufficienti, e proporzionate al numero infinito de' giudizj. Far venire i testimonj, e i rei da Reggio, da Catanzaro, da Lecce, mi sembra il peggior tormento che si possa immaginare per la gente pacifica, che dovrebbe lasciare i suoi affari, ed abbandonare la propria famiglia e la propria industria, per deporre in un dibattimento su' fatti de' quali potrà essere interrogata.

Se poi ad ovviare tali difficoltà piaccia abolire la pubblica discussione, e contentarsi del processo scritto secondo l'antico metodo, sarebbe veramente un malanno assai peggiore, poiché ricadremmo di bel nuovo nelle versuzie de' subalterni, e degl'inquisitori, ed i diritti più preziosi saranno esposti, e compromessi. La pubblica vendetta ne soffrirà infinitamente, e l'innocenza sarà malmenata, ed il reo potente sottratto con scandalosa impunità dal rigore della giustizia. Ma basta per ora aver dato questo cenno sulla materia penale, meritando cure maggiori, ed ulteriori ricerche questo argomento interessante, su di cui per altro molto leggermente si è finora la Commissione versata. Confesso che ciò vorrebbe assai più largo e profondo ragionamento che non comportano le mie forze, ed il mio presente proposito. Raccogliendo le idee finora sparse è agevole dedurne più verità

1°. Il rimedio di cassazione mal si paragona coi rimedj ordinarj di cui si verrebbe col progetto ideato rinnovare lo sperimento richiamando a tal modo le cause tutte alla Capitale colla seguela di tutti i mali accessorj che ne derivano.

2°. I molteplici giudicati che possono sorgere in caso di annullamento in Corte Suprema, ove più Corti si ostinino a pronunziare in un modo contra le idee della Corte Suprema, non sono che casi ben rari, e più rari diverrebbero, ove piacesse rimuovere le cause accidentali che han diminuito il rispetto che la Corte Suprema istessa deve meritare.

3°. Quando, rimosse le cause accidentali di sopra indicate, tale ostina-

zione pur avvenisse, dovrà ben dirsi che il dubbio sia nella legge, ed allora è saggia la disposizione di farlo risolvere dall'autorità legislativa del Governo, che è il modo unico come fissare l'unità della legislazione, che giustamente forma il comun desiderio de' buoni.

Da tutto ciò si ravvisa benanche la fallacia del parallelo istituito tra la doppia conforme, ed il Sistema di Cassazione. La doppia conforme stabilendo ad *modum regulae* un terzo grado di giurisdizione meno seco tutto quel treno di malanni, che le liti prolungate sogliono produrre, soprattutto ne' Tribunali lontani. La doppia Conforme non solo porta seco il terzo grado di giurisdizione, ma spesso fa sì che se ne rinnova lo sperimento per tre o quattro volte, fino a che non s'incontrino le due giudicature eguali. Il ricorso in linea di cassazione richiamato alle buone regole della sua istituzione, senza turbare il giudicato, è un presidio tutelare per l'osservanza della legge, per la costanza de principj, e l'uniformità delle massime. Questo bene non può ottenersi colla doppia conforme senza supporre che ogni causa dal fondo più remoto della provincia possa in ultima analisi portarsi in Napoli, al Supremo Dicastero della Capitale. Prima di chiudere questo mio qualunque siasi ragionamento, desidero accennare qualche cosa, rispondendo colla maggior brevità a tuttociò che si è immaginato e detto per discreditare il sistema degli attuali Tribunali.

Si dice che la Corte Suprema spesso devia dalla sua istituzione, discendendo all'esame del fatto, rompendo i cancelli tra cui è circoscritta la sua giurisdizione. Da ciò se ne tira la conseguenza, che questa linea che divide il fatto dal diritto è così sottile, ed impercettibile, che sovente l'una cosa si confonde coll'altra. Io rispondo che agevol cosa è distinguere il fatto dal diritto, ove si parta da principj comuni, ove si ami ragionare di buona fede, ove si stabiliscano certe massime in cui ognuno deve convenire. Al contrario quando si voglia cavillare, e portare tutto all'arbitrio non vi sono barriere né ostacoli che possano frenare cotesto arbitrio. Io son sicuro che tolte le cause della rilasciata disciplina, e richiamate in vigore di regole fondamentali che debbono sostenerla, ne risentiremo tutti i vantaggi che ella ci fa ripromettere. L'esempio recatoci dal diritto Romano ci può servir di guida. Si disputa se Tizio, perché minore di età, debba godere una franchiggia. Si figuri che una legge l'accordi ai minori. Se un Tribunale errando nel fatto escluda Tizio dalla franchiggia perché abbialo supposto di ventisei anni, mentre ne ha venti. L'errore è di fatto, non si offende la massima né la legge. Ma se il Tribunale ammettendo per sicuro che Tizio sia minore, malgrado la certezza del fatto, in contraddizione colla legge giudichi non essergli dovuta la franchiggia, sarà agevole intendere che il Tribunale ha violato un precetto di legge. Nel primo caso *laedit jus litigatoris*; nel secondo *laedit jus constitutum*. Nel primo caso il bene della pace, l'odio delle liti contrarie al riposo sociale, la presunzione di verità impediscono un novello esame. Nel secondo, l'ordine pubblico reclama contro lo scandalo che arreca un giudicato sovversivo della legge generale. Il male privato nel caso dell'errore di fatto si obblia, e si ricuopre

in grazia dell'utilità generale, e per la grave considerazione che le liti debbono avere un termine e dopo un primo e secondo sperimento non vi deve essere più luogo a discettazione. Questi errori si potrebbero sempre rimproverare qualunque sia la decisione, e quindi le liti non avrebbero più fine. In somma si è, e non senza ragione, creduto che dandosi luogo a più di due gradi di giurisdizione in via ordinaria, sarebbe infinitamente maggiore il male che ne risulterebbe coll'abuso, col turbamento della pace delle famiglie, col dissesto delle loro fortune, coi dispendj enormi, col defatigare la gente povera e fronte del raro bene, che una sentenza ingiusta per *error* di fatto venisse ad essere riformata. Si è riflettuto che lo ammettere più di due gradi di giurisdizione gioverebbe solo ai ricchi, ed ai potenti a danno de' poveri sforniti di mezzi opportuni. Sotto questo rapporto lungi di essere una via sicura per accertare il giusto ed il vero, sarà un mezzo fatale per la maggior parte de' litiganti, la cui scarsa fortuna sarà dilaniata dalle liti, delle quali il corso prolungato renderà il ben della giustizia come l'acqua di Tantalò, che quando taluno si crede averla raggiunta, più si allontana, né si ha mai il piacere di gustarla. Quando pur si voglia convenire che la doppia conforme dia una garentia maggiore di verità e di giustizia, come taluni si avvisano, questo bene è bilanciato da inconvenienti, e sconci sì gravi, che giustamente le si è preferito l'altro del doppio grado di giurisdizione. Ad intendimento di portare un discredito al sistema di cassazione, si è detto, che ella tanto in Francia, quanto in Napoli non ha mantenuti i principj della primiera istituzione. Si è detta che stabilita dapprima per correggere le contravvenzioni espresse della legge, si ha nel progresso arrogato il potere di annullare i giudicati per falsa interpretazione, e per essersi violato lo spirito della legge, o per non essersi invocato l'articolo decisivo della specie. Si soggiugne, che in un caso riferito dal Sirey, al corte regolatrice ordinò alcuni schiarimenti di fatto non compatibili colle di lei attribuzioni. Assai peggio si è detto della nostra Corte Suprema, e dal tutto insieme si è rilevato e conchiuso esser mestieri che si distrugga il sistema, ritornando alla doppia conforme di cui si esagerano le utilità, e i sommi vantaggi. Io ammiro, o Signori, la somma industria, e gli sforzi d'ingegno con cui studiano taluni ribattere il sistema di cassazione. Ma non conviene illudersi, né arrestarsi ai primi passi senza discuter bene le cose e con animo riposato e tranquillo, onde accertarsi se i rimproveri che gli si fanno, abbiano ovvero no, ragionevole appoggio. A me sembra che l'alterazione del sistema che si rimprovera alla Corte regolatrice di Parigi, sia vana, ed efimera. Non vi è dubbio, che giusta la legge del 1791 il Tribunale di Cassazione fu istituito per cassare le decisioni in caso di contravvenzione *manifesta* alla legge. Or cosa importa contravvenzione *manifesta*? Importa forse contravvenzione *letterale*, per modo che fosse lecito ai Tribunali inferiori, mantenendo salva la lettera, accogliere qualunque interpretazione che contraddica chiaramente, e manifestamente lo spirito della legge, e lo scopo del legislatore? Se nell'istituirsi la Corte di Cassazione in Francia si fosse detto che i limiti delle sue attribuzioni si riducessero unicamente a pren-

der di mira la violazione *letterale*, senza brigarsi di altro; se malgrado siffatto stabilimento la Cassazione avesse sorpassati questi confini, annullando per sola contravvenzione allo spirito della legge, e per falsa interpretazione, il rimprovero sarebbe ben fondato. Ma l'affare non è così, perciocché era ella istituita per correggere cassando, le decisioni che conteneano *contravvenzione manifesta* ad un testo di legge, non già violazione letterale; e dallo scambiare e confondere insieme queste idee distantissime, è nato l'equivoco di cui si vuol profittare a discredito della Corte di Cassazione. Ma colui, che così ragiona, non ignora, come fa vista d'ignorare, che contravviene *manifestamente* alla legge colui che la interpreta a capriccio, che ne contorce il senso manifesto con false interpretazioni, che ne sconosce lo spirito, che chiaro si trae dal suo contesto che perde di vista la mira del legislatore, *captando verba, et legem calumniando*. Chi non sa che *expressum etiam dicitur quod est evidenti eruitur voluntate*? Chi non sa che *scire leges non est earum verba tenere, sed vim, et potestatem*? Chi non sa che *dicitur calumniari legem*, colui che *salvis verbis, ejus sententiam eludit*? Sarebbe ben ridicola e difettosa la istituzione della Corte Suprema, se l'orbita delle sue attribuzioni si limitasse a conservar la lettera ed il senso letterale della legge senza curare nè punto nè poco se i tribunali ne perdono di vista il senso genuino, e lo spirito. L'alta censura, che per sua augusta attribuzione esercita, riuscirebbe piuttosto dannosa che utile, senza corrispondere al nobile scopo a cui è indirizzata per nativa sua indole. Custoditrice ella del sacro deposito delle leggi, mal risponderrebbe alla sua vera istituzione, se le venisse vietato di mantenere l'osservanza con suggerire come, ed in qual modo la legge debba intendersi, qual ne sia l'ampiezza secondo il suo spirito, e come debba farsene l'applicazione esatta, che combaci col dilei giusto sentimento²³⁴. È un particolare istituto, che

²³⁴ «È un'idea veramente singolare il supporre la Cassazione talmente circoscritta ne' suoi poteri, che ove i Tribunali decidano senza violare il senso letterale della legge, non sia al caso la Corte Suprema di correggere le loro decisioni ancor quando ne violassero lo spirito, che manifestamente si trae dallo scopo avuto dal legislatore. È un pensiero veramente ingegnoso il supporre che solo per un abuso la Cassazione in Francia abbasia arrogato tal potere. Ciò varrebbe lo stesso che abbandonare la giustizia ai Tribunali, manumettendoli ad ogni freno, dando loro libero campo d'infrangere i precetti del legislatore con insensate interpretazioni. Sarebbe lo stesso che rendere la Corte Suprema limitata in alcune attribuzioni, ad adempire le quali lungi di richiedersi la mente rischiarata di Giureconsulti istruiti, e profondi, basterebbe un *consesso di scrivani, e di subalterni*. E qual garentia ciò darebbe ai diritti de' cittadini, ed all'osservanza della legge? E si può sostenere di buona fede, che la legge vendichi severamente la trasgression della lettera, guardando con occhio d'indifferenza coloro che infrangono lo spirito e la sostanza? Scrivea a questo proposito il Cancelliere d'Aguesseau. *Si può pretendere, senza cadere in una contraddizion manifesta, che coloro i quali attaccano lo spirito della legge, che violano la sua intenzione, che rovesciano il suo principio, il suo fondamento, sono meno colpevoli di coloro che non attaccano che la lettera, e l'esterior della legge?* (Aguesseau, Ouvres Tom.

ha luogo solo in Inghilterra, e nel solo ramo penale, che non debba alcuno esser punito, se non quando siavi legge, che letteralmente che egli abbia infranta. Ma siffatto stabilimento particolare per quella nazione è per fini politici che colà soltanto allignano, non potrebbe essere adattato a verun altro popolo, senza andare incontro ad inconvenienti e sconci gravissimi rilevati da sommi uomini, e soprattutto dal Blackston²³⁵, e dal Bentham²³⁶.

Da ciò chiaro traluce che l'aberrazione che si rimprovera alla Corte di Cassazione di Parigi della sua istituzione nativa, ammettendo l'annullamento per falsa interpretazione e fallace applicazione del senso della legge, non è che un'idea fantastica, che non combacia col fatto, confondendo insieme violazione di testo espresso con violazione letterale. La violazione manifesta ha luogo ancora quando lo spirito della legge sia chiaro ed evidente, e l'interpretazione adottata vi ripugna in modo manifesto. Potrei queste cose meglio sviluppare, se l'uopo l'esigesse, ma ragionando con uomini istruiti, e Giureconsulti, io non farei che recar nottole ad Atene, se più oltre volessi prolungarmi²³⁷. Si è detto e con grand'enfasi, che non sono rari gli esempj, che tanto la Corte regolatrice di Parigi, che la nostra Corte Suprema abbia cangiata opinione, e derivano dal suo modo di giudicare, accogliendo e rigettando i ricorsi in cause identicamente consimili. Non disconvengo nel fatto. Ma ciò che decide, e che pruova? Per mio avviso non pruova altro se non che anche in quella Corte i Consiglieri sono uomini, che pur talvolta sono soggetti agli errori, ed alle debolezze. L'aver talvolta cangiata opinione, ed i casi sono rarissimi, su di qualche articolo legale, può essere talvolta segnale di commendevole docilità, quando un esame più profondo, ed argomenti più robusti han fatto loro conoscere di non avere dianzi colpito nel vero. Varj esempj ne adduce Toullier²³⁸ circa la forma de' testamenti, in cui avendo la prima volta la Corte regolatrice consagrate alcune massime, ne è poi receduta a vista di ragioni più solide, e più convincenti, che dapprima erano sfuggite alla sua sagacità. Di Papiniano ancor si legge che pur talune fiate cangiò opinione, ma ciò lungi di esser pruova in lui d'ignoranza o di leggerezza, è argomento d'ingenuità, non potendo alcun uomo giungere ad ottenere mai la prerogativa dell'infallibilità²³⁹. Ma tranne alcuni pochi esempj, in cui la dottrina di Cassazione di Francia

III, pag. 82). È cosa veramente assurda censurare i secondi, e lasciare in pace i primi, ancor brigarsi della loro malizia, o de' loro errori».

²³⁵ William Blackstone (Londra, 10 luglio 1723-10 luglio 1780), giurista e accademico.

²³⁶ Jeremy Bentham (Londra, 15 febbraio 1748-6 giugno 1832), filosofo, giurista ed economista.

²³⁷ «Si vegga a maggiore sviluppo delle cose già dette la nota in fine segnata colla lettera C, fol. 66 a 67» Cfr. *infra*, 298-299.

²³⁸ Charles Bonaventure Marie Toullier (Dole 21 gennaio 1752-Rennes 19 settembre 1835), giurista.

²³⁹ *Papinianum in libris suis aliquando variasse, ejusque variationis vestigia passim*

ha variato, basta avere scorsi i repertorj, e collezioni del Merlin, e del Sirey per conoscere quante belle questioni di diritto sono state discusse, e saggiamente risolte in modo che non formano più oggetto di contesa ne' Tribunali, essendosi adottate come massime stabili, irrevocabilmente fissate. Al contrario se volgiam l'occhio alle opere dei nostri antichi forensi, e decisionanti per trarne *jus receptum* del nostro antico Sacro Consiglio, sarà opera vana, o cosa ben rara di rilevarne certezza di dottrina e stabilità di massime, e di principj. Tutto anzi meno ad uno sfrenato scetticismo ed a conservare un certo arbitrario modo di giudicare, di cui erano tanto gelosi, onde rendersi superiori alla legge, facendo servire la giustizia alle loro particolari vedute, e rendendola un patrimonio di cui si permettevano disporre come loro era a grado. Quindi versatili, e fluttuanti i sistemi, la legge si eludeva a talento, poiché coloro che dovevano custodirne e garentirne l'osservanza la facevano piegare secondo i casi ai proprj desiderj, ed a particolari vedute. Chi volesse aver la sofferenza di scorrere le decisioni del Presidente de Franchis, e farne un paragone con quel che ne osservavano il Riccio, ed il Canonico De Luca, vedrà quasi in ogni articolo contrarietà di giudicature in casi perfettamente simili. Quindi in ogni pagina voi vi trovate un barbaro gusto delineato questo stesso che lessi una volta nel nostro Afflitto. Napodanus sic; Minadous vero sic, sed tu cogita tu. Sull' articolo, ovvio fra noi, se la nipote figliuola del maschio era esclusa dalla zia nella successione dell'avolo, ecco quello che saggiamente osserva il nostro Fimiani: *Napodanus in consuetud. Si moriatur, Rovitus cons. 64. Minadous, de Ponte, aliique permulti contendunt amitam a nepte excludi quia haec refert patrem, qui si viveret amitam quae ipsius soror est, expelleret. Contra Afflictus ad cit. const. N. 65. Grammaticus dec. 63. Ant. De Luca in obs. Ad de Franchis dec. 32 n. 6. Aliique statuunt neptem cum amita peraeque succedere. Priorem opinionem usu fori receptam scribit Rovitus. Id vero negat De Luca. Vide quanta forensibus fides habenda si²⁴⁰*. Non disconvegno anzi debbo confessare ingenuamente che malgrado tanta confusione, e contrarietà, ed a traverso d'infinita inerzie, si trova talvolta qualche pensiero ingegnoso, ed aggiustato. Ma questi pochi granelli di oro sono così raccolti nel fango, che è mestieri d'infinita pazienza e ricerca per ravvisarli e porli al netto. Il Leibnitz diceva che per riordinare le materie di legislazione, e far gustare ai popoli il ben della giustizia bene amministrata a livello delle leggi, era mestieri cominciare dal bruciare i libri de' forensi, e de' Dottori. Io sono più moderato e mi limito a dire che si potrebbe loro applicare ciò che il Leibnitz medesimo ha detto degli antichi scolastici: *Scholasticos agnosco abundare ineptiis, sed aurum quandoque est in illo caeno*. Ho detto di sopra, che il non esservi stata un tempo fra noi una Corte regolatrice, e di mera censura, avea prodotto una specie di scetticismo legale,

in pandectis extare ostendunt. Jacob. Cujac. obs. lib. 11 cap. 37. Merrill. obs. lib. 1 cap. 9. (Hein. Hist. juris lib. 1, cap. 4 §. 330. in not.).

²⁴⁰ «Firm. Jur. Priv. Neap. Par. 1, lib. 2, cap. 11 § 10 in not.».

senza veruna stabilità di massime, e di dottrine. Era allora ovvio il vedere che le leggi le più chiare e precise, le disposizioni le più salutari eran dal vago delle opinioni, e dell'arbitrario de' Magistrati deluse, e contorte nella più strana guisa, e quindi le liti avean sempre una riuscita versatile. Quanto più le magistrature erano di rango elevato, tantopiù si credevano sciolte da ogni freno ad autorizzate a far dipendere il destino delle cause dalle loro opinioni, tuttoché divergenti dal senso della legge. Lo stesso Cardinal De Luca non ebbe ritegno di dire che i nostri forensi *nil pacificum reliquere*. Tanto si ondeggiava tra la folla delle opinioni, senza curare i precetti della legge. Avveniva per ciò quel che osservava Cicerone di alcuni giuristi de' tempi suoi. *Cum multa praeclare a legibus sint constituta, ea jurisconsultorum ingeniis pleraque corrupta ac depravata sunt*²⁴¹. Sen doleva a ragione il citato Cardinal de Luca, altronde appassionato della scienza legale, *adeo ista legalis facultas ob tantam opinionum et legum particularium, ac stylo varietatem involuta, incertaque reddita est, ut vix peritissimis, proventisque professoribus diu in foro versatis, prompta, et facilis haec notitia datur*²⁴². Ecco il vantaggio di una magistratura conservatrice dell'unità de' principj, e delle forme, che vigila per l'osservanza della legge, che senza pronunziare nelle cause, guarda solo se la legge, o il rito sia stato violato, che allontana le sinistre interpretazioni, fissando il vero senso, e lo spirito de' precetti legislativi. Se questa magistratura si volesse far degenerare in una Corte Suprema di revisione, come si è novellamente immaginato, la mistura del fatto, il dover eseguire le funzioni di Tribunali ordinarj, giudicando del mio, e del tuo, le farebbe perdere agevolmente di vista l'alta prerogativa di cui è rivestita, che mira al nobile scopo di serbare illibata l'osservanza della legge, e nulla più²⁴³. Ma è purtroppo vero, che *vulgus ex veritate pauca, ex opinione multa aestimat*; né mancano di coloro i quali valutando ben poco le nobili attribuzioni della Corte Suprema, credono assai male a proposito, essere inutile la sua istituzione, sol perché ha la facoltà di distruggere e di annullare, non mai di decidere. Ho l'onore di osservare, che in ciò appunto risiede la sua imponente ed angusta importanza, poiché addita la norma, lasciando ad altra Corte il definire con libertà ciò che crede ragionevole, onde dal confronto di ciò che alla giudica si possa meglio rilevare qual sia il vero, e genuino sentimento della legge, e subordinatamente il buon diritto delle parti contendenti. Torno a dire, laddove colla mistura degli esami di fatto, e delle funzioni ordinarie de' giudici, la Corte di Cassazione trascorresse a pronunziare *de facto* riformando nel tempo stesso, e decidendo *de jure privatorum*, perderebbe certamente di vista lo scopo primario della sua istituzione, e vi sarebbe bisogno, laddove anche ella deviasse, di un'altra Corte Superiore, che la richiamasse

²⁴¹ «Cicerone, Pro Muraena [sic]».

²⁴² «De Luca *conflict. Legis., et ration.* Lib. I cap. VIII».

²⁴³ «Si vegga la giunta in fine, segnata colla lettera D. f. 68 a 73». Cfr. *infra*, 299-303.

al dovere²⁴⁴. Ma di ciò si è detto abbastanza. Per biasimare le istituzioni vigenti in confronto de' nostri antichi sistemi, si è detto, impegnando una specie di orgoglio nazionale, che val meglio attenersi alle nostre vecchie abitudini, anziché, mostrarsi attaccati a stabilimenti esotici, figli della rivoluzione, e de' torbidi.

A disinganno di ciò, giova da prima osservare che la boria nazionale suol essere di grande ostacolo alle buone istituzioni. Non si regolavano così i Romani, i quali dove osservavano presse estere nazioni qualche uso, qualche sistema o legge, che sembrava loro plausibile ed opportuna, non avevano esitazione ad adottarla, né, ciò facendo, credevano punto offeso il loro amor patrio. Osserva anzi Sallustio che questo torni ad onor de' Romani, e fu uno de' tratti che distinse la loro saggezza, e che più contribuì al loro perfezionamento sociale, e li portò al colmo della gloria. Si ascolti questo grave politico. *Majores nostri neque consilii, neque audaciae egerunt, neque superbia obstabat, quominus aliena instituta, si modo proba erant, imitarentur. Postremo quod ubique apud socios aut hostes idoneum videbatur, summo studio exequabantur, imitare quam invidere bonis malebant*²⁴⁵. Altronde basta alla gloria italiana ciò che scrive il Portali sulle leggi romane. *Il diritto scritto, che viene composto dalle leggi romane, ha incivilita l'Europa. La scoperta, che i nostri avi fecero, della compilazione di Giustiniano, fu per essi una specie di rivelazione. In quell'epoca fu, che i nostri Tribunali presero una forma più regolare, e che il terribile potere di giudicare fu somnesso ai principj. La maggior parte degli autori che censurano il diritto romano con altrettanto di asprezza, che di leggerezza, bestemmiamo ciò che non conoscono. Per convincersene bisogna saper distinguere nelle collezioni che ci han trasmesse, le leggi che han meritato di esser chiamate la ragione scritta, da quelle che riguardavano*

²⁴⁴ «Dobbiamo qui, ad onor del vero, osservare che sotto il regno felicissimo di Carlo III, malgrado la tendenza all'arbitrario cui erano usi i nostri magistrati, si ebbe molta fermezza (mercè lo zelo, e la severa vigilanza de' suoi ministri) nel moderare con opportune determinazioni la rilasciata disciplina dell'antico foro. Per lo che non si udirono più le famose decisioni dette *ex causis*, colle quali spesso il Sacro Consiglio per alcune vedute che non aveva nemmeno il coraggio di esprimere, decideva e disponeva a suo grado, e con sommo scandalo, de' diritti de' litiganti, e delle loro fortune, senza brigarsi nè di legge né di fatti, spinto solamente da principj di equità cerebrina, e di presunta prudenza. Era questo il vero dispotismo giudiziario, poiché ove si perda di vista la legge ed il suo dettame, e si permetta ai magistrati di sorpassarne i confini, niente vi è di sicuro, e tutto diviene precario a grado dalle altrui versatili opinioni, o compiacenti favori. Lode ancora somma è dovuta a Ferdinando I ultimamente defunto, che colla prammatica del 1773, volle por freno all'arbitrio de' Magistrati, vietando che a fronte della legge si facesse uso delle opinioni de' Dottori, ed imponendo loro di ragionare le proprie sentenze, con prendere sempre la legge per guida unica de' loro giudizj. Su di che elegante dissertazione scrisse nella sua prima giovanile età il raro ingegno del Filangieri. Ma tuttociò poco o nulla valse a riparare il disordine, poiché il vizio era nel sistema organico, che non si poteva allora cangiare».

²⁴⁵ «Sallustio, in *Catil.* cap. 52».

*alcune istituzioni particolari, estranee alla nostra situazione, ed ai nostri usi*²⁴⁶. A conforto altresì degli italiani, e per soddisfazione del loro amor proprio, basta rammentarsi ciò che un filosofo francese scriveva nel secolo passato al marchese Beccaria in Milano. *Voi insegnate le leggi in Italia* (egli dice), *da cui tutte le leggi ci vengono, tranne quelle che ci sono trasmesse dai nostri costumi bizzarri, e contraddittorj, residuo dell'antica barbarie, di cui la ruggine sussiste ancora in uno de' regni i più floridi della terra.* Or dietro questa ingenua confessione, che fa onore agli Ultramontani, saremo noi sì scioccamente altieri, che avremo a disdegno di adottare ciò che troviamo di meglio altrove, onde perfezionare le nostre istituzioni? Ed in fine giova riflettere che non trattasi ora di adottare una novità, ma trattasi, bensì di distruggere, per mera bizzarria, un sistema, che oltre ad essere più saggio, e conducente, già da sedici anni è in osservanza fra noi, e ciò per sola mania di voler tornare alla confusione di certi vecchi usi, figli di barbarie, i quali non eran sostenuti né dalla politica, né dalla sana ragione. Dunque se il tristo della novità dispiace, secondoché si va dicendo, questo argomento decide a favor nostro. Ma rimettiamoci in cammino. Nel progetto, sulla lusinga di evitare le querele, ed i clamori delle popolazioni delle provincie del Regno, non si è avuto il coraggio di proporre l'abolizione totale delle Corti di appello di provincia. Quindi si è escogitato di lasciarle, formandone non già un tribunale inappellabile, ma un essere intermedio fra un tribunale di prima istanza, ed una Corte Suprema residente in Napoli. Ma queste Corti intermedie degradate nelle loro attribuzioni a quale uso serviranno, se non ad aggiungere peso, e gravezza ai litiganti, e a rendere loro il più tormentoso il contendere? Ed in vero dovendo taluni piatire in prima istanza in un Tribunale di provincia, ed obbligato di ricorrere alla Corte di appello in distanza di quattro o cinque giornate, e quivi lungi dal trovare la sua quiete con una decisione inappellabile, dopo grave dispendio è obbligato a fare un secondo viaggio fino alla Capitale, dove tornerà di bel nuovo il riesame della causa a fornirsi di novelli Avvocati, e procurarsi i mezzi di difesa. Quivi gli converrà spendere fino a che non si avveri il caso delle due conformi. L'escogitazione adunque delle Corti di appello di Provincia secondo il progetto, non è che un ritrovato da mettere alla disperazione i litiganti provinciali, accrescendo a cento doppj le spese, i disagi, ed il tormento del contendere. Se non vado errato, questo mezzo di contentare i provinciali conservando le Corti di appello, è del tutto illusorio, poiché ridonda a maggior gravezza delle popolazioni di provincia, senza riportarne alcun positivo vantaggio. In somma tutto tende, ad inabilitare i poveri a litigare, e quindi a favorire le soverchierie de' potenti.

In sostegno del progetto si è studiato con molta industria ed accorgimento di far valere il riguardo di essere in Napoli Magistrati più istruiti e probi, avvocati più dotti e di più vaste conoscenze, e perciò mezzi più adatti ad assicurare la

²⁴⁶ «Discorso preliminare del primo progetto del Codice Civile».

giustizia ai litiganti, mentre nelle provincie gli avvocati non sono del merito che hanno quelli della Capitale, che accoglie nel suo seno il fiore de' talenti e della dottrina. Devono pertanto (si dice) i litiganti provinciali esser contenti, perché a questo modo possono esser meglio soddisfatti i loro desiderj per la opportunità che trovano in Napoli di discutersi le cause con lumi migliori, dopo una valevole difesa di eccellenti avvocati.

Ammettendo per poco l'ipotesi di tutti cotesti vantaggi, essi non sono che momentanei, perciocché la situazione delle Corti inappellabili di provincia ha cominciato già a richiamare quivi uomini valenti ed istruiti, che soddisfano benissimo i voti de' litiganti, e con facondia, e dottrina si distinguono in modo da gareggiare coi più rinomati della Capitale. Io non ho creduto mai che la stanza di Napoli renda felice l'ingegno, e qui solamente si possono coltivare le belle cognizioni. Io non mi sono persuaso giammai che sia questo un patrimonio esclusivo della classe privilegiata de' professori Napolitani. *Lotiosa Neapolis* di Petronio ci rammenta che l'amenità di questo clima ridente, e la facilità di procurarsi i piaceri, ed una vita sollazzevole ai buoni studj, ed alla severità di un travaglio continuato. Gl'ingegni corrono naturalmente là dove trovano pronti e facili mezzi di arricchirsi, di brillare, e di fare una fortuna. Animate dunque le provincie, circondate le Corti di quella considerazione ed indipendenza che incoraggia l'amor proprio, e voi vedrete ancora colà correre a stabilirsi persone di merito, che procureranno segnalarsi, ed acquistare l'opinione de' magistrati, e conciliarsi la pubblica stima e la benevolenza. Ecco i vantaggi preziosi che attualmente cominciamo a godere, e che in mal punto ci si vogliono torre, riducendo le Corti di Provincia da Corti Supreme a Tribunali subalterni. Inoltre se in Napoli vi sono Avvocati di maggior valore, non manca in provincia chi sia al caso di fare una robusta difesa. Se si avvisano taluni che solo qui germogliano i gran talenti, e le grandi cognizioni, vale ben la pena che si ricredano. Debbo dir loro che vivono in errore. I grandi uomini che ne' secoli passati si segnalano fra noi ebbero i loro natali in provincia, ed a far giust' i conti ben pochi ne vanta la Capitale. La natura non è certamente divenuta sterile. Nelle provincie sono i Licei, ove i giovinetti di aspettazione possono bene istruirsi. L'Università degli Studj, tuttoché residente in Napoli, è comune a tutto il Regno. Perché dunque credere che qui solamente possono rinvenirsi i buoni Avvocati? Se ciò si avvera nelle vecchie istituzioni, dove tutto mirava ad ingrandir Napoli a spese delle provincie, era ciò risultamento necessario di quell'ormai proscritto sistema; ma oggidì che la sapienza del Governo guarda tutti con occhio eguale (lasciando a Napoli tanti altri vantaggi che le dà la presenza della Corte, ed esser ella il centro dello Stato), non par giusto invidiare alle provincie quel bene che han riportato colla destinazione colà delle Corti d'appello.

Ma quando pure in qualche città di provincia mancassero uomini da ispirare tutta la fiducia ad alcun litigante di difficile contentatura, chi gli vieta in qualche affare rilevante di procurarsi de' consulti ragionati di Avvocati primarj della

Capitale, che possano servir di lume e di guida agli Avvocati di provincia per la buona difesa? È ovvio in Francia nelle grandi cause il procurarsi queste Consulte dotte e ragionate, da Avvocati celebri di Parigi, di Orleans, di Rennes, o di altri paesi per accreditare la causa, e porre in soggezione i Giudici che vi debbono giudicare. Quando tali consulte fussero scritte in *sensu veritatis*, non già dettate dall'avidità, e dal cavillo, potrebbero essere utilissime ad alleviare ai Giudici la fatica nella discussione dell'affare. Ma il ceto de' potenti, e gli uomini del foro non amano queste moderate misure. Essi voglion tutto anche a rischio che le provincie rimangano condannate ad uno stato perpetuo di servaggio e quanto alle robe, e quanto alle persone. I potenti aspirano all'intento di trarre tutti i litiganti in Napoli, ove essi circondati da mille favori, e fiancheggiati da ogni sorta di rapporti, han facili i mezzi di vincere, o almeno di eternare le liti coi reiterati gravami. Gli uomini di legge, come diceva pocanzi, sospirano anche essi questo momento per veder rinato fra noi quel *regno forense*, che lusinga la loro speranza, e niente lor cale che esso renda così tormentoso lo stato del litigante, e sia un vero flagello della gente onesta la quale reclama ciò che è suo. Vi sono di que' che ancor rammentano con pena la perdita de' vecchi Tribunali quando in Napoli tutto era ammorbato di processi, di scrivanesimo, e di liti provenienti dal fondo delle Provincie; quando erano i litiganti obbligati da rimoti paesi a venire in Napoli a chiedere giustizia; quando innumerevoli persone eran costrette ad invecchiar qui per veder finita la propria causa, e quando avevan rara sorte di vederla finita, si trovavano aver esaurito gran parte, o tutto il loro patrimonio. Non sono tanto lontani da noi questi tempi infelici, che abbiam bisogno dell'altrui testimonianza per richiamare la memoria. Ma chi è che si duole di questa perdita se non i ricchi proprietarj, che sono in Napoli; ed il ceto de' forensi²⁴⁷? Tutti gli altri sono contenti dell'attuale organizzazione. Le provincie

²⁴⁷ «Rendiamo giustizia al nostro attuale foro di Napolitano, e dicasi ad onor del vero, che sono ben pochi oggidì coloro, che desiderano il ritorno al vecchio sistema degli aboliti tribunali. I più son contenti della organizzazione in vigore. Sono essi i più saggi e cordati, che con imparzialità han fatto il confronto fra le antiche, e le nuove istituzioni, che avendole studiate sanno apprezzare con avvedimento i vantaggi di queste ultime a fronte delle prime, ed hanno perciò avuto il talento di distinguersi anche sotto l'impero della nuova legislazione. Non sono pochi coloro che amerebbero siffatto ritorno. Ma chi sono questi pochi? Sono un residuo della marmaglia de' vecchi tribunali, precisamente quelli che poveri d'ingen[i]o, e sforniti di buone conoscenze non han potuto incontrar fortuna nel cangiamento, perché mancanti di abilità per apparare i principj della nuova giurisprudenza non son giunti mai ad istruirsene a sufficienza. Pochi altri il desiderano ancora perché scaltri ed astuti sanno che vi troverebbero il loro conto, conoscendo quale ampia miseria si offrirebbe a loro profitto, ove si tornasse alle interminabili lungherie, ed alla antica confusione del passato foro. Essi non ignorano che la corruzione del foro è propizia alle cupide voglie di que' causidici, che si prefiggono lo scopo di fare una rapida fortuna con de' ricchi, ed ampj guadagni. *Quomodo vis morborum pretia medentibus, sic*

sono atterrite per una voce vaga, che già si è divulgata di voler tornare all'antico, coll'abolirsi o degradarsi le Corti di Appello. E noi vorremo sacrificare il bene generale, il voto comune, in grazia di pochi, per servire alle loro vedute interessate? Ma si ripete, i magistrati provinciali non godono quella opinione, né meritano quella fiducia, che ispirano i magistrati Napolitani. La giustizia è meglio assicurata quando si amministra in Napoli. Ciascuno è contento di potere scegliere difensori di vaglia, che possono rischiarare meglio le proprie ragioni. Sotto l'occhio del governo i magistrati temono di commettere la ingiustizia. Rispondo primamente negando il fatto, poiché io non so se la Corte di appello di Napoli regga al paragone delle Corti di provincie, e se cause accidentali han fatto decadere queste da quel credito che dianzi godevano, non pare che da tale sciagura sia andata esente quella della Capitale. Ma lasciando stare questo paragone, si può negare che l'esser buoni o cattivi, dotti o ignoranti, deboli o coraggiosi i magistrati, non dipende che dalla scelta? Quando adunque si volga l'occhio ai buoni soggetti, di tal che l'ottimo, il buono, e 'l mediocre sian mescolati insieme con saggia ripartizione, la composizione delle Corti riuscirà tale quale si desidera, nè vi sarà disuguaglianza veruna. Se s'incontra difficoltà a persuadere chi voglia andare in provincia dalla Capitale, si potrebbe ciò facilmente ottenere. Ed oh piacesse al Cielo, che i saggi ministri di Sua Maestà spingessero con efficacia quel progetto che più volte hanno minacciato, cioè di provocare da Sua Maestà una determinazione, che alcuno non possa essere promosso a Giudice di appello in Napoli, e molto meno in Cassazione, se non abbia il requisito indispensabile di essere stato almeno quattro anni in provincia in un grado qualunque di magistratura! Quando determinazione siffatta venisse eseguita con vigore inesorabile, senza dar luogo giammai a dispense ed eccezioni, in grazia di chicchessia, io son sicuro che ognuno farà a gara di affrettarsi per compiere gli anni di tirocinio che lo rendano abile ad avere una promozione in Napoli. Così le corti provinciali saranno ravvivate. Vi sarà un incoraggiamento per tutti gl'individui, e gli uomini di merito non mancheranno di dare pruove di probità, di virtù, e di travaglio. *Fremant omnes licet, dicam quod sentio.* Fa mestieri dare agli uomini un certo grado di speranza, e d'indipendenza per ispirare loro il desiderio dello studio, e del travaglio, e l'impegno di farsi onore. Fa uopo dar loro un certo incoraggiamento che solletichi l'ambizione e l'amor proprio, senza di cui ricade nell'inerzia e nel nulla. Fino a che questi vantaggi sono riservati ad una sola classe privilegiata, tutti gli altri cadono in quel languore da cui niente di buono, e di grande si può sperare. Rammentiamoci in fine quali, e quante spese costano loro gli edifizj opportuni alle sedi di quelle Corti. Or queste spese rimarrebbero tutte in pura perdita. Né è vero che sotto l'occhio immediato del Governo i magistrati sono più attenti a fare il loro dovere. Perciocché il Governo influisce da per tutto, e per mezzo de' suoi Commessarj, e Regj Procuratori

fori tabes pecuniam advocatis fert diceva profondamente Tacito, *Annal. II* [ma XI], *cap. 6*».

vigila sulla condotta di ciascun, senza perder mai di vista quelli che si distinguono, e quelli che sono attaccati ai doveri della carica. Né più né meglio di questo deve l'influenza del governo operare nell'amministrazione della giustizia. Gli uomini di Corte sono fra noi bastantemente saggi e riservati, perché si abbassino a mischiarsi, e se mai vi si mischiassero, la giustizia non potrebbe risentirne che male. Le provincie, perché lontane, sono fuori di ogni rischio che possa loro giungere, o colpire questa trista influenza, o almeno la sua forza vi giungerebbe refratta, e con minor veemenza.

Non debbo omettere un'altra osservazione economica. Le liti certamente menano seco spese enormi, e quando più taluno vi si trova inoltrato, tanto più queste divengono maggiori, ed indispensabili. Stando al progetto che richiama il lungo corso delle liti in Napoli coi reiterati esami, e gravami, non è da recare dubbio che infinito numerario deve ancora dalle provincie colare in Napoli per supplire alle spese compagne indivisibili de' litigi. Or ne tempi calamitosi in cui siamo, nell'abbandono del nostro commercio esterno, e tra l'avvilimento fatale delle nostre derrate, potrà mai essere gradito al Governo il vedere tolto dalle provincie quello scarso numerario che vi è rimasto, e ciò per arricchire pochi individui che sospirano il momento di far fortuna col nuovo sistema de' Tribunali? È questo il momento propizio in cui convenga fare tal novità per mettere alla disperazione i litiganti astretti a portare in Napoli il frutto della loro industria, e del loro travaglio, lasciando esangui, e sforniti di danari e i paesi e le provincie cui appartengono? Quando ogni altra ragione non giungesse a persuadere il vostro animo onde allontanare una novità cotanto pernicioso, questa sola, per mio avviso, basterebbe a farne del tutto deporre il pensiero, se pure non piaccia render odioso il Governo, malgrado le sue belle e sante intenzioni. Finalmente non è da omettere la diversità con cui vengono soddisfatti de' loro travagli nel patrocinio delle cause gli Avvocati di provincia, e quelli della Capitale. Ove mai si udirono in Trani, in Lecce, in Catanzaro, nell'Aquila quelle tasse strabocchevoli, e vistose di sei, di otto, di dieci, e fino a dodici mille ducati, di cui tra noi non sono rari gli esempj; tasse che mettono alla disperazione i litiganti, e rendono problematico se nocca più la perdita e l'abbandono della causa, che farne la difesa e vincerla? Grazie a Dio, in provincia i professori non sono usi ancora a pretender si alto, e quando il pretendessero, non troverebbero magistrati cotanto facili, e compiacenti d'accogliere le loro pretensioni. In somma il rinnovare l'antico sistema de' Tribunali, come l'autor de' pensieri vorrebbe, saria una positiva calamità da cagionare il duolo generale del regno, da non servire che alle mire interessate di pochi, e soprattutto de' nostri causidici.

Sò bene che non v'è a garbo ai nostri *ex feudatarj*, che posseggono le loro tenute negli antichi loro feudi in provincia, essere obbligati a litigare là ove esistono i beni, e le rendite che son loro rimaste. Si rammentan con pena que' tempi ne' quali traendo in Napoli a piatire i loro avversarj, avevan qui il piacere colla difesa di ottimi avvocati di ottenere que' favori che bramavano. Son persuaso di ciò,

ma è sempre meglio servire al bene generale, che volere che leggi sian dettate in grazia di pochi. Se il naturale di Reggio, o di altro luogo di Calabria vuol promuovere un giudizio di azion personale contra un Signore Napolitano, deve per legge citarlo a comparire ne' Tribunali di Napoli. Se agisce con un'azione reale per un fondo situato in provincia di Napoli, è pur astretto a citarlo in Napoli, e qui il giudizio deve proseguirsi, e terminare. Qual ragione vuole che dovendosi promuovere un'azione da un Signore Napolitano, da un antico *ex feudatario* contra alcuno residente in provincia di Lecce per azion personale o reale, sia nel dritto di trarlo in Napoli a piatire? Qual ragione potrebbe giustificare cotesta disuguaglianza? Egli è vero che secondo il progetto le liti in questo caso pur cominciano in Provincia. Ma quando le sentenze de' Tribunali di provincia non si pongono a calcolo, poichè le due conformi che debbono formare il giudicato non si compiono che in Napoli, il litigare da prima in Provincia si riduce ad un illusione di cui né l'attore né il reo ameranno brigarsi seriamente.

Non è da contendersi che ai Grandi non piace litigare in provincia. Essi sono usi a dominare, e far causa comune con gli uomini del foro, cioè coll'avvocheria, e colla magistratura. Si rendevano a vicenda i favori, e le facilità, ajutandosi e proteggendosi l'un l'altro, ricambiando l'utile col favore, la buona difesa e la protezione, *permutando invicem utilitates*, e da questa permutazione di utilità, e di favori risultava un tempo, fra noi l'oppressione del terzo e 'l vilipendio della giustizia, e l'obblío de' proprj doveri. Siffatti inconvenienti erano in gran parte spariti mercè le cure di Carlo III; e mercè la nuova organizzazione giudiziaria; ma non han cessato mai i grandi ed i potenti di spiegare il loro scontento per un sistema che li mette a livello di tutti gli altri nell'amministrazione della giustizia²⁴⁸.

Da tutte le cose dette, e rammassate fin ora io traggo le seguenti proposizioni. Il sistema della doppia conforme è un progetto che giova solo ai potenti della capitale, ed alla classe de' causidici. Esso nuoce al ben della giustizia, rendendo eterne le liti, e mettendo alla disperazione i litiganti, che han la ragione del loro canto, e che non hanno voglia di rovinare il loro patrimonio. Il ristabilimento dell'antico sistema de' Tribunali serve a richiamar la barbarie, e a deviar la gioventù dai buoni ed utili studj, e gittarli nelle spine del foro, per apprendere solo le versuzie ed il cavillo. Tende all'avvilimento delle provincie, alla loro miseria, e ad impedire quel progresso d'incivilimento di cui si cominciava a gustare la felice influenza. Il sistema di Cassazione può solo mantenere l'unità de' principj, la costanza delle massime, e delle dottrine, qualora piaccia allontanare alcuni sconi accidentali, che l'hanno alquanto fatta decadere dalla sua primiera istituzione. I rimproveri che gli si fanno non toccano la sostanza né punto né poco. Se vi è abuso, esso dipende da cause accidentali, che possono con pochi saggi provvedimenti sparire.

Domenico Criteri

²⁴⁸ «Un'osservazione quanto antica, altrettanto vera e sicura ci ricorda, esser cosa spiacevolissima per i grandi e i potenti *aequo, et pari juri* certare (Tit. Liv. Hist.)».

A

PERCHÉ meglio si conosca non esser la doppia conforme consentanea alle buone regole, né adatta a stabilire quel criterio logico che tanto si esagera per dare risultato dalla presunzione di verità alla cosa giudicata, è pregio dell'opera rilevarne la torbida origine d'onde essa tra noi è derivata.

Allorché rinacque in Italia lo studio del Dritto Romano, che tanto contribuì a spargere i lumi del viver sociale nelle nazioni di Europa, tutt'ì giuristi si rivolsero al corpo del dritto Giustiniano, onde trarne i principj della giustizia non solo, ma anche le regole del procedimento nei giudizj civili e penali. Tuttoché le attribuzioni de' Magistrati quando reggeva l'Impero romano eran diverse da quelle che avevan vigore nelle varie dinastie o Governi, che eran surti sulle sue ruine, piacque tuttavolta consultare le leggi della compilazione Giustiniana, onde sapere quali erano i gravami permessi contra le sentenze che si profferivano da Magistrati. Il Diritto Canonico ancora, che in que' tempi aveva una autorità veneranda, e che aveva pure estesi i suoi poteri sulle cose temporali, fu adoperato in questa ricerca²⁴⁹. Ecco dunque i rimedj principali fra noi conosciuti secondo l'antica organizzazione giudiziaria. Eravi l'istanza di contrario impero diretta ad arrestare l'esecuzione di una decretazione emanante da un giudice solo. Tale rimedio aveva la garentia sulla legge 14. *D. de re jud.* Eravi l'appellazione al Tribunale superiore, e tali appellazioni si moltiplicavan tanto, quanti erano magistrati di rango superiore a quello che aveva profferita la prima sentenza. Portato l'affare alla cognizione di un Magistrato Supremo, se questo pronunziava una decisione, allora si offriva una novella serie di altri richiami. Eravi il rimedio della reclamazione, che consisteva in ciò: nel diritto Romano

²⁴⁹ «È risaputo che il Diritto Canonico introdusse una facilità incomportevole in ammettere i richiami giudiziarij. Sotto i suoi auspici non si attese più fra noi la regola del Codice di Giustiniano, che vietava *tertio provocare* (*L. unic. C. ne lec. in un. Eademque cuius tert. provoc.*). Per la influenza dello stesso diritto Canonico furono ammesse le appellazioni delle sentenze interlocutorie, e ciò che è più da ammirarsi, si videro ancora fra noi le scandalose appellazioni *a futuro gravamine* (*C. super X. De appellationibus. C. audita. X de restitutione spoliatorum*). Così il Guarano. *Ejusdem juris Pontificii aequitate receptum in regno est, ut praeter regulas Romani juris ob futurum quoque gravamen, quod per interloquutionem inferendum quis timet, appellatio interponi possit. Hinc apud nos inolevit, ut superior iudex ab appellante aditus inferiori praecipiat actorum transmissionem si appellanti quot timet, gravamen meditetur inferre* (*Guaran. De jur. regni Neap. novis. L. 4 Tit. 9 § 5*). Si volle ciò sostenere col colore della equità, ed i nostri giuristi non esitarono ad accogliere una mostruosità così evidente. E pure (convien dirlo ad onor del vero) un ripiego cotanto mostruoso giovò assai per accelerare alquanto il corso de' giudizj con eludere con siffatte appellazioni premature le giurisdizioni Baronali, e delle Regie Udienze di Provincia, che formavano il crucio eterno de' litiganti, come già dianzi vedemmo. Tale era la circostanza infelice de' tempi, che non si poteva correggere un abuso, senza stabilirne un altro più scandaloso».

era scritto che dalle sentenze del Prefetto del Pretorio si reclamava a lui medesimo. Il litigante che si credeva lesa ne' suoi diritti implorava da lui che meglio istruito dell'affare si degnasse porre occhio a qualche circostanza di diritto o di fatto, che forse eragli da prima sfuggita, chiedendo che ove la trovasse sussistente, e da tanto a fargli cangiare opinione, ritrattasse la sua sentenza. Or tuttoché non vi fosse fra noi il Prefetto del Pretorio, si ragionò così. Il Sacro Consiglio *judicat vice sacra* al pari del Prefetto del Pretorio. Sicché può benissimo a quello paragonarsi, e con simil carattere può ancora mercé la reclamazione rivenire su de' suoi giudicati. Eravi ancora restituzione in intero. I nostri maggiori lessero nel dritto Romano che ai minori, quando erano lesi, concedevasi il rimedio della restituzione in intero, e questo beneficio fu esteso ad altre persone privilegiate; lessero che tal restituzione in intero valeva ancora negli affarj giudiziarj. Dunque l'adottarono come un modo onde attaccare opportunamente le sentenze. Eravi in fine il rimedio delle nullità. I nostri Dottori ravvisarono nella stessa compilazione Giustiniana, che in molti casi le sentenze erano nulle anche *citra appellationem*, soprattutto quando erano contrarie *juri constituto*; quindi, ne trassero il rimedio delle nullità, il quale in varie guise poteva esser adoperato, cioè o per *viam exceptionis*, o per *modum actionis* con diversi termini. Da questo corredo di gravami diversi, da questo specioso apparecchio di armi con cui si permetteva di attaccare in tanti modi le sentenze, benché di Tribunale Supremo, ne avvenne che i rimedj si succedevano l'uno all'altro, e dopo percorsi più Tribunali giungendosi finalmente al Sacro Consiglio, quivi l'affare che sembrava dover esser essere al termine, allora si poteva dire nel suo principio. In fatti pronunziandosi una sentenza si poteva per esempio, da prima accorrere colla restituzione in intero. Dopo questo sperimento si poteva far uso del rimedio delle nullità. Indi si produceva la reclamazione, e se alcuna delle giudicature seguenti alla prima riusciva in tutto, o in parte favorevole al desiderio del reclamante, l'avversario aveva dal canto suo il dritto di produrre simili gravami. E non era questo un volersi far giuoco della giustizia? E non era questo un voler sommettere indirettamente l'impero delle leggi al forte, ed al prepotente, che potevano abusarne a lor talento? Le liti erano eterne; i poveri erano tormentati e bersagliati, e di ricchi ed i potenti avevano i mezzi tutti di sfogare i loro capricci in danno della giustizia, con annicchilire le sostanze degli avversarj. Il diritto canonico lungi di por freno a questo abuso, non fece che proteggerlo, e garentirlo. Il litigante pertanto divenne una calamità, di cui più funesta non potevasi immaginare fra le maledizioni cui soggiace il genere umano. In mezzo a tante sciagure si volle trovare un modo qualunque come moderare sì scandalosa molteplicità di gravami reiterati, che formavano il cru[c]cio della gente onesta. Non si seppe pensare altro che a ciò, Fu dunque prescritto che qualunque fossero stati i gravami di cui si fusse fatto sperimento in una causa, qualora venissero a combinarsi due sentenze concordi fra loro, non vi fusse più luogo a discettazione, dovendo riputarsi come cosa giudicata da doversi assolu-

tamente eseguire²⁵⁰. Da questa storica narrazione traluce chiaro, che la doppia conforme lungi dall'essersi avuta come un criterio logico di verità, secondo che taluni si avvisano, si è anzi creduta come un mezzo opportuno, ed un miserabile correttivo onde impedire lo sperimento di quella folla di gravami successivi che ammetteva la barbarie de' tempi, i quali lasciavano sempre l'*addentellato* a rinnovare la lite. Si volle a questo modo transigere col disordine, poiché speditezza ne' giudizj non andava a garbo dei potenti e degli uomini del foro, ad onta che la pace delle famiglie, e la loro fortuna era sempre incerta e mal sicura. Aggiungasi che una politica male intesa ne' tempi viceregnali sostenne tali sistemi, nulla curando il pubblico bene. Rivolgendoci poi all'esempio delle nazioni più colte, la doppia concorde non si è avuta mai come *criterio logico* della verità civile de' giudicati; ed in vero nulla di ciò si trova nella forma di procedura della Francia né prima né dopo la rivoluzione. In fatti prima della rivoluzione, profferita una decisione di qualche antico parlamento, non vi era che la evocazione della causa al Consiglio del Re, detto Consiglio di parti per Cassazione. Ma questo gravame simile al ricorso per annullamento, niente aveva di comune coi rimedj ordinarij. In Inghilterra nemmeno la doppia conforme è conosciuta. Perciocché per via di appelli passa l'esame della causa ad un Tribunale Supremo denominato del *Banco del Re*. Quivi senza attendersi se il suo giudizio sia concorde, o discorde ai primi, la decisione che preferisce fa la cosa giudicata senza altro scampo legale. Non è adunque, per giudizio di queste nazioni cotanto colte, la concordia delle sentenze che fa il *criterio logico*, e la base di presunzione della verità ne' giudicati; ma è bensì il rango ragguardevole del Collegio, la sceltrezza de' soggetti che lo compongono, il loro merito singolare, e la fiducia che devono ispirare ciò che forma la soda garentia de' litiganti ond'esser tranquilli dopo la decisione profferita.

B

Tolta la suprema vigilanza affidata alla Corte di Cassazione, potrà forse supplirla un rimedio straordinario? Tardo ed inutile soccorso sarebbe questo, soprattutto per i poveri. Perciocché se i poveri appena son forniti dei mezzi opportuni per un rimedio ordinario, benché trovassero vie facili presso i Magistrati cui possono esporre in ogni ora loro ragioni, come potrebbero averli per procurarsi un rimedio straordinario? Tardo ed inutile soccorso sarebbe questo, soprattutto per i poveri. Perciocché se i poveri appena son forniti dei mezzi opportuni per un rimedio ordinario, benchè trovassero vie facili presso i Magistrati cui possono esporre in ogni ora le loro ragioni, come potrebbero averli per procurarsi un rimedio straordinario negli alti Ministeri gravati di mille cure rilevanti di alta amministrazione? Sarebbe adunque questo un ajuto solo per i potenti, che potrebbero farlo valere con sommo loro profitto; nell'ipotesi che il Governo si

²⁵⁰ «Pragm. V. de officio S.R.C. Questa Prammatica fu data fuori dal Vicerè Duca di Alcalà verso il 1560».

abbassasse a mischiarsi nelle liti dei privati. Inoltre giova osservare, che siffatti rimedj straordinari nella indicata ipotesi o si accorderebbero di raro, o con facilità. Se di raro, vi sarebbe lo sconcio, che alcuni più fortunati ne potrebbero godere, e mille altri con minori ajuti, e minor favore troverebbero le vie chiuse, senza che alcuno lor desse ascolto. Sarebbe dunque una specie di *privilegio*, che un governo ben regolato non deve permettere, poiché in faccia all'amministrazione della giustizia la sorte de' sudditi del Re deve essere uguale. Ed oltre ciò, qualora tali rimedj straordinari con difficoltà si accordassero, non si conseguirebbe lo scopo tanto bramato dell'alta censura sulle decisioni de' Magistrati, come si esercita oggidì per mezzo di una Corte Suprema rivestita di tale augusta attribuzione. Qualora poi siffatti rimedj straordinari si accordassero con facilità ad ogni litigante che denunziasse una decisione *en dernier ressort*, come contraria al dettame della legge, l'inconveniente sarebbe peggiore. Perciocché il Ministero di Giustizia sarebbe ammorbato ogni dì da processi di cause, e di vari affari giudiziarij. Ogni litigante vorrebbe valersi di questo soccorso; ed in risultamento chi saria il giudice sovrano dell'affare? Il Ministro, malgrado i lumi sublimi, e l'estese cognizioni che l'adornano, potrebbe essere sufficiente ad esaminare egli stesso tante decisioni? E rendersi egli giudice supremo? In mezzo ad infinite cure di alta amministrazione, è egli sperabile che possa porre tutta l'attenzione a queste cose? Dovrebbe adunque incaricare qualche Magistrato di sua fiducia, o alcuno impiegato ne' burò, il che importa che un solo potrebbe rovesciare il giudizio di molti, e di un collegio di rispettabili soggetti. E sarebbe ciò comportevole da uom sensato e prudente? Giova adunque meglio affidare questa censura ad un corpo di scelti Magistrati, e ciò sì per lo comodo e miglior garentia de' litiganti che possono quivi dedurre con più agio le loro ragioni con informi, memorie ed arringhe, sì anche per non compromettere l'onore del Ministero, e l'oracolo Sovrano ad abbassarsi a rivedere direttamente le decisioni de' Magistrati; cosa che la sana politica abborrisce.

Ed in fine non è lieve sventura, che dopo avere taluno percorsi tutti gli stadj del giudizio, dopo mille dispendj, affanni e cure, vegga di bel nuovo compromessa la vittoria riportata, ed essere esposto a nuovi guai, ed a nuove incertezze, aprendosi il varco ad un rimedio straordinario che non conosce né rito certo, né forma di procedimento regolare. Lascio che la gente saggia ed imparziale rifletta a tutto questo, e poi decida se convenga abbandonare il sistema di cassazione.

C

Reca meraviglia a taluni perché gli errori delle Corti di appello, laddove si viola il testo della legge, si prendono in seria considerazione, mentre gli errori di fatto sono negletti per modo che non formano materia di annullamento. Se nell'uno e nell'altro caso gli errori sono fatali ai litiganti, perché mai tanta premura per salvare la giustizia nel caso di error di legge, e perché tanto abbandono e tanta indifferenza nel caso di error di fatto quando entrambi siffatti errori menano all'ingiustizia?

La ragione del divario è gravissima. L'errore di fatto ferisce la causa individuale ed il diritto del litigante. Or come ogni decisione potrebbe meritare questo rimprovero, l'affare potrebbe andare all'infinito. Ma il bene sociale esige, che quando il litigante ha avuto il suo sfogo convenevole, quando si sono corsi gli stadj regolari, vi debba essere un termine alle liti, per non prolungare più oltre il treno di que' malanni che esse cagionano. Vi deve essere un punto ove arrestarsi, e ciò in grazia del riposo sociale, e del ben generale, che tanto esige.

Ma il caso della violazione della legge è ben diverso, poiché l'errore della legge produce uno scandalo che il Governo che ne vigila l'osservanza, non deve comportare. In questa specie è interessata la pubblica disciplina. Quindi il Governo deve esercitare la sua censura, ed in sua vece l'esercita *vice sacra et ex principis delegatione* la Corte Suprema, la quale per effetto di questa augusta attribuzione mette al nulla quella decisione che viola il testo della legge. Ecco adunque chiara la ragion del divario nascente dalla maggiore importanza dell'oggetto, poiché la violazione del *jus litigatoris* riguarda il torto che si reca all'individuo, e la violazione del *jus constitutum* riguarda il torto che si reca alla pubblica disciplina, e lo scandalo che produce l'inosservanza della legge, che deve essere a cuore del Governo di garantire. La sapienza romana riconobbe tanto divario, come è risaputo da tutti. Vi è ancora un'altra ragione che giustifica siffatto divario, ed è la seguente. La cognizione del diritto suppone molte idee positive, lunga istruzione, logica esatta, e studio continuato. Quindi gli errori mentre da un lato sono più funesti per lo esempio, sono più facili ad accadere. Ne' fatti poi una dose sufficiente di buon senso accompagnata da probità, e da una giusta attenzione, bastano per farci esenti da errori, e gli errori non sono fatali che al solo litigante, come già si è detto, non già alla pubblica disciplina. Oltre a ciò, come rilevar l'errore nelle cose che dipendono da probabilità, da congetture, su di cui si fonda il concetto morale di un affare abbandonato ai lumi, alla prudenza ed alla religione de' Giudici? Ed in fine come assicurare che giudicando in senso di richiamo altri Giudici i quali formassero un concetto diverso del fatto, piuttosto quelli che questi siano incorsi in errore? Quale ne sarebbe il *criterio logico*? Dovremmo ricorrere alla doppia conforme? Ma già ne abbiamo vedute le assurde conseguenze.

D

Si è detto che la Cassazione di Francia per un mero abuso di attribuzioni aveva arrogato il diritto di annullare *per falsa interpretazione della legge, o dello spirito di essa*, benché la contravvenzione non fusse letteralmente indicata sul confronto del tenor della legge. Si è a tale uopo citato il Signor *Henrion du Pensey* il quale narrando la storia della istituzione di quella Corte Suprema, e delle sue auguste attribuzioni sembra che confermi questo rimprovero. Ma è agevole conoscere quanto sia frivolo e lieve ciò che si va dicendo in ordine a questo proposito. Quel che narra il Signor *Henrion* è vero, ma non perciò ne risulta alcun torto che faccia disonore a quella Corte regolatrice. È mestieri ricordare che ne'

principj della rivoluzione fu emanata in Francia la legge del 24 Agosto 1790, la quale mentre vietò ai Tribunali di far regolamenti, ordinò loro di dirigersi al Corpo legislativo quantevolte credessero necessaria l'interpretazione di una legge. Seguentemente colla *Costituzione dell'anno terzo* fu negato a chiunque il diritto d'interpretare le leggi, il quale venne riservato esclusivamente al Corpo legislativo, togliendo questa facoltà ai Tribunali. Quindi fu ordinato che quando era necessaria d'intepretare una legge, per esempio quando dopo una decisione di Cassazione il secondo giudizio era nel fondo conforme al primo, era mestieri sommettere la quistione al Corpo legislativo, il quale pubblicava una legge, cui i Tribunali erano obbligati a conformarsi. È sicuro adunque che l'assemblea costituente vietò ai Tribunali ogn'interpretazione. Quindi fu che ove il testo della legge offriva dubbio, i Magistrati timidi e circospetti si astenevano dal giudicare, ed amavano meglio riferire al Governo, attendendo la sua risoluzione. Ciò produsse inconvenienti gravissimi, poiché il corpo legislativo fu allora (*accablé*) oppresso, ed ammorbato di affari giudiziarij, su de' quali dovevasi rispondere con risoluzioni legislative, frammischiando il Governo nelle contese de' particolari. La confusione, il differimento del corso della giustizia, ed altri gravi malanni che produsse questo sistema, fecer'aprire gli occhi finalmente a darvi riparo. Quindi nella compilazione del Codice si volle con sommo accorgimento ovviare a tanto abuso mercè l'articolo quarto del Codice civile francese; ov'è statuito: *il Giudice il quale ricuserà di giudicare sotto pretesto di silenzio, di oscurità, o d'insufficienza della legge, potrà essere perseguitato come colpevole di negata giustizia.* Si vide che la interpretazione *dottrinale* è congiunta essenzialmente alla facoltà di giudicare. Si conobbe indispensabile di lasciar questo diritto ai Tribunali, per impedire che i Giudici suspendessero, o differissero arbitrariamente le loro decisioni, con far rapporto al legislatore. Si vide essere cosa saggia impedire che i Giudici creassero delle difficoltà sul senso delle leggi per dispensarsi di pronunciare. Or mentre si restituì ai Tribunali la facoltà d'interpretare il dubbio della legge, non fu intendimento del Governo dire che essi potessero farlo senza veruna dipendenza dalla Corte di Cassazione. Anzi fra i motivi rilevati nella discussione legislativa di questo articolo, vi fu quello cioè che non era da temere che i Tribunali abusassero di questa facoltà, poiché il Tribunale di Cassazione, poteva annientare i loro giudizi. Dunque restituita ai Tribunali la facoltà d'interpretare, fu questa sommessa alla censura della Cassazione, talché ove la sentenza o decisione deviasse dal sentimento della legge per falsa interpretazione, era nei poteri della Corte di Cassazione pronunciare l'annullamento. Merita a questo proposito che si legga l'intero processo verbale della discussione sull'indicato articolo 4° del Codice francese, ove tutto è nettamente sviluppato. Sono singolarmente notevoli le parole del Consigliere Tronchet. «*Il C. ... Tronchet dice che si è abusato, nel ridurre i Giudici ad uno stato puramente passivo, del divieto che loro aveva fatto l'Assemblea costituente d'interpretare le leggi, e fare regolamenti. Questo divieto non aveva per oggetto che d'impedire ai Tribunali di*

*esercitare una parte del potere legislativo. Come lo avevan fatto le antiche Corti, fissando il senso delle leggi con delle interpretazioni astratte e generali, o supplendole con degli arresti di regolamento. Ma per evitare l'abuso che se n'è fatto, bisogna lasciare al Giudice l'interpretazione, senza la quale egli non può esercitare il suo ministero. In effetti le contese si aggirano sul senso diverso che ciascuna delle parti attribuisce alla legge: non è dunque con una legge nuova, ma coll'opinione del Giudice che la causa, deve esser decisa. La necessità di stabilire questo principio rende gli articoli 5, e 6 indispensabili. Si teme che i Giudici non abusino giudicando contro il testo della legge: se essi se lo permettessero, IL TRIBUNALE DI CASSAZIONE ANNIENTEREBBE I LORO GIUDIZI». Coincide allo stesso il Sig. Portali «I Tribunali dunque non possono rifiutare la giustizia sotto pretesto di silenzio della legge. Il sentimento del giusto, e dell'ingiusto non abbandona mai il giudice probo ed istruito. Il legislatore solo deve esaminare se vi esiste realmente o nò un silenzio nella legge, tale che ve ne bisogni una nuova. Egli non potrebbe ancora emettere la legge suppletoria, che quando molti giudizj riguardanti il caso che si riputa non essere stato preveduto, non avessero rischiarata la sua saviezza. In fine l'abuso de' numerosi REFERES de' Tribunali che sotto il regime della Costituzione dell'anno 3° opprimevano il corpo legislativo ci garantisce la saviezza dell'articolo 4». Dalle cose dette finora risultano nitidamente dimostrate le seguenti verità. La prima è che nella creazione del Tribunal di Cassazione, perché il diritto d'interpretare era interdetto all'autorità giudiziaria, la Cassazione non poteva aver luogo per falsa interpretazione, ma solo per contravvenzione letterale, o per eccesso di potere quantevolte i Tribunali interpretando si avessero arrogata una prerogativa riservata allora alla sola autorità legislativa. La seconda è che restituita ai Tribunali la facoltà d'interpretare, e vietato ad essi il poter riferire al Governo in caso di dubbio o di oscurità della legge, fu ancora dato *per necessarium consequens* al Tribunal di Cassazione il diritto di annullare le decisioni che deviassero dal giusto senso della legge, adottando fallaci interpretazioni contrarie allo spirito del legislatore. Senza questa garentia le decisioni le più arbitrarie, le più sciocche, le più insensate rimarrebbero esenti da ogni censura, e il deposito delle leggi e la loro osservanza rimarrebbe abbandonata alla bizzarria, ed alle storte idee de' Giudici, senz'alcun rifugio per i contendenti. Così fu capito da tutti l'articolo 4° del Codice Civile, né alcuno si arrischiò di dire che la Corte regolatrice avesse sorpassata la linea delle sue attribuzioni. Tanto è ciò sicuro, che dopo la pubblicazione del Codice Civile ella ha fatto uso di questo potere tranquillamente, senza che mai il Governo ne avesse spiegato alcun disgusto, e senza che mai alcuno avesse avuto il coraggio di farne querela. Questo rimprovero era riservato nel 1825 a rendersi palese al mondo culto. Vero è che la contravvenzione sia alla lettera, sia allo spirito della legge, deve essere *manifesta* per dar materia opportuna a cassazione. La Corte regolatrice è quella che colla sua sagacità, e finezza di giudizio distinguerà, secondo la varietà de' casi, quando la violazione debba dirsi manifesta, e quando nò; ed in ciò deve rilucere la sua saggezza per non*

eccedere i giusti confini. In fatti qualora la contravvenzione è *latente* per modo che l'offesa alla legge non possa dedursi che da remoti argomenti di analogia tratti da precetti legislativi, che non decidono direttamente l'assunto, tuttoché la decisione profferita non abbia per avventura colpita la idea più plausibile, e meglio fondata, non è perciò che merita allora veruna censura²⁵¹.

Aggiungasi, che nemmeno pare che abbia solido fondamento l'idea cennata da alcuni i quali inclinano a dire essere sufficiente che un'opinione seguita dalla Corte giudicatrice sia sostenuta da qualche Scrittore, per dirsi tale che non possa formar materia di Cassazione. Io non saprei adattarmi né punto né poco con questo sentimento. Perciocché tra il vago delle opinioni, tra la varietà del pensare degli uomini non ci è stranezza né assurdità la quale non abbia la garanzia di qualche Scrittore che l'abbia accolta. Sia interesse, sia leggerezza di esame, e poca riflessione, sia bizzarria di pensare, qualunque assurdità vanta i suoi fautori, ed a questo proposito diceva Cicerone, non esservi sogno o delirio di ammalato che non sia stato da qualche filosofo detto, e difeso. È da osservarsi che se si volesse ammettere siffatto principio, noi ricaderemmo in uno sfrenato probabilismo, il quale se è funesto in morale, è infausto ed esiziale ancora in giurisprudenza per le tristi conseguenze che ne deriverebbero sulle fortune de' cittadini. Ecco perché la saggezza del legislatore ha voluto meglio riportarsene alla religione, ed alla sagacità della Corte Suprema, ove sedendo giureconsulti forniti di lumi, di probità, e di consumata dottrina, sono essi al caso di distinguere, meglio di chiunque, quando la decisione impugnata meriti ovvero no la

²⁵¹ «Ad intendimento di discernere con miglior lume i veri confini della Corte di Cassazione, è opportuno osservare, che a lei è affidato il vedere se la contravvenzione che si rimprovera al giudizio di una Corte o Tribunale sia manifesta ovvero no, cioè se siesi violato un testo preciso della legge, perdendone di vista il vero sentimento con fallaci interpretazioni. Ma non sarà mai cassabile una decisione, quando si opponga solo ad un'opinione de' Commentatori, tuttoché sia stata comunemente applaudita. Ed invero la Corte Suprema è stabilita per conservare nella sua purità ed illibatezza l'osservanza della legge, ed il di lei genuino senso, non già per fissare il *jus controversum* in quistioni ed articoli dubbii, a risolvere i quali non vi è testo preciso che possa opportunamente allegarsi. Così il sagacissimo Signor Merlin ragionando su di una questione di vecchio diritto, ed in una specie anteriore alla pubblicazione del codice: *“il aura beau réclamer les opinions des commentateurs; les opinions des commentateurs qu' il cite bien ou mal, ne sont pas des lois; et ce n'est que pour contravention expresse à des lois positives, qu' un jugement en dernier ressort peut être cassé. Dira-t-on que le jugement attaqué a contrevenu au droit commun? Mais d'abord, le droit commun en matiere des testament conjointif, de quoi se compose-t-il? Ce n'est pas de textes precis, et formels, des lois romaines, car les lois romaines ne disent pas un mot de testemens conjointif; c'est uniquement d'opinions d'auteurs et d'arrêts. Ainsi juger révocable un testament conjointif que les auteurs et les arrêts tiennent pour irrevocable, ce n'est pas juger contre les lois, ce n'est consequemment pas juger de maniere a donner prise a la cassation”*. Merlin, *Recueil des questions de Droit*. Artic. Testament conjointif §. 2. p.m. 300 Tom. V».

censura, perché contraria manifestamente alla legge. Ma perché intrattenersi di più in una cosa che non aveva bisogno di lunga discussione?

Domenico Criteri

[Documento n. 11]

Napoli 15 luglio 1825

Parere de' Signori Consultori Criteri, e Caravita

Tra le riforme immaginate dalla Consulta in cui il maggior numero è concorso in ordine al Sistema di Cassazione, merita singolarmente le cure del Governo, e la attenzione di Sua Maestà quella con cui si propone, che abolito il secondo rinvio quantevolte due Corti di appello decidano in un modo conforme, e la Corte Suprema di giustizia producendosi il secondo ricorso, sia ferma nelle sue prime idee debbasi in questo caso proporre al Re il dubbio di legge, perché lo rivolva, adito il parere della Consulta generale del regno. Essendosi su di ciò da noi sposata un'opinione contraria a quella secondo cui fu conchiuso, siamo nel dover di porre in veduta, i motivi su cui è fondata la nostra opinione, rassegnadoli alla saggezza del governo, perché valutandoli come conviene, ne tenga quel conto che gli sarà a grado.

§ I°

È domma politico riconosciuto da tutt'i pubblicisti che né Governi monarchici si conviene che il Principe si attenga a giudicare le controversie de' privati lasciandole alla decisione de' magistrati. Sta bene alla dignità Sovrana, che non si abbassi a tali cose evitando al possibile l'odiosità che ne risulta, e le sorprese cui può essere esposta. È un grave inconveniente, dice il Montesquieu, che il sovrano giudichi esso medesimo gli affari contenziosi. I giudizj renduti dal Principe (malgrado le sue più sante e rette intenzioni) sarebbero una sorgente inesauribile d'ingiustizie e di abusi; i cortigiani estorcerebbero colla loro importunità i suoi giudizj. Alcuni Imperadori romani ebbero il furore di giudicare; nissun regno atterri tanto l'universo colle loro ingiustizie. Il ricorso al legislatore compromette la saggezza e la santità delle leggi, soggiugne il Portali. In fatti la legge statuisce su tutti. Essa considera gli uomini in massa, giammai come particolari; essa non deve punto mischiarsi di fatti individuali, né de' litigj che dividono i cittadini. In caso contrario bisognerebbe fare in ogni giorno delle nuove leggi: la moltitudine ne spegnerebbe la di loro dignità e nuocerebbe alla di loro osservanza. Il giureconsulto sarebbe senza funzioni, ed il legislatore trascinato dai dettagli non sarebbe che un giureconsulto. Gl'interessi particolari assedierebbero la potenza legislativa ed in ogn'istante la farebbero deviare dall'interesse generale della società ed altrove ragiona così: forzare il magistrato di ricorrere al legislatore, sarebbe lo stesso che ammettere il più funesto de' principj. Sarebbe lo stesso che rinnovellare fra noi la disastrosa legislazione de' rescritti. Perciocché quando il legislatore interviene per pronunziare sì di affari già surti e vivamente agitati fra particolari, non è più sicuro delle sorprese di quel che lo sono i Tribunali. Or è meno da temersi l'arbitrario regolato, timido, e circospetto di un magistrato, che può essere riformato, e che è

sommesso alla presa a parte, ed alla querela per corruzione, che l'arbitrario assoluto di un potere indipendente, che non è giammai responsabile²⁵².

Da ciò è chiaro esser confacente al contegno grave e dignitoso del Governo di mischiarsi negli affari contenziosi il meno possibile. Importa anzi al bene generale che il Principe, tranne l'alta vigilanza si renda quasi estraneo all'esercizio dell'autorità giudiziaria. Qualora può sperarsi che nelle vie giuridiche l'affare contenzioso abbia il suo termine, non è sano né prudente consiglio ricorrersi all'oracolo sovrano. Ecco quello che si ebbe in veduta nel determinarsi in Francia il secondo rinvio. Può stare (si disse) che dietro il secondo esame della Corte Suprema, e le sue seconde cure, la controversia riceva delucidazione e sviluppo più esteso, tal che la novella Corte nel riesame sia docile ad aderirvi. Allora terminando l'affare nelle vie ordinarie, non si turba alcuna convenienza sociale e politica, né si fa torto a chicchessia. Senza questo novello tentativo, parrebbe prematuro e sconvenevole che il Governo voglia interporvi la sua azione. Infatti è da sperare che avvenisse che a vista del ragionamento più esteso, e più luminoso della Corte Suprema nel secondo rinvio, il dubbio sparisca, e rimanga disnebbiato l'equivoco, in cui le altre Corti giudicatrici eran per avventura dianzi cadute. Allora potendo nelle vie ordinarie darsi la quiete ai litiganti sarà inutile imbarazzare il Governo, ed attirare sopra di lui l'odiosità di un giudizio che non può non colpire alcun de' litiganti. Oltre a ciò è da osservarsi, che la modificazione ideata potrebbe riuscire poco conducente al bene della giustizia, ed al comodo de' litiganti. In fatti ove meglio trovano questi il loro conto per la discussione ampia e compiuta della controversia, se non nei Tribunali ordinarj, dietro il riesame che ne han fatto quindi o sedici giureconsulti esercitati nelle materie legali, e che si versano di continuo a vederne le finezze e le più astruse teorie? Ove meglio possono sperare i litiganti di avere la dovuta latitudine per arringare, informare, presentare memorie, e far tutto quello che la buona difesa esige? Qui si esclama che non conviene farsi giuoco della giustizia coi reiterati rinvj, recando incomodo e dispendio ai litiganti, e rendendo più lungo il corso de' giudizi. Ma è agevole il conoscere che torna più conto ai litiganti occuparsi de' loro interessi, ajutandoli presso dei Tribunali, anziché ricorrere ai Ministeri ove tutto sarà riserva e circospezione, come nell'aula si conviene, tutto prenderci un'aria arcana. Aggiungasi che sarebbe un'anomalia veramente sconvenevole guastare l'attual sistema di cassazione più dignitoso pel Governo, e più soddisfacente pe' litiganti, e ciò ad intendimento di ovviare un male, il quale tra noi si è reso men raro per alcune infelici ed accidentali circostanze ormai conosciute e che sono state altrove sufficientemente rilevate. Il male adunque che si vuol evitare, potrebbe in altra guisa sparire senza alterare il sistema di Cassazione, e la illibatezza dei principj che lo regolano. I secondi rinvii sarebbero allora rarissimi né l'impegno di evitarli varrebbe la pena di ammettere lo scandalo politico che il Principe rischiasse di rendersi giudice delle cause de'

²⁵² «Portalis, Discorso premesso al Codice Civile».

privati. Si oppone inoltre non esservi timore né di sorpresa, né di avventurarsi leggermente, diritti de' contendenti quantevolte, vietato il secondo invio, il Principe cui si proponga il dubbio di legge pria di risolvere l'affare in modo legislativo ne inviasse l'esame alla Consulta Generale del regno, ed udito il di lei parere, desse fuori il suo oracolo definitivo. Ma questo per nostro avviso sembra pure irregolarissimo. Dimostriamolo.

§ II

La Corte suprema esercitando l'alta censura su i Tribunali, che in Francia dapprima esercitava il Consiglio delle parti, che era una sezione del Consiglio di Stato, è rivestita perciò della più sublime prerogativa che la mette in un rango sommamente elevato, ed al di sopra del livello di tutta la magistratura. Stabilire per regola che ove si combinino due decisioni conformi di due Gran Corti Civili contra al dettame della Corte Suprema, debba l'affare sommettersi al giudizio della Consulta Generale del Regno prima di risolversi da Sua Maestà con legge suppletiva, o interpretativa. Parmi un'idea la più impropria del mondo. Ciò importa un voler dichiarare la Cassazione non già una Corte Suprema, ma un collegio che ha un altro consesso che la sovrasta. Ciò non istà bene alla Consulta il proporlo, mentre tende ad umiliare il più augusto de' Tribunali. Non vi è bisogno di Consulta quando a vista dello sviluppamento che ha avuto l'affare coll'esame fattone in due Gran Corti Civili, ed a vista altresì del ragionamento contrario della Corte Suprema, è agevole il conoscere il suo vero stato della questione, ed ogni uomo perito e sagace può, bilanciando tutto, pronunziare da qual lato inclini la giustizia. Mettere in ballo la Consulta negli affari giudiziarij privati par che sia un voler spiegare un impegno di degradare la Corte Suprema, e sulla di lei umiliazione rialzan la sua preminenza. Aggiungasi che nella Consulta la varietà immensa degli affari, che più al diritto pubblico, che al diritto privato si attengano, fa sì che i soggetti che vi appartengono benché ragguardevoli ed esimj per dottrina e probità, non hanno che rare volte l'occasione di versare nelle materie di giurisprudenza, e quindi non può sperarsi che abbiano facilità, ed esercizio pari a quei magistrati che seggono in Corte Suprema, ove suppongo che debba sedere il fior de' Giureconsulti del regno, consumate in queste materie per lungo esercizio che ne hanno. Ma qual è il male (ci sentiamo intonare all'orecchio), che quella proposizion di dubbio di legge, che oggi si rassegna al Governo dopo il terzo ricorso, si faccia dopo il secondo, risparmiando così ai litiganti la pena e il dispendio del terzo esame? Perché tanto rumore, mentre tutto riducesi ad affrettare il giudizio e renderne il corso più spedito? Perché maledire un temperamento che tutto a ben della giustizia ridonda? Non è picciol male (rispondiam noi) render più facile l'azione del Governo, e la sua influenza immediata negli affari giudiziarij. Non è picciol male rendere più facile ad avverarsi quale anomali politica che già si è risolta. Secondo l'attuale organizzazione il ricorso all'autorità legislativa del Governo non si ammette, se non quando *res exitura aliter habere non potest*. Quando malgrado le seconde

aure della Corte Suprema, ed il di lei ragionamento più esteso, e che ha portato i maggiori lumi alla controversia, la terza Corte opina all'opposto, allora sorge plausibile ragion di dire che la legge abbia bisogno della dichiarazione legislativa. E allora necessita che si ricorra all'autorità sovrana perché pronunzi tal dichiarazione. Ma fino a che non si vegga se a vista del nuovo ragionamento della Corte Suprema a sezioni riunite, l'affare meglio rischiarato possa avere il tuo termine coll'adesione della nuova Corte di rinvio, l'azione di Governo parrebbe prematura non avverandosi il caso della necessità, che solo può rendere comportevole che vi prenda parte in modo legislativo. Ma torniamo a dire, che questi casi secondo che ci auguriamo, non saranno che estremamente rari, ove la Corte Suprema torni a meritare la stima ed il rispetto pubblico. Quivi non varrà la pena di alterare il di lei sistema organico attuale, il quale oltre ad essere più consentaneo a principj più acclamati del dritto politico, al contegno saggio del Governo e più convenevole alla dignità della Corte Suprema, ed è più conducente al bene della giustizia ed al comodo dei litiganti.

Domenico Criteri
Cav. Caravita

[Documento n. 12]

Napoli, 15 luglio 1825

Parere di sette consultori sulla preferibilità della doppia conforme
al sistema giudiziario francese²⁵³

L'anno 1806, una Commissione di Legislazione esaminò, qual fosse preferibile de' due sistemi giudiziarij, se il nostro antico diritto patrio della doppia conforme sentenza, o il francese della Cassazione dietro una sola decisione in grado di appello. La Commissione fu per la doppia conforme. Il suo rapporto esiste. Ma noi eravamo allora un popolo vinto, e dovemmo ricever la legge del vincitore. L'anno 1817, S. M. defunta trovò introdotta la novità. La speranza era ancor breve, e non aveva scoperti tutti i difetti del nuovo. Le cose di Francia, le quali ci avrebbero somministrata una speranza più lunga, non erano sì conosciute, quanto il sono ora. Dunque fu somma saviezza il lasciare in questa parte le cose, come si trovavano. Fu cambiato soltanto il nome del Tribunale. La Cassazione fu chiamata Corte Suprema, quasi dandocisi così un preludio del cambiamento, che la cosa avrebbe potuto ricevere appresso, adattandosi ad un nome capace di sostenere diversi sistemi. Si fece di più, concentrandosi nella Gran Corte Civile di Napoli di Napoli i rinvii tutti delle decisioni, che si annullassero dalla Corte Suprema; passo importantissimo per ogni rettificazione ulteriore del sistema

²⁵³ Copia presente anche in ASNa, *Archivio Borbone*, Carte Gualtieri, fascio 1119/I, cc. 368r-397r. La carta è filigranata ma pettinata e senza vergature. In diverse carte è presente il marchio della cartiera «La BRIGLIA», in altre carte è presente un cartiglio raffigurante un'ancora avvolta da due giri di corda.

francese. Ora il tempo è più favorevole per fare un giudizio sopra questa materia. La sperienza, che abbiamo della nostra Cassazione, è di anni sedici; quella della Francia è di anni trentacinque. Questa ci era più familiare pei tanti libri, che di mano in mano ci sono pervenuti e ci pervengono dalla giurisprudenza moderna di quella nazione. E quel ch'è più, i difetti, che avvertiamo nella nostra Cassazione, si trovano identici con quelli della Francese, e si confessano da scrittori anche Francesi. Grande argomento, per conchiudere, ch' essi sieno della cosa, e non delle persone. Un real comando, col quale sono stati rimessi alla Consulta Generale varj quesiti, tendenti ad una nuova organizzazione del potere giudiziario, fra' quali alcuni riguardano le attribuzioni delle Corti Supreme di Napoli e di Palermo, ha data la occasione di rifare questa disamina. Per poco infatti, che s'innovino le attribuzioni attuali delle dette Corti, una delle combinazioni, nelle quali di necessità si scorre, è quella del formarsi assolutamente in esse la doppia conforme. Quindi la Consulta ha fatto uno de' suoi oggetti questo possibile; intorno al quale si è divisa di opinioni. I sette sottoscritti espongono quì le loro, mediante un parallelo de' due sistemi, sotto i seguenti rapporti, che sono i principali punti del lor paragone.

1. Durata e dispendio delle liti.
2. Accertamento del vero.
3. Freno dell'arbitrario.
4. Separazione del potere giudiziario dal legislativo o governativo.
5. Coerenza del sistema.
6. Custodia del diritto scritto.
7. Uniformità di giurisprudenza.
8. Osservanza del rito.
9. Comodo delle provincie e dei provinciali.
10. Rapporto allo scopo principale d'ogni sistema giudiziario.
11. Applicabilità a' giudizi criminali.
12. Origine de' due sistemi.

§ I

Durata e dispendio delle liti

Contiamo i giudizj, che si posson fare nel sistema attuale.

1. Giudizio in prima istanza.
2. Giudizio in una corte di appello.
3. Primo annullamento.
4. Giudizio di seconda corte di appello, conforme a quel della prima.
5. Secondo annullamento.
6. Giudizio conforme a' due primi di terza corte di appello.
7. Corte Suprema proclama il dubbio di legge dopo il terzo ricorso.
8. Giudizio nel Concistoro del Principe.
9. Se S. M. approva la opinione della Corte Suprema, questa fa il terzo annullamento e rinvia ad una quarta corte di appello.

10. La quarta corte fa la decisione ultima, conformandosi al diritto dichiarato dal Re. Ma se la causa cambia fisionomia nel fatto; se una circostanza nuova non prima avvertita, la riporta ad un altro punto di dritto diverso dal dichiarato, necdum finitus Orestes. Si comincia allora da capo, e sotto l'aspetto di un altro diritto si può correre un aringo del pari lungo, che il descritto. Lasciando questa ipotesi per non portare la cosa all'infinito, dobbiamo aggiugnere almeno due contumaciali a' giudizi numerati, e siamo già a dodici. Più dobbiamo aggiugnere tre giudizi di esecuzione, dietro le decisioni delle corti di appello, che nel rito attuale sono lunghissimi; e tre giudizi di restituzione. Siamo quindi a diciotto. La causa può ammettere per qualche capo il giudizio di ritrattazione civile. Questo si deve spedire prima dello sperimento di Cassazione; e indi passa nella Corte Suprema in termini di Cassazione. Se dunque una causa abbia più capi implicati insieme de' quali alcuni meni direttamente alla Cassazione, ed altro esiga la ritrattazione; la causa si dirama, e dal ramo della ritrattazione spuntano due altri giudizi, l'uno chiamato rescindente, l'altro chiamato rescissorio. Così siamo a venti giudizi. Ma così il rescindente, come il rescissorio, l'uno separatamente dallo altro, passano in Corte Suprema. Dunque a' venti primi giudizi, per la possibilità della cosa, se ne debbono aggiugnere ... Chi osa dirlo? Si calcoli, e se ne troveranno altri quaranta! Si conviene, che la realizzazione di tutto questo possibile è rarissima, ma la possibilità è nel sistema della cosa; e la realtà ordinaria in queste materie è sempre in ragione della possibilità.

II - Contrappongasi ora l'eccesso dell'altro sistema. Il suo principale impugnatore confessa, che spesso si rinnova lo sperimento della causa per tre o quattro volte, sino a che non s'incontrino le due giudicature uguali. Son sue parole²⁵⁴. Le tre o quattro giudicature assorbirebbero tutto, fatto, diritto, ricorso per ritrattazione, ecc. Così nel nostro antico sistema rimedi di nullità, di reclamazione, di restituzione in integrum, erano tutti assorti dalla doppia conforme. Se l'affare procedeva speditamente, due decisioni assolvevano tutto; le tre facevano il caso medio; le quattro l'estremo. E le quattro, se si vuole, si portino a cinque, oltre quello, che in contrario si è preteso. La questione dunque su questo punto si riduce a vedere, se il quattro sia meno di sessanta. Come si risponde a questo calcolo comparato? Si risponde, che tutto ciò, che si fa in Cassazione, è di un ordine superiore, e riguarda non le parti, ma la legge²⁵⁵; e che la doppia conforme, a cui si dà il nome del nuovo sistema, è ideata per eternare le liti²⁵⁶. Questa risposta contiene la miglior confutazione, che possa ella ricevere, specialmente dopo la concessione delle tre o quattro volte, a cui si debba giugnere per la seconda conforme.

Se le liti di eternavano, come dice l'oppositore, nel sistema antico, era effetto

²⁵⁴ «Parere del Signor Consultore Criteri pag. 35». Cfr. *infra*, 281-282.

²⁵⁵ «Criteri, pag. 3». Cfr. *infra*, 263.

²⁵⁶ «Pag. 15 e altrove». Cfr. *infra*, 270.

di altre cause. I giudici eran più pochi, i termini, molto più lunghi; e non si conosceva il ruolo delle cause. Questa circostanza basterebbe sola a spiegar tutto. Prima il finire di ogni causa dipendeva dall'arbitrio sfrenato del Commessario. Oggi il ruolo sospinge da se tutte le cause, e le fa giugnere a riva a dispetto di tutti gli ostacoli.

§ II

Accertamento del vero

Uno straniero della materia, che si tratta, al sentire, che una causa possa produrre di sentenze diffinitive fino a sessanta, sarebbe tentato a credere, che questo metodo costituisse il più perfetto crogiuolo della verità, e che alla fine fosse impossibile il trionfo dell'errore. Veggiamolo. È caratteristica del sistema di Cassazione la distinzione di mali giudicati e di mali cassabili. Non basta che una decisione sia riconosciuta cattiva; il cattivo deve essere di una data spezie, per meritare l'annullamento. In questa distinzione tutti convengono: le dispute sono, e dispute interminabili, circa il determinare la linea, che separa le due spezie.

Fermianci ora a' giudicati semplicemente cattivi, ma non cassabili. Qui la giustizia è abbandonata puramente al caso. Voi vincete in prima istanza con tutti e quattro i voti; ne avrete tre de' sette in appello, potete anche avere avute le conclusioni favorevoli de' due Procuratori del Re; in tutto conterete sette o nove opinioni favorevoli, e perderete. Io vi vincerò con quattro soli degli altri quattro giudici di appello.

Andiamo innanzi. Voi ricorrerete in Cassazione. Nove e dieci, se contiamo il Pubblico Ministero, dichiareranno che vi si è fatto torto, ma che il vostro torto è irreparabile, perché inferitovi da un giudicato malo, ma non cassabile. Dunque la giunta di altre dieci opinioni, che fan diciannove colle precedenti, non avrà servito, che a verificar la ingiustizia da voi ricevuta; e col dichiararla inemendabile, a costituirvi nella disperazione. Che il perdere avendo la pluralità de' voti sia un assurdo; che il sentirsi confessar la ingiustizia della pubblica autorità, senza poterne ottenere il rimedio, sia una disperazione; son cose, che si confessano dallo stesso apologista del sistema attuale²⁵⁷. Ma in appello, si dice, dove avete irreparabilmente perduto, avete avuti giudici di maggior grado e di maggior fiducia; ed ivi la causa è giunta più sviluppata e più chiarita. Ottimamente, se in appello il succumbente avesse perduto ad unanimità. Ma i tre voti favorevoli, che inutilmente ha in appello avuti, partecipano della stessa digniorità de' quattro, e la causa è giunta loro egualmente spianata. Dunque tre contra tre pari fanno zero. Resta un solo voto di giudice di appello pel vincitore. E potrà questo preponderare a' quattro unanimi della prima istanza, a' nove unanimi della Cassazione, quando la Cassazione abbia riconosciuto il mal giudicato, ed a' tre procuratori del Re de' tre stessi Tribunali? Ma nel sistema della doppia conforme (si dice) può del pari avvenire, che si vinca col minor numero, e si perda col

²⁵⁷ «Pag. 11, 12, 13, pag. 22 in fine e seg.». Cfr. *infra*, 268-269; 274 e segg.

maggior, quando di mezzo vi sia stata una sentenza difforme. È vero, e ciò si è confessato sempre di chi sostiene la doppia conforme, prima che l'oppositore l'opponesse²⁵⁸. Ma la doppia conforme (e questa è la gran differenza) porta sempre la pluralità delle opinioni collegiali a favore del vincitore. Le opinioni individuali possono essere in minor numero per lui, non già le collegiali. In oltre non porta seco lo scandalo, che la legge per bocca del magistrato dica al soccumbente, Voi avete perduto a torto, ma io non so che farvi. Se la legge dicesse espressamente, Vinca chi ha meno voti, sarebbe ragionevole o assurda? Or qual differenza, se il dice esplicitamente, o implicitamente col fatto; anzi contraddicendo al principio, che professa in parole? Più. Ella vi da un gran Tribunale per persuadere in molti casi al perdente, che egli ha ricevuto un torto, e dichiaragli, che deponga ogni speranza di vederlo corretto. Sul punto dell'accertamento del vero lo stesso impugnatore della doppia conforme confessa, che per suo mezzo questo fine si ottenga meglio²⁵⁹.

§ III

Freno all'arbitrario

1. Nel sistema di Cassazione, l'arbitrio del giudice di appello nelle materie non annullabili, fra le quali a giudizio comune van certamente le quistioni di fatto, che sono le più arbitrarie; resta senza alcun freno.
2. Come la linea di separazione tra le materie cassabili e non cassabili, è ambigua ed impercettibile, talchè niuno ancora è riuscito a fissarla senza contraddittori, la Cassazione quasi sempre o resta di quà, o scorre di là; e questo è un forte nuovo di arbitrario nel giudicare.

Nella doppia conforme l'arbitrario del primo giudizio è frenato dal secondo, quel del secondo dal terzo, e quel del terzo dal quarto, quando vi ha luogo. I giudici tutti han regole certe e comuni. E il concorso di due giudizi in un senso è forte presunzione, che gli autori de' giudizi concordi abbian seguita la norma della legge, e non le passioni l'uno dell'altro.

§ IV

Separazione del potere giudiziario dal legislativo o dal governativo

1. In Francia prima della rivoluzione il Re amministrava abitualmente un rimedio straordinario contra le decisioni de' Parlamenti, che rarissime volte concedeva, annullando una decisione, e ordinando, che se ne facesse altra. Questo stabilimento era figlio di alta politica, perché i Parlamenti s'ingerivano in due modi nel legislativo, cioè ricusando di registrare le ordinanze reali, quando loro non piacevano, e facendo degli arresti regolamentari, cioè fissando per via generale delle massime di diritto e di rito, come faceva coll'editto il romano Pretore.

²⁵⁸ «Pensieri diretti a migliorare le due Corti Supreme. Pag. 10. Rapporto alla Consulta Generale d'una nuova organizzazione del Potere Giudiziario. Pag. 20.». Cfr. *infra*, 324-326.

²⁵⁹ «Criteri, pag. 37». Cfr. *infra*, 288-289.

Tra noi il rimedio straordinario era riguardato come abusivo; ed il Re quasi costantemente il negava. Egli però non importava mai, che il Re giudicasse; ma soltanto, che concedesse una revisione; il che non avveniva fra mille cause una volta sola. Questo abuso poteva aver luogo anche colla Cassazione. Ma la Cassazione ha questo di proprio ed essenziale, che il Re decide necessariamente, e giudica positivamente tutte le cause, nelle quali la Corte Suprema non sia stata d'accordo colle corti di appello. Finora di queste cause se ne truova accumulata una cinquantina. Con questo andare il Consiglio di Stato diverrà un vero tribunale, e deciderà tutte le cause più dibattute.

2. Ma si risponde, che questo inconveniente procede dall'essersi stabilito, che tutti i rinvii si facciano alla Gran Corte di Napoli, variando solo le camere; e che si può facilmente togliere, ammettendo ai rinvii delle Gran Corti provinciali. Replichiamo in primo luogo, che ciò non è vero. In Francia i rinvii si fanno a tutte le Corti Reali. Nondimeno attesta il Presidente della Cassazione Henrion de Pansey, che i secondi e i terzi annullamenti, dal 1806 a questa parte son frequentissimi. Se l'adesione delle Corti di Appello alle prime decisioni, dipende da spirito di corpo; questo spirito le anima o lontane, o vicine che sieno; son tutte autorità sorelle, e guardano con egual gelosia un'autorità destinata a vigilar sopra loro. Se la concordia delle corti di appello dipende da un altro principio; questo sarà sempre indipendente dal luogo della loro residenza. Ma sia, che i rinvii concentrati in Napoli influiscano nella contrarietà persistente fra le Gran Corti e la Corte Suprema, comporterà il Reale animo, che a tutte le gravezze che seco porta il litigare, si unisca di nuovo quella di dovere andare pellegrinando pel regno, e passare da Catanzaro all'Aquila, dall'Aquila a Trani, da Trani a Napoli, per cercar la Giustizia? Lasciando tutti gli incomodi di questa invenzione infernale, non è ella in aperta contraddizione col principio oggidì tanto decantato, che l'amministrazione della giustizia per esser perfetta debba esser vicina al litigante, e quanto si possa, locale? Accosteremo di poche miglia al litigante i primi soccorsi della giustizia, e collocheremo gli ulteriori e i più importanti alla distanza di centinaja.

3. Tornando dunque alla confusione del potere legislativo o governativo col giudiziario, ella è frequente ed inevitabile nel sistema di Cassazione. Ma c'è dippiù. Si è sempre riguardato, come incomodo pel Principe e pe' sudditi, che il Re intervenga da giudice nelle cause private²⁶⁰. E di questo inconveniente nel sistema di Cassazione si è parlato. Ma si è riguardato, come non minore inconveniente, che si faccian leggi ad occasione delle cause. È quel vizio appunto, che pone il Codice e le Novelle di Giustiniano al di sotto della parte più antica del

²⁶⁰ «Il Signor Consultore Criteri conviene, anzi si diffonde a lungo nell'inconvenienti di questo modo di fissare le cause, ma non solo nel suo parere per la Corte Suprema (pag. 18), ma eziandio in altro suo conflitto delle autorità giudiziarie di qua e di là dal Faro». Cfr. *infra*, 272.

diritto Romano. Ora nel sistema di Cassazione la intervento del Principe fa decisione per la causa pendente, e legge per tutte le simili in avvenire. Si può notare, come una gran contraddizione dello spirito umano, che l'assemblea costituente francese, per volere allontanare il Re da' giudizi, e per separar meglio le funzioni del governo dalle giudiziarie, abbia immaginata una strada, che conduce a folla le cause al governo, e le fa finire con atti legislativi o governativi, e giudiziarij insieme.

4. È curioso il vedere le variazioni, che ha partorite in Francia la trasmigrazione, che le cause debbon fare dalla sfera del potere giudiziario, in quella del potere politico. Il 1790, nel crearsi la Cassazione, si disse, che il dubbio di legge si dovesse da quella sommettere al corpo legislativo, per ottenerne un decreto declaratorio della legge. Con legge de' 16 Settembre del 1807, fu ordinato, che la interpretazione dovesse domandarsi all'Imperadore, e darsi in forma di regolamento di amministrazione pubblica. L'Oratore allora del governo annunziò le interpretazioni imperiali, come disposizioni generali, che avrebbero dissipate le oscurità e rischiarati i magistrati. Il Signor Sirey, inserendo questa legge nella sua raccolta, fece gran plauso alla medesima, ed al discorso del suo Oratore²⁶¹. Il 1814, dopo la carta, le camere pretesero che la interpretazione de' dubbj proposti dalla Cassazione, non si potesse fare senza il loro concorso, essendo un atto legislativo. La cosa restò sospesa fino al 1823. In questo suddetto anno è venuto fuori un avviso del Consiglio di Stato, dichiarante, che il Re può e dee ne' casi preveduti, e nelle forme determinate, eseguire egli la legge del 1807, interpretando cioè il dubbio di legge. Questa dichiarazione però, secondo lo stesso Consiglio di Stato, legalmente ristretta al caso particolare, per lo quale si dà, non regola necessariamente tutti i casi analoghi, e che differisce essenzialmente dalla legge. Lo stesso Signor Sirey, pubblicando l'avviso del Consiglio di Stato, ha fatto un lungo commento sul medesimo, dove sono notabili più cose. Dice, che sarebbe stato più saggio, se il 1807 si fosse dato alla Cassazione il potere di interpretare ella (cosa molto analoga all'abolizione del rinvio); laddove Napoleone avesse voluto lasciarsi uscir di mano una bellissima occasione per assumere tal facoltà²⁶². Duolsi dell'avviso del Consiglio del '23, perchè il medesimo lungi dall'aver esteso, come i suoi detrattori gridavano, aveva ristretto il potere del Re, sovraneamente provvidenziale, negando alle sue interpretazioni la qualità di generali, ed a lui di far delle leggi provvisorie²⁶³. Soggiugne però, che nella materia potevan farsi de' regolamenti anche particolari, il che si era ammesso dall'Oratore del 1807; riprende i detrattori dell'avviso del Consiglio di Stato, come ignoranti del sistema di Cassazione; ed enumera contra loro sino a diciassette casi particolari, ne' quali dal cassare non emerge alcun dubbio generale di legge. Chiude questa lista con

²⁶¹ «Tomo VIII, par. II, pag. 37 e 38».

²⁶² «Pag. 20».

²⁶³ «Pag. 24».

una formula generale, che comprende tutte le cassazioni per essersi contravvenuto alle regole usuali di applicazione, alle tradizioni della magistratura, ed alla filosofia della giurisprudenza; alle quali contravvenzioni non si può provvedere con una legge interpretativa²⁶⁴. Ora l'atto, che pon fine alla lotta fra le Corti di Appello, e la Corte regolatrice, è particolare o generale? È giudiziario, o legislativo, o governativo? Se particolare e giudiziario, perchè non si è lasciato a' giudici? Se legislativo o governativo, perchè gli si toglie il bell'effetto d'un ben generale? Dal contrasto fra le corti di appello, e la Corte di Cassazione emerge sempre un dubbio di diritto, come suppongono la legge del 1790, che istituì la Cassazione, la legge del 1807, l'Oratore allora del governo, e con esso il Signor Sirey? O ne sorgono anche i tanti dubbj particolari, che dice ora lo stesso Sirey? Come si fece male il 1807, ad includer nel potere esecutivo la facoltà di risolvere tai dubbj; e come ha fatto oggi bene il Consiglio di Stato a ripristinar questo diritto, e male soltanto a restringerlo alle sole spezie particolari? D'altra parte quale esito certo potrebbe avere il dubbio di legge mercè del potere legislativo, dove questo sia diviso fra più autorità, che possono non concordare? E non avendolo, come terminerebbero le cause de' privati, che ne vengon sospese? Vuolsi confessare, che alcune di queste contrarietà dipendono dalle varie forme, che successivamente ha preso il governo francese dopo la rivoluzione; ma molte han la loro radice nella natura della cosa, la quale è tutta viziosa.

§ V

Coerenza del sistema

1. Il ricorso per Cassazione è un rimedio dato o alla legge o all'uomo. Se alla legge è troppo ampio, son troppe le decisioni, che si annullano. Per lo interesse della legge, è la sola violazione del jus constitutionis quella, che si dee prendere in veduta. Il che significa, che si debbono annullare le sole decisioni, che contengono esplicitamente errori madornali in diritto. Gli errori impliciti, gli errori sostenibili, non fan cassabile il giudicato²⁶⁵. Se il ricorso è dato al litigante è troppo scarso e monco, poichè importa al litigante, che ogni ingiustizia gli sia corretta. Jus suum unicuique tribuere è il precetto, che bene il litigante allega in ogni sorta di cause e d'ingiustizia patite. L'odierno ricorso per cassazione non è dunque rimedio nè ordinario, nè straordinario. Non ordinario, perchè la legge dice di darlo per lo interesse della legge. Non istraordinario, perchè le cassazioni son frequentissime.

2. Nel sistema di cassazione la causa nel fatto finisce colla decisione in appello; il giudizio di fatto de' giudici di appello è irreformabile. Il giudizio dunque, in quanto si restringe al fatto, forma cosa giudicata, appena pronunziato in appello. Corso brevissimo. I giudizj però nel diritto sono interminabili, come si è veduto. A buon conto si combina ora immensa prolissità con massima precipitazione.

²⁶⁴ «Pag. 21 e 22».

²⁶⁵ «Rapporto, pag. 38 n. 6». Cfr. *infra*, 186-187.

3. Gli stessi giudizj di fatto, se la decisione è cassata nella parte del diritto, cadono ugualmente. La causa si esamina tutta da capo; e possono sbucciare da un tronco già inaridito mille nuove quistioni di fatto, anche dopo il terzo annullamento. E come va dunque, che il giudizio del fatto sia intangibile, che formi cosa giudicata, che non sia più riformabile. Direttamente, e deliberatamente, non si soccorre al torto nel fatto, indirettamente e per caso la causa nel fatto diventa anche infinita. Dunque la Cassazione miscet quadrata rotundis. Nessuno si è avvisato d'imputar tali sconci alla doppia conforme.

§ VI

Custodia del diritto scritto

Togliete la Cassazione (si dice), ed il diritto scritto diverrà il ludibrio dell'arbitrio de' magistrati, i quali surrogheranno impunemente la volontà loro a quella del Legislatore. Lasciamo la quistione, se il jus receptum sia da preferirsi al diritto scritto. Notasi quì solamente, che presso i Romani, di cui era per eccellenza la grande arte di reggere i popoli²⁶⁶, il jus receptum formava tre quarti del loro diritto, ed in esso era riposto tutto il diritto pretorio che si reputava più equo. La Inghilterra non ha quasi altro, che un jus receptum, il quale è tutto nelle decisioni. Si può fare una legge senza vederne tutte le conseguenze, ma i magistrati, che le veggono, sono al caso di temperarle, di addolcirle, e di distinguere i casi, che le si confanno, da quelli che no. Essi veggono da vicino i bisogni del popolo, delle famiglie, degl'individui. Di ciò è, che i saggi han fatto sempre gran caso di quella, che dicesi nel jus romano Auctoritas rerum perpetuo similiter judicatarum, e l'hanno anteposta nella pratica a' sensi duri di qualche legge, che l'uso abbia ammolita. Non si dee confondere il jus receptum col jus incertum. Questo è sempre dannoso e biasimevole; ma quello può essere così costante e sicuro, come ogni legge chiaramente ed equamente scritta. Il jus incerto è lo stesso, che il jus controverso; ed i sottoscritti provocano a tutti i periti imparziali, perché dicano, se le leggi moderne nate colla Cassazione abbiano un minor corredo di diritto controverso di quello, che ne avevano le leggi antiche, tuttoché queste fossero centinaja e centinaja, ed anche di un migliaio ed oltre di anni, e venissero da nazioni tra loro diversissime; e fossero scritte in lingue, che non più si parlano, e comprendessero il doppio delle materie, che si comprendono oggi nelle attuali. Ma lascisi tal punto. La nostra quistione è, se si possa custodir bene il diritto scritto senza la Cassazione.

In primo luogo la sperienza dimostra la inutilità di questo mezzo. Nelle leggi peccanti di soverchio di rigore, la Cassazione di Francia è la prima, che ha introdotto il temperamento di un diritto più equo. Per esempio il Codice Civile francese vuole la espressa dispensa alla collazione, come la voleva il Codice Giustiniano col suo Expressim. Il jus receptum di tutta Europa aveva introdotto,

²⁶⁶ «*Tu regere imperio populos, Romane, memento. Virgilio. Cfr. Virgilio, Eneide, VI, 853 [ma 851]*».

che bastasse il raccogliersi da tutto il contesto la volontà del testatore, senza l'expressim. Lo stesso ha introdotto la Cassazione di Francia, dietro le Corti d'Appello, nè ora è più dubbio questo punto. Il simile avvenuto e nell'antica e nella nuova giurisprudenza intorno alla novazione, che l'antico e 'l nuovo diritto vogliono, che debba essere espressa. Chi non sa le disposizioni rigorosissime del Codice Civile circa la dettatura de' testamenti pubblici da farsi dal testatore, e da doversi seguire tal quale dal notajo; e circa altre solennità di quel testamento e del mistico? Ma d'altra parte chi non sa l'indulgente diritto, che oggi prevale in questa parte di Francia, dietro l'ultima giurisprudenza di Cassazione, giurisprudenza contraria alla più antica? Bisogna persuadersi. Le leggi, che non sono veramente fondate in ragione, non reggono al tempo, qualunque cautela il Legislatore abbia presa per mantenerle; appunto come le monete non buone si schifano, qualunque sia il rigore del governo per sostenerle. In secondo luogo, fingasi, che la custodia del diritto scritto non possa ottenersi senza il sistema della Cassazione, giustificherà questo bene tutti i mali e tutti gl' incomodi, ch' egli inferisce ai litiganti? E non sarà anzi un falsificare il fine d'ogni buona organizzazione giudiziaria, ch'è quello di provvedere alla meglio alla giustizia, che si deve a coloro, che la domandano? Fate, che le leggi si conservino intatte e purissime. Se applicate male, o sia a fatti spesso immaginarj, partoriscono ingiustizie, inutilmente resteran belle ed immacolate. Saran simili ad un sistema di medicina, di cui tutto lo studio consistesse nel prescriber rimedj proprj del male, che si suppone, senza punto brigarsi di conoscer bene e di accertare il male qual sia. Uccidansi pure i malati, purchè si salvi il teorico della medicina. Ci è il mezzo di custodire il diritto scritto senza dispendio e senza danno de' litiganti. I degni Ministri del Re non han bisogno degli altrui suggerimenti. Basta separare le cause de' privati dalla causa pubblica, e rivedere le decisioni più dibattute, dopo formata perfettamente la cosa giudicata, senza che questa possa esserne alterata. Così si soccorrerà al vero interesse della legge, dilucidando la disposizione dubbia, o riprendendo il giudice, che avesse oltraggiata la chiara. Così si terrà nel tempo stesso una censura sempre aperta e vigile sopra i magistrati. Ma chi ha perduto, avrà il rancore di veder proclamata la ingiustizia da se patita, senza potere ottenere, che sia corretta. Si risponde, che questo succede quotidianamente nel sistema di Cassazione, come si è veduto succede dietro un monco ed equivoco corso di giudizio. Nel modo, che si propone, succederebbe ciò ben di rado; e dopo dato alle parti tutto il possibile, sfogo sopra ogni punto della sua causa.

§ VII

Uniformità della giurisprudenza

I Francesi han ragione di predicare il sistema di Cassazione, come quello, da cui sperano la uniformità della loro giurisprudenza, e che non hanno ancor conseguita, come si è poco anzi osservato. Prima avevano tredici Parlamenti indipendenti l'uno dall'altro. Quindi tredici giurisprudenze diverse. Oggi una sola

Corte Suprema è il centro di tutte le controversie legali. Ma questo vantaggio, se mai l'otterranno, è comperato a spese della stessa Cassazione, la quale si è per questo messa in contraddizione colla sua istituzion primitiva. La uniformità della giurisprudenza è desiderabile per fissare il diritto controverso, acciocchè le varie opinioni non riproducano quella incertezza, a cui togliere sono principalmente ordinate le leggi positive. Ma se la Cassazione è istituita per lo interesse della legge, cioè a correggere le sue violazioni espresse e manifeste, che sono relative soltanto al diritto certo, non altrimenti si stende al diritto controverso, che degenerando dalla sua natura. A questa dilatazione di sfera attribuisce il Presidente Henrion tutto l'arbitrario e tutte le oscillazioni della Cassazione dal 1806 a questa parte. Così si è fatta più equivoca la linea, che separa le materie di Cassazione da quelle, che non lo sono. Così oggi la Cassazione fluttua fra due principj, de' quali uno angustamente la circoscrive, e l'altro immensamente la dilata.

In fine anche degenerata per produrre un bene non proprio del suo fine, la Cassazione nol produce da se sola; ha bisogno del braccio del governo, perchè le Corti d'Appello non sono obbligate di sottoscrivere alle opinioni di lei. Per opposto nel sistema delle due conformi, purchè elle si compiano in un Tribunale unico e supremo, al quale vadano a finire tutte le gran cause; questo Tribunale basta a produrre la uniformità desiderata, senza uscir della sua sfera, e senza bisogno di esterno soccorso, perchè egli non propone, ma impera. Non ci lasciamo ingannare da vaghe parole. Nel foro antico il diritto era complicatissimo, veniva da tante origini diverse, comprendeva più materie di ora, aveva mille oscurità ed antinomie. Nondimeno poche erano le controversie vere ed indecise. Lascinsi i consulenti, i quali parlavano da avvocati. Stiensì ai buoni e accreditati decisionisti. Rammentisi la massima, che il Presidente de Franchis ripete spesso: cum in sacro Consilio bis fuerit ita iudicatum (cioè in due cause diverse e dibattute); non est amplius disputandum. Similmente la Rota Romana non ha lasciata quasi controversia di diritto, che non abbia avuto per lei il suo fine.

§ VIII

Osservanza del rito

Il sistema di Cassazione (si dice) è solamente quello, che conserva il rito. Il Sagro Regio Consiglio lo sacrificava spesso a quella, che egli chiamava giustizia. Oggi la Corte Suprema lo vendica da tutte le infrazioni dei giudici inferiori. Risposta. La Corte Suprema anch' ella ha il suo rito. Chi custodisce questo rito dalle infrazioni di Lei? Per le infrazioni de' giudici inferiori, nel sistema della doppia conforme si correggeranno esse da chi giudichi in grado estremo, come oggi si correggono dalla Corte Suprema. La Corte Suprema distingue le violazioni di rito nelle parti essenziali, da quelle, che sono di minor conto, e che lascia inulte. Le irrivalità essenziali sono quelle omissioni di rito, che lasciano incerta la verità, come il non sentire una parte, il negare una perizia necessaria, il non dar luogo ad un esame testimoniale nelle materie, che ne dipendono. Ora

nel sistema della doppia conforme il giudice, che giudica in grado ulteriore, o empie egli il difetto, colle sue funzioni, per esempio udendo la parte non intesa prima, od ordina, che si faccia quello, a cui non si può supplire altrimenti.

§ IX

Comodo delle provincie e de' provinciali

Si dà a temere, che trasformandosi la Corte Suprema in un terzo grado di giurisdizione, per compiersi in essa le due conformi, tutte le cause si concentreranno in Napoli, i provinciali saran tutti qui trascinati, le provincie saran deserte, quel pochissimo numerario, che vi rimane, ne uscirà di repente; in Napoli sarà restituito il regno forense, e tutto il resto sarà lutto e desolazione. Veggiamo, quanto sien fondati cotesti timori. Poche osservazioni basteran forse a dileguargli.

1. Oggidì niuna causa è impedita di venire in Cassazione. La incertezza, e l'ambiguità del suo diritto fa lusingar del successo ogni litigante, che abbia perduto. Il consiglio è regolato solo dal valore della causa e dalla borsa del ricorrente. È frenato alquanto dalla esecuzione, che il ricorrente non può evitare.

Il sistema della doppia conforme non varia il valor delle cause, nè fa più ricchi i ricorrenti. Lasciate la esecuzione delle decisioni delle Gran Corti Civili, ed avrete nel nuovo sistema tutti gli ostacoli al nuovo rimedio, che si hanno ora. Dunque dalle provincie non verranno più cause alla capitale di quante ce ne vengono oggi.

2. La speranza concorre a liberarci dall'incusso spavento della diserzione delle provincie. Prendasi per base d'un calcolo, che porrà il colmo della evidenza al vero, lo stato di tutte le cause decise nel passato anno 1824 in tutte le GG. CC. civili di quà dal Faro.

In Napoli se ne decisero contraddittoriamente 9359, in Trani 594, in Aquila 319, in Catanzaro 338. Il totale è di 10.610. Tutte le provinciali fanno 1251. Le Gran Corti provinciali dunque danno circa il decimo di tutte le cause, che si decidono in questa parte de' reali dominj. I ricorsi, che vengono oggi nella Corte Suprema si possono mettere a quaranta circa il mese, ossia ad un 500 l'anno. Cinquecento fanno la ventesima parte di 10 a/m (mila). Dunque le Corti provinciali non mandano più, che circa cinquanta ricorsi l'anno alla Corte Suprema. Nè questo numero dee sembrar picciolo sopra un migliajo di decisioni, che le provincie fanno, perché se ne debbon togliere tutte le preparatorie, tutte le interlocutorie, tutte quelle, sulle quali le parti si accordano, in fine tutte quelle, che non voglion la pena di un più lungo litigare, e per le quali i litiganti non sono in istato di fare più spese.

3. D'altra parte se ogni causa, che ci viene dalle provincie, corra il pericolo di moltiplicarsi qui stranamente, per le tante volte, che i giudizj si fanno nel sistema di Cassazione; succedendo quel della doppia conforme, le cause delle provincie non si faran qui, che una volta sola, e alcuna al più due. Le due si farebbero senza incomodo della stessa Corte Suprema, facendosi più camere civili, per le quali passerebbe successivamente ogni causa, che ne avesse bisogno.

Le più camere non dovrebbero constare di più di cinque giudici, siccome anche quelle delle GG. CC. civili, quando si abolisce il sistema attuale, e così della sola camera civile di oggi e de' superanti nelle GG. CC. civili, si farebbero sino a tre camere senza accrescimento di spesa. Dunque non solo dalle provincie non verrebbero più cause, che oggi, ma queste in Napoli si restringerebbero. Quello, che si è detto di Napoli, va inteso anche di Palermo.

4. In fine oggidi vengono de' ricorsi non solo contra decisioni di Gran Corti Civili, ma benanche contra sentenze di tribunali civili in grado di appello. Questi non più giugnerebbero a Napoli, specialmente se i tribunali distrettuali sien surrogati ai civili provinciali per gli Appelli dalle sentenze locali. Ma troverebbero in provincia una bastante scala per giugnere alle due conformi.

Tutto ciò dimostra apoditticamente, che le cause, variandosi il sistema, diminuirebbero di gran lunga in Napoli ed in Palermo, e che quello, che in contrario si dice, è una mera esagerazione.

§ X

Rapporto allo scopo proprio di ogni sistema giudiziario

Lo scopo di ogni buon sistema giudiziario si riduce al migliore accertamento della giustizia nel minor tempo, e col minore dispendio possibile. Si è dimostrato, che questi fini si attengano incomparabilmente meglio mediante la doppia conforme. Tutti gli altri vantaggi sono accidentali e secondarj, e non si dovrebbero mai sacrificar gli essenziali e precipui. Nondimeno da quello, che si è veduto, costa, che anche i vantaggi secondarj sono supposti nel sistema attuale, ma si otterrebbero certamente e meglio col sistema diverso.

§ XI

Applicabilità a' giudizj criminali

Sotto il rapporto de' giudizj criminali, dice alcuno, la Cassazione è l'unico sistema, che ora possa reggere. Il dibattimento non si può iterare. Il giudizio del fatto è quindi ristretto a' soli giudici, che vi sieno stati presenti. Dunque non si può dar ricorso, che per la legge violata.

Si risponde, che i giudizj criminali han sempre camminato con regole diverse, ed anche oggi, non ostante il rimedio della Cassazione, che han comune co' civili. Niuna difficoltà dunque a restituire alle cause civili la doppia conforme, lasciando le criminali sotto la Cassazione, la quale in ordine a loro nella parte del diritto si potrebbe facilmente rettificare. Dove il dibattimento sia stato irrituale, allora soltanto è necessario il rinvio. Non così nelle false applicazioni della legge.

§ XII

Origine de due sistemi

Spesso si attribuisce ad una profonda filosofia una istituzione, ch'è stata figlia del caso. Questo sembra verificarsi nel sistema della Cassazione. Le caratteristiche di questo sistema son due, distinzione tra giudicato cattivo, e giudicato cassabile, rinvio. Togliete queste due cose, ed o avrete nella Corte Suprema

un secondo appello, che mandi giù i due giudicati precedenti, come il primo appello distrugge le sentenze de' primi giudici, o vorrete evitare l'assurdo, che a capo di più giudizj si possa vincere col minor numero de' suffraggi, ed un secondo assurdo più grave, cioè che un terzo giudizio prevalga a due, che li precedono, e dovrete venire alla doppia conforme. Le cennate due circostanze, che fanno le due caratteristiche della Cassazione, erano regolari, quando il Re di Francia amministrava egli nelle cause di rimedio straordinario. Venendo egli in soccorso de' torti i più scandalosi, fatti veramente alle leggi, e precisamente alle ordinanze, la distinzione tra mal giudicato cassabile era nella natura della cosa. In secondo luogo non convengono al Re di prender nelle cause private, che la parte puramente necessaria, bisognava, che rimettesse per la nuova decisione, fermandosi ad aprire la strada, il che si faceva con un semplice annullamento. Di questa, ch'era una prerogativa del Re, l'assemblea costituente ne volle fare la attribuzione d'un gran corpo di magistrati. Ma per un gran corpo di magistrati, che costa una grande spesa; ch'è il solo, da cui si possa sperare la uniformità della giurisprudenza, che ingerisce per questa via in tutte le cause, dove vuole, che amministra un rimedio, a cui di straordinario è restato il solo nome, che con un abuso, corregge l'altro abuso, della mancanza cioè di ogni freno alle Corti di Appello; la distinzione fra giudicati cattivi e cassabili, ed il rinvio sono sconci, che non hanno pretesto di ragione. Qual necessità, che si rimetta la causa ad altri giudici, se quei, che la rimettono, sono giudici anch'essi di professione, e di dignità e di credito maggiore? Questo discorso è senza replica, dopo vedutosi, che gli sconci suddetti lungi dal partorire vantaggio alcuno, sono sorgenti d'ingiustizie e d'incomodi senza fine. La doppia conforme non vien dal fonte impuro delle prammatiche, come si sostiene²⁶⁷, ma da' maestri della civil sapienza, da fondatori veri della giurisprudenza, facoltà propria de' Romani. Anzi non contenti essi della doppia conforme, introdussero la tripla conforme, e la cominciarono ad usare sotto gl'Imperadori. Il diritto canonico la conservò, e ricevutala noi, l'abbreviammo; e di tripla riducemmo a doppia. Questa è l'opera saggia delle nostre prammatiche. Ma la sua origine è vieppiù nobile, perchè la ragione non sa suggerire di meglio ed assicurare il vero. O le cause debbon terminare con un giudizio veramente solo, o dietro una serie di più sperimenti. Il giudizio unico è stato rifiutato da tutte le colte nazioni europee. La serie di più sperimenti o finisce coll'ultimo giudizio, che prevalga a tutti gli altri, benchè difforni, come l'appello francese prevale alla prima istanza, o finisce colla doppia conforme. I più giudizj, de' quali l'ultimo prevalga ad ogni altro, menano all'assurdo, che si possa vincere col minor numero de' voti; assurdo, che si fa più facile a verificare, quando la serie è più lunga. E se i giudizj passino i due, portano l'altro l'assurdo che anche una sola sentenza collegiale prevalga a due, e più, del pari collegiale. Dunque resta, che i più giudizj non possan finire bene,

²⁶⁷ «Criteri, pag. 62». Cfr. *infra*, 297.

che colla doppia o tripla conforme, dove le sue sentenze o le tre sentenze prevalgono all'una o alle due, non l'una o le due alle due e alle tre. Dunque nella sola doppia conforme s'incontra un criterio legale di verità, non lontano dal criterio logico, che deve esserne il fondamento. In Roma si pratica la tripla conforme, siccome in Sicilia prima delle leggi nuove. Nell'Impero Austriaco è in piedi la doppia. Se la Cassazione ha qualche cosa di buono, lo ha in quanto talvolta fa la doppia conforme, e talvolta la tripla, e la quadrupla. Ma questo bene vi si confonde con tanta prolissità, e con tanti altri mali, che al tutto lo spengono.

Corollario

Si è gridato altamente, dicendo, che la doppia conforme, sia il sistema desiderato da' potenti, da' ricchi, da' causidici. Sarà vero, se egli è vero, che l'abbreviamento delle cause, che il maggior accertato del vero, che lo sbandimento dell'arbitrario, che il tener le cause lungi dall'aula del Principe, che il procurare veramente la uniformità della giurisprudenza, favoriscano i potenti ed i ricchi, e dieno modo da meglio contentargli a quelli, che sposano i loro interessi.

Principe di Rebordone
 Monsignor Rosini
 Monsignor Alleva
 Principe di Belvedere
 Marchese di Pietracatella
 Giuseppe Parisi
 Gaspare Capone, relatore

[Documento n. 13]

Pensieri diretti a rendere più utili le Corti Supreme di Napoli e di Palermo

I

La Cassazione, ne' puri termini della sua istituzione, offre un rimedio grandemente monco. Mi vendica dalle ingiurie, che posso aver sofferte nelle quistioni di diritto, e neppure in tutte; e mi abbandona affatto agli errori ed a' capricci del giudice nelle quistioni di fatto. *La Corte Suprema di giustizia giudicherà non dello interesse de' litiganti, ma di quello della legge; ed in conseguenza non conoscerà del merito delle cause, ma delle decisioni delle Gran Corti e de' Tribunali, col solo oggetto, se sieno o no conformi alla legge. - Annulerà tutte le decisioni e tutte le sentenze inappellabili, nelle quali sieno state violate le forme essenziali del rito, o siesi MANIFESTAMENTE contravenuto al testo delle leggi e decreti*²⁶⁸.

Questi testi corrispondono a quelli delle leggi francesi, da cui ci vien la istituzione della Cassazione. *La violazione delle forme di procedura* (dice la legge del dì primo di dicembre 1790), *prescritte sotto pena di nullità, e la contravvenzio-*

²⁶⁸ «L. de' 29 Maggio 1817, art. 113 e 114. - L. de' 7 Giugno 1819, art. 122 e 123».

ne ESPRESSA al testo della legge danno apertura alla Cassazione. La legge de' 20 di Aprile 1810 ripete con una sorta di affettazione (scrive in Francia il dotto Presidente di quella corte regolatrice, il Signor HENRION DE PENSEY) lo stesso stabilimento²⁶⁹. La giustizia vien renduta sovranamente dalle corti imperiali: i loro arresti, allorché sono vestiti dalle forme prescritte sotto pena di nullità, non possono esser cassati, se non per una contravvenzione espressa alla legge. Art. 7. Questi testi nulla lasciano da bramare, soggiugne il lodato giureconsulto; ogni commento non farebbe altro, che indebolire la energia. Il principio è dunque, che una CONTRAVVENZIONE ESPRESSA alla legge è la sola cosa, che sia apertura alla Cassazione.

La contravvenzione espressa alla legge, ch'è la frase del legislatore francese, è la contravvenzione *manifesta*, ch'è la frase usata dal nostro. Dunque, se la violazione della legge è *occulta*; se una circostanza qualunque di fatto può servir di pretesto al congedo, che il giudice abbia dato alla legge, dicendole, *In questo caso non mi servite*; il torto inferito alla parte è irreparabile, perché la Corte Suprema non si briga dell'interesse de' litiganti. Esempio de' casi degni della censura della corte Suprema, a scelta del lodato Presidente Henrion de Pensey, esempio tolto dal diritto romano, è, quando scusandosi alcuno da qualche servizio pubblico, per un dato numero di figliuoli o di anni, cui la legge abbia conceduta esenzione; il giudice, senza porre in dubbio il fatto del numero de' figliuoli o degli anni, abbia detto, *neque filios, neque aetatem, aut ullum privilegium ad numeris vel tutelae excusationem prodesse*²⁷⁰. Caso ben raro che fa parte di quei pochi, ne' quali si tratta non *de jure litigatoris*, ma *de jure constituto*, secondo la distinzione delle leggi romane. Ma che dirassi, se il giudice abbia preso, di buona o di mala fede, errore nel numero degli anni e de' figliuoli di chi allegava queste scuse, appoggiandosi non alle pruove, che la legge esige per tali fatti, ma a pruove illegali, o al semplice detto della parte avversa, che è un modo per violare il diritto? Nulla importerà; manca la *espressa*, la *manifesta*, la *diretta* violazione della legge; e invano si dedurrà questo torto dinanzi alla Corte Suprema, s'ella non voglia trascorrere i suoi confini. Così per un altro esempio scelto dallo stesso grande uomo fra la immensa suppellettile del diritto romano, se il giudice, per errore o per corruzione, ordini la restituzione d'un fedecommissò colà, dove *non sit fedecommissum*²⁷¹; la ingiuria inferita dal giudice è inemendabile, perché il mal giudicato è nel particolare della causa, e la legge nel suo generale non è offesa. Ma non offende la legge quel giudice che l'applica male? Non è un errore di diritto il qualificare alcun atto diversamente da quel, che la legge faccia, veggendo per esempio un fedecommissò, dov'egli non è? Non è un ignorare, un disprezzare i caratteri, che la legge stabilisce e distingue nel ridurre i varj atti umani alle categorie dell'arte del diritto? Sì, è contravvenzione alla legge, ma non *espressa*,

²⁶⁹ «*De l'autorité judiciaire. Chap. XXIV, cest. X. Pag. 412, Paris, 1818*».

²⁷⁰ «L. I, § 9, D. *Quae sententiae sine appellatione rescinduntur*».

²⁷¹ «L. sup. cit.».

non *manifesta*, non *diretta*; e quindi fuori della sfera della Cassazione. *Questi esempj*, dice il più volte lodato scrittore, *questi esempj delle leggi romane, e la giurisprudenza dell'antico Consiglio di Stato* della Francia, determinano con certezza i confini veri della Cassazione²⁷². Talchè ella, secondo la sua istituzione, non si mescola neppure nella interpretazione delle leggi, che possono avere un diverso senso, tuttochè le false e le non sane interpretazioni sieno altrettanti errori di diritto; perchè il giudice, interpretando la legge, benchè a modo suo, nè può farlo altrimenti, lungi dal contravvenirle, le presta omaggio²⁷³. Dunque non mal si disse in principio, che il ricorso per cassazione sia un rimedio monco; non solo, come quello, che lascia in abbandono le quistioni di fatto, ma eziandio perchè si riduce il suo ajuto a ben poco anche negli errori di diritto.

II

Ma sia perchè le leggi troppo dure vengon ammolite dall'uso, sia perchè ogni giurisdizione tende di per se stessa a dilatarsi, sia perchè prevalse il desiderio di rendere uniforme la giurisprudenza, come s'era per tutta la Francia fatta uniforme la legge; la Cassazione cominciò ivi ben tosto a metter mano alle false interpretazioni ed alle false applicazioni delle leggi; ed a perseguire gli errori di diritto, ne' recessi più cupi delle cause, dovunque riuscisse sorprendergli. Colpa ripresa da' rigidi vindici della sua istituzione²⁷⁴; ma colpa felice! perchè ordinata a due beni, a raddrizzare de' torti giudiziarij quanti più si potessero, ed a sbandire la giurisprudenza multiforme, fonte inesaurita di necessarie ed oneste liti. Infatti lo antico Consiglio di Stato di Francia, una cui sezione esercitava sotto gli occhi del Re la facoltà di cassare, per rimedio puramente straordinario, aveva ben poche cause; e la Cassazione odierna ne ha moltissime. Ma se così si è supplito alla troppa ristrettezza del rimedio, bisogna confessarlo di buona fede, è divenuto egli per questa via oltremodo equivoco ed arbitrario. Imperciocchè quanto sottile e poco percettibile è la linea, che separa i punti di diritto da' punti di mero fatto! quanto spesso gli occhi più lincei vi s'ingannano! Ogni causa si riduce ad un sillogismo: la legge è la sua maggiore²⁷⁵; il fatto, la minore;

²⁷² «Loc. sup. cit. pag. 415.».

²⁷³ «Id. ibi. 245».

²⁷⁴ «Id., ibid. pag. 425 et 426».

²⁷⁵ Nelle pagine di chiusura del testo di Capone è inserita una nota riferita con il seguente testo esplicativo: «nota al v. 14 della p. 5 alla parola premessa Maggiore. L'età di 70 anni non toglie la qualità di cittadino. Minore. Tizio ha 70 anni. Conseguenza. Dunque non è scusato dalle tutele. La prima di queste tre proposizioni è una massima vera in diritto. La seconda per ipotesi è vera in fatto. La conseguenza nondimeno è falsa. Pecca contro le regole della logica, poichè si distende più di quel, che portano le premesse, e propriamente la prima; altra cosa essendo il continuare in qualunque età ed esser cittadino; altra, l'essere scusato da' pesi per cagion dell'età. Ma nel sillogismo giudiziario il peccar della conseguenza contra la logica è un peccar contra la legge. Nell'esempio recato s'è applicata una massima, che non è del reato. La massima del caso sarebbe la

la sentenza del giudice, la conseguenza. Tutti gli errori, che s'insinuano nella maggiore, son certamente di diritto; ma moltissimi se ne nascondono spesso nel fatto; e talvolta la conseguenza, peccando contra la logica, ch'è la legge, siccome di tutte le scienze, così quella del diritto, viene ad essere erronea in diritto, benchè preceduta da una maggiore vera in legge, siccome di tutte le scienze, così di quella del diritto, viene ad essere erronea in diritto, benchè preceduta da una maggiore vera in legge da una minore vera in fatto, perché appiccata ad eterogenee premesse. È un bel dire, come si fa spesse volte, che la causa sia di fatto. Sì, la questione principale consisterà nel fatto; ma le regole a ben determinarlo, son date spesso espressamente dalla legge; ed il giudice, che in indagare il fatto, contravviene a tali regole, offende la legge. Son frequentissimi i casi, per chi ha l'uso del foro, o è versato nella scienza del foro, nè quali sotto l'aspetto ingannevole nel fatto si nascondono le più astruse quistioni di diritto. *Latet anguis in herba*. Avvertita o sorta nel corso del giudizio una nuova circostanza di fatto, la causa si trasforma, e può diventare una causa di diritto, qual prima non era, o di un diritto diverso da quel ch'era dianzi. *Ex facto jus oritur*, dicevano i maestri della giurisprudenza, i romani giureconsulti. Il senso di questa massima si è, che il fatto ne' giudizi guida a qual diritto, a quella legge propria, che dee decidere il punto litigioso. Il difficile si è penetrare tanto addentro, quanto basti, e scoprire il punto preciso della quistione. È causa certamente di fatto la ripetizione dell'indebito pagato per errore. L'attore in tal causa, se il reo non neghi di aver ricevuto il pagamento, dee provare, che non gli era dovuto. Ma se il reo neghi di averlo ricevuto, e l'attore si convinca del contrario; in quel caso in pena del mendacio, la legge grava il reo di dover provare, che il pagamento gli fosse dovuto²⁷⁶. Or se il giudice ignori tal legge, ed assolva il reo, perché l'attore non ha provato, che non era debitore; l'errore è di diritto, non già di fatto. C'è causa più di fatto, che questa, cioè se una vendita sia stata simulata o verace? Eppure, confessando, chi neghi una vendita, ne' primi atti giudiziarij, fatti tali, che costituiscano secondo il diritto, gli elementi di una vendita vera e reale; e perdendo di vista il giudice questa parte; s'ei dichiara simulata la vendita, è offesa la legge, che equipara alla cosa giudicata la giudiziaria confessione. È un caso questo che non ha guari avvenuto. Ed innumerevoli sono i casi simili, che la Cassazione di Francia, e quella di Napoli han ben creduti della sfera del suo potere, come

esenzione in favore degli anni 70, contenuta nella *L. un. C. qui aetate se excusare possunt*, e nel § *Item major, Inst. de excusationibus*. Chi applica una legge, che non sia del caso, viola quella, ch'è del caso. Nella stessa materia, se si fosse detto: *il cittadino di anni 70 è scusato dalla tutela. Ma Tizio ha trenta anni. Dunque è scusato*. Il sillogismo sarebbe vizioso anche nella conseguenza, la quale pecca contra la legge, confondendo i 70 anni co' 30. Anzi, per parlare più esattamente, conterebbe del pari una falsa applicazione, perché la legge de' 70 anni non è fatta per gli uomini di 30».

²⁷⁶ «L. 25, D. De Probationibus».

veggiamo per la prima dalle decisioni francesi e da' loro scrittori²⁷⁷, e come ne siamo testimonj noi stessi per la seconda. Le leggi regolatrici de' fatti e le leggi determinatrici de' fatti sono tutte dello stesso ordine, e la lor violazione importa egualmente errore di diritto. Ma la difficoltà di ben discernere l'error di diritto in una causa, che ci si pari dinanzi sotto la divisa di causa di fatto, ci fa spesso trapassare la linea, o rimanerci di quà da essa; talchè s'incontrano non di rado tra noi rigetti ed annullamenti indifferentemente profferiti sulle cause le più simiglianti e le più omogenee. Fra le decisioni della Cassazione francese se ne legge una incredibile. Vi si truova ordinata una novella perizia, per vedere, se un edificio privato si accostasse ad una foresta demaniale più di quello spazio, che una peculiar legge di ragion pubblica permetteva. Il caso è presso il Sirey. Ma questa (dirassi) è colpa degli uomini. Domando perdono, è colpa del sistema. Un sistema pratico troppo metafisico e troppo perfetto è imperfetto per questo stesso, che non si adatta al comune degli uomini, che sono imperfetti. Ecco dunque dimostrata la seconda proposizione, cioè che se il rimedio ora della Cassazione è men monco; egli è d'altra parte più equivoco, e più proclive all'arbitrario; bene e male, che derivano entrambi dal suo degeneramento.

III

È in terzo luogo un rimedio assai lento e dispendioso. Lento, perché il suo soccorso vien dopo l'esecuzione della condanna, e perché non consiste in altro, che nel semplice annullamento della decisione, contra cui si sia ricorso; sicchè a chi abbia vinto in Cassazione, fa uopo di un'altra vittoria in altra corte di appello. E se questa seconda vittoria venisse anche annullata per altro ricorso, bisogna tornare da capo, come appresso si vedrà meglio. È dispendioso per questo stesso, che la lite si prolunga oltre misura, che i giudizj si moltiplicano, che le esecuzioni si fanno e si disfanno, nè una volta, ma più.

IV

Tale è in Francia la Cassazione. Le nostre di Napoli e di Palermo hanno delle particolarità da osservarsi. Colà, dove la Cassazione è nata, si è creduto, che alla perfezione del suo sistema si richiedesse, che fosse unica in uno stato; talchè quando la Francia contava da trentacinque milioni di anime soggette alle sue leggi, dalle bocche così del Weser, come del Tevere si ricorreva a Parigi. Noi in uno stesso reame, che non fa più di sette milioni, abbiamo due Corti Supreme, ma per sagge e giuste mire, che non si possono violare.

Più. E le due Supreme Corti, che abbiamo, le abbiamo ora inutile della sezione de' ricorsi. La sezione de' ricorsi nel sistema francese forma una ruota della macchina, non solo per lo più celere corso degli affari, ma per lo equilibrio de' giudicati. Se un tribunal di prima istanza ed una corte di appello avran giudicata una causa conformemente, l'annullamento della decisione nel sistema intero, vien prima dalla sezione de' ricorsi, che ammettendo il libello dà sentore del dubbio da se veduto

²⁷⁷ «Merlin, *Repertoire ec. V; Fait et alib.*».

nelle due pronunziazioni, e poi dalla sezione civile; laddove l'annullamento della sola sezione civile è una unità, che prevale a due. Nè si dica, che le autorità di superiore ordine portin seco un peso maggiore; perché questo è vero nell'ordine civile, che spesso è figlio della finzion della legge, ma non nel naturale; dove altra regola non ci può essere, se non che tanto valga altri, quanto altri. Ed il perdente riman sempre più doglioso di quel, che la sua disgrazia necessariamente porti, quando può dire: *due Tribunali han conosciuta la mia ragione; ed io sono spogliato, perchè un solo mi ha dato torto*. Conseguenze di queste riflessioni sono, che la giurisdizione della Cassazione non è uguale al bisogno de' litiganti, anche nella sua ampliazione; che in questo stato è oltremodo equivoca, e tendente all'arbitrario; che allunga stranamente le liti; che dispendia più del bisogno le parti; che duplicata per giuste cagioni tra noi, ha già per questo tralignato dallo esser suo; che mutilata in oltre d'una sezione, mal regge alla gran mole degli affari, ed ha un vizio, che infetta l'organico della giustizia civile. Ma il peggiore di tutti i mali si è la incertezza, che vi domina; la qual nasce dalla contraddizion della sua istituzione col suo degeneramento, parte dalla difficoltà di discernere in questo degeneramento la quistione del diritto da quella del fatto. Oggi un ricorrente perde, dicendosi, che non si vede nella decisione alcuna legge violata; domane un altro guadagna, perché si è trovato, che la decisione non ha contraddetto in vero al testo della legge, ma alla interpretazione più sana. Oggi una causa è disprezzata, perché di fatto; domane la simile ha la fortuna di esser meglio notomizzata, e le sue viscere si presentano infette di vizj esiziali in diritto. Oggi la volontà di un testatore è un fatto, che non interessa le leggi; domane la violazione di un altro testamento viola tutte le leggi, che ne sono interpreti. Oggi vi udite dire, che il titolo autentico violato forma violazion di legge, perchè la convenzione è legge fra le parti; domane vi si risponde, che la convenzione è un atto dell'uomo, e l'atto dell'uomo va sotto la rubrica de' fatti. Questa varietà di giudicare non è colpa degli uomini, che tutti sono degnissimi quei, che compongono le Corti Supreme; ma è il flagello e la disperazione de' litiganti, i quali fan tante involontarie liti, per mancanza di una norma sicura. Bisogna scegliere; o si vuole la pura e non arbitraria Cassazione, e questa è di ben poco sollievo a chi riceve ingiustizie, essendo quasi impossibile il caso, che un giudice dica senza un pretesto di fatto, non appartenersi a' figliuoli la eredità del padre, non doversi alla vedova restituire la sua dote ecc. o si vuole un soccorso più ampio, ma lontano dall'arbitrario, ed è forza sostituire un novello.

V

Se si dovesse sbandire il sistema della Cassazione, sottentrerebbe in suo luogo per molti titoli quel della doppia conforme giudicatura. Questo sistema ha molti vantaggi. Ha quello, che la causa vien pienamente esaminata in tutte le sue quistioni, tutte le volte che se ne rifaccia l'esame, finché ciascuna quistione sia stata due volte risolta allo stesso modo. Ha quello della natural preponderanza del due contra l'uno, e molto più contra il zero; laddove nel sistema della

Cassazione una sola giurisdizione in appello, prevale alla giurisdizione, come che contraria de' primi giudici, e non merita revisione, se sia caduta sopra materia di mero fatto. Nè supplice a questo difetto il numero, quanto si voglia maggiore de' secondi giudici, poichè non numerandosi la sentenza di prima istanza, la quale può essere unanime a favore di chi poscia perda in appello per un voto di meno; avvien di leggieri, che si vinca con meno voti, e si perda con più. Nella doppia conforme può avvenire lo stesso, numerandosi i voti individuali di tre sentenze, fra le quali una sia stata difforme: ma nel numero de' giudicati, ossia delle opinioni collegiali, non delle individuali, vi è sempre la preponderanza del numero maggiore²⁷⁸. La doppia conforme ha l'altro vantaggio della maggiore speditezza, perché a fare cosa giudicata son per lo più bastevoli tre giudizj; laddove nel sistema attuale, ve ne fan di bisogno ordinariamente quattro, uno di prima istanza, uno di appello, uno di annullamento, un secondo di appello, che supponghiamo conforme al dettame della Cassazione. E se la Corte Suprema abbia la camera de' ricorsi, come la perfezione di questo sistema esige, i giudizj saran cinque. E se il perdente voglia produrre un secondo ricorso, come tuttodi veggiamo, i giudizj saran sei o sette. Nè mi si opponga, poter bene avvenire, che per fare le due conformi, vi occorran talvolta quattro o cinque giurisdizioni, come non è impossibile nelle cause complicate; poichè io non ho contato, che dove nel sistema della Cassazione, le corti di appello non sien docili alla voce della Corte Suprema, come spesso nol sono, ed in Francia e tra noi, le cause prendono un corso, che non finisce mai. La doppia conforme ha il gran merito di costituire tutta la garanzia del sistema attuale, se si osservi bene la intima organizzazione di questo. Imperciocché il rigetto non fa egli conformità colla decisione in appello? E lo annullamento della prima decisione non fa conformità colla seconda, quando questa siegue il dettame della Corte Suprema? Perché dunque non preferire il sistema della doppia conforme nella sua semplicità, e spogliato di tutti gli accessorj, che lo involuppano? Perché non preferirlo nella sua piena efficacia, capace di correggere i torti tutti, inferiti alla legge ed all'uomo?

Il sistema della doppia conforme è infine il nostro patrio; e non dobbiam vergognarci della nostra patria, in materia soprattutto, in cui i nostri e le nostre cose han riscossi i più grandi applausi de' dotti stranieri. La giurisprudenza è stato lo studio, che ha più prosperato nel regno; e l'autorità del Sagro Consiglio

²⁷⁸ «Tizio ottiene in prima istanza tutti e quattro i voti, e tre de' sette in appello, e perde. Sempronio ottiene gli altri quattro in appello e vince. Questa dimostrazione è pel sistema attuale. Per la doppia conforme, Tizio ha due tra cinque voti nella prima decisione; gli ha tutti e cinque nella seconda; ne ha due nella terza; in tutto nove, e perde. Sempronio co' tre della prima, con altrettanti della seconda, riporta le due conformi, e guadagna. In questo sistema però il vincitore vanta sempre per se due sentenze, ossia due diversi esami».

Napoletano *aterriva* per sua confessione FILIPPO DECIO²⁷⁹, a cui non isdegnò di far delle note il Papiniano della Francia, CARLO MOLINEO²⁸⁰. Per citare in fine sulla materia una grande autorità patria, che tale dee dirsi la illustre memoria del Principe di Sirignano, capo ed insigne ornamento di tutta la magistratura napoletana; questo grande uomo, che contribuì tanto a tener quì ferma la Cassazione, ha confessato più volte, che ad assicurare gli interessi de' litiganti, la doppia conforme fosse incomparabilmente più opportuna; ma che la Cassazione la vincesses soltanto nel bene generale, rendendo uniforme la giurisprudenza; cosa, che di quì a poco particolarmente esamineremo.

VI

Ma per qual via torneremo alla doppia conforme? Richiameremo dalle ombre il Sagro Consiglio, ad esser giudice unico di tutte le provincie di quà dal Faro; o farem delle Gran Corti Civili del Regno altrettanti Sagri Consigli, abolendo nello un caso e nell'altro le due Corti Supreme? Niuna di queste cose. In primo luogo non son da farsi, per non esporre il sistema a motteggi di coloro, che non conoscendo, o facendo vista di non conoscere gli uomini antichi e le cose antiche, e supponendo che il mondo vada sempre avanzando del pari in tutte le parti del viver civile, quando voglion malignare la restituzione di qualche passato istituto, si lasciano ad ogni terza parola cader di bocca, che si pretende fargli tornare più secoli indietro; il che basta a screditar presso il volgo le più ragionevoli ripristinazioni. È vero, che *multa ferunt anni venientes commoda secum*; ma è vero altresì, che *multa dies adimit*; laonde è necessario, che rinascono alle volte *quae jam cecidere*. Giova quindi, che il ritorno alle vecchie cose, allorchè sia utile e ragionevole, si faccia per vie nuove, e diensi loro de' nomi; poichè gli uomini son così fatti, che si lascian muovere più da quello, che pare, che da quello, che è. In secondo luogo riguarderei come un gran torto il sopprimere il più elevato collegio di magistrati, il grado d'un premio sì sublime, in pregiudizio de' riguardevoli uomini, che vi son degnamente pervenuti, e degli altri, che vi possono pervenire. Oltrechè, non convenendo privar delle Gran Corti Civili le provincie, che ne sono ora in possesso, è richiesto per mille ragioni, che sieno nelle due capitali de' reali dominj conservati i due gran corpi, che formano il fastigio della magistratura; non solo per far terminare le maggiori cause sotto gli occhi del Principe, e per avere un florido foro, capace di dare alle cariche un bastevol numero di ottimi candidati; ma per allettare eziandio i meritevoli uomini a fare il giro il giro delle provincie, indicando loro la capitale, a cui tutti anelano, come riposo del loro corso, e metà delle loro onorate fatiche. Lasciando dunque in piedi le Corti Supreme, veggiamo, come il lor servizio si possa render più utile, formandosi per loro mezzo le doppie conformi.

²⁷⁹ Filippo Decio (Milano 1454-Pisa 1535 circa), giurista e accademico.

²⁸⁰ Italianizzazione del nome Charles Dumoulin (Molineaeus) (1500-1566), giurista francese.

VII

Rimanendo nello stato attuale i tribunali civili, ciascuno per la sua provincia, la loro esistenza può servire e non servire a formar la doppia conforme. Se si vuole, che il primo grado di giurisdizione serva tuttavia di semplice sperimento, e sia quasi una velitazione, siccome nel sistema francese, e siccome nel nostro antico, dove i decreti della Vicaria non si numeravano per la doppia conforme; il giudicato d'una Gran Corte Civile formerebbe la prima decisione da numerarsi. Indi passerebbe per revisione, dietro la provocazione della parte perdente, nella Corte Suprema di Palermo o di Napoli. Se questa decisione sarà conforme a quella della Gran Corte Civile, la cosa giudicata è già fatta. In caso di discordanza si passerebbe in una seconda camera della stessa Corte Suprema, ed anche in una terza, bisognando; perché le Corti Supreme dovrebbero, e potrebbero giusta le nostre idee senza dispendio, come dimostreremo, avere tre camere civili. La doppia conforme fra quattro giudicature certamente si ottiene; poiché è ben difficile, che una causa abbia più di tre uscite. E per si raro caso si potrebbe aggiugnere, che la quarta giudicatura si dovesse di necessità conformare senz'altra varietà ad una delle tre precedenti. Se al contrario piaccia far entrare nel numero la sentenza del tribunal civile, il cammino sarà più corto. Avrassi allora la doppia conforme alla peggio dopo una seconda decisione di Corte Suprema. In questa forma la terza camera civile della Corte Suprema gioverebbe pel disbrigo più celere, come diremo. I motivi del primo modo sono: 1° la più sollecita spedizione delle cause; 2° lo impedire, che piombasse sulle due Corti Supreme una troppo gran mole di affari, poiché renduto ordinario e pieno il ricorso a loro, aumenterebbe certamente il numero delle loro cause. I motivi del secondo eccogli. Il primo è l'esempio di ciò, che si faceva e fassi nel vecchio e nel nuovo rito. Il secondo è lo sfogo dovuto a' litiganti, a' quali generalmente pare, che non sia renduta perfettamente giustizia, se lor si chiuda l'adito alla capitale, dove le magistrature di maggior dignità, la presenza del Principe, la maggiore abbondanza de' lumi, fan presumere un rendimento di giustizia più accurato. Il terzo si è il maggior pericolo di una multiforme giurisprudenza, potendone risultar tante diverse, quante sono le Gran Corti Civili, aggiungetevi le due Corti Supreme, tra la nostra Sicilia e l'altra; come accade in Francia, quando la giustizia in ultima vi si rendeva da' Parlamenti. Fra' due modi vi potrebbe esser un temperamento, cioè quello di ammettersi il richiamo alle Corti Supreme, quando nelle due conformi tra' primi e i secondi giudici, vi fosse concorsa la unanimità individuale di tutti, inclusovi il pubblico ministero, se vi abbia avuto parte. Una perfetta concordia di dieci o undici giurisperiti, in due diversi esami, sarebbe una gran presunzione di retta giudicatura. Fuori di questa conformità unanime, nella conformità semplice, se a' due giudicati conformi de' primi e secondi giudici, si unisca una conforme di Corte Suprema, tanto meglio. Se questa sia difforme, la cosa giudicata risulterà da un'altra decisione di Corte Suprema, che faccia conformità o colla precedente della stessa Corte Suprema,

o colle due conformi de' primi e de' secondi giudici. E se queste due de' primi e de' secondi giudici sieno state difformi, farà cosa giudicata qualunque decisione della Corte Suprema, che si riesca conforme o alla sentenza de' primi giudici, o alla decisione de' secondi. La eccezione delle due prime conformi unanimi dovrebbe però aver seco un'altra circostanza, cioè che il valore della causa non eccedesse una data somma, per esempio, ducati duemila, non essendo giusto privar le gran cause de' soccorsi della capitale, potendone e volendone le parti sopportate le spese.

VIII

Pare da tuttociò, che a due soli inconvenienti resti tuttavia a provvedere, a quello della difformità della giurisprudenza; a quello della moltiplicazione delle cause nella Corte Suprema, poichè la piena unanimità proposta di sopra non sarebbe certo il più frequente caso.

1. La multiforme giurisprudenza è un male non meno attuale, che futuro. Le tre camere della Gran Corte Civile di Napoli non professano le stesse massime. Similmente le tre altre Gran Corti di quà, e le tre di là dal Faro. Le Corti Supreme son due, e questo solo basta a far perdere il profitto della unità delle massime, che si è sperata in Francia dall'unica Cassazione. Ma nella stessa Francia questo profitto è stato più desiderato, che ottenuto, malgrado dell'unica autorità regolatrice. *Optantis isthaec sunt, non invenientis*, quando si pretenda la perfezione. Del resto questa difficoltà, come la più speciosa, merita una discussione particolare, che sarà fatta separatamente, dopo terminata la serie delle idee, che ci occupano.

2. Resta la difficoltà più vera della gran mole degli affari, che si cumulerebbero nella Corte Suprema, specialmente di Napoli. E questa difficoltà vien soprattutto aggrandita dal considerare, che dovendo le Corti Supreme proceder con cognizione ordinaria e piena in ogni causa ne risulterebbero spesso nuove esamine di testimonj, nuove perizie, ed in una parola nuove istruzioni; laddove ora tali vie son chiuse nelle due Corti Supreme. Questo timore è sensato, ma si possono unire molti correttivi per impedire efficacemente il temuto male. Un primo è già stato accennato, cioè quello di negare ogni proseguimento a quelle cause, che abbiamo ottenuta la doppia conforme in provincia colla unanimità individuale assoluta, fino ad una certa somma. Un secondo può negare la esecuzione delle decisioni provinciali, quando formino doppia conforme colle sentenze del tribunal civile, ma senza unanimità individuale, e qualunque sia il loro valore. Sarebbe da esaminarsi, se si dovesse dare, come ora, esecuzione alle decisioni delle Gran Corti Civili, ancorchè difformi dalle sentenze di prima istanza, e far sempre devolutivo il secondo richiamo. Ma è grande la differenza tra le Gran Corti Civili di ora, e quelle, che appresso sarebbero, poichè ora han sette giudici, e appresso ne avrebber cinque, come diremo. Oltreché l'eseguire un secondo giudicato difforme da un primo, come ora si fa, ha sempre del duro. Un terzo correttivo sarebbe la necessità del deposito delle multe, da conservarsi

in Corte Suprema. Non è nuovo, che i rimedi portino questo freno. Le nullità del nostro antico rito non si ricevevano senza deposito; e nelle cause esecutive di duemila ducati in sopra, e nelle ordinarie di qualunque valore, era di 180 ducati. Un quarto correttivo sarebbe il proibire nuove interlocutorie alle Corti Supreme. Dovrebbero esse riveder le *cause ex iisdem actis*. Potrebbe solamente permettere la esibizione di nuovi titoli autentici, la quale non esige veruna altra istruzione. La Corte Suprema sarebbe in questo modo un magistrato di semplice revisione degli atti compilati, senza poterne compilare de' nuovi. Questa restrizione non ha nulla di esorbitante, poichè dopo passate le cause per due tribunali precedenti, è colpa delle parti, se non vi abbiamo procurata tutta la possibile istruzione. In oltre, partendo dal punto di ora, sarà sempre un vantaggio pe' litiganti, se la Corte Suprema possa esaminar gli atti fatti, ed oltracciò i nuovi titoli autentici, che si possano esibire; cose, che sono ora interdette. In fine questa specie di revisione ha benanche l'esempio del nostro antico rito, secondo il quale non solo l'esame delle *nullità* dette di sopra si faceva *ex iisdem actis*, ma talvolta anche l'esame della reclamazione ordinaria, come ci attesta CARLANTONIO DI ROSA. *Insuper revisio ex iisdem actis etiam locum habet in reclamatione ecc.*²⁸¹. Un quinto correttivo sarebbe il tener fermo, come l'attuale procedura statuisce, che dalle interlocutorie non sia dia appello. Così non passano oltre, se non le sole definitive. Un sesto è la moltiplicazione delle camere delle Corti Supreme, la quale è già gran tempo, che si desidera per la moltitudine degli affari, nello stato anche attuale. Il forte si è di poterlo fare senza accrescimento di spesa; e questo è facilissimo nel progetto, che discutiamo. Il gran numero di giudici delle Gran Corti Civili, e delle Corti Supreme, è necessario nel sistema francese, poichè in esso una sola giurisdizione distrugge la precedente. Quindi il maggior peso le si fa venire dal molto maggior numero. Ma nel sistema delle due conformi basta a rigore l'ugual numero di tutti i gradi. Quando nelle Gran Corti Civili vi sieno cinque giudici per camera, ed altrettanti nelle Corti Supreme, ve ne saranno soverchi. Ora di tutto il numero, che risulta al presente dalle Gran Corti e dalle Corti Supreme delle due Sicilie, ci è da farne con comodità le tre camere, che occorrerebbero alle Corti Supreme nel nuovo sistema. C'è anche un altro risparmio da potere in ciò fare, contentandoci di due sole camere civili in vece di tre; nel qual caso i terzi giudicati, che saran ben rari, della Corte Suprema, si potrebbero fare dalle due camere insieme unite. Agli esposti cinque correttivi altri ne può facilmente aggiungere la nuova procedura, che si sta preparando. Quel, che si è detto delle cause, che vengono dalle Gran Corti Civili si può applicare in tutto a quelle de' Tribunali distrettuali da crearsi. Dove il Tribunale distrettuale faccia conformità unanime colla sentenza del giudice comunale, la cosa giudicata è fatta. Nel diverso caso si potrà venire in Corte Suprema, come ci si viene ora anche dalle sentenze de' giudici circondariali; o pure passare ne'

²⁸¹ «*Praxis Civ., Par. II in II inst. Cap. I, distinct. I, num. 17*».

tribunali provinciali, e poi nelle Gran Corti Civili. Delle due maniere sembra più naturale e più agevole la seconda, anche pel risparmio del deposito nella Corte Suprema, che non è comportabile da cause di picciol valore. Nelle stesse cause non terrei conto della unanimità fra 'l giudice comunale e i giudici distrettuali, e lascerei libero l'appello; poiché altra è l'unanimità di questo caso, altra quella de' giudici di due collegj interi e superiori.

Tutto quello, che finora si è detto delle Corti Supreme va inteso nella parte civile. La criminale merita altro esame, e va regolata con principj diversi, che debbono essere maneggiati da chi ha lumi più estesi dei miei.

IX²⁸²

Raccogliamo gli utili di tutto il proposto. Le provincie nulla perderebbero de' loro vantaggi, ritenendo le loro Gran Corti Civili, ossia le loro corti dipartimentali. Anzi vi guadagnerebbero, guadagnando le dette Gran Corti maggior dignità, sottratte dalla dipendenza della Gran Corte di Napoli, da cui in ultima analisi dipendon le loro decisioni per cagion de' rinvii; e terminandosi in provincia le cause, che abbiano conseguita la doppia conforme unanime. Più. Il loro guadagno sarebbe grandemente maggiore, per la creazione in tutto il regno di quasi ottanta tribunali distrettuali, col progetto de' quali va unito il presente. Le due capitali continuerebbero ad essere il centro de' grandi affari, come si conviene alla lor primazia; alla loro gran popolazione; al bisogno, che ci è, di avere un gran seminario di candidati per le cariche, all'interesse in fine ed alla vigilanza, che il governo dee prendere nel retto andamento della giustizia. I litiganti acquisterebbero un rendimento di giustizia piena sino alla fine di ogni causa; si sottrarrebbero dal diritto incerto della giurisprudenza di Cassazione, e dall'arbitrio illegale, che quella partorisce, abbrevierebbero il cammino litigioso; risparmierebbero spese. Terminerebbe inoltre la disputa altrimenti interminabile, se la causa sia di fatto o di diritto; disputa, che fa la tortura di chi contende in Cassazione, e che fa perdere un tempo prezioso, di cui la Corte Suprema ha pur troppo mestieri. La procedura vi guadagnerebbe anche ella, e con essa gli stessi litiganti, perchè il rimedio della ritrattazione civile verrebbe quasi del tutto assorto in quello della Corte Suprema, e s'immedesimerebbe con esso. La uniformità della giurisprudenza si promoverebbe per una via più conducente, come passeremo a far vedere; e potrebbesi un giorno conseguire così gran bene. L'erario nulla perderebbe, restando i depositi delle multe; e potrà fare col tempo un risparmio di soldi; restringendo i funzionarj. La Corte Suprema crescerebbe di dignità, aumentandosi il numero delle sue camere e de' suoi individui; ampliandosi le sue facultà; ed ottenendo per questo mezzo una vera supremazia, poiché oggidì è suprema di nome, non già di fatto, disprezzando le Gran Corti Civili impunemente le sue opinioni. Tutta la magistratura

²⁸² Nell'originale questo paragrafo è numerato erroneamente come VIII, per evidente refuso.

in fine, così la provinciale, siccome la urbana, acquisterebbe maggiori speranze di premio, divenendo più ampio il senato supremo, e capace di ricevere nel suo seno maggior numero di premiati.

Addì 31 [gennaio] del 1825

Continuazione de' precedenti pensieri

Ritocchiamo il punto della uniformità della giurisprudenza, come frutto della Cassazione, al qual punto da molti a gran ragion si attribuisce gran peso. E veggiamolo sulla storia della Cassazione di Francia, tra perché più perfetta, e perché modello delle nostre. Per molti secoli prima della rivoluzione il potere di cassare l'arresto di un parlamento si esercitava direttamente dal re nel Consiglio delle parti, che formava una sezione del Consiglio di Stato. Ne' tempi più moderni il Re non v'interveniva, ma la sua sedia vi era fissa. Non reggevasi allora la Francia da una comun legge: ma composta di trentadue provincie, chiamate governi, venute l'una dopo l'altra sotto la stessa corona, molte di esse avevano le loro consuetudini particolari; altre ubbidivano al diritto romano, ma non pienamente, più come a ragione scritta, che come a legge; le ordinanze de' Re eran le sole, che distendevano dappertutto il loro impero, e queste non eran molte. Le trentadue provincie erano ripartite fra tredici parlamenti, de' quali però quel di Parigi stendeva la sua giurisdizione sopra la metà circa di tutto il regno; ciascun parlamento aveva una giurisprudenza sua propria. A buon conto non vultus, non color unus. La vigilanza del re e del Consiglio di Stato nel render giustizia a' privati che vi ricorrevano, in termini di rimedio straordinario, non tutta abbracciava una sì multiplce legislazione. La infrazione delle ordinanze generali (come delle sole leggi, che portavano cotal carattere dal loro nascere) formava sola apertura di cassazione; ed anche in modo molto ristretto, cioè sotto due limitazioni.

1. La domanda era rigettata, sempre che alcuna circostanza di fatto potesse avere influito nel giudizio.
2. Quando un articolo di qualche ordinanza potesse ricevere più sensi, la interpretazione si lasciava libera alle corti sovrane, talchè spesso una stessa ordinanza era intesa quasi in tanti modi, quanti si erano i parlamenti. Il Consiglio di Stato ne' tempi più moderni si era alquanto allargato in cassare gli arresti; ma Luigi XV, dietro doglianze del parlamento di Parigi del 1762, fatta esaminare profondamente la materia nella sua generalità, richiamando al dovere il consiglio, restrinse il freno allentato²⁸³. A buon conto tutta la parte, che prendeva il Sovrano nell'amministrazione della giustizia privata, si riduceva a custodire il jus constitutum delle ordinanze, senza intromettersi nel jus litigatoris, cassando ossia annullando gli arresti, che avesser violato il detto jus constitutum. I parlamenti nel riesame della causa si ostinavano talvolta a sostenere il senso riprova-

²⁸³ «Henrion de Pansey, *de l'autorité judiciaire*, chap. XXIV, sect. X, Paris, 1818, 409».

to. Allora il Re richiamato l'affare a se, e terminavalo con un arresto, ch'era ad un tempo atto giudiziario e legislativo²⁸⁴. Così si procedeva ne' casi particolari. Quelle divergenze poi, che ne' confini della interpretazione, si lasciavano alla discrezione de' Parlamenti, perché non meritevoli di cassazione, ch'era una pena di censura pe' giudicati, non venivan già trascurate; ma prese di mira nella amministrazione generale quando potevano produrre degl'inconvenienti, il capo della magistratura, che su vi teneva aperti gli occhi, le chiamava a concordia, mercè di una legge, che proponeva²⁸⁵. Così fino al 1790. L'Assemblea Costituente non ritrovò analogo a' novelli principj, che il potere di cassare rimanesse appo il governo. Trasferillo quindi ad un corpo di magistrati, che creò a tale uopo; ed ecco la nota Corte di Cassazione²⁸⁶. A questo corpo furon prescritti gli stessi limiti, che già aveva avuti il Consiglio, al qual succedeva; violazione di forme prescritte sotto pena di nullità, contravvenzione espressa alla legge²⁸⁷.

La stessa legge istitutrice della nuova autorità vide, che potrebbero i tribunali incorrere la seconda e la terza volta nell'errore ripreso, disprezzando il primo ed il secondo atto di cassazione. Era mestieri di porre un termine alla ostinatezza. Questo termine nondimeno non poteva essere nella Cassazione, perciocché non avendo ella il potere di ordinare, ma soltanto di suggerire le massime convenienti, rimanevano sempre queste alla balia de' tribunali. Quindi fu prescritto, che ove un terzo tribunale avesse giudicato in ultima istanza allo stesso modo, che i due precedenti, la quistione dovesse non più essere agitata in Cassazione, ma sommessata al corpo legislativo, il quale in tal caso farebbe un decreto dichiaratorio della legge. E dopo sanzionato dal Re tal decreto, allora la Cassazione vi si dovesse conformare nel suo terzo giudizio²⁸⁸. L'anno ottavo repubblicano, comincia allo spirare nel 1799, la nuova costituzione creatrice del consolato²⁸⁹, dando la iniziativa delle leggi al primo console, non si trovò d'accordo colla disposizione testè recata. Lo stesso stesso anno VIII, addì 27 ventoso, venne fuori una legge, che ordinò alla Cassazione di non pronunziare la seconda volta sopra un secondo giudizio di Tribunale, conforme al primo già cassato, se non a sezioni unite, e sotto la presidenza del Gran Giudice²⁹⁰. Non si prevede allora il bisogno di una terza cassazione. Parve che un terzo Tribunale dovesse avere maggiore deferenza per la opinione di tutta la Cassazione in corpo, accresciuta dell'autorità del capo di tutta la magistratura. E così fu per sei anni; ma il 1806 fu vista la prima volta una terza corte orgogliosa a segno, da porre in non cale i secondi suggerimenti della intera Corte regolatrice, raccolta nella forma

²⁸⁴ «Id., ibid. pag. 421».

²⁸⁵ «Id., ibid. pag. 424».

²⁸⁶ «Id., ibid. pag. 409».

²⁸⁷ «L. 1, Dic. 1790, Ibid. pag. cit.».

²⁸⁸ «Id. ibid. pag. 421».

²⁸⁹ «*Revue chronologique de l'histoire de France*, Paris, 1820, pag. 291».

²⁹⁰ Per Gran Giudice si intende il Ministro della Giustizia.

la più maestosa²⁹¹. Intanto la Cassazione aveva già allargata la sua sfera. Lo spirito di uniformità si era impossessato di tutte le teste. Pesi uniformi, misure uniformi, leggi uniformi civili, criminali, rurali, commerciali, cominciarono a far desiderare ardentemente una giurisprudenza anche uniforme sopra tutti i novelli codici. Ma come ottenerla da trenta corti sovrane, indipendenti l'una dall'altra e da una moltitudine di piccioli tribunali, che in molti casi giudicavano anche sovranamente? I litiganti, non avendo altro scampo, immaginarono il mezzo di falsa interpretazione, ed a questo appoggio, per altro illegale, raccomandavano ricorsi di nuova foggia per la Corte di Cassazione²⁹². Ho detto appoggio illegale, perchè lo statuto del 90 era tuttavia in piedi, che dava per mezzo unico la sola contravvenzione espressa alla legge. Era illegale il mezzo della falsa interpretazione, anche perché contraddittorio allo spirito della Cassazione. Essendo questa un Tribunal di mera censura, non può censurare quel, che non è riprensibile. Ora la interpretazione dottrinale è tutta propria di ogni giudice, niuno potendo eseguire una legge, se non secondo i propri lumi e la propria coscienza²⁹³. Nondimeno l'entusiasmo della uniformità prevalse alla forza de' principj; e la loro conculcazione divenne comune. Fra gl'inconvenienti, che da ciò nacquero, si fu, che le seconde e le terze cassazioni si videro moltiplicare²⁹⁴; e cominciarono i giudizj a non più finire. Prima si trattava di un errore preso per non aver il giudice saputa, o per avere obbliata una legge. Bastava, che la Cassazione la indicasse a' Tribunali, per fargli non più cadere in errore. Ma trattandosi di varj sensi, che offerisca una legge, o per qualche discrepanza tra la sua lettera e il suo spirito; o per una parola equivoca adoperata variamente nel suo contesto; o perché nota e derivata da una antica ordinanza, avesse portate seco in eredità le controversie, che dividevano gl'interpreti sul disposto originario; o per le conseguenze inconciliabili, che ne risultassero²⁹⁵; come poteva il giudice aver meno rispetto alla propria, che alla altrui opinione, finché questa non uscisse della classe delle opinioni? Oltrechè l'amor proprio e l'orgoglio s'insinua facilmente nelle dispute, ed il cuore presta allo spirito una forza, che questo confonde con quella della ragione. Una legge pose compenso ad una parte de' disordini, legge de' 16 di Settembre 1807. Fu con essa dichiarato, che dopo il secondo annullamento profferito a sezioni unite, fra le stesse parti e per gli stessi motivi, vi fosse luogo ad interpretazione (autentica), la qual si dovesse domandare dalla Cassazione, per toglier di mezzo il terzo arresto di appello conforme a' due primi, e con esso la lite²⁹⁶.

²⁹¹ «Id. ibid. pag. 422».

²⁹² «Id. ibid. pag. 424-426».

²⁹³ «Id. Ibid. pag. 427 et 428».

²⁹⁴ «Id. ibid. pag. 428».

²⁹⁵ «Id. ibid. pag. 427».

²⁹⁶ «Id. ibid. pag. 428 et 429».

Si è detto, che questa legge rimediò in parte al male, perchè pose finalmente un termine alle liti; ma ne lasciò loro una lunghezza eccessiva. In fatti per giugnere al segno, vi occorreivano, senza contare i giudizj contumaciali, una sentenza di prima istanza, tre arresti di corti di appello, tre annullamenti di Corte Suprema, e coll'ultimo di essi un atto legislativo. È notabile nella citata legge, che vi si parla la prima volta d'interpretazione; il che implicitamente importò la ricognizione della facoltà, che la Cassazione si aveva assunta. Ma è più notabile, che ad onta della tacita ratifica di ciò, che la Cassazione faceva, venne in capo a tre anni una legge de' 10 aprile 1810, colla quale, all'articolo 7, quasi niuna innovazione fosse eseguita, si tornò a dire, che l'unico motivo da produrre nella Corte Suprema in fatto di diritto, fosse la contravvenzione espressa alla legge, cosa ben diversa dalla falsa interpretazione. Di questa legge parlando appunto il Presidente de pansey, dice, che con una sorta di affettazione rammentò ella alla Cassazione e la sua istituzion primitiva²⁹⁷. Tanto in questa parte andò fluttuando il legislatore. Tornando alla legge del 1807, fu ella eseguita senza richiami fino al 1814, quando la Camera de' Deputati, credendo di vedervi un attentato alla sua autorità, prese una risoluzione contenente, che nel caso di una terza cassazione, la dichiarazione, ossia la interpretazione autentica della legge dubbia, si sarebbe data nelle forme costituzionali. Tal risoluzione fu adottata dalla Camera de' Pari; ma presentata alla sanzione regia, rispose il Re, che risolverebbe. Questa è la storia della Cassazione di Francia, tratta nella massima parte dalle cose, che ne dice il suo dotto e più volte lodato Presidente de pansey²⁹⁸; riordinate quì secondo lo scopo di questo lavoro.

Da tutta la delineata storia si cavano delle importanti conseguenze:

1. La uniformità della giurisprudenza era cosa estranea, e in nulla dipendeva dal rimedio di cassazione, qual era nello antico Consiglio di Stato di Francia.
2. Non fu ella neppure l'oggetto della nuova cassazione, secondo la istituzione, che ricevè il 1790.
3. Lo è divenuto appresso per via di fatto, ma facendo percorrere alle cause un cammin troppo lungo, e ricorrendo alla fin de' fini al potere legislativo, che certamente non è, nè può essere in una autorità giudiziaria.

Veggiamo ora, se il medesimo intento si ottenga meglio per mezzo della nostra Corte Suprema, trasformata in un alto tribunale di revisione, supremo e centrale fra tutte le corti di appello.

²⁹⁷ «Pag. 412».

²⁹⁸ Nel testo originale compare la forma De Pensey, ma si tratta di un palese refuso tipografico.

II

La sola cosa, che nella Cassazione sia un mezzo da ridurre la giurisprudenza all'unisono, è l'essere ella un corpo unico e supremo, a cui vadano o possano andare a finire tutte le cause; qualità, che rimarrebbe alla nostra Corte Suprema nella sua trasformazione. Dateci un dicasterio, che in uno stato qualunque, sovrasti a tutti gli altri, come il nostro Sacro Regio Consiglio come la Ruota Romana, ed avremo una giurisprudenza uniforme; tranne quelle varietà inevitabili, che si succedono di quando in quando in uno stesso collegio, come in uno individuo, e le quali hanno avuto altresì ed han luogo nelle Cassazioni e di Francia e di Napoli. Non era ella uniforme la nostra antica giurisprudenza napoletana, grazie alle cure ed alle fatiche di quel nostro gran tribunale, che di nulla cedeva in autorità agli stranieri, e del quale (ripetiamolo) diceva Decio: *Auctoritas Sacri Consilii Neapolitani me terret?* Anzi la costanza del giudicare era sì propria del medesimo, che ne' più famosi collettori delle sue decisioni, come nel Presidente De Franchis, leggiamo spesso: *Cum S. R. C. bis sic judicaverit, non est amplius disputandum*. Basta scorrere i nostri decisionisti, per convincersi, quanto fosse rara ne' buoni tempi del diritto la deviazione, negli articoli più difficili e più importanti. Se si è vacillato con frequenza, è stato ne' tempi ultimi a nostra memoria: ma perché? Perché, diciamolo (sic) pure, o non ci piaceva il leggere, o renduti fastidiosi per un certo raffinamento di gusto, che non sempre è virtù, leggevamo tutti altri libri, che i barbari, ma sensati del nostro mestiere. Nell'antica Francia finalmente variavano i parlamenti dall'uno all'altro; ciascuno nondimeno manteneva nel suo territorio una giurisprudenza costante, formata dalle lunghe abitudini, e quel di Parigi la manteneva sopra mezza Francia.

La idea della uniformità della giurisprudenza colpì giustamente i Francesi, essendo essi stanchi delle contraddizioni di tredici, si può dire, giurisprudenze diverse, quanti erano stati i lor parlamenti. E temevano a ragione, che dovessero crescere e le giurisprudenze e le contrarietà, quando videro succedere a' tredici parlamenti trenta corti sovrane, senza parlare degli innumerevoli tribunali inferiori. Ecco quindi il pensiero di fissar loro in mezzo un centro comune. Ma il centro comune delle varie giurisdizioni è nella Cassazione, come unico tribunal supremo, al pari, che in ogni Tribunal supremo di antico o moderno conio; non è proprio e caratteristico della Cassazione: La unicità suprema è qualità comune a lei, ed a tutti i dicasterj, in cui vengano a terminare le cause tutte di uno stato; e i beni, che derivino da tal qualità, non sono proprj della Cassazione. I beni suoi proprj s'hanno a ripetere dalle qualità sue proprie; e queste son due, di cui bisogna ragionare.

I. È proprio in fatti della Cassazione che si ottenga ella dalle quistioni di fatto, e le sceveri da quelle di diritto. Ma questa astinenza non veggo, in che giovì alla miglior discussione del diritto. Allontaniamo gli equivoci. Il giudice di Cassazione non è già, che non debba studiare il fatto; ma soltanto non dee quistionare di ciò, che nelle decision, che rivede, è mero fatto. Ma questo fatto dee studiarlo

bene e profondamente, per prendere da esso le fila, che il guidino alle quistioni di diritto. Ex facto jus oritur. Com'egli altrimenti vedrebbe queste quistioni? Come fisserebbe le leggi applicabili alla causa? Il giudice di Cassazione non è già un giureconsulto accademico, cui basti prendere a caso un punto qualunque di diritto, e trattarlo bene. È un giureconsulto pratico, al pari di ogni giudice, che dee restringersi a quei punti soli di diritto, che corrispondono al caso, che comprendono le spezie, che risolvono i nodi della lite. Non facendo questo, nulla farà del suo officio. Tornando ad un esempio sopra allegato, se colui, contra cui si ripeta l'indebito, abbia negato di aver ricevuto il pagamento, l'attore in conditione indebiti non dee fare altro, che provare di aver fatto il pagamento negato. Ora il giudice di Cassazione, rivedendo un giudizio di questa guisa, se non abbia ripescato tanto sino al fondo del fatto, da rinvenire la circostanza del negato pagamento in bocca al reo convenuto, avrà fatta (mi si permetta la frase) la zuppa nel paniere, cioè a dire cosa tutta aliena dal mestier suo. Imperciocchè tal circostanza è quella, che mena alla legge propria del caso, alla legge decisiva della causa, cioè la XXV, D. De probationibus. Perduta di vista tal circostanza, la decisione verrà da una legge non propria, cioè male applicata. Ora tali circostanze decisive sono spesso latenti nelle cause, perché non valutate e non messe in veduta da quei, che il dovevano; ed allora il giudice, ancorché di Cassazione, dee farle egli venir su dal fondo, in cui giacciono; poiché tutti i motivi di diritto, che sorgono dai fatti consegnati nella decisione, si debbono eccitare di officio dalla Cassazione²⁹⁹. La differenza tra 'l giudice ordinario e quel di Cassazione si è, che il primo, se sospetti di tale o tal circostanza di fatto, puote egli, anzi dee verificarla; laddove il giudice di Cassazione dee metterla alla bilancia del diritto, sol quando la truovi come certa nel fatto della decisione, che rivede. E di più, se la truovi ivi come incerta, e vegga, che il giudice del fatto abbia ommesso di certificarla, sia nel senso affermativo, sia nel senso negativo; dee in questo altro caso annullar la decisione, perché il giudice, che ha saputo vedere l'importanza di diritto di tal circostanza, ha errato nel diritto, non già nel fatto. Noi qui parliamo dello officio della Cassazione nel suo stato attuale, in cui perseguita tutti gli errori di diritto; poiché ristretta al suo primitivo essere, trascura tutte le infrazioni della legge, che non saltino di per se stesse agli occhi altrui. Diciferata a questo modo la parte, che la Cassazione dee prendere nel fatto di ogni causa, si vede bene, che poco risparmia il giudice di Cassazione nello studio del fatto; e che la parte, che vi prende, lungi dal pregiudicare alle quistioni di diritto, le quali son certo di sua competenza, è la parte appunto, che dee determinare le sue idee sul diritto. E s'egli non truovi quella legge, di cui ha uopo, e che realmente esista, e pronunzii contra il suo disposto, e difetto del suo sapere, non è colpa dello studio fatto. E s'ei, trovata la legge, sbagli nello intenderla, è difetto

²⁹⁹ «LL. di proced. civ. Art 591, a contrario sensu. Corrisponde al Tit. del Cod. Giustiniano. Ut advocatis partium iudex suppleat».

della sua intelligenza, non è colpa dello studio del fatto. Siccome è difetto di sua attenzione e di sua perizia, se non sappia vedere ne' fatti delle cause le circostanze decisive di esse. Il separare però le quistioni di fatto dallo studio del fatto è una delle cose, che rendono difficilissimo il giudicare in Cassazione, e che facilmente dar luogo ad errori in diritto.

La cognizion mista del fatto e del diritto nocerebbe nella forma antica del sentenziare, dove non si distinguevano le quistioni. Sicché il lettore poteva restare in dubbio, se il giudice avesse condannato o assoluto per motivi di fatto o per motivi di diritto. Ma distinguendosi, secondo il medesimo rito, le quistioni, e dovendosi queste premettere alla dispositiva, la confusione è svanita. E non aveva luogo neppure tal confusione ne' nostri collettori di decisioni; i quali tutti distinguono sottilmente, e pur troppo, i punti di fatto da' punti di diritto; anzi non si occupano di quei di fatto, se non in quanto ne ricavano le quistioni, di diritto, appunto, come si farebbe nella più rigorosa Cassazione. Ma se alcun dicesse, che il fatto occupa sempre in modo pericoloso l'animo del giudice, poiché nel fatto e nelle persone, che ne fan parte, sono tutte quelle circostanze, che alterano il cuore; questo sarà ben detto per inferirne, che i giudici dovrebbero giudicare, come già l'Aeropago, cioè a dire senza vedere i volti de' litiganti, e senza saperne i nomi; ma non per lodarne le corti di Cassazione, le quali del fatto ne debbono saper tanto, quanto basta a creare il pericolo, che si teme.

II. È proprio della Cassazione il distruggere, non l'edificare; il riprovar la decision fatta, ma senza poterne fare una nuova. Quest'altra attribuzione nuoce manifestamente, anziché giovare, allo intento della uniformità, che si brama. Chi de' due può meglio stabilire una dottrina civile, quei, che la proponga, sperando semplicemente, che altri se ne persuada; o chi armato della conveniente autorità, comandi a' suoi soggetti di praticarla? La Cassazione propone; la Corte Suprema, che immaginiamo, decide, comanda, fa cosa giudicata, ed ha quasi ella sola il potere di far tutte le cose giudicate. La Corte Suprema odierna ha una parte minima di giurisdizione; quella, che proponghiamo, l'avrebbe intera. Conseguenza del difetto di potere della Cassazione è il dover tornare alla causa la seconda e la terza volta, facendola intanto viaggiare per due altre corti sovrane. Non è questo un tempo gittato senz' alcun pro, oltre la perdita di tante spese de' poveri litiganti? E per finire, e fermarsi al terzo annullamento, non vi occorre in oltre la intervento del potere legislativo? Nec Deus intersit, nisi nodus vindice dignus. Inciderit... La nostra progettata Corte Suprema scioglie il nodo da se. La interpretazione che dà ella, fa diritto nella causa, su cui cade; e fa esempio per tutte le cause avvenire; nè i giudicati inferiori dalla data norma si dipartiranno, sicuri, che i loro deviamenti rimarrebbero inefficaci e negletti. Nelle Corti Supreme adunque delle due Sicilie, quali da noi si propongono, si ritroverebbe del pari, che nella Cassazione di Francia, la qualità di giudice unico universale, da cui emana naturalmente la uniformità della giurisprudenza; ma congiunta tal qualità a poter tale che non conosca resistenza, e corra diritta-

mente al suo fine, senza bisogno di estraneo potere; e liberata dalle due qualità proprio della Cassazione, le quali sono d'impaccio, anziché di facilitazione, alla uniformità desiderata. Qual dunque potrà essere la varietà, che si teme? Niuna; fuor solamente quella, che potrà aver luogo nella stessa Corte Suprema, come l'ha ora nelle Cassazioni di Parigi, di Napoli, e di Palermo; la quale non ha alcun rimedio nel sistema, che combattiamo. E però veggiamo sopra moltissimi punti variata la giurisprudenza della corte regolatrice di Francia, tutto che l'età sua passi i trenta anni di poco. Nè vale opporre, che proponendo noi tre camere civili, le opinioni possano esser varie da una camera all'altra; perché nella Cassazione di Francia, la sezione de' ricorsi è un'altra sezione di affari civili. In oltre lo scambio annuale de' giudici da camera a camera, e il loro frammischiamento romperebbe i diversi stili di giudicare delle camere. In fine un espediente, che si aggiunge, torrà benanche questo inconveniente, che già ora si soffre quì ed altrove. Tra i funzionarj del Pubblico Ministero della Corte Suprema dovrebbe esserne uno non di altro incaricato, che di confrontare le decisioni della sua Corte, notarne le discrepanze e presentarne la lista al Ministro di Giustizia in capo di ogni anno. Il Ministro provocherebbe anche ogni anno delle leggi dichiarative de' punti dubbj di diritto, che porrebbero termine alle varietà. Dovrebbe anche lo stesso magistrato prendere le notizie delle cause rimase nelle Gran Corti Civili, che non possono per altro esser molte; e chieder d'ufficio il loro annullamento, dove si convenga, nell'interesse della legge. Si può dire (e questa parmi la estrema difficoltà), che altrimenti si spinga la cosa dall'interesse delle parti, come si fa in Cassazione, quando dopo il secondo annullamento, una corte abbia pronunziato la terza volta ad uno stesso modo; altrimenti, quando la cura sia l'obbligo della carica. In primo luogo noi parliamo di quella mutabilità di dottrine, che ha luogo nella stessa Cassazione; e questa non ha a che fare colla varietà del decidere delle corti di appello. È un difetto di più, finor non corretto, che noi correggiamo. In secondo luogo, senza punto detrarre al zelo esemplare, di cui abbondano i nostri magistrati, perciò bramiamo, che chi dee vigilare in questa parte, abbia questo incarico solo, il qual potrebbe d'anno in anno mutar soggetto. Non facendo allora altro questo magistrato, se fosse un indolente, un infingardo, la sua negligenza rimarrebbe allo scoperto. E perché gli uomini generalmente son tali, che lo stimolo dell'interesse vale in loro più di quel del dovere, si potrebbe aggiungere, che una porzione del soldo, o più tosto un premio, gli si desse in capo allo anno, dopo ottenuta la dichiarazione sovrana de' punti contesi.

Questi pensieri fuggitivi gettati così tra due giorni in fretta, come mi son caduti dalla penna, per ubbidire al comando autorevole di chi ci presiede, saran mediocri o cattivi, secondo ché verranno giudicati prima degli altri signori della Consulta, miei colleghi per sorte, e per sapere maestri; indi dalle autorità superiori, fra le quali è quella del lodato nostro Sig. Presidente. La sorte di quel che si è proposto, dipende da un solo esame, cioè da quello della sua parte essenziale;

poichè le accidentali si possan mutare e rimutare in mille guise, senza toccar la sostanza della cosa.

1 Febbraio 1825

Consultore Gaspare Capone

[Documento n. 14]

Parere del Ministro di Giustizia³⁰⁰

Se attributo essenziale delle Leggi dev'essere la loro stabilità, se il cangiare continuo di esse, e non già la semplice rettificazione loro, trae seco la incertezza dei dritti individuali, la confusione nel viver civile, e l'indebolimento della forza morale governativa, che nelle attuali circostanze è d'uopo sempre più consolidare e tener ferma, se per assioma politico non bisogna cangiare se non quando la più funesta di tutte le innovazioni sarebbe, per così dire, quella di nulla innovare, io nel generale non posso che convenire nel parere manifestato dalla maggioranza della Consulta Generale. E tanto più mi confermo in questa idea, allorchè ricordo che, discussa profondamente nel 1817 la quistione sull'ordinamento giudiziario, che convenisse stabilire in questa parte del Regno, persone compiutamente versate nella cognizione del vecchio, e del nuovo sistema, opinarono costantemente per la conservazione del sistema di Cassazione, già da nove anni allora in vigore, fattivi solo alcuni cangiamenti, che senza alterare l'essenza di esso, potevan dirsi essere nell'applicazione dei suoi principii, come la estensione delle attribuzioni dei Giudici di Circondario in fatto particolarmente di azioni reali, lo stabilimento dei Giudici Istruttori ecc. ecc. E questa opinione rassegnata all'Augusto Re Ferdinando I, di gloriosa ricordanza, e da lui approvata, poggiava sulla imperfezione del vecchio sistema, sulla inapplicabilità sua allo stato delle cose, e forse (sic) anche più di tutto sull'abitudine, che i popoli di questi Dominii avevan già contratto alle nuove forme giudiziarie; abitudine cui i Legislatori di ogni tempo, e di ogni nazione han sempre avuto scrupoloso riguardo. Vorrebbe mai distruggersi nel 1826 ciò, che presso di noi fu creduto pericoloso ed imprudente cangiare nel 1817? Altrettanto può anche dirsi per la Sicilia, ove il novello reggimento giudiziario è già da otto anni in vigore, e felicemente vi progredisce. Eppure un totale cangiamento di sistema, una distruzione compiuta delle forme attuali sarebbe seguita, se la idea della doppia conforme proposta dalla Commissione preparatoria della Consulta Generale, e dalla Commissione istessa abbandonata, avesse potuto prevalere al metodo di Cassazione, ch'è ora in vigore. Io rinverrò su questo particolare, allorchè in progresso mi farà d'uopo discorrere sulle modificazioni, che la Consulta Generale ha proposte al modo, col quale ora sono regolate le attribuzioni della Corte Suprema.

³⁰⁰ ASNa, *Ministero della Presidenza del Consiglio dei Ministri*, busta 241, fs. 3.2.1. La numerazione del documento è attribuita. Copia del documento anche in ASNa, *Archivio Borbone*, Carte Gualtieri, b. 1119/1, cc. 276r-283v.

Ma se nel generale convergo nel parere della maggioranza della Consulta, mi è forza però dissentirne in alcuni particolari, avvegnacchè non compiutamente essenziali. Nella esposizione delle mie idee sull'oggetto, non mancherò di passare in rassegna, e dar le mie risposte a quella tra le opinioni ventilate presso la Consulta, che han riunito maggior numero di voti, comunque non preponderante: tali sono la istituzione dei Tribunali Distrettuali nel modo, che aveva immaginato la Commission preparatoria, od il metodo della doppia conforme, di cui or ora ho fatto menzione.

1°. Lo stabilimento delle Giustizie Regie di Circondario, o per dir meglio, l'ampliamento delle attribuzioni accordate ai Giudici di circondario, succeduti agli antichi Giudici di Pace, ebbe in mira di render la giustizia, il più che fosse possibile, locale, assicurare la prova dei delitti, e reprimere prontamente quelle azioni colpevoli, che neglette servono ordinariamente di scala ai grandi misfatti. Ed era per servir meglio a questa idea, all'interesse dei privati, ad al bene della giustizia, che il Rescritto Sovrano del dì 9 Agosto 1824 incaricò la Consulta di esaminare, se convenisse sopprimere i Giudicati di Circondario, e stabilire in ogni Comune un giudice con limitate attribuzioni, ed in ogni Distretto un Tribunale, che, tra l'altro, avesse piena giurisdizione Civile. Checchè sia della difficoltà presentata per la scelta dei Giudici comunali, sembra certo più plausibile la idea seguita dalla maggioranza della Consulta per la conservazione dei Giudici di circondario, anzicchè adottar quella dei Tribunali Distrettuali con le attribuzioni progettate dalla Commissione preparatoria, e sostenute da dieci Consultori. Secondo la opinione di costoro, i Tribunali Distrettuali dovevano

1° giudicare in grado di appello di tutte le cause spedite in prima istanza dai Giudici Comunali, delle cause cioè per azioni personali fino a ducati trecento;

2° far da Tribunali di Commercio nei rispettivi Distretti;

3° giudicar delle cause correzionali in prima istanza;

4° aver la istruzione dell'alto criminale;

5° giudicare in prima istanza dell'accusabilità nella stessa materia. Per le azioni Civili, sieno reali di qualunque Somma, o superiori a trecento ducati, stabilivasi doversi adire il Tribunal Civile nel Capo luogo della Provincia, come oggi esiste, sotto il nome però di tribunale provinciale.

Questo sistema in quanto al ramo civile, tende a rompere il nodo gerarchico nell'ordine giudiziario, ed a stabilire una specie d'indipendenza giuridica, che per la sua complicazione turba l'andamento semplice degli affari contenziosi, senz'alcun profitto dei litiganti. Più: messa una linea di separazione tra le azioni personali, e le reali, stabilito il principio, che il Tribunale Distrettuale non possa mai conoscere delle azioni reali, com'evitare le competenze di giurisdizione? E posta la indipendenza dei Tribunali Distrettuali dalle Corti di provincia, ove quistione sorga se alcuna azione sia personale o reale, chi se non la Corte Suprema di Giustizia dovrà pronunziare sulla competenza? E da questa medesima avrebbe pure sua origine una qualità di conflitti giurisdizionali ora positivi, ed

ora negativi, giudicabili sempre dalla Corte Suprema di giustizia. Per le azioni reali di poco valore, che oggi spedite quasi sopra luogo, e diffinite interamente nella provincia, qual vantaggio vi ha mai ad obbligare i litiganti a correre per lo primo grado di giurisdizione nel Capo-luogo della Provincia, allontanarsi dal suo domicilio, abandonar la sede dei suoi affari, e trasferirsi quasi sempre in altra provincia per ritrovare nella Gran Corte Civile il Giudice del secondo grado di giurisdizione? Ed in quanto all'istruzione dell'alto criminale, se apparentemente sembra dover questa meglio succedere, affidandone ripartitamente l'incarico a quattro Giudici, anziché ad un solo, posta mente all'effettivo stato delle cose questo vantaggio scompare affatto. Per le leggi in vigore i Giudici d'Istruzione sono coadiuvati dai Giudici di Circondario, e per essi ritengono solo le istruzioni dei processi gravi, ed interessanti. La istruzione dunque di un intero distretto non è eseguita da un solo Magistrato, ma da sette, otto, e farsi anche di più. D'altronde nel sistema della Commissione, com'evitare una perenne mobilità dei componenti i Tribunali di Distretto per l'adempimento della istruzione? Mobilità pregiudizievole alla Real Tesoreria, ed al servizio del Collegio? Le cose finora dette mostrano altresì senz' ulterior dimostrazione, che i Tribunali Distrettuali non potrebbero attendere alla spedizione degli atti di accusa, né giudicar dei reati correzionali che con somma lentezza, la quale dannosa sempre all'innocente, assicura non di rado la impunità, e turba sempre la pubblica tranquillità. Quali inconvenienti dunque non sarebber derivati dallo stabilimento di questi Tribunali Distrettuali? Se però fia d'uopo conservare, in grazia delle attuali circostanze, le giustizie di Circondario, parmi altresì indispensabile farvi succedere degli utili miglioramenti. E questi miglioramenti, secondo me, stanno e nel diminuire la somma degli affari, che sono a carico dei giudici di Circondario, e nell'assicurare la pervenienza a tali cariche di persone, le quali a sperimentata probità riuniscan compiuta istruzione nelle materie legali. Ed in quanto al primo di questi oggetti, io osservo, che per l'attuale ordinamento giudiziario esiste in ciascun Comune: 1° un Conciliatore, cui tra l'altro è dato pronunciare inappellabilmente fino a ducati sei nelle azioni personali relative ai mobili; 2° un supplente al Giudice di Circondario per la polizia giudiziaria. Non sarebbe forse util cosa ampliare la competenza del Conciliatore fino a ducati dodici riunire anzi queste funzioni a quelle di supplente di polizia giudiziaria in unico Magistrato comunale, ed affidare a questo stesso Magistrato il giudizio delle contravvenzioni di polizia commesse nel proprio Comune, e qualche parte della giurisdizione onoraria, e volontaria del Giudice di Circondario? Così il Giudice di Circondario sgravato da una molteplicità di piccoli affari, potrà meglio versare in quelli di maggiore importanza, diminuito il numero dei funzionari giudiziarii di ciascun Comune, più facile ne avverrà la scelta, il servizio sarà viepiù assicurato, ed assicurato altresì il principio della giustizia locale. Per ciò poi, che riflette il secondo oggetto, parmi conveniente: 1° stabilire in massima che niuno possa ascendere alla carica di Giudice di Cir-

condario, che previo concorso; locché mentre utile emulazione fa sorgere tra gli aspiranti, offre al Governo l'opportunità di eleggere fra essi i più distinti; 2° di disporre, che seguir debba gradatamente il passaggio da una all'altra Classe di Giudice di Circondario, locché serve mirabilmente a completar la istruzione dei Giudici di Circondario, ed a promuovere lo zelo, o castigarne la negligenza; 3° aumentare i loro soldi. Quelli loro al presente assegnati sono abbastanza meschini, particolarmente allorché si riflette, che la maggior parte dei Giudici di Circondario essendo di terza Classe, gode appena il mensile assegnamento di ducati venti. Questo aumento dovrebb'essere almeno di ducati dieci al mese per ciascuna Classe; e dovrebbe ancora ampliarsi il numero dei Circondarii di seconda classe, dichiarando come compresi in essa quelli di una popolazione di dieci mila abitanti. Sarebbe questo un nuovo mezzo così per far crescere il numero degli aspiranti, e la latitudine nella scelta, come per dare ai giudici l'opportunità di esercitar la carica con maggior decoro, e delicatezza. La classificazione anzi dovrebbe non solo esser locale, ma ancora personale, come per premiare quel giudice, che mentre per lodevole condotta si è reso degno di passare Classe superiore, fia d'uopo in grazia del pubblico servizio ritenere nel Circondario di sua attuale residenza.

Si opporrà che questo progetto seco tragga un aumento di spesa a carico dei Comuni. È d'uopo però osservare, che non uno, ma più comuni concorrendo al pagamento del soldo di un Giudice di Circondario, l'aumento proposto riuscirebbe affatto insensibile a ciascun Comune; e che per esso si facilita agli abitanti di un intero Circondario la permanenza di probo, ed istruito Magistrato.

2°. Plausibile certamente sembra a prima vista la idea della Consulta generale d'invertire i Tribunali Civili in Gran Corti Criminali nei casi di rinvio della Corte Suprema di Giustizia. Osservo però in contrario: che tale idea non potrebbe realizzarsi in tutte le Provincie, soprattutto dopo i cangiamenti eseguiti nelle Gran Corti Civili di Trani, di Catanzaro, e di Aquila; che il servizio dei Tribunali Civili sarebbe spesso paralizzato; che vi sarebbe un aumento certo di spesa in rapporto ad una spesa meramente eventuale; che infine ad assicurare l'innocenza degli imputati o a scoprirne il reato, talvolta giovi allontanar dal luogo del delitto e gli imputati ed i testimoni.

3°. Il sistema di Cassazione riconosciuto nell'attuale ordinamento giudiziario è stato, dopo maturo esame preferito dalla maggioranza della Consulta Generale a quello della così detta doppia conforme. Io vi convengo interamente. Giova anzi osservare, che la preferenza del sistema di cassazione non solo ha avuto luogo vantaggiosamente presso la Consulta Generale, ma la Commissione stessa preparatoria vi ha acceduto, abbandonando l'idea della doppia conforme, cui sembrava inclinata, e ciò per le difficoltà insorte nel di lei seno sul modo, col quale il metodo, della doppia conforme dovesse mettersi in movimento. E sembra pure

degnò di osservazione, che mentre avremmo avuto per lo ramo Civile il sistema della doppia conforme, avremmo poi ritenuto quello di Cassazione per lo ramo penale, pruova evidente della insufficienza del sistema, che voleva sostituirsi. Se però il complesso di queste circostanze mi dispensa dall'obbligo d'istituire un dettagliato paragone tra l'uno sistema, e l'altro, non posso però tacere: che il sistema della doppia conforme giova solo ai potenti, ed alla classe dei causidici; che esso nuoce al bene della giustizia, rendendo eterne le liti, e mettendo alla disperazione i litiganti; che seco trae l'arbitrio nei giudizi si conserva di continuo la integrità delle forme, e l'osservanza delle leggi, si evita l'arbitrio dei giudici, e la confusion dei poteri; che se pure alcuno inconveniente si riscontra nel sistema di Cassazione, è ciò la conseguenza di tutte le istituzioni umane, le quali non possono mai essere perfette; che questo sistema antichissimo in Francia, essendovi ivi da molti secoli stabilito il Consiglio delle Parti, cui è succeduta la Corte di Cassazione, non ha mai dato luogo a reclami; e la giustizia vi ha felicemente progredito, che in fatto di sistemi, dev'esserci contento di averne uno, che presenti la minor somma d'inconvenienti; che i molteplici giudicati, che possono sorgere in caso di annullamento in Corte Suprema, ove più Corti si ostinino a pronunziare in un istesso modo le idee della Corte Suprema, non sono che casi rarissimi, secondocchè ha dimostrato l'esperienza, e presso di noi, ed in Francia; Che quando tale ostinazione pure avvenisse, dovrà ben dirsi, che il dubbio sia nella Legge, ed allora è saggia la disposizione di farlo risolvere dall'Autorità Suprema del Re, ch'è in modo unico, come fissare l'unità della Legislazione; che se in Europa vi hanno degli Stati, presso i quali è in vigore il sistema della doppia conforme, ve ne sono ancora degli altri, e grandemente culti, che questo sistema non ammettono, come la Francia, l'Inghilterra, il Regno dei Paesi Bassi, etc, etc. Sembra però, che mal convengano al sistema di Cassazione, e la permanenza della Gran Corte Civile in Napoli nel modo che al presente è ordinata, e talune modificazioni alla Corte Suprema secondo l'opinione della Consulta Generale. Riunisco questi due oggetti in un medesimo ragionamento, come quelli, che trovansi affini tra loro per lo principio, cui debbonsi riportare, e dal quale debbono essere risolti.

Istituto di Cassazione vuol dire metodo come fondare l'unità dei principi delle Legge, come provocare la discussione per la conoscenza dei principii, della latitudine delle regole, dell'uso delle eccezioni, come indurre l'abitudine di ridurre ogni causa ad idee semplici, a proposizioni astratte, perchè si avvicini alle regole, o perchè se ne desumano le massime di giurisprudenza. Ma questa comunicazione di lumi non può volere al certo, finchè non s'istituisca un rapporto tra la Corte Suprema, e tutte le Gran Corti; sarebbe altrimenti la giurisprudenza fissata non con l'unisono pensare di tutte le Corti, ma solo quando combaciano quelli della Corte Suprema, e della Gran Corte Civile in Napoli. La necessità del rinvio alla Gran Corte Civile in Napoli, nel modo che ora è stabilito, oltre alla perdita di tal beneficio, che è essenzialmente richiesto dal sistema di Cassazione, altri inconvenienti seco ancora trae: degrada le altre Gran Corti Civili; multi-

plica i dubbi di legge, poichè cangiando d'individui, non si cangia di Collegio, e quindi non può evitarsi lo spirito di corpo; offre poco sicurezza per le parti contendenti; toglie alla Corte Suprema la più bella delle sue prerogative, la censura, degrada anzi la medesima Corte Suprema sottoponendo le sue decisioni alla revisione di quel Collegio la decisione del quale è stata annullata. Queste osservazioni, la verità delle quali è incontrastabile, mi fan vedere necessaria una riforma nella Gran Corte Civile in Napoli, e tale da coordinarne la esistenza col sistema di Cassazione. Questa riforma può farsi in due modi. Il primo è più semplice, ed è quello di formarsi, delle tre Camere della Gran Corte Civile di Napoli, tre Gran Corti Civili distinte, l'una separata, ed indipendente affatto dall'altra, dividere fra esse, con giusta proporzione, la giurisdizione sulle stesse Provincie, sulle quali l'esercita la Gran Corte Civile di Napoli, e far girare tutte le cause di rinvio fra queste tre nuove Gran Corti Civili, come ora girano fra le tre Camere della Gran Corte Civile in Napoli. Questa riforma e di facilissima esecuzione, è poco dispendiosa, e seco trarrebbe il bene di sciogliere la Gran Corte Civile in Napoli, la quale è disgraziatamente divenuta col fatto una seconda, anzi una anti-Corte Suprema di Giustizia. In questa ipotesi la ripartizione delle Provincie tra le novelle Gran Corti Civili in Napoli potrebbe essere regolata nel seguente modo: potrebbe una di esse aver le Provincie di Napoli, e di Avellino (popolazione 966,724); un'altra le Provincie di Salerno, e di S. Maria (popolazione 991,010); e la terza le Provincie di Capitanata, Molise, Basilicata (popolazione 959,374). Ma questa riforma non è compiutamente analoga al sistema di Cassazione. Resterebbero le tre Gran Corti Civili di Aquila, di Trani e di Catanzaro, le quali non avrebbero mai cause di rinvio, e sarebbero limitate alla discussione dei soli appelli. Ciò è contrario al metodo di Cassazione, il quale, come ho detto poc'anzi, esige che si possa fare uso dei lumi di ogni Collegio pari a quello, che ha deciso la causa rinviata. Quanto è maggiore il numero dei Collegii, che contribuiscono a ciò, tanto crescono i mezzi per ritrovare la verità, ed istabilire le sole massime di giurisprudenza. A stabilire adunque nella sua integrità il sistema di Cassazione nelle cause Civili, ed a conciliare questo sistema col menomo dispendio, ed incomodo possibile dei litiganti, io penso, ed è l'opinione, che propongo, che potrebbero adottarsi i seguenti provvedimenti:

- 1°. Sciogliere l'attuale Gran Corte Civile in Napoli;
- 2°. Creare, in luogo della medesima, tre Gran Corti Civili di una sola Camera;
- 3°. Di queste tre Gran Corti Civili stabilirne una in Napoli, un'altra in Salerno, e la Terza in Lucera, e divider fra esse, con giusta proporzione, la giurisdizione delle sette Provincie, che ora sono attribuite alla Gran Corte Civile in Napoli;
- 4°. Organizzare le Gran Corti Civili di Salerno, e di Lucera, come quella di Aquila, di Trani, e di Catanzaro, abolendo le Gran Corti Criminali di Salerno, e di Lucera;
- 5°. Lasciare alla Corte Suprema la facoltà del rinvio a tutte le Gran Corti Civili di questa parte dei Reali Dominii. Rimarrebbe così stabilito nella sua integrità

il sistema di Cassazione; si provvederebbe all'economia mercè l'abolizione delle Gran Corti Criminali di Salerno e di Lucera; e si provvederebbe, nel miglior possibile, al comodo dei litiganti. La Gran Corte Civile di Lucera darebbe l'opportunità degli scambievoli rinvii fra lei, e le Gran Corti Civili di Aquila, e di Trani: simile opportunità, sebbene non del pari comoda, darebbe la Gran Corte Civile di Salerno rispetto a quella di Catanzaro.

4°. Non reputo poi necessario nei Reali Dominii oltre il Faro lo stabilimento di altra Gran Corte Civile: l'esperienza non ne ha dimostrato il bisogno, ed il servizio è rimasto sinora abbastanza assicurato.

5°. Il Sovrano Rescritto del 9 Agosto 1824 chiedeva alla Consulta, se convenisse e porre al seguito delle Gran Corti Civili un numero di giovani abili, per avere con questa istituzione un mezzo di tirocinio al giudicare, e di supplemento ai giudicanti. La Commissione preparatoria della Consulta generale ha opinato negativamente; ed il silenzio serbato dalla Consulta generale su tale istituzione, è chiaro indizio, che abbia essa seguita l'opinione della Commissione preparatoria. I principali motivi di questa opinione sono: che la sobrietà del dire, che i giudici debbano usare nella votazione della causa, non permette loro discendere allo sviluppo delle materie legali, e mostrarne una metodica applicazione alle quistioni, che dalle cause al loro esame sottoposte, emergono. Da ciò la niuna, o assai scarsa istruzione per cotesti giovani. Che se d'altronde sieno i medesimi bene istruiti nella scienza del diritto, i più vecchi giudici rovesceranno su di essi le più pesanti fatiche, e così il pubblico servizio cadrà in mani non ancora per la età abbastanza sicure. A queste osservazioni è stata aggiunta l'autorità del celebre Cancelliere di Francia, Signor d'Aguessau. Declama questi efficacemente nelle sue Mercuriali contro il sistema allora vigente d'introdursi nei Parlamenti giovani Magistrati, i quali dimentiche dei loro doveri, lungi di attendere allo studio delle Leggi, ed al disimpegno delle loro funzioni, trascinati dall'effervescenza delle età e delle passioni, si vedevan soli dediti al divertimento, ed alla dissipazione. La opinione del Cancelliere d'Aguesseau è certamente rispettabile: sembra però, che essa sia male adatta al progetto. Vi ha gran differenza tra giovani di necessità, e spesso loro malgrado chiamati all'esercizio della Magistratura, e quelli dei quali è parola nel Rescritto. Costoro non per privilegio di nascita o per venalità sarebbero commessi nel santuario della Giustizia, come nell'antica Francia, ma solo dietro replicati esperimenti di loro positiva idoneità. Così essi dovrebbero essere laureati, avere per lo meno anni ventitré, aver esercitata la professione legale per un determinato tempo, ed aver subito pubblico e rigoroso esame. Altra principal differenza intercede tra i medesimi, ed i giovani Magistrati, dei quali parla il Cancelliere d'Aguesseau. Eglino non vanno immediatamente e direttamente ad amministrar la giustizia, ma solo nell'apprendere, dirò così, praticamente il modo col quale quest'Amministrazione dev'esser regolata. Né la Supplenza ai

Giudici sarebbe loro data che nel concorso di quella età, cui le leggi organiche permettono ascendere alla Magistratura, e dopo aver percorso almeno in parte il loro tirocinio. Più: essi non avrebber dritto a conseguire alcuna carica giudiziaria per lo solo elasso di tempo; i loro servigi sarebbero solamente tenuti in considerazione nella provvista di cariche della Magistratura Collegiale. Queste condizioni non solo allontanano da essi tutti gli inconvenienti della dissipazione, e del divertimento, ma faranno anzi sorgere tra loro una lodevole emulazione si nello studio delle Leggi, come nella pratica costante delle virtù annesse allo stato di Giudice. Come meritare altrimenti la benevolenza del Governo, il premio delle loro fatiche, gli ascensi alle cariche della Magistratura? Non è poi esatto, che la sobrietà del dire, cui i Giudici debbono usare nella votazione delle cause, impedisca che questi giovani abbian compimento d'istruzione nella scienza legale. È nella giustezza delle idee, e non già nella prolissità del discorso, che si rinviene una utile istruzione; e Magistrati di un'ordine Superiore come quelli delle Gran Corti Civili non fanno certamente temere, che vadano alla decisione delle cause senza motivar la loro opinione nel fatto e nel dritto. D'Altronde essendo cotesti giovani presenti alla pubblica udienza non hanno essi sentito le arringhe degli Avvocati, e spesso ancora le Conclusioni del pubblico Ministero per vedere sotto quanti rapporti possa essere risguardata una quistione, ed apprendere a conoscer egli agguati, che troppo spesso si tendono alla giustizia dall'astuzia, e dall'interesse? Infine, non può temersi, che il servizio della giustizia cada in mano poco esperte, tra perché non potrebbero essere incaricati che dei soli atti istruttori, il procedimento dei quali è minutamente regolato dal Codice di rito, come ancora perché tale incarico non potrebbero essi avere che dopo un determinato periodo di loro tirocinio. In Francia è conosciuta questa istituzione, e lungi di dar luogo a reclami, felicemente vi progredisce, e n'è considerato come Seminario dei più dotti, ed abili Magistrati. Escluse le obbiezioni presentate alla istituzione, di cui è parola, e sommamente penetrato di sua utilità, propongo: che all'immediatezza di ciascuna Gran Corte vi debbano essere dei giovani abili in giurisprudenza, sotto il nome di Uditori, e nel numero non maggiore di quattro; che per esser nominato Uditore convenga:

- 1° . esser laureato in giurisprudenza;
- 2° . avere compiuto gli anni ventitré;
- 3° avere esercitata la professione legale per due anni;
- 4° subire un rigoroso esame in dritto;
- 5° avere una rendita o un assegnamento di ducati quaranta al mese;
- 6° che gli Uditori debbano assistere alle Deliberazioni dei Collegii, ai quali saranno incardinati;
- 7° che allorché avranno compiuto l'età di anni venticinque, e prestato un servizio non minore di un anno, possano essere incaricati nel Collegio, cui sono addetti, delle istruzioni, degli interrogatorii, e degli altri atti d'istruzione, che appartengono al Ministero dei Giudici;

8° che gli Uditori possano essere distribuiti dal Ministro di Giustizia tra la Gran Corte cui sono addetti, ed i Tribunali Civili, che da essa rilevano;

9° che i medesimi allorché avranno compiuto l'età di anni Ventisei, e prestato un servizio non minore di due anni, possano supplire i giudici Civili, ed esser fissamente inviati presso questi Collegii per esercitarvi le funzioni di Giudici, o di sostituto al Procuratore del Re;

10° che eglino possano altresì supplire i Giudici delle Gran Corti, o gli Agenti del Ministero Pubblico presso la medesima, allorché avranno compiuta l'età di anni trenta, e prestato un servizio non minore di tre anni;

11° che nelle provviste delle cariche della Magistratura Collegiale gli Uditori sieno tenuti presenti in proporzione dei servigi, che avranno renduti.

6°. È nel sistema di Cassazione: che le decisioni della Corte Suprema sulla esistenza delle violazioni di dritto non siano sovrane; ed è per conseguenza di questo principio, che la Corte Suprema, dopo di avere annullato un giudizio, in cui ha creduto essere stata violata la Legge, dee rimettere la quistione al giudizio di un secondo giudice di egual grado, e che può questo secondo Giudice allontanarsi dai mezzi, che han dato luogo all'annullamento. È il rinvio delle quistioni a questo secondo giudice, ed è la facoltà accordata a costui di non seguir la decisione della Corte Suprema, che contengono questo Magistrato nei confini della gerarchia giudiziaria, ed impedendo, che le sue decisioni si convertano in istatuti governativi, allontana le invasioni della giurisprudenza sulla legislazione, e dà alla Corte Suprema dei freni, ond' ella pure rispetti le Leggi. Le Leggi organiche, dopo di avere riconosciuto questi principi, stabilirono:

1°. Che per le cause di competenza la Corte Suprema dovesse rinviarle a quel Tribunale, che essa giudicasse competente;

2°. Che non vi fosse luogo a rinvio nelle materie Civili, quando la decisione annullata avesse rievocata in grado di appello una sentenza inappellabile, e nelle materie penali, quando l'annullamento è seguito, perchè il fatto non è qualificato dalla Legge per reato, o perchè l'azione penale è stata prescritta, o abolita. Così disponendo le Leggi Organiche potevano nel primo caso favorire la confusione dei poteri giudiziarii, ed affidarne la distribuzione all'arbitrio della Corte Suprema di Giustizia, e nel secondo caso potevano rendere questo magistrato un corpo formidabile, il quale sotto pretesto di ammissibilità di appello mal ricevuta, o di azione penale prescritta dalla Legge, potrebbero togliere alla parte condannata qualunque mezzo di difesa, o assicurare la impunità dei colpevoli. Da ciò i Sovrani Rescritti del 20 Giugno 1818, col primo dei quali fu stabilito il rinvio anche nelle quistioni di competenza, tranne il caso di conflitto giurisdizionale, e col secondo fu dispensato il rinvio negli affari penali allora solamente, che l'annullamento delle decisioni seguisse nell'interesse della Legge. Qual ragione vi ha dunque a sopprimere queste disposizioni, e riprodurre l'abusivo metodo della Legge organica nel soggetto caso (sic), secondochè ha opinato la

Commissione preparatoria della Consulta generale, e sembra aver la Consulta generale istessa virtualmente adottato il suo parere? Io non ne veggio alcuna; parmi anzi opportuno, riducendo la cosa ad una formola generale, stabilire che la Corte Suprema dopo di avere annullata una sentenza o decisione, nella quale crederà di essere stata violata la Legge, debba rimetterne la causa al giudizio di altro Giudice di grado uguale a quello, che abbia pronunziata la sentenza o decisione impugnata, tranne i soli casi, nei quali mancando il Giudice inferiore, il quale possa conoscere della controversia, sia la Corte Suprema chiamata espressamente dalla legge a giudicare in prima, ed in ultima istanza, come nel caso dell'azion Civile contro una Gran Corte Civile o Criminale, della risoluzione dei conflitti giurisdizionali, ecc. ecc.

Riepilogando le cose finora dette, sembra conveniente secondo me:

- 1°. conservar la istituzione dei Giudici di Circondario, migliorandone però la condizione in quanto alla Classe, al soldo, ed al modo di pervenirvi;
- 2°. ampliare le attribuzioni dei Conciliatori, riunire anzi ai medesimi le funzioni di supplenti giudiziarii;
- 3°. niuna attribuzione aggiungere in fatto di giurisdizione penale a Tribunali Civili;
- 4°. sciogliere la Gran Corte Civile in Napoli, e dividerne la giurisdizione o fra tre Collegii separati l'uno dall'altro, e residenti tutti in Napoli, e le altre una in Salerno, e l'altra in Lucera, organizzando queste due Gran Corti come quelle di Catanzaro, di Trani, e di Aquila, sopprimendo le rispettive Gran Corti Criminali;
- 5°. niun' altra Gran Corte Civile aggiungere a quelle di già esistenti in Sicilia;
- 6°. ritener le sole modificazioni indicate coi numeri 1, e 2 nel parere della Consulta Generale relativamente alla Corte Suprema;
- 7°. stabilire alla immediazione delle Gran Corti Civili dei Giovani abili nelle materie legali, sotto il nome di Uditori, e nel modo, e con le attribuzioni di sopra indicate. Mi rimane ora far conoscere se lo stabilimento di tre Gran Corti Civili in Napoli in luogo della Gran Corte Civile, che ora vi rimane, importi alcun dispendio alla Real Tesoreria, oppur no.

La spesa, che attualmente occorre per la Gran Corte Civile in Napoli si compone:

- 1°. del soldo, e della Commissione del Presidente in Ducati 2700;
 - 2°. del soldo e della Commissione del Procurator Generale in Ducati 2700;
 - 3°. della pensione del Presidente in Ducati 300;
 - 4°. del soldo, e delle indennità di due Sostituti al Procurator Generale (Ducati) 3800;
 - 5°. del soldo, e delle indennità di ventuno Giudici ordinarii, e di quattro soprannumerarii in (Ducati) 45.000;
 - 6°. del soldo del Cancelliere della Gran Corte Criminale in (Ducati) 720;
- Totale ducati 59.020.

La spesa poi, che occorre per le nuove tre Gran Corti Civili è la seguente:

- 1°. per soldo, e commissione di tre Presidenti (Ducati) 8100
 - 2°. per soldo, e commissione di tre Procuratori Generali (Ducati) 8100
 - 3°. per soldo, e per indennità di venti giudici, alla ragione di Ducati 1800 per cadauno, dei quali otto per la prima Gran Corte, e sei per ciascuna delle altre Gran Corti in Ducati 36.000
- Totale 54.360

D'onde risulta una economia, anziché un esito, di Ducati 4660.

Ed anche aggiungendosi tre Soprannumerarii al soldo di Giudici di Gran Corte Criminale di Napoli in Ducati 1600 per ognuno sarebbero Ducati 4800. Maggiore sarebbe l'economia, quando le Gran Corti Civili si mandassero in Salerno, ed in Lucera, ancorché si volessero fare distinte, e separate dalle Gran Corti Criminali, poiché per 20 soldi di Giudici di Gran Corti Civili si risparmierebbero 300 d'indennità per ognuno, e perciò circa Ducati 6000.

Addizione al parere del Ministro di Giustizia³⁰¹

Dimostrata nel mio parere la necessità di sciogliere la Gran Corte Civile, che attualmente siede in Napoli, due espedienti sono stati da me all'uopo progettati. Sta il primo nello stabilimento di tre Gran Corti Civili, da risiederne una in Napoli, e le altre due in Provincia. Presenta l'altro espediente l'idea di stabilire nella medesima Napoli tre Gran Corti Civili, regolarne l'organizzazione in modo, che sia una indipendente e distinta dall'altra, e ripartir tra esse la giurisdizione territoriale dell'attuale Gran Corte Civile. Ed è nella ripartizione di questa giurisdizione territoriale, che ho indicato poter la medesima avvenire per ragion di popolazione. Avuto non però riguardo alla natura, ed alla origine dei giudizi civili, parmi opportuna alcuna modificazione arrecare al principio, secondo il quale siffatta ripartizione dev'essere regolata. La popolazione di una Provincia non ha un'influenza decisiva, ed unica sul numero dei giudizi Civili, potendo e dovendo particolarmente esso dipendere dalla maggiore o minore attività delle transazioni commerciali, che vi ha luogo; dal maggiore o minor numero dei proprietari; dallo spirito più o meno litigioso dei suoi abitatori, ec. ec. Da ciò il bisogno di prender norma nella esecuzione di questa tripartizione non dal numero della popolazione di ciascuna Provincia, locché meglio conviene agli affari penali, ma bensì dal numero delle cause, che dai rispettivi Tribunali Civili, o di Commercio pervengono in grado di appello alla Gran Corte Civile. L'ammasso stato mostra questa pervenienza per ciascuno dei quattro anni passati, d'onde può desumersi prudenzialmente calcolando, che in ciascun anno pervengono in grado di appello:

- 1°. dal Tribunale Civile in Napoli cause n° 2132
- 2°. dal Tribunale di Commercio in Napoli cause n° 382

³⁰¹ ASNa, *Ministero della Presidenza del Consiglio dei Ministri*, b. 241, fascicolo 3.2.1. Copia minuta. La numerazione del documento è attribuita.

- 3°. dal Tribunale Civile di Santa Maria [Capua Vetere] cause n° 361
 4°. dal Tribunale Civile di Salerno, comprese le cause commerciali, cause n° 256
 5°. dal Tribunale Civile di Avellino, come al numero precedente, cause n° 175
 6°. dai Tribunali Civile, e di Commercio in Capitanata, cause n° 175
 7°. dal Tribunale Civile in Basilicata, incluse le cause Commerciali, cause n° 123
 8°. dal Tribunale Civile di Molise, come nel numero precedente, cause n° 78

E qui giova osservare in appoggio delle cose finora dette, che comunque la popolazione della Provincia di Napoli in 638974 abitanti superi quella di Terra di Lavoro, che è di 572170 abitanti per soli 66804; pure il numero delle cause si civili, che commerciali, che perviene dal Tribunale Civile di Santa Maria, è quasi il quinto di quelle, che pervengono dai Tribunali Civili, e di Commercio residente in Napoli. Ciò premesso, sembra, che ad assicurare la spedizione dei giudizi e ad eseguire, nella proposta ipotesi, con proporzione più equa tra le novelle Gran Corti Civili da risiedere in Napoli, il lavoro, cui ora versa l'attuale Gran Corte Civile di Napoli, tranne ciò, che ha riguardato gli affari commerciali, i quali unitamente alle Province di Terra di Lavoro, e di Molise, possono essere dati alla seconda Gran Corte Civile, rimanendo per l'ultima di esse la giurisdizione sulle Province di Salerno, Avellino, Basilicata, e Capitanata. Così facendo per le nozioni di sopra espresse, la seconda, e la terza Gran Corte avranno in ogni anno un numero di cause pressoché eguale a spedire n° 820 la seconda, e n° 740 la terza. La prima Gran Corte, egli è vero avrà un numero di cause a trattare maggiore delle altre; ma a correggere questa ineguaglianza, che per le circostanze è necessaria, opino accordarsi alla medesima due giudici di più del numero stabilito per le altre Gran Corti. D'altronde questo eccesso di cause è sempre inferiore a quello, che certamente si avrebbe, qualora la ripartizione delle province tra le novelle Gran Corti succedesse sotto il solo rapporto della popolazione. Infine l'aumento dei giudici da me or ora indicato riproduce l'equilibrio del servizio tra le novelle Gran Corti Civili, e rendendo più numerosa la prima di esse, ne aumenta la dignità, e lo splendore la qual cosa ben conviene a Collegio, cui è dato aver giurisdizione sulla Capitale di questi Reali Dominii.

[Documento n. 15]

Voto del ministro segretario di Stato degli Affari interni³⁰²

È stato oggetto di esame, prima nella Consulta Generale, indi nel Consiglio dei Ministri, se dovesse conservarsi nell'amministrazione della giustizia l'attuale sistema per annullamento. Tanto nell'uno, che nell'altro consesso, a pluralità di voti, si è convenuto per l'affermativa. Non ostantecchè il sottoscritto abbia

³⁰² ASNa, *Archivio Borbone*, Carte Gualtieri, fascio 1119/I, cc. 353r-357v. La carta è filigranata ma pettinata e senza vergature. In diverse carte è presente il marchio di una cartiera «GAMBERA ME», in altre carte è presente un cartiglio raffigurante un'ancora avvolta da due giri di corda.

tutta la stima pei componenti la Consulta, e rispetti moltissimo i profondi lumi, e la saggezza dei suoi Colleghi, pure il suo animo non è rimasto persuaso, che il sistema per annullamento sia bene adatto all'amministrazione della giustizia, ed è perciò, che ai termini del Decreto organico del Consiglio dei Ministri rassegna a S. M. il suo voto particolare.

Due essenziali circostanze cred'io sottoscritto, che concorrer debbano in un sistema qualunque di amministrazione della giustizia. Una è quella, che ispiri la fiducia presuntiva di essersi amministrata la giustizia; l'altra, che il corso delle liti sia il più breve possibile, ed il meno dispendioso.

Ed in quanto alla prima, ch'è la più essenziale, non sembra, che concorra nel sistema per annullamento; poichè con questo la sorte dei litiganti è poggiata sulla unica decisione della Gran Corte Civile, non potranno mai essi sfuggire quella disavventura comune a tutti gli uomini, cioè della possibilità di errore, tanto più, che il loro numero è bastantemente limitato; ed è perciò, che una sola decisione non potrà mai ispirare quella morale convinzione di essersi fatta la giustizia. Che se a ciò, che si è detto in astratto si aggiunga l'altra considerazione, che spesso le decisioni non sono profferite alla unanimità, ma con discrepanza di voti, e talvolta tale, che appena un sol voto forma la pluralità, quanto maggiormente cresce allora la incertezza dell'amministrazione della Giustizia! Si tollererà con animo tranquillo, che un litigante perda i suoi beni senza ulteriore scampo, mediante una decisione sola, nel pronunziarsi la quale, di sette Giudici, quattro sieno stati di un voto, e tre di un'altro? Ma che si dirà finalmente, se colui, che con difformità di voti ha perduto nella Gran Corte Civile, avea riportato vittoria nel Tribunale Civile? Crescerà allora a dismisura la incertezza. Nè si dica, che può prodursi il ricorso per annullamento, mentre standosi alla Legge, questo ricorso, o mai, o rarissime volte dovrebb' essere ammesso.

Infatti l'Articolo 113 della Legge del 29 Maggio 1817 dice: La Corte Suprema giudicherà, non dell'interesse dei litiganti ma di quello della legge; ed ecco perché nel seguente Articolo 114 stabilisce, che annullerà le decisioni, con le quali siasi manifestamente contravenuto al testo delle leggi, e dei Decreti. Sono troppo marcate l'espressioni della Legge allorchè dice "manifestamente contravenuto" vale a dire, che non vi occorra veruna discettazione, nè argomento, o interpretare, ma la contravvenzione si presenti da se a colpo d'occhio. Deve dunque combinarsi, che sia precisa la disposizione della Legge, e diametralmente opposta la decisione, per esempio, se un padre avesse disposto al di là della metà dei beni, ed il Magistrato avesse avvalorata con sua decisione questa disposizione. Se uno abbia preteso di fabbricare rimpetto con edificio altrui in distanza minore di quella stabilità dalla Legge, ed il Magistrato avesse deciso in di lui favore. Questi casi possono dirsi, quasicchè ipotetici, ed è a credere, che non siasi mai dati, non essendo presumibile, che un Tribunale Collegiato, composto di sette Giudici, e di un rango elevato, possono commettersi errori così sfacciati. A ragione dunque il Sottoscritto ha detto, che standosi ai termini della

Legge, o mai, o rarissime volte si darebbe luogo al ricorso per annullamento. Potrà però dirsi, che il fatto è contrario, giacchè una quantità di decisioni si esamina dalla Suprema Corte, delle quali non poche si annullano, e si rinviando. Il fatto è vero, ma se si va ad esaminare la procedura della Suprema Corte, si troverà, che quel Magistrato destinato alla custodia della Legge è il primo a violarla, riesaminando le decisioni, non nell'interesse della Legge, ma nell'interesse delle parti, locchè gli è espressamente vietato, altrimenti sarebbe una delle più alte calamità, che si sperimenterebbe dai sudditi di Sua Maestà, se si avverasse, che così frequentemente le Gran Corti Civili decidessero contro la espressa disposizione della Legge. La Suprema Corte, trovando non di rado, profferite decisioni men giuste, benchè non vi sia manifesta violazione di legge, mossa da intimo sentimento di giustizia, procura di soccorrere la parte soccombente, con ammettere il ricorso, ed annullare la decisione. Ma che siegue da ciò? La causa possa ad un'altra Gran Corte Civile. Se questa si uniformerà alla precedente Gran Corte Civile, si dichiarerà dubbio di Legge, tornerà la causa nella Suprema Corte, dove deve trattarsi con molta solennità, e tale che da anni pendano dubbii di Legge non ancora risolti. Che se poi la seconda Gran Corte Civile non siegua, nè la prima decisione, nè i principii adottati dalla Suprema Corte, e profferisca una decisione tutta nuova, ecco l'affare da capo, cioè altro ricorso per annullamento, altro rinvio, ed indi torna nella Suprema Corte. Insomma con l'attuale sistema, incominciando dal Tribunale Civile, una causa può esser trattata, non meno di cinque volte, e talora fin sette volte.

Un'altra osservazione non di lieve momento è a farsi sul sistema presente, ed è questa, che esiste un Tribunale Civile. I litiganti devono assolutamente incominciare in esso il giudizio. Si esaurisce in esso tutta la procedura. Deve profferirsi una sentenza. Intanto questa sentenza non fa stato nella causa, e col prodursi l'appello diviene, come non avvenuta, mentre ciò, che deciderà la Gran Corte Civile avrà esecuzione. Ecco consumato il tempio; dispendiati i litiganti con dritti di Cancelleria, Registro, Bollo e compenso ai Difensori per una sentenza inefficace; poichè passando la causa alla Gran Corte Civile, la sorte dei litiganti dipende dalla decisione di questa. Da quanta avuto l'onore di mettere brevemente in veduta il sottoscritto, sembra dimostrato, se non s'inganna, che il sistema per annullamento, ove voglia starsi ai stretti termini della Legge, non può ispirare la fiducia, e la sicurezza morale di essersi amministrata la giustizia. Ove poi si voglia tollerare, che la Suprema Corte, non serbando i limiti della Legge, prosiegue nel sistema attuale, si è veduto a quali lungherie, e dispendii si va incontro. Si è veduto in fine, che esiste un Tribunale Civile, che forzatamente si deve adire dai litiganti, e deve pronunziare sentenza, e che questa non fa stato veruno nella causa. Tutte queste considerazioni non sono sfuggite agli occhi dei Componenti la Consulta, e del Consiglio dei Ministri, ma si sono limitati soltanto a vedere, se convenisse meglio continuare l'attuale sistema per annullamento, o ritornare a quello della doppia conforme nel modo antico.

Non v'ha dubbio, che l'antico della doppia conforme avea gravissimi difetti, e lungheria; ma tra questi però racchiude la circostanza, che era meglio assicurata la giustizia. Nel paragone dunque di due sistemi imbarazzanti, si è profertito di lasciar continuare quello, che si trova in vigore, per non farsi novità. Il sottoscritto però non vede quale necessità vi sia di ritornare all'antico sistema, e non possa piuttosto adottarsene all'antico sistema, col quale, mediante, una insensibile variazione si procuri di assicurare, per quanto umanamente si può, l'amministrazione della giustizia, e nel tempo medesimo ottenere la speditezza dei giudizi. Se, per esempio, le sentenze dei Tribunali Civili, che ora fanno stato veruno nella causa, si rendessero di qualche effetto, cosicchè dove queste venissero confermate dalle Gran Corti Civili s'intendesse fatto il giudizio, e finita la lite. In questo modo si toglierebbe da una parte lo sconcio di esistere un Tribunale, con la facoltà di decidere, e che necessariamente si deve adire, ed intanto la sua sentenza non produce verun' effetto. D'altra parte sembrerebbe esaminata la causa in due Collegii separati, avendo ambedue deciso uniformemente, è a presumersi di essersi andato incontro alla giustizia. Dove ciò sembrasse plausibile, non tralascio di avvertire, che il numero dei componenti i Tribunali Civili dovrebbero essere aumentati, e tutti portati a quello di cinque almeno.

Quante volte poi la Gran Corte Civile, non si uniformasse alla sentenza del Tribunale Civile, e se desse fuori una decisione diversa, allora darsi il reclamo alla Suprema Corte di Giustizia, perchè la medesima esaminando le due diverse decisioni, dichiarì quali delle due sia più conforme alla giustizia, e debba per conseguenza eseguirsi. Dapoichè due Collegii giudiziarii hanno esaminato una causa, ed hanno profferito differenti decisioni, è a presumersi, che una delle due sia andata incontro, o siasi approssimata alla giustizia, rimane solo a vedersi quale di queste due decisioni sia tale. Questo giudizio lo darà la Suprema Corte. Che se alla Suprema Corte si volesse dare la facoltà di fare una terza decisione, si andrebbe incontro ad altro più grave sconcio della possibilità di tre decisioni diverse, e si vorrebbe altro Collegio, che dicesse quale dovesse adattarsi, e si andrebbe all'infinito.

Si potrebbe dire, che la Suprema Corte sarebbe un Giudice artato a stare obbligatoriamente ad una delle due decisioni. Ciò è vero; ma siccome perfezione nelle cose umane non si dà, ecco perchè sempre i Savii hanno procurato (sic) di cercare il meno difettoso. Nella decisione delle cause la verità Civile si cerca, e perciò si va per gradi di presunzione. Due Collegi giudiziarii, che hanno esaminata separatamente la stessa causa, o si sono uniformati, e si presume quella la verità civile; o hanno profferito decisioni diverse, ed è a presumersi, che o l'uno o l'altro siasi incontrato con la giustizia, e perciò un Collegio Supremo dichiara quale delle due decisioni sia la migliore, e per conseguenza meriti di essere eseguita.

Per tenersi in freno i Tribunali Civili, e le Gran Corti Civili, si dovrebbe lasciare alla Suprema Corte la censura; cosicchè delle decisioni uniformi di Tribunale

Civile, e Gran Corte Civile, benché formino il Giudicato, si dovrebbero rimettere le copie alla Suprema Corte, onde vedere, se grave sconcio si osservi nel giudicare, e così poterne avvertire Sua Maestà per mezzo del Ministro di Grazia e Giustizia, onde apporvi i ripari opportuni. Si mena tanto innanzi la uniformità nel giudicare, e la conservazione della Legislazione nei giudizi, che si dice attenersi nel sistema attuale per mezzo della Suprema Corte di Giustizia.

Se questa Suprema Corte si restringe nei limiti delle sue attribuzioni, ripete il sottoscritto, che non mai, o rarissime volte avrebbe, chi avvertire. Ove poi continui a rivedere giudizi nell'interesse delle parti è anch'essa nella stessa nave degli altri Collegii giudiziari. Non che nasce dalla novità, mancano esempi, nei quali la Cassazione, a cui è succeduta la Suprema Corte, adottò prescrizioni di Legge, che non aveano che fare la causa del Monte Ossorio, nella quale la Cassazione fece valere pei compromessi necessari, ciò ch'era stabilito pei compromessi volontari. Si mette innanzi la difficoltà, che nasce dalla novità, che conviene sempre evitare. Protesta il sottoscritto, che non vi è chi più di esso odia le novità; ma appartiene di che ogni regola merita eccezione; e che quando si tratta di un miglioramento di oggetto considerevole, conosciuta la utilità, non deve tralasciarsi; fa presente, che insensibile è la novità del sistema proposto. La gerarchia della Magistratura rimane la stessa, cioè Tribunale Civile; Gran Corte Civile e Suprema Corte di Giustizia. Il Codice delle Leggi, e quello di procedura in nulla si variano. In somma tutto procederebbe come ora, nulla di nuovo si deve apprendere, se non che una prescrizione astratta di Legge, che stabilisce il giudicato allorchè la sentenza del Tribunale Civile, o la decisione della Gran Corte Civile sono conformi; ed in caso di difformità la Suprema Corte dichiara quale delle due deve valere. Non pare, che questa insensibile novità possa menare a conseguenza veruna. Si dirà, che in certo modo si mettono allo stesso livello le sentenze del Tribunale Civile, e le decisioni delle Gran Corti Civili; mentre i Tribunali Civili sono di grado inferiore, ed in minor numero delle Gran Corti Civili. Si risponde, che non di rado portano maggiore attenzione agli affari gli inferiori, che i Superiori, perché i primi sono composti ordinariamente di soggetti più giovani, e perchè più assidui al Lavoro; e di più nell'aspettativa dell'ascenso s'impegnano ad oprar bene per farsi merito, ed esser considerati. Sarà forse meglio, che come al presente, agiscono infruttuosamente?

Infine ripeto, che invano si cerca, e si cercherà sempre la perfezione. Si deve però vedere nel confronto quali dei sistemi sia meno difettoso. L'oggetto è della massima importanza, e la M. V. con la sua somma saggezza saprà prendere quella risoluzione, che crederà più conducente al bene dei suoi sudditi.

Il Ministro Segretario di Stato degli Affari Interni
Felice Amati

[Documento n. 16]Parere del Consiglio dei Ministri³⁰³

Il Consiglio dei Ministri dopo avere maturamente versato sull'oggetto, avuto riguardo ai motivi ed alle riflessioni, sulle quali il Ministro di Giustizia ha fondato il suo parere, è nel medesimo convenuto, salvo ciò, che sarà qui appresso indicato sopra ciascuno degli Articoli del progetto di riforma. È saggio, è anzi necessario ritenere l'ordinamento giudiziario secondo i principii e le forme, che attualmente sono in vigore. Gli inconvenienti, che contra questo ordinamento adduconsi, ed i quali mostrati dall'esperienza, non sono in alcun modo sfuggiti al Ministro di Giustizia, se reclamano un miglioramento ed una rettificazione, non sono però da tanto d'indurre l'idea di compiuta abolizione o cangiamento nelle sue parti sostanziali. Egli è non solo nei principii della Civile prudenza evitare ogni novità legislativa, che non sia imposta da evidente utilità, o da assoluta necessità, ma è d'uopo ancora andare gradatamente a tali novità nel caso istesso, in cui alcuno di quei requisiti ne richieda lo stabilimento.

I. Ed in quanto al sistema di cassazione attualmente in vigore, il Consiglio dei Ministri, discrepante il solo Ministro degli Affari Interni, ha pensato analogamente al parere del Ministro di Giustizia, ed all'avviso della Consulta generale, che convenisse ritenere questo sistema, anziché sostituirsi quello della doppia conforme. Il Ministro degli Affari Interni ha opinato, che fosse uopo stabilire tale ordinamento, che secondo lui, conciliasse nel tempo stesso i vantaggi del sistema di Cassazione, e di quello della doppia conforme. Esporrà egli questa opinione in suo particolare avviso. Ritenendo però il sistema di cassazione, il Consiglio dei Ministri ha opinato, uniformemente all'avviso della Consulta generale, e pei motivi in esso indicati, abolirsi i Sovrani Rescritti del 20 Giugno 1818, e restituirsi alla Corte Suprema la facoltà di determinare il Giudice nelle quistioni di competenza; e di pronunziarsi senza rinvio, quando si trovi sottoposta e pena, un'azione non qualificata dalla Legge per reato, e quando il reato sia coperto da prescrizione, o da amnistia. Ha inoltre opinato il Consiglio, che nel caso di secondo ricorso per annullamento nella medesima causa, e per gli stessi motivi, vi sia luogo al dubbio di legge; ed è stato di avviso, che la risoluzione di tale dubbio si prenda dalla Maestà Vostra in Consiglio di Stato, previo il parere del Consiglio dei Ministri, ed intesa la Consulta generale; e che emessa questa risoluzione, debba la Corte Suprema, applicarla sul secondo ricorso, e rigettarlo, o annullare la decisione per esso impugnata, in conformità della spiegazione compresa nella risoluzione Sovrana.

³⁰³ ASNa, Ministero della Presidenza del Consiglio dei Ministri, busta n. 241, fascicolo 3.2.1. Copia minuta. La numerazione del documento è attribuita. Copia presente anche in ASNa, Archivio Borbone, Carte Gualtieri, fascio 1119/I, cc. 360r-367r. La carta è filigranata ma pettinata e senza vergature. In diverse carte è presente il marchio di una cartiera «GAMBERA ME», in altre carte è presente un cartiglio raffigurante un'ancora avvolta da due giri di corda.

II. Il Consiglio dei Ministri non ha potuto non penetrarsi delle importanti osservazioni del Ministro di Giustizia sullo scioglimento della Gran Corte Civile in Napoli. Il Consiglio ha pure veduto, che sarebbe più nei principii del ritenuto sistema di Cassazione lo Stabilimento delle Gran Corti Civili in Santa Maria, Salerno, ec, nel modo, che il Ministro di Giustizia ha progettato. A conciliare non però l'abitudine dei popoli con questi principii, allontanare gli effetti, che forse potrebbero derivare da un simultaneo cangiamento e disporvi gradatamente i sudditi di Vostra Maestà, il Consiglio dei Ministri, ad eccezione del Ministro di Giustizia, ha riputato, che per ora fosse miglior consiglio di accogliere quella delle proposizioni dello stesso Ministro diretta a formare delle tre camere della Gran Corte Civile di Napoli, tre separati Collegii, uno indipendente dall'altro, e dividere fra essi con equa proporzione la giurisdizione sulle stesse sette Province, che ora dalla medesima rilevano, facendo girare tutte le cause di rinvio dalla Corte Suprema di Giustizia fra queste tre nuove Gran Corti Civili.

III. Il Consiglio dei Ministri è concorso interamente nel parere del Ministro di Giustizia in ciò, che riguarda nel generale l'aumento di soldo ai Giudici di Circondario, e la classificazione loro, e tutt'altro, che n'è stato progettato, se non che ha pensato:

1°. che per le circostanze, nelle quali trovansi i comuni di questa parte dei Reali Domini, l'aumento di soldo ai Giudici di Circondario debba cadere a carico della Reale Tesoreria, ma debba limitarsi a soli Ducati 5 al mese. Ed importando così tale aumento annui Ducati 30780 (i circondarii sono 513), è stato di parere il Consiglio, che tale somma debba prendersi dal fondo del diritto per le licenze da caccia, raddoppiandosi quello, che finora si è percepito. Il Ministro di Giustizia ha però insistito per l'aumento da lui proposto di Ducati 10, ed al parere del detto Ministro si è unito quello di Polizia;

2°. che a promuovere sempre più la scelta di ottimi soggetti per la carica di Giudice di circondario, debba espressamente annunziarsi, che saranno da V. M. dispensati dall'obbligo dell'esame e concorso quelli soltanto, che per avere esercitata la carica di Supplente, o di Conciliatore, o per letterarie produzioni, abbiano acquistato la pubblica opinione di giurisperiti;

3°. Che nel solo caso di merito distinto la Maestà Vostra si riserva di accordare la dispensa della classe e ciò tanto in occasione di prima nomina, che per traslocazione;

4°. Che possa avere anche luogo la graduazione superiore personale proposta dal Ministro di Giustizia, ma limitandosi al solo grado senza aumento di soldo, da valere tale graduazione per gli ulteriori ascensi;

5°. Che le sole strade, per le quali si ascenderà alla Magistratura Collegiale saranno quelle dei Giudici di Circondario, dell'alunnato di giurisprudenza istituito da Sua Maestà defunta nell'anno 1823, e degli Uditori, secondocché sarà qui appresso indicato; riserbandosi la classe degli Avvocati per cariche del Pubblico Ministero, ed a qualche provvista straordinaria di Giudice Collegiale, che Vo-

stra Maestà di tempo in tempo per premiare il merito riconosciuto di qualche individuo di questa classe, giudicherà di fare.

Tali cose premesse risulta, salvo le differenze di opinione di sopra cennate, che il Consiglio dei Ministri, per ciò che alla riforma dell'ordinamento giudiziario ha rapporto, sia stato di avviso:

Ampliarsi la competenza dei Conciliatori, abolirsi i Supplenti giudiziari comunali, e stabilire quindi per l'una e l'altra parte del Regno:

1°. che i Conciliatori debbano giudicare inappellabilmente fino a Ducati 9, ed appellabilmente fino a Ducati 30 le azioni personali, o relative ai [beni] mobili;

2°. che sieno Giudici delle contravvenzioni di polizia commesse nel proprio comune;

3°. che sieno altresì nel proprio Comune, tranne in quello del Capo-luogo del Circondario, Uffiziali della polizia giudiziaria;

4°. che abbiano facoltà di apporre, e rimuovere i suggelli, e presiedere i Consigli di Famiglia nei casi preveduti dalla Legge, menocché nel Capo-luogo del Circondario;

5°. che l'appello avverso le sentenze dei Conciliatori sia meramente devolutivo nelle cause civili;

6°. che la cognizione sì di questi appelli, come di quelli, che ai termini della legge possono competere nei giudizi di semplice polizia, appartenga ai rispettivi Giudici di circondario.

Conservarsi la istituzione dei Giudici di Circondario, e le loro attribuzioni, salvo le modificazioni contenute nel numero precedente, e dichiarando inappellabili le loro sentenze fino a Ducati 30.

Ritenersi la divisione dei Giudici di Circondario in tre Classi, dichiarando però di 2^a Classe i Circondarii, che abbiano una popolazione di diecimila abitanti.

Aumentarsi i soldi dei Giudici di Circondario, qualunque ne sia la Classe, di Ducati 5 al mese, a carico della Real Tesoreria.

Stabilirsi in massima, che niuno possa ascendere alla carica di Giudice, di Circondario, che previo esame e concorso; dispensandosi a ciò unicamente per coloro, che per esercizio della carica di Supplente, o di Conciliatore, o per produzioni letterarie, abbiano acquistato l'opinione di giurisperiti.

Disporli, che seguir debba gradatamente il passaggio dei Giudici di Circondario da una ad altra classe, cominciando sempre dalla terza, con potersi recedere dal rigore di questo principio nel solo caso di un merito distinto, e riconosciuto dalla Maestà Vostra, e con dovere la classificazione esser locale, e potersi solo concedere ad un giudice di Classe inferiore il rango, ed il grado della classe superiore, senza però aumento di soldo, da valere tale graduazione negli ulteriori ascensi.

Dichiararsi, che le sole strade, per le quali si ascenderà alla Magistratura Collegiale saranno quelle de' Giudici di Circondario, dell'Alunnato istituito nel 1823, e degli Uditori, secondocché sarà qui appresso indicato; riserbandosi la Classe degli Avvocati per cariche del Pubblico Ministero, ed a qualche straordinaria prov-

vista di Giudice Collegiale, che Vostra Maestà di tempo in tempo, per premiare il merito riconosciuto di qualche individuo di questa classe, giudicherà di fare. Conservarsi i Tribunali Civili, e di Commercio nel modo, che ora sono stabiliti, e con le attuali attribuzioni.

Niun attribuzione aggiungersi in fatto di giurisdizione penale ai Tribunali Civili. Sciogliersi la Gran Corte Civile sedente in Napoli, e stabilirsi invece di essa, anche in Napoli, tre Gran Corti Civili, l'una indipendente dall'altra, limitando la giurisdizione della prima di esse sulla sola Provincia di Napoli, tranne ciò, che ha riguardato gli affari commerciali, i quali unitamente alla Provincia di Terra di Lavoro, e di Molise, possono essere dati alla Seconda Gran Corte Civile, rimanendo per l'ultima di esse la giurisdizione sulle Provincie di Salerno, Avellino, Basilicata, e Capitanata.

Niun' altra Gran Corte Civile aggiungersi a quelle di già esistenti nella Sicilia. Destinarsi alla immediazione dei Tribunali Civili degli Uditori, in modo che ve ne sia uno per ciascun Tribunale Civile composto di una sola Camera, ed un numero eguale a quello delle Camere per quei Tribunali, che ne hanno più di una. I Tribunali però di Salerno, Trani, e Lecce avranno due Uditori, salvo ad aggiungere così per questi Tribunali, come per gli altri maggior numero di Uditori, sempreché l'esperienza ne dimostri il bisogno, o l'utilità.

Stabilirsi, che per essere Uditore convenga:

1°. essere stato Alunno di Giurisprudenza per due anni, ed essersi distinto nel disimpegno delle sue funzioni, ovvero giustificare di essere laureato, ed aver subito con lode un particolare esame in dritto civile, ed in dritto penale;

2°. Aver compiuto gli anni ventiquattro;

3°. Avere una rendita, o un assegnamento certo di Ducati 40 al mese;

Stabilirsi, che gli Uditori debbano avere l'onore della toga, ed assistere a tutte le Udienze, ed a tutte le deliberazioni dei Collegii, ai quali saranno addetti: che allorché avran compiuto l'età di anni venticinque, e prestato un servizio non minore di sei mesi, possano essere incaricati nel Collegio, al quale sono incardinati, delle istruzioni, degli interrogatorii, e degli altri atti d'istruzione, che appartengono al Ministero dei Giudici; che allorché avran compiuto l'età di anni 26, e dopo un anno dell'esercizio anzidetto possano supplire i Giudici dei Tribunali Civili, o i Sostituti ai Procuratori del Re; e che nelle provviste delle piazze ordinarie della Magistratura Collegiale sieno tenuti in considerazione i servizi renduti dagli Uditori in concorrenza coi Giudici di Circondario di prima Classe.

Determinarsi, che non vi sia luogo al ricorso per annullamento presso la Suprema Corte di Giustizia, allorché il Collegio cui la causa è stata rinviata per seguito annullamento, siesi uniformata ai principii spiegati dalla medesima Corte Suprema nella sua precedente decisione.

Determinarsi altresì, che vi sia luogo ad interpretazione di Legge, nel caso in cui dietro un primo annullamento pronunziato dalla Corte Suprema, sia alla medesima presentato altro ricorso nella stessa causa, e per gli stessi motivi;

Definirsi, che questa interpretazione sarà data per via di Decreto, con prendersi da Vostra Maestà la risoluzione del dubbio in Consiglio di Stato, previo il parere del Consiglio dei Ministri, ed intesa la Consulta generale; e che in conformità di questo Decreto debba la Corte Suprema rigettare il ricorso, o pronunziare l'annullamento della decisione impugnata.

Abolirsi i Sovrani Rescritti del 20 Giugno 1818, e restituirsi quindi alla Corte Suprema la facoltà di determinare il Giudice nelle quistioni di competenza, e di pronunziare senza rinvio, quando si trovi sottoposta a pena un'azione non qualificata dalla Legge per reato, e quando il reato sia coperto da prescrizione, o da amnistia.

[Documento n. 17]

Memoria sull'avvocato dei poveri³⁰⁴.

Tra le cose proposte onde menare a perfezionamento l'attuale sistema organico de' Tribunali, vi è quella di ristabilire fra noi la carica di Avvocato de' poveri. Non è nuova siffatta idea, poichè nella riforma generale de' nostri Codici, e del Sistema organico francese nel 1817, fu questa istituzione da taluni suggerita come assai utile e salutare. Ma messa allora a severa discussione da uomini sapienti, e gravi si vide che la medesima lungi di offrire quei vantaggi che a colpo d'occhio annunziava, non poteva non riuscir dannosa all'ordine pubblico, ed ai rei medesimi al cui favore sembrava diretta, ed oltre a ciò non era consentanea alle forme dell'attuale organizzazione. È grave sventura, che manchino i processi verbali delle discussioni fatte nel 1817, quando tutto ciò che oggi si sommette a nuovo esame fu ampiamente ventilato e discusso. Noi potremmo avere in veduta le belle osservazioni che furon fatte all'uopo, e potremmo profittare dei lumi preziosi che se ne trarrebbero; e forse troveremmo snodate molte difficoltà, che ora ci sembrano insuperabili. È veramente un abbandono biasimevole l'essersi allora trascurato il verbale che gioverebbe infinitamente avere sott'occhio. Dobbiamo adunque ricorrere ad uno sforzo di memoria per rammentare ciò che allora fu detto, e per buona ventura io, che mi trovai ad aver parte in quelle Commissioni, era l'ultimo fra i di Lei componenti, non ho smarrito all'incontro la ricordanza di ciò che allora fu riflettuto in ordine a questo punto. È interesse della società che i rei sieno puniti, e che ove vi concorra la certezza della pruova del loro reato non isfuggano il meritato gastigo. È interesse altresì della società che gl'imputati abbiano una valevole difesa onde si ponga in salvo la loro innocenza, e la verità sia messa a lumi. Niuno disconviene, che il reo debba essere assistito da un difensore, che rilevi i fatti che giustifichino e le ragioni che escludano la sua colpevolezza, e che sappia presentar in un modo plausibile gli argomenti che ribattono le pruove contrarie. Ma vi deve essere un difensore,

³⁰⁴ ASNa, *Ministero della Presidenza del Consiglio dei Ministri*, busta n. 241, fascicolo 3.2.1. Copia minuta. Il titolo del documento e la numerazione progressiva sono attribuiti.

che abbia il carico di assumere la difesa de' rei che ne manchino? Vi dev'esser un magistrato, che fornito di un carattere pubblico sia tenuto esclusivamente ad assumere il patrocinio de' poveri? Ecco quello che io credo non che superfluo, ma dannoso. Ecco quello che per mio avviso non è affatto confacente alle forme organiche vigenti. Dimostriamolo. Tra le attribuzioni ed i doveri imposti ai Presidenti di ciascun Collegio vi è quello appunto di destinare degli Avvocati officiosi, cui affidar la difesa di coloro, che mancano di difensori e non sono al caso di provvedersene. Ciò fa sì che i Presidenti col loro potere discrezionale; secondo l'esigenza dei casi destinano or l'uno or l'altro Avvocato al reo che ne abbisogni, e siccome le cause, e le difese son varie, secondo le circostanze, i Presidenti regolano, la scelta del difensore, secondoché lor suggerisce il merito dell'affare e l'abilità di colui che vuolsi adoperare. Occorre la causa grave, complicata, e di sommo pericolo per lo reo. Il Presidente allora volgerà l'occhio all'uomo istruito, esercitato, che goda già una opinione stabilita, travagliatore, che possa fare una robusta difesa? Si tratta di un affare criminale di più lieve momento, in cui bastino i talenti meno esercitati di un giovanetto che ami di farsi onore, il Presidente lo sceglierà opportuno alla circostanza. Occorre l'affare per la cui discussione si richiede il giureconsulto grave e profondo, che conosca in tutta l'ampiezza la materia, e sappia diciferarla con chiarezza, e precisione, ed il Presidente non mancherà di livellare la sua scelta in modo consentaneo. Dunque quantevolte non vi sarà l'Avvocato de' poveri destinato dal Governo, ve ne saranno tanti quanti saranno opportuni al bisogno, e la difesa riuscirà più utile al reo, e di maggior soddisfazione pel collegio. Or destinare un difensore de' poveri con carattere pubblico e questi vantaggi finiranno. Ogni altro sarà restio a prestarsi gratuitamente poiché avrà ragion di dire a chi implora la sua difesa gratuita, indirizzatevi all'Avvocato de' Poveri al quale ne incumbe il dovere. Il Presidente non potrà togliere all'Avvocato de' poveri la difesa di un reo a cui forse i di lui talenti limitati non lo rendono adatto. Se il potesse non vorrebbe poiché i riguardi umani, ed una certa convenienza, che spesso vince i doveri, non comporta che rechi una specie di umiliazione al suo collega difensore di poveri. Insomma il vantaggio della buona difesa, che il povero può lusingarsi di ottenere secondo il sistema vigente, cesserebbe adottandosi il nuovo progetto, o almeno questo presidio tutelare affidato alla prudenza del Presidente sarebbe meno efficace e perderebbe due terzi della sua energia, e della sua utilità.

Tralascio di dire, che spesso fra noi gli Avvocati de' poveri, i quali erano magistrati con soldo, non ispiegavano per tutti lo stesso zelo, e lo stesso impegno. Spesso con scandalo mostravano molta parzialità e vigore per taluno ed abbandono, ed indifferenza per altri ai rimproveri ed alla censura del Collegio, credendo non dover dar conto che al Governo dell'esercizio delle lor funzioni. Quando all'opposto la Consulta è variabile, ed ad libitum del Presidente, e del Collegio se taluno non corrisponde alla scelta ed alla fiducia riposta in lui, può esser cangiato, e rimpiazzato secondo il bisogno soggiace ancor egli ai rimpro-

veri, ed alla censura, e può il Presidente nelle occasioni sommetterlo a misure disciplinari. Come farlo con l'Avvocato de' poveri, destinato dal Governo che si crede indipendente per la nomina avuta dal Governo? Come richiamarlo al dovere ove la sua difesa non offra tutta quella energia, né l'apparecchio dovuto? Si dice in contrario che ora non è agevole soprattutto fuori Napoli, aver degli avvocati Officiosi. Alcuni si trovano avere sposata la difesa contraria, cioè a favor de' querelanti. Alcuni non vogliono prestarsi perché non amano spendere il loro tempo, che devono consegnar alla difesa di coloro che soddisfano le loro fatiche. Altri non si curano ne punto ne poco di ciò che loro imposto, ovvero eseguono con assai lieve impegno l'incarico gratuito che loro si affida. Non disconvegno di ciò. Ma si potrebbe ovviar a questo inconveniente qualora si dia ai rispettivi Presidenti de' Collegj l'imponente attribuzione di riferire ogni anno al Governo col voto del Collegio, quali sono stati i giovani che hanno spiegato maggior impegno, e valore nelle difese officiose loro affidate, di pregare il Governo di tener conto di quei che più si sono in ciò segnalati, e distinti, di far degli elogi a costoro, e far ad essi sperare quei vantaggi e quella considerazione che possono meritare anche in veduta delle altre le loro qualità morali ed intellettuali. Quando ciò si faccia con una certa imparzialità e giudizio, interessandosi sempre il governo di promuover la gente abile e dabbene, tutti faranno a gara di concorrer alle sue benefiche vedute, ed ognuno spiegherà il maggior favore, ed impegno per la difesa dei poveri. Non debbo trasandar che la carica di Avvocato de' poveri, secondo i vecchi sistemi della giurisprudenza criminale che un tempo ebbe luogo fra noi era non solo utile, ma indispensabile, ed oggi cessate le ragioni che la rendevano tale non sarebbe che superflua, e dannosa. Ci rammentiamo tutti, che secondo il detto dei nostri antichi criminalisti, tutte le pene erano straordinarie, o almeno tali le rendevano la corrotta disciplina del vecchio foro. L'indole delle pene straordinarie è tale, che si transige colla pruova, e colle circostanze. Ecco, perché le pene che si fulminavano colla condanna, erano più effetto di una transazione, che di una definizione precisa della legge. Perché dunque la pena straordinaria potesse misurarsi a norma delle circostanze, e della pruova più o meno piena per livellarsi una transazione era necessario un Avvocato de' poveri che rilevasse ciò che vi era di monco e d'imperetto nella pruova, e quali circostanze attenuassero il dolo e la gravezza del reato. Ma questi che la filosofia ha fatto conoscer assurdi nel diritto criminale, sono spariti colla pubblicazione di nuovi codici. Non si transige colla pruova nè si conoscono più pene arbitrarie. Il reo deve essere punito quando la pruova offre una certezza morale che egli sia l'autore del reato. La pena dev'esser quella che la legge ha definito, né il potere del Giudice si estende a poterlo accrescere o diminuire. Dunque non è più il caso della transazione, e della pena straordinaria. Dunque è oziosa la carica di Avvocato de' poveri. Aggiungasi che troppo bassa idea si è formata del Pubblico Ministero. Si avvisan taluni che il Ministero Pubblico non sia che il persecutore dell'imputato, che anche a costo della verità, e dell'innocenza tende

solo ad affliggerla e farne strazio per gustare il solo piacere della vendetta. Nò, non è questo il giusto concetto di questa magistratura, secondo la sua vera istituzione. Il Ministero Pubblico va in traccia della verità, e deve avere singolare impegno d'indagarla, e di scoprirla. Egli protegge e difende l'imputato quando trova la pruova debole, e poco convincente, concorrono argomenti valevoli ad escludere la sua reità. Egli deve allontanare le soverchierie e le oppressioni, deve esser alieno da quell'animo truce, e smodatamente severo, che l'umanità delle leggi non comporta. Ove trova innocente calunniato deve essere il primo ad alzar la voce in favor suo. Deve essere in somma l'uomo virtuoso, amico dell'umanità, impassibile come le Legge, mentre persegue la vendetta del reo per l'ordine pubblico violato. Non sono rari gli esempj, che il Ministero Pubblico ha opinato per una pena minore e il Collegio ha rincarito a danno dell'imputato. Non sono rari gli esempj in cui l'accusatore ha trovato insufficiente la pruova, ed il Collegio si è convinto dell'opposto. Destinare un Magistrato, che col carattere di Avvocato de' poveri voglia censurare, e sindacare le operazioni del Pubblico Ministero, è un grave torto che si arreca alla fiducia che il Governo pone in lui, val lo stesso che turbare il procedimento, e mentre il Pubblico Ministero deve render conto al Governo, ed al Collegio delle sue operazioni, si vuole aggiungere un altro per turbare l'andamento degli affari penali, mettendolo in una collisione continua, e mostruosa. Si dice inoltre che l'Avvocato de' poveri potrebbe avere una vigilanza sui carcerati, accogliendo le loro suppliche, e le doglianze, proponendole al Collegio. Ma perché torre quest'attribuzione al Presidente il quale in virtù della sua carica più imponente può meglio adempiere a siffatto dovere, come i buoni Presidenti lo adempiono? Essi sono anche in corrispondenza col Governo, e sono meglio al caso di provocare delle disposizioni superiori, quando l'uopo, e la circostanza lo esigono. Finalmente osservo che stabilendosi gli Avvocati de' Poveri in tutte le Corti Criminali, si verrebbe ad ampliare la pianta della magistratura, con dover adoperare più individui abili ad una carica che richiede oltre a molta istruzione, facilità e sveltezza d'ingegno, il talento ancora della parola. Fra la scarsezza che vi è fra noi di soggetti abili a covrir la piazza della magistratura, non parmi giudiziosa e saggia l'idea di ampliare il bisogno, con accrescere il numero de' soggetti, di cui possiamo dispensarci. Quello che potrebbero esercitare con sufficiente abilità la carica di avvocati de' poveri in una Gran Corte Criminale e che sono forniti delle doti convenevoli, per ben sostenere il peso, perché non destinarli a Giudici Civili, o Procuratori Regj di cui non riesce agevole trovare soggetti idonei e meritevoli? Se la scarsezza e la difficoltà è oggi sensibile e grave, mentre il bisogno è come dieci, la scarsezza sarà certamente più sensibile quando il bisogno sarà come venti. Conchiudo da ciò, che la istituzione degli Avvocati de' poveri, malgrado la sua speciosa, ed appariscente utilità, secondo il mio avviso non servirebbe che a guastar ed alterare il sistema organico vigente.

FONDAZIONE BANCO DI NAPOLI

Consiglio di Amministrazione *Presidente*

Orazio Abbamonte

Vice Presidente

Rosaria Giampetraglia

Consiglio generale

Bruno D'Urso
Andrea Abbagnano Trione
Dario Lamanna

Aniello Baselice
Gianpaolo Brienza
Andrea Carriero
Marcello D'Aponte
Emilio Di Marzio
Vincenzo De Laurenzi
Maria Vittoria Farinacci
Maria Gabriella Graziano
Alfredo Gualtieri
Sergio Locorato
Angelo Marrone
Vincenzo Mezzanotte
Mariavaleria Mininni
Franco Olivieri
Luigi Perrella
Matteo Picardi
Daniele Rossi
Florindo Rubettino
Gianluca Selicato
Marco Gerardo Tribuzio
Antonio Maria Vasile

Collegio Sindacale

Domenico Allocca – *Presidente*
Angelo Apruzzi
Lelio Fornabaio

Direttore Generale

Ciro Castaldo

Finito di stampare nel mese di aprile 2024
presso Azienda grafica Vulcanica Srl, Nola (NA)

